


Digitized by Google

1758

TRATTATO

DELLA REGOLA PROSSIMA

DELLE AZIONI UMANE

NELLA SCELTA DELLE OPINIONI:

in cui si dimostra la falsità, improbabilità, e assurdità del Sistema Probabilistico, e il grave pericolo di chi in pratica lo segue.

OPERA

DEL P. F. GIOVANNI VINCENZO PATUZZI

Dell'Ordine de' Predicatori, Lettore di Sacra Teologia:

DEDICATA

ALL'EMINENTISS. E REVERENDISS. PRINCIPE DELLA S. R. C.

IL SIGNOR CARDINALE

CARLO VITTORIO AMADEO

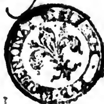
DELLE LANZE

Arcivescovo di Nicosia, Grande Elemosiniere di S. R. M. il RE DI SARDEGNA, *Abate Commendatario dell' insigne Abazia di san Benigno ec. ec. ec.*

TOMO PRIMO.

Del P.re Costantino de Minimi





IN VENEZIA MDCCLVIII.

PRESSO SIMONE OCCHI

CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO

PRINCIPE.



Avvegnachè per lungo tratto di terre da VOI *diviso, e lontano non abbia avuta giammai la sorte felice di godere della Presenza* VOSTRA, *ed ammirare da vicino quelle tante subblimissime doti,*

a 2 *che*

che all' incomparabile VOSTRO *merito formano maeſtoſa corona; la fama ad ogni modo, che di* VOI *dovunque ſi ſpande, e riſuona con ſomma gloria, baſtar mi doveva, perchè ambiſſi l' onore di darvi coll' offerta di queſta Opera qualche lieve teſtimonianza dell' altiſſima ſtima, che ho di* VOI *da gran tempo formata, e pregarvi a permettermi di pubblicarla ſotto i* VOSTRI *fauſtiſſimi auſpicj, e porvi in fronte il chiariſſimo* NOME VOSTRO. *Imperocchè qual luſtro inſieme, e tutela non poteva quinci a ſuo vantaggio ſperarne da un Perſonaggio sì ragguardevole, che quanto ſollevaſi ſovra degli altri per l' altezza del poſto, e dignità, che l' adorna, altrettanto riſplende per la grandezza delle più luminoſe virtù, e prerogative eccelſe, che lo rendono l' oggetto dell' ammirazione, ed oſſequio del Mondo Criſtiano? Contuttociò altro, e ſpeziale è ſtato il motivo, che mi diede l' impulſo di umiliarla ai piedi dell'* EMINENZA VOSTRA, *pel quale parmi di avere tutto il fondamento di confidare, che ſia ella per eſſere accolta da* VOI *con aggradimento, e piacere, ed onorata della corteſe* VOSTRA *approvazione, e poſſente patrocinio; ed è che la materia ſteſſa dell' Opera non può eſſere più degna di* VOI, *e che a* VOI *più propriamente convenga. Io tratto in eſſa di un argomento, che è per mio credere il più grave, e il più importante della Morale Criſtiana: di quella Morale, di cui eſprimete vivamente in* VOI *ſteſſo un eſattiſſimo perfetto modello colla illibatezza de'* VOSTRI *coſtumi, colla ſantità delle* VOSTRE *operazioni, colla pietà, che fate comparire in tutte le ſacre sì pubbliche, che private funzioni, colla coltura aſſidua del* VOSTRO *ſpirito per mezzo delle quotidiane meditazioni, e lezione de' libri ſanti, colla carità paziente e benigna, che vi fa ſpeſſe fiate diſcendere dall' eminenza del grado* VOSTRO *per tutti guadagnare a Gesù Criſto, colle beneficenze copioſiſſime, che ſpargete a ſollevamento delle miſerie de' proſſimi, e con tante altre ſegnalate virtù criſtiane, che in*

VOI

VOI *ammirate si sono, e tuttora si ammirano con istupore: di quella Morale, replico, di cui con tanto zelo, e fervore promovete l' esatta osservanza nel* VOSTRO *religiosissimo Clero, e nel gregge alla cura* VOSTRA *commesso, con saggie istruzioni, con salutevoli avvisi, colle conferenze frequenti di Ecclesiastici, e Parrochi nella insigne* VOSTRA *Abazia istituite, e con solenni ordinazioni, e decreti pubblicati a comune vantaggio, nei quali si ravvisano nobilmente effigiate, ed espresse le purissime massime del Vangelo, e della sempre venerabile Antichità, lo spirito de' sacri Canoni, e della ecclesiastica disciplina, le dottrine incontaminate de' Santi Padri, e massimamente di quello che tutti in sè li comprende, l' Angelico Dottor San Tommaso.*

Ma qual è poi l' argomento di questa illibata Morale Cristiana, *che io tratto, e difendo ne' presenti miei fogli? Egli è quel desso,* EMINENTISSIMO PRINCIPE, *che dietro la scorta sicura delle divine Scritture, della tradizione, dei Padri, di tanti e tanti illustri Prelati, e degli stessi Romani Pontefici, fu da* VOI *chiaramente proposto, ed espressamente stabilito nel* VOSTRO *celebratissimo Sinodo Diocesano del* 1745. *e confermato ampiamente nell' altro del* 1752. *che è a dire, l' argomento, che risguarda la giusta* Regola delle azioni umane nella scelta delle opinioni: *argomento rilevantissimo, che a tutta ragione può chiamarsi il principio, e la base della Cristiana Teologia, e il più necessario per la retta direzione de' costumi, e l' eterna salvezza delle anime. Se ella è così, potrò io dubitare, che dedicandovi un' Opera, in cui prendo a sostenere di proposito i medesimi sentimenti* VOSTRI, *e della cattolica Chiesa, non siate per aggradirla con pienezza di affetto, ed onorarla dell' alto* VOSTRO, *e autorevole patrocinio? Accoglietela dunque,* EMINENTISSIMO PRINCIPE, *ch' io ve ne supplico, qual pegno della stima subblime che professo al* VOSTRO *gran merito, qual picciol tributo della sincera mia gratitudine, e*

qual oggetto della clementissima VOSTRA *protezione: mentre inchinandomi al bacio della Sacra Porpora, mi fo gloria di dichiararmi col più profondo rispetto*

Dell' EMINENZA VOSTRA

Umilifs. devotifs. ed ossequiosifs. Servo
F. Gio: Vincenzo Patuzzi
dell' Ordine de' Predicatori.

PRE-

PREFAZIONE.


Uantunque la controverſia, che imprendo a trattare nell'Opera preſente, ſia ſtata di già diſaminata e diſcuſſa con ampiezza di erudizione, e con profondità di dottrina da molti valenti Scrittori; ſperare ad ogni modo mi giova, che la mia fatica non ſia per eſſere giudicata dal Pubblico ſoverchia ed inutile, qualora ſi compiaccia di riflettere alle circoſtanze e motivi, che mi dierono l'impulſo, e mi determinarono ad intraprenderla. Mentre credevaſi, che il Probabiliſmo da mille parti aſſalito, e da mille gagliardiſſimi colpi percoſſo, e abbattuto, non aveſſe più lena e coraggio di alzare il capo da terra, e moſtrare la fronte, ſi è veduto con iſtupore in queſti ultimi anni ſorgere in piedi più rigoglioſo di prima, e comparire a viſiera calata in aringo, oſtentando trionfi e vittorie ſopra de' ſuoi Avverſarj, per opera di varj Autori, che hanno aſſunto l'impegno di ſoſtenerlo, dei Ghezzi, dei Lecchi, dei Bovj, dei Sanvitali, de' Richelmi, de' Zaccaria, dei Carpani, dei Gravina, e di altri, i quali o con *Saggi di Supplementi*, *e di Avvertimenti*, o con *Riflessioni*, o con *Principj di Filoſofia*, o con *Diſſertazioni*, o con *Oſſervazioni*, o con *Avvertenze*, o con *Lettere*, o con altri ſimiglievoli ſcritti ſi ſtudiarono di rimetterlo, in onta di tutti i ſuoi impugnatori, in quel trono di autorità, e di grandezza, donde già da gran tempo era decaduto con ſuo ſcorno e vergogna: e tanto hanno avanzate le vane loro preteſe, che uno di loro (*a*) conchiudendo il ſuo Dialogo, ed il ſuo libro, ebbe la grande animoſità di ſcrivere, *eſſere avvenuto al Probabiliſmo quello appunto*, *che a TANTE VERITA' di noſtra FEDE*: *che non mai poſte furono in lume sì chiaro*, *quanto dappoichè vennero dai Settarj combattute*. In udire codeſta propoſizione chi mai può non reſtarne oltre modo ſorpreſo, ed attonito, conſiderando, che tanto ſi oſi affermare di una ſentenza, che appena può dirſi, o difenderſi non eſſere dalla Chieſa Cattolica eſpreſſamente dannata? Io certamente ne rimaſi sì commoſſo nel leggerla, che mi ſentii tutto acceſo di giuſto ſde-

(a) P. Niccolò Ghezzi *Principj di Filoſofia morale* ni fine.

gno, e tutto animato a rintuzzare, e reprimere un ardimento che ha dell'incredibile. Nulladimeno meglio riflettendo, ch'era una ſpecie di follia tener dietro a tutti i ſogni, e chimere, che ſi vanno ſpacciando, già penſava di deporre la penna, che in mano avea preſa, e laſciare, che gli Avverſarj ſi godeſſero in pace dei loro immaginarj trionfi. Se non che a farmi riſolvere efficacemente all'impreſa ſopravvennero le replicate iſtanze di parecchie perſone, e i motivi, che adduſſero per tal oggetto, i quali mi parvero aſſai ragionevoli, e meritevoli di ſingolare attenzione. Eſſe oſſervare mi fecero, che comunque i moderni Difenſori del Probabiliſmo nulla in realtà detto aveſſero a ſuo favore, che dai noſtri non foſſe già ſtato confutato pienamente; aveano ad ogni modo con novelle invenzioni, con artificj, e raggiri intralciata talmente, e ravvolta tra denſe caligini la controverſia, che omai, non che il volgo imperito, le perſone ſteſſe letterate non più ſapevano in che propriamente conſiſteſſe il vero punto della difficoltà, e della differenza, che paſſa tra l'uno e l'altro ſiſtema de' *Probabiliſti*, e di quei che *Antiprobabiliſti* volgarmente ſi appellano: ſtante che gli Avverſarj proteſtavano ad alta voce, non eſſere il Probabiliſmo da loro difeſo tal quale ſi credeva da molti, e fu per avventura ſoſtenuto da alcuni Teologi del ſecolo paſſato; ma anzi totalmente diverſo, e sì di preſente moderato, e riſtretto tra giuſti limiti, che era affatto innocente, ed immune da ogni laſſità, e pericolo di chi lo riduceva alla pratica. Laonde i loro contraddittori non altro combattevano, ſe non uno ſpettro, o un fantaſima di Probabiliſmo, che ſi erano infinto a capriccio, e i loro ciechi colpi o percuotevano inutilmente l'aria, o andavano a ferire non meno la propria, che la loro ſteſſa ſentenza. Per la qual coſa deſideravano da me, che tolta di mezzo ogni confuſione, e imbarazzo, in cui era inviluppata la queſtione, eſponeſſi in giuſta comparſa la verità con tutta la chiarezza, e preciſione poſſibile, e dimoſtraſſi qual ſia realmente il ſiſtema, che da Probabiliſti oggidì ſi difende, e quali i fondamenti, che ne comprovano con efficacia la falſità, le corruttele, che induce ne' coſtumi, ed il pericolo, cui eſpone la ſalvezza eterna delle anime, giudicando queſto argomento di ſomma importanza, e ſperando, che io foſſi in iſtato di diviſarlo, e trattarlo con maniera piana, ſenſibile, e più adatta alla comune capacità.

Siccome io medeſimo avea lette più volte ne' libri de Probabiliſti moderni quelle proteſte, e vanti illuſorj, che francamente ſi danno, ed oſſervate le denſe nubi, onde aveano ingombrata la chia-

chiara luce della verità; così mi lasciai facilmente persuadere dall' addotto motivo. Onde risolsi di vincere ogni mia ripugnanza, ed arrendermi alle istanze fattemi, con applicarmi di proposito allo studio degli Autori contrarj, e all'esame serio, ed accurato di quanto essi scrissero sulla nostra questione, per quindi, dissipate le tenebre, esporre nel suo vero lume il sistema, che oggidì da loro s' insegna nella scelta delle opinioni, e renderne al mondo visibile l' insussistenza. Vero è che da principio mi lusingai di compiere questa fatica con alcune poche riflessioni, ed argomenti più opportuni al bisogno. Ma nel progresso, come addivien di sovente, mi crebbe tra le mani la materia, e mi avvidi, che per ottenere l' intento da me preteso, non dovea trasandarla, ed essere miglior partito maneggiar l'argomento, e trattarlo con tutta l'ampiezza, proporre, e stabilire con vigore i fondamenti di ragione, e di autorità, che la falsità, e assurdità dimostrano del novello sistema, trarne quelle conseguenze, che naturalmente ne risultano, e chiudere tutte le vie, sutterfugj, o scappate, a cui sogliono gli Avversarj, o possono ricorrere per ischivarne, o illuderne la forza invincibile: siccome penso di avere eseguito in quest'Opera, della quale ecco l'ordine, e l'idea.

Ella è divisa in quattro parti, che contengono più capi, e paragrafi. Nella prima parte espongo con precisione e nettezza l' uno e l'altro sistema, o sia *regola delle azioni umane nella scelta delle opinioni*; cioè degli *Antiprobabilisti*, che è l' antico, e in ogni tempo seguito nella Chiesa; e de'Probabilisti, che è il moderno, e introdotto nelle scuole circa il fine del secolo sedicesimo. Affinchè nessuno di questi abbia a querelarsi di me, che alteri in qualche conto, o corrompa i veraci loro sentimenti, io lo propongo nella guisa medesima, onde viene esposto da loro stessi, e specialmente da uno de più accurati insieme, e più moderati tra essi, che è il P. Bovio scrittore recentissimo: e solo vi aggiungo per meglio dichiararlo alcune notabili riflessioni, che non possono essere rifiutate da loro: poichè sono le stesse, che insegnano o essi medesimi, o que'Scrittori, di cui venerano l'autorità, e seguono le dottrine.

Nella seconda parte mi accingo a provarne del già esposto novello sistema la falsità, l'assurdità, e i danni gravissimi che cagiona. Comprende questa ben venti argomenti, altri dedotti o dai lumi inseriti in noi dal supremo Autore della natura, o da certi generali principj costanti, e innegabili: altri ricavati dalle intime nozioni del Probabilismo; altri presi dalle dottrine, definizio-

zioni, e condanne fatte già dalla Chiesa; altro fondato sulla necessità della morale certezza del dettame pratico richiesta da tutti i Teologi per onestamente operare; e l'ultimo poi, che è più d'ogni altro diffusamente trattato, versa sulle rilassatezze, e corruttele de' costumi che partorisce, e i disordini che induce nella Repubblica tanto ecclesiastica, che civile, a motivo delle moltissime larghe, e scandalose opinioni, cui dà libero il corso, e delle quali se ne stendono più cataloghi, per darne unicamente un qualche saggio.

La terza parte contiene un argomento, che tutti gli altri invincibilmente conferma, e, se mal non mi avviso, non è stato finora da veruno de' nostri proposto, nella guisa almeno onde viene da me divisato, e comprovato in ogni sua parte. Questo è preso da un'autorità superiore ad ogni altra, e fuor di ogni dubbio infallibile, e divina, cioè dal consenso della Santa Cattolica Chiesa nella costante riprovazione del Probabilismo, e delle massime, o principj, cui egli si appoggia. Un tal consenso vien da me dimostrato in tutte quelle maniere che possono essere credute per tale effetto necessarie, vale a dire coll'esporre in veduta la novità del sistema, la cospirazione de'fedeli contro di lui, allorchè si riconobbe qual era in sè stesso, le censure terribili, onde fu percosso da più illustri Prelati, i sentimenti mai sempre ripugnanti, e contrarj da'Sacri Pastori, e delle Chiese particolari del Mondo Cristiano, e specialmente della Madre, e Maestra di tutte le Chiese, la Chiesa Romana, in somma di tutto il Corpo Gerarchico della Chiesa universale, e di quei medesimi membri, i quali, comunque alla Gerarchia della Chiesa non appartengano, non lasciano di fare in essa una figura assai maestosa, e cospicua.

Finalmente nella quarta, ed ultima parte dai tanti argomenti di ragione, e di autorità già prodotti ne ricavo la certezza, siccome della verità della sentenza nostra, così della falsità di quella degli Avversarj: e quindi ne inferisco varie conseguenze al privato e pubblico bene utilissime, e necessarie, le quali dai stabiliti principj risultano, e meritano di essere lette con attenzione, e ben ponderate.

Questa in breve è tutta l'idea, e il piano dell'Opera presente. Io spero, che la materia sia in essa trattata con tal chiarezza, e forza di giusto e legittimo raziocinio, che non sia per esservi alcuno sciolto da pregiudicj e passioni, che non ravvisi la luce di una verità, che limpida e brillante apparisce agli occhi di chiunque non li tenga chiusi a bello studio, e che il P. Niccolò Ghezzi ab-

zi abbia a confonderſi di avere avanzata quella propoſizione, che abbiam mentovata di ſopra. Nulladimeno ſe dalle coſe paſſate è lecito di argomentar le future, ben preveggo non eſſere per mancare anche a queſt'Opera le ſue contraddizioni, e doglianze. Altri forſe mi taccieranno per avermi di ſoverchio diffuſo nell' eſame e diſcuſſione di queſta cauſa, che poteva ſpedirſi con maggior brevità. Altri ſi lagneranno di me per averla trattata in idioma Italiano al Tribunale del popolo, anzichè nel Latino al Tribunale de' Teologi. Ed altri poi mi daranno a colpa di aver preſi ſpecialmente di mira gli Autori di certo Religioſo Iſtituto, impugnato il loro Probabiliſmo, e meſſe in viſta le larghe loro opinioni, che ſono comuni anche ad altri. Pertanto giudico bene di prevenire colla riſpoſta tali oppoſizioni, e giuſtificare le mie condotte.

E quanto al primo capo della ſoverchia prolıſſità di queſt' Opera, io prego ognuno a rifletter, che il mio diſegno non è di perſuadere con eſſa della falſità del ſiſtema probabiliſtico ſoltanto qualche genere particolare di perſone, ma tutti generalmente i Probabiliſti sì ignoranti, che dotti, sì illetterati, che Teologi, e tutti produrre per tal effetto, o almeno i principali, argomenti, che ſervono all'intento; di maniera che ſe qualche mente non ſi laſciaſſe convincere dagli uni, reſti convinta dagli altri, e maſſimamente da tutti inſieme raccolti, e non ritrovi la via onde ſchivarne la forza. La queſtione, non v'ha dubbio, è per sè ſteſſa facile e chiara, nè d'altro d'uopo ſarebbe per formarne incontanente la deciſione finale, ſe non ſe di ſpiegare i termini, e conſiderarla con occhio ſemplice e puro. Ma non tutti gli animi ſono ben diſpoſti per ricevere il lume della verità: e i Teologi Probabiliſti con mille ſottigliezze, e ſpecolazioni l'hanno reſa sì oſcura, e difficile, che è neceſſario d'impiegare gran tempo e fatica per diſſipare le nebbie, per diſciorre le obbiezioni, per convincere le menti loro della vanità, e inſuſſiſtenza di quanto hanno ſaputo inventare a difeſa della loro cauſa. Queſta fu l'oſſervazione, che fece quell'uomo dotto rammemorato dal P. Camargo, il quale dopo di avere ſtudiata la controverſia, riſpoſe, *difficultatem iſtam nullum ſtudium, & improbum ſimul exigere: nullum, ut quiſque veritatem ſibi comperiat: ad hoc enim ſufficit, ſi animo expedito, & ſincero oculos in quæſtionem conjiciat: improbum vero, ut poſſis alios convincere artificioſis, ac inextricabilibus Probabiliſmi laqueis innexos* (*a*). Ma oltre ciò, chi può

mai

(a) *Nella Prefazione.*

mai con ragione dolersi di me per avermi trattenuto di molto nella discussione di una causa, che è dell'ultima importanza per la salute dell'anime? di una causa, che è il fondamento e la base della Teologia Morale, e da cui dipende la retta risoluzione di migliaja di particolari questioni, e l'onestà della massima parte delle azioni umane? Se tanti e tanti libri escono tutto giorno alla luce sopra materie, e controversie di assai minor conto, senza che odasi verun lamento, anzi con lodi ed applausi dei loro Autori; perchè si vorrà poi biasimare la mia fatica per avere distesamente trattato un argomento sì importante, e necessario al disinganno di molti, e moltiplicate le prove di una verità, la cui ignoranza non può se non partorire deplorabili disordini? Tuttavia se a taluno riuscisse di tedio soverchio la lezione dell'Opera intera, potrebbe leggere la sola *quarta Parte*, ove troverà sul principio ristretti in compendio gli argomenti già prima diffusamente trattati, e poscia le conseguenze più rilevanti, che dalla falsità dimostrata del Probabilismo chiaramente risultano, e servono al comune profitto.

Quanto al secondo capo francamente rispondo, che appartenendo la presente questione non ai soli Teologi, e sapienti, ma alle persone anche volgari, ho stimato meglio di scrivere in un linguaggio, che fosse da tutti gl'Italiani inteso e capito. Io so, che il P. Ghezzi nella sua *Introduzione ai Dialogi* condanna il deferire la causa del Probabilismo al Tribunale del Popolo, *come una moda venuta di là dai monti:* e so ancora essersi negli anni scorsi pubblicato un libretto, in cui l'Autore pretese provare, che alcune questioni, e fra le altre la nostra, non doveano esporsi nell'idioma volgare. Ma le loro Osservazioni non possono persuadere, o fare soda impressione nella mente di alcuno, riguardo almeno la causa presente. Confesso pur io non essere forse dicevole cosa trattare nella comune favella certi punti metafisici, o certe verità specolative, che non interessano se non i Teologi, e sulle quali l'inerudito volgo non è capace di pronunciarne la giusta sentenza. Ma di tal carattere non è certamente la causa che abbiam per le mani: poichè in essa si parla di una verità pratica, che è regola di innumerabili azioni: di una verità, sopra di cui è necessario che tutti siano ben istruiti, ed informati per non cadere in errori di gran conseguenza per l'eterna loro salvezza: di una verità finalmente, sulla quale tutti hanno sufficiente lume, e capacità per formarne un retto giudizio senza pericolo d'ingannarsi. Onde non può essere se non irragionevole il biasimo

ſimo di averla io eſpoſta e trattata in un linguaggio intelligibile, e inteſo da ciaſcheduno. Se non che mi riſponda in grazia il P. Ghezzi, che fa tanto romore ſullo ſcrivere nella volgare favella, di qual linguaggio ſi è egli ſervito nello ſtendere i ſuoi *Dialogi*, le ſue *Lettere*, o *Riflessioni*, il ſuo libro dei *Principj della Filoſofia Morale* ec. ove, oltre molti altri aſtruſi, e difficili punti di Teologia, tratta anche con ampiezza della medeſima noſtra queſtione del Probabiliſmo? Di qual linguaggio prevaluti ſi ſono tanti ſuoi Compagni, il P. Sanvitale, il P. Richelmi, il P. Lecchi, il P. Gagna, ed altri, e ſopra degli altri il P. Bovio, che ha pubblicato ſu d'eſſa ſola un groſſo volume, ſe non del linguaggio Italiano? Come dunque vorranno eſſere sì indiſcreti di condannare in me quello ſteſſo, di cui eſſi ne han dato previamente l'eſempio?

Di maggior conſiderazione meritevole ſi è il terzo capo di doglianza, o la terza accuſa, che veriſimilmente mi ſarà data, ed ho dalle coſe paſſate tutto il fondamento di temerla, per aver preſo ſpecialmente di mira il Probabiliſmo dai R.R. P.P. Geſuiti difeſo, dai libri loro eſtratta l'idea, e il fondo di queſto ſiſtema, e prodotte molte larghe propoſizioni in prova e conferma delle laſſità e corruttele, che nella Morale Criſtiana quindi derivano: dal che forſe taluni di loro prenderanno motivo di lagnarſi di me, ed attribuire la mia fatica diretta al diſegno d'infamare la Compagnia, di ſcreditare i ſuoi più illuſtri ſcrittori, e renderli oggetto di averſione, e diſprezzo. Tanto eſſi hanno detto di altri contraddittori ſu queſta medeſima cauſa: e altrettanto poſſo fondatamente temere ſiano per dire, e pubblicare di me ſteſſo. Io ſpero tuttavia, che non ſia per eſſervi un uomo ſolo ſaggio, e diſcreto, che conſiderando i motivi, che m'induſſero ad operare in tal foggia, non diami ragione, e rigetti da sè come ingiuſte le lamentanze, ed accuſe, che mai foſſero per imputarmiſi. Ma primieramente mi ſi dica, ſe io abbia il diritto di confutare il Probabiliſmo nella miglior maniera, che mi è poſſibile? E chi può negarmi, o porre in conteſa un tale diritto? Se tanti gia e tanti Scrittori hanno impugnato a lor poſſa codeſto ſiſtema, non ſarebbe una ſtravaganza, e dirò anche una follia, il contraſtarmi la medeſima facoltà? Ma ſe tal facoltà mi ſi accorda, come deve accordarmiſi, io non potea meglio impugnarlo, che quello prendendo ſpecialmente di mira, che ritrovo difeſo ne' libri degli Autori della Compagnia. Confeſſo di buoniſſimo grado, che oltre loro vi ſono degli altri Probabiliſti. Ma per farne di tutti

una

una soda generale confutazione, contro di chi dovea rivolgere le mie attenzioni, e i miei sforzi, se non contro di loro principalmente? Imperocchè non sono essi, che siccome in altri tempi, così in questi ultimi anni si son veduti in buon numero comparire sul campo per sostenerlo? Che hanno pubblicati più libri per opporsi ai contraddittori di questo sistema? Che dimostrano per esso un fervido impegno, il quale non si osserva in veruno degli altri corpi religiosi, che anzi in folla lo vanno abbandonando? Sopra tutto non si vantano essi di averlo moderato, ristretto, e ridotto a que' giusti confini, per cui si persuadono, e di persuadere gli altri pretendono, non essere più il Probabilismo di verun danno, o pericolo, *iis finibus conclusum*, come attesta il P. Zaccaria, *quos ipsi statuerunt Jesuitarum primores?* Questo pertanto, e non altro era il Probabilismo, che doveva impugnare, e dirigere contro di esso i miei colpi per abbatterlo, e darne a conoscere la falsità, e la malignità, che in sè stesso racchiude. Attesochè dimostrando io, che questo medesimo Probabilismo, che ristretto, moderato, e innocente pretendesi, pure è falso, assurdo, e sorgente di mille disordini: nulla è d'uopo di vantaggio per la sua totale sconfitta, e distruzione.

Ma potranno per questo i R.R. P.P. Gesuiti, ovvero i loro parziali querelarsi di me, o darmi a colpa di avergli infamati, o offesa in qualche modo la Compagnia loro Madre? Come mai? mentre anzi sostengo non essere il Probabilismo sentenza della Compagnia, ma dal suo Santo Fondatore, e dalle sue leggi rigettata, e da molti valorosi Scrittori del lor medesimo Ceto combattuta. E che? Avranno forse infamati i Gesuiti, ed offesa la Compagnia gli Elizaldi, i Gonzalez, gli Alfari, i Camarghi, i Muniessa, gli Antoine, e tanti altri illustri impugnatori del Probabilismo dei loro stessi Confratelli, e delle cui dottrine ed argomenti mi prevalgo assai di sovente, per confutarlo? Gli hanno forse infamati tanti altri Scrittori di ogni genere, che l'hanno attaccato, e investito con tutto il vigore, tanti Vescovi, e Prelati, che l'hanno riprovato, e condannato eziandio con pesanti censure? Sembra cosa affatto incredibile, che gli Avversarj possano avanzare quest'accusa: e pure l'esperienza troppo ce la conferma per vera; dimodochè non si può omai più impugnare il Probabilismo, che non odasi tosto risuonare continuamente all'orecchio, che si è nemico della Compagnia, che si oltraggiano, e infamano i suoi Religiosi: e tanto più riesce incredibile, quanto che essi si protestano col P. Balla che nulla loro importa, che s' impu-

impugni il Probabilismo: che si vantano col P. Sanvitale *d'insegnarlo da tutte le Cattedre*, *o Scuole d'Italia:* che pubblicano coi P. P. Fibo, Perea, e La-Croix, che *omnes*, o *fere omnes Scriptores Societatis*, o col P. Gravina, che *Familia nostra pene universa Probabilismum tuetur*. Forse pretendono di poter essi difendere questa sentenza, e intimare al tempo stesso a tutti gli altri il silenzio, cosicchè si ascrivano ad ingiuria, ed oltraggio, che altri prendano in mano la penna per impugnarla? Questa veramente sembra essere la pretesa del P. Zaccaria, il quale dopo di aver detto, che *insegnerà come debbasi scrivere contro alcuno del Gesuistico Istituto per non passare per nemico della Compagnia*, assegna questa prima regola, la quale vuole esattamente osservata, che *la dottrina*, *contro la quale si scrive*, *sia veramente di UN SOLO*, *e non di più Gesuiti:* e per altro forza è confessare, che il Probabilismo non è sentenza *di un solo*, ma *di più*, *anzi di moltissimi Gesuiti*. Ma chi non si ride di sì vane pretese? Chi non le reputa una stravaganza di pensare, che non ha esempio, e una follia, di cui non bisogna far caso?

Per dar però qualche maggior apparenza, o colore all'accusa, aggiugneranno, che io far non doveva l'estratto delle larghe proposizioni, che propongo per *Saggio*, dagli Autori specialmente della Compagnia, mentre sono anche ad altri comuni: che per tal guisa dimostro una parzialità biasimevole, e la malignità del mio animo solo intento a discreditare gli Autori di questo illustre corpo, e per valermi delle formole del P. Sanvitale, *caricare di vituperj*, *ed infamie il fiore de' Teologi*, *e i Casisti illustratori gloriosi de' secoli moderni*. Contuttociò nemmen questa accusa, per quanto confido, farà colpo o impressione in chiunque vorrà dar ascolto alle mie ragioni. Due furono i principali motivi, che m'indussero a far quegli estratti da Autori specialmente della Compagnia; ed entrambi, se mal non mi appongo, i più ragiogionevoli, e giusti. Il primo è questo. Mio disegno si è, siccome ognuno vedrà con chiarezza a suo luogo, di far praticamente comprendere ad ognuno le lassità, le corruttele, e i disordini, che il Probabilismo cagiona ne' costumi dei Cristiani, e nella Repubblica civile, ed ecclesiastica col mezzo delle opinioni rilassate, e scandalose, cui apre la strada, e dà il corso nel Mondo. Per tal fine mi era d'uopo di esporre in vista quelle sole perniciose sentenze, che sono, o debbono dai Probabilisti tenersi per *veramente probabili*, cioè appoggiate a tale autorità, o insegnate da tali Autori, che, giusta le loro dottrine, *vera probabilità* comuni-

municano alle loro opinioni, per cui lecite, e oneste divengono nella pratica: poichè altrimenti avrebbono potuto rispondere, che non essendo *probabili*, vano era ed inutile il mio argomento, e tutta la mia fatica nel raccogliere lasse proposizioni gittata all' aria. Ma come poteva assicurarmi, che le proposizioni addotte da me non fossero per essere rigettate da Probabilisti, come *improbabili*, se non estraendole da quegli Autori, che o le rendono da sè stessi *probabili*, o *probabili* per lo meno le giudicano, o tali confessare le devono, attesi i loro principj, perchè insegnate da Dottori di credito e stima, che rapportano a favore di esse? Or questi sono principalmente Autori della Compagnia, che si vogliono, e si decantano a piena bocca per gravi, per classici, per abili a costituire *probabili* le *opinioni* che insegnano, secondo le regole da loro fissate: e però da questi recare massimamente doveva le larghe sentenze per dare fondatamente a conoscere con qualche *saggio* i gravi danni, che derivano dal Probabilismo.

L'altro motivo si è, perchè siccome i Padri della Compagnia hanno scritto più di tutti gli altri sulle materie morali, e con miglior metodo, e maggior estensione trattate le questioni; così i loro libri più vanno per le mani di tutti, e vengono più letti, e studiati dai Parrochi, dai Confessori, e da altri o per decidere i casi, o per addottrinarsi nella Morale Cristiana, o anche per iscrivere sulle materie medesime e formare Compendj, Somme, Midolle ec. ed altri volumi di questo genere. Onde giudicai più spediente di ricavare da loro specialmente, ed esporre alla luce qualche parte almeno delle lasse loro opinioni, di cui sono sparsi, affinchè i poco avveduti se ne guardassero, ed usassero attenzione di non apprendere colle buone dottrine anche le ree e velenose. In fatti non sono essi, che si fanno gloria del credito, e plauso, che godono nel pubblico i libri dei loro Autori Probabilisti? Non attesta il P. Moja, che *Jesuitarum moralis doctrinæ lacte omnes fere Theologiæ Professores a tyrocinio mulcentur?* (a) Il P. Escobar non professa *in hoc genere nihil toto in libello scripsisse, quod Societatis Jesu non acceperit a Doctore*, ovvero *ex Societatis schola?* (b) Il P. Sporer non ripete di sovente quell'*ita mei*, cioè Autori tutti, o quasi tutti della Compagnia? Il P. Balla nella sua prima lettera non accorda come cosa fuor di ogni dubbio, che le Opere Morali de' Gesuiti *sono quelle*, *che hanno spaccio*, *e vanno per le mani di tutti*, *e di cui valgonsi comunemen-*

(a) *Nella Prefaz.*
(b) *In idea Operis.*

nemente e Parrochi e Confessori? E per tacere di altri, il P. Sanvitale non fa sonora menzione delle lodi, ed applausi, onde sono accolti nel pubblico *i P.P. Sanchez, Castropalao, Lessio, Laimano, ed altri simili*, con aggiugnere, che *si proseguisce più che mai dai Legali, dai Canonisti, da Professori della Morale ad istruirsi ne' libri de' Gesuiti, e produrli nella decisione de' casi, che si fanno correre per la decisione delle controversie?* Così dunque essendo la cosa, non è un dovere di carità, estrarre da questi libri, anzichè da altri, e mettere in vista le loro larghe, e perniciose opinioni, che realmente contengono, per disinganno di molti, e vantaggio di tutti? Tanto parmi di avere in parte eseguito per questo solo lodevole fine: e perciò, non potendo da tutti, mi sono con ispezialità trattenuto nel darne qualche *saggio* da alcuni, che sono più in voga a tempi nostri nell'Italia, e furono ristampati ultimamente con nuovi attestati di estimazione, e di onore.

Tali sono i motivi, che per mio credere pienamente giustificano la mia condotta su questo particolare. Chi sarà dunque, che voglia darmela a colpa, o attribuirla ad altro fine men retto, e a passione o premura di pregiudicare al vero onore, e decoro della Società, che di venerar mi protesto? L'unico motivo, che aver potrebbero i P. P. Gesuiti di giustamente dolersi, sarebbe, se larghe proposizioni avessi imputate ad Autori, che realmente non le insegnano, o alterata e corrotta in qualche conto la verità. Ma tal motivo spero non sian per avere, attesa la diligenza e attenzione, che ho usata nel trascriverle con tutta la fedeltà. E' vero che per non rendere troppo prolissa e nojosa la relazione, tralascio alle volte di recitare interamente le sentenze, senza però mai alterarne quel senso legittimo, che naturalmente presentano, ed in cui si devono intendere. Che se pure in qualcheduna avessi preso sbaglio, o non rilevata appieno la verità de' lor sentimenti, mi protesto di farne previamente la ritrattazione, non essendo mia intenzione di aggravare veruno indebitamente.

Ma per prevenire più efficacemente l'accusa, che siccome fu apposta ad altri, così potria apporsi di leggeri a me stesso, e mostrarne l'aperta ingiustizia di una maniera, che non soffre alcuna replica, riferirò qui brevemente le confessioni, che costretti dall' evidenza troppo manifesta della cosa furono obbligati di fare gli Avversarj. Il P. Giacomo Sanvitale, che forse più degli altri ha esagerata l'accusa contro di altro impugnatore del Probabilismo, e delle lasse probabilistiche opinioni, che scrive egli nella *Giusti-*

b *fica-*

ficazione su questo proposito? *Che quando si tratta della gloria di Dio, e del bene delle anime, si deve calare la visiera, ed urtare con chi che sia*: e però loda altamente il *zelo del P. Concina, con cui senza riguardo, che il Probabilismo abbia avuto per padri, e per propagatori i gran Teologi del suo Ordine, insisteva perchè fosse atterrato*. E nella *Spiegazione* scrive, che *torna a ripetere* (giacchè l'avea detto altre volte) *che il Giustificatore non ha mai accennato, che non si possa dai libri stampati, e ristampati estrarre le proposizioni cattive per disinganno dei Lettori, senza violare la carità, ed offendere la fama del prossimo*. Se tanto egli accorda, come dunque *trattandosi della gloria di Dio, e del bene delle anime*, non si potrà impugnare il Probabilismo senza riguardo *di chi che sia, ed estrarre le proposizioni cattive da libri stampati, e ristampati*, e da quei specialmente, che più vanno per le mani di tutti, e più si leggono per la direzione delle coscienze, senza che resti perciò *violata la carità, ed offesa la fama del prossimo?*

Cosa scrive sullo stesso soggetto il P. Gasparo Giuseppe Gagna? Ecco i sentimenti che adotta, ed espone nella Prefazione delle sue *Lettere*: che „ non sa temere del suo Religioso Avversario, „ che sia per seco adirarsi punto, nè per ciò, che si adoperi *al dis-* „ *inganno del Pubblico, nè perchè in ciò fare* rilevando vada „ certe *biasimevoli opinioni* di alcuni Scrittori a lui domestici, o „ cari: che riputerebbe di fargli enorme torto, se non avesse in „ conto di sincere le sue espressioni sull'impegno, che ha veemen- „ te *per la scoperta della verità, e pe'l disinganno del Pubbli-* „ *cò*: che non si può condannare chi le false e perniciose opinio- „ ni, *di chiunque che sieno*, ricorda e svela, quando massimamen- „ te ciò esiga il bene comune: che se qualche altro men di lui „ moderato, e men ingenuo dargli volesse a colpa che abbia di- „ vulgata qualche piccola porzione degli accennati abbagli, o per- „ chè rammemori certe opinioni di Autori, cui gli sia grave, „ che sian ricordate, incalzar lo vorrebbe, e conquidere colle pa- „ role, e con i sforzosi raziocinj dello stesso Padre delle Disserta- „ zioni. " *Voi tutti, sclamerei, che pretendete non doversi discoprire ec. o palesare le opinioni lasse di altrui, e nominare gli Autori delle medesime, difendete una causa falsa, e mostrate di preferire al disinganno del vostro prossimo pericolante, che per precetto di carità debbe essere soccorso, la vana e falsa stima ec. di alcuni Casisti, che se fossero in vita eglino stessi ritratterebbero le pericolose opinioni*. E così dopo simili altri argo-

menti

menti conchiude colla dottrina dei Teologi e di San Tommaso, che *quando anche la manifestazione degli errori pregiudicasse alla riputazione degli Autori, si dovrebbe tuttavia eseguire, perchè è debito di anteporre al bene de' privati la comune salute dei popoli*. Onde dice *ottimamente* San Basilio: *Licet aliquid mali de aliquo dicere, quando necessitas poscit, ut alterius periculo consulatur*. Questi stessi sentimenti sono poi raffermati dal medesimo P. Gagna nel corpo dell'Opera, (*a*) ove tra le altre cose dichiara, che *l'amor del vero, e la giustizia vogliono che non si dissimuli* in questi casi la manifestazione delle false opinioni; che *l'accusa*, che perciò si dee ad alcuno, sarebbe *un torto, e un' ingiustizia solenne*; e che se taluni se ne lagnassero, *se ne lagnerebbero a torto*: mentre *dovrebbero pur sapere il diritto, che hanno gli Storici* (o Scrittori) *di mettere in pubblico, qualunque siasi, la verità, eziandio che ciò ridondi in disdoro di qualche privato corpo. Così vogliono le leggi della Storia, a di cui carico sta rendere istruito il Pubblico di quanto gli può giovare, o nuocere per riguardo al costume*. Massima giustissima, che viene altresì approvata, e ripetuta dal P. Zaccaria nella sua *Storia Letteraria*. Or dopo queste ingenue, e veridiche confessioni, chi mai tra gli Avversarj potrà lagnarsi di me, o farmi reato e processo per avere impugnato specialmente il Probabilismo di Autori Gesuiti, ed estratte molte lasse proposizioni dai loro libri per gli accennati motivi? E se pur mel facessero, vi sarebbe alcuno, anche più prevenuto a loro favore, che non rigettasse con disprezzo le accuse, come troppo evidentemente irragionevoli, e ingiuste?

Del rimanente comunque io sia affatto convinto della falsità del sistema che impugno, e dei danni gravissimi che da esso risultano, e speri di avere trattata la causa di una maniera capace di convincere anche gli altri, cosicchè, quanto al fondo, non resti luogo a soda e fondata risposta; potria ad ogni modo succedere, che altri fossero di sentimento diverso, e credessero di avere in mano, con che replicare alle mie prove, o argomenti. In questo caso mi permettano, che suggerisca ad essi due avvertimenti, che, attese le circostanze, mi sembrano opportuni, e necessarj. Il primo è, che per rispondere in guisa che gettino a terra la mia confutazione, e sostentino in piedi il sistema probabilistico, non basta, che ritrovino da ridire su qualche punto particolare,

 o pren-

(a) *Lett. 3. Si vegga su questi testi l'osservazione fatta da Eusebio Eraniste T. 5. Lett. pag. 122.*

o prendano ad oppugnare soltanto questo o quell'argomento, e mostarlo eziandio o vacillante, o insussistente, o men efficace all' intento prefissomi; ma devono onninamente tutti confutargli in maniera, che non ne rimanga un solo pienamente non dissipato, e disciolto: perocchè quand'anche un solo ne resti nella sua forza, e vigore, il Probabilismo non può più sussistere, e da esso ne seguono tutti quei inconvenienti, che vo poi divisando. Io posso temer con ragione di non aver sempre raggiunta la verità nel mio scrivere, e di avere preso talvolta dei sbagli anche notabili in due grossi volumi, ove di tante cose favello, e tante dottrine, documenti, e testimonianze rapporto. Se questi mi saranno rilevati, io ne avrò buon grado dell'avviso, e non lascierò di confessarli con ingenuità, e ritrattarli. Ma non si pensino per questo i Contraddittori di avere riparato o salvato il loro sistema dalla rovina, la quale è inevitabile, qualora non abbattano tutta intiera la molle delle mie dimostrazioni.

L'altro avvertimento è, che chiunque egli sia, che prendasi l' impegno di rispondere a quest'Opera, nell'esame, e discussione proceda con quella sincerità, e buona fede, che deve osservarsi nelle oneste e cristiane letterarie contese, e non con artificj biasimevoli, che pur troppo talora si pongono in opera per travisare il vero, e sorprendere la debolezza degli ignoranti ed incauti.

Sopra di che non mi stendo di vantaggio, confidando nell' equità degli Avversarj, che di tal fatta non sarà la loro risposta, quando pure credano di potere, e stimino bene di volere darmene alcuna. Della qual cosa io nulla affatto aggravandomi, o riputandomi offeso, voglio sperare, che neppur essi siano per chiamarsi aggravati, se o io, o alcun altro vi facesse replica; nulla più dovendo premere a tutti, se non che resti pienamente chiarita, se pur non lo fosse abbastanza, una verità, che è di somma conseguenza, poichè concerne ciò che unicamente importa, la salute delle anime.

Nos

Nos F. Joannes Thomas de Boxadors Sac. Theol. Prof., ac totius Ordinis FF. Prædicatorum humilis Mag. Generalis, & Servus.

CUM, uti Nobis exponitur, R. P. L. Fr. Joannes Vincentius Patuzzi Congregationis nostræ B. Jacobi Salomonii Provinciæ nostræ S. Dominici Venetiarum, opus cui titulus *Trattato della Regola prossima delle azioni umane* ec. composuerit, illudque prelo subjicere desideret; Nos harum serie, nostrique officii auctoritate, quantum in Nobis est, & servatis alias servandis, paterne indulgemus, dummodo a RR. Ad. PP. Lectoribus Ex-Vicariis Generalibus F. Fulgentio Cuniliati, & F. Bonifacio Finetti præfatæ Congregationis luce dignum judicetur, eorumque censorio in scriptis calculo approbetur. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen. Quibuscumque ec. In quorum fidem ec. Datum Romæ in Conv. nostro Sanctæ Mariæ supra Minervam die 19. Mensis Martii an. 1757.

Fr. Joannes Thomas de Boxadors
Mag. Ord.

Reg. fol. 1.
Fr. Joannes Brito
Mag. Prov. Bethicæ, & Prosoc.

APPROBATIONES

THEOLOGORUM ORDINIS.

DEmandante Reverendiſſimo P. Fr. Joanne Thoma de Boxadors, Generali Magiſtro totius Ordinis Prædicatorum, ego infraſcriptus Sacræ Theologiæ Profeſſor legi Opus inſcriptum titulo: *Trattato della Regola proſſima delle azioni umane nella ſcelta delle opinioni*: in quo nedum quidquam offendi, quod rectæ doctrinæ adverſetur; quinimo veritatem, quæ baſis eſt univerſæ Theologiæ Moralis, inveni clariſſime explicatam, ſolidiſſimis rationibus firmatam, graviſſimis documentis communitam, ab objectis ſtrenue vindicatam; ut propterea cunctis animarum directoribus admodum profuturum cenſeam, & exinde publica luce digniſſimum.

Ego F. Fulgentius Cuniliati Ordinis Prædicatorum Sacræ Theologiæ Profeſſor in Collegio Ss. Roſarii Venetiarum ita cenſebam die 22. Julii anni 1757.

REverendiſſimi P. Joannis Thomæ de Boxadors totius Ordinis Prædicatorum Magiſtri Generalis mandato humiliter obtemperans attente perlegi opus inſcriptum: *Trattato della Regola proſſima delle azioni umane nella ſcelta delle opinioni*: ac non ſolum in eo nihil deprehendi rectæ, ſanæque doctrinæ minus conſentaneum, aut quod cenſorio ſtigmate quacumque de cauſa notari mereretur; ſed non ſine magna voluptate comperi, Quæſtionem omnium, quas Moralis Theologia complectitur, facile graviſſimam, egregie, ſolide, & in primis tam clare diſcuſſam, atque enucleatam, ut omnis, qui vel mediocri ingenio valeat, poſſit de veritate controverſa a ſemetipſo dijudicare. Quamobrem magni ad publicam utilitatem intereſſe cenſeo, hujuſmodi opus prælo ſubjici, ut ab omnibus teri facile poſſit.

Datum Venetiis in Collegio Ss. Roſarii Ordinis Prædicatorum die 15. Auguſti an. 1757.

Fr. Bonifacius Finetti O. P. S. Theol. Prof.

NOI

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

AVendo veduto per la fede di Revisione ed Approvazione del P. F. Gio: Paolo Zapparella Inquisitore Generale del S.Uffizio di Venezia, nel Libro intitolato: *Trattato della Regola prossima delle azioni umane nella scelta delle opinioni, dato in luce dal Padre F. Gio:Vicenzo Patuzzi dell' Ordine de' Predicatori M. S.* non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimenti per Attestato del Segretario Nostro niente contro Prencipi, e buoni costumi; concediamo licenza a Simone Occhi Stampatore di Venezia, che possa esser stampato osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 12. Agosto 1757.

(Gio: Emò Procurat. Riform.

(

(Alvise Mocenigo q°. Cav: Proc. Riform.

Registrato in Libro a Carte 15. al N. 128.

Giacomo Zuccato Segretario.

ERRORI	CORREZIONI.
p. 14 l. 5 certa e manifesta	notabile, e manifesta
p. 31 l. 13 intrinsecamente	estrinsecamente
p. 67 l. 6 di fede	o di fede
p. 70 l. 26 proposizione 28	proposizione 27
p. 99 l. 23 moderni	moderati
p. 112 (*a*)	(*a*) *si trasporti il richiamo dappoi*
p. 120 l. 1 detto	dettò
p. 137 l. 22 secondo	contro
p. 153 l. 3 pesante	pesanti
p. 163 l. 24 Scritpori	Scrittori
ivi. l. 25 arimente	parimente
p. 215 l. 14 ut explicatur	ut explicabitur
p. 246 l. 9 Non soo	non solo
p. 250 l. 14 dotti	detti
p. 262 l. 29 i peetti	i precetti
p. 272 l. 23 aggiugnero lo	aggiugnerò io
p. 292 l. 16 Marciam	Murciam
p. 318 l. 32 obsolveret	obvolveret
p. 327 l. 14 *probabiter*	*probabiliter*
p. 401 l. 14 comædis	comædiis

IN-

INDICE

DE' CAPITOLI, E PARAGRAFI DI QUESTO PRIMO TOMO.

TRATTATO

DELLA REGOLA PROSSIMA DELLE AZIONI UMANE NELLA SCELTA DELLE OPINIONI,

PARTE PRIMA,

in cui si espongono i due sistemi intorno l' uso delle opinioni probabili, Antiprobabilistico, e Probabilistico.

TRATTATO

DELLA REGOLA PROSSIMA DELLE AZIONI UMANE NELLA SCELTA DELLE OPINIONI,

PARTE SECONDA,

in cui con efficaci ragioni dimostrasi la falsità, e assurdità di questo sistema, e il gravissimo danno, che apporta alle anime.

CAPO PRIMO.

CA-

CAPO II.

§. VIII.

§. I.

FINE

DELL' INDICE.

TRAT-

TRATTATO

DELLA REGOLA PROSSIMA DELLE AZIONI UMANE NELLA SCELTA DELLE OPINIONI,

ovvero

IL PROBABILISMO ESAMINATO AL TRIBUNALE DELLA RAGIONE, E DELL' AUTORITA' ec.

PARTE PRIMA,

In cui si espongono i due Sistemi intorno l' uso delle opinioni probabili, Antiprobabilistico, e Probabilistico.

CAPO PRIMO.

Introduzione all' argomento, ove se ne dimostra l' importanza, e la obbligazione che tutti hanno di ben esaminarlo.

I. LA causa, che nel presente volume imprendo a trattare *al tribunale della ragione, e della autorità*, può dirsi la più grave, e la più importante di tutte quelle, che risguardano la direzione de' costumi, e l' eterna salvezza delle anime. Il Santo Pontefice Innocenzo XI. la chiamò *maximi momenti argumentum, & materiam saluti animarum admodum necessariam* (a): il Reverendissimo P. Tirso Gonzalez *capitalem & gravissimam controversiam, quæ fundamentum est totius Theologiæ moralis* (b): il piissimo P. Ignazio de Camargo *regulam honestatis pro universis hominum actionibus* (c): i Vescovi della Francia (d), ed altri preclari Soggetti ora la *base di tutte le morali azioni*, ora un *principio della Teologia Cristiana*, ora *controversia rilevantissima, e fondamentale*, or con altri simiglievoli vocaboli, che tutti ci rappresentano di codesta questione la somma importan-

(a) Nella Lettera del Cardinal Cybo al P. Gonzalez. (b) Nel memoriale presentato a Papa Clemente XI. (c) Nel Proemio della sua opera. (d) Nelle loro Pastorali Istruzioni, di cui si parlerà nella parte terza di quest' Opera.

za. Dello stesso parere sono altresì que' Teologi, di cui siamo per impugnare la sentenza, e tra gli altri due tra essi di maggior grido, il P. *Martino de Esparza*, che la dichiara *universalissimam regulam circa omnes conclusiones practicas* (*a*), e il P. *Giovanni de Cardenas*, che l' appella *controversiam celeberrimam*, & *summi momenti*: e lo stesso dicono altri moltissimi, di cui non è duopo di recare i sentimenti.

II. Basta in fatti riflettere alquanto al fondo, e carattere della controversia, ed alle conseguenze, che da essa risultano, per rimanere pienamente convinto della sua rilevanza. „ Non trattasi qui (dice il P. Niccolò „ Ghezzi (*b*)) di questa o quella determinata azione. Trattasi di una „ colligazione universale, che comprende chi può credere quante migliaja „ di azioni diverse, delle quali non appaja probabilità notabilmente pre- „ ponderante per riputarle permesse. " Trattasi di un principio massimo, il quale deve essere certo, e sicuro per non commettere errore nella risoluzione di mille dubbj, che occorrono alla giornata circa la bontà delle nostre azioni, e nella scelta delle sentenze, di cui van pieni i Teologi moralisti, o Casisti: errore, che seco trarrebbe disordini irreparabili, conseguenze funeste, e l'eterna dannazione di moltissime anime. Trattasi finalmente di una regola generale intorno innumerabili opinioni controverse tra gli Scrittori, di una regola, che se vera e retta non sia, non può darsi veruna onestà nelle nostre condotte, e ne' nostri costumi, ma pravità solamente, e perversione dell'ordine stabilito da Dio. Imperocchè, siccome saggiamente riflette il mentovato P. De Camargo (*c*), *nisi veram regulam honestatis pro universis suis actionibus homo sibi præfigat, tam nequit fieri ut morum assequatur honestatem, quam impossibile omnino est ut rectum sit, quod aberrat a recto, prorsusque cum obliquo commensuratur. Homini vero moribus rectis & honestis non prædito, nulla spes superest æternæ beatitudinis, in quam a Deo suo conditus est: adeoque nec vera ulla, etiam non æterna, felicitas, nec bonum aliquod vere bonum: neque enim bonum verum hominis esse potest, quidquid non potest hominem facere bonum: bonum autem posse fieri hominem, nisi per veram morum honestatem, vel ethnicis ac barbaris notum est.*

III.

(*a*) Presso La Croix *lib.* 1. *n.* 93. (*b*) Principj della Filosof. Mor. *pag.* 979. (*c*) Nella Pref.

III. Non v'ha alcuno per verità, segue a riflettere il pio e dotto Scrittore, il quale col lume della fede, anzi con quello della ragione, che sfolgora, e risplende nella mente di ciascun uomo *venientis in hunc mundum*, non riconosca assai chiaro essere la legge, e volontà del sommo Dio la prima regola, e l'universale sorgente dell' onestà morale, seguendo la quale con fedeltà, sicuri noi siamo di non mai allontanarsi dal diritto cammino, che all'ultimo nostro fine ci mena. Laonde siccome da questo canto non v'ebbe mai, ne v'ha alcuna disputa o varietà di pareri; così non v'è parimente pericolo, che ci sovrasti. *Ceterum, cum non raro, immo plerumque, quid in particularibus quibusque eventibus illa nobis præscribat, incertum sit, variaque de hoc ipso hominum judicia ferantur (utique humana, adeoque fallibilia,) ecce in janua periculum, ingens illud, ac evidens, nempe terminus unus & unice petendus, viæ autem objectæ non unica, sed plures, & unaquæque in terminum suum, non alteri dissimilem, sed omnino contrarium, viatorem tandem deducens, in vitam nimirum, vel mortem, hoc est in observantiam, vel transgressionem divinæ legis.*

IV. Da tuttociò cosa agevole si è d'inferirne, che io nell' opera presente non tratto di una controversia, la quale soltanto appartenga a qualche determinato genere di persone, siccome sogliono essere molte altre, che si disaminano nella Teologia eziandio de' costumi; ma di una questione, che interessa universalmente tutti gli uomini che hanno vera premura di regolare le loro azioni a norma della legge, e volontà divina, e di mettere in sicuro il grande affare della propria eterna salute. Appartiene, egli è vero, principalmente ai Teologi, che o insegnano dalle Cattedre, o attendono alla direzione, e condotta delle anime: poichè hanno essi special dovere di conoscere la via certa e sicura, per additarla anche agli altri, e non essere di quelle cieche guide condannate da Cristo nel Santo Vangelo, che ad altri ciechi la mano porgendo, vanno insiememente a cadere nella fossa, cioè nel precipizio eterno. Appartiene eziandio alle persone dotte, e intendenti, comechè non obbligate o ad insegnare, o a dirigere le altrui coscienze; affinchè leggendo i libri de' Moralisti Scrittori sappiano per la propria loro condotta tra le molte e varie opinioni, che in essi s' incontrano, far quella scelta, che abbia ad esser approvata nel tribunale

del supremo Giudice Dio, e per cui non incorrano la sua disgrazia, e condannazione. Finalmente appartiene ancora alla gente idiota, e volgare, che forma il maggior numero: attesochè nel corso della vita presente a tutti succedono alle volte casi spettanti la loro coscienza, ne' quali non discoprendo essi limpida e chiara la verità, nè potendo tampoco ad altrui fare ricorso, affinchè gli scorga nelle loro ambiguità, costretti sono a rintracciare in sè medesimi la decisione, e ricavarla, per dir così, dal proprio fondo, e dal lume della loro ragione: e molto più è necessaria a tal sorta di persone, perchè non errino con gravissimo loro pregiudizio nel ricercare gli altrui suggerimenti, e consigli, o affidare la coscienza, e l'anima propria a condottieri men sicuri.

V. Essendo dunque sì importante la causa, che io tratto, e appartenendo essa similmente ad ogni genere di persone, chi non vede, che difficilmente può alcuno trascurarla, o non farne quel conto che merita, senza avventurare la propria sorte, ed esporre a risico manifesto l'anima sua? Anzi chi non vede, che ognuno deve seriamente per quanto può esaminarla, e impiegarvi le più gravi e mature riflessioni per ben assicurarsi del vero, e non lasciarsi aggirare qua e là, secondo il detto dell'Apostolo, da ogni aura di dottrina, massimamente in questi tempi, in cui vi sono molti Direttori e Teologi, i quali su questo massimo rilevantissimo punto danno per sicura una via, che da molti e molti altri vien giudicata fallace, perniciosa, e di un evidente pericolo della sempiterna rovina di tutte le anime, che ad essa si affidano. Non è dunque perlomeno necessario di rilevare con esame attento ed accurato, se debbasi a questi prestar credenza, prima di aderire al parere, e alla direzione di quelli, che promettono sicurezza nella strada diversa, che mostrano, spezialmente non potendo le contrarie sentenze degli uni, e degli altri entrambe esser vere, ma dovendo inevitabilmente o l'una, o l'altra esser falsa? Ben qui possiamo applicare le auree parole del grande Oratore cristiano Lattanzio Firmiano (a). *Quoniam in disponendo vitæ statu, formandisque moribus periculo majori peccatur, majorem diligentiam necesse est adhiberi, ut sciamus, quomodo nos oporteat vive-*

(a) Lib. 3. Instit. c. 7.

vivere. In altre queſtioni, ſegue a dire, l' errore o nulla, o poco è nocevole; *hic vero nullis errori eſt locus: quia, ſi quid fuerit erratum, vita omnis evertitur*.

VI. So, che molti crederanno di poterſi diſpenſare da coteſto eſame col preteſto, che deſſo non è alla portata di tutti: che la queſtione è aſſai ardua, difficile, ed eccedente l'ordinaria capacità degli uomini; che però ne rimettono la diſcuſſione ai Dottori, e Teologi, e ſulla loro fede e giudizio tranquillamente riposano. Queſta è in effetto un' illuſione troppo comune, che la maggior parte ritira dal riflettere con serietà ſul noſtro argomento; illuſione accreſciuta e gonfiata di molto dai detti di varj Scrittori, che chiamano tal queſtione *difficillimam & abſtruſiſſimam inter omnes quaſtiones de moribus, ſeu ſpeculativas, ſeu practicas*, come dice l' Eſparza; ovvero *rem obſcuram, & valde metaphyſicam, quæ multas ſubit reflexiones mentis*, ſecondo il P. Cardenas; o finalmente a detta del P. Terillo un *miſtero* impenetrabile da chiunque dotato non ſia di una ſtraordinaria acutezza, e perſpicacia di mente. Ma queſta, torno a ripetere, è una mera illuſione, ed una falſità patentiſſima, di cui ciaſcheduno può facilmente accertarſi. Imperocchè io ardiſco dire, che qualora laſciate da parte le ſottigliezze ſpecolative, che neceſſarie certamente non ſono per la deciſione di queſta controverſia, con occhio ſemplice, e puro ſi conſideri la coſa in sè ſteſſa, non v'ha forſe in tutta la Teologia queſtione la più piana, la più ovvia, e la più facile da capirſi da ogni ſorta di perſone, avvegnachè più ignoranti o imperite. Quel ſolo raggio di luce, che il ſovrano Autore della natura impreſſe nelle menti noſtre, libero, e ſgombro da nebbie di pregiudizj, e paſſioni al conoſcimento della verità sì fatali: quel raggio ſolo, diſſi, è baſtante a definitivamente riſolverla con giudizio accertato e ſicuro: ed io tengo per infallibile, che a tale effetto ſia più capace ed idoneo l'animo retto, e ben diſpoſto di qualunque idiota, di un artigiano, di un biſſolco, di una donnicciuola, a cui ſi eſponga la controverſa ſentenza nell'aſpetto ſuo naturale, che un Teologo prevenuto da ſpecolazioni ſcolaſtiche, da idee aſtratte, da termini, propoſizioni, e dottrine ſottili, che incontra ſu certi libri da lui ſtudiati. Ne in vero, ſe ben ſi conſideri, può eſſere diverſamente la coſa. Concioſſiachè non trattandoſi qui, ſe non ſe

di una regola pratica a tutti necessaria per ben dirigersi nella condotta della vita, e delle proprie azioni, su cui di frequente avviene che nascano dubbietà, ed incertezze; era, diciam così, preciso impegno della Providenza divina, che dessa non fosse superiore all'ordinaria capacità degli uomini; ma si potesse con agevolezza discernere non dai soli ingegni elevati, e sublimi, ma ancora da più volgari, e più rozzi, qualora usassero di un po' di attenzione sulle nozioni, e massime della morale onestà (a).

VII. Ma se ella è così facile una tal regola a capirsi, e conoscersi, ripiglierà taluno, e perchè mai sonosi finora occupati tanti rari ingegni nel dichiararla? Perchè pubblicati da una parte e dall'altra tanti libri, e trattati su tal argomento? A qual fine vengo io di presente a dare in luce un nuovo volume per mettere in chiaro la verità? Rispondo, che la questione per sè stessa è facilissima; ma lo spirito umano sempre ferace di ritrovamenti novelli per accomodarsi al genio degli uomini, e agevolare più che fosse possibile, la strada del cielo, ha saputo inventare tante sottigliezze, distinzioni, scappate, cavillazioni, raggiri, che l'hanno imbarazzata, e ravvolta tra dense caliginose nuvole, a segno che sotto tali inviluppi ingombrata, riesce ella assai malagevole da penetrarsi, ed ha ridotti i difensori della vera antica sentenza nella dura necessità d'impiegar gran fatica, e comporre grossi volumi per trarre la verità dalle folte tenebre, in cui è stata nascosta, e farla comparire nel giusto suo lume.

VIII. E questa è pure la ragione, che a me diede l'impulso di trattare la presente questione con ampiezza maggiore di quella sarebbe per altro dall'argomento richiesta. Se io scrivessi soltanto per istruzione della gente semplice, e non prevenuta da contrarie dottrine, soverchia senza dubbio sarebbe la mia fatica: stantechè con poche parole, anzi colla pura esposizione della disputa, crederei di poterla persuadere del vero. Ma scriven-

(a) Il P. Ignazio di Camargo nella pag. 3. della Pref. racconta, che avendo egli persuaso certo dotto Gesuita ad istudiare con mente spregiudicata la questione, questi dappoi ebbe a dirgli, *difficultatem istam nullum studium, & improbum simul exigere: nullum, inquit, ut quisque veritatem sibi comperiat: ad hoc enim sufficit, si animo expedito, & sincero oculos in quaestionem conjiciat; improbum vero, ut possit alios convincere artificiosis, ac inextricabilibus Probabilismi laqueis innexos*. E soggiugne il Camargo: *Nihil profecto verius, nihil prudentius*.

vendo generalmente per tutti, e pretendendo di convincere eziandio coloro, che imbevuti sono e preoccupati dalle dottrine, e specolazioni de' Probabilisti, non potevo contenermi in sì angusti confini, ma era bisogno che mi stendessi assai più, e mettessi nel vaglio quanto di più apparente e specioso seppero essi produrre per sostenere un sistema, che non già da me solo, ma pur anche dalla maggiore, e massima parte delle persone più intelligenti e sensate si reputa e sommamente pericoloso, ed evidentemente falso. Ben è vero, che trattando io questa causa al Tribunale del buon senso, e della buona fede del Popolo Cristiano, mi studierò di adattarmi all' intelligenza di tutti, scansando di proposito nojose e superflue specolazioni, che non hanno in verità altra efficacia ed effetto, se non se d' imbrogliare, e confondere il capo agl' inesperti, e proponendo con ogni chiarezza que' soli argomenti o ragioni, che sono più facili da capirsi, e più acconcie a far vigorosa impressione negli animi spregiudicati, e ben fatti: cosicchè mi lusingo, che quanto sono per avanzare a difesa della buona causa, e confutazione della sentenza contraria, verrà di leggeri inteso da tutti, che si pongano a leggerlo con quella sola attenzione, onde leggonsi tanti altri libri: e tutti, per mio avviso, qualora con ingenuità e candore gl' interni loro sentimenti esprimano, confesseranno siccome la falsità della nuova regola della coscienza da Probabilisti introdotta, così la verità dell' antica, che e sempre fu approvata, e tuttora più comunemente si approva nella Cattolica Chiesa.

IX. A tal oggetto io con tutta la sincerità esporrò avanti gli occhi del popolo Cristiano l' uno e l' altro sistema, che tra Cattolici si difende, cioè e di quelli che *Antiprobabilisti* si chiamano, e degli altri, che si appellano *Probabilisti*. Il M. R. P. *Niccolò Ghezzi*, che è uno de' secondi, che scrissero in questi ultimi tempi, insiste fortemente su questo punto (a), giudicandolo *indispensabile per ben fissare lo stato preciso della questione*, e *dare qualche passo nella disputa*: e pretende, che *la ragione del tanto durare nel suo primiero calore la contesa*, *sia il non essersi ancora ben convenuto tra disputanti dello stato della questione*: onde esorta il suo avversario *a stendere in dettaglio una esposi-*

(a) Riflesf. Lett. 1. pag. 4. ec.

posizione, ma veramente esatta, sincera, e distinta della sentenza, che sostiene, e della sentenza che impugna. Comechè io tenga per certo, che lo stato della controversia, e delle due opposte sentenze sia stato già esposto con ogni *esattezza, sincerità, e distinzione* da più e più Scrittori, e da quello stesso, che il P. Ghezzi prende di mira; giovami di dare a lui, ed a tutti codesta ragionevole soddisfazione, mettendo nella sua giusta veduta l' una e l' altra sentenza, cioè quella degli Antiprobabilisti, che sostengo, e che per maggior brevità chiamerò l'*antica* (potendo così chiamarla, senza che gli Avversarj abbiano giusto motivo di dolersene:) e quella de'*Probabilisti*, che nominerò la *moderna*, giacchè per comune consentimento degli Autori più accreditati dell'uno e dell'altro partito, ebbe i suoi natali verso il fine del secolo decimo sesto della Cristiana Religione. E tanto basti di aver qui premesso.

CAPO II.

Esposizione della sentenza antica, e più comune, ovvero degli Antiprobabilisti, *nella scelta delle opinioni spettanti le azioni morali*.

I. La sentenza di que' Teologi, che *Probabilioristi*, o *Antiprobabilisti* volgarmente si appellano, altra non è in verità, se non se quella, che hanno sempre praticato, e praticano di continuo senza avere studiata giammai la questione, le persone pie, timorate di Dio, e premurose dell' eterna loro salvezza: cioè, che occorrendo loro di esercitare, o di omettere questa o quella azione, di cui dubitano, se sia lecita, o illecita, procurano prima d'indagare con diligenza, e coll'animo sciolto da pregiudizj, e passioni la verità, considerando maturamente le ragioni, o fondamenti, che concorrono dall'una, e l'altra parte, e prendendo, se fa d'uopo, lume e consiglio da uomini dotti e periti della materia. Quindi, se fatto ciò, discuoprono, che le ragioni, o fondamenti siano assai più poderosi e sodi per quella parte, che nega l'obbligazione della legge, di modo che tolgano dalle menti loro ogni prudente timore della sua falsità, e vi cagionino una morale sicurezza della sua verità; ad essa senza esitanza si

appi-

appigliano, o credono di poter appigliarvisi, persuadendosi, che Iddio non ricerchi da loro di vantaggio, ne voglia obbligarli a seguire la contraria sentenza, la quale quantunque più sicura, giudicano ad ogni modo prudentemente esser falsa. Che se dopo serio esame, veggano, che i motivi siano di peso uguale da entrambe le parti, e molto più se quei, che provano l'obbligazione, appajano di maggior peso; in tal caso si attengono, e obbligati si credono di attenersi alla parte sicura, cioè di prestare ubbidienza alla legge, ed astenersi dall'azione. Questa fu sempre, ed è la pratica di tutta la gente dabbene, e che non essendo prevenuta da nuovi forestieri principj, cammina *in simplicitate cordis, & veritate spiritus* la strada della salute. E questa in poche parole è altresì la sentenza, che insegnano, e difendono i *Probabilioristi*, o *Antiprobabilisti*, almeno Cattolici. Io in conseguenza nulla dovrei avanzare di più per ispiegarla a sufficienza. Nulladimeno per uniformarmi alla maniera, onde tra i Teologi trattar si suole la controversia, e prevenire le difficoltà, che gli avversarj sogliono ad essa opporre, e gli argomenti, che pensano trarne per istabilire il loro sistema, gioverà di farne una spiegazione alquanto più ampia, mettendo in chiaro lume la sentenza nostra nella guisa, onde viene comunemente sostenuta e difesa.

II. Que' Teologi dunque, che chiamare si sogliono *Probabilioristi*, o *Antiprobabilisti*, insegnano, che, essendo la prima, universale, indefettibile regola delle umane azioni la legge eterna di Dio, che è legge di verità, non altra regola possa prefigersi l'uomo nel suo operare, se non *la verità*, per conformarsi al divino volere. Questa verità talora si presenta ai sguardi nostri con chiarezza di luce, come succede ne' primi principj, e nozioni del bene e del male impresse dal sovrano Autore della natura nelle menti nostre, e in molte conseguenze, che quinci con evidenza e certezza derivano, o ci vengono dalle leggi divine, ed umane chiaramente proposte: e allora tutti convengono, che dobbiamo fedelmente seguire il suo lume, e rifiutandolo, per tener dietro alle nostre cupidigie, o passioni, veniamo ad essere trasgressori dei nostri doveri, e rei di peccato. Che se accada, siccome accade ben di frequente in questo misero stato di corrotta natura, che la verità medesima non ci comparisca luminosa e chiara; ma sia involta

volta tra oscurità e caligini; siamo in tali casi tenuti a ricercarla, e ricercarla coll'animo sgombro da affezioni, e pregiudicj, ed usare di que' mezzi, che necessarj o giovevoli sono a discoprircela colla diligenza, e accuratezza possibile, attesa la diversità delle persone, la maggiore o minore importanza della cosa, e la varietà de' luoghi, e di altre circostanze. Malgrado però tutte le nostre ricerche, la verità bene spesso non si lascia da noi raggiugnere, nè possiamo ravvisarla con totale sicurezza di non prendere qualche abbaglio: posciachè noi non penetriamo il fondo delle cose, siccome le penetra Iddio, e le angeliche menti; e le ragioni, o motivi, che tendono a dimostrarcela, non sono ben di sovente tali, che inducano piena, e intera certezza della medesima, ma soltanto verisimiglianza, e probabilità. E qui propriamente ha luogo la dottrina dei Probabilioristi, o difensori dell' antica, e comune sentenza, che così distintamente dichiarasi.

III. Di tre sorti può essere codesta verisimiglianza, o probabilità, o tre stati possiamo in essa distinguere. 1. I motivi, che favoriscono una qualche sentenza, per esempio, che sia lecito di celebrare questo, o quel contratto, possono essere tali, che la rendano unicamente verisimile o probabile: perchè dalla parte opposta non ne appariscono degli altri, su cui sia fondata. 2. Possono essi concorrere con altri motivi contrarj, ugualmente, o quasi ugualmente gravi, e poderosi, i quali perciò comunichino pari verisimiglianza, o probabilità alle due contraddittorie opinioni. 3. I motivi, che assistono una delle due sentenze, possono essere sì gagliardi, e sì gravi, che a loro confronto i contrarj sembrino leggeri, o di poco peso: onde l'una sia assai più probabile dell'altra, o anche probabilissima. Nel primo caso adunque si accorda da noi, che possa lecitamente celebrarsi il contratto: poichè quei motivi, che rendono, se non evidente, almeno unicamente verisimile codesta sentenza, danno un sodo fondamento di persuadersi, che noi seguiamo la regola della verità. E lo stesso diciamo nel caso, che i fondamenti o motivi, che persuadono l'onestà del contratto, siano al confronto degli altri assai più gravi, e più forti, di modo che tale noi li crediamo con un giudizio prudente, e sensato. Laonde rigettiamo la sentenza di certi *Tuzioristi*, che per operare lecitamente richiesero una cer-

certezza totale della bontà dell'azione; sentenza proscritta già dalla Chiesa, e da cui ne verrebbero mille assurdi, ed inconvenienti gravissimi, che tutta porrebbon sossopra la vita umana, e civile, la quale per grandissima parte si regola, nè può non regolarsi, se non colla maggiore verisimiglianza, e probabilità delle cose, essendo in questo nostro infelice soggiorno la chiara verità assai di frequente agli occhi nostri nascosa. Che se dopo serie, e mature perquisizioni vediamo concorrere a favore dell' altra opinione motivi ugualmente, o quasi ugualmente poderosi, e molto più se più validi e forti; allora di comune consenso sosteniamo non potersi in verun modo abbracciare e seguire: poichè in questo caso l' uomo non seguirebbe la verità, non solo con certo ed evidente, ma nè tampoco con ragionevole e prudente giudizio conosciuta, o creduta. Per il che altro non gli rimane, se non se attenersi alla parte sicura e favorevole alla legge.

IV. Io spiegherò maggiormente il sentimento accennato, che è il comune tra gli Antiprobabilisti cattolici colla dottrina di un libro, il quale non può, a mio parere, essere in tal genere di maggior credito, e autorità: poichè non solo è di soggetto per varj titoli ragguardevole; ma ancora perchè fu approvato dopo un serio accuratissimo esame da due Sommi Pontefici *Innocenzo* XI. e *Innocenzo* XII. il quale inoltre con applauso universale di tutta Roma, e del mondo cristiano, e siccome egli stesso attestò, per istinto speziale dello Spirito Santo, *Spiritu Sancto impellente*, ordinò, che stampato fosse in quella Metropoli del Cristianesimo, donde poi con molte altre ristampe pubblicossi quasi in tutti i regni cattolici: già s' intende da ognuno, che io parlo dell' opera del Reverendissimo P. Tirso Gonzalez Generale della Compagnia di Gesù, intitolata *Fundamentum Theologiæ Moralis &c.* Questo celebre e illustre Scrittore nel Frontispizio stesso del libro dichiara la sua, e la comune vera sentenza colle seguenti parole: *Tractatus Theologicus de recto usu opinionum probabilium, in quo ostenditur, ut quis licite possit sequi opinionem probabilem faventem libertati adversus legem, omnino necessarium esse, & sufficere, quod post diligentem veritatis inquisitionem, ex sincero desiderio non offendendi Deum susceptam, opinio illa ipsi appareat, attenta ratione, & auctoritate vel unice verisimilis, vel manifeste verisimilior, quam opposita stans pro lege adversus libertatem: ac ideirco ab ipso judicetur ve-*

ra judicio absolute firmo, ac non fluctuante: che è a dire: affinchè sia retto l'uso di quelle sentenze alla libertà favorevoli, delle quali con chiaro lume non si ravvisa la verità, ma sono soltanto probabili, o verisimili, è onninamente necessario, ed insieme bastante, che dopo una diligente ricerca della medesima verita fatta con sincera premura di non offendere Dio, appariscano alla mente, attesa la ragione e l'autorità (qualora abbia luogo) o *unicamente verisimili*, o *manifestamente più verisimili* delle contrarie: e però vengano giudicate vere con un giudizio assoluto, fermo, e non vacillante, cioe che escluda ogni dubbio, o timore sensato e prudente della loro pravità, o sia opposizione alla legge del Signore.

V. La sentenza, che il P. Gonzalez nel Frontispizio del libro semplicemente propone, vien poi da lui diffusamente spiegata e comprovata in tutta l'opera, riducendola a dieci proposizioni, che contengono tutto il sistema della sua dottrina, delle quali gioverà di qui addurre le principali. Ecco dunque la prima: *Nemo potest sequi opinionem faventem libertati adversus legem, quando judicat esse falsam, & legi divinæ contrariam, retento illo judicio*. Nessuno nel concorso di due contraddittorie opinioni può lecitamente seguire quella, che favorisce il genio, o l'umana libertà contro la legge, quando, tuttochè sia probabile, esso la giudica falsa, e contraria alla legge divina, fintantochè ritenga nella mente un tal giudizio, e non lo deponga per nuovi fondamenti o ragioni, che lo muovano a cangiarlo, e persuadersi della sua verità.

La seconda: *Nemo potest sequi opinionem stantem pro libertate adversus legem, quando, omnibus hinc inde consideratis, habet evidenter majus fundamentum auctoritatis, & rationis ad judicandum esse falsam, quam ad judicandum esse veram: quia nimirum videt pro contraria sententia stare plures auctores, & validiora fundamenta rationis*. Nessuno può seguire senza reato di colpa qualche opinione favorevole alla libertà contro la legge, qualora, considerati i motivi, che militano per l'una, e per l'altra parte, abbia fondamento di autorità, e di ragione assolutamente maggiore per giudicarla anzi falsa, che vera: perchè vede, che e autori in maggior numero la difendono, e sono più valide le ragioni, a cui ella si appoggia.

Terza proposizione: *Per nullam reflexionem potest excusari a culpa formali,* *qui*

qui sequitur opinionem faventem libertati, quando omnibus hinc inde consideratis, habet majus fundamentum ad judicandum esse falsam, quam ad judicandum esse veram. Se maggiore sia il fondamento, che si abbia per giudicare piuttosto falsa, che vera qualche opinione, non v'ha riflessione di mente, o, come i Probabilisti più di sovente lo chiamano, *dettame riflesso*, che possa nel divin tribunale scusare dal peccato colui, che la segue.

Quarta proposizione: *Nemo potest sequi sententiam faventem libertati adversus legem, quando omnibus consideratis, non habet majus fundamentum ad judicandum esse veram, quam ad judicandum esse falsam, eo quod agnoscit paria momenta rationis, & auctoritatis pro utraque parte: quia tunc necessario manet anceps, & dubius, itaut nequeat determinare, quænam ex illis sit vera: in dubio autem tutior pars est eligenda*. Qualora non occorra maggior fondamento per giudicare anzi vera, che falsa l'opinione *benigna* (*a*), perchè si conosce essere uguali i motivi di autorità, e di ragione per ambe le parti, non può seguitarsi; essendo in tal caso necessario che resti l'intelletto sospeso e dubbioso: e nel dubbio devesi scegliere la parte sicura.

Quinta proposizione: *Ut quis possit sequi sententiam faventem libertati adversus legem, non sufficit quod ista sit probabilior, seu verisimilior operanti cum excessu exiguo, & dubio: quia parum pro nihilo reputatur; sed requiritur quod sit manifeste verisimilior operanti cum excessu notorio: & idcirco ab ipso judicetur vera judicio firmo*. Per poter seguire con sicurezza l'opinione alla libertà favorevole contro la legge, non basta che dessa sia più probabile o verisimile all'operante in qualunque modo, cioè con eccesso di probabilità lieve, e dubbioso: attesochè tal eccesso non si considera dall'uomo saggio: ma necessario si è, che ella sia all'operante manifestamente più verisimile con eccesso notorio: per cui venga giudicata vera con giudizio fermo, e non titubante. Questa proposizione, che dagli Antiprobabilisti comunemente s'insegna, deve essere ben osservata dai nostri Avversarj: poichè e il P. Ghez-

zi,

(*a*) Così i Probabilisti chiamar sogliono la sentenza favorevole al genio, o libertà dell'uomo: e così noi per brevità spesso la chiameremo, ovvero anche *men tuta*: siccome *tuta* o *più tuta* diremo la sentenza, che afferma l'obbligazione della legge.

zi, ed altri rappresentano la sentenza nostra di tal maniera, quasi che per operare onestamente seguendo la benigna opinione, contenti fossimo di qualunque maggiore probabilità, che in essa apparisca, comechè sia tenue l'eccesso. Ciò non è vero. Noi anzi vogliamo, che la preeminenza della probabilità sia certa, e manifesta a chi opera: stantechè se ella sia tenue, e dubbiosa, quantunque possa quella opinione assolutamente, e in senso logicale chiamarsi *più probabile*, tale non può dirsi *moralmente* parlando, ma piuttosto *ugualmente probabile*, e però incapace di determinare l'uomo prudente a seguirla. Noi di ciò ne vediamo tutto giorno gli esempj nella condotta degli umani affari. Sianvi, per recarne un solo, cinque nocchieri, che assicurino un viaggiatore, che non sopravverrà burrasca, o non incontrerà pericolo nel tragitto di certo tratto di mare: sianvi quattro altri di ugual perizia, che attestin l'opposto: benchè sia più probabile l'opinione de' primi, sendo però di poco eccedente la maggior probabilità, questa non farà breccia nell'animo del viaggiatore prudente, nè crederà poter arrischiarsi al passaggio senza far conto del pericolo, a cui si espone, seguendo un'opinione sì tenuamente più probabile dell' altra. E lo stesso succede in mille altri incontri della vita umana. Deve dunque l'eccesso della probabilità, o verisimiglianza essere notorio e certo, affinchè possa senza imprudenza e colpa seguirsi l'opinione men tutta, di maniera che per tale superiorità si giudichi vera con fermezza di giudizio, non già con quella fermezza totale, che è effetto della dimostrazione scientifica, siccome falsamente spiegò la presente proposizione del Gonzalez il P. Segneri (a), ma con fermezza morale, la quale non rende nel genere morale vacillante e sospeso il giudizio dell'uomo saggio.

Sesta proposizione: *Modus dirigendi conscientias, & resolvendi casus per probabilitatem opinionum faventium libertati, praescindendo ab eorum veritate, seu itaut operans non transeat ad ferendum judicium de earum veritate, est contra doctrinam, quam constanter semper tenuit D. Thomas cum omnibus antiquis Thomistis, & Theologis: utpote qui ad usum licitum opinionis minus tutae indispensabiliter requirit, ut operans sibi firmiter persuadeat, illam esse veram, & divina*

(a) Lett. 3. pag. 314.

vinæ legi conformem; oppositam vero, etsi sit tutior, esse falsam, & imponere onus, quod Deus non imposuit. La maniera di dirigere le coscienze, e di risolvere i casi col mezzo della probabilità delle opinioni favorevoli alla libertà, prescindendo dalla loro verità, cosicchè l'operante non venga a formare un giudizio, che siano vere: questa maniera, dico, è contraria alla dottrina sempre costantemente sostenuta da San Tommaso, e da tutti gli antichi Tomisti, e Teologi: la quale per l'uso lecito dell'opinione men tuta indispensabilmente ricerca, che l'operante fermamente si persuada, che dessa sia vera e conforme alla divina legge, o almeno dalla divina legge permessa; e l'opposta, benchè più tuta, sia ad ogni modo falsa, e che imponga un peso dal sovrano Legislatore non imposto.

Proposizione settima, la quale è una conseguenza delle antecedenti: *Ut judicium opinativum conceptum ab operante de honestate objecti sit sufficiens ad securitatem conscientiæ, omnino necessarium est ut formetur ob momentum auctoritatis & rationis manifeste præponderans fundamento sententiæ contrariæ, ac ut formetur sine passione, & præcipitatione*. Affinchè il giudizio conceputo dall' operante dell' onestà dell' oggetto basti a rendere sicura avanti Dio la coscienza, è onninamente necessario che si formi per un motivo di autorità, e di ragione, che manifestamente preponderi al fondamento della sentenza contraria: e che tal giudizio formato sia senza passione e precipitanza, ma con maturità, e tranquillità di spirito.

L'ultima proposizione del P. Gonzalez non è altro, se non la sua sentenza già proposta, in due principj brevemente compresa. *Nostra sententia*, dice, *duplici nititur principio, & utroque nobis certo. Primo, quod nemo possit sequi sententiam faventem libertati adversus legem, quin sibi persuadeat judicio saltem opinativo prudenter concepto, illam esse veram, & legi æternæ conformem. Secundo, quod nemo possit hanc persuasionem induere, quin inveniat majus fundamentum pro hac parte, quam pro contraria*. La nostra sentenza si appoggia a due principj, ed entrambi certi presso di noi. Il primo, che nessuno possa seguire la sentenza favorevole al genio suo contro la legge, qualora non si persuada con un giudizio almeno opinativo conceputo prudentemente, che dessa è vera, e conforme alla legge di Dio, o non contraria alla legge. Il secondo, che nessuno possa entrare in codesta

desta persuasione, se non ritrovi un fondamento maggiore (nel senso già mentovato) a favore di questa parte, anzichè per l'opposta sentenza.

VI. Tale dunque è in compendio la dottrina intorno le opinioni probabili del libro del Reverendissimo P. Tirso Gonzalez: dottrina, che quanto alla sostanza è quella stessa sostenuta dai Cardinali de *Laurea*, *Aguirre*, *Gotti* &c., dal *Fagnano*, dal *Charlas*, dal *Mercoro*, dal *Simonetti*, dal *Gisberto*, dal *Camargo*, dall' *Antoine*, dal *Ballerini*, dal *Concina*, e da tutti in somma gli Antiprobabilisti cattolici: dottrina, che, siccome si vedrà, è la insegnata da tutti gli antichi Teologi, promossa nelle loro pastorali istruzioni da moltissimi Vescovi, approvata, e, diciam così, canonizzata dalla santa Sede, e da Romani Pontefici. Da essa apertamente risulta quanto abbiam detto da principio, non altra essere la regola delle umane azioni per sentimento di questi Dottori, se non la *verità*: non perchè essi realmente rigettino ogni probabilità; ma perchè credono doversi ammettere e seguire quelle sole benigne opinioni, che essendo appoggiate a motivi assai più probabili delle sue contrarie, con morale certezza vengono da noi giudicate per vere. „ *Nos* (scrive il P. de Camargo pag.291.) *cum* „ Psalmista *viam veritatis eligimus*. Neque enim aliam ullam rectam agendi regulam agnoscimus, quam veritatem ipsam.... Nec tamen ideo exigimus ad agendum honeste judicium prorsus & absolute certum, sed sufficere dicimus opinionem vere probabilem, idest, quæ concipiatur post sufficientem rei discussionem ex motivis vel unice verisimilibus, vel saltem verisimilioribus, & notabiliter præponderantibus oppositæ partis motivis, itaut ab operante absolute vera putetur, non ex affectu aliquo inordinato, sed ex sincero potius amore honestatis, & veritatis. " E al modo stesso l'Autore della *Synopsis* della dottrina del P. Gonzalez dopo avere dichiarate e stabilite le di lui massime su questo punto, in tal foggia conchiude (n. 46.) „ *Manere* itaque *debet fixum*, probabilitatem non esse regulam recte operandi, sed veritatem, idest non sufficere ad recte operandum, quod quis judicet opinionem esse probabilem, sed requiri ut judicet esse veram. Unde cum evidens sit veritatem esse non posse penes utramque sententiam (se una sia contraria all' altra), sed penes unam dumtaxat, numquam habet operans optionem eligendi inter

„ opinio-

„ opinionem benignam, & rigidam pro libitu suo; sed dumtaxat potest
„ eligere benignam, quando habet fundamentum aliquod præponderans ad
„ credendum illam esse veram, & sententiam rigidam esse falsam: quod
„ nunquam habet, nisi quando sententia benigna proponitur vel ut unice
„ verisimilis, vel ut manifeste verisimilior contraria. Noster itaque sco-
„ pus, in quem collimare, & stella polaris, quam inspicere debemus,
„ est veritas. " Il che egli conferma coll' autorità di Gersone, e dello stesso P. Esparza, e si potrebbe confermare da noi con mille altre testimonianze.

VII. Ma per raggiugnere più che sia possibile in questo misero stato la verità, e formare un giudizio assoluto, e moralmente certo di averla ritrovata, che fa di mestieri? Già di sopra si è detto coll'uniforme sentimento de' Teologi, che nelle cose ambigue o dubbiose siamo tenuti ad investigare con diligenza la verità, e ciò, che Iddio richiede da noi, senza pregiudizj, o passioni. Quanta però debba essere ed in qual grado la diligenza, che dee praticarsi in questa ricerca, non si può precisamente stabilire, dipendendo ciò dalla difficoltà del dubbio, dalla importanza della materia, dalla qualità de' luoghi e delle persone e da altre circostanze. Onde deve piuttosto rimettersi alla buona fede di ciascheduno, che abbia sincera premura di non offendere Dio. Contuttociò per assegnar qualche regola generale, possiam dire, che due essendo le maniere necessarie a deporre i dubbj, che nascono nell' esercizio delle nostre azioni, in que' casi ne' quali non può aver luogo che la sola ragione, o perchè non v' hanno persone dotte, a cui ricorrere, o perchè l'urgenza dell' affare non permette di prevalersi di questo mezzo; basterà con animo ingenuo e libero da affezioni disordinate consultare attentamente le intime nozioni, che abbiamo del bene e del male, implorare il divin lume: e se fatto ciò, lecita o permessa ci apparisca fondatamente la parte, che la libertà favorisce, ad essa appigliarsi: altrimenti è d' uopo di attenersi alla parte sicura; ovvero ne' dubbj, che si chiamano *perplessi*, cioè, quando dall' una, e l'altra parte si teme peccato, scegliere quella, in cui minor male ravvisiamo, giusta quel principio inculcato dai Padri, e dai sacri Canoni, e insegnato dal lume della natura: *de duobus malis minus est eligendum*.

VIII. Quando poi si possa ricorrere all' altrui consiglio, non al modo stesso son tutti obbligati a ricercarlo. Un povero bifsolco, un idiota di qualche villaggio, che dubita per cagione di esempio della giustizia di un contratto, basta, che consulti il proprio Parroco, o qualche altra persona, che giudica dotta e pia: e questa senza esitanza veruna gli risponda esser lecito. A Cristiani delle Città sovente non basta questa diligenza, ma è necessaria una maggiore, massimamente nelle cose più imbarazzate, e difficili: attesochè questi d' ordinario hanno più capacità, e comodo per investigare la verità. Dessi sono tenuti a consultare or uno, or più Teologi, che abbiano maggior credito di dottrina, e pietà, ed impiegare quello studio, e diligenza, che usar sogliono negli affari d' importanza. Se poi la persona sia dotta e capace di esaminare anche da sè la materia, e ponderare la qualità e dei Dottori, che insegnano l' una e l' altra sentenza, e delle ragioni, o fondamenti, che si apportano per istabilirla, non deve tralasciar questo studio e diligenza, appigliandosi allora soltanto alla men sicura sentenza quando la riconosce appoggiata ad assai più sodi fondamenti dell' altra. In tutti questi diversi casi è facile di ravvisare, che l' uomo operando in tal guisa ricerca con sincero desiderio la verità, e opera con giudizio non vacillante, ma fermo e moralmente certo di averla trovata. Imperocchè e il bifsolco si acchetta al giudizio del suo Parroco, e i Cristiani della città a quello de' Dottori o Teologi, in quanto che si persuadono, che dicano il vero: o similmente l' uomo dotto abbracciando l' opinione insegnata dai più accreditati Dottori, ed appoggiata a' fondamenti notabilmente più sodi, giudica assolutamente di seguire la verità senza esitanza, o timore ragionevole d' ingannarsi, e con quella morale certezza, onde i saggi determinare si sogliono negli altri loro affari umani, o politici.

IX. Che questa *morale certezza* sia da un canto necessaria per l' onestà, e rettitudine dell' azione, e dall' altro sufficiente per esimerla almen dal peccato, se mai succeda, che l' operante s' inganni, ella è dottrina comune tra gli Antiprobabilisti; checchè ne dicano alcuni Probabilisti poco periti del loro sistema, i quali perciò si avanzano a spacciarci francamente per *Rigoristi*, e *Tuzioristi dannati*. La morale certezza, che noi ricerchiamo, non è già asso-

assoluta, perfetta, o totale, che escluda ogni dubbio di qualunque sorta, siccome e quella, che vi sia *Roma*, o *Costantinopoli*, benche non mai vedute da noi; ma *relativa* all' intelletto dell' operante, imperfetta, o come altri la chiamano, certezza *larga*, certezza *probabile*, *conghietturale*, dell'*infimo grado*, la quale esclude bensì ogni dubbio prudente, e sensato, ma ammette dubbio o timore leggero, e però imprudente ed irragionevole, siccome sogliono essere i dubbj, e timori de' scrupolosi: e si può per la pratica esprimere e dichiarare in tal forma: *io nel far quest' azione posso assolutamente ingannarmi, perchè non ho evidenza della verità; ma non ho timore ragionevole, o fondato motivo di credere, che io m' inganni, e che prenda il falso per vero* (*a*). Questa è la certezza morale, onde regolano le loro condotte in qualunque pratica contingente materia gli uomini prudenti: e questa pure viene riconosciuta, ed ammessa (comeche per istabilire non il *diretto*, ma il *riflesso* dettame) da più accurati Probabilisti, e sarà bene di qui recare in conferma le parole del P. Claudio La Croix, che leggonsi *lib.* 1. *n.* 179. „ Certitudo moralis (dic'egli) duplex est, perfecta, & imperfecta. Perfecta „ est, quæ nullam obscuritatem aut dubium deliberatum nequidem imprudens relinquit, uti cum dico, *datur Roma*. Imperfecta est, quæ potest „ relinquere aliquam obscuritatem, & admittere dubium deliberatum saltem imprudens..... Ea autem certitudo credenda est sufficere ad honestatem electionis in rebus ad salutem pertinentibus, quæ *moralis imperfecta est*, uti ait Esparza, quali in temporalibus ancipitis exitus rebus, „ atque negotiis contenti esse solent homines sui, rerumque suarum minime negligentes, nec imprudentes, & stulti habiti in sæculo. " Quindi nel *n.* 180. venendo a stabilire ciò, che nulla pregiudica a codesta *certezza morale* delle sentenze, che si prescielgono, scrive così: „ Ad certitudinem „ moralem alicujus sententiæ non requiritur, ut nulli omnino auctores oppositam doceant, aut ut oppositam docentes careant omni plane ratione: alioquin vix ullæ essent sententiæ moraliter certæ, cum fere sem-

B 2. „ per

(*a*) In questa massima convengono gli stessi Probabilisti, tra quali il P. La Croiz lib. 1. de Consc. n. 349. scrive: *Per nostrum dictamen practicum pleramque non sumus nisi moraliter certi de eo, quod non peccemus: morali autem certitudini potest absolute subesse falsum*.

„ per pro oppositis sint auctores aliqui, & rationes quædam saltem leves. "
Concede pertanto il P. La Croix, che nè l' autorità di alcuni Scrittori, che sostengono l'opposta sentenza, nè le ragioni, che apportano, quando siano giudicate di peso leggero, possano impedire, che alcuno malgrado ciò, non abbia morale certezza di una sentenza fiancheggiata da robuste ragioni, e assistita dal credito de' più gravi Teologi. E questa è appunto la *certezza morale* della verità, e dell' onestà dell' azione, che esigono gli Antiprobabilisti in chiunque si appiglia alla parte benigna o favorevole alla libertà, e che esigono e credono sufficiente e San Tommaso, ed i primarj lumi della Cattolica Chiesa, che hanno parlato su questo argomento, siccome si vedrà dai testi loro, che vengo a riferire.

X. L'Angelico Dottore S. Tommaso nella 2. 2. *q.* 70. *art.* 2. chiaramente si esprime in questi termini: *Certitudo non est similiter quærenda in omni materia. In actibus enim humanis, super quibus constituuntur judicia, & exiguntur testimonia, non potest haberi certitudo demonstrativa, eo quod sint circa contingentia, & variabilia. Et ideo sufficit probabilis certitudo* (che è quella stessa, che il P. La Croix ed altri chiamano *imperfetta*) *quæ ut in pluribus veritatem attingat, etsi in paucioribus a veritate deficiat.*

XI. Il celebre Gersone nel *lib.* 4. *de Consol. Theol. p.* 2. avendo diviso in tre classi la certezza, della morale al punto nostro spettante così favella: *Certitudo moralis est, quæ habetur ex conjecturis probabilibus grossis & figuralibus, magis ad unam partem, quam ad aliam se habentibus, seu persuadentibus. Illa certitudo non removet in una parte omnem probabilitatem vel opinionem alterius partis, licet magis declinet ad istam. Admittit etiam formidinem de opposita & scrupulos, non tamen advertendos, sed contemnendos.*

XII. Quasi colle stesse parole esprimesi il glorioso S. Antonino nella 3. *p. tit.* 3. *cap.* 10. §. 10. „ Tertia (scrive) certitudo, scilicet moralis, seu
„ civilis, tangitur in principio Etic. ubi dicitur, quod disciplinati est in unaquaque re certitudinem quærere juxta exigentiam materiæ. Æque enim
„ vitiosum est persuadentem quærere mathematicam, & moralem demonstrantem. Non enim consurgit certitudo moralis ex evidentia demonstrationis, sed ex probabilibus conjecturis grossis, & figuralibus, magis ad
„ unam partem, quam ad aliam se habentibus ...... Ex iis igitur sequi-
„ tur;

„ tur, quod in humanis agibilibus, quæ tantam habent varietatem, teste „ Aristotele, & experientia, sufficit talis certitudo, quæ non semper scru- „ pulos omnes abjiciat; sed sufficit, ut contemnat, seu superet eos. " Quindi distinguendo *dubbio probabile*, e prudente, che nasce da ragioni uguali, o quasi uguali alle opposte: e *dubbio scrupoloso* fondato su ragioni, o conghietture leggere; del primo asserisce *peccatum grave esse se exponere tali dubio*; del secondo poi, che la morale certezza non toglie, prescrive *ad consilium boni viri esse deponendum*.

XIII. La stessa dottrina insegna il Venerabile Cardinal Bellarmino. Distingue egli (*a*) in più gradi la certezza; e della morale, di cui parliamo, così discorre assegnandone la propria e vera nozione: „ Tertium gradum „ certitudinis habent illa, quæ tot signis, & conjecturis nituntur, ut secu- „ rum hominem reddant, & anxietatem excludant, non tamen formidinem „ omnem expellant: atque dicitur *certitudo conjecturalis* (chiamata da San „ Tommaso *probabilis*), & opinionis est potius, quam fidei. " E di questa certezza intese parlare nella Istruzione al Vescovo di Teano, allorchè disse: *Si quis velit in tuto salutem suam collocare &c. is debet certam veritatem inquirere &c.* cioè certa di certezza morale, che siccome richiedesi, così è bastevole per assicurar la coscienza.

XIV. Dietro dunque a questi ed altri grand' uomini i difensori dell' antica sentenza asseriscono, che trattandosi di opinioni probabili, o dubbiose, non possa veruno appigliarsi alla parte benigna che nega l'obbligazione della legge, se tali fondamenti o di autorità, o di ragione non discuopra in essa, che cagionino nella sua mente una certezza morale della sua verità, comunque si chiami, *imperfetta*, *larga*, *probabile*, *conghietturale*, o dell' *infimo grado*. Recitiamo i testi di alcuni principali tra loro. Il P. Mercoco *p. 1. ar. 1.* coll'autorità di più Dottori stabilisce, *certitudinem saltem moralem necessariam esse ad rectitudinem operationis*. E nell' *art.* 15. ammette bensì la probabilità, ma quella probabilità, *quæ conjuncta est cum morali certitudine*. E questa pure esige in varj altri luoghi della seconda parte. Prospero *Fagnano* cap. *Ne innitaris* n. 205. scrive: „ Non tenemur sequi opinio-

(*a*) Lib. 3. de Justif. cap. 2.

„ nem tutiorem, quando opposita est verior seu probabilior: quia tunc nul-
„ lo modo versamur in dubio (prudenti), sed flectimur ad illud extremum,
„ quod probabilius judicamus, & sumus *moraliter certi:* nam opinio vehe-
„ mens *pro certitudine* habetur. " L' Eminentissimo Cardinal de Laurea *T. 2. in 3. sent. Disp.* 11. „ Illa major probabilitas vere, ac proprie mere-
„ tur appellari *certitudo*: quia abjicit omnem formidinem liberam & pru-
„ dentem, quidquid sit de mere naturali, & irrepente ex quovis ineviden-
„ ti subjecto. " Il Reverendissimo P. Tirso Gonzalez dopo di aver divisata la sentenza probabiliore, che può lecitamente seguirsi, ne assegna *disp.* 10. *cap. ult.* la ragione: „ Nam quando opinio minus tuta est unice pro-
„ babilis, quia unice pro illa occurrunt fundamenta gravia, pro opposita
„ autem nihil occurrit, vel solum occurrit ratio levis, quæ ut improbabi-
„ lis debet rejici; tunc judicium opinativum non inducit illam suspensio-
„ nem, & anxietatem: tunc enim securus quiescit operans, habetque *mo-*
„ *ralem certitudinem*, & magnam securitatem, tranquillitatem, & pacem
„ conscientiæ. " Cristoforo di S. Giosepppe Carmel. Scalzo *lib. de Consc. p.* 2. *q.* 5. *ar.* 1. „ Dum opinio habet præstantiora motiva, habet quamdam
„ moralem *certitudinem*: " e questo diffusamente poi mostra nell' *art.* 2. e in altri luoghi: e di essa ne dà la giusta idea *n.* 826. scrivendo: „ Quoties
„ absolute profertur *moralis certitudo* in materia morali, solum intenditur si-
„ gnificari probabilitas prudens, solida, connexaque moraliter cum verita-
„ te. Hæc certitudo moralis in rigore non distinguitur a certitudine pro-
„ babili, ut docet S. Thomas. Solet tamen distingui a probabilitate, qua-
„ tenus per certitudinem moralem intenditur significari notabilior, & insi-
„ gnior aliqua probabilitas, quæ recedat longe a fallibilitate, & propin-
„ quius accedat ad perfectam certitudinem. " Il P. Paolo Gabriele Antoine *in Tract. de Consc.* al quesito, che fa nel *cap.* 4. *an liceat sequi conscientiam probabilem, & minus tutam?* risponde: „ Non licet, nisi probabili-
„ tas sit tanta, ut excludat omnem formidinem rationabilem falsitatis, &
„ pariat *certitudinem moralem*, saltem relativam, " cioè all' intelletto dell' operante. Questo stesso insegnano il Sig. D. Pietro Ballerini sì nella *Risposta* alla lettera del P. Segneri, sì nelle *lettere latine* contro il *Dissertatore*, cioè il P. Bianchi Gesuita, sì in altra bell' Opera, che è attualmente,

men-

mentre ciò scrivo, sotto de' Torchi; Antonio Charlas Dottore di Sacra Teologia, i Cardinali d'Aguirre, e Gotti, Giacomo Besombes, Giovanni Syri ec. e tra i PP. Gesuiti, oltre i già mentovati, Adamo Ecrentenchcich Professore ordinario della Città d'Inspruch nella sua Opera intitolata *Principia & conclusiones de licentia actionum moralium, e in reprobatione Lydii lapidis*: il P. Gio: Francesco Malatra *in specimine Theologiae Moralis edita Lugduni* 1698. il P. Domenico Nugnez Professore nell'Accademia di Evora *in Regula honeste vivendi*: il P. Camargo in più luoghi della sua Opera *de Regula honestatis*: il P. Edmondo Simonet *in Institutionibus Theolog.*, il P. Giovanni Gisberto, e tutti in somma quelli che hanno trattata a fondo la questione, e parlato coerentemente ai *principj* antiprobabilistici.

XV. Quantunque però chi segue la benigna sentenza appoggiata ad una probabilità o verisimiglianza da lui riputata notabilmente maggiore, operi con certezza morale della verità; può ad ogni modo succedere, e succede talvolta, che egli s'inganni, e in vece della verità segua la falsità. In tal caso adunque la verità non è regola di quella azione, se non apparente. Imperocchè ciò, che è falso, non può essere mai vera regola delle azioni, nè tale dall'operante si reputa, se non per isbaglio, ed errore: il quale, se sia invincibile, lo scusa dinanzi Dio da peccato: se poi sia vincibile, perchè provenuto o da qualche trascuratezza nella ricerca della verità, o da segreta passione, o da simile altra colpa, reo lo costituisce nel divin Tribunale, almeno giusta la misura o qualità della colpa, donde nasce l' errore. E questo è il motivo, per cui anche l'anime più sante e perfette, non si tengono mai totalmente sicure avanti il sovrano Giudice, e per cui anche coloro, che nelle loro condotte seguono le sentenze più probabili, che giudicano conformi alla verità, devono vivere in quel timor salutare, con che l'Apostolo *S. Pietro* vuole che operiamo la nostra salute. Conciossiachè chi può affermar di sè stesso d'aver l'animo sì libero e sgombro da ogni men regolata affezione di amore e di odio, da ogni cupidigia di onori, di ricchezze, o di altri beni temporali, da ogni stima e vana compiacenza di sè medesimo, per cui non travegga alle volte colpevolmente il falso per vero? Chi può assicurarsi di avere usata quella attenzione e diligenza nella disamina delle proprie azioni, ch'era necessaria, attesa la qua-

lità, e importanza delle cose, e le altre circostanze del tempo, del luogo, della persona? Chi può darsi a credere di vivere con tal contegno o riserbo nelle sue condotte, con tal premura di osservare esattamente la legge di Dio, con tal riguardo su i pericoli, che nel corso dell' umana vita s'incontrano; in somma con sì retta disposizione di mente, e di cuore, che non abbia per suo mancamento perduta di vista la verità, e meritatasi la sottrazione del divin lume? Questo è ciò, che ispirava e che ispira un santo timore nelle anime giuste, ed attente all'adempimento de' loro doveri. *Justi*, scrive il Magno Pontefice S. Gregorio (*a*), *in ipsis bonis operibus positi trepidant, ac ne in eisdem occulto aliquo errore displiceant, continuis lamentis vacant*. E S. Agostino nel *lib. 22. de Civ. Dei c.* 23. favellando degli uomini pii e santi attesta, che *continuis vigiliis excubant, ne opinio verisimilis fallat, ne decipiat sermo versutus, ne se tenebra alicujus erroris offundant, aut ne quod bonum est, malum, quod malum est, bonum esse credatur*. Con questa vigilanza, e con questo salutevole timore dobbiamo sempre vivere in questo miserabile esiglio, per aver la sorte felice di giugnere un giorno alla Patria beata. Tale è la sentenza antica e tra gli Antiprobabilisti comune sulla controversia presente. Or io dimando, se cosa siavi in essa, che non conformisi col buon senso, e colla buona fede del Popolo cristiano, e colla condotta, che tengono l' anime timorate di Dio nelle loro azioni?

CAPO III.

Colla soluzione delle difficoltà, che oppongono i Probabilisti, si espone in miglior lume la verità e certezza dell' antica comune sentenza.

I. L'Antica sentenza intorno le opinioni probabili da me finora proposta, ella è sì conforme alla ragione, e sì manifestamente l'unica vera, e meritevole delle approvazioni degli uomini di buon senso, e di retto intendimento, che null'altro dovrei aggiugnere per istabilirla, nè far ve-

(*a*) Lib. 5. Moral. cap. 6.

verun caso di varie obbiezioni, o difficoltà, che sogliono opporre coloro, cui e piaciuto di assegnare altra regola da potersi seguire con sicura coscienza. Tuttavia non lascierò di proporne almeno le principali, onde procurasi di oscurarla, e travoglierla a' sensi men giusti, e convenienti, o di prendere da essa argomenti a favore della novella probabilistica dottrina.

II. La prima difficoltà, o a dir meglio l'accusa, che con grande impegno e romore promuovesi da alcuni Probabilisti contro del nostro sistema, si è, che noi per regola delle umane azioni veniamo a stabilire il *proprio giudizio* di ciascheduno, da cui non possono non derivarne mille abbagli, e disordini. Voi, dicono, riputando lecite quelle benigne opinioni, di cui l'operante si persuade, che siano vere, solo stimate il proprio vostro giudizio, e poco o nulla curate l'altrui, con che dimostrate una presunzione biasimevole, ed aprite innoltre la via a frequenti inganni, e rilassatezze, potendo ognuno di leggeri giudicar vera qualunque opinione, che più a genio gli torni, col fingersi di proprio capo le ragioni, e formarne su d'esse un dettame assoluto della verità delle opinioni eziandio più larghe, e improbabili. Così spiegano molti Moderni la nostra sentenza, e così nel fine dello scorso secolo la spiegò il celebre P. Segneri nella sua *seconda lettera* scritta contro l'Opera del Reverendissimo P. Gonzalez *n.* 22. „ Vuole, „ dice egli al suo Canonico (il P. Gonzalez) in sostanza, che l'operan- „ te possa aderire a qualsivoglia opinione, che sia stimata dagli altri me- „ no probabile, solo che egli la reputi fra sè vera. Ed ecco il campo a- „ perto a ciò, che ella si divisi di più disciolto. Reputi fra sè vera a for- „ za di ragioni *a lei forte in testa*, che un'opinione, non dico manco pro- „ babile, ma sottilmente, ma scarsamente, ma tenuemente probabile, sia „ vera: ed ella potrà eseguirla con libertà, non ostante la solennissima „ dannazione, che Innocenzo XI. promulgò di una tale sentenza. " Dello stesso sentimento è il P. Gagna con altri, che perciò riguardano il *Probabiliorismo*, siccome lo chiamano, *subbiettivo* (*a*) qual fonte corrotta di lassità e corruttele.

III.

(*a*) Codesto giudizio proprio, o *Probabiliorismo subbiettivo*, siccome l'altro che chia-

III. Confesso ingenuamente di non ben intendere, come i Signori Probabilisti possano farci questa obbiezione, o apporci quest' accusa con buona fede, o senza evidente ignoranza del nostro sistema. Sotto di questo aspetto sì sconcio non può rappresentarsi la sentenza nostra, se non chiudendo gli occhi alla verità più lampante, e imputandoci a capriccio ciò, che non abbiamo tampoco sognato. Da quanto fu esposto da noi nel precedente capitolo apparisce ad evidenza la falsità dell' accusa. E' vero, che noi ricerchiamo da chi opera, che formi un giudizio assoluto, onde si persuada esser vera, e non vietata da Dio la sentenza benigna, che abbraccia. Ma questo giudizio non sarà mai saggio, e prudente, sicchè da peccato lo scusi, qualora voglia regolarsi colle sole ragioni, che *possono* per avventura *a lui sorgere in testa*, senza avere riguardo all' autorità, e alle ragioni proposte dai Dottori, che sostengono la sentenza contraria. In tal caso non verrebbe egli ad indagare fedelmente, e nella dovuta maniera la verità; ma se la fingerebbe a talento, siccome se la fingono ne' loro errori gli Eretici, ed i Pagani con presunzione vituperevole, che non gli esenta per verun modo dalla colpa. Anzi per la parte maggiore de' Cristiani, pei bifolchi, per le donne, e tanti e tanti altri imperiti delle materie teologiche, non v' ha d' ordinario altro mezzo per assicurarsi del vero ne' loro dubbj, o incertezze, che di rimettere, o soggettare il proprio giudizio all' autorità o de' loro Pastori, o di dotti Teologi, o dei buoni libri, che trattano le morali questioni. Può darsi il caso, e si dà qualche volta, che un uomo dottissimo, e di grande ingegno, e perspicacia di mente dotato, esaminando profondamente, e senza pregiudizj e passioni qualche benigna opinione riputata comunemente la men probabile, tali fondamenti, o ragioni vi discuopra, che a lui divenga dell' altra assai più probabile, a segno che con

chiamano *obbiettivo*, così vien esposto dal P. Bovio pag. 232. „ Se la probabilità (scrive) dell' operante nasce dalla propria ragione, si appella opi- „ nione propria, o proprio giudizio: perchè colui, che aderisce all' intrinse- „ ca ragione, la quale a lui si rappresenta, si appoggia sopra di ciò, che „ nasce dal suo fondo. Laddove, chi crede ad altri, quantunque egli da ul- „ timo fondi il giudizio sulla ragione; giudica però per quella ragione, che „ è nella mente altrui, ed a sè viene applicata mediante la stima, che egli „ ha dell' altrui autorità. “

con giudizio non vacillante la reputi vera, e però la riduca senza colpa alla pratica. Ma questo è un caso assai raro, e come un' appendice della regola comune. Imperocchè pochissimi essendo coloro, che nelle opinioni tra gli Autori controverse possano formare un retto adegnato giudizio della forza o qualità delle ragioni o fondamenti, a cui si appoggiano, senza giusto timore d'ingannarsi; la massima parte de' fedeli non può prudentemente appigliarsi alla sentenza favorevole al genio suo, o alla sua cupidigia; quando scorga la contraria stabilita sopra ugual peso, e molto più se maggiore, di autorità. E aggiungo ancora, che quelle persone, che sono dottissime, debbono nella scelta delle opinioni benigne men probabili riguardo l'estrinseca autorità, procedere con grande circospezione, e cautela, e temere di sè medesime, di qualche svista o abbaglio, se troppo chiare non siano le da loro ritrovate ragioni. Per questo motivo quantunque a me sia paruta, e paja ancor di presente assai più probabile certa sentenza benigna; ad ogni modo vedendo, che il torrente degli Autori concorre per la contraria, ciò mi dà un giusto timore, che forse ne' miei divisamenti m' inganni: per il che non posso indurmi a regolare la coscienza di alcuno a norma della medesima. Non negò però potersi dare talora il caso, che qualcuno più dotto di me, e di profondo intelletto fornito, possa sì chiaramente conoscere la insussistenza di una opinione la più comune tra gli Autori, ed attenersi alla contraria men tuta, e giusta l' altrui sentimento meno probabile.

IV. E questa è la dottrina del Reverendissimo P. Gonzalez, la quale per non essere stata ben capita dal P. Segneri, fu da lui attaccata, e inutilmente combattuta. Il P. Gonzalez, siccome apparisce dal suo libro, e dalla lettera, che scrisse a Monsignor *Fabroni*, poscia Cardinale (*a*) chiaramente spiegò il vero suo sentimento, che è quello similmente degli altri, ed è „ che devesi tra le due seguire la più probabile, e più sicura opinione. Quel„ la opinione ordinariamente è la più probabile, che è approvata più co„ munemente da' sapienti. E questa opinione più comunemente approvata „ da'

(*a*) Questa lettera fu da me registrata nel Tom. 2. delle Lettere pag. 254.

„ da' sapienti come più verisimile, tale *ordinariamente* appare anche alla „ mente nostra ben illuminata, e sgombra dalle tenebre delle nostre pas- „ sioni. Questa dunque è la regola ordinaria. Ma questa regola ordinaria „ può avere talvolta la sua appendice. Può qualche volta succedere, non „ così di frequente però accade, che una opinione volgarmente sia credu- „ ta la più probabile, perche sostenuta dalla maggior parte degli Scritto- „ ri. Un dotto Teologo ben illuminato, versato nelle Scritture, e ne'Pa- „ dri, e ne' Teologi si mette a discutere di proposito questa tale opinio- „ ne, che rispetto all'autorità estrinseca è più probabile: e dopo serio e „ lungo esame, dopo implorato il lume divino conosce, che le ragioni del- „ la contraria sono più convincenti, più sodi i fondamenti: ed il suo in- „ telletto resta convintissimo, che questa opinione volgarmente creduta „ meno probabile, sia la più probabile: allora potrà, benchè meno sicura, „ abbracciarla. " Questa è la netta, e schietta dottrina del P. Gonzalez, che non è propria solamente di lui, ma universale tra gli Antiprobabili- sti, nè può giustamente rigettarsi da alcuno. Il P. Segneri (convien dire per non averla ben rilevata) che fece? Lasciata da banda la regola gene- rale stabilita con fortissimi argomenti dal P. Gonzalez, si fermò nella so- la *appendice* della regola comune, quasi fosse tutta la dottrina del suo li- bro: e questa stessa appendice la rappresentò travisata sotto un aspetto, che non è il proprio suo e naturale: per cui si avanzò a censurare la senten- za del suo P. Generale, di *singolare*, di *strana*, di *aliena dai sensi universa- li delle scuole, e però sospetta*. E lo stesso pur fanno altri Probabilisti coll' accusa, che danno ai seguaci dell' antica dottrina, che si attengano nella scelta delle opinioni al privato loro giudizio senza far conto dell'altrui con presunzione degna di tutto il biasimo.

V. Del resto se il *Probabiliorismo subbiettivo*, o il *privato giudizio* s'inten- da nella maniera, che devesi intendere, e l'intendono gli Antiprobabilisti, non veggo per qual motivo possano gli Avversarj rigettarlo, o apporgli veruna taccia: mentre tutti devono convenire di un tale *giudizio*, qualo- ra accordino, siccome deve accordarsi, che la coscienza di ognuno sia la regola prossima delle umane azioni. Imperocchè non è ella certissima la dottrina dell'Angelico Dottor San Tommaso, che *homo in iis, quæ perti-*

nent

nent ad propriam personam, *debet formare conscientiam ex propria scientia* (*a*) acquistata o colla ragione, o coll'autorità? Non fu egli approvato lo stesso *giudizio* dal Santo Pontefice Innocenzo XI. allorche ordinò al P. Gonzalez, che dovesse predicare, e difendere la sentenza probabilioristica, e impugnare virilmente chi asseriva esser lecito di seguire la sentenza meno probabile *in concursu probabilioris sic* COGNITÆ, & JUDICATÆ. (*b*) Queste parole che altro significano, se non appunto quella cognizione o *giudizio proprio* di chi opera, o sia il *Probabiliorismo subbiettivo*, che suppone l'*obbiettivo* risultante non solo dalla ragione, ma dall' autorità eziandio de' Dottori? Non è egli finalmente indubitato, che gli stessi Probabilisti ricercano, che ciascheduno reputi veramente probabile la sentenza benigna, che vuol seguire, e che la reputi tale o in vigore delle ragioni, se sia uomo capace di ben ponderarle, e conoscerne la forza, o per l'autorità estrinseca, se atto non sia a rilevare il peso de' fondamenti intrinseci? Non è questo pure un *privato giudizio*? Odasi ciò che scrive a tal proposito lo stesso P. Bovio pag. 81. „ Quando l'uomo dotto considerata la co-„ sa con maturità, e ricordandosi della debolezza del suo intelletto, che „ anch' esso è fallibile; contuttociò sente, che il lume di una ragione, la „ quale a lui si presenta, è così splendido, che affatto vince, o almeno „ di gran lunga supera la presunzione, cui possa fondare per una opinio-„ ne la dottrina e pietà de' suoi assertori: allora stimi, che quella opinio-„ ne non gli è probabile, non ostante tutto il rispetto, ch' egli professi a „ contrarj Teologi. " E lo stesso ripete p. 222. Or questo è quel giudizio proprio, o *subbiettivo Probabiliorismo*, di cui si tratta. Se dunque in esso non sanno riconoscervi ombra di temerità o presunzione, ma anzi lo commendano, e lo stimano necessario, perche vorranno biasimarlo in chi segue qualche sentenza, della quale a motivo di più forti ragioni e di maggior

(*a*) 2. 2. q. 17. art. 2. (*b*) Ecco le parole del Decreto Pontificio intimato al Reverendissimo P. Oliva Generale della Compagnia: *Sanctitas sua &c. mandavit, ut ipse* (P. Gonzalez) *libere, & intrepide prædicet, doceat, & calamo defendat opinionem magis probabilem, nec non viriliter impugnet sententiam asserentem licitum esse sequi opinionem minus probabilem, in concursu probabilioris sic cognitæ, & judicatæ &c.* il che si ripete nella seconda parte del Decreto.

gior autorità si persuade, che sia la vera? Ecco dunque dissipata all' aria la grande obbiezione, che tanto inculcano, ed esagerano alcuni moderni Probabilisti.

VI. Due cose però è d' uopo di qui avvertire a lume e disinganno di molte persone imperite, e poco pratiche della soda morale Teologia. La prima e questa. Gli Antiprobabilisti, siccome abbiam detto, non escludono già per verun modo l'*autorità estrinseca* nella scelta delle opinioni; anzi la richiedono, e la reputano necessaria forse più ancora de' Probabilisti medesimi: ma considerabile oltre modo è il divario, che passa tra gli uni, e gli altri nello stabilire qual sia l' autorità, cui debbasi ascoltare con rispetto ossequioso, o quali gli Autori, sulla cui fede possiamo con sicurezza regolare le nostre condotte. I Probabilisti per quanto sembra (e si vedrà nei capitoli seguenti) non fanno altro conto su questo capo, se non de' Scrittori, o Teologi moderni, e tutti o quasi tutti del loro partito: e basta leggere per accertarsi di ciò le lunghe citazioni, che nelle controverse opinioni fa il P. La Croix nella sua Teologia morale, ove gli Autori, che allega da una parte e dall'altra per accreditare le sentenze, d'ordinario sono moderni, e fautori del Probabilismo. Non così la sentono gli Antiprobabilisti almeno più accurati, e giudiziosi. Sotto il nome di *autorità*, a cui dobbiamo piegare riverenti il capo nella direzione della nostra vita, intendono primieramente le *divine Scritture* spiegate nel loro senso ovvio e naturale, e secondo lo spirito della Morale evangelica: quindi la *tradizione*, i *documenti de' Padri*, i *Sacri Concilj*, i *Sacri Canoni*, le *Definizioni* de' *Sommi Pontefici*, le *Istruzioni Pastorali de' Vescovi*, i *Sinodi* o *Nazionali*, o *Provinciali*, o anche *Diocesani;* e que' Dottori e Teologi, i quali hanno procurato di attignere da codeste fonti di verità le loro dottrine, e conformare ad essi le loro decisioni: fra i quali non v' ha tra Cattolici, chi non dia la preminenza al Dottore Angelico *S. Tommaso*, la cui dottrina non è se non un estratto purissimo delle Scritture, delle tradizioni, e de' Padri, per cui con tante lodi fu encomiata e dichiarata da' Sommi Pontefici esente da ogni errore, e riconosciuta e venerata perciò da tutti come la più autorevole, e sicura. Degli altri Autori, o Teologi ne hanno quella stima, che essi si meritano, e qualora su qualche punto siano tra sè divi-

si, o

si, o discordanti; poco o nessun conto fanno della loro autorità, ma si attengono unicamente alle ragioni, o fondamenti, che arrecano. Questa è la regola seguita più comunemente dagli Antiprobabilisti, trattandosi dell' autorità estrinseca.

VII. L'altra cosa, che bisogna avvertire, si è, che non dobbiamo fidarci delle citazioni di molti Probabilisti per giudicare assistite dal maggior peso dell' autorità estrinseca le sentenze men tutte, che essi propongono, stantechè poca esattezza e fedeltà si ritrova ne'loro libri, e sovente propongono quai fautori delle loro sentenze Dottori di maggior credito, e grido, che mai non l' hanno insegnate, anzi tal volta hanno insegnato tutto il contrario. Assegniamone di ciò alcuni esempj ad istruzione e regola di moltissimi Parrochi, e Confessori, che sulla fede di certi libri, che soli hanno per avventura tra le mani, si persuadono di leggeri essere intrinsecamente più probabili varie opinioni, che forse non avranno neppure un grado di vera e soda probabilità. Il P. Tommaso Sanchez nella Somma *lib. 1. c. 9. n. 7.* stabilisce, che *auctoritas unius Auctoris probi, & docti reddat opinionem probabilem*. E per ispalleggiare questa sentenza, che a mio parere o è la dannata, o compresa nella 27. dannata da Alessandro VII. allega tra gli altri Autori San Tommaso nel *quodl. 3. art. 10. ubi ait*, scrive egli, *posse quemquam amplecti* (con sicurezza di coscienza) *opinionem, quam a Magistro audivit in iis, quæ ad mores pertinent*. Lo stesso Santo citano al medesimo proposito il P. Filiuccio nel *T. 2. tract. 21. n. 134.* il P. Laimano *lib. 1. c. 5. §. 2. n. 6.* e il P. Viva sì nella prop. 27. di Alessandro VII. sì nella terza d' Innocenzo XI. ove così riferisce le parole del Santo: „ Hinc D. Thomas quodl. 3. art. 10. dixit, *posse quemlibet amplecti opinio-* „ *nem, quam a suo Magistro audivit, in iis quæ ad mores pertinent*." Un povero Confessore, che legge in alcuno di questi Autori citato sì gran Maestro a favore di quella sentenza, come potrà non riputarla certa, e sicura? Ma il Santo Dottore non solo non la insegna, che anzi nel luogo medesimo da essi citato insegna apertamente l' opposto, dicendo: *In his, quæ pertinent ad fidem, & bonos mores, nullus excusatur, si sequatur opinionem erroneam alicujus Magistri: in talibus enim ignorantia non excusat*. San Tommaso altresì vien citato dal medesimo P. *Tommaso Sanchez*, e dal P. La Croix a patrocinio

cinio della larga e pericolosa sentenza circa la necessità dell' *attuale avvertenza alla malizia*, acciocche il peccato, che si commette, sia imputabile a colpa: e citato parimente viene da altri Scrittori; ma con troppo evidente falsità, siccome è già stato provato da parecchi dotti Teologi, e agevole a me pure sarebbe di provarlo con testi chiarissimi. Lo stesso dicasi delle citazioni fatte di S. Tommaso dal P. Domenico Viva a favore della dannata dottrina sull' usura (*a*): e lo stesso parimente si estenda alle false citazioni di altri gravissimi Autori fatte e da lui, e da altri Probabilisti.

VIII. Per questo medesimo motivo non deve fare impressione in alcuno il leggere in qualche Autore anche di credito, che l'opinione, che egli sostiene, sia la *comune*: mentre non di rado s'incontrano negli Autori sentenze così chiamate falsamente, le quali non meritano se non la comune disapprovazione e condanna. Così per esempio il famoso P. *Vasquez* ne' suoi Opuscoli Morali *capo* 2. §. 1. *dubio* 9. *n.* 34. scrive: *OMNES fatentur quod licitum est invasorem, qui fuste, vel alapa minatur nobis malum contra honorem, occidere, si alius non sit sufficiens modus defensionis*. E pure chi dirà che sia *di tutti* una sentenza sì rilassata, ed inumana? Così il celebre Caramuele della dottrina del P. Amico, che fa lecito agli stessi Religiosi di levar dal mondo coloro che sparlano o di sè, o della sua Religione, dice che per sentimento di tutti gli uomini dotti è la sola vera, e la sentenza opposta improbabile; *Doctrinam Amici solam esse veram, & oppositam improbabilem censemus OMNES Docti*. E tuttavia chi non sa, che era anzi rigettata da tutti gli uomini veramente dotti e sapienti, e che fu condannata dalla Chiesa come affatto improbabile e perniciosa al genere umano? Così il P. Lessio nel *lib.* 2. *cap.* 9. *num.* 22. rapporta da Pietro Navarra *ex sententia OMNIUM licere contumeliosum occidere, quando aliter hac injuria arceri nequit:* e il P. Tamburino *lib.* 8. *in Decal. tract.* 2. *c.* 5. francamente asserisce, *non esse in conscientia furem, nec peccare, qui per occultam acceptionem compensat id, quod sibi debetur, & posse jurare etiam coram judice se nihil accepisse, intelligen-*

(*a*) Su questi punti può vedersi quanto fu scritto da Eusebio Eraniste nella Lettera 24. ec.

gendo, quod sibi non deberetur, certum jam hodie est apud OMNES. E nondimeno tali sentenze sono state proscritte dai Sommi Pontefici, nè furono mai comuni nella Chiesa di Dio. Lo stesso si dica di tante e tante altre lasse opinioni riferite dal P. Moja sotto il finto nome di *Amadeo Guimenio*, e o chiamate da lui falsamente *comuni*, o imputate con citazioni illegittime ai primarj Dottori, e al medesimo S. Tommaso. Lo stesso similmente si dica di varie false sentenze recate dal P. La Croix, dal Tamburino, dal Viva, ed altri, e autorizzate da loro coll'aggiugnere: *ita omnes communiter: ita omnes communissime &c.* Per il che non devono i men periti Parrochi e Confessori lasciarsi sorprendere da simiglianti formole di scrivere, che in parechi libri de' Probabilisti si trovano, e credere sulla loro parola più probabili, e però sicure certe benigne, e larghe opinioni sotto l'ombra della maggiore autorità, che a lor favore si spaccia.

IX. Un'altra obbiezione formano contro del nostro sistema i Signori Probabilisti fondata sulla necessità della morale certezza della verità e onestà dell'azione, che deve avere l'operante, perchè ella sia retta, o esente almen dalla colpa, se per avventura accadesse, che fosse disonante dalla prima regola. Pretendono essi, che noi ricerchiamo troppo, e veniamo ad imporre agli uomini un giogo assai pesante, ed insoffribile, e a cadere nella proposizione dannata da Alessandro VIII. *non licet sequi opinionem inter probabiles probabilissimam*: imperocchè, dicono, la certezza morale esprime più di una probabilità anche *somma*. Se dunque è condannata la sentenza di chi asseriva non esser lecito seguire un'opinione, che vanta una *somma probabilità*, dovrà dedursene con legittima conseguenza, che sia condannata la sentenza, che esige nell'operare morale certezza.

X. Se ben si rifletta a quanto fu detto da noi, spiegando l'antica comune sentenza, e la certezza morale, che reputiam necessaria; questa obbiezione svanisce da sè stessa in fumo, ne può fare la menoma impressione nella mente di alcuno. La *morale certezza imperfetta o larga* nelle cose umane, e variabili non si distingue da una grande probabilità fondata sulle più gravi e sode ragioni, siccome apparisce dai testi, che abbiamo recati di S. Tommaso, e di altri autorevoli personaggi, e possiam confermarlo col testo del Gius canonico *cap. Veniens de Presb.* ove avendo il Papa ad-

dotti validi motivi che inducevano presunzione della verità della cosa richiesta, soggiugne: *Hæc præsumptio pro certitudine habenda est*. E in fatti trattandosi di cose umane e contingenti, o bisogna dire, che l' opinione assai probabile, e probabilissima sia lo stesso, che l' opinione moralmente certa, o che la morale certezza *imperfetta* malamente confondasi colla certezza fisica, metafisica, o perlomeno colla certezza morale *perfetta*, che non lascia veruna oscurità, incertezza, o timore neppure indeliberato ed imprudente; siccome lo lascia la morale imperfetta, e larga, che solamente esclude il timore e dubbio grave, e prudente. Quindi è, che il P. La Croix dimostra di non aver ben capita l'idea della *morale certezza* da noi richiesta, allorchè scrive *lib.* 1. *n.* 180. „ Ut aliqua sententia sit *moraliter certa*, non sufficit „ quod sit longe probabilior, aut etiam *probabilissima*: per hoc enim non„ dum excedit terminos probabilitatis, neque opposita ideo est improbabilis. „ Unde quandiu pro opposita manet GRAVE motivum, sive ratio prudens, „ & MAGNI momenti; tandiu hæc manet probabilis, & consequenter al„ tera non est certa. " Egli prende uno sbaglio col supporre, che tra due opinioni contraddittorie possa alcuno giudicarne una *probabilissima*, e riconoscere al tempo stesso, che per l'altra concorra un grave motivo, una ragione prudente, e di gran momento: *grave motivum, sive ratio prudens, & magni momenti*. Imperocchè giudicando egli quella *probabilissimamente* vera, è necessario in virtù della legge di contraddizione, che giudichi questa *probabilissimamente* falsa. Come dunque può esso credere, che a favore di una sentenza, della cui falsità forma tal giudizio, concorra un *grave motivo*, *una ragione prudente, e di gran peso?* Un grave motivo, una ragione prudente, e di gran peso non rendono un' opinione *gravemente e sodamente probabile?* E potrà essere gravemente e sodamente probabile una opinione a quella medesima persona, cui apparisce *probabilissimamente falsa?* Lo stesso P. Bovio Probabilista riconosce e confessa questa verità, mentre nel suo libro *dell' uso delle opinioni pag.* 4. scrive, che l' opinione *più probabile*, *la quale vinca di gran lunga in verisimiglianza l' altra*, *è unicamente probabile*. E nella pag. 81. consente, che sia *improbabile* presso di un uomo dotto quella opinione, la cui contraria dopo maturo esame giudica essere di *gran lunga più probabile*, non ostante il rispetto e la stima, che ha *della dottrina e pietà de' suoi af-*

ferto.

sertori: e quèsto ripete eziandio in altri luoghi. Laonde si abusano delle parole della proposizione dannata, *non licet sequi inter opiniones probabiles probabilissimam*, quegli Autori Probabilisti, che quinci ne inferiscono rimanere *probabile* una qualche sentenza a fronte della sua contraria *probabilissima*. Il senso netto e legittimo di quelle parole si è, che *tra le opinioni dotate di varj gradi di probabilità o tenue, o uguale, o maggiore delle sue contraddittorie, non sia lecito seguirne veruna, e nè tampoco quella, che è probabilissima*. Ma su questo soggetto, che è il fondamento di molti equivoci, e sbagli de' nostri Avversarj, occorrerà di parlare più abbasso.

XI. Intorno l'accusa di Rigorismo, e Tuziorismo, che ci appongono, è facile di rilevare quanto sia ella frivola e insussistente, riflettendo al vero, e legittimo sentimento di quegli Autori, che sostennero la proposizione dannata da Alessandro VIII. *Non licet sequi &c.* Questa, siccome comunemente si crede, fu difesa da alcuni Dottori Lovaniesi, i quali erano di parere, che non potesse seguirsi veruna men tuta sentenza, qualora per comune giudizio non fosse certa, e sicura; cosicchè non permettevano di seguirla, quando dalla parte opposta più tuta v'erano Autori, quantunque di poco credito, e numero, che la sostenessero, e motivi anche leggeri, che impedissero la totale certezza della sua verità. Pretendere ciò nelle umane azioni è senza dubbio un soverchio rigore, che troppo restringe le coscienze, che partorisce inevitabili disordini, che ripugna alla ordinaria condotta degli uomini saggi in tutti i loro affari di qualunque sorta si siano: onde la proposizione di que' Teologi fu meritamente dannata. Ma questa non è la sentenza degli Antiprobabilisti, almeno cattolici: atteso che essi accordano di buon grado, che seguire si possa l'opinione benigna, la quale si rappresenta a chi opera o probabilissima, o notabilmente più probabile della sua contraria: mentre in tal caso giudica prudentemente, e con certezza morale, se non *perfetta ed assoluta*, *imperfetta e relativa* al suo intelletto, che di legger peso siano le ragioni, e l'autorità di que' Teologi, che dissentono, e però da non farsene conto da un uomo giudizioso e sensato. Per questo motivo i Probabilisti più accurati, e più ingenui, quantunque sappiano, che da noi si esige una morale certezza della verità, o onestà dell'azione per operare rettamente, si astengono tuttavia dall'imporci la

detta accusa di *Rigorismo*, o *Tuziorismo dannato*. Nè in fatti ci può essere imposta, senza imprimere al tempo stesso una macchia obbrobriosa sul volto di tanti cattolici Dottori, che nella Chiesa di Dio vengono riputati di sana, e non sospetta dottrina. Noi abbiamo già veduto di sopra, che tal certezza ricercano l'Angelico Dottore S. Tommaso, l'Arcivescovo S. Antonino, il piissimo Gersone, il Ven. Cardinal Bellarmino, e dietro questi splendidissimi lumi della Teologia, il Mercoro, il Fagnano, il Reverendissimo P. Gonzalez, il Cardinal di Laurea, Cristoforo di S. Giuseppe, D. Pietro Ballerini, i due Cardinali d'Aguirre, e Gotti, il Besombes, il Syri, il Camargo con molti altri Gesuiti Probabilioristi. Chi dunque avrà mai tanto coraggio di attribuire a Personaggi sì illustri, e ragguardevoli di aver insegnata una dottrina condannata dalla Chiesa per bocca di Alessandro VIII. Non dovrebbe essere questo solo un argomento affatto decisivo della falsità dell'accusa, e bastevole per sè stesso a chiudere eternamente la bocca a quei mal avveduti e indiscreti Probabilisti, che ardiscono di apporci una taccia sì ignominiosa?

XII. Con questa nostra dottrina ben intesa cadono a terra tutte le ritorsioni, che fanno contro di noi i Probabilisti per indebolire i principali e più forti argomenti, onde combattiamo la loro sentenza. Si leggano i libri degli Avversarj, che hanno spezialmente in questi ultimi tempi trattata la questione, il La Croix, il Ghezzi, il Lecchi, ed altri simili: e si vedrà, che tutti si prevalgono di questo mezzo di ribattere le nostre ragioni, ritorcendole a danno degli Antiprobabilisti, e pretendendo, ch'esse nulla provino, perchè provano ugualmente contro la nostra sentenza. Il capo principale, su cui si fondano per ritorcere contro di noi gli argomenti, onde combattiamo il loro sistema, consiste nel supporre che fanno, qual cosa certa e indubitabile, che chiunque abbraccia la benigna opinione, della cui verità non abbia una totale certezza, sempre operi con incertezza, e dubiti, o possa prudentemente dubitare, che ella non sia vera, e però si esponga volontariamente ad un *probabile pericolo* di trasgredire la legge. Conciossiachè, dicono, quantunque l'opinione sia più probabile, e probabilissima, se non giunge al grado di piena certezza, sempre lascia, e deve lasciar nella mente un vero dubbio, che possa esser falsa ed illecita.

Ecco

Ecco come propone la sentenza nostra il M. R. P. Niccolò Ghezzi nella *notizia* che premette a suoi Dialoghi, del *Probabilismo* pag. 19. ec. „ Asserisce la prima sentenza (de' Probabilioristi,) che dove un' opinione favorevole alla libertà, e men sicura, sia più probabile dell' opposta, ella „ possa seguirsi in tuta coscienza, e senza rischio della divina offesa; malgrado (N. B.) *il dubbio, che pur v'è*, che in seguendola vengasi a fare „ azione veramente vietata dalla legge di Dio .... Quindi l'una e l'altra „ di queste sentenze (cioè de' Probabilisti, e Antiprobabilisti) accorda poter l'uomo in caso di tanta o tanta probabilità esporsi *a noto, e certo rischio* di far cosa vietata da Dio, senza alcun rischio d'incorrere perciò la „ di lui offesa. " Questo istesso insinua il P. Bovio scrivendo *pag.* 32. che *dalla opinione anche probabilissima non resta escluso ogni rischio d'inganno, ogni motivo di prudente formidine*; e lo stesso poi più chiaramente esprimono il P. La Croix, ed altri.

XIII. I Signori Probabilisti si lagnano fortemente di noi, che non intendiamo, o non bene spieghiamo la loro sentenza: ma penso, che noi abbiamo assai più forte motivo di dolersi di loro, che o non intendano, o non bene spieghino la nostra. E chi è mai tra veri Antiprobabilisti, che affermi *potersi seguire in tuta coscienza* una qualche opinione, *malgrado il dubbio* (dubbio certamente fondato) *che pur vi è, che in seguendola, vengasi a fare azione veramente vietata dalla legge di Dio?* Chi è di loro, che accordi potersi l'uomo *esporre a noto e certo rischio di far cosa vietata da Dio, senza alcun rischio d'incorrere per ciò la di lui offesa?* Questa non è per verun modo la mente, e la dottrina de' nostri Autori. Eglino anzi, siccome da quanto abbiam detto è manifesto, non ammettono che possa alcuno seguire con buona coscienza l'opinione, che nega l'obbligazione della legge, se non quando senza sua colpa la giudica assai più verisimile della contraria, e moralmente certa, di maniera che escluda ogni dubbio prudente, e ragionevole della sua verità: ed affermano, che il dubbio, che rimane, o può rimanere in chi abbraccia l'opinione, che è probabilissima, o assai più probabile della sua contraria, sia un dubbio irragionevole ed imprudente: un dubbio che merita di essere disprezzato: un dubbio in forma, da cui non si lascia muovere l'uomo saggio.

 XIV.

XIV. Che tanto essi affermino non a capriccio, ma con sodo fondamento, è cosa evidente, o vogliasi considerar l'esperienza negli umani affari, o ponderar la ragione, o finalmente riflettere sulle dottrine stesse degli Avversarj. E quanto all'esperienza di ciò, che negli affari umani succede, opera forse con dubbio quel Mercatante, che dopo di aver usate tutte le cautele e circospezioni affida il suo danaro ad un amico, o ad un corrispondente, che giudica sincero e fedele; perchè vede essere possibile, e qualche volta succedere, che manchino di fedeltà quegli stessi, di cui men si temeva? Opera forse con dubbio d'ingannarsi quel Giudice, che udite con attenzione le parti litiganti decide la causa a favore di chi arreca assai più efficaci fondamenti, perchè può essere, ed accade alle volte, che abbia ragione la parte, che men validi fondamenti produce? E per venire a casi più prossimi al nostro argomento, assolve per avventura il saggio Confessore con vero dubbio quel penitente, in cui scorge tutte le necessarie disposizioni; perchè non penetrando l'intimo del suo cuore, non può avere totale certezza, che siano sincere, e legittime? Anzi se un vero e sodo dubbio ne avesse, non lo assolverebbe giammai, nè potrebbe assolverlo per non esporre a pericolo di nullità il Sacramento. Lo stesso si dica di chi si accosta al sacro altare o per celebrare il divin sacrifizio, o per ricevere il pane eucaristico. Egli è necessario certamente, che prima *provi sè stesso* giusta la frase dell'Apostolo, cosicchè non riconosca in sè verun peccato mortale, che indegno lo renda dell'alto favore, e creda di essere in grazia. Di questa sua disposizione però non può avere evidenza, o totale certezza; poichè il Sacro Concilio di Trento *sess. 6. can. 23.* ha fulminata la scomunica contro chiunque *dixerit omni homini ad remissionem peccatorum assequendam necessarium esse ut credat certo, & absque ulla hæsitatione propriæ infirmitatis, & indispositionis, peccata sibi esse remissa*. Non può dunque l'uomo, che alla sacra mensa si accosta, essere onninamente certo e sicuro di essere in grazia, ma solo può averne una grande probabilità, o una certezza morale, o conghietturale. Chi sarà dunque, che dica perciò, che ogni uomo si accosta all'altare *con dubbio vero e prudente* della sua disposizione? Non verrebbe con questo dubbio comunicandosi, a farsi reo del Corpo e Sangue del Signore? Convien dunque confessare, che il dubbio o timo-

timore, che in lui rimane, non sia grave e prudente, ma privo di sodo fondamento, e derivato unicamente dell'inevidenza della cosa, o da leggeri motivi. Or questo stesso diciamo di chi segue la sentenza benigna giudicata o probabilissima, o assai più probabile dell'opposta: che non abbia *dubbio fondato, o motivo di prudente formidine, che in seguendola venga a fare azione veramente vietata dalla legge di Dio*.

XV. La ragione altresì questo istesso comprova. Imperocchè cosa è il *dubbio* preso nel significato suo proprio? Il dubbio, dice San Tommaso q. 10. ar. 1. de verit. *est contrariarum rationum æqualitas*; e lo stesso dicono gli altri: e il P. Bovio *pag.* 6. del vero dubbio parlando così si esprime: *il dubbio in senso proprio ed in rigor di nome è quella sospensione, accompagnata da ondeggiamento d'intelletto, il quale tra ragioni contrarie si muove ambiguo ec.* Or tale certamente non è la disposizione di chi segue la sentenza men tuta, che giudica assai più probabile della sua contraria, e della cui verità ha quella morale certezza, che fu da noi spiegata, e stabilita. Tale sentenza non è a lui assai più probabile, e probabilissima, se non in vigor delle ragioni, o dei motivi assai più poderosi, che vede concorrere a favore di essa: e però non v'ha a suo riguardo *contrariarum rationum æqualitas*, che costituisce il dubbio, secondo l'Angelico: nè egli si trova *in quella sospensione accompagnata da ondeggiamento d'intelletto, il quale tra ragioni contrarie si muova ambiguo*, che a detta del P. Bovio è *il dubbio in senso proprio, ed in rigor di nome*: anzi l'intelletto da quei più validi fondamenti vien determinato a credere essere vera la sentenza, che abbraccia. Vero è, che non essendo essa alla sua mente evidente, e totalmente certa, resta nell'animo qualche timore d'inganno: ma codesto timore chi potrà mai chiamarlo un vero dubbio prudente, e ragionevole, capace di rendere *sospeso, e ondeggiante* l'intelletto dell'uomo saggio, già determinato dalle più robuste ragioni, o motivi? Il dubbio, o timore, che resta, può dirsi *logico*, ma non già *morale e ragionevole*: e si esprime, siccome notai, in tal guisa: *io posso assolutamente ingannarmi nell'abbracciare questa sentenza, o eseguire questa azione; ma non ho tuttavia fondato motivo di credere, che io m'inganni*. Laddove il dubbio, o timor di colui, che *sospeso, e ondeggiante* si trova *tra ragioni contrarie*, deve necessariamente esprimersi in tal foggia: *Io veggo in due contradit-*

terie sentenze ragioni o motivi ugualmente forti per l'una, e per l'altra parte: è però non ho sodo fondamento di credere piuttosto vera l'una, che l'altra: e devo sospendere il mio giudizio.

XVI. Finalmente gli stessi Avversarj, comunque tentino di oscurare una verità troppo lampante, vengono essi ad ammetterla, costretti, dirò così, dalla evidenza e forza della medesima, e distruggere per tal modo la difficoltà, che promuovono. Essi pure distinguono, e devono distinguere, per non opporsi al sentimento comune, dubbj *probabili e prudenti*, e dubbj *improbabili*, ed *imprudenti*, degni d'essere disprezzati, siccome esser sogliono i dubbj e timori delle persone scrupolose. I dubbj *probabili*, *e prudenti* non possono nascere se non da opinioni, o sentenze giudicate sodamente probabili, cioè, dice il P. Bovio pag. 7. *che hanno per fondamento una ragione, che non frivola e leggera, ma grave e soda appare*. Or nella sentenza tra gli Antiprobabilisti comune, chi giudica per esempio onesto un contratto mosso da un'opinione spalleggiata da' fondamenti di assai maggior peso, che la sua contraria, questa non gli apparisce, nè deve apparirgli assistita *da soda e grave ragione* o fondamento, ma anzi leggero e di poco conto: adunque seguendo l'altra non opera con vero *dubbio*, che è a dire, *probabile e prudente*, ma *improbabile*, ed *imprudente*, e però degno di essere disprezzato.

XVII. Confermiamo l'argomento colla dottrina, che insegna lo stesso P. Bovio alla *pag.* 68. dottrina insegnata altresì da' moderni Probabilisti, dal P. Esparza, dal P. Terillo, dal Cardenas, dal Ghezzi, dal Carpani, e da altri. Insegna egli, che possa bensì seguirsi l'opinione benigna meno probabile al confronto; *purchè* però, aggiugne, l'*eccesso della ragione* (nella parte, che afferma l'obbligazione) e *della autorità sia moderato, e tale, che non tolga all'opposta sentenza, essendole posta a petto, la grave, e solida probabilità*. E questo istesso ripete il *Carpani* in cinquanta luoghi dell' Opera sua. Accordano dunque darsi opinioni talmente probabili, che *poste a petto delle sue contrarie tolgano a queste la grave, e solida probabilità*. Onde non rimanga ad esse, se non probabilità debole, e leggera, e per conseguenza insufficiente a produrre un vero, e sensato dubbio. Or di tal peso diciamo noi dover essere la probabilità della sentenza benigna, perchè possa seguirsi con sicura coscienza, dimodochè *l'eccesso della ragione, e dell' autorità non*

sia

sia di qualunque sorta, ma tale, che *essendo posto a petto della opposta sentenza, le tolga* a giudizio dell'operante *la grave, e solida probabilità*: e però altra non ne rimanga, se non se tenue, e leggera, incapace perciò di cagionare un grave dubbio, ovvero un dubbio prudente, e ragionevole.

XVIII. Lo stesso risulta dalla esplicazione, che fa il medesimo P. Bovio *pag.* 245. *ec.* della terza proposizione tra le dannate da Papa Innocenzo XI. „ La proposizione (scrive) asserisce, che basta per operare con pru- „ denza una qualche probabilità, per quanto tenue ella sia, *quantumvis te- „ nui*. Or questo è falso, e dannabile .... poichè *per operare con prudenza „ si ricerca un grave fondamento*, su cui appoggiare si possa un sensato giudi- „ zio, che l'azione sia lecita; nè dispensa dal doversene astenere una *te- „ nue probabilità* contro una grave, e solida ragione, la quale persuada l' „ esistenza della legge: essendochè questa per obbligare non abbisogna di „ una certezza morale rigorosa, che non ammetta in contrario neppure „ quella, che chiamano *tenue probabilità*. Ma le basta *una certezza morale „ larga*, quale si ha, dove l'opinione, che asserisce la legge, è la sola *cer- „ tamente, e solidamente* probabile. " Si noti bene di grazia questa dottrina, la quale senza dubbio deve valere ugualmente per l'una, e per l'altra sentenza: poichè su questo punto di probabilità e di *prudenza* vanno del pari la sentenza benigna, e la più tuta, siccome ne conviene lo stesso P. Bovio (*a*). Riconosce dunque egli, che per operare con prudenza si ricerca un grave fondamento, su cui appoggiare si possa un sensato giudizio: e confessa, che abbiasi una *certezza morale larga* della verità, quando l'opinione sia *la sola certamente, e solidamente probabile*. Adunque, io ne inferisco, avrà altresì una *certezza morale larga* della falsità dell'opinione, che asserisce la legge colui, che ha *una certezza morale larga* della verità della contraria opinione, che la nega, fondata sopra di una ragione, che giudica la sola *certamente*, e *solidamente probabile*. Ora è costante presso d'ognuno, che la *certezza morale larga*, o imperfetta escluda il dubbio ragionevole e prudente. Adunque questo dubbio non avrà luogo in colui che a tale opinione si appiglia.

(*a*) Pag. 83. *Maggior numero, e dottrina non vi vuole per rendere sodamente probabile la benigna* (opinione) *di quel che ricerchi la rigida*.

XIX. Senonchè a qual fine valersi di argomentazioni, quando lo stesso P. Bovio, e il P. Richelmi in chiari termini esprimono quanto da noi si pretende? Ecco cosa scrive il primo alla *pag.* 41. „ Quando l'opinione fa-
„ vorevole alla libertà è probabilissima, o sia di gran lunga più probabile;
„ la sua verità *non è punto dubbiosa*, ma *moralmente certa*. Perchè nelle cose
„ morali il grado sì avvantaggiato di probabilità è una morale certezza. "
E alla pag. 21. „ Il dubbio, dice, circa la verità è delle volte *affatto ir-*
„ *ragionevole*, e quantunque mostri difetto di totale, e manifesta eviden-
„ za, non esclude però una propria *moral certitudine*, per cui ogni uomo
„ prudente giudicherà con sicurezza, che non vi è legge veruna, che l'
„ azione divieti, o comandi: onde rimane libero all'operante l'esercitar-
„ la, od ommetterla: perchè qualunque difficoltà, che si appresenta all'
„ intelletto, e lo inchina, e sollecita a titubare *circa il vero*, che scorge,
„ non ha sussistenza, che basti a fondare *un prudente* sospetto, o timore d'
„ inganno. Intorno queste dubbiezze del tutto leggere.... *non v'ha a mia*
„ *notizia uomo sensato*, il quale insegni, che per riguardo loro dobbiamo
„ rattenersi dall'operare, e però commendi come savj, e prudenti gli scru-
„ polosi. " Fin qui il P. Bovio, e lo stesso scrive parimente il P. Richelmi (a). Quanto l'accurato Probabilista qui insegna, ed osserva, si è per appunto quello stesso, che dicono, ed insegnano gli Autori, la cui sentenza io difendo. Chi segue un'opinione benigna giudicata o probabilissima, o assai più probabile della sua contraria, ha una morale certezza della sua verità, cosicchè l'*uomo prudente giudica con sicurezza*, che non vi è legge veruna, che l'azione divieti, o comandi. Onde non opera con vero dubbio, o prudente sospetto e timore d'ingannarsi: e seppure qualche dubbietà vi rimane, ella non è tale per cui l'*uomo sensato debba rattenersi dall'operare*, ma può saggiamente disprezzarla, siccome si disprezzano i dubbj de' scrupolosi. E da tutto ciò è evidente la falsità di quanto affermano su questo punto, e suppongono come certo i PP. Ghezzi, La Croix, ed altri Probabilisti.

XX.

(a) Nel suo *Saggio* ec. pag. 256. ove conviene di buon grado nel sentimento del Sig. D. Pietro Ballerini espresso sul presente suggetto, sentimento che è il nostro, e il comune degli Antiprobabilisti.

XX. A maggior conferma però della certezza d'ogni vero dubbio dissipatrice, che ha chiunque segue nell'operare la nostra dottrina, tornami in grado di aggiugnere un'osservazione, che mi pare di gran rilevanza. La certezza, di cui abbiamo favellato fin ora, non è se non relativa all' intelletto dell'operante, che giudica senza sua colpa assai più probabile la sentenza men tuta: e da ciò prendono motivo i Rigoristi, e Tuzioristi di crederla insufficiente a coonestare le nostre azioni. Ma io di vantaggio aggiungo, che se tal certezza è *relativa*, considerati unicamente i principj *diretti*, donde ella proviene, diventa assoluta e totale attesi i principj *riflessi*, da cui vien fiancheggiata per ogni parte, cioè il consentimento unanime di tutti i Dottori cattolici sì Probabilioristi, che Probabilisti, e la condanna fatta da Alessandro VIII. della proposizione: *non licet sequi inter opiniones probabiles probabilissimam*. Io dichiarerò la forza, che hanno questi principj *riflessi* per sollevare al grado di *assoluta* la certezza *relativa*, con due sillogismi, che qui propongo. Il primo: *è certo presso di tutti i Teologi cattolici, esser lecito di seguire l'opinione benigna, qualora prudentemente si giudica probabilissima, o assai più probabile della sua contraria. Ora in questo caso particolare io seguito un'opinione, che prudentemente giudico probabilissima, o assai più probabile della sua contraria. Adunque è certo presso di tutti i Teologi, che mi è lecito di seguirla*. E questa si chiama *certezza morale assoluta*. L'altro sillogismo è fondato sulla condanna fatta dalla Chiesa della suddetta proposizione, *non licet sequi &c.* donde si prende la sua contraddittoria certissima presso tutti i Cattolici in tal modo: *è lecito di seguire una opinione probabilissima: questa opinione è probabilissima, e tale senza esitanza e prudentemente la giudico: dunque è lecito a me di seguirla*. Altro simile sillogismo può formarsi su quella regola generale del Gius canonico, *inspicimus in obscuris, quod est verisimilius*, e sopra d'altre regole, che è agevole ad ognuno di formar da sè stesso. Ecco dunque una certezza di lega superiore alla relativa, certezza assoluta e totale, che esclude ogni qualunque minimo dubbio o sospetto di colpa da chi seguita la opinione probabiliore nel senso da noi spiegato.

XXI. Or da tutto ciò, chi non vede la falsità di quanto scrive il P. Ghezzi, e con esso lui molti altri, che non meno l'Antiprobabilista, che

il Probabilista *si espone*, seguendo il suo sistema, *a noto e certo rischio di far cosa vietata da Dio*. Questa, considerando i soli principj *diretti*, è l' istanza più frequente, che soglia farsi dagli Avversarj a' nostri più forti argomenti, con che impugniamo la loro sentenza; ma istanza per verità la più frivola, che fare si possa, e originata da una troppo evidente imperizia della nostra dottrina. Imperocchè, se chi segue una opinione nella guisa proposta, opera con una morale certezza, che esclude ogni dubbio sensato, come può dirsi, che egli si esponga ad un pericolo probabile e ragionevole di peccare? Un' opinione, che è moralmente certa, non può non essere insieme che sicura, e sicura riputarsi da tutti assolutamente, e semplicemente. Laonde, se v' ha qualche pericolo di trasgredire la legge di Dio, desso non può essere per verun modo *noto e certo*, siccome dice il P. Ghezzi, ma ignoto, improbabile, e rimoto, il quale nessuno è tenuto a schivare. E questo è uno da' manifesti divarj, che passa tra il seguire la sentenza benigna nel sistema probabilistico, e antiprobabilistico. Perchè nel primo, se l'opinione, che asserisce la legge, è ugualmente probabile, o eziandio più probabile dell' altra, che la nega; è necessario, che del pari sia probabile, o anche più probabile il pericolo di trasgredirla: dovechè nel sistema degli Antiprobabilisti, giudicandosi improbabile e falsa la sentenza, che afferma la legge, non è se non improbabile e rimoto il pericolo di far cosa dalla legge vietata. E ognun sa per altro e confessa non v' essere obbligazione, che ci astringa a scansare i pericoli improbabili e rimoti di peccare: altrimente dovremmo tutti, per valermi delle parole dell' Apostolo nella *prima ai Corinti*, uscire dal mondo, e ritirarsi nelle più deserte solitudini, per non comunicare coi fornicatori, cogli avari, coi rapaci di questo secolo, coi quali trattando v' ha sempre pericolo di rimaner pervertiti.

XXII. Per dar maggior apparenza al *pericolo*, che corre di trasgredire la legge colui, che seguita la sentenza benigna, benchè assai più probabile, o probabilissima, parecchi degli Avversarj si servono di certo detto, che attribuiscono ad Aristotele, nelle cui opere per altro non si ritrova, cioè *multa falsa sunt probabiliora veris*, per quindi inferirne, che non può aversi sicurezza neppur morale della verità nella sentenza nostra, ma essere non

meno

meno noi, che i Probabilisti esposti al pericolo d'ingannarsi. E questo detto vien replicato cinquanta e più volte nella sua operetta dal P. Carpani. Ma questa obbiezione per mio debole parere, è una delle più frivole, e insussistenti, che avanzare mai possano gli Avversarj (a). Diamo per vero quel detto, che molte cose false sembrar possano più probabili delle vere; è certo tuttavia, che quando l'uomo nelle sue azioni adopri le diligenze da noi ricercate per rinvenire la verità, ed esamini le cose senza pregiudicj e passioni, ed implori eziandio il divin lume, seguitando la maggior verisimiglianza, che dalle più gravi ragioni o motivi risulta, assai di rado succede, che le cose false gli pajano più probabili; siccome osserviamo negli uomini santi e di vera pietà dotati, che di rado s'ingannano nelle loro risoluzioni. Diamo eziandio, che molti siano i casi, nei quali la falsità apparisca più probabile della verità, molto e molto più tuttavolta sono quelli, in cui le più valide, e sensate ragioni ce ne dimostrano la lor verità. Adunque l'uomo saggio attenendosi a codesta maggior verisimiglianza sarà assai meno esposto al pericolo di prendere abbaglio: nè mai potrà dirsi, che tal pericolo a lui sia *noto*, *e certo*. Di più, che possono mai da quel detto inferire i nostri Avversarj? Non altro certamente, se non che avvenga alle volte, che per l'oscurità delle cose, e debolezza del nostro intelletto s'inganni colui, che seguendo la luce di una verisimiglianza assai grande, si persuade di raggiugnere la verità: ma non già, che imprudente, e irragionevole sia la sua persuasione, o giudizio. Ora con un giudizio prudente, e ragionevole non mai viene l'uomo ad esporsi a *noto*, *e certo rischio di far cosa vietata dalla legge di Dio*. Ma per far conoscere la frivolezza estrema dell'argomento, che fondano su quel detto, basta questa sola riflessione, che se esso avesse forza alcuna nel caso nostro, dovrebbe parimente averla in tutti gli altri casi simiglievoli. Si riconvenga dunque un Giudice, il quale dopo di avere ben disaminata una causa controversa tra due litiganti per il possesso di un fondo, conoscendo concorrere per Sem-

(a) Il P. Camargo, che si ride di questa obbiezione, osserva pag. 426. che *eodem sensu dici posset, multa falsa certiora veris esse: quia sæpe falsa putantur a nobis certo vera.*

Sempronio assai più poderose ragioni, sta per decidere a suo favore la lite; e se gli opponga *multa falsa sunt probabiliora veris: però voi sentenziando a favor di Sempronio correte pericolo di pregiudicare alla parte contraria, che può aver più ragione, benchè vi sembri di averne assai meno*: che farebbe in tal caso il Giudice? Non si riderebbe di lui, e non lo rigetterebbe da sè qual uomo insensato e stolido? Lo stesso dicasi di mille altri casi, di un medico, di un negoziante, di un capitano, di un consigliere, di un Principe; niuno de' quali crederà mai di doversi lasciar muovere da quel detto, che tanto s'inculca da' Signori Probabilisti, o di operare prudentemente, temendo il pericolo, che può esservi d' ingannarsi seguitando la parte confermata dalle più valevoli, ed efficaci ragioni: perchè *multa falsa sunt probabiliora veris*.

XXIII. Ma udiamo eziandio l'argomento, che promuove con tutto il calore il P. Ghezzi, sì ne' *Dialoghi*, che nelle *Riflessioni*, e ne' *Principj ec.* A restringerlo in poche parole, tutto in questo consiste. Chi segue, dic' egli, un'opinione benigna, quantunque assai più probabile della contraria, anzi probabilissima, per cagione di esempio, che sia lecito il contratto, che vuol celebrare; egli segue un'opinione fallibile, o che può essere falsa: ed ha al tempo stesso dinanzi gli occhi una *verità certissima*, ed *infallibile*, che astenendosi egli dal far quel contratto, non pecca. Adunque, ne inferisce, se Dio ci obbliga, siccome vogliono gli Antiprobabilisti, a seguire la verità, faravvi preciso debito di attenersi a questa verità infallibile e certissima, e lasciar di celebrare il contratto seguendo una sentenza, che quantunque probabilissimamente vera, pure è fallibile, e può esser falsa. Conferma poi l' argomento colla parità del medico, il quale, se abbia due medicine, l'una di *probabilissimo*, l'altra di *certo effetto* per guarire un' infermo, è tenuto ad ommettere la prima, e valersi della seconda. Adunque lo stesso dovrà dirsi dagli Antiprobabilisti di *Sempronio*, che essendo certo di non trasgredire la legge ommettendo il contratto, dovrà ommetterlo, comechè fosse *probabilissima* la sentenza, che il contratto sia lecito, e onesto. Con questo argomento pensa il P. Ghezzi di trionfare di noi, onde se ne prevale in mille luoghi, come di un'arma di finissima tempra, e la più atta a ribattere tutte le nostre dimostrazioni. Ma in verità desso non è, se non

un

un mero paralogismo già dimostrato per tale da Eusebio Eranifte (a), e fondato sulla poca attenzione allo stato della controversia, di cui trattiamo: e gioverà di qui ripetere sotto altro aspetto ciò che quegli ha detto, per farne comprendere la frivolezza estrema, essendo esso il fondo principale, donde il P. Ghezzi prende motivo di ritorcere contro di noi tutti i nostri più vigorosi argomenti.

XXIV. Di che dunque si tratta, quando da' Probabilioristi si stabilisce, che lecito sia di seguire una opinione probabilissima, o assai più probabile al paragone? O di qual verità essi parlano, allorchè insegnano non v'essere obbligazione di abbracciare la sentenza più tuta, e favorevole alla legge? Si parla di una verità particolare risultante dall'esame dei principj diretti, che ce la danno a conoscere; non della verità di una regola generale, che non ci mostra la verità, o falsità della opinione, ma serve unicamente a dirigere in certi casi le nostre operazioni. Si tratta di due sentenze contrarie, che versano intorno il medesimo soggetto, l'una delle quali afferma con fondamenti riputati assai deboli, e di poco valore, che il tal contratto, per esempio, sia usurario: e l'altra usurario lo nega con fondamenti assai più validi, e validissimi, i quali perciò la rendono probabilissimamente vera. Ognuno che abbia fior di senno in capo, vede tantosto, che essendo queste due sentenze contraddittorie, non possono entrambe esser vere, o false, e che a quella misura, che cresce in una la maggior probabilità, che sia vera, è necessario che cresca nell' altra la maggior probabilità che sia falsa. Laonde supponendosi, che sia probabilissima, e moralmente certa la verità della sentenza, che lecito afferma il contratto, deve essere necessariamente *probabilissima*, *e moralmente certa* la falsità della sentenza, che lo pretende illecito. Or dunque perchè l'argomento del P. Ghezzi avesse qualche forza, provar ci dovrebbe, che Iddio ci obbliga a seguire un' opinione favorevole alla legge, benchè ci apparisca probabilissima e moralmente certa la sua falsità. Ma questo nè lo prova, nè potrà mai provarlo: perchè e il consenso di tutti i Teologi cattolici, e la condanna fatta da Alessandro VIII. della proposizione *non licet sequi &c.* ci assicurano non averci Iddio imposta una tale obbligazione. Non potendo dunque provar que-

(a) Lettera 10.

questo il P. Ghezzi, a che serve nel caso presente la *verità certissima*, *ed infallibile* di quella proposizione, *che Sempronio astenendosi dal contratto, non pecca?* Chi può dubitare, che Sempronio astenendosi dal contratto non pecca? Ma questa verità certissima nulla ha che fare per rendere meno probabile la falsità della sentenza, che afferma la legge, anzi la lascia probabilissima, e moralmente certa: e il punto della questione si è, se Sempronio in tal caso abbia debito di astenersi dal contratto per non peccare: e noi diciamo di nò, e lo diciamo appoggiati a tutti que' fondamenti, su cui è stabilita la nostra sentenza. Ma non altrettanto può dirsi nel caso, che fosse ugualmente probabile la verità, e falsità dell' opinione, e molto più, se più probabile ne fosse la falsità. Allora francamente diciamo, che siavi debito rigoroso di astenersi dal contratto per non esporsi a *noto e certo rischio di trasgredire la legge*, per non contravvenire a quella massima tante volte inculcata da Sacri Canoni, *in dubiis &c.* e per tutte quelle ragioni, con che dimostriamo la falsità del sistema probabilistico. Chi desidera qualche maggior lume su questa risposta può consultare la suddetta lettera 10.

XXV. Lo stesso paralogismo contiene l' esempio prodotto al medesimo proposito dal P. Gezzi, del medico, che avendo in pronto due medicine, l' *una di probabilissimo*, *l' altra di certo effetto*, è obbligato a far uso della seconda, ed ommettere la prima. Conciossiachè il caso, di cui trattiamo, è affatto diverso. Le dette due medicine non sono tra sè stesse contrarie, ma disparate: nè la certezza, che ha l' una di produrre la guarigione, pregiudica punto alla somma probabilità dell' altra riguardo il medesimo effetto. Onde ed è certamente vero, che una guarirà l' infermo: ed è probabilissimamente vero, che sia per guarirlo anche l' altra. Ma questo non corrisponde al caso, di cui si parla. Perocchè, se la sentenza, che afferma esser lecito il contratto, è *probabilissimamente vera*, non può essere nè certamente, nè *probabilissimamente vera* la sua contraria: ma è necessario per la legge della contraddizione, che sia *probabilissimamente falsa*. E però supponendo al presente non v' essere obbligazione di abbracciare una sentenza probabilissimamente falsa, potrà *Sempronio* celebrare il contratto senza timore di contravvenire al divin volere. Che importa dunque in tal caso,

che

che Sempronio abbia evidenza e certezza, che ommettendo quel contratto non pecca? Questa è certezza di una regola generale, e riflessa, che non ha luogo, nè obbliga l'operante, se non nelle questioni ugualmente probabili, o dubbiose, in cui non apparisce verità per una parte, anzichè per l'altra: onde deve attenersi alla massima *tutior pars est eligenda*. Affinchè sia giusta e adequata la parità del P. Ghezzi, convien riformarla, e fingere il caso, che il Medico abbia qualche legger fondamento di credere, che certa medicina che vuol porgere all'infermo sia per essergli di nocumento; ma ne abbia al tempo stesso uno assai più grave, e gravissimo, che gli recherà beneficio, e vantaggio per la sua salute. In tal caso chi dirà mai, che operi imprudentemente, e pecchi dandogli la medicina? Allora soltanto si riputerebbe imprudente, e reo di peccato, se giudicando ugualmente probabile, e molto più se più probabile, che la medicina fosse per essere di nocumento all'infermo, nulladimeno gliela porgesse senza far conto del pericolo, cui lo espone. Or questo si applichi al caso nostro: e si vedrà se punto sussista l'argomento del P. Ghezzi.

XXVI. Io voleva dispensarmi dal far parola di un altro argomento, che non viene, per quanto so, toccato dal P. Bovio, e da altri più moderati, e accurati Probabilisti: ma osservando, che moltissimi sono, che ne fanno gran pompa, e pretendono di rendere con esso odiosa la sentenza nostra, non voglio trascurarlo del tutto. Questo è, che l'Antiprobabilismo da noi difeso abbia avuto il principio, e l'origine dal Giansenismo, o da'Giansenisti. Il famoso Caramuele fu il primo ad apporre questa macchia alla nostra sentenza nel suo *Apologetico*, benchè con qualche riserva. Ma più francamente la impresse il P. Antonio Terillo scrivendo nel suo trattato *de Consc. Jansenismum esse matrem sententiæ probabilioris*: e *ante Jansenismum nunquam fuisse auditam*. A questi aderì il P. Carlo Casnedi *T. 1. disp.* 4. ove dice: *Hinc Caramuel, & P. Terillus, quibus inepria esset in hoc præcipue fidem negare, cum inter Jansenistas diu vixerint, eorumque doctrinas apprime noverint, censent opinionem negantem licitum usum opinionis practice probabilis, e Jansenii feretro vitam hausisse*. Dietro a questi parecchi altri Probabilisti si fecero coraggio di stampare la medesima falsità a discredito della sentenza nostra, il P. Segneri, che la spaccia qual *cosa al mondo notissima*,

ma, il P. Claudio La Croix, che chiama l'opinione più probabile *figliuola dell' Eresia Giansaniana*, il P. Giacomo Sanvitali in varj luoghi delle sue opere, e per tacere degli altri, il P. Niccolò Ghezzi in tutti i libri scritti sul presente argomento. Nelle Riflessioni *pag.* 73. dice essere *punto molto importante* alla causa di cui si tratta, il sapere, *se siano stati i primi i Giansenisti, o i Cattolici a declamare contro la Morale rilassata, e contro il probabilistico sistema*; e riconferma quanto avea detto ne' Dialogi, che *non i Giansenisti vennero in soccorso ai Cattolici, ma ben alcuni Cattolici vennero, e tuttavia vengono in soccorso a' Giansenisti in questa loo guerra*. E questo istesso torna a ripetere nel Tomo 2. de' *Princìpj della Moral Filosofia*, dicendo, che i *Giansenisti furono i primi a dar fiato alle trombe per intimar guerra al Probabilismo, a cui molti Cattolici poi si aggiunsero, come truppe ausiliarie*. E quindi ha avuta l'origine la taccia di *Giansenisti*, che si dà con franchezza ai difensori del nostro sistema, e della sana Morale, e si diede spezialmente nel passato secolo a tanti buoni Cattolici dal P. Pirot, dal P. de Rhodes, dal P. Rapin, dal P. Bouhours, dal Perea, e da altri; cosicchè il Giansenismo divenne il fondamento principale delle risposte fatte da parecchi Probabilisti.

XXVII. Io confesso ingenuamente, che in udire tali falsità, mi sento altamente commuovere: mentre considero gli assurdi gravissimi, e i danni inevitabili, che nascono da esse, qualora siano credute dal popolo imperito. Quanto so e posso, io prego i Signori Probabilisti a meglio disaminare, e riflettere a quello, che scrivono. *Si bonis rationibus*, dirò loro col pio Contenson, *ex misere causa sua conditione carent, ad lutulenta, & inepta convicia non confugiant*. La falsità della nota ignominiosa, che impongono alla sentenza nostra apparirà patentissima nella terza parte di quest' Opera: e qui accenneremo soltanto di fuga alcune poche cose, che bastano a dissiparla. Primieramente per confessione de' più dotti Probabilisti del Vasquez, del Lopez, del Sanchez, del Diana, dell'Amico, dell' Azorio, del Lessio, del Tanero, del Laimano, e di altri anteriori al Caramuele, e al Terillo, furono Antiprobabilisti, prima che nascesse Giansenio, e prima ancor del Medina, San Tommaso, l'Alense, l'Almaino, lo Scoto, l'Adriano, Gabriello Biel, l'Errico, l'Angelo, Sant' Antonino, il Rosella,

il

il Silvestro, il Soto, il Cordova, il Navarro, il Gaetano, e in somma tutti quelli, che scrissero intorno codesta questione. Come dunque *la sentenza più probabile si chiama figliuola del Giansenismo*? Come *è nata dal feretro, o dalle ceneri di Giansenio?* Di più parlando de' tempi posteriori al Medina, e fino a *Pascale*, e a' socj suoi, che si pretendono essere stati i primi a dichiararsi per l'Antiprobabilismo, e intimar guerra alla Morale rilassata, quanti buoni Cattolici annoverare si possono, i quali si opposero al pericoloso sistema? Tre ne abbiamo indubitatamente della Compagnia di Gesù, il P. Ferdinando Rebello, il P. Comitolo, e il P. Andrea Blanco sotto il finto nome di Candido Filalete. Due Domenicani il P. Gravina, e il P. Mercoro. Oltre questi il Merenda, il Fagnano ed altri in buon numero, che il Signor D. Pietro Ballerini attesta di tenere notati per pubblicarli nella sua *Storia del Probabilismo*. Di più furono forse nella Spagna i Giansenisti, che accesero la guerra contro il Probabilismo e la lassa Morale prima del *1656.* e non anzi Bernardo di Ontiveros, il Cardinal di Moscoso Arcivescovo di Toledo, Gio: Antonio di Soura Commissario dell'Inquisizione di quella Città con altri Prelati accennati dall'Aguirre, il Venerabile Giovanni di Palafox Vescovo Angelopolitano, Ferro Manriquez, l'Esclapezio con un libro pubblicato l'anno *1646.* e Matteo Homen Professore pubblico, e Inquisitore Apostolico con un trattato stampato l'anno *1652.*? Furono i Giansenisti, che nelle Fiandre si opposero alla lassezza dell'opinare coperto e difeso sotto il manto della Probabilità, e non piuttosto l'Arcivescovo di Malines nella lettera scritta l'anno *1654.* alla santa Sede, e il Vescovo di Gand, che con quel di Malines condannarono varie lasse proposizioni de' Casisti? condanna, che fu pure approvata dall'Università di Lovanio.

XXVIII. Nella Francia medesima, ove vuolsi cominciata da M. Pascale, e da' Giansenisti la guerra contro il Probabilismo, e la benigna Morale, quanti vi furono, che gli precedettero in questa impresa? La sacra Università di Parigi giudicò degni di proibizione i seguenti libri de' Casisti, o Moralisti rilassati, nel *1619.* la *gran guida de' Curati, Vicarj, e Confessori* del P. Pietro Milhard, nel *1635.* il *Directorium Directorum* di Bertin Berthaut, nel *1638.* la *Somma de' peccati*, e *Praxis Beneficiorum* del P. Stefano Baunio; ma

la censura delle corrotte proposizioni non fu pubblicata, se non nel 1641. e nel 1642. unendosi al sentimento dell' Università il Clero Gallicano vibrò le sue censure contro le opere medesime, e le chiamò libri, *qui ad mollitiem, & dissolutionem morum inducerent, æquitati naturali, juri gentium adversarentur, blasphemias, usuras, simonias, quasi leviora peccata nequissime excusarent*. La stessa sacra Università di Teologia nel 1644. condannò la dottrina del P. Erard Bille Professore de' casi di coscienza nella Città di Caen, e nel 1641. avea già condannato la dottrina e scritti del P. Hereau Professore di casi nel Collegio di Clermont, i quali furono altresì condannati con un decreto del Consiglio di Stato. Il romore, che cagionò questo decreto nel regno, diede motivo a molti di meglio informarsi de' libri de' Casisti e delle loro dottrine: e quindi in difesa delle censure della Università uscirono due libri contenenti più proposizioni lasse, e dannabili, e dopo due anni per impulso di più Vescovi zelanti della sana dottrina fu compilato da Halero, e da altro Dottor Sorbonico il libro intitolato *Theologia Moralis &c.* perchè servisse di riparo all'inondazione di tanti libri Casistici, che da ogni parte si spargevano. Nell'anno poi seguente 1644. siccome racconta il Cardinal d'Aguirre, sedeci tra Arcivescovi, e Vescovi scrissero a Papa Urbano VIII. una gravissima lettera contro le lassità de' Casisti, nella quale tra le altre cose dicevano, che *Divinorum Sacramentorum usus, qui sacer omnino, ac salutaris esse debet, in perniciosum ac piis omnibus deplorandum abusum sæpissime convertitur: depravatis, ac corruptis moribus blandimenta potius, quam salubria remedia comparantur, ut ex sententiis ex libris ipsorum fideliter excerptis nemini apertum atque exploratum esse non potest*. Tutti questi ed altri, che tralascio, non erano Cattolici? Senza dubbio. Chi dunque non dirà aver essi, anzichè i Giansenisti cominciata la guerra, e prese l'armi contro la Morale rilassata? Chi non dirà essere un eccesso da non tollerarsi, voler che i primi a combatterla siano stati i Giansenisti?

XXIX. Che se pure veniamo all'anno 1656. in cui Pascale diede in luce le famose sue lettere, e fu intimata una guerra generale al Probabilismo, e alle lasse dottrine, chi furono questi Giansenisti, che uscirono in campo *in sì gran numero*, come pretende il P. Ghezzi? Io per quanta diligenza abbia usata, non ho potuto ritrovarne in quei tempi, se non se

tre:

tre o quattro al più, cioè *Pascale*, *Nicole*, *Arnaldo*, *e Paolo Ireneo*. Ma questi che sono mai in paragone di que' migliaja di Parrochi, che insorsero dalle principali Città del regno contro e il Probabilismo, e le larghe sentenze: dell' Assemblea de' Vescovi tenuta l' anno 1656. che fece validi stabilimenti per frenar il corso alla corruttela, che si diffondeva: di que' tanti Prelati, che con decreti speziali condannarono la famosa *Apologia de' Casisti*, che tutto conteneva il veleno delle depravate dottrine: di que' tanti in somma Religiosi quasi d' ogni sacro Ordine, illustri Dottori, e Sacerdoti secolari, che entrarono nel conflitto per combattere le rilassatezze introdotte nella Morale Evangelica? Tutti questi, che erano buoni Cattolici (*e* furono obbligati a confessarli per tali i loro stessi Avversarj probabilisti) intimarono al pericoloso sistema la guerra: essi furono, che *diedero il fiato alle trombe*: essi, che si adoprarono a tutta forza per eliminarlo dal mondo con rimostranze, con Istruzioni Pastorali, con Decreti, con libri pubblicati: di modo che que' pochi Giansenisti, che entrarono con essi in battaglia, a loro confronto nè tampoco meritano d' essere calcolati, e direi quasi spariscono nella gran moltitudine de' Combattenti Ortodossi; cosicchè lo stesso P. Onorato Fabri parlando de' primi impugnatori della lassa Morale, non ebbe a riferirne neppure un solo Giansenista, annoverando soli Autori certamente Cattolici (*a*). E con tuttociò si ha il coraggio di scrivere, che la sentenza antiprobabilistica sia *figliuola dell' Eresia Giansenianа*, e che *i primi ad uscire in campo in grossa fazione* per impugnar la contraria *siano stati i Giansenisti*, *a cui si unirono come truppe ausiliarie alcuni Cattolici*, *i quali si valsero delle armi loro*? Chi tali cose spacciare non teme in faccia del mondo, convien dire, o che sia affatto ignaro delle cose accadute nel prossimo passato secolo, o non abbia veruna suggezione e rispetto delle dotte ed erudite persone.

(*a*) Ecco il testo del Fabri, il cui libro fu approvato da nove Gesuiti: *Nonnulli gravioris indolis, ac severioris genii, qui tantam, ut ipsi vocabant, licentiam, vel audaciam ferre non poterant .. exerto stylo morales illos Theologos, seu Casuistas, ut ajunt, fortiter aggressi sunt, & acriter impugnare tentarunt, præ ceteris Comitolus, & Candidus Philalete, uterque ex nostris, quibus Merenda, Mercorus, Fagnanus, Marinarius, Augustinus de Angelis, Vincentius Porro, quidam Anonimus, & pauci alii, a quibus, ut dixi, ut regiis nutibus morem geram, omnino abstineo, accesserunt.*

CAPO IV.

La sentenza probabilistica esposta colla dottrina, e sentimenti de' suoi principali, e più accurati difensori.

I. PRoposta bastevolmente, e difesa l'*antica comune dottrina*, riguardo le sentenze morali, che non hanno evidenza, e totale certezza, vengo ad esporre la *moderna* propria di que' Teologi, che *Probabilisti* volgarmente si appellano. In poche parole potrebbesi questa spiegar a dovere, dicendo soltanto, che a parer loro, qualora concorrano insieme due opinioni contrarie, altra delle quali affermi l'obbligazione, o la legge, altra la neghi; ed entrambe o siano ugualmente probabili, che è a dire fondate sopra uguali motivi e ragioni; o anche quella, che asserisce la legge, sia più probabile dell' altra, cioè appoggiata a motivi e ragioni di maggior peso; possa ognuno lecitamente abbracciare quella, che più gli aggrada, ed eziandio la meno probabile, lasciando l'altra, che più probabile gli apparisce. Questa in breve è la netta, e comune dottrina de' Probabilisti. Ma perchè nulla più di sovente odesi dai difensori di questa novella sentenza, che doglianze, e querele, e che non ben si capisce, e si spiega dagli Avversarj il loro sistema; convien trattenersi in dichiararlo distesamente, e rappresentarlo sotto quell' aspetto medesimo, sotto cui lo rappresentano eglino stessi, e quei spezialmente, che hanno meglio trattata la presente questione; e si reputano i più accurati, ed esatti di tutti gli altri. E questo sarà il soggetto del presente capo, riservandomi a farvi alcune riflessioni nel seguente.

II. Siccome dunque gli Antiprobabilisti riconoscono per sola sicura regola delle umane azioni la *verità*; così i Probabilisti ne' casi, o questioni dubbiose o controverse stabiliscono per regola sicura la *probabilità*. Dico *ne' casi o questioni dubbiose, o controverse*: attesochè essi pure convengono di buon grado, ed affermano, che nei casi, ove certa, ed evidente la verità si discuopre, questa deggia unicamente seguirsi. Anzi vogliono esservi preciso debito d'investigarla con tutte quelle diligenze, che sono a tal fine moralmente necessarie, e possibili. „ Nelle materie morali (scrive il P. Bovio

„ pag.

„ *pag.* 71.) la legge ci obbliga a ricercare studiosamente la verità in virtù „ di un dettame notissimo, che prescrive all' uomo l' informarsi delle sue „ obbligazioni, sotto pena, che gli siano imputate le trasgressioni........ „ Dettame, che è intimato alla sinderesi, e va fondato in questa evidentissima ragione, che perderebbero tutto il loro vigore le leggi, se fosse „ scusato da colpa, chi trascura di risaperle, e conseguentemente le igno„ ra. " Quindi saggiamente avverte pur esso, che lo studio, e diligenza nell' indagare la verità deve esser tale, quale ricerca la qualità del dubbio, l' importanza della materia, e le circostanze de' luoghi e delle persone. Ma se dopo convenienti ricerche la verità non apparisca luminosa, e brillante, ma resti involta tra tenebre, e oscurità, siccome è di sovente in questo stato di corrotta natura; la regola, che allora essi vi sostituiscono, è la *probabilità*, di manierachè vera o falsa, che in sè stessa sia l' opinione, purchè sia *probabile*, quantunque o egualmente, o anche meno probabile (*a*) della sua contraria; dessa è regola sicura dell' azione, o della ommissione; nè chiunque la segue con tal giudizio della sua probabilità, viene ad esporsi a pericolo di peccato *formale*, siccome lo chiamano, ovvero imputabile a corpa nel tribunale divino. „ A stabilire (dice il P. Ghez„ zi (*b*)) la sentenza dei Probabilisti nulla monta il poter direttamente „ affermarsi l' opinione meno probabile esser vera: basta, che possa affer„ marsi ella essere veramente probabile. Con ciò soltanto ecco come quel „ Pittore addotto in esempio, benchè non possa direttamente affermare, „ che il dipingere in dì festivo non è vietato; può però asserire con fer„ mezza essere a lui lecito il dipingere in dì festivo. " Altrettanto insegnano altri Probabilisti, di cui facile mi sarebbe di allegare le testimonianze: e il P. Matteo Moja nell' Appendice al Trattato *de Opin. Probab.* at-

(*a*) I termini di *probabile*, e *verisimile* si prendono comunemente per lo stesso a detta eziandio de' Probabilisti. „ In rigore (dice il P. Bovio pag. „ 71) altro è *probabile*, altro è *verisimile*. Somiglianza col vero ella è ogni „ apparenza di verità, ogni motivo, il quale inchini l' intelletto a dire, che „ *la cosa è, o non è*. Ma probabilità è quella sola apparenza di vero, o sia „ ragione, la quale ha tutte le condizioni, che la costituiscono degna di es„ sere approvata come grave e soda. Con tutto ciò si adoprano scambievol„ mente cotali vocaboli. " (*b*) Luog. cit. pag. 33.

testa questo essere il comune sentimento di loro, *non requiri judicium directum de veritate opinionis*, *sed sufficere judicium reflexum de ejus probabilitate* (*a*). E ben con ragione tutta coerente al loro sistema, che tra due opinioni contraddittorie insegna potersi lecitamente abbracciare la men tuta, comechè giudicata meno probabile dell'altra. Quindi per necessaria illazione devono ammettere, e di fatto ammettono, che non potendo essere entrambe vere, ma l'una dovendo esser vera, e l'altra falsa; sì il vero, che il falso rivestito di probabilità sufficiente, venga ad essere sicura regola delle azioni morali.

III. Ma quali prerogative deve avere a giudizio loro la Probabilità per essere regola sicura delle morali azioni? Benchè comunemente gli antichi difensori di questa sentenza siansi contentati di dire essere bastevole, che l'opinione fosse probabile, senza avanzarsi di più; quelli tuttavia, che hanno ultimamente dopo le proposizioni condannate dalla Chiesa, meglio disaminata, come essi pensano, la materia, e moderato e ristretto l'uso delle opinioni, credettero esser d'uopo di ben determinare il grado, e le condizioni, che deve avere la probabilità. Primieramente dunque esigono, che un'opinione per essere probabile *non si opponga a qualche verità o evidente, o certa per fede*, siccome scrive il P. Ghezzi, ovvero, come dicono altri, che non siavi in contrario una ragione convincente, e dimostrativa, o un documento chiaro della divina Scrittura, o una qualche decisione della Chiesa, sia poi di un Concilio Ecumenico, o del Romano Pontefice. Perilchè convengono, che tutte le proposizioni condannate dalla Santa Sede non sono più probabili, comunque tali esse fossero, o si credessero prima della condanna.

IV. Deve inoltre la *probabilità* essere *solida*, *e grave*. Confessa ingenuamente il P. Bovio pag. 74. *che non sempre si usa* da' Probabilisti *questo termine* di solidità: *perchè appunto il nome di probabile usato semplicemente ec. dino-*

(*a*) Da questo numero sembra doversi eccettuare alcuni Probabilisti, che si chiaman *diretti*, tra i quali il P. Esparza: ma siccome questi sono di presente comunemente abbandonati da tutti gli altri; però non credo doverne far caso. Si può tuttavia vedere ciò, che scrive contro di loro il P. Camargo, e il P. Alfaro nella *Censura* ec.

nota grave verisimiglianza, *e soda ragione*. Tuttavia oggigiorno i più esatti lo vogliono espresso per significare, che essi rifiutano la probabilità *tenue*, che una volta si riconosceva bastante a dirigere l'umana azione: e su d'essa insistono grandemente, e si lagnano forte, che non venga avvertita dai loro Avversarj. Come essi dunque dichiarano questa loro *solida* Probabilità? *Probabilità soda*, dice il P. Lecchi pag. 8. *vuol dire probabilità*, *che regga*, *fondata*, *autentica*, *e riconosciuta ancora da quei medesimi*, *i quali*, *benchè nell' esame di due opinioni*, *preferiscano l'una all' altra*, *non pertanto non rigettano sempre la contraria come improbabile*. Con tali parole però confonde il P. Lecchi la probabilità *soda* con quella, che chiamano *certa*. Onde altri con maggior precisione parlando, dicono, che la *probabilità grave*, *e solida* sia quella, *che è fondata su gravi e sode ragioni*, *e appoggiata a grave autorità di Teologi*. La ragione, che è solida e grave, costituisce propriamente la *soda probabilità* dell' opinione: ma perchè questa è relativa alla mente di chi opera, e può di sovente succedere, cbe a qualcuno *solida e grave* apparisca una ragione per abbaglio, o errore; perciò è necessario, che grave pure e soda sia riputata da gravi Scrittori: altrimente si avrà d'ordinario fondamento assai forte di sospettare della sua sodezza, e gravità. Secondo questa nozione della *soda probabilità* si ricerca per essa sì quella, che appellasi *intrinseca*, e nasce dalla sodezza della ragione, sì l'altra, che dicesi *estrinseca*, ed è il contrassegno più chiaro della sodezza dell'*intrinseca probabilità* di ogni opinione. Imperocchè non può presumersi, che gravi Dottori l'abbiano insegnata e difesa, se non mossi, e indotti da grave ragione. Contuttociò non negano essi potersi dare alle volte dei casi, ne' quali la sola ragione determina la *grave e soda probabilità* della opinione, e degli altri, e questi assai più di frequente, ne' quali non ha luogo, se non l' estrinseca autorità dei Dottori, ai lumi de' quali sottoporre si debba il giudizio particolare dell' operante: del che si parlerà nel capo seguente.

V. Oltre la dote di *solida e grave*, secondo il parere più comune tra Probabilisti moderni, deve ancora la *probabilità* aver quella di *certa*; onde non basta, che sia l'opinione soltanto *probabilmente probabile*. *Probabilità solamente probabile*, dice il P. Lecchi pag. 81. *vuol dire una probabilità non riconosciuta*, *nè ammessa comunemente dai Dottori*, *non autentica*, *non soda*, *non*

gra-

grave; *ma dubbiosa*, *incerta*, *vacillante*. Per opposto probabilità *certa*, o sia opinione certamente probabile quella si reputa, che per sentimento più comune probabile si crede; di maniera che quegli stessi Autori, che pur difendono la contraria, non negano tuttavia ad essa la sua probabilità, o non la rigettano come improbabile. Il P. Carpani *n.* 15. dopo avere asserito cogli altri essere certamente probabili quelle opinioni, *quas etiam Auctores moralis disciplinæ periti, qui contrarias tenent, ultro fatentur esse probabiles &c.* aggiugne: *Deinde opiniones, quas plures Auctores classici de rebus moralibus ex professo agentes ut veras docent*, (sunt certo probabiles.) *Demum illæ, quas docet unus, vel alter Auctor omni exceptione major, ut S. Thomas, S. Bonaventura, Scotus, Suarez, vel alius iis par, aut suppar* (*a*). Giusta dunque il sentimento di questo novello Autore, che si protesta di aver estratto dai più dotti Probabilisti quanto esso scrive; per essere le opinioni *certamente probabili*, basta ancora che o siano insegnate da più Autori *Classici*, che trattino di proposito le morali materie, o anche da un solo, o da un altro, che sia superiore ad ogni eccezione, come per esempio da S. Tommaso, da S. Bonaventura, da Scoto, da Suarez, o da altro Dottore di uguale o quasi uguale autorità; malgrado eziandio il parere di altri, che loro negassero la probabilità. Ad ogni modo, per quanto ho potuto vedere, i Probabilisti convengono in questa massima di non asserire all'opinioni *certezza* di probabilità, se non quando anche dagli Autori contrarj sono più comunemente giudicate probabili, o non rigettate come improbabili. Per questa ragione, a lor parere, tutte quelle opinioni, che vengono approvate, ed insegnate da molti, ma da altri non pochi dotti e gravi Scrittori vengono ripudiate come false ed *improbabili*, non sono *certamente*, ma solo *probabilmente probabili*: siccome *certamente improbabile* chiamano quella opinione, che a sentimento concorde de' Teologi si crede improbabile. E quindi ne inferisce il P. La Croix lib. 1. n. 125. che *opiniones, quas aliqui negant, alii affirmant esse certo probabiles, non sunt certo probabiles, neque*

(*a*) Il P. La Croix lib. 1. de consc. n. 122. così la rappresenta: *Certo probabilis ea opinio est, quam omnibus diligenter expensis absolute tenent ut veram quinque aut sex Theologi, probitate, judicio, & scientia præstantes, si de probabilitate non dubitent, etiamsi alii communiter rejiciant ut falsam.*

que sunt certo, sed tantum probabiliter improbabiles propter auctoritatem & motiva negantium; manent tamen propter motiva affirmantium probabiliter probabiles. Tali sono le condizioni ricercate da' moderni Probabilisti nell'opinione probabile, affinchè sia regola dell'operazione. Vero è però, che più di loro non le distinguono con tanta esattezza, ma si contentano di dire soltanto essere necessario, che l'opinione sia *certamente*, o sia *solidamente* probabile: perchè in fatti non sarà mai *solida la probabilità*, se non sia insieme *certa*; nè *certa*, se non sia *solida*.

VI. Posto ciò, ecco come esponga la sentenza probabilistica il più accurato, e più moderato, per mio parere, tra suoi difensori, cioè il P. Bovio pag. 68. „ La sentenza (dice) la quale vien difesa dai Teologi, che „ *Probabilisti* si appellano, è tale. Dove è quistione, se un'operazione sia, „ o non sia comandata, o proibita dalla legge, e dopo di avere usata la „ diligenza, che richiede l'importanza della materia, maggior, o minore „ per trovar la legge, se v'è, e però dopo di aver fatte tutte le riflessio„ ni sopra la materia medesima, e sopra le circostanze dell'azione, anco„ ra resta *solidamente probabile* per grave ragione ed autorità, che l'azione „ non è proibita, o comandata da legge alcuna; allora può l'operante sen„ za offesa di Dio esercitare, od ommettere l'azione medesima: tuttochè „ fosse egualmente probabile l'opinione, la quale asserisce esservi la legge; „ ed anche tuttochè fosse più probabile: purchè l'eccesso, pesata insieme la „ ragione, e l'autorità, sia moderato, e tale, che non tolga all'opposta „ sentenza, essendole posta a petto, la grave e solida probabilità. Tal è la „ sentenza de' Probabilisti. " Così il P. Bovio.

VII Tre cose spezialmente risultano da questa esposizione, che i Probabilisti vogliono, che siano ben osservate per intelligenza della loro mente, e del loro sistema. La prima possiamo ricavarla da quelle parole: *dove è questione, se l'operazione sia, o non sia comandata, o proibita dalla legge*. Il P. Bovio su questo non giudicò doversi esprimere di vantaggio, e determinare precisamente le materie, a cui estendono la probabilità, qual regola sicura delle umane azioni. Altri però credettero dover dichiarare maggiormente codesto punto: e fra questi su d'esso insiste fortemente il P.Niccolò Ghezzi sì ne' *Dialogi*, che nelle *Riflessioni*, affermando, che in ciò deb-

debbano convenire i Teologi dell' uno, e l' altro partito probabilistico, e antiprobabilistico. „ Notabilissimo (scrive nella *Notizia* ec. pag. 23. ec.) è „ pur anche un altro punto, in cui assolutamente convengono, e convenir „ debbono le due sentenze, di cui parliamo, ed è nel fissar le materie, „ in cui solo sia lecito l' uso della maggiore, o minore probabilità; che „ da amendue onninamente deve restringersi a quelle opinioni, che diret- „ tamente riguardano le sole questioni morali, cioè a dire l' essere o nò „ comprese sotto la legge, e non punto a quelle probabilità, che immedia- „ tamente riguardano la natura, o qualità delle cose, che l' operante usi „ quai mezzi a conseguire quel fine, che è tenuto di procacciare. Poichè „ in questa del pari è illecito il seguire un' opinione meno probabile, o „ più probabile, o anche probabilissima a preferenza della sicura. Un Me- „ dico a cagione di esempio tenuto a curare un ammalato nella miglior „ maniera, ch' ei può, se per la di lui guariggione abbia alla mano più „ medicine, l' una, che meno probabilmente, l' altra, che più probabil- „ mente sia per sortire l' effetto, e una terza, che certamente, e fuori di „ ogni dubbio è per guarirlo; questo Medico pecca del pari usando la se- „ conda, che la prima di dette medicine: poichè ben ha egli vera, ed „ anche maggior probabilità intorno la loro efficacia; non però ha alcu- „ na probabilità di poter lecitamente ordinarle a preferenza della terza, „ di cui è certo e indubitabile l' effetto. Ciò, che dissi del Medico, di- „ casi del pari del ministro del Sacramento nella scelta della materia, e „ della forma di lui: dicasi di un Principe, e di un Ministro di Stato nel- „ la regolazione dei regolamenti di ben governare la Repubblica: dicasi di „ un Giudice, di un Padre di famiglia, di un Tutore, di un Ammini- „ stratore di luogo pio, e generalmente di ogni fatta, e condizione di per- „ sone per ciò, che riguarda la scelta de' mezzi ordinati al conseguimento „ di quel fine, cui ciascuno sia tenuto di procacciare ec. “

VIII. Su tal principio massimamente fondati stabiliscono altri moderni Probabilisti, che l' uso dell' opinione meno probabile non sia lecito, quando quinci ne provenga pericolo di grave danno temporale al prossimo, restringendo il Probabilismo alle sole sentenze, che risguardano unicamente l' onestà dell' azione: *quando agitur*, dice il P. Felice Potestà T. 1. p. 1. n. 59.

de

de sola honestate actionis, an licita sit, vel non, licitum est sequi opinionem minus probabilem: e num. 74. asser. 2. *non licet sequi opinionem minus probabilem, relicta probabiliori, ac tutiori, si exinde sequatur certa injuria, aut periculum gravis mali aut sibi, aut tertio*. Lo stesso dice il P. Domenico Viva (in 1. prop. damn. ab Innoc. XI.) e ne assegna la ragione in questi termini: *Ratio radicalis est: quia sæpe non pendet ab opinionis probabilitate, quod grave damnum avertatur, e. g. quamvis pharmacum sit probabiliter curativum, non idcirco declinatur mors ægroti, si probabilitas non stet cum veritate opinionis*. E il P. Segneri nella sua prima lett. §. 3. n. 31. prescrivendo le necessarie limitazioni per l'uso lecito della opinione meno probabile, scrive così: „ Chi dice, che sia lecito seguire l'opinione meno probabile, lo dice con „ le opportune limitazioni, cioè quando da quella opinione ridotta in pra- „ tica non ne derivi al prossimo male alcuno, da cui sia dovere guardar- „ lo, quando non vi sia statuto, che il danni, quando non vi sia sconcer- „ to, che lo divieti. " E ripete la dottrina medesima in più luoghi, e massime nella *lett.* 2. §. 9. *n.* 37. dove asserisce, che quando disputasi della pura onestà dell' operazione, è lecito l' uso della meno probabile: ma quando alla disputa dell' onestà accoppiasi la questione dell' utilità, o del danno temporale, allora prescrive la pratica della sentenza probabiliore: che è a dire in tutte le materie, che riguardano la giustizia.

IX. E' necessario però di avvertire, che questa limitazione non è approvata da tutti i Probabilisti, se non se ne' casi, in cui l' uso della sentenza meno probabile è vietato dalla Chiesa, o dal comune consenso de' Teologi rigettato. Tra gli altri il celebre P. Tommaso Sanchez *lib.* 1. *cap.* 9. *n.* 22. parlando della pratica dell' opinione meno probabile, *Alii*, scrive, *limitant, ut hoc sit verum extra justitiæ materiam: in illa enim tenetur quis sequi opinionem probabiliorem, & tenetur Confessarius in confessione vel extra, vel quicumque alius consultus, dum in materia justitiæ, aut restitutionis ab ipso consilium petitur, illud prabere juxta opinionem, quam probabiliorem credit: quia hi sunt judices in foro conscientiæ. Sic Valentia* 2. 2. disp. 5. &c. *At jure OPTIMO OMNES alii Doctores n.* 14. *allegati absque prædicta limitatione indistincte tradunt licere opinionem minus probabilem amplecti, ac eam consulere: & expresse Vasquez p.* 2. *q.* 19. *art.* 6. *disp.* 63. *&c. in omni ma-*

teria.

teria id procedere: *idque probant rationes n. 14. allatae*. Questa dottrina, che per testimonio di Sanchez era comune tra gli antichi Probabilisti, può dirsi eziandio la più comune tra i moderni, ne' quali s'incontrato frequentemente in tutte le materie, che riguardano ancora la giustizia, o il danno del prossimo, opinioni credute secure, quantunque o meno probabili, o soltanto probabili.

X. La seconda cosa, che dall' esposizione risulta della sentenza probabilistica fatta dal P. Bovio, si è, che qualora dopo premesse le necessarie diligenze *per ritrovare la legge*, *resti ancora solidamente probabile per grave ragione*, *ed autorità*, *che l'azione non è proibita*, *o comandata da legge alcuna*, *possa praticarsi*, *ed ommettersi*: *tuttochè all' operante fosse ugualmente probabile*, *o anche più probabile*, *che vi sia legge*, *che la comandi o divieti*: che è il dire: tuttochè l' operante conosca, che uguali, o anche più gravi ragioni, ed autorità de' Dottori siano contrarie a quella opinione, e provino, che vi sia legge, che la comandi, o proibisca. In queste parole comprendesi la probabilistica sentenza, per cui i suoi difensori pretendono, che l' opinione, che nega la legge, o ugualmente, o anche meno probabile della contraria, che l' asserisce, rimanga all' operante, che così la conosce, e la giudica, *solidamente probabile*, *e regola sicura dell' azione*. Il P. Bovio vuole, che questa *solida probabilità* derivi *e dalla grave ragione*, *e dalla grave autorità*: e lo stesso dicono altri Probabilisti. Altri però e molto accreditati diversamente favellano, come per esempio i PP. Azorio, Filliucio, Escobar, Tamburino ec. a' quali basta o l' una, o l' altra probabilità: e tal dottrina il P. Laimano la dà per comune, diffinendo in tal guisa l' opinione probabile: *probabilis opinio*, *uti communiter accipitur*, *ita definiri potest*, *quae certitudinem non habens*, *tamen vel gravi auctoritate*, *vel non modici momenti ratione nititur*. Tuttavia la diversità non è che apparente: attesochè, dove v' ha grave autorità, v' è sempre, o presumesi grave ragione: e la ragione non sarà grave, o dovrà temersi, che non lo sia, quando assistita non venga da grave autorità.

XI. La terza cosa, che nell' esposizione del P. Bovio si esprime, è una limitazione fatta alla sentenza da' Probabilisti sostenuta con quelle parole: *purchè l' eccesso* (della probabilità nella parte favorevole alla legge) *pesata*

insie-

insieme la ragione, e l'autorità, sia moderato, e tale che non tolga all'opposta sentenza, essendole posto a petto, la grave, e solida probabilità: la qual limitazione spesse fiate è ripetuta dal P. Carpani, e comunemente vien ammessa da tutti i discreti Probabilisti. Con essa dunque significare pretendono, che se per avventura concorrano due contrarie opinioni riputate probabili, delle quali la più tuta sia con *grande eccesso* superiore all'altra e per la sodezza de' fondamenti, e per il numero e qualità degli Autori, che la difendono; in tal caso la contraria perda la sua grave e *solida probabilità*; onde inabile resti a guadagnarsi l'assenso dell' uomo saggio, ed essere regola dell' operazione. Avvertono però, che rarissime volte succede, che diasi codesto *eccesso di probabilità*, trattandosi di opinioni controverse, e tenute da Teologi gravi come probabili: *id rarissime*, dice il Carpani pag. 120. *&* *fere numquam accidit, loquendo de contrariis opinionibus, quas graves, celebresque Auctores docent*.

XII. Ma in qual maniera chi vede soltanto probabile l'opinione benigna, può, secondo i Probabilisti, renderla, siccome è necessario, regola certa e sicura della sua operazione, mentre la sua certezza e sicurezza vien contrastata e combattuta dalla opinione contraria o ugualmente, o anche più probabile? Se l'operante conosce questa ugualità di ragioni, e di autorità nell'una e l'altra parte, non è d'uopo, che rimanga dubbioso, e sospeso, e possa per lo meno, e debba prudentemente dubitare dell' onestà dell' azione, a guisa appunto di una bilancia, in cui posti siano due pesi uguali, che sta sempre equilibrata e sospesa? Convengono su questo punto i Probabilisti, che attesi i principj *diretti*, non possa aversi certezza dell'onestà dell'azione, ma solamente dubbio, e incertezza: e ricorrono ai principj *riflessi*, perchè possa ognuno determinarsi a lecitamente operare seguendo la parte meno sicura: ed accusano i loro avversarj di non volere riflettere a cosa sì necessaria per ben intendere il loro sistema. *L'equivocazione*, scrive il P. Segneri lett. 1. n. 36., *tolta dagli Avversarj fu sempre questa, e sempre ancora è, che nel giudicare degli operanti vogliono pigliare la regola da' giudizj diretti, che quelli formano, non pigliarla mai dai riflessi. E pure questi bastano a farne certi di non peccare: anzi questi spessissimo sono i soli, che a tanto vagliono*. Con questi principj *riflessi*

for-

formano il seguente, o simile sillogismo: *è lecito di seguire un' opinione sodamente probabile, benchè men probabile dell' opposta: l' opinione, che dà per lecita quest' azione, o ommissione, ella è sodamente probabile: dunque è lecito di seguirla*. „ Di quella massima (ovvero della proposizione maggiore) di-
„ ce il P. Ghezzi, può ognuno persuadersi ad osservare la giusta idea di
„ un saggio, e discreto Legislatore, la prassi de' Tribunali Ecclesiastici, e
„ secolari: al riflettere, che tutte le ragioni, onde negasi l'uso della me-
„ no probabile, provan del pari illecito l'uso della più probabile, e por-
„ tan di botto al più rigido tuziorismo: al vedere non esservi certo docu-
„ mento, a cui appoggiare un' obbligazione sì vasta, e severa, qual è
„ quella di seguir sempre la più probabile, e più altre siffatte considera-
„ zioni.

XIII. Altri Probabilisti a stabilire la certezza necessaria per operare rettamente, dietro al P. Antonio Terillo, che può chiamarsi il capo de' Probabilisti *riflessisti*, assegnano i seguenti principj. Il primo: che in tali casi di opinioni dall'una e l'altra parte probabili, o non vi sia la legge, o non sia bastantemente promulgata. Il secondo: che prevalga ne' casi stessi il possesso della libertà umana, secondo quella massima del gius civile: *melior est conditio possidentis*. Il terzo: che se vi è legge, sia invincibilmente ignorata. Il quarto: che operi prudentemente, e però senza peccato, chiunque segue un' opinione sodamente probabile. Qualcuni ne aggiungono degli altri: ma questi sono i principali, e comunemente tra Probabilisti appprovati, dal Casnedi, dal Viva, dal Lecchi, dal Bovio, dal Carpani, e in una parola dai moderni, che scrissero dopo il Terillo.

XIV. Supponendo dunque i Probabilisti codesti principj certissimi, e indubitabili, con essi, dicono, l'operante vien a formare il dettame pratico della coscienza, che regola immediatamente l'azione, il quale in conseguenza non è soltanto probabile, ma certo, e di una certezza assoluta, come pensano alcuni, o almeno di una certezza morale rispettiva, come dicono gli altri, che lo rende sicuro *hic & nunc*, di poter seguire l' opinione benigna probabile, e anche meno probabile al confronto della più tuta. Questa certezza, giusta la loro dottrina, è onninamente necessaria per non incorrere la colpa, o l'offesa di Dio, caso che seguendo la men

tuta

tuta opinione, si trasgredisse realmente la legge: „ Quantunque (dice il „ Bovio pag. 20.) dissentano i Teologi circa il grado di certezza, o di „ probabilità, cui debba avere una sentenza, affinchè sia lecito di seguir„ la; contuttociò comunemente convengono, che dal giudizio ultimo di „ coscienza, si debba escludere ogni pericolo di colpa e vera offesa di Dio, „ non potendosi scusare da temerità colui, che elegge di operare, tuttochè „ conosca di correre rischio di sì gran male nella sua elezione. “

XV. Il P. Carpani, che stabilisce questa certezza del giudizio o dettame pratico qual fondamento del suo trattato *de opinione probabili*, così prima lo propone nel §. 3. del primo capitolo del suo libro, che ha per titolo *de ultimo dictamine practico conscientiæ*: „ Licet mihi in hac re incerta „ operari juxta opinionem, quam graves auctores docent, validæque ra„ tiones suadent: sic enim operando prudenter operor. “ Questo giudizio, soggiugne, „ est saltem moraliter certum, certitudine nempe excludente „ non quidem inanes apprehensiones, & scrupulos, sed omnem pruden„ tem formidinem de illius falsitate. Æquivalet enim huic syllogismo, *in re incerta licet mihi operari, quod mihi licitum esse prudenter judico: sed tale opus mihi hic, & nunc licitum esse prudenter judico. Mihi licet igitur illud hic & nunc operari*. Nel qual sillogismo, dice, la conclusione, che legittimamente s'inferisce dalle precedenti proposizioni certe (e dai principj riflessi, su cui si fondano) fuor di ogni dubbio è certa. Quindi nel §. 5. stabilisce la necessità di questa certezza dell' ultimo dettame pratico in chiunque opera, coll'unanime consenso de' Teologi: e la comprova prima con que'testi della Scrittura: *Ante omnia opera tua verbum verax præcedat te, & ante omnem actum consilium stabile. — Omne, quod non est ex fide, peccatum est*. Secondo colla ragione: poichè se l' operante non abbia tal dettame di coscienza certo e stabile, si espone sapendo e volendo al pericolo di offendere Dio: il che non va mai esente da colpa, giusta quel detto: *Qui amat periculum, in illo peribit*. Terzo finalmente coll'autorità de' Padri, che ricercano un tal dettame pratico della coscienza. In virtù dunque *de' principj riflessi*, e del sillogismo accennato, che da essi risulta, si ha, dicono i Probabilisti, da chiunque segue l'opinione men tuta, e probabile al confronto, la certezza almeno morale necessaria per operare ret-

xamente, non incorrere la colpa nel tribunale di Dio. Io penso con ciò di avere esposta interamente la sentenza, o il sistema da loro adottato, e difeso riguardo le opinioni probabili.

CAPO V.

Riflessioni sopra l' esposizione fatta del sistema probabilistico.

PEr meglio rilevare qual sia in verità il sistema probabilistico, e quanto da' suoi difensori in conseguenza del medesimo venga accordato, o deggia necessariamente accordarsi, opportuna cosa farà l'aggiugnere alcune riflessioni, che ce lo rappresentino nell' aspetto suo giusto e naturale, le quali, affine di procedere con tutta la maggiore chiarezza, dividerò in altrettanti paragrafi.

§. I.

Riflessione sopra le condizioni negative ricercate per la probabilità delle opinioni.

1. DAll'esposto sistema apparisce due sorte di condizioni generali stabilirsi da suoi difensori, affinchè l' opinione sia veramente probabile; cioè che non si opponga a qualche verità o evidente al lume naturale, o certa per il lume della fede; e che sia appoggiata a buone ragioni, e all'autorità di gravi Teologi. Parlando ora soltanto della prima; è necessario che i Probabilisti concedano, non potersi già intendere, che l' opinione non sia di fatto, e realmente opposta a qualche principio o verità o naturale, o rivelata per sè stessa evidente e certa: stantechè ogni falsità ripugna sempre a qualche verità certa in sè medesima; e per altro è manifesto che la metà delle opinioni probabili contraddittorie in vigor della legge di contraddizione son false, e però ripugnanti a qualche verità in sè stessa evidente e certa. Sol dunque quella condizione può intendersi in questo senso, cioè, che l' operante non giudichi l' opinione, che

che vuol seguire, opposta ad evidenti principj o di ragione, o di fede, ovvero non conosca con chiarezza una tal opposizione. E però il P. Ghezzi (pag. XIV. Not.) non senza cagione di essa parlando si espresse con dire, *non esser punto probabile un'opinione, a cui CHIARAMENTE si opponga qualche verità o evidente al lume naturale, o certa per fede*. E allora senza dubbio non si opporrà *chiaramente*, quando favi in contrario qualche buon fondamento o di autorità, o di ragione; per cagion di esempio, se uno o più Autori di credito la sostengano o come vera, o come solamente probabile, ed anche men probabile si riconosca della sua contraria (*a*): perchè in tal caso potrà ognuno di leggeri persuadersi, che non oppongasi *chiaramente* a verun principio, o verità, comechè ad altri paresse il contrario: attesochè se *chiara* fosse tal opposizione, non sarebbe sfuggita dalla vista perspicace di que' sapienti, che la insegnarono. Onde ebbe a scrivere il P. Bovio nella pag. 82. che *la dottrina del Teologo, quando sia eccellente, persuade ch'egli .... non insegni per imperizia cose contrarie a principj noti, e certi*.

II. Nel senso medesimo devesi intendere la stessa condizione expressa da altri in questa foggia, che *l'opinione per esser probabile non debba opporsi o alla divina Scrittura, o alla tradizione, o al consenso unanime de' Padri, o a qualche definizione della Chiesa*. Si avverta bene questo loro favellare, dice qui a proposito il sapientissimo Vescovo di Vence Monsig. *Godeau*. „ Non „ pretendono già con ciò i Probabilisti essere necessario, che le opinioni „ in effetto non sieno contrarie ai principj della divina Scrittura, della tra- „ dizione, e alle definizioni della Chiesa: mentre con questo esclusa ver-

E 2 reb-

(*a*) Da questo se ne inferisce, che i Probabilisti giusta il loro sistema ammettono, e devono ammettere, che sia lecito di seguire un' opinione, che si giudica più probabilmente ripugnante *a qualche verità naturale, o di fede*. La ragione è chiara: attesochè se si riconosce un' opinione, come più probabile, si deve anche riconoscere come più *probabilmente* conforme a qualche verità naturale di fede: adunque si dovrà riconoscere la sua contraria, come *più probabilmente* ripugnante a qualche verità o naturale, o di fede: poichè tanto ricerca la legge della contraddizione. Laonde ai Probabilisti sol basta che l'opinione non si opponga *chiaramente* ad alcuna di quelle verità, benchè oppongasi *più probabilmente*.

„ rebbe ogni falsa opinione : ma unicamente , che coloro , i quali o le
„ vogliono seguire , o le insegnano , non le giudichino ripugnanti alle
„ Scritture , alla tradizione , e definizioni della Chiesa . E quand' anche
„ loro sembrassero ripugnanti , basta ad essi , che v' abbiano Autori gravi ,
„ i quali altramente ne pensino , e non le giudichino ripugnanti : mentre
„ in tal caso , secondo il *Vasquez* , il *Sanchez* , e l'*Escobario* , deve ognuno
„ o per lo meno può persuadersi , che non sia in realtà evidente ciò , che
„ a lui tale apparisce , e alcun altro saprà ritrovare quelle soluzioni e ris-
„ poste , che esso non è capace di rinvenire . "

III. In fatti l'esperienza ci mostra , che parecchie opinioni , le quali da molti Teologi sono combattute o con principj del diritto naturale , ovvero con testi o di sacra Scrittura , o di Concilj , o di Padri , o con definizioni della Chiesa , sono ad ogni modo riputate probabili , perchè altri Teologi , malgrado ciò , le difendono , e non si sono persuasi della lor contrarietà con que' fonti della sana Morale . Moltissimi esempj arrecar ne potrei ; ma basteranno alcuni pochi a mettere nel giusto suo lume la retta intelligenza in cui deve prendersi la regola , che tanto vantano i Signori Probabilisti .

IV. Il P. Tommaso Tamburino *lib. 1. in Decal. cap. 3. §. 4. num. 7.* propone la questione , se litigando due parti su qualche fondo , o stabile , e producendo amendue uguali ragioni , o fondamenti , possa il Giudice in questo caso decidere a favore dell' amico in pregiudizio dell' altro litigante . Chi non dirà non potersi ciò fare , senza opporsi ad un principio evidente della ragion naturale ? Così in fatti la sente il P. Tamburino : onde risolve qual cosa certa , e indubitabile , che il Giudice sia obbligato a dividere ugualmente tra le due parti giusta l'ugual diritto , che hanno . *Si rationes* , scrive , *circa jus probant æqualiter pro collitigantibus &c. judex non potest , ut ergo* CERTUM PUTO , *rem , cui maluerit , adjudicare , sed modo ante dicto debet rem dividere . Ratio efficax mihi videtur &c.* Secondo questa decisione non dovrebbe essere *probabile* la contraria opinione , perchè opposta ad un evidente e certo principio del gius naturale . E pure non è così a giudizio del medesimo Tamburino , sendochè si trovano Autori , che la sentono diversamente . Ecco ciò che egli immediatamente soggiu-

gne .

gne. *Dixi*, ut ego certum puto. *Nam propter extrinsecam BONORUM Doctorum auctoritatem asserentium in hoc casu posse judicem pro suo amico, si maluerit, sententiam pronunciare, potes id, ut PROBABILE, si velis, amplecti*. E gli Autori da lui citati sono il P. Sanchez, il P. Francesco de Lugo, il Tezeda con altri, che non nomina.

V. E' fuor d'ogni dubbio esser gravemente proibito nelle divine Scritture il detrarre alla fama del nostro prossimo con imposture, o calunnie, e i testi, che queste divietano, sono tanto evidenti, e irrefragabili, che non ammettono verun caso, in cui siamo dispensati da questa obbligazione. Pure ad alcuni Probabilisti non è paruta sì chiara codesta legge, che sia a tutti notoria, e non ammetta talvolta eccezione; e noi leggiamo in un Autore, che stampò ne' prossimi anni scorsi a favore del Probabilismo, le seguenti parole: *An liceat appingere crimen falsum alicui, vel saltem illius crimen occultum manifestare, quando nobis alia non suppetit via ad consulendum propriæ famæ, non est aliquid de quo rudes, & illiterati homines ferre sententiam possint* (*a*). E non è maraviglia, che tanto asserisca degli uomini rozzi, e illetterati: poichè anche Teologi sapienti, e accreditati hanno deciso, che si possa nel mentovato caso prevalersi della calunnia, e detrazione, senza credere di ripugnare ai sacri testi, o alla legge naturale.

VI. E' chiarissimo il senso delle due proposizioni 26, è 27. condannate nel Decreto di Papa Innocenzo XI. intorno l' uso degli equivoci, e restrizioni mentali. Nulladimeno si legga la *Teologia Riformata* del P. de la *Fuente Hurtado*, che scrisse sulle dette proposizioni, ed altri Autori, che pubblicarono le loro Opere dopo il Decreto: e si vedrà, che malgrado la condanna seguono a difendere per lecito l' uso degli equivoci, e restrizioni: non perchè ardiscano di opporsi apertamente alla medesima; ma perchè hanno ritrovate certe spiegazioni, e distinzioni, che si persuadono non essere comprese nel decreto condannatorio, quantunque in verità altro non siano, che illusioni, e soffisticherie, che non hanno sussistenza.

E 3 Non

(*a*) Carpani pag. 4.

Non meno chiara è la decisione fatta da Papa Innocenzo III. cap. *Inquisitioni* de Sent. Excom. del quesito propostogli intorno certa femmina, cioè, che dubitando essa con fondamento del valore del matrimonio contratto non potesse dimandare il debito conjugale: *cum conscientia pulsat animum ex credulitate probabili, & discreta &c. debitum quidem reddere potest, sed postulare non debet*. Poteva il Sommo Pontefice esprimersi con più chiarezza? Così in fatti l'intesero S. Tommaso, S. Bonaventura, S. Antonino, il Soto, il Ledesma, Valenza, Vasquez, Azorio con molti altri. Nulladimeno come lo intende, o come riverente si mostra alla pontificia decisione il P. Lacroix? Egli nel *lib. 6. p. 3. n. 302.* riferisce quella prima sentenza coi gravissimi Autori, che la difendono, ed accenna eziandio la decisione del Papa. Ma contuttociò dietro molti altri moderni, che cita, e sostengono, *posse etiam* quella femmina nel dubbio *petere debitum*; risolve in tal guisa: *Atque hac secunda sententia videtur, saltem spectata, ratione, esse probabilior*. Così in faccia dell'autorità non solo di S. Tommaso, e di tanti altri accreditatissimi Autori, ma eziandio di una chiara decisione del Sommo Pontefice, si sostiene per più probabile la sentenza loro contraria, *Spectata saltem ratione*, quasichè di minor conto abbia a riputarsi la ragione, onde essi mossi furono a stabilirla, che quella ritrovata da alcuni moderni.

VII. Questo istesso può osservarsi in tante altre spiegazioni, e risposte, che assegnano alcuni Teologi alle autorità più precise, e più forti de' Padri, de' Concilj, de Sacri Canoni, delle Costituzioni de' Romani Pontefici, e delle definizioni medesime fatte dalla Chiesa. Ma per non attediare i leggitori con altri esempj, gli prego a riflettere a quel solo, che tra molti somministra il P. *Domenico Viva* nella esplicazione della proposizione 28. dannata da Alessandro VII. Questa è la famosa proposizione: *Si liber sit alicujus junioris, & moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constet rejectam esse a Sede Apostolica tamquam improbabilem*. Ognuno, che consideri con occhio semplice la condanna di questa proposizione, giudicherà esser una verità chiaramente stabilita dalla Chiesa, che non si debba tenere per probabile l'opinione di qualunque scrittore moderno, se essa venga più communemente rigettata dagli altri, quantunque proibita per anco non

sia

sia dalla Sede Apostolica. Ad ogni modo il P. Viva pensa di non opporsi a questa sì chiara verità; restringendo la condanna ad un Autore moderno mediocremente dotto, e insegnando col *Vasquez*, coll' *Azorio*, e col *Tamburino*, di cui arreca le parole medesime, *sufficere unum contra innumeros*, quando abbia quelle condizioni, che siccome noteremo più abbasso, concedono comunemente a que' moderni, che non sono semplici raccoglitori, o Copisti. Per il che convien dire, che, il P. *Viva* abbia creduto non repugnare a tale dottrina la proposizione dannata dal Sommo Pontefice, e potersi ciò non ostante proseguire a difendere o come vera, o perlomeno come probabile, siccome era già stata dagli Autori citati, e da altri difesa prima della condanna. A che giova dunque la condizione sì decantata da Probabilisti; *non esser punto probabile un' opinione, a cui si opponga qualche verità o evidente al lume naturale, o certa per fede*; quando dal loro giudizio dipende, se tal opposizione debba ammettersi, o negarsi, e basta loro o l' autorità di qualche grave Teologo, o qualche spiegazione da essi riputata probabile, per non riconoscerla, ed accordarla?

§. II.

Riflessione sulle condizioni positive ricercate nella opinione probabile.

VIII. NOn v'ha cosa, che più frequentemente, e più premurosamente ripetano, e inculchino i Probabilisti, che hanno trattata negli ultimi tempi la presente questione, quanto le condizioni positive, che ricercano nell' opinione, affinchè sia veramente probabile, e possa essere sicura regola delle umane azioni: cioè, che la sua probabilità sia *grave*, *sia solida*, sia *certa*, quasi che dalla intelligenza delle medesime tutto dipenda il loro sistema, e la giusta e verace idea della sentenza, che essi difendono. „ Noi non ammettiamo (dicono essi di continuo) lecito l'uso di qualunque probabilità di opinione: rigettiamo d'accordo la probabilità *tenue*, la probabilità vacillante, o dubbiosa. Vogliamo, che dessa abbia le prerogative di gravità, di sodezza, di certezza: e qualora esse manchino, noi di buon grado confessiamo, che non è sufficiente, perchè retta sia l'operazione,

„ o esente da colpa. Queste prerogative da noi richieste dovrebbero ben „ osservare gli Avversarj nostri: ma perchè non le osservano, e non vi „ fanno avvertenza, perciò colle loro impugnazioni, e co' loro argomenti „ percuotono inutilmente l'aria, e non toccano punto la nostra sentenza." Così il Ghezzi, il Lecchi, il Bovio, il Sanvitale, il Zaccaria, e così gli altri più recenti Probabilisti.

IX. Se mi è permesso di palesare con ischiettezza il sentimento, che provo in vedere i moderni Probabilisti cotanto insistere su queste condizioni, e vantarle come decisive a favore della loro sentenza, dirò, che parmi di scoprire nel loro linguaggio dell' impostura, comechè mi giovi crederla innocente, onde vengono ad incantare, e sorprendere gl' idioti, e men accorti, ma nulla realmente esprimano di vantaggio, di quanto si contiene nella semplice voce di *probabile*, o di *probabilità*. Imperocchè cosa essi pretendono di significare, allorchè dicono, che l'opinione per essere regola del costume debba esser *gravemente*, *sodamente*, e *certamente* probabile. Non altro, se non se quello, che intendono, ed esprimono colla sola voce di opinione *probabile*, cioè, che l'opinione sia *appoggiata a soda ragione, ed a grave autorità*, e però degna di approvazione. Laonde è una cosa stessa il dire opinione *probabile*, e opinione *gravemente*, *sodamente*, e *certamente probabile*: sendochè quelle opinioni, che appoggiate non sono a *soda* ragione, ed a grave autorità, non sono *probabili*, ma *improbabili*, ed inette a guadagnarsi l'assenso dell' uomo saggio, e prudente: ed al più con quelle voci verrebbero escluse le opinioni, che soltanto sono *probabilmente probabili*, o da taluno sono riputate probabili contro l'unanime sentimento de' Teologi (a).

X. E vaglia il vero, se noi riandiamo le dottrine assegnate su questo suggetto dagli antichi più autorevoli Teologi Probabilisti, nessuna espressa troviamo di quelle voci, con cui fanno sì gran romore i moderni, paghi essi

(a) Per questo il P. Cardenas lagnandosi degli Antiprobabilisti, che non intendano la dottrina de' Probabilisti, *disp.* 56. *ar.* 3. restrigne le sue querele in tal forma: *Adversarii non callent nostram doctrinam. Non dum docemus nos, tuto eligi posse opinionem minus probabilem; putant dicere nos posse tuto sequi quamlibet opinionem, quæ in quolibet summista, aut scriptore reperitur.*

essi restando di chiamare soltanto l'opinione *probabile*, e di assegnarne la definizione. Il P. Tommaso Sanchez così la definisce lib. 1. cap. 9. n. 6. *Opinio probabilis est, quæ ratione alicujus momenti nititur, ita tamen ut pro opposita parte nihil convincens sit*. Il P. Laimano già citato nel capo precedente tract. de Consc. cap. 5. *Probabilis opinio uti COMMUNITER accipitur, ita definiri potest, quæ certitudinem non habens, tamen vel gravi auctoritate, vel non modici momenti ratione nititur*. Quest'Autore, siccome ognun vede, non ricerca unitamente, affinchè probabile sia l'opinione, e la grave autorità, e la ragione di non legger peso, ma o l'una, o l'altra: e così pure il P. Tamburino, che la definisce in tal guisa lib. 1. in Decal. cap. 3. §. 5. *Opinio probabilis est assensus intellectus de aliqua re, qui nitatur ratione, vel auctoritate alicujus momenti, modo pro parte opposita nihil appareat convincens*. E al modo stesso parlano i PP. *Azorio*, *Filliuccio*, *Escobar*, *De Rhodes*, *La Croix*, e comunemente gli altri, de'quali per brevità tralascio di recare i testi. Senza dubbio codesti Autori assegnano la definizione della opinion probabile, che può esser regola dell'azione. Nulla dunque esprimendo essi di quegli aggiunti di *gravità*, di *sodezza*, di *certezza*, d'uopo è dire, che gli abbiano giudicati superflui, e bastantemente compresi nella semplice parola di *probabile*, o di *probabilità*.

XI. Questo istesso comprovasi dalla maniera, che usano comunemente gli Autori probabilisti nel disegnare o rappresentare ne'libri loro le opinioni probabili. Prendiamo per esempio in mano l'Opera del *P. La Croix*: scorriamone i trattati, e le questioni da lui proposte. Noi vi troviamo bensì quasi in ogni pagina il suo giudizio intorno le sentenze, che da varj Autori rapporta, espresso in questa, o simil foggia: *Hæc sententia est probabilis*: *Utraque sententia probabilis est*: *Hæc est probabilior* ec. ma non già, per quanto ho potuto rilevare, quelle voci di *solide*, di *graviter*, di *certe probabilis*. E il medesimo dicasi del Tamburino, dell'Escobario, del Viva, e di cinquanta e cent'altri Moralisti scrittori. Se questi stimate avessero necessarie da esprimersi nell'opinione *probabile* le prerogative, che tanto s'inculcano da Moderni, dal Gagna, dal Ghezzi, dal Bovio, dal Carpani ec. possiamo noi credere, che dissimulate le avrebbero senza farne parola? E non dobbiamo anzi dire di aver essi creduto, ch'erano a sufficienza comprese

nel

nel termine di *probabile*, di cui unicamente si valevano? Imperocchè non si vorrà già ammettere, che le opinioni dal La Croix, dall' Escobario ec. chiamate *probabili*, non siano tali di una *grave*, *soda*, e *certa* probabilità. Altrimente dovrebbesi altresì ammettere, che abbiano essi ingannati i leggitori in un punto di somma rilevanza, proponendo per regole delle umane azioni sentenze, che tali essere non potevano; perchè destitute di quelle doti, che deve avere la sentenza probabile per dirigere sicuramente il costume. E sopra tutti gli altri ingannati gravemente gli avrebbe il P. Tamburino prefigendo alla sua opera sopra il Decalogo l'Avviso, che ivi si legge, ed assicurandoli questo essere il sentimento comune de' buoni Dottori, cioè de' Probabilisti: „ *Unum est, quod te admonitum velim*, amice „ Lector. Cum sententiam quampiam *probabilem*, seu quod idem est, *non* „ *improbabilem* in his in Decalogum libris, ut & alibi appello, illud dico „ te *sine peccati scrupulo* amplecti, atque *in praxi* sequi posse. Ejusmodi „ locutionem *communem* esse *bonis Doctoribus* ex illo principio, quia *qui pro-* „ *babiliter agit, prudenter se gerit*, probe nosti. Verum in mentem id re- „ vocare ad omnem hæsitationem removendam; operæ pretium fuit. " E' tanto certo il P. Tamburino, che in vigore della probabilistica Dottrina ogni sentenza riputata da lui, o dagli altri Autori *probabile*, senza far motto degli aggiunti di *grave*, di *soda*, o di *certa* probabilità, possa seguirsi in pratica con totale sicurezza di coscienza, che stima sol necessario di avvisarne i lettori *ad omnem hæsitationem tollendam*, perchè depongano ogni scrupolo, che sorger potesse nelle loro menti, come insussistente, e frivolo: e ci attesta di più, che altrettanto insegnano *tutti i buoni Dottori*. Pertanto astener si dovrebbero una volta i moderni difensori del Probabilismo da tanto esagerare, e vantare quelle doti, che esigono nella opinione probabile, di *gravità*, di *sodezza*, di *certezza*; le quali a null'altro servono, se non se a gettar polvere negli occhi degl'imperiti, perchè non ravvisino il volto deforme del loro sistema.

§. III.

§ III.

Rifleſſione ſulla gravità, e ſodezza della ragione, che i Probabiliſti ricercano perchè l'opinione ſia probabile.

XII. Affinchè qualche opinione ſia veramente probabile, e regola del coſtume, deve eſsere, per ſentimento de' Probabiliſti appoggiata ad una ragione di qualche peſo, *alicujus ponderis*, ſiccome dicono il *Sanchez*, il *Laimano*, il *Tamburino* con altri molti antichi, o come dichiaranſi i più recenti, ad una ragione ſoda, e grave, capace di guadagnare l'aſsenſo dell' uomo ſaggio. Intorno codeſta gravità, e ſodezza di ragione da loro richieſta, forza è che eſſi convengano, che qui non ſi tratta di gravità, e ſodezza aſsoluta, ma ſoltanto relativa all' umano intelletto, voglio dire, non ſi parla già di ragione, che ſia in verità ſoda e grave, ma che ſoda e grave apparisca a chi la conſidera. Imperocchè ſiccome tra due opinioni contraddittorie è neceſsario che una ſia vera, e l'altra falſa, e la ragione vera non può aſſiſtere ſe non alla vera opinione; così ſe la probabilità ſi prendeſse da una ragione veramente grave e ſoda, queſta non potrebbeſi avere, ſe non nell'opinione vera, e non mai nella falſa. Perchè tuttavia tra due opinioni contrarie non ſi ſa, cui la ragion vera convenga, o il ſoſſiſma; per queſto ſi ammettono entrambe probabili, in quanto che preſſo di noi, che la verità ignoriamo, compariſcono appoggiate a gravi e ſode ragioni. Tutta dunque la probabilità, e la ſodezza ſua non naſce dalla verità, ſiccome è in sè ſteſsa, o diciam piuttoſto, dal fondo delle medeſime coſe: perchè queſte ſono o certamente vere, o certamente falſe (altrimente vi ſarebbe, o vi potrebbe eſsere probabilità eziandio nella divina mente, in cui è indubitato, che altro non v'ha, ſe non evidenza, e certezza;) ma proviene unicamente dall' intelletto limitato e corto degli uomini, cui la ragione anche debole, vacillante, e falſa ſpeſse fiate raſſembra ſolida e grave. Donde ſuccede, che diverſi ſieno gli umani giudicj intorno la gravità, e ſodezza della ragione, e che ad uno ſia grave e ſoda qualche ragione, e però probabile l'opinione ſtabilita ſu d'eſsa; e ad un altro de-

debole e leggera, e però improbabile l'opinione, che ad essa si appoggia. Io nulla qui avanzo, che non debba accordarsi, e non sia in effetto espressamente accordato dai PP. Lecchi, e Bovio, e dagli altri più accurati Probabilisti.

XIII. Ma per assicurarsi della gravità, e sodezza del fondamento, o ragione, la quale costituisce la probabilità *intrinseca* della opinione, cosa fa di mestieri? Qui è necessario di ben avvertire a quanto affermano d'accordo i Probabilisti. Non è d'uopo, che la ragione soda e grave apparisca nel giudizio dell'operante, parlando almeno del comune degli uomini: anzi vogliono, che ognuno diffidare si debba del proprio giudizio; onde abbia a sottoporlo a quello de' sapienti, che hanno disaminata e pesata con giuste bilancie la controversa opinione, di modo che senza la loro approvazione abbiasi d'ordinario fondato motivo di sospettare d'inganno, o di errore. „ Non si deve a mio credere (scrive il P. Segneri nella lett. 3. n.8.) „ dar orecchio a chi non riconosce altra probabilità nelle cose, che la relativa al giudizio dell'operante. E' questa una probabilità piena di fallacia. La vera probabilità non è per mio parere la *subbiettiva*, ma l'*obbiettiva*.... tantochè la stessa probabilità *intrinseca* delle cose, la qual „ consiste nel nervo delle ragioni, ha da essere assai sospetta, quando tali „ ragioni non abbiano l'approvazione amorevole dall' *estrinseca*. " Similmente il P. Lecchi nella pag. 9. tra le prerogative dell'opinione sodamente probabile vi ripone questa: che le *ragioni sensate abili a guadagnarsi l'assenso dell'uomo prudente*, *abbiano l'approvazione de' Dotti*. *Questa approvazione de' Dotti* sì necessaria è giudicata nel sistema probabilistico, che in essa viene finalmente a risolversi tutta la sodezza o peso delle ragioni favorevoli, o contrarie, e tutta in conseguenza la probabilità delle opinioni; di maniera che dessa sola sia bastante per assicurare la coscienza, senza che d'uopo siavi della notizia delle ragioni, su cui la sentenza si fonda, anzi malgrado le ragioni contrarie, che la combattono, parlando almeno, siccome già dissi, del comune degli uomini. Questo è un punto degno di particolar riflessione, e però sarà bene dichiararlo, e confermarlo colle autorità e testimonianze de' principali Probabilisti per conoscere appieno la loro dottrina. Il P. Tommaso Sanchez dopo aver definita l'opinione probabile

bile nella guisa poc'anzi esposta, *quæ rationi alicujus momenti nititur, ita tamen, ut pro opposita parte nihil convincens sit*, soggiunge tosto ed approva il parere del P. *Valenza*, che l'opinione rimanga entro l'ampiezza della probabilità, *quando sibi persuadet rationes illius solvi posse aut ab ipsomet, aut ab aliis*. Quindi col Vasquez, e col Sairo si avanza a dire, che quantunque taluno non possa sciorre la ragione della contraria sentenza, e la giudichi eziandio onninamente insolubile; non perciò deve credere la sentenza opposta *improbabile*, cosicchè non possa seguirla: mentre col solo privato suo giudizio non deve stimare improbabile la sentenza degli altri; tanto più che ognun deve persuadersi, succedere assai di frequente, che si ritrovi la soluzione di ragioni, che pareva impossibile. *Licet quis rationem peculiarem habeat contra oppositam sententiam, quam ipse solvere nequit, & sibi solvi non posse videatur; non ideo censere debet oppositam aliorum sententiam improbabilem esse, ut eam sequi nequeat: quia solo suo judicio non debet aliorum sententiam improbabilem judicare. Eo vel maxime quod sibi persuadere debeat, quotidie contingere subito invenire solutionem rationum, quas quis insolubiles putabat, aut ab aliis facile solvi*. Per tal modo non v'ha nelle opinioni probabilità *intrinseca*, che non ceda all'*estrinseca*, nè ragione sì convincente e sì forte, che induca ad abbandonare come improbabile le sentenze, che favoriscono le nostre voglie, e appetiti, quando esse sieno sostenute dall'altrui autorità.

XIV. Il P. Tamburino *lib.* 1. *in Decal. cap.* 3. §. 3. „ Si hujusmodi Doctor (cioè *rem ex professo tractans*) ratione alicujus momenti non fulciatur, idque doctus animadvertat, non valet illius sententiam *regulariter* excipere; cum tamen possit indoctus .... Dico *regulariter*. Nam potest contingere, ut ille rem serio tractans, sit adeo doctus, ut tibi liceat prudenter judicare rationem illius firmam esse, sed minus a te penetratam, vel notam: & item judicare ipsum rationem in contrarium tibi probabilissimam facile posse diluere. In hoc enim eventu ejus opinionem, utpote *extrinsece probabilem*, si amplectaris, *prudenter ages*. " Benchè dunque la ragione di questo Autore sia creduta fievole, e di nessun momento, *ratione alicujus momenti non fulciatur*, in tal caso, secondo il Tamburino, l'uomo dotto non potrà seguirla *regolarmente*: l'uomo indotto

però

però potrà abbracciarla senza scrupolo. Ma si rifletta bene, dice Tamburino, a quel *regulariter* riguardo allo stesso uomo dotto: perchè può accadere, che quell'Autore goda tal pregio, e fama di dottrina, e tratti seriamente la questione, che lo stesso uomo dotto possa giudicare ferma essere e robusta la sua ragione, comechè vacillante gli paja e rovinosa: e persuadersi altresì, che i suoi argomenti, che reputa invincibili, possano essere da lui facilmente sciolti, e dissipati: e in tal caso potrà seguire senza pericolo la di lui opinione, non ostante il suo privato contrario giudizio. Con tal dottrina non v'è alcuno non solo ignorante, ma dotto ancora, e intendente, che abbracciare non possa qualunque lassa opinione, che ritrova in qualche Autore creduto dottissimo, e che tratta seriamente le morali questioni. Imperocchè chi avrà mai tale stima di sè stesso, e de' suoi lumi, che voglia preferirli a quelli di Autori di gran credito?

XV. Il P. Giorgio de Rhodes *disp.* 2. *de Actib: hum. q.* 2. *sect.* 2. §. 1. parlando dell'autorità di un solo Dottore scrive n. 62. *Ego existimaverim esse necesse, ut aliquas habeat rationes; sed necesse non esse, ut illæ mihi probentur in se ipsis*, cioè, che le giudichi gravi e sode: *quia viri magni auctoritas satis est MAGNA RATIO, ut judicem rationes illas esse probabiles, quibus sententiam suam confirmat*. E prima avea approvata la sentenza del Castropalao, del Valenza, e del Vasquez, ed altri, che *imprudenter procederet, qui aliorum opiniones communiter receptas, vel etiam NOVAS, ideo tantum judicaret improbabiles, quia rationes contra eas aliquas haberet, quas ipse non posset solvere, neque putaret ab aliis solvi posse: quia persuadere sibi prudens quisque debet multas sæpe rationes nobis apparere insolubiles, quas facile alii solvant, & quarum etiam nos ipsi solutionem non raro invenimus. Ideo nemo unquam debet solo suo judicio aliorum sententias judicare improbabiles*. Adunque dovrà giudicarle *probabili*, comunque le ragioni, che le combattono, gli pajano affatto ineluttabili: e però a nulla serve il privato giudizio della probabilità, o improbablità intrinseca delle opinioni.

XVI. Il P. Matteo Moja sotto il nome di *Amadeo Guimenio* nel trattato *de opinione probabili* riferisce, ed approva la dottrina del P. Tannero, il quale *existimat eum, qui judicat aliorum opinionem improbabilem a principiis intrinsecis*, che è a dire senza sodezza o gravità di ragioni, *posse nihilominus* ab.

ab extrinsecis propter auctoritatem docentis judicare probabilem, & juxta illam operari. E tal dottrina, soggiugne, *fere communis est inter Doctores*: e rapportatine molti, *En*, dice, *quot Doctores militent pro sententia Tanneri*. Ecco, dirò io, ove vadano a parare le belle parole di tanti Probabilisti, che si protestano di non volere riconoscere per probabili quelle opinioni, che appoggiate non sono a gravi e sode ragioni, o vengono combattute da argomenti efficaci, e convincenti. Il P. Moja insegna la stessa dottrina anche nelle *questioni scelte*.

XVII. Terminiamo questo rapporto coll' autorità di uno scrittore più recente di tutti gli altri finora mentovati, cioè del P. La Croix, il quale nel *lib.* 1. *de Consc. num.* 375. fa il quesito: *an licitum sit operari secundum opinionem aliorum, quam tamen operans judicat reipsa esse falsam?* e nel num. 377. risponde così: *Si quis judicet opinionem aliquam esse probabilem* per l' autorità senza dubbio di Teologi, che la insegnano, *quamvis videatur esse falsa, ideoque spectatis principiis directis usus illius videatur esse illicitus, si tamen de hoc certus non sit, valde probabile est, quod ex principiis reflexis possit sibi formare prudens dictamen, & secundum eam opinionem operari, dicendo*: „ Judico quidem opinionèm illorum esse *falsam*: quia tamen hoc „ mihi incertum est, & Auctores me sapientiores, qui opinionem possunt „ reddere certo probabilem, dicunt illam esse veram; ego quoad hanc o„ perationem me accommodabo illis, & interea præscindam a directa opi„ nione. “ Nella qual condotta non ha luogo certamente la ragione, che *grave*, *e soda* apparisca all' operante, ma la sola estrinseca autorità. *Ita tenent*, conchiude il La Groix, *Azorius*, *Lessius*, *Vasquez*, *Valentia*, *Salas*, *Bonacina*, *Sotus*, *Bannez*, *Serarius*, *Bardi*, *Tannerus*, *Sanchez n.* 14. *Terillus in Reg. &c. aliique plures*, *& gravissimi authores cum Ilsf. &c. & Mendo*.

XVIII. Da tutto ciò rimane evidente e certissimo per sentimento de' Probabilisti, che la solida e grave probabilità, che da loro ricercasi nell' opinione per essere sicura regola del costume, viene ultimamente a ridursi nella sola autorità de' Dottori, che l' hanno insegnata: attesochè e la ragione, che la favorisce, per quanto *grave* e *soda* apparisca, non deve riputarsi tale, se non ha la loro approvazione: e la stessa ragione che convince la mente della sua falsità, e sembra irrefragabile, può

cre-

crederſi ſenza pericolo, che ſciolta ſarà da ſapienti, che quella opinione ſoſtengono (*a*). Per queſto i Probabiliſti condannano il *privato* giudizio nella ſcelta delle opinioni, volendo che l'uomo debba attenerſi al giudizio degli altri, anzi che al ſuo proprio, che, dicono, è la ſorgente di mille diſordini, e riprovato nelle ſteſſe divine Scritture. *Non è, nè ſarà mai* (ſcrive il P. Segneri ſeguito dagli altri (*b*)) *queſta la buona regola nelle opinioni, che ſi hanno a praticare come vere, ſtare al giudizio diretto, cioè al proprio*: ed allega ſu ciò quel paſſo del Savio, *Ne innitaris prudentiæ tuæ*.. *La prudenza propria*, ſoggiugne, *è la prudenza che ſcaturiſce dal principio diretto: la prudenza altrui è la prudenza, che ſcaturiſce dal giudizio rifleſſo ..... L'Elefante a dormir tranquillo non ſi va ad appoggiare nè alla canape, nè alle canne, ma a cerri annoſi. Se dunque più di ſodo ſi ritrovaſſe comunemente nel giudizio proprio, che nell'altrui, come l'Eccleſiaſtico ci avrebbe raccomandati all'altrui tanto, più che al proprio? Ci avrebbe egli detto in tal caſo:* Innitaris prudentiæ tuæ. *Non ci avrebbe detto all'oppoſto:* Ne innitaris. Queſta è la dottrina, che il P. Segneri oppone al ſuo Padre Generale Gonzalez: e queſto è il principio maſſimo, e il fondamento principale, ſu cui reggeſi la macchina probabiliſtica.

§. IV.

Rifleſſione ſopra la qualità de' Dottori, che a giudizio de' Probabiliſti rendono le opinioni probabili.

XIX. Eſſendo dunque fuor di ogni dubbio, che i Probabiliſti rifondono ultimamente la ſoda probabilità, che può avere una controverſa opinione, nell'autorità de' Dottori, che l'hanno inſegnata, quali re-

(*a*) Quindi è che il P. Bovio o contraddice a'ſuoi Teologi, o non altro ſignificare pretende, ſe non quanto viene inſegnato da loro, allorchè ſcrive pag. 98. *Reſta interdetto di ſeguire il parere di qualunque accreditato Dottore contro la ragion convincente*. Perchè appunto di tal ragione *convincente* favellano i PP. Sanchez, Tamburino, e gli altri citati: e pure conſentono, che queſta ſull' altrui autorità poſſa crederſi *non convincente*, ed operare contro la medeſima

(*b*) Let. 3. pag. 293.

regole prescrivono essi, affinchè codesta autorità sia bastante a rendere le opinioni sodamente probabili, sicchè possano seguirsi, e praticarsi senza timor di peccato? Io l' esporrò sinceramente, prendendole da quegli Autori, che hanno discussa più di proposito questa materia, e spezialmente dai PP. Cardenas e Bovio, i quali siccome sono de' più dotti, così pur sono de' più accurati, e moderati degli altri: e comincierò dalla qualità, o pregio, che a tal oggetto devono avere i Dottori secondo le loro massime dagli altri moderni comunemente approvate.

XX. Tratta il P. Cardenas di quest'argomento nella sua *Crisi &c. disp.* 57. e stabilisce primieramente cap. 1. n. 10. *Ex communi sententia Theologorum non facere opinionem probabilem unum; aut plures Authores, nisi omni exceptione majores &c.* e aggiugne poi: *quæ assertio si firmiter teneatur, erit ad instar regulæ ad discernendum opiniones probabiles ab iis, quæ probabiles non sunt.* Secondo dunque il P. Cardenas, ella è regola da tenersi per ben ferma e costante, che uno o più Autori non rendono l' opinione probabile, se superiori non siano ad ogni eccezione. Laonde dovrà inferirsi per opposito, che quando uno o più di codesti Autori la insegnino, divenga probabile. E tanto per appunto viene a stabilire chiaramente nel *n.* 13. cioè, *ad conferendam probabilitatem opinionibus requiri, quod Doctor sit probatæ auctoritatis apud sapientes, & prudentes &c.*, affermando, *omnem hunc Auctorem esse omni exceptione majorem*. Quindi nell' art. 3. esclude dalla classe di Scrittori capaci di rendere le opinioni *probabili* i sempliici Sommisti, o compilatori: *meri Summistæ, & Compilatores neque quatuor, neque sex, neque plures ex iis proletariis scriptoribus possunt conferre probabilitatem opinionibus, nisi valde tenuem.*

XXI. Ma quali condizioni dovrà avere un Autore per essere *superiore ad ogni eccezione*, o, che è lo stesso, *di approvata autorità* e *classico*? Il P. Cardenas ce le descrive nel *n.* 14. „ Ut Auctor (dice) sit probatæ auctoritatis, sive classicus, quatuor requiruntur: quod non opinetur contra principium certum: quod non opinetur ex levibus aut sophisticis fundamentis, levibus inquam, relate ad judicia prudentum: quod non docuerit varia improbabilia: quod sapienter tradat doctrinam, & quæstionem diligenter discutiat. " Sarà tuttavia difficile il sapere, se un Dottore sia

 for-

fornito di queste quattro condizioni? Nulla meno, anzi ella è cosa facilissima: perchè, soggiugne il Cardenas *num.* 15. basta il sapere, che sia di approvata autorità, o, che è il medesimo, che la sua autorità goda la comune approvazione de' sapienti: *eo ipso quod Doctor sit probatæ auctoritatis, sive quod ejus auctoritas habeat communem sapientum approbationem, eo ipso, inquam, habet illa quatuor requisita*. Ma si potrebbe avere qualche contezza particolare di quegli Dottori classici, che godono l'approvazione de' sapienti, per cui rendono sodamente probabili le opinioni, che insegnano? Otto ne presenta il P. Cardenas *nel cap.* 3. perchè servano di *exempli gratia*, non per escluderne molti altri, di cui non fa il nome, nè descrive i pregi loro singolari; cioè il *P. Tommaso Sanchez*, di cui riferisce amplissimi encomj ricavati e dalla Biblioteca de' Scrittori della Compagnia, e da altri fonti. Il P. *Francesco Suarez*, che reputa di tanto credito e stima, *ut omnes ejus opiniones securissime possimus amplecti*. Il P. *Gabriele Vasquez*, che fuor di ogni dubbio vuole, che si annoveri *inter Doctores primæ classis, & omni exceptione majores, cujus doctrinam tuto possimus amplecti*. I PP. *Gregorio di Valenza, e Ludovico de Molina*, de' quali esalta il merito, e sublimi lodi racconta. Il P. *Leonardo Lessio*, di cui afferma, *nullam doctrinam moralem veriorem, & securiorem esse inter Theologos, qui a tercentum annis scripserunt. Nam ita solide, & rationabiliter discurrit, ut in omnibus videatur fere moralem evidentiam facere*. Il P. *Azorio*, la cui dottrina *magna sapientum virorum approbatione recepta est ab anno salutis 1600. &c., cujus opiniones, utpote cum ingenti judicii maturitate discussæ, non sine veneratione ab Auctoribus citantur*. E finalmente il Dottor *Martino Navarro*.

XXII. Intorno la probabilità delle opinioni insegnate da alcuno, o da altri Dottori di pari merito, ed estimazione, segue a dire il Cardenas *disp.* 59. qualunque uomo di mediocre dottrina può formare un retto giudizio, senza pericolo d' ingannarsi, e mettere in pratica con tutta sicurezza le loro sentenze: *de probabilitate extrinseca opinionum potest rectum ferre judicium vir mediocriter doctus, si opiniones illas inveniat in Doctore, qui sit probatæ auctoritatis &c. quales sunt* Thomas Sanchez, P. Suarez, P. Vasquez, D. Tapia, *& reliqui hujus prædicamenti .... Nam vir mediocriter doctus scit esse practice probabile, quidquid docuerunt* P. Suarez ec. Che se poi notoriamen-

mente non consti, che gli Autori siano *di approvata autorità*, come i mentovati, e simili; in tal caso soltanto un uomo dottissimo, e versatissimo nelle discipline morali può formar giudizio della probabilità estrinseca delle opinioni: *non est viri mediocriter docti ferre judicium de probabilitate extrinseca opinionis, quando Auctores opinionis non sunt ex iis, quos notorie constat esse probatæ auctoritatis &c. sed solius viri doctissimi, & in re morali versatissimi* &c. Laonde poscia conchiude, che tal giudizio *regulandum est judicio hominis in re morali versatissimi, & qui scit se Deo redditurum rationem pro conscientia alterius* &c. Fin qui il P. Cardenas.

XXIII. Differenti quanto alla sostanza non sono le regole stabilite sul medesimo proposito dal P. *Bovio*, e da lui diffusamente proposte. Dichiara primieramente alla *pag.* 81. ec. che „ quando il parere di gravi Dottori „ non patisca eccezione, che le può dare un contrario chiaro argomento “ (cioè o una *chiara* definizione della Chiesa, o una *chiara* verità o naturale, o rivelata di nuovo scoperta, e da' Teologi comunemente riconosciuta) dichiara dissi, che „ in due modi la loro autorità può concorrere alla „ solida probabilità. Il primo è, che l'autorità convalida, ed autorizza l' „ intrinseca ragione ec. Il secondo modo è quello, per cui anche da sè so„ la rende verisimile la sentenza. Ciò accade, quando l'autorità de' Teo„ logi presso l'operante giustamente è in tale stima, che il detto loro gli „ vale per un grave argomento di verità, anche prescindendo dall'intrin„ seca ragione, che l'operante medesimo o non è capace d' intendere, o „ non ha veduta, e considerata. “

XXIV. Quali siano i caratteri, che aver deve l'Autore, perchè sia grave, e conferisca probabilità all'opinione, si spiega dal P. Bovio distesamente. Per restringere in poche parole il suo lungo dettato, diremo soltanto con esso, che il *grave argomento dell'autorità si forma dalla cattolicità, dalla sana fede, dalla dottrina, prudenza, probità de' Maestri*: doti, o prerogative, che tutte, o quasi tutte debbonsi accordare a quegli Autori, che tra cattolici comunemente si studiano, e vanno per le mani de' Parrochi e Confessori. Imperocchè chi è, che ponga in contesa, se ital Autori siano *cattolici*, e di *sana fede*? Della loro *prudenza* altresì, e *probità*, non avendo noi, nè potendo aver argomenti in contrario, dobbiam presumere, che a loro non

mancassero: sendo massimamente che qui non si favella di una pietà, e santità sì eroica, che meritati lor abbia i supremi onori nella Chiesa: altrimente non altri sarebbono per sentimento del *Bovio* i gravi e classici Dottori, se non i Santi Padri tra gli antichi, e tra i più moderni l' Angelico Dottor S. Tommaso, S. Bonaventura, il B. Alberto Magno, S. Raimondo, e Sant' Antonino. Nulla altro dunque al più rimane, se non la prerogativa della *Dottrina*: e per assicurarsi di questa basta secondo il Padre *Bovio*, che gli Autori abbiano tra' sapienti l' estimazione, ed il credito di *Dotti*: che trattino di proposito la questione, e vengano citati dagli altri Autori per dar peso alle loro sentenze. E su questo particolare si rimette a quanto ha detto il P. Cardenas, di cui perciò approva i sentimenti intorno questo punto, e intorno l'autorità grande, che godono tra i moralisti Scrittori i PP. Sanchez, Suarez, Vasquez, Lessio cogli altri già mentovati.

XXV. Dichiarate le dette qualità o doti, stabilisce il P. *Bovio pag.* 86. „ che sarà probabile la sentenza degli uni, e degli altri, quando due partiti di Teologi, e Canonisti per pietà e dottrina ragguardevoli pugnano „ per contrarie parti, e gli uni veggono, e considerano gli argomenti de„ gli altri, e rispondono: e nè questi, nè quelli recano argomenti impro„ babili a giudizio de' moderati, e spassionati. Per dire in breve (ripiglia „ poi) e non entrare in un più minuto esame su questo punto, il quale „ potete, se vi piace, vedere trattato diffusamente dal dotto Cardenas, e „ da altri; a me sembra, che possa riputarsi estrinsecamente probabile quel„ la opinione che è difesa come vera da Scrittori, i quali sono, siccome „ *autorevoli*, e *probabili citati da' Dotti comunemente*, e non ha contra di sè „ il torrente de' Maestri, nè a savj, e timorati fa senso o di rilassata, o di „ troppo rigida. " Sicchè a parere del P. *Bovio*, qualora una sentenza venga sostenuta da que' Dottori, che più comunemente si citano ne' libri de'Moralisti (ed altri d' ordinario non sono, che *Probabilisti*), nè vien riprovata dal torrente de' Teologi; questa gode il pregio dell' *estrinseca probabilità*, per cui può essere seguita e praticata con piena sicurezza di non far cosa, che a Dio dispiaccia, comechè seguendola si venisse a trasgredire la sua legge.

XXVI.

XXVI. Pochi tuttavia vi saranno tra i Confessori, tra i Parrochi ec. i quali possano essere di ciò informati a dovere: perchè pochi e pochissimi sono, che abbiano una pratica sufficiente di tutti, o della maggior parte de' libri de' Moralisti, donde rilevare lo stato preciso delle opinioni. Previde questa difficoltà il P. Bovio: e però affine di agevolare anche a men dotti la scelta sicura delle opinioni probabili, suggerisce la lezione de' *Sommisti*, o sia di quegli Autori, che rapportano i sentimenti, ed i nomi de' Teologi, che l'una o l'altra parte difendono, col mezzo de' quali tutti aver possono la necessaria notizia della probabilità di qualunque opinione. „ Ma il comun senso (dice) degli uomini dotti circa la *probabilità estrinseca* non può esser noto di propria scienza, e con bastevole sicurezza, „ se non a' Teologi ben versati nella lezione delle cose morali e degli Autori: perchè con questo solo si può conoscere in qual riputazione si trovi l'opinione. Quindi per ajuto degli ordinarj Confessori sottentrano dotti *Sommisti*, i quali non solo come Autori dicono il lor parere; ma anche come testimonj notificano lo stato di probabilità, che ha un'opinione nella stima degli altri. Lo stesso praticano gli Autori, che non sono *Sommisti*, quando ne' loro trattati non si contentano di dire ciò, che circa quel dubbio sentono; ma anche ciò, che sentono gli altri. “

XXVII. Quanto scrivono su questa materia i PP. Cardenas, e Bovio, vien approvato nella sostanza dagli altri Probabilisti almen più moderni, che trattarono di proposito la questione, benchè non tutti si esprimano al medesimo modo. Laonde conchiudendo questo punto della qualità o gravità degli Autori necessaria a rendere sodamente probabile una qualche sentenza, quella avrà un tal pregio, a giudizio de' Probabilisti, che trovisi in un dotto Sommista, o in qualche altro Scrittore assistita dall' autorità di Teologi, che hanno la riputazione di *gravi e dotti*, e vengono come soggetti di credito citati comunemente nei libri de' Moralisti. Il P. Bovio non ci ha specificati que' dotti *Sommisti*, o raccoglitori fedeli degli altrui pareri, ed avvisa soltanto, che *si scielgano que' Sommisti*, o Autori, che *presso le persone dotte e savie a lui note hanno credito di più giusti, e fedeli*: Nulladimeno io penso, che nè esso, nè altri Probabilisti vorranno negare un tal vanto al P. *Sanchez*, all' *Escobario*, al Diana, al *Tamburino*, al *Viva*;

al *La Croix*, e ad altri simili, ne' quali frequentissime sono le citazioni degli Autori per l'una e l'altra opinione.

§. V.

Riflessione sul numero de' gravi Autori richiesto da' Probabilisti per rendere l'opinione probabile.

XXVIII. A Rilevare interamente il sistema de' Probabilisti, oltre la gravità de' Teologi, è necessario ancora sapere qual debba essere a lor giudizio il numero de' medesimi, affinchè possa dirsi l'opinione *sodamente probabile*. Su questo punto primieramente convien ricordare ciò, che fu da noi accennato nel precedente capitolo, cioè ch'essi accordano di buon grado, che qualunque sia il numero degli Autori, che abbiano insegnata qualche dottrina, questa non è più probabile, se uscita sia contro di essa qualche *chiara* definizione della Chiesa, o scoperto di nuovo qualche principio, o verità *certa*, riconosciuta ed approvata per tale dal consentimento de' Teologi, che l'hanno disaminata. „ E' certo (scrive il P. Bovio *pag.* 86.) che non basta un numero anche grande di dotti uomini, „ se non si aggiunga, che circa di quella opinione ec. non ricevano eccezione o da una nuova ragione convincente, la quale, essendosi renduta „ palese, abbia costretto i posteriori Teologi ad abbandonare il sentimento di que' grandi uomini, o da una qualche definizione della Chiesa. " E in questo senso s'intende, e devesi intendere l'asserzione del P. La Croix, e di altri moltissimi, i quali scrivono, che nè dieci, nè venti, nè cento Autori, se tanti ne fossero, rendano probabile una qualche opinione, cioè o dopo una definizione contraria della Chiesa, o dopo la scoperta di qualche evidente verità. Si tratta dunque unicamente di quelle opinioni, le quali per nessuno de' suddetti motivi sono da' Teologi concordemente riprovate, o giudicate improbabili; ma intorno ad esse si disputa con varietà di pareri, se possano o nò essere regole delle umane azioni: e di queste sole parlando, che pur sono innumerabili ne' libri de' Moralisti, i quali più d'ordinario si leggono, io riporterò la dottrina de' più accreditati Probabilisti, e di quei spezialmente, che scrissero dopo la proposizione dannata da

Papa

Papa Alessandro VII. *Si liber sit alicujus junioris &c.* che restrinse la libertà di parlare de' precedenti Teologi.

XXIX. Sia dunque il primo il celebre P. Antonio Terillo, che può a ragione chiamarsi il capo de' Probabilisti, poichè nessun altro ha con maggior ampiezza, e sottigliezza esaminata la questione, e pubblicò la sua opera l'anno 1668. Questi dunque nel Trattato *de Consc. q. 6. n. 17.* assegna la seguente regola: „ Omnis opinio, quam *tres, quatuorve viri* doctri„ na & pietate præstantes post diligens examen absolute tradunt ut ve„ ram, aut *etsi teneant oppositam*, docent esse *probabilem*, est *certo probabi„ lis*, modo nemo doctrina ac pietate celebris talis opinionis probabilita„ tem in dubium revocet, licet alii *communiter ut falsam rejiciant*.... De„ monstratur assertio, quæ *in confesso est apud omnes*, " supplite *Probabilistas*. Quando dunque, secondo il Terillo, tre o quattro Autori gravi, e pii, dopo un diligente esame, che già d'ordinario presumesi, se meri raccoglitori, o Sommisti non siano, insegnano qualche sentenza come vera, o anche soltanto la credono *probabile*, avvegnachè e da loro non sia sostenuta, e dagli altri comunemente sia rigettata come falsa: *licet alii communiter ut falsam rejiciant*: ella è certamente probabile, *est certo probabilis*, e in conseguenza sicura regula dell'azione. E tal dottrina attesta il Terillo essere tenuta da tutti i Probabilisti: *in confesso est apud omnes*.

XXX. Più ancora si avanza il P. Matteo Moja nel luogo sopraccitato, ove riferisce, ed approva la sentenza del *Vericelli*, che *ex opinione unius tantum potest quis opinionem in praxi amplecti, licet a principiis intrinsecis falsam, & improbabilem existimet*. Ed attesta, che tal dottrina sia quasi comune presso i Dottori, *fere communis est inter Doctores*, di cui molti ne apporta.

XXXI. Il P. Tommaso Sanchez (*a*) *lib. 1. cap. 9.* propone la questione in tal forma: „ *Dubitabis an auctoritas unius Doctoris* probi & docti red„ dat opinionem probabilem? Respondeo reddere...... & probatur: quia

F 4 „ opi-

(*a*) Comechè questi, e il seguente Autore abbiano scritto prima della proposizione dannata, non istimo bene di ommetterli, poichè la loro dottrina vien difesa da più Teologi posteriori e moderni, e fra gli altri dai PP. Ghezzi, e Lecchi: e le loro Opere ristampate furono dopo il Decreto senza alcuna correzione.

„ opinio probabilis est, quæ non levi innititur fundamento. At auctoritas
„ viri docti, & pii non est leve fundamentum..... Limitat Corduba, ut
„ hoc in viro indocto utriusque partis rationes expendere nesciente intelli-
„ gatur. Secus in viro docto, qui id novit. At quamvis fatear &c. id
„ inter doctum & ignarum in opinionibus eligendis distare, ut ille, quo
„ prudenter agat, rationes examinare, ac ponderare debeat; hic vero non,
„ sed satis sit, si viri docti consilium sequatur; potest tamen vir doctus in
„ re dubia reputare ex hominis docti & pii sententia reddi opinionem pro-
„ babilem.. Cum hujus auctoritas sæpe majoris sit ponderis etiam apud vi-
„ rum doctum, quam aliqua verisimilis ratio, quæ ei ad probabilitatem
„ sufficeret. " E nel num. 9. addotto il parere di coloro, che negano le-
cito il partirsi dall'opinione comune, *nisi habenti pro se rationem certam & convincentem*, soggiugne: *At melius Vasquez &c. & Azorius &c. dicunt licere viro docto, qui non parum litteris vacarit, & recte utriusque partis fundamenta expenderit, suam singularem opinionem probabiliorem judicare, & illam sequi*. E nel num. 10. *quod si quandoque vir doctus (ut num. praeced. explicuimus) excusatur, suam singularem opinionem contra communem sequendo, idem a fortiori de indocto censendum est: potest enim prudenter doctrinæ & moribus alicujus ita confidere, ut jure optimo ipsius sententiæ contra communem adhæreat: quod alios referens probat Vasquez &c. Salas &c. Sayrus &c.* senza dubbio per la ragione, che anche un solo Autore pio, e dotto basta a render l'opinione probabile.

XXXI. Il P. Laimano nel luogo già citato, dopo di aver detto, che l'opinione per esser probabile deve essere appoggiata *a grave autorità*, determina incontanente qual possa, e debba riputarsi *autorità grave*, con dire: *Auctoritas gravis hoc loco censeri debet, quæ est saltem unius viri docti, & probi*, quando quest'uomo dotto e probo *talem doctrinam non inconsiderate, & temere, sed post perspecta rationum pondera, quæ in oppositum afferri possunt, amplexus sit*: del che non è necessario averne certa notizia, bastando, che possa presumersi: *quod quidem factum fuisse alii plerumque præsumere possunt, præsertim qui indocti*, e quando altri non riprovino la singolare sentenza di questo uomo dotto, come improbabile, ed erronea. Il P. Laimano in favore di tal dottrina allega l'autorità di tre insigni Scrittori *Vasquez, Sanchez*,

chez, ed *Azorio*, de' quali non si vorrà facilmente concedere da' Probabilisti, che abbiano col Laimano insegnata la sentenza proscritta da Alessandro VII. Laonde secondo tutti e quattro sì gravi Teologi, un solo Autore, che abbia le condizioni richieste (le quali nella massima parte de' dotti juniori o si pretendono, o si presumono) basterà a rendere l' opinione probabile, e sicura in coscienza, ancorchè *singolare*, cioè non sostenuta dagli altri.

XXXII. Il P. Georgio de Rhodes dietro l' Escobario, il Filliuccio, il Martinone ec. nella *Disp.* 2. *de Act. Hum. q.* 2. *sect.* 3. si spiega sul nostro suggetto con tutta chiarezza dicendo: *Dico secundo, sufficere OMNINO ad opinionem probabilem, ut eam Doctor aliquis magni nominis, & pius, PRÆSERTIM RECENTIOR, teneat*. Nè crede esser necessario, siccome notai di sopra, di saper le ragioni, onde si è mosso a sostenerla: *quia viri magni auctoritas satis est magna ratio, ut judicem rationes illas esse probabiles, quibus sententiam suam confirmat*. E se pur anche la sentenza di questo Autore si opponesse al torrente degli Autori, che la contraria difendano; non pertanto non lascia di essere probabile, quando essi positivamente non la rigettino come improbabile, mentre in tal caso non potrà dirsi, che ripugni al torrente de' Dottori: *Si Doctores communiter opinionem aliquam non sequantur, sed unicus tantum Doctor; non tamen omnino reprobant ut falsam, & improbabilem; illa opinio non repugnabit torrenti Doctorum*.

XXXIII. Veniamo ad altri Autori più recenti, ovvero più recentemente stampati, o ristampati con approvazione e laude delle loro dottrine. Il P. Tamburino (*a*) *lib.* 1. *in Decal. cap.* 3. §. 3. dimanda, *an auctoritas unius Doctoris sufficiat ad probabilem practice, & proxime opinionem constituendam?* E risponde: *Tunc solum puto sufficere unum, tametsi contra innumeros doceat, quando idem est doctus, rem ex professo tractat, firmamque rationem pro se habet, nec apparet aliquid contra ipsum convincens*, cioè o qualche verità di nuovo scoperta e riputata evidente da' susseguenti Teologi, o qualche chiara definizione della Chiesa. Intorno quel *firmam rationem*, che il Tamburino ricerca, perchè possa bastare *unus contra innumeros* a costituire probabile l' opi-

(*a*) Quest' Autore è stato ristampato in Venezia l' anno scorso 1755. per opera del P. Francesco Antonio Zaccaria.

opinione, convien osservare, che non parla egli di una fermezza totale, o di una ragione dimostrativa, ma solo di qualche peso, *alicujus momenti*, siccome esprimesi nel luogo medesimo.

XXXIV. Il P. Claudio La Croix dopo di aver avvertito, che nè dieci, nè venti, nè più Autori rendono l' opinione probabile giusta il senso dichiarato qui sopra, passa a ricercare, *de Consc. num.* 153. se tale la possa rendere l'autorità di un solo Dottore: *An auctoritas unius faciat opinionem esse certo probabilem?* E risolve, che se egli sia Dottore ordinario, e dozzinale, non è a questo effetto bastante a motivo della proposizione dannata da Alessandro VII. bensì lo sarà, anche contro di una sentenza comune; se sia Autore maggior d'ogni eccezione, e concorrano certe condizioni che assegna: *Unicus Auctor, si sit omni exceptione major, afferatque rationem, quam alii non considerarint, vel non satis solverint; ipse autem aliorum rationes commode solvat, quamvis doceat contra communem, poterit reddere opinionem certo probabilem, donec alii expensas vicissim ipsius rationes solvant, & dicant non esse sufficientes*. Nulla in realtà differisce quest' Autore dagli altri: perchè non v'ha Scrittore specialmente dotto, il quale non creda, che le sue ragioni non sono state sciolte a sufficienza dagli altri, e non si persuada di sciorre comodamente quelle de' contrarj. Il P. La Croix conferma la sua sentenza coll'autorità di molti dicendo: *Ita tenent* 23. *Auctores cum Cardenas &c. Plures idem affirmantes referunt Mendo &c., & Moya, qui assentitur. Idem docent Sporer &c. Arsdekin &c. Tamburinus &c. Ratio est, quia si istæ circumstantiæ adsint, prudenter judicatur habere rationem gravem pro opinione sua*.

XXXV. Forse più chiaro si esprime sul proposito stesso il P. Domenico Viva nell'esame della proposizione dannata da Alessandro, e l'abbiam toccato di sopra. *In eo dumtaxat casu* (dic'egli) *admitti potest ut probabilis non solum plurium, sed etiam unius Auctoris opinio, etiamsi adversus communem aliorum sentiat, quoties Auctor est omni exceptione major*. E dichiarasi poscia abbastanza del parere medesimo, che approva, del Tamburino, del Vasquez, dell'Azorio e di altri: *Vasquez, & Azorius, & alii apud Tamburinum lib.* 1. *in Decal.* §. 3. *docent ad probabilitatem extrinsecam non requiri Doctorum multitudinem, sed sufficere unum contra innumeros, dummodo sit doctus, & pius*

& pius, & rem tractaverit ex professo, firmamque rationem pro se habeat, nec appareat contra ipsum aliquid convincens. Quia ex tali Auctore his dotibus munito prudens judicium enascitur. Quindi nel n. 7. inferisce, *posse aliquem consulere plures viros doctos, donec inveniat aliquem, qui ab obligatione V. G. restituendi, vel jejunandi illum excuset, ut docent Sanchez &c. Palaus, Zumel, & alii non pauci apud Machado &c.*

XXXVI. Avvegnachè gli ultimi Autori, che hanno scritto a favore del Probabilismo, il Ghezzi, il Bovio, il Lecchi, il Carpani ec. non siansi espressi, per quanto io sappia, con chiarezza su questo punto; tuttavia non possono essere di sentimento diverso dai mentovati: sì perchè essi venerano altamente la loro autorità; sì ancora perchè alcuni di essi hanno presa sulla materia presente la difesa del Laimano, e del Viva, i quali chiaramente si esprimono, come abbiamo veduto. Ma un' altra riflessione vuol farsi che sembrami acconcia a rilevare la loro mente. Di già si è notato, che il P. Cardenas stabilisce quai siano, e debbano riputarsi nelle morali questioni gli Autori *omni exceptione majores*, o, che vien ad essere lo stesso, *classici*, e di *autorità approvata* dal comun de' sapienti: e di questi per darne qualche esempio, otto tra gli altri ne specifica distintamente, e ne tesse grandi encomj. Ora tutti i Probabilisti moderni adottano, e seguono i sentimenti del P. Cardenas, e si riportano eziandio alla sua dottrina, siccome fondata e veridica. Dunque per legittima conseguenza è necessario che pur essi accordino, che ogni Dottore di quel carattere o qualità renda probabile l'opinione, che insegna, dimanierachè tutti quei, che non siano almeno dotati di eccellente ingegno, e di pari dottrina (de' quali scarsissimo è il numero) la giudichino e tengano *praticamente probabile* e sicura. *Vir mediocriter doctus* (ripetiamo le parole del Cardenas) *potest rectum facere judicium de probabilitate extrinseca opinionum, si illas inveniat in Doctore, qui sit probatæ auctoritatis &c. quales sunt P. Suarez, Vasquez, D. Tapia, & reliqui hujus prædicamenti ..... Nam vir mediocriter doctus scit esse practice probabile, quidquid docuerunt P. Suarez &c.*

XXXVII. Questo si conferma, riflettendo alle lodi, onde il *Cardenas* esalta di tali Autori l'insigne merito. Per cagione di esempio del P. Suarez afferma, che *ita sit omni exceptione major, ut OMNES ejus opiniones SE-*

CURISSIME *possimus amplecti*. Del P. Vasquez: che fuor di ogni dubbio *adnumerandus sit inter Doctores primæ classis, & omni exceptione majores, cujus doctrinam TUTO possimus amplecti*. Del P. Lessio, che *nulla Doctrina moralis VERIOR, & SECURIOR sit inter Theologos, qui a tercentum annis scripserunt. Nam ita solide, & rationabiliter discurrit, ut in OMNIBUS videatur fere evidentiam facere*. E così del P. Sanchez, che ripone nel primo luogo, e a proporzione degli altri Autori nominati, e decantati per classici e superiori ad ogni eccezione. Ammessi codesti elogj, siccome si ammettono da' nostri Probabilisti; forza è che da essi pure si ammetta, e si accordi, che ciascheduna delle opinioni insegnate da tali Autori siano *praticamente probabili*, comechè contraddette dagli altri Teologi. Imperocchè, se tali non fossero, sarebbe una falsità patentissima ciò, che dice il Cardenas, che tutte le opinioni, *omnes opiniones* per esempio di Suarez e Vasquez possano abbracciarsi con totale sicurezza di coscienza, *securissime – tuto possimus amplecti*: che da trecent'anni non vi sia dottrina morale *più vera e sicura* dell'insegnata dal P. Lessio, che tanto sodi e ragionevoli siano i suoi discorsi, che sembri far pressochè evidenza morale in tutte le sue dottrine. E così parimente falso sarebbe quanto asserisce di *Sanchez*, e degli altri Dottori *hujus prædicamenti*. Per non confessare dunque, che il P. Cardenas (che tanto si venera) abbia detta una falsità troppo patente, e perniciosa, il P. La Croix, il P. Bovio, e gli altri moderni Probabilisti costretti sono ad ammettere, che tutte le opinioni da que' Dottori insegnate siano *praticamente probabili* e sicure, *practice probabiles*, ancorchè fossero tra sè contrarie, e il Vasquez, o il Sanchez, o il Lessio desse per lecita una sentenza, che il Suarez, o il Valenza, o l'Azorio giudicasse illecita: e così per opposito. Conchiudendo dunque questa riflessione, devono tutti i Probabilisti concedere in vigore della dottrina stabilita come certa dai principali difensori del loro sistema, che tre o quattro Teologi dotti e pii bastino a rendere *probabile* qualunque opinione, benchè eziandio non la difendano come vera, ma la riconoscano solamente probabile: e che all'effetto medesimo basti pur anche un solo Dottore, che sia classico, o superiore ad ogni eccezione.

§. VI.

§. VI.

Rifleſſione ſu gli Autori riputati dai Probabiliſti per claſſici, e ſuperiori ad ogni eccezione.

XXXVIII. PEr dar compimento alla ſpiegazione intrapreſa del ſiſtema de' Probabiliſti, e mettere nel ſuo intero lume la loro dottrina, donde ſi vedranno in altro luogo le laſſità e diſordini, che neceſſariamente riſultano nella Morale Criſtiana, aggiugnerò un' altra rifleſſione, che mi pare opportuna, e riſguarda l'eſtenſione, che fanno ad una gran moltitudine di Scrittori, del privilegio di rendere *probabili* le opinioni da loro inſegnate, o approvate. Di otto ſoli, ſiccome abbiam veduto, ne fa ſpeciale menzione il P. Cardenas, e dietro a lui il P. La Croix, cioè il *Sanchez*, il *Suarez*, il *Vaſquez*, il *Valenza*, il *Molina*, il *Leſſio*, l'*Azorio*, il *Navarro*. Ma che più e più altri ancora vogliano dotati della facoltà medeſima, benchè non eſpreſſamente ſian nominati, è manifeſto dalle loro medeſime parole. Il P. La Croix dopo di avere dal Cardenas addotti quegli otto ſoggiugne: *LONGE plures ſcio*: io ne ho contezza di aſſai più di ugual merito: *ſed invidioſum foret aliquos referre, & alios omittere*: ma coſa ſarebbe odioſa di troppo riferirne alcuni, e tralaſciarne poi altri. E lo ſteſſo P. Cardenas, dopo di avere ſpecificati quegli otto, nomina ancora Monſignor *Tapia*, ed altri conſuſamente ne accenna con dire, che poſſa farſi un retto giudizio della probabilità eſtrinſeca delle opinioni, ſe ſi ritrovino *in Doctore qui ſit probatæ auctoritatis, quales ſunt P. Suarez, Vaſquez, D. Tapia, & reliqui hujus prædicamenti*. Altri dunque ſe ne ammettono, e ſe ne devono ammettere nella medeſima claſſe di Dottori di approvata autorità, i quali coſtituiſcono *probabili* le loro opinioni. E noi ſeguendo ſu queſto le regole ſtabilite sì dai PP. Cardenas, e La Croix, che dai PP. Bovio, Lecchi, ed altri, poſſiamo in qualche modo fiſſarne il preciſo numero, dicendo, che claſſici, *& omni exceptione majores* debbano ſecondo i Probabiliſti ſtimarſi tutti quegli Autori, che non ſono *meri Sommiſti*, o Copiſti, ma che hanno trattate di propoſito le queſtioni, ponderati i fondamenti

menti dell'una e l'altra parte, e godono presso de' dotti estimazione e concetto, per cui sogliono più comunemente citarsi ne' libri per autorizzare le opinioni. Da ciò incontanente ognun vede, quanto cresca a dismisura il numero de' Dottori *classici*, che conferiscono soda e pratica probabilità alle loro opinioni: atteso massimamente, che pochi sono que' moralisti Scrittori, che si giudichino *meri Sommisti*, o si rigettino al grado abbietto di *proletarj*, siccome li chiamano.

XXXIX. In fatti, se noi leggiamo i moderni difensori del Probabilismo, ne ritroviamo specificati, e decorati coi titoli di Autori o gravissimi, o classici, o di grande e riconosciuta autorità moltissimi, che sono ommessi dai PP. Cardenas, e La Croix. Il P. Lecchi alla pag. 139. oltre il Suarez, Vasquez ec. tre altri ne nomina *Reginaldo*, *Laimano*, *Viva*, de' quali dice, che *sono appunto gli approvati dotti nella stima universale :* e sul fine vi aggiugne ancora il *Bonacina*. Il P. Segneri colloca nel rango medesimo il P. *Leandro*. Il P. Gagna, il P. Richelmi, il *La Croix* ed altri vi pongono il Cardinal *de Lugo*, il *Viva*, il *Sa*, e il *Busembaum*; e per necessaria conseguenza tutti essi dovranno eziandio riporvi il *Filliuccio*, il *Castropalao*, il *Bannez*, il *Diana*, il *Dicastillo*, il *Francolino*, l'*Escobario*, il *Gobat*, il *Mastrio*, il *De Rhodes*, il *Moja*, il *Pasqualigo*, i *PP. Salmaticensi*, che forse più di tutti gli altri han trattato *ex professo* le questioni, lo *Sporer*, il *Silvio*, il *Reinfenstuel*, il *Tamburino*, il *Tannero*, e simiglianti: poichè milita la stessa ragione, che per il *Reginaldo*, *Laimano*, *Viva*, *Bonacina*, *Leandro* ec. nè penso, che si avrà il coraggio di far questo torto considerabile a mentovati Scrittori collocandoli in un grado inferiore di autorità, almeno per non opporsi all'estimazione, che ne hanno i saggi sopra il *Viva*, ed altri degli Autori nominati, e dimostrare una troppo biasimevole parzialità.

XL. Ma su questo punto merita di essere ascoltato un Autore Probabilista de' più moderni, il quale della maggior parte degli accennati ne favella in guisa, che non lascia punto dubitare, che tutti vengano considerati come Dottori *classici e capaci di rendere probabili le opinioni*, che insegnano. Questi è il P. *Giacomo Sanvitali*, il quale in varie opere date ultimamente alla luce palesa non il solo privato suo sentimento, ma quello eziandio,

se

se non di tutti, della maggior parte almeno de' Probabilisti della sua Compagnia. Primieramente nella Raccolta di varie proposizioni fa come un paragone tra le sentenze insegnate dall'Angelico Dottor S. Tommaso e quelle di alcuni moderni Scrittori: e pretende, che siccome seguire si possono con sicurezza di coscienza le sentenze del Santo Maestro: perchè, se anche avvenisse, che taluna vera non fosse, l'ignoranza sarebbe invincibile, e scusarebbe dalla colpa; così abbia a dirsi il medesimo di chi segue le benigne opinioni insegnate da varj moderni. *Perchè*, scrive egli alla pag. 198. *non parteciperanno il privilegio medesimo le sentenze benigne giudicate probabiliori da un* De Lugo, *da un* Sanchez, *da un* Leandro, *da un* Diana, *e da tanti altri? Perchè non goderanno anch' esse il privilegio di poterſi abbracciare lecitamente con sicurezza dell' ignoranza invincibile?* E' chiaro, che qui il Sanvitale suppone andar del pari nel rendere probabili e sicure le benigne sentenze degli Autori citati, e simili altri coll'Angelico Dottor *S. Tommaso*: e però quell'autorità loro attribuisce in questo genere, che a San Tommaso accorda il comun senso de' Sapienti, anzi la Chiesa medesima. Innoltre alla *pag. 7.* mette nella classe de' Teologi primarj non solo il Suarez, Vasquez, Sanchez, Molina, Lessio; ma ancora il Laimano, il Viva, ed altri: e alla pag. 208. scrive, che *i primarj Dottori de' Gesuiti per la coscienza sono i PP. Sanchez, Vasquez, Castropalao, ed altri più, a quali* l'Autore dell' Istoria ec. *attribuisce molti, e solenni errori*, e per conseguenza legittima i PP. *Tamburino, Gobat, Escobar, La Croix, Moja, Terillo, Viva*: poichè questi sono tra gli altri i confutati dall'*Autore della Istoria*.

XLI. Nella *Spiegazione ec.* similmente *pag. 95.* oltre i Gesuiti, fa il P. Sanvitale partecipi della medesima prerogativa di Autori gravi, e gravissimi il *Mastrio*, il *Reinfestuel*, lo *Sporer*, il *Baseo*, il *Diana*, il *Novarino*, il *Pasqualigo*, il *Vidal*, con altri. Tanto bisogna conchiudere e dalle sue parole, e dalle regole stabilite dai più applauditi Probabilisti per discernere gli Autori *classici*, & *probatæ auctoritatis*, che rendono probabili le opinioni: poichè a tutti questi convengono le condizioni richieste per entrare in tal classe. Si rimettano sotto degli occhi le dottrine da me rapportate dai PP. Cardenas, e Viva, approvate da Lecchi, e Bovio, e comunemente dai più recenti; e si vedrà, che punto non esagero, o avanzo cose lontane

dal

dal vero. Essi escludono dal privilegio di rendere *probabili* le opinioni i meri Sommisti, o Compilatori, che non disaminano a fondo le questioni, nè altro più ordinario lamento fanno de' loro Avversarj, se non perchè pensino insegnarsi da' Probabilisti, che si possa scegliere qualunque opinione ritrovata in qualche Sommista, o Scrittore qualunque egli sia. *Adversarii non callent*, dice il Cardenas, *nostram doctrinam. Nam dum docemus nos tuto eligere posse opinionem minus probabilem, putant dicere nos posse tuto sequi quamlibet opinionem, quæ in quolibet Summista, aut scriptore reperitur*. Non è questa, ripiglia il Cardenas, la nostra dottrina: mentre anzi sosteniamo *meros Summistas, & Compilatores neque quatuor, neque sex, neque plures conferre probabilitatem opinionibus, nisi admodum exiguam*. Noi parliamo soltanto di un Autore classico, e di grave autorità *apud sapientes, & prudentes*, che abbia le quattro condizioni da me proposte; siccome certamente le hanno quelli, che godono la comune approvazione de' dotti, cioè, secondo che scrive il Bovio, che *vengono citati comunemente* ne' libri per accreditare le sentenze: *eo ipso, quod Doctor sit probatæ auctoritatis, sive quod ejus auctoritas habeat communem sapientum approbationem, eo ipso, inquam, habet illa quatuor requisita*. Or dunque tutti gli Autori da me, e dal P. Sanvitali nominati non sono meri Sommisti, o Copiatori, ma trattano con diligenza, e accuratezza le questioni, non opinano a detta loro contro principj, che siano certi ed evidenti presso di tutti, vantano l'approvazione degli uomini dotti, poichè vengono citati frequentemente in conferma delle morali sentenze. Adunque hanno tuttociò, che richiedesi per essere Dottori classici e di autorità approvata; ognun de' quali perciò sia bastante a comunicare soda probabilità alle loro opinioni. A me sembra che questo discorso onninamente sussista, nè possa esservi chi vi si opponga con fondamento sodo e ragionevole.

§. VII.

§. VII.

Conchiusione delle riflessioni fatte sul sistema probabilistico.

XLII. Affinchè in un colpo d'occhio si rimiri il vero e naturale aspetto del probabilistico sistema, dalle riflessioni alquanto diffusamente proposte ne formerò con poche pennellate il ritratto, e conchiuderò il presente capitolo. In primo luogo dunque qualora si tratta di sentenze, che certe non sono, ma controverse tra gli Autori, quella da'Probabilisti si giudica opinione sodamente e certamente probabile, la quale non apparisce chiaramente ripugnante ad una verità o naturale, o di fede, ed è appoggiata a qualche buona ragione, e a qualche grave autorità, nè è dichiarata improbabile dagli altri Autori: onde può seguirsi e praticarsi con sicurezza di coscienza, in confronto eziandio della sua contraria favorevole alla legge, riputata più probabile.

2. Quantunque per la probabilità dell'opinione richiedasi e la soda ragione, e la grave autorità; non è però necessario, riguardo almeno il comune degli uomini anche dotti, che penetrino, e riconoscano la sodezza della ragione in sè medesima; ma basta, che la presumano con fondamento: e allora la presumono con fondamento, quando grave sia l'autorità di que' Teologi, che o la insegnano come vera, o se la rigettano come falsa, la credono tuttavia probabile, o non la ripudiano come improbabile.

3. L'autorità, cui l'opinione si appoggia, deve chiamarsi *grave*, quando i Teologi, che o l'insegnano come vera, o la ammettono probabile, siano Autori cattolici, che hanno presso de' sapienti la riputazione di dotti, e pii, che trattano di proposito le questioni, e non sono semplici Sommisti, o Compilatori.

4. A rendere l'opinione sodamente e praticamente probabile non è d'uopo, che molti siano gli Autori, i quali convengano nel sostenere qualche opinione, o giudicarla per lo meno probabile; ma bastano tre o quattro dotti e pii, cioè che abbiano credito di bontà e di dottrina, ancorchè sia dagli altri comunemente rigettata come falsa: anzi basta anche un solo, che sia classico, e di approvata autorità, siccome fuor di ogni dubbio è il San-

 chez,

chez, il Suarez, il Vasquez, il Lessio, e gli altri specificati dai PP. Cardenas, e La Croix.

5. Finalmente questa prerogativa di Autore *classico*, e di *approvata autorità*, in virtù delle condizioni, che i Probabilisti descrivono, e delle medesime loro parole, devesi estendere ad altri molti: sicchè la loro autorità sia o di uguale, o di quasi ugual peso, e ognun di essi (o perlomeno due o tre) conferisca soda probabilità all'opinione, che insegna, comeche contraddetta dagli altri Teologi. Questo è il vero ritratto del probabilistico sistema, e sotto questo aspetto si deve rappresentare, non sotto quello men giusto e ingannevole, sotto cui suole d'ordinario proporsi.

CAPO VI.

Conseguenze, che necessariamente risultano dall'esposto sistema de' Probabilisti.

I. SErvirà a dar maggior luce al sistema de' Probabilisti, e far conoscere l'intera loro dottrina, l'esporre le conseguenze necessarie che ne risultano, e vengono da loro ammesse comunemente. Delle altre, che quantunque da essi si neghino, devonsi ad ogni modo concedere giusta le regole del buon discorso, e mettono in comparsa la deformità di questo sistema, ne parlerò più a basso, trattando degli argomenti, che ne dimostrano la falsità, l'assurdità, e il danno incredibile, che alle anime apporta.

II. La prima conseguenza non è che una maggiore spiegazione della dottrina probabilistica di già accennata, che è pur di presente in vigore presso de' Probabilisti, e consiste in questo, che si può seguitare una sentenza, la quale si giudica falsa, purchè sia creduta probabile. Così il P. Carpani *pag.* 211. dietro il P. La Croix, ed altri di già citati. *Si quis ita judicet* (alienam opinionem) *esse falsam, ut simul judicet eam esse certo, ac practice probabilem, & juxta tale judicium concipiat ultimum dictamen practicum conscientiae, vel hujusmodi, vel simile*. „ Quamvis haec opinio mihi videatur „ falsa; quia tamen hoc meum judicium est valde incertum, & celebres „ Auctores ex gravibus rationibus putant illam esse veram; possum pru-

„ den-

„ denter me conformare eorum judicio in operando. *Ita se gerens licite,* „ *ac prudenter sequitur in operando opinionem alienam, quam censet falsam.* "

III. Ne segue in secondo luogo, che non solo possa alcuno operare contro la propria opinione, seguendo l'opinione probabile di altri, quando abbia un assenso determinato della sua, e dell'altrui opinione come *probabile*; ma ancora quando non abbia assenso veruno, ma stia sospeso tra l'una e l'altra in vigore de' principj intrinseci della cosa: purchè almeno in vigor degli estrinseci formi questo giudizio, che gli sia lecito di seguire quella che più gli aggrada. La conseguenza è dedotta dallo stesso P. *Tommaso Sanchez*, e confermata coll'autorità del P. *Vasquez*. Eccone le parole *loc. cit. n. 16.* „ Hinc deducitur primo, non tantum posse quem operari con„ tra propriam opinionem juxta probabilem aliorum sententiam, quando „ suæ opinionis assensum determinatum habet, & alterius tanquam proba„ bilis; sed etiam si per intrinseca rei principia neutrius assensum determi„ natum habeat, sed inter utramque hæsitet: dummodo saltem per extrin„ seca principia habeat hoc judicium determinatum sibi licere utramvis se„ qui, eo quod utriusque graves patronos videat. Quia si, quando uni tan„ quam probabiliori assentitur, potest contra illam operari, quod DD. gra„ ves illam tuentes videat; a fortiori id poterit, quando neutri assentitur. „ Sic Vasquez &c. "

IV. Ne segue in terzo luogo, che ammesso il sistema probabilistico tutte le opinioni controverse tra gli Autori divengono comuni e sicure agli stessi Probabilisti più moderni, ed anche severi nelle loro dottrine; o, che è l'istesso, che non siavi opinione, per quanto falsa ed assurda esser possa, la quale se venga insegnata o da un Autore classico, o da tre o quattro dotti e pii, non debba essere riconosciuta per lecita, e sicura da quegli stessi, che persuasi sono della sua falsità, e assurdità. La ragione è evidente: perchè tutte le opinioni sostenute o approvate da uno, o da più di que' Teologi, sono sodamente probabili: ed essendo *probabili*, devono giudicarsi da tutti i Probabilisti innocenti e lecite nella pratica in virtù del loro sistema, quantunque speculativamente le rigettino come false, ed illecite, e come tali le propongano ne' loro libri. Mi spiego coll'esempio già recato dal Tamburino, il quale giudica per cosa certa, ed appoggiata ad

una ragione efficace: *certum puto &c. Ratio efficax mihi videtur esse &c.* che il Giudice non possa decidere la lite a favore dell' amico contro di un altro, che apporta uguali ragioni sul possesso di un fondo; nulladimeno perchè vi sono Autori, che pensano l' opposto, e col loro credito danno probabilità a tal opinione, esso pure la giudica probabile, e lecita nella pratica. Il P. Cardenas altresì nell' Opera sua difende varie sentenze, che sono giuste e sane, e taluna anche severa, ed impugna vigorosamente le contrarie. Contuttociò, essendo egli Probabilista, è costretto da' suoi medesimi principj a confessare queste per *probabili*, *e praticamente sicure:* poichè vi sono, non che uno, più Autori di grido e classici, che le difendono. Lo stesso dicasi di molti altri Probabilisti, che insegnano sentenze anche le più rigide, e riprovano come false le opposte. Donde è necessario conchiudere, che tutta la severità o il rigore, che dimostrano alcuni di loro nella scelta delle opinioni, non è che apparente; ma quanto al fondo, e alla sostanza, che concerne la pratica, convengono nel sentimento di que' Teologi, di cui riprovano le dottrine.

V. Ne segue in quarto luogo, che qualora si trovi, che un Autore di credito, per esempio il Sanchez, il Leandro, il Viva, i Salmaticensi, dia per *probabile*, o *non improbabile* un' opinione, comechè più probabile giudichi, e provi la sua contraria, sia in arbitrio di ognuno di appigliarsi e seguire quella, che più gli piace, senza mettersi in pena della maggior probabilità, che l' Autore da lui letto attribuisce alla parte, che afferma l' obbligazione della legge. Tanto è manifesto dall' avviso del Tamburino diretto ai leggitori dell' Opera sua, e confermato col sentimento comune *de' buoni Dottori*, che si possa abbracciar, e seguir nella pratica, *sine peccati scrupulo*, qualsisia opinione da lui, o dagli altri creduta *probabile*, *o non improbabile*. Quindi è che tutte l' opinioni giudicate probabili non solo dal Tamburino, ma dagli altri eziandio, e in specie dal P. La Croix Autore presso loro di sommo credito (a), la cui Opera può dirsi l' *Istoria delle opinioni probabi-*

(a) Di questo Autore oltre gli elogj, che ne fa il P. Francesco Antonio Zaccaria, scrive il P. Noceti nel suo lib. *Veritas vindicata* pag. 272., che *in omni Theologia Moralis parte se se doctissimum, & versatissimum ostendit.*

babili: tutte, dissi, siano regole sicure del costume. Imperocchè si presume e deve presumersi, che Autore di tal sorta, che ha letti ed esaminati tanti e tanti libri de' Moralisti, non avrebbe mai date per probabili quelle opinioni, che tali non fossero state da lui riputate. E però ognuno potrà prudentemente acchetarsi al suo giudizio: e malgrado ancora le contrarie più probabili, *sine peccati scrupulo amplecti*, *atque in praxi tuto sequi* le sentenze, che *probabili* chiama. Egli è vero, che il P. La Croix (e lo stesso si dica degli altri) non esprime d'ordinario, affermando le opinioni probabili, quelle voci tanto inculcate da' Moderni di probabilità *soda*, di probabilità *grave*, *certa*, o *autentica*, siccome nemmeno l' esprime il Tamburino. Ma queste si devono sottintendere nella stessa parola di *probabile*. Attesochè non vorranno giammai rispondere gli Avversarj, che e il La Croix (*a*), e gli altri non parlano di una probabilità, che non abbia le doti richieste per essere sicura regola dell'azione; per non dover confessare, che abbiano essi ingannata la gente in cosa gravissima, e di somma importanza, coll'affermare di quelle opinioni, che potevano ridursi in pratica senza scrupolo di peccato, mentre sapevano, che loro mancavano quelle condizioni, che solo rendono la probabilità di esse praticamente sicura.

VI. Ne segue in quinto luogo non essere necessario, perchè le opinioni siano *probabili* e sicure, che siano dagli Autori riputate *probabili*, o col chiamarle così espressamente, o col dichiarare l' una *più probabile* dell' altra, bastando a tale effetto, che da loro si alleghino Dottori, che le sostengono: siccome spesse fiate si osserva e ne' due Autori citati Tamburino, e La Croix, e in altri moltissimi. Imperocchè, se tai Dottori sono gravi, e pii (doti che a nessuno si negano, nè a me è accaduto di ve-

G 3 der-

(*a*) Che il P. La Croix, quando afferma di qualche opinione, che sia o *probabile*, o *probabilior*, lasci *sodamente probabile* la sua contraria, raccogliesi ancora dalla spiegazione, che dà alla terza proposizione dannata da Innocenzo XI. *de tenui probabilitate*, cioè che quel *tenui* significhi lo stesso, che *niuna probabilità*, siccome con dire di alcuno, che sia *parum prudens*, si denota che *non ha prudenza*. E in fatti qualora (il che di raro succede) vuol esprimere, che *improbabile* sia la sentenza contraria, lo dichiara apertamente, come per esempio nel *tract. de peccatis* nu. 101. nella questione se diasi parvità di materia *in re venerea*.

derle contraſtate ad alcuno, e ſpezialmente ſe ſono di quei, che trattano di propoſito le queſtioni; ſecondo i principj comuni de' Probabiliſti, rendono *probabili* le loro opinioni. Così per cagion di eſempio, perchè poſſa crederſi probabile la ſentenza, che nega l'obbligazione dell' attenzione interna nell'aſcoltare la Meſſa, e recitare le ore canoniche, baſterà, che s' incontrino in qualche Moraliſta citati alcuni Autori di merito, che la difendano, benchè ancora aſſai più ſe ne trovino addotti, che la rigettano. E lo ſteſſo ſi dica di tutte le altre opinioni, a favore delle quali vegganſi citati Dottori da una parte e dall'altra. Quantunque chi gli riporta nulla decida intorno la *probabilità* dell' opinione, la deciſione è già fatta dalla regola generale, che le ſentenze da queſti Autori inſegnate ſiano *probabili*, e però ſicure in coſcienza.

VII. Che ſe la conſeguenza è legittima parlando in genere di Autori dotti, che ſogliano citarſi ne' libri, molto più dee valere, ſe in quel numero v' abbia luogo qualche Autore *omni exceptione major*, la cui autorità anche ſola è ſufficiente a conferire ſoda probabilità alle opinioni: e ſopra tutto, ſe vi ſi trovi alcuno di quegli otto ricordati con encomj ſpeciali dal P. Cardenàs (*a*). In tal caſo ogni Confeſſore, ogni Parroco, ed ogni altro potrà ſeguire le loro opinioni anche più benigne, ſiccome certamente *probabili*, e ſicure con piena tranquillità di ſpirito, ſenza farne l'eſame, e ſenza pigliarſi travaglio di tutti gli altri Autori anche claſſici, che vengono citati in contrario. La ragione è manifeſta, e chiaramente riſulta dagli elogj, che forma di que' Dottori il detto P. Cardenas approvati dal P. La Croix, dal P. Bovio, e da altri. Imperocchè non afferma egli del Suarez, che poſſiamo abbracciare ſecuriſſimamente tutte le di lui opinioni, *omnes ejus opiniones ſecuriſſime poſſumus amplecti?* Non atteſta del Vaſquez che fuor di ogni dubbio ſi debba mettere tra i Dottori *primæ claſſis*, di cui poſſiamo ſeguire con ſicurezza le dottrine: *cujus doctrinam tuto poſſumus amplecti?* Non aſſeriſce del Leſſio, che non v'ha dottrina più vera e più ſicura

(*a*) Queſto ſi deve intendere, qualora non vi ſia fondato motivo di temere intorno la fedeltà delle citazioni, ſiccome non v'ha, o non ſi preſume di molti Scrittori, e Sommiſti.

ra della sua tra i Teologi, che scrissero da tre secoli prima, *nullam doctrinam moralem veriorem, & securiorem esse inter Theologos, qui a tercentum annis scripserunt*? E l'equivalente non si dice parimente degli altri? Cosa dunque può desiderarsi di vantaggio, perchè i Confessori, e Parrochi, e direttori, e consultori abbraccino le opinioni di ciascuno di loro o come vere, o almeno come solidamente probabili, e sicure?

VIII. Ne segue in sesto luogo non esser d'uopo, che un Parroco, o Confessore nell' esercizio del suo ministero, e per la risoluzione de' casi occorrenti consulti varj libri di Moralisti Scrittori; ma bastare, che sia proveduto di un solo, che classico sia riputato, *& omni exceptione major*, per esempio del *Sanchez*, del *Lessio*, dell' *Azorio*, del *de Lugo*, del *Viva &c.* e s'attenga alle sentenze, che da lui vede approvate: perchè così facendo è sicuro in coscienza, nè può temere di errore colpevole, quantunque fossero false le opinioni, che insegna: mercecchè sono perlomeno *sodamente probabili*. Anzi basterà, che provedasi unicamente di qualche buon Sommista, che abbia credito di esatto, e fedele nella citazione degli Autori, dell' *Escobario*, del *Diana*, del *Busembaum &c.* che riportano Autori per l' una e l'altra sentenza. Poichè questo solo può servirgli di guida sicura per ritrovare le sentenze sodamente, e praticamente probabili, cioè quelle, che vedrà spalleggiate o da qualche Autor classico, o da tre o quattro dotti e pii. Quindi è, che giusta deve credersi da chiunque penetra il sistema probabilistico, la riflessione del P. Camargo, il quale scrive, che secondo i principj da' suoi difensori stabiliti, la sola somma del *Diana* cotanto lodata sufficiente sarebbe a risolvere i casi, che occorrono, quasi in ogni materia con sicurezza totale di coscienza, attesi gli Autori d'ordinario gravi, e gravissimi, che nelle controverse questioni vengono citati dall' una e dall' altra parte. Udiamo le parole del Camargo *p. 1. lib. 1. cont. 3. ar. 4.* „ Aperiatur alioqui experientiæ gratia compendium celeberrimum, seu Summula Dianæ prolixe, & ultra modum a recentioribus commendata, eisque „ approbationibus, & immodicis laudibus onusta, quæ nimiæ etiam videri possent pro libris Augustini de Civitate Dei, aut pro Summa Theologica D. Thomæ: aperiatur hæc Summula, & vix invenietur brevis pagella, in qua decem, aut plura dubia moralia probabiliter non resolvan-

„ tur, annotatis Auctoribus cujusvis opinionis ad hunc modum, *Trulench* „ *&c. Escobar &c. Palaus &c.* Si ergo (inferisce quinci il Camargo) mi- „ hi sufficit ad honeste operandum invenire opinionem vel unius Auctoris „ gravis meæ libertati faventem; sufficiet etiam in dubiis occurrentibus le- „ gere nosse, nec ulterius tenebor, quamvis facile possem, per me ipsum „ evolvere libros alios, nec Theologos sapientes consulere, immo neque „ Deum orare. " Che possono mai opporre di sodo i Probabilisti a questo discorso del sapiente Camargo, il quale può estendersi alle somme del *Busembao*, dell' *Escobario ec.* e alle Opere del *Leandro*, del *La Croix ec.?* Se il P. Bovio, che per altro è uno de' più accurati fra loro, ci avverte, che il sentimento degli uomini dotti circa la probabilità estrinseca *non può esser noto di propria scienza, e con bastevole sicurezza, se non a Teologi ben versati nella lezione delle cose morali, e degli Autori: se per ajuto degli ordinarj Confessori*, e di tutti coloro, che cercano la risoluzione di qualche caso, *sostentrano i dotti Sommisti, i quali non solo come Autori dicono il loro parere, ma anche come testimonj notificano lo stato della probabilità, che ha un' opinione nella stima degli altri:* se il P. Segneri (*a*) vuole, che *ringraziamo con affetto vivissimo quei Teologi, che hanno introdotto l' uso delle somme morali, perchè ordinate a dirigere le coscienze con più di facilità per via di risoluzioni pratiche, secondo i differenti pareri dei dotti*: non è necessario dedurne, che basti ad ogni Confessore, e ad ogni altra persona l'avere presso di sè qualche buon sommista, o raccoglitore degli altrui pareri, e degli Autori, che gli sostengono, e consultare su d'esso solo i dubbj suoi per assicurarsi della probabilità delle sentenze cui brama seguire senza timor di peccato?

IX. Ne segue in settimo luogo, che tutte, o perlomeno quasi tutte le sentenze dannate dai Sommi Pontefici, e dalla Chiesa, prima della condanna erano *sodamente probabili*, e regole sicure delle azioni umane. Questa pure, a mio parere, è una conseguenza irrefragabile della dottrina probabilistica: perchè tutte, o perlomeno quasi tutte erano spalleggiate dall' autorità di tanti, e di sovente gravi Dottori, quanti bastano a comunicare ad esse grave e soda probabilità. E' certissimo per esempio, che molti, e gra-

(*a*) Lettera 3. pag. 335.

e gravi Teologi anche della prima classe difesero la prima tra le dannate nel Decreto d'Innocenzo XI., e fra gli altri il P. Sanchez (*a*), che cita il *Vasquez*, il *Salon*, il *Sayro*, il *Salas*, *&* *aliquos Doctores Neotericos:* e dietro il Sanchez l'hanno sostenuta molti altri, il *Castropalao*, il *Tamburino*, il *de Rhodes*, l'*Escobario*, il quale aggiugne inoltre questa essere la mente *Doctorum Societatis*. Avendo dunque insegnata quella proposizione tanti e sì gravi Dottori, e tra essi due classici, *&* *omni exceptione majores*, il Vasquez, di cui si dice *unus pro millibus in moralibus*: il Sanchez reputato *Moralium Scriptorum Princeps*, *splendidissimum Theologiæ Moralis lumen*: chi vorrà metter in dubbio, che quella sentenza fosse *sodamente probabile* nel sistema de' Probabilisti? Lo stesso dee dirsi della *seconda* del medesimo Decreto, di cui circa settanta difensori attesta di aver notati il Camargo: e così della *terza*, della *quarta*, e delle altre dannate proposizioni, le quali chi più, chi meno contavano Dottori di credito, che le avean insegnate, e non già meri Sommisti, o semplici raccoglitori. Laonde erano allora fuor di ogni dubbio *probabili*. Nè possono i moderni Probabilisti negarlo, senza contraddire a sè stessi, e distruggere il proprio sistema.

X. Ne segue in ottavo luogo, che poste le dottrine spiegate, e confermate non possono sembrare irragionevoli e strani quei frequenti problemi, che s'incontrano nel corpo della Teologia Morale dell'Escobario, *est*, *&* *non est*: – *licet*, *&* *non licet*: – *peccat*, *&* *non peccat*: – *sufficit*, *&* *non sufficit*: – *tenetur*, *&* *non tenetur*: – *potest*, *&* *non potest*: – *excusat*, *&* *non excusat*, e simili. Queste proposizioni, che pajono contraddittorie, tali realmente non sono, intese nel senso, in cui le dichiara lo stesso Escobario coerentemente a principj proposti, cioè *est*, *&* *non est*: questa sentenza è conforme alla divina legge secondo alcuni Teologi, e non è conforme secondo altri. *Licet*, *&* *non licet*: è lecita questa azione a parere di molti: non è lecita a giudicio di molti altri. *Peccat*, *&* *non peccat*. *Pecca* chi fa la tal cosa per sentimento di Suarez, di Valenza ec. *non pecca* per quello di Vasquez, di Sanchez, del Leandro ec. *tenetur* secondo l'Azorio, il Molina ec. *non tenetur* secondo

(*a*) Lib. 1. cap. 9.

condo Castropalao, Tamburino, de Lugo ec. (*a*) Tanto insinuare pretese l'Escobario con que' suoi problemi, lasciando pienissima libertà a chiunque di appigliarsi a quella parte, che gli è più gradevole, poichè l'una e l'altra è sicura in coscienza: e sebbene una delle due debba essere necessariamente falsa; non pertanto non si lascia di camminare per entrambe dirittamente al Cielo: *ut quamcumque duarum viarum primo diversarum homines inierint, recta tendant ad superos*. I moderni Probabilisti si guardano con attenzione dall' esporre il loro sistema sotto questo aspetto, che apparisce orribile, e ripugnante al comun senso degli uomini; ad ogni modo costretti sono a riconoscerlo per vero e naturale, quando rinunziare non vogliano ai loro principj. Anzi siccome saggiamente osserva il P. Elizalda (*b*), in que' problemi di Escobar l'anima si contiene, e l'essenza tutta del Probabilismo, *animam, & quasi totam, ut ajunt, essentiam Probabilismi extraxit in lucem dicendo*: est, & non est: licet, & non licet &c. (*c*).

XI. Ne segue in nono luogo, che il Probabilismo non si può con fondamento limitare a certe materie, come fanno alcuni Autori; ma ampliarlo ancora si deve alle materie di giustizia, e a tutte l'altre, in cui almeno non occorra qualche condanna fatta dalla Chiesa. Perchè la stessa ragione, e gli stessi principj, su cui questo sistema si regge, o nulla conchiudono,

---

(*a*) In Præl., "Ad hæc monuerim problematum titulos primo aspectu quandam
" veluti contradictionem objicere, V. G. *est, & non est: sufficit, & non sufficit: potest, & non potest: excusat, & non excusat: infert, & non infert.*
" Hujusmodi contradictionum speciem non facit mea sentiendi inconstantia,
" sed Auctorum *probabiliter opinantium diversitas*. Unde sic semper propositio illa, quæ contradictionem importare videtur, separanda tibi est: *est,*
" *sufficit, potest, excusat, infert ex aliquorum sententia: non est, non sufficit,*
" *non potest, non excusat, non infert ex aliorum opinione.*" (*b*) 2. p. l. 5. q. 17.
(*c*) Eccone di questi problemi alcuni pochi esempj cavati da quei, che riporta nel lib. 11. circa il battesimo. *Præceptum baptismi obligat, & non obligat adultos ad eum recipiendum quamprimum commode possint. -- Gravis metus excusat, & non excusat a præcepto recipiendi baptismum. -- In adulto ad baptismum recipiendum requiritur, & non requiritur contritio de peccatis præteritis. -- Sufficit, & non sufficit attritio. -- Attritio, quam habet adultus ad fructum baptismi recipiendum, debet esse, & non debet esse existimata contritio. -- Debet, & non debet supernaturalis esse. -- Attritio naturalis quoad substantiam, & supernaturalis extrinsece, sufficit, & non sufficit ad baptismum cum fructu recipiendum &c.*

dono, o devono conchiudere in ogni materia. Per non estendermi nella prova di questa conseguenza, che a me sembra evidentissima, altro non farò, che accennare l'autorità di gravissimi Dottori Probabilisti, ognuno de' quali basta a rendere sodamente, e praticamente probabile la dottrina. Già si è recato nel *Capo* 4. *n.* 9. il testo del P. Sanchez, su cui può osservarsi, che non solo ei rigetta la limitazione del P. Valenza, che è quella pure di altri, massimamente moderni; ma aggiugne ancora, che *jure optime OMNES alii Doctores allegati absque prædicta limitatione indistincte tradunt, licere opinionem minus probabilem amplecti, ac eam consulere* (anche in materia di giustizia) *& expresse Vasquez &c. IN OMNI MATERIA id procedere: idque PROBANT RATIONES allatæ.*

XII. E di fatto in quelle stesse materie, in cui il P. Ghezzi, il P. Viva, ed altri pretendono non aver luogo il Probabilismo, noi troviamo Autori gravi, che lo seguono, e secondo la sua dottrina decidono i casi. Il Ghezzi, per cagione di esempio nega lecito l'uso delle opinioni probabili ad un Principe, e ad un Ministro di Stato; ma lecito glielo fa il P. Castropalao con Giovanni Sanchez, trattandosi di occupare le Città possedute da un altro; e riflette ancora, che la sua resoluzione deve essere sostenuta da tutti coloro, che affermano esser lecito di seguire l' opinione probabile. *Si attento jure* (dice lib. 1. in Decal. cap. 3.) *est probabilis opinio licere Regi urbem ab alio Rege possessam occupare; nemini esse potest dubium, posse tunc intentare possessionem, & si ab alio possidente impediatur, bello vindicare. Ita Io: Sanchez, & consentire TENENTUR OMNES; qui affirmant licitum esse sequi opinionem probabilem.*

XIII. Lo stesso P. Ghezzi, e il P. Viva nel luogo citato il medesimo affermano riguardo il Ministro de' Sacramenti, e generalmente, qualora si tratta dell'altrui danno. E pure cosa risolve il Viva, di questi casi altrove trattando? Nel suo Corso Teolog. q. 8. art. 5. scrive: *Si diversitas opinionum se teneat ex parte Confessarii, poterit Confessarius, quam maluerit, sequi; V. G. si una opinio doceat posse Confessarium absolvere a talibus circumstantiis; altera doceat, non posse: una doceat haberi jurisdictionem a Confessario; altera non haberi: poterit profecto Confessarius, regulariter loquendo, sequi opinionem, quam maluerit.* E sopra la *prop.* 27. dannata da Alessandro VII. insegna,

ſegna, che poſſa alcuno conſultare più uomini dotti, finchè uno ne ritrovi, che con opinione probabile lo eſima dall'obbligazione di reſtituire (*a*). Ecco che il Viva coſtretto dal ſuo ſiſtema, vien ad ammettere lecita la minor probabilità, anche nelle materie di giuſtizia, che avea altrove dichiarata illecita.

XIV. Un' altra conſeguenza, ed è la decima, che naſce dal ſiſtema de' Probabiliſti, fu già propoſta dall' Eraniſte (*b*) ſenza che alcuno fin ora v' abbia replicato una ſola parola. Tutti i moderni Probabiliſti, il Bovio, il Lecchi, il Richelmi, il Ghezzi, il Gagna, il Carpani ec. convengono in queſta maſſima, che regola non ſia delle umane azioni l'opinione ſoltanto *probabilmente probabile*, ma richiederſi che probabile ſia *certamente*. Ora io affermo non poterſi da loro ſoſtenere neceſſaria in pratica queſta dottrina ſenza contraddire ai proprj principj, e rovinare il loro ſiſtema, che o un Autore *omni exceptione major*, o più, che *dotti* ſiano e *pii*, baſtino a rendere ſodamente e praticamente probabile l'opinione: e lo provo. Il P. Tamburino nel *lib.* 1. *in Decal. cap.* 3. §. 3. *n.* 7. muove la queſtione, ſe per operare lecitamente ſia d'uopo, che conſti evidentemente, che l'opinione è probabile, ovvero baſti conſtare ciò *probabilmente*. *Dubitabis* 2. *ut valeat quis firmare opinionem probabilem, an debeat ipſi conſtare evidenter talem opinionem eſſe probabilem; an ſufficiat illi conſtare probabiliter?* E riſponde, che certo Autore crede neceſſaria l'evidenza della probabilità: egli però, altri Autori ſeguendo, ſoſtiene, che baſti in tutti i caſi eſſere l'opinione probabilmente probabile. *Diſtinguit Merolla &c. Sed abſolute puto cum Salas, Vaſquez, Sanchez, Merolla apud Bardi &c. quibus adde Vaſquez Deciſ.* 18. *ſatis eſſe in omnibus caſibus conſtare probabiliter opinionem eſſe probabilem. Tunc enim ſatis firmabitur certa moraliter illa veritas me in hunc fere modum dirigens:* „ ego hic & nunc prudenter operor: quia dum probabiliter puto hoc eſſe „ probabile, ſatis prudenter illud judicium in praxi ſequor. " *Nec enim quod oppoſita ſit evidenter probabilis, dejicit opinionem meam a ſua probabilitate*. Definiſce dunque il Tamburino, che baſta l'opinione *probabilmente probabile*, e lo definiſce colla ſcorta di quattro, anzi di cinque (poichè anche il

(*a*) Il teſto ſi addurà in appreſſo. (*b*) T. 1. Lett. 9.

il Bardi è di tal parere) gravi Autori. Il P. Claudio La Croix propone questa sentenza in tal guisa: *utrum licitum sit sequi sententiam, quae probabiliter tantum est probabilis?* E risponde: affermano oltre i citati dal Tamburino *Ilsung*, *Bannoltz*, *Ardeskin*: e soggiugne: *hac sententia est probabilis*. Nove Autori dunque difendono questa dottrina, a'quali se aggiugniamo l' Escobar, che pure la insegna (a), sono in tutti dieci, oltre forse altri, che ignoti mi sono. Adunque, io ne inferisco, e il Lecchi, e il Bovio, e il Gagna, e tutti in somma i Probabilisti moderni, che esigono come onninamente necessaria nell' opinione la certezza, e sodezza della probabilità, devono in virtù de' loro principj concedere, che sia certamente e praticamente probabile, che basti per operare lecitamente un' opinione soltanto *probabilmente probabile*. Ed eccone non probabile, ma certa ed evidente la prova. Nel ruolo de' mentovati Dottori due perlomeno sono classici, *&* *omni exceptione majores*, il Vasquez, e il Sanchez. Degli altri nessuno è mero Sommista, o semplice raccoglitore; e perciò Autori tutti *gravi*, e fuor di ogni dubbio poi tutti *Cattolici*, *pii*, *e prudenti*. Se dunque l'opinione o di un solo Dottor classico, o di tre o quattro *pii e gravi est certo probabilis*; *&* *hoc apud omnes est in confesso*, attesta il Terillo; l'opinione di due Autori classici, e di sei o sette tutti gravi, sarà, direi quasi, più che *certamente probabile*, e per tale dovrà ammettersi da tutti i Probabilisti, quando non vogliano confessare per falsi i loro principj.

XV. In fatti cosa mai possono essi rispondere per conciliare insieme le loro dottrine? Forse che la proposizione del Vasquez, del Sanchez, del Tamburino, e degli altri sia dannata, o compresa nella terza tra le dannate da Innocenzo XI. della *tenue probabilità*? Ma oltrechè ciò affermando verrebbero a contraddire al P. Cardenas, che pretende *sicure* le opinioni di que' due primi Dottori; se Teologi vi sono, che la pensano dannata, ve ne sono assai più, che la negano; nè, se dannata ella fosse, l' *Ilsung*, ed altri, che scrissero dopo il Decreto, l' avrebbero tenuta per certa, o il La Croix giudicata *probabile*. Forse che un buon numero di Autori probabilisti l' abbian tradotta per *improbabile*, e però mancarle la *certa* pro-

(a) In Proc. Et. 3.

probabilità? Nò senza dubbio. Prima perchè ritorna la opposizione già fatta sull' attestato del Cardenas intorno il Sanchez, e il Vasquez. Di più bramerei, che addotti mi fossero que' Probabilisti, che l' hanno tacciata come improbabile: mentre non è riuscito a me di ritrovarne un solo. Finalmente ammesso ancora, che alcuni di loro l'abbiano chiamata *improbabile*, molti ed assai molti di più astenuti si sono dall'apporle questa nota: anzi parecchi l' hanno positivamente tenuta o *certa*, o almeno *probabile* e sicura regola delle azioni.

XVI. Lo stesso argomento a un di presso può farsi intorno il Dottore, o Maestro, che insegna o istruisce dalla cattedra i suoi discepoli. Il Lecchi, il Bovio, ed altri affermano non essere lecito a lui d'insegnare altra dottrina, se non se quella, che gli sembra la più probabile, o la più vera, e il P. Gagna *pag.* 472. attesta, che *ciò generalmente inculcano i saggi Probabilisti*. Nulladimeno io sostengo, che e il Lecchi, e il Bovio, e il Gagna, e tutti i *saggi Probabilisti* in conseguenza delle loro dottrine devono tenere questa opinione per lecita, ed esente da ogni peccato: poichè ella è difesa da tali e tanti Autori, che bastano a conferirle grave probabilità. La difende il P. Tamburino, il quale *lib.* 1. *cap.* 3. §. 4. parlando del Professore, che insegna, scrive così: *Docere potest probabiles opiniones, etiam prætermissis probabilioribus, modo non prævideatur scandalum aliquod exoriturum: quia sic jam se prudenter gerit: siquidem probabilem bene gerendi viam auditoribus ostendit*. La difende il celebre P. De Rhodes, che così risolve Disp. 2. de act. hum. q. 2. sect. 3. *Non peccabit tamen mortaliter Professor, qui docet sententiam minus probabilem, ea relicta, quam judicat probabiliorem. Immo verius judico, quod ille ne venialiter quidem peccat: licet enim cuilibet sequi sententiam probabilem. Et sane imponeretur alioqui nimis grave onus præceptoribus*. La difende il P. Castropalao Disp. 2. de Consc. punc. 3. n. 6. *Dico 2. Doctores, seu Rectores alicujus cathedræ non tenentur docere, quæ sibi probabiliora videntur .... sufficit, si quæ sibi probabilia videntur, doceant. Et ita tenet Salas disp. x. sect. 6. n. 69. & Thomas Sanchez lib. 1. in Decal. c. 9. quamvis dicat esse veniale, si nulla ratione excusante doceat quæ sibi probabilia sunt, relictis probabilioribus. At credo nullum esse peccatum: quia semper est ratio excusans, scilicet grave jugum, quod Doctoribus imponeretur*. Noi abbiamo pertanto

to a difesa di questa sentenza perlomeno cinque Autori classici, che hanno versate con diligenza le questioni, Tamburino, de Rhodes, Castropalao, Salas, e il Principe de' Moralisti Tommaso Sanchez, che solo vi riconosce al più colpa veniale. Non è d'uopo dunque di vantaggio, perchè debbano confessarla *sodamente probabile* tutti que' *saggi Probabilisti*, che per altro la rigettano come falsa.

XVII. Più altre conseguenze, che dal sistema de' Probabilisti risultano, possono leggersi presso il Sanchez nel luogo citato, e presso di altri Scrittori. Io non ne aggiugnerò, che tre o quattro, che mi sembrano di grande importanza, e possono contribuire all' intento da me preteso, di darne di tal sistema una intera idea a' leggitori inesperti, che altronde sarebbe loro troppo malagevole di ricavarla. La prima dunque di queste è, che sia lecito ad un Teologo, il quale venga consultato su qualche caso di coscienza di rispondere a suo talento, ora secondo un' opinione, ora secondo la sua contraria, quando amendue siano *veramente probabili*, siccome lo sono tutte quelle, che si difendono da tre o quattro gravi Autori, o anche da un solo classico, e superiore ad ogni eccezione. Questa conseguenza è la dottrina medesima, che insegnano i Probabilisti più rinomati. Il P. Sanchez *lib. 1. cap. 9. n. 19.* così scrive: „ Quarto deducitur licite quoque viros doctos posse contra propriam opinionem aliis consulere sequendo alienam, quam probabilem esse putant. Sic Vasquez &c. Salas &c. Sayrus &c. Immo & ipsis Confessariis hoc licet. Quia, si ipsismet licet hanc opinionem sequi; cur non licebit eam aliis consulere?...... Immo *prudenter facient quandoque minus probabilem opinionem consulendo*, quando probabiliorem difficilem fore pœnitenti, vel consilium petenti prudenter judicaverint. Quia sic infirmitati eorum prospiciunt, & peccandi periculum in eis cavent. Quare poterunt hi *modo juxta unam, modo juxta contrariam opinionem* consulere: quamvis melius sit semper juxta eamdem, & maxime in scriptis, ne varii deprehendantur. Et ratio est: quia utramque sibi, & aliis consulendam opinionem tamquam probabilem amplecti possunt, etsi alteram probabiliorem credant. Ita Vasquez &c. "

XVIII. Il Laimano *lib. 1. tract. 1. cap. 5.* „ Arbitror nihil a ratione alienum fore, si Doctor consultus significet consulenti opinionem a quibus-

„ dam

„ dam viris doctis tamquam probabilem defendi, quam proinde sequi ipsi „ liceat: quamvis idem Doctor ejusmodi sententiam speculative *falsam certo* „ *sibi persuadeat*, ut proinde ipsemet in praxi eam sequi non possit. Cum „ enim consulens in re dubia jus habeat se conformandi opinioni, quæ a „ quibusdam viris doctis defenditur, nihil obstante, quod aliqui alii con- „ tradicant, & speculative *sententiam improbabilem judicent* (a); hoc ipsum „ jus consulenti Doctor indicare non prohibetur. Atque hinc existit, quod „ vir doctus diversis secundum oppositas probabiles sententias opposita con- „ silia dare possit, servata tamen discretione, & prudentia. "

XIX. Il P. Tamburino *loc. cit.* §. 4. *n.* 15. „ Is, a quo petitur consi- „ lium, potest illud dare juxta probabilem opinionem, etiam relicta pro- „ pria, immo & probabiliore: quia semper consilium dat prudenter: Ita „ *Castro &c. Sayrus*, uterque *Sanchez*, *Vasquez* apud eumdem. Nam pro- „ pter eamdem rationem *lib.* 1. *in Decal. cap.* 5. *n.* 24. merito concedit, in- „ terrogantem, cui grata non est resolutio unius Doctoris, posse quærere „ alium, qui benignius, sed tamen *probabiliter loquatur*. "

XX. Dello stesso parere, oltre molti altri, sono il *De Rhodes*, e lo stesso P. *Cardenas*. Il primo *loc. cit. n.* 6. dice: *Doctor alteri consulenti potest consilium dare non solum ex propria, sed etiam ex opposita aliorum probabili sententia, si forte sit illi hæc favorabilior, & exoptatior*. L'altro poi *Disp.* 56. *cap.* 21. *art.* 4. *n.* 1292. scrive: *Resp. licitum esse Theologo consultori per se loquendo respondere modo secundum hanc, modo secundum oppositam opinionem, si utraque est vere probabilis*.

XXI. Che se questo comunemente si ammette da' Probabilisti, è necessa- rio

(a) Questo stesso Autore dimanda eziandio: *utrum illud verum etiam sit in materia justitiæ, V. G. cum aliquis interrogat, utrum obligatus sit ad restitutionem, an non?* a soggiugne, che *Valentia negat, tunc posse* (il Consultore) *respondere juxta sententiam minus probabilem. Affirmant vero Sanchez, Castro id licitum esse in omni casu*. Egli però col Vasquez, Salas, Giovanni Sanchez crede esser meglio valersi di una distinzione, che è la seguente. „ Se, „ dice, trattasi di obbligare alla restituzione colui, che t' interroga, non „ puoi rispondere secondo la sentenza meno probabile, sopprimendo la tua pro- „ pria. Ma se si trattasse di disobbligarlo dalla restituzione, allora puoi ri- „ spondere, seguando l' opinione men probabile: purchè non preveda, che ei „ da ciò sia per prendere motivo di peccare più liberamente." Chi non rimane sorpreso in udire tale risoluzione?

rio, che accordisi ancora, che ciascheduno possa lecitamente o indagare su i libri l'opinione al genio suo favorevole, o andare in traccia dei Dottori, finchè alcuno ne rinvenga, che risponda probabilmente secondo il suo desiderio: perchè sempre opera con sicurezza di coscienza, quando venga assistito dall'autorità di grave Teologo. La conseguenza in fatti è riconosciuta legittima dal P. *Tommaso Sanchez*, che la deduce egli stesso ne' seguenti termini. „ Quinto deducitur, quid in ea quæstione dicendum sit, an „ in conscientia tutus sit habens usum, atque propositum varios DD. con„ sulendi, donec aliquem sibi ad libitum suum respondentem inveniat. „ Adrianus &c. Navarrus dicunt hunc in pravo statu esse: sed hoc intel„ lige, quando hic non recta veritatis indagandæ intentione, sed invenien„ di Doctoris ad libitum respondentis id efficit. Et similiter quando huic „ potius, quam aliis fidem habet, nulla peculiari majoris hujus peritiæ ra„ tione ductus, nec amplius investigat, an ea opinio probabilis sit. Secus, „ quando recta investigandi intentione, *an ea opinio sit probabilis*, animo „ firmo nil mali efficiendi, sed id solum, quod sibi licere invenerit. Quia „ unicuique jus est jus suum protegendi, & ad id rationes quærendi. " Basta che questo tale possa giudicar *probabile* quanto gli suggerisce il Teologo, che finalmente ritrova favorevole alle sue voglie, perchè possa seguirlo senza timor di peccato.

XXII. La stessa conseguenza vien dedotta dal P. Domenico Viva, e confermata coll'autorità non del solo P. Sanchez, ma di più altri Dottori. „ Hinc fit (dice egli *in propos.* 27. dannata da Alessandro VII.) posse ali„ quem consulere plures viros doctos, donec inveniat aliquem, qui ab ob„ ligatione V. G. restituendi, vel jejunandi illum excuset, ut docent San„ chez *lib.* 1. *c.* 9. Palaus, Zumel, & alii non pauci apud Machado &c. „ Ratio est: quia unicuique licitum est suo jure uti, & per licitum & ho„ nestum medium deobligari, quale est varios Doctores consulere ad favo„ rabilem opinionem inveniendam. " Avvertasi unicamente, che l'autorità del Teologo sia di tal peso, che sia capace di rendere probabile l'opinione. *Id tamen ita præstandum, ut auctoritas Doctoris faventis libertati tanti sit ponderis, quanti debet esse auctoritas unius auctoris, ut possit reddere opinionem probabilem adversus communem aliorum opinionem.*

XXIII. Altra conseguenza ricavasi dal P. Tamburino, e da altri, che supposto il sistema probabilistico, non può negarsi da alcuno: cioè che la stessa persona possa variare nelle sue azioni, seguendo nella materia medesima or l'una, or la contraria sentenza probabile. Il Tamburino così appunto propone la questione lib. 1. in Decal. cap. 3. §. 5. *An liceat modo unam, modo alteram sententiam in eadem materia sequi*. Prima di dar la risposta, spiega con tre esempj il quesito. „ Probabile est (dice) V. G. hoc „ vectigal injuste esse impositum: probabile item est esse impositum juste. „ Possum ne ego hodie, qui sum exactor regius vectigalium, exigere ejus- „ modi vectigal sequendo opinionem asserentem illud juste esse impositum; „ atque adeo licere mihi sine injustitia illud exigere: & cras, immo et- „ iam hodie, quia sum mercator, illud occulte defraudare, sequendo opi- „ nionem asserentem illud a justitia deficere?.... Probabile rursus est ab- „ lationem famæ pecunia compensari. Possum ne ego hodie infamatus vel- „ le ab infamante compensationem in pecunia: & cras, immo hodie, ego „ ipse alium infamans nolle famam proximi a me ablatam compensare pe- „ cunia? Probabile item est reo licere æquivocare in judicio causa semi- „ plena: probabile non licere. Possum ne ego reus æquivocare: cras vero „ creatus judex cogere reum ut non æquivocet? Hæc (soggiugne) & in- „ numerabilia ejusdem generis hic in controversiam vocantur.

XXIV. Esposto in tal guisa lo stato della questione risponde n. 5. „ As- „ sero posse *licite fieri ejusmodi variationem*, *prout libet*, in casibus relatis &c. „ tum in similibus, modo unam vel alteram limitationem præ oculis ha- „ beas. Ita Joan. de Lugo, aliique. Ratio efficax (e di fatto è efficace, „ supposto il sistema probabilistico) hujus assertionis est: quia in nostra li- „ bertate est sequi quamcumque opinionem *practice probabilem*: siquidem „ eam sequendo semper prudenter humano more, ut supra sæpe dictum est, „ operabimur." Egli assegna poi alcune regole su tal proposito, le quali lasciano nel suo vigore la stabilita dottrina e ne' tre casi proposti, e in altri simiglievoli. Non può negarsi, che per lo meno sia molto comodo cotesto sistema: onde non sia poi meraviglia, se anche al giorno d'oggi abbia tanti partigiani.

XXV. Ma udiamone un'altra conseguenza, e diamo fine alla presente relazio-

lazione. Questa è, che il Confessore contro la propria opinione possa e debba assolvere un penitente, che segua e voglia seguire la contraria da lui giudicata probabile: *Ut*, dice il Sanchez lib. 1. cap. 9. n. 27. *si Confessarius contractum esse usurarium judicet; at pœnitens probabiliter esse licitum, & vult illum inire*. *Immo*, soggiugne n. 30. *idem dicendum est contra Manuelem &c. quamvis Confessarius falsam esse opinionem pœnitentis existimaret, si probabilis reputatur inter Doctores probatæ auctoritatis &c.* E ne rende la ragione: *quia cum non teneatur pœnitens consilio Confessoris potius, quam aliorum acquiescere, adhuc non deficit a debita dispositione, ut absolvatur. Item quia tunc eatenus dicitur Confessarius se conformare opinioni pœnitentis, quatenus illam permittit ei, non autem quasi sequatur illam*. Io non mi trattengo su questa conseguenza: poichè *ultro, & libentissime* vien ammessa dai Probabilisti, che anzi aggiungono, che il Confessore *possit, & teneatur* assolvere il penitente, non solo quando giudica falsa la sua opinione, ma quando eziandio la giudicasse *speculativamente improbabile*. Così il Laimano tract. 1. de consc. c. 1. §. 2. *Si pœnitens in praxi bona fide sequatur sententiam, quæ a quibusdam Doctoribus tamquam probabilis ac tuta defenditur: Confessarius vero seu ordinarius, seu delegatus eamdem speculative improbabilem censeat, non obstante sua persuasione, tenetur absolutionem conferre*.



TRATTATO

DELLA REGOLA PROSSIMA DELLE AZIONI UMANE NELLA SCELTA DELLE OPINIONI,

ovvero

IL PROBABILISMO ESAMINATO AL TRIBUNALE DELLA RAGIONE, E DELL' AUTORITA' ec.

PARTE SECONDA.

In cui con efficaci ragioni dimostrasi la falsità, e assurdità di questo sistema : e il gravissimo danno, che apporta alle anime.



Sposto, e dichiarato a sufficienza il sistema de' Probabilisti intorno le morali opinioni, e messe nel lume suo convenevole le dottrine, e conseguenze, che da loro si ammettono, o devonsi ammettere per necessaria illazione; passiamo a dimostrarne con efficaci argomenti la falsità, e assurdità, da quei cominciando, che suggerisce un retto e giusto raziocinio, e quei massimamente scegliendo, che possono di leggeri capirsi, e rilevarsi da tutti non solo dotti e perspicaci, ma rozzi eziandio, ed ignoranti, qualora per intendergli quella attenzione v' impieghino, e quella diligenza, che adoprano negli altri loro umani interessi. „ E' riprensibile (osserva saggiamente il P. Bovio *pag.* 101.) nella Morale il fondarsi su certi argomenti di soverchio sottili, ed opposti ad un *buon senso*: perchè, sebbene „ la sottigliezza non sia altrimente nemica della verità ..... Contuttociò „ ella debbe cedere al *buon senso* giudizioso, e discreto, che vale di una efficacissima ragione. " Per questo io altresì mi asterrò dal recare tutte le repliche, che alle nostre ragioni o fanno, o possono farvi gli Avversarj, contento di addurne le principali. Imperocchè non essendo esse più d' ordinario, se non sottigliezze, e specolazioni astruse, che sorpassano il comune intendimento degli uomini, *devono cedere* alla ragione, la quale con una chiarezza e vivacità naturale si fa al *buon senso* facilmente conoscere per efficace, e convincente; sicchè rigetta senza esame le obbiezioni, che posso-

possono farvisi per offuscarne la luce. Quante verità le più luminose e certe non hanno preteso i Pirronici di rendere incerte ed oscure con sofismi, cavillazioni, raggiri? E pure qual uomo saggio non si ride di tutti i loro sforzi, e non le tiene per infallibili, convinto *dal buon senso*, che tali gliele rappresenta, malgrado tutti i vani loro raziocinj, cui per avventura non saprà nemmen darvi la conveniente risposta? E tanto più il *buon senso* deve aver luogo nella presente questione per discernere l'efficacia della ragione, e il lume della verità, che, siccome notai da principio, qui non si tratta già di un punto metafisico, o di una controversia specolativa e sublime, ma di una regola pratica, che a tutti indifferentemente appartiene, e a tutti n'è necessaria la notizia per ben dirigersi nella condotta della vita, e delle proprie azioni. E però siccome la vera regola dovea essere sensibile e chiara ad ogni animo ben disposto; così parimente sensibili e chiare essere dovevano le ragioni, su cui ella è fondata, e che ogni altra riprovano, che sia erronea e fallace.

CAPO PRIMO.

Argomenti presi da alcuni principj, e massime generali.

DA molti capi si possono prendere gli argomenti, che combattono il Probabilismo. Noi li ridurremmo ad alcune classi particolari, e comincieremo da quelli, che ricavansi da certi principj, o massime generali, che negar non si possono dai difensori di questo sistema, distribuendoli per più chiarezza in altrettanti paragrafi.

§. I.

Argomento fondato su i lumi e nozioni naturali del bene, e del male.

I. NOn v'ha per mio credere argomento più efficace, e più certo a provare le verità morali, di quello che prendesi dai dettami e nozioni generali impresse nella mente degli uomini, le quali ben riflettute palesano ciò che è bene, o male, conforme alla retta ragione, ovvero a lei ripugnante. Codesti dettami o nozioni pratiche, in cui, giusta la dottrina

di S. Tommaso, la legge naturale propriamente consiste, sono come raggi di quella luce sovrana, *quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum*, o il *lume* stesso *del volto del Signore* da noi partecipato secondo l' espressione del Reale Profeta (*a*) : col cui chiarore regolando fedelmente i nostri giudizj, e le nostre azioni, non v'ha pericolo di deviare dal diritto sentiero, o di restar ingannati, non potendoci ingannare quel Dio, che ce l'impresse per direzione sicura degli atti nostri.

II. Ora io pretendo, che la regola probabilistica ripugni a questi primi lumi e nozioni inserite in noi dall' Autore della natura per discernere ciò, che ci conviene nella condotta della nostra vita: e lo pretendo con un argomento, di cui non abbiamo forse il migliore e più sicuro per conoscere i principj e le verità naturali, cioè col comune consenso degli uomini onesti, e non corrotti da pregiudizj, o passioni, i quali nel risolvere i dubbj, che spesso occorrono intorno il lecito, o illecito delle azioni, diversamente si regolano, e credono di essere tenuti a regolarsi, da quello, che pensano potersi fare i Probabilisti. Attesochè un tal consenso non può avere altronde la sorgente o l' origine, se non da quel lume appunto, o dettame naturale scolpito nell'anima, che sebbene oscurato per la colpa del primo nostro Padre, non è adognimodo estinto, o distrutto : onde ebbe a scrivere Cicerone : *Omni in re consensio gentium lex naturæ putanda est* : e Seneca : *Veritatis argumentum est aliquid omnibus videri*.

III. Che tale adunque nella controversia presente sia il consenso degli uomini onesti, e non corrotti da pregiudizj, o passioni, è agevole cosa il restarne pienamente convinti, riflettendo alla maniera, che tengono nel risolversi ne' loro dubbj circa la bontà o pravità di qualche operazione. S' inter-

(*a*) *In rationali creatura participatur ratio æterna, per quam habet naturalem inclinationem ad licitum actum, & finem. Et talis participatio legis æternæ in rationali creatura lex naturalis dicitur. Unde cum Psalmista dixisset :* Sacrificate sacrificium justitiæ, *quasi quibusdam quærentibus, quæ sunt justitiæ opera? subjungit :* multi dicunt : quis ostendit nobis bona ? *Cui quæstioni respondens dicit :* Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine. *Quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus, quid sit bonum, & quid malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud sit, quam impressio divini luminis in nobis*. D. Th. 1. 2. q. 91. ar. 2.

interroghi come si porti quel bifolco dabbene, e quel Mercatante di retta coscienza in qualche contratto, per cagione di esempio, di compra, o di vendita, se lor si presentano alla mente motivi ugualmente forti per tenerlo giusto, ed ingiusto, nè abbiano l'agio di deporre il dubbio, che in loro quindi proviene, col ricorrere ai pratici e dotti, e rintracciar nuovi lumi, o pure ad essi ricorrendo, gli scuoprano divisi di parere per ambe le parti. E' fuor di ogni dubbio, che essi risponderanno di credere di essere obbligati ad astenersi dall'eseguire il contratto: e molto più si terrebbero a ciò obbligati, qualora o le ragioni, che provano l'ingiustizia del contratto lor paressero più efficaci e robuste, o consultando Dottori e sapienti rilevassero, che la maggior parte conviene nel giudicarlo ingiusto. Così fanno questi diretti dal solo naturale dettame della coscienza, e così per esperienza praticare si veggono tutti gli uomini di rette massime in altri simiglievoli casi, che di frequente succedono; di maniera che ardisco asserire, che tra la moltitudine delle persone timorate di Dio, che seguono fedelmente il lume della ragione, non se ne troverà una sola, che operi diversamente, o creda di potersi determinare a far qualche azione, che giudichi più verisimilmente proibita, col ricorso a que' *principj riflessi*, che suggeriscono i Probabilisti, i quali dal comune della gente sono totalmente ignorati.

IV. Tanto è ciò indubitabile, che gli Avversarj medesimi non hanno potuto contrastare questa verità dall' esperienza troppo sensibilmente comprovata, anzi costretti furono a ingenuamente confessarla. Il P. Segneri nella lettera prima *n.* 23. conviene, che *infinite persone si astengono da tali dottrine* (cioè probabilistiche,) *perchè odono dirsi, che sono meno probabili delle opposte*. „ Ma perchè se ne astengono (ripiglia opportunamente il dotto „ Sig. D. Pietro Ballerini) se non perchè da interno lume convinte co„ noscono, che non si può seguire il Probabilismo, per cui quelle dottri„ ne manco probabili si potrebbero lecitamente seguire? Questo senso quasi „ comune di ripugnare non ad una sentenza contraria agli appetiti (il „ che potrebbe essere sospetto) ma ad una, che gli favorisce, aver si dee „ come segno chiarissimo della sua falsità. “

V. Il consenso medesimo vien confessato dal P. Bianchi della Compagnia,

che a favore del Probabile detto alcune *Differtazioni*, e confermato coll' esperienza da lui stesso conosciuta. *Adverte*, dice (*a*), *quod experientia didici, indoctorum scilicet, eorumque omnium, qui minus in re morali versati sunt*, *PROPRIUM ESSE*, *in quolibet dubio confugere ad tutiorem*. *SOLUM quippe LUMEN RATIONIS ostendit, quod tutius est*. Se il *lume della ragione* ne' casi dubbiosi, cioè, dove gravi motivi concorrono dall'una e l'altra parte, non altro manifesta, *solum ostendit*, se non di appigliarsi alla parte più sicura, o sia all'osservanza della legge; dunque forza è d' inferirne, che da questo *lume* rivolga gli occhi colui, che ciò non ostante segue la parte, che favorisce il suo genio, e la sua cupidigia. Questo Autore Probabilista fa questa confessione riguardo agli uomini idioti, che sono la maggior parte, e di tutti coloro, *qui minus in re morali versati sunt*, cioè, che non si sono lasciati corrompere, e imbrogliare la mente dai libri, dottrine, e specolazioni de' moderni Casisti. Ma poteva a tutta ragione asserire lo stesso non solo di tutti gli uomini dotti e dottissimi, che rigettano il loro sistema, ma di non pochi eziandio tra i medesimi Probabilisti.

VI. In fatti ci attesta il P. Camargo di avere esso pure per esperienza osservato, che parecchi di quegli stessi, i quali difendevano con grande impegno nella specolativa il Probabilismo, lo impugnavano poi nella pratica, dovendo risolvere casi o a sè medesimi, o ad altri appartenenti. *Cum modernum Probabilismum* (dice egli) *ubique pugnacissime doceant*, & *sustinendum esse contendant*; *ipsi tamen dum dubia particularia sibi occurrentia*, *præsertim de re gravi*, *verbo*, *vel scripto resolvunt*, *dum docent*, *dum concionantur*, *passim denunciant obligationem gravem*, *cum probe sciant non deesse opinionem*, *licet æque vel minus*, *vere tamen probabilem juxta sensum benigni Probabilismi*. *Id esse factum certum atque notorium*, *vix est qui nesciat*. E donde mai in loro deriva questa maniera di operare sì contraria alle massime probabilistiche da loro difese, se non da quel lume impresso nella loro anima dalla mano del Signore, che prevale a tutti i pregiudicj, che hanno acquistati, e loro dimostra non essere sicura nella pratica quella regola, che nella specolativa ostinatamente sostengono?

VII.

(*a*) Diss. 4. c. 2. presso il Ballerini nelle lettere di Risposta.

VII. A riprova però sempre maggiore del comune consentimento degli uomini, che decide della verità di quel lume naturale, il quale ripugna alla probabilistica dottrina, produciamo pure altre testimonianze, non meno, anzi forse più valevoli delle addotte. Tra gli Eretici de' nostri tempi non credo, che potrà allegarmisi un solo Scrittore, che abbia insegnato, o approvato il novello sistema. Bensì molti allegar se ne possono, che l'hanno positivamente condannato, e si scandalezzano altamente in udire, che tra Cattolici si trovi chi lo difenda. L' Eineccio ce lo rinfaccia come un delitto vituperevole, e chiama le questioni e principj probabilistici assurdissimi, ed empj (*a*). Francesco Budeo (*b*) nella sua Storia del diritto naturale ci fa il medesimo rimprovero, e caratterizza il Probabilismo come una *sorgente avvelenata delle più corrotte dottrine*, e come *una invenzione sì temeraria, che dubita, se possa darsene una maggiore*. E al modo stesso parlano altri loro Scrittori il *Psaf*, il *Jurieu*, il *Le Placete ec.* i quali per opposito commendano con alte lodi que' Teologi cattolici, che sono usciti in campo ad impugnare, e cambattere un sistema degno di essere eliminato da tutto il mondo.

VIII. Gli stessi Filosofi gentili, benchè ravvolti nelle folte tenebre di mille errori, travidero ad ogni modo la luce di quella massima, che ognuno nelle cose incerte spettanti alla vita morale, e civile debba sempre attenersi alla parte sicura, o più probabile, e tralasciar quell' azione, la cui onestà fosse dubbiosa: massima approvata, ed applaudita da Tullio nel lib. 1. de *officiis*, ove scrive: *Recte praecipiunt, qui fieri vetant quod dubites aequum sit, vel iniquum*. E ne rende la ragione: *aequitas enim lucet ipsa per se: dubitatio autem cogitationem significat injuriae*. Sopra le quali parole riflettendo un dotto Scrittore (*c*), ebbe a dire con gran sentimento: „ Fateor, „ vix posse haec verba legere, quin pudore, & dolore afficiar maximo, „ quod

(*a*) Nella Pref. ad lib. Hugonis Grotii §. 52. *Proponunt quaestiones absurdissimas &c. immiscent principia impia de Probabilismo &c.* (*b*) §. 13. 14. e 15. *Fidem faciunt illepida ista de probabili opinione. Unde &c. ceu ex vitiato fonte cetera doctrinae flagitia fluxerunt &c..... Cui quidem temeritati an addi aliquid possit, vehementer dubito: idque intellexerunt cordatiores, saniorésque ex ipsis Ecclesiae Romanensis propugnatoribus &c.* (*c*) Vincenzo Baronio.

„ quod Theologi eas summæ æquitatis leges corrumpant, quas Ethnici re-
„ ligiose sancivefunt. Quid enim dolendum magis, ac Theologo indignius,
„ quam ex dubitatione, an res æqua sit, aut impia, Ethnicos inferre esse
„ illicitam, & ipsam etiam dubitationem habere nocendi cogitationem; ex
„ iis vero capitibus, idest ex probabilitate utriusque partis Theologos de-
„ ducere nos a lege exemptos, & licere, quidquid libuerit, etiam illa, quæ
„ probabilius est honesto adversari? &c. " Nè solo di questo parere furono que'Filosofi, che *Dommatici* si chiamavano; ma ancora i medesima *Accademici*, che negavano potersi raggiugnere la verità. Di questi favellando lo stesso Tullio nel *lib.* 4. *Acad. q.q.* ce ne rappresenta la massima da loro adottata in tali termini: *Quidquid acciderit specie probabile, si nihil se offeret, quod sit probabilitati illi contrarium, utetur eo sapiens, ac sic omnis ratio vitæ gubernabitur*. Certamente i gentili Filosofi in tale risoluzione regolati non furono da altro lume, se non da quello impresso nella mente degli uomini dal sovrano Autore della natura. Che devesi dunque raccogliere? Se non che a questo lume direttamente si opponga la sentenza de' Probabilisti, che tra le opinioni probabili, o, che è lo stesso, dubbiose permettono di appigliarsi alla men sicura, ed anche meno probabile: e però doversi riconoscere da tutti per sentenza falsa: poichè vera non può mai essere una sentenza, che ripugna alle naturali nozioni del bene, e del male.

IX. Che giovano dunque agli Avversarj per sostenere il vacillante sistema le distinzioni tra il *dubbioso* e il *probabile*, tra il dubbio *speculativo*, e il dubbio *pratico*? Che giovano i loro principj, e dettami *riflessi* per renderci lecito ciò, che apparisce più verisimilmente illecito? Tutte queste si ravvisano per invenzioni e sottigliezze inutili e vane, considerando soltanto, che altra sussistenza non hanno, che nelle menti loro, e sono superiori alla comune intelligenza, e incognite a tutti gli altri. Questo solo bastar dovrebbe a rigettarle senza verun altro esame. Imperocchè per confessione del medesimo P. Bovio, il *retto modo di formar la coscienza deve esser noto ai dotti, e agli INDOTTI per insegnamento di natura*. Adunque, se la maniera ritrovata da Probabilisti per operare lecitamente ne' casi dubbiosi, o controversi, dove per l'una e l'altra parte concorrono gravi motivi, *non è nota per insegnamento di natura agli uomini indotti*, e diciam anche alla mas-

sima

sima parte dei *dotti*, che la riprovano; non è d'uopo dedurne, che non possa essere *retta*, e conforme ai semplici e puri dettami della natura, anzi ad essi piuttosto ripugnante e contraria (a)?

X. Ma

(a) Che la nuova maniera inventata da' Probabilisti non solo conforme non sia al lume della natura, ma anzi positivamente ripugnante e contraria, tosto si scorge, se il Probabilismo sia esposto nel suo vero aspetto agli occhi delle persone timorate, e ben composte: ed io chieggo la permissione di qui riportare il Dialogo introdotto dal P. Egidio Estrix della Compagnia di Gesù in uno scritto, che presentò ad Innocenzo XII. traslatando le sue parole dalla latina nella italiana favella. Sempronio (dice egli) è invitato a far un contratto, del quale dubita, se sia usurajo. Esamina per quanto comporta la sua capacità, le ragioni dell'una e dell'altra parte, e consulta i più dotti Teologi. Venti Dottori gli attestano, che il contratto sia infetto di usura, e gli espongono le ragioni, che a lui stesso pajono più gagliarde, e convincenti di quelle prodotte da sette altri Dottori, che la sentenza opposta difendono. Onde anch'egli giudica, che il contratto sia più verisimilmente usurajo, e ricusa di farlo. Si presenta intanto a Sempronio un Teologo Probabilista, il quale fatto consapevole della sua risoluzione, in tal foggia a lui parla: E perchè temi di eseguire codesto contratto? Ignori per avventura ritrovarsi sette Dottori, i quali sostengono, che il contratto è lecito, ed esente da usura? Ben lo so, risponde Sempronio: ma so ancora, che venti Teologi affermano, che è usurajo, e le ragioni di questi a me sembrano più sode e vigorose. Che importa? ripiglia il Teologo Probabilista. Tu puoi lecitamente abbracciare l'opinione meno probabile. Potrò io dunque, replica Sempronio, seguire un' opinione, che più probabilmente io giudico falsa? Senza dubbio, risponde il Probabilista: perchè tu ti appoggi alla probabilità dell' opinione contraria, comechè minore. E sia mai vero, esclama tutto sorpreso Sempronio, ch' io sia per mandare ad effetto un contratto, che guasto da usura lo giudico? E a che tanti timori? ripiglia il Teologo Probabilista. Tu non ne hai di punto temere verun giusto motivo. Imperocchè quel tuo giudizio nasce dai principj diretti sopra l'onestà del contratto considerato assolutamente. Ora con questo tuo giudizio di usura ottimamente si può accoppiare un altro giudizio formato su i principj riflessi, e regolato dalla probabilità, benchè minore, favorevole all'onestà del contratto. Andate o Padre, conchiude Sempronio, con questi vostri principj riflessi, che io non capisco, nè di capirli mi curo: Io non altro comprendo, se non che non mi possa esser lecito quel contratto, che la forza maggiore della ragione e dell'autorità mi fa conoscere e giudicare piuttosto usurajo. Orsù, rialza la voce il Teologo benigno, prendi, o Sempronio, coraggio: mentre voglio scacciare dalla tua mente ogni scrupolo. Quel tuo primo giudizio diretto, non essendo evidente, ma opinativo, egli ti è libero. Adunque tu lo devi per un poco sospendere, fino a tanto che consumi il contratto. Ma di grazia, segue a ripariare Sempronio, qual conforto, e qual soccorso potrà mai recarmi questa sospensione di giudizio, se frattanto io conosco, che le autorità, e le ragioni, le quali rimostrano l'usura del contratto, sono e più robuste, e più convincenti? Eccoti, o Sempronio, svelato il misterio, conchiude il Teologo Probabilista. Per tranquillare cal-

X. Ma udiamo ciò, che gli Avversarj rispondono a questo per mio credere decisivo argomento. Il P. La Croix pretende anzi, che l'argomento sia favorevole alla sua sentenza: onde così scrive *lib. 1. de Consc. nu.* 272. „ Si lex illa daretur (di seguitare l'opinione più probabile e tuta) esset „ lex naturæ, & quidem generalissima: ergo non deberet latere plerosque „ homines, qui bona fide judicant eam non dari &c. Esset autem summe „ temerarium velle omnes eos, qui defendunt, vel docent sententiam be„ nignam, damnare erroris culpabilis. " Al modo stesso, e forse con espressione più gagliarda, risponde il Carpani al P. Antoine, che accennato aveva il nostro argomento. *Esse*, dice pag. 73. *præceptum naturale lumine ipso naturæ notum in rebus moralibus incertis æque probabilibus utrinque* (e lo stesso afferma poi pag. 106. quando l'opinione più tuta sia ancor più probabile) *semper sequendum esse id, quod est tutius, INTOLERABILE dictu est.*

XI. Ella è cosa degna di ammirazione, che gli Avversarj nostri abbiano coraggio di parlare in sì alto tuono di una materia, nella quale la insussistenza e falsità dei loro detti troppo evidentemente è palese. Imperocchè possono essi negare il consenso comune, o persuasione degli uomini onesti, di essere obbligati ad attenersi alla sentenza più tuta, trattandosi di due opi-

---

calma, e piena sicurezza di tua coscienza, non hai da far altro, che divertire alquanto la mente dalla considerazione di queste tue ragioni e autorità, e fissarla nella probabilità della contraria opinione benigna. Si può rinvenire più facile, e soave mezzo di questo? Rompo il filo del ragionare, acciocchè non cada per avventura in pensiero, che io scriva una satira. Ma la verità è tale, se senza belletti si rappresenti il volto naturale del Probabilismo. *Abrumpo hoc filum, ne Satyra scripta videatur. Verum sic res est, si objiciatur oculis sine fuco.* Fin qui il P. Estrix.

Ora io dimando a qualsissia persona di retta coscienza, se possa fissare lo sguardo nell'esposta pittura del Probabilismo senza provarne in sè stesso abborrimento e aversione? Tutte quelle sospensioni e riflessioni, che obbligano a fare i Probabilisti, perchè lecito in pratica divenga il contratto, che si giudica più verisimilmente usurajo ed illecito, non offendono il buon senso? Non ingenerano certo segreto orrore e ribrezzo? Io non credo, che sia per esservi un solo, che abbia a negarlo, quando voglia sinceramente esprimere i sentimenti dell'animo proprio. Adunque è d'uopo è di conchiudere, che il Probabilismo con tutti i suoi dettami riflessi, e ghiribizzi di mente ritrovati per sostenerlo, ripugna alle intime nozioni inserite nella creatura ragionevole dal supremo Autore della natura. Adunque non può non essere un sistema fallace, una regola ingannevole, e degna della riprovazione comune: essendo impossibile, che giammai sia vero ciò, che il naturale istinto, o dettame ci dimostra esser falso.

opinioni dubbiose, o ugualmente probabili, e molto più se la più tuta sia insiememente più probabile? Non già per certo, troppo essendo convincenti le prove, che ne abbiamo recate. Ma se tal consenso negar essi non possono, nemeno possono negare darsi *praeceptum naturale*, un precetto naturale, *lumine ipso naturae notum*, che si conosca col lume stesso della natura, *in rebus moralibus incertis aeque probabilibus utrinque semper sequendum esse id, quod est tutius*. Poichè noi non abbiamo argomento forse più poderoso, e valevole a provare le verità naturali, che il comune consenso degli uomini nelle medesime.

XII. Ma ripiglia con pari coraggio il P. Carpani: *Quis enim vero tam audax sit, ut censeat lumine naturae notum principium aliquod, quod summos ipsos Pontifices in relaxandis votis &c. deinde integras Academias catholicas, ac praestantissimos Theologos in morali disciplina versatissimos latuit?* Senza che questo Autore possa tacciarmi a ragione di *troppo ardito*, io tornerò a replicargli, che si dà un tal precetto *lumine ipso naturae notum*. E quanto alle sue prove, per ciò che risguarda i sommi Pontefici, e le Accademie cattoliche, farò più abbasso, e diffusamente poi nella *terza parte*, vedere, con quanto poca ragione egli ne alleghi l'autorità. Onde non altri può egli opporci, se non i Teologi probabilisti degli ultimi due secoli. Ma che sono mai questi, se li paragoniamo coi Teologi, coi Filosofi, e cogli uomini onesti di tutti i secoli? Se non un pugno di gente, la quale non può dare una minima scossa, non che abbattere la forza del nostro argomento? Imperocchè non è già necessario per sentimento di San Tommaso, e de' più sapienti, acciocchè una qualche legge sia, e debba credersi naturale, e nota a noi per quel lume, che impresse nelle menti umane l'Autore della natura: necessario, dissi, non è, che affatto universale, e concorde sia il consenso degli uomini nel riconoscerla, di modo che nessuno ve n'abbia, che la neghi, o la ponga in contesa: altrimenti nemmen naturale potrebbe dirsi la notizia di Dio con tante altre verità, e precetti naturali: poichè, non che parecchi uomini, ma popolazioni ancora si danno, che hanno ignorate o tutte o in parte codeste verità. Basta dunque per tal effetto, che in essa convenga la maggiore, e massima parte degli uomini, e di coloro specialmente, che non hanno le menti offuscate da nebbie di passioni

ni, o di pregiudizj. „ Siccome (ſcrive l'Angelico) nelle coſe naturali non „ ſi cerca, che qualche effetto ſucceda ſempre, ma che ſucceda più d' ordinario, ſtante che la natura delle coſe corruttibili può eſſere alle volte „ ne' ſuoi effetti impedita; così parimente nelle coſe *morali* ſi deve conſiderare ciò, che ſcorgeſi nel più degli uomini, benchè in alcuni pochi ſi „ vegga il contrario, a motivo degli impedimenti particolari, che frappongono al lume, che notifica la legge (*a*). "

XIII. Secondo dunque queſta Angelica dottrina l'obbligazione di ſeguitare le ſentenze più probabili e tute nel caſo noſtro deve dirſi fondata nel lume, o dettame della natura, giacchè la vediamo per eſperienza riconoſciuta *ut in pluribus* dagli uomini oneſti, e ſpregiudicati: avvegnachè per altro *in paucioribus deficiat* una tal cognizione, cioè in molti Teologi de' due ultimi ſecoli, *propter impedimenta* (dice S. Tommaſo) a motivo degli impedimenti, onde fu la mente loro divertita dal rimirar quella luce, che in eſſi sfolgorava. Quali ſieno ſtati, e ſiano pur di preſente codeſti *impedimenti* da loro oppoſti al lume della verità, a me non tocca indagarli, e diſtintamente riferirli. Dirò ſolamente ſenza trapaſſare i confini proprj di un moderato Scrittore, che per mio credere, in altri fu la poca rifleſſione e ſtudio nella ricerca del vero: in altri la troppa premura di appianare e agevolare colla benignità delle ſentenze la via del Cielo, e rendere più ſoave o men peſante il giogo della legge di Criſto anche agli uomini mondani: in altri l'impegno, la prevenzione, i pregiudicj della ſcuola, la ſtima ſoverchia di certi Autori riſguardati come infallibili, e non ſoggetti ad errore, e ſimiglianti cagioni. Comunque ella ſia, avendo noi dal canto noſtro il conſentimento comune di tutte le perſone oneſte, che ſeguono nella

(*a*) D. Th. 1. 2. qu. 84. ar. 1. ad 3. *Sicut in rebus naturalibus non quæritur quid ſemper fiat, ſed quid in pluribus accidat, eo quod natura corruptibilium rerum impediri poteſt, ut non ſemper eodem modo operetur; ita etiam in moralibus conſideratur, quod ut in pluribus eſt, non autem quod ſemper eſt.* E qu. 94. ar 4. della legge di natura appunto parlando dice: che *eſt eadem apud omnes ut in pluribus & ſecundum rectitudinem, & ſecundum notitiam. Sed ut in paucioribus poteſt deficere & quantum ad rectitudinem propter aliqua particularia impedimenta, ſicut etiam naturæ generabiles, & corruptibiles deficiunt in paucioribus propter impedimenta: & etiam quantum ad notitiam; & hoc propter hoc, quod aliqui habent depravatam rationem ex paſſione &c.*

la direzione degli atti proprj i naturali dettami, e le intime nozioni dell' animo loro; queſto deve decidere della verità del principio da noi ſtabilito, e prevalere a tutti i Teologi Probabiliſti, ed a tutte le ſpecolazioni, e ſoffiſticherie, che ha inventato, o può inventare in eterno l' ingegno umano. Se poi l'errore di que' Teologi debba dirſi *colpevole*, come obbietta il Carpani, queſta è una queſtione, che ſi tratterà in altro luogo, baſtandomi per ora di avere provato, che la loro ſentenza ſia dichiarata falſa dal lume ſteſſo della natura (*a*).

§. II.

Argomento ſecondo ricavato dall' obbligazione, che ha l' uomo di conformar le ſue operazioni colla volontà, e legge di Dio.

XIV. Queſto è un argomento de' principali, che addurre ſi ſogliano contro il ſiſtema de' Probabiliſti, e che di fatto lo atterra dai fondamenti. Eſſo conſiſte in queſto breve ſillogiſmo, le cui propoſizioni ſaranno da me dichiarate, e provate, affinchè ognuno ne percepiſca la forza. Eccolo. „ Neſſuno opera oneſtamente e lecitamente, ſe con diligen„ za, e ſerietà, e di cuore non procura di conformare la ſua operazione „ colla prima regola di ogni operazione, che è la volontà, e legge eter„ na di Dio. Ora chiunque opera ſeguendo l'opinione men tuta, che giu„ dica inſieme o ugualmente, o meno probabile della ſua contraria, non „ procura ſeriamente e di cuore di conformare la ſua operazione colla pri„ ma regola dell' oneſtà, o ſia colla volontà, e legge eterna di Dio. Adun„ que non opera oneſtamente, e lecitamente. " La conſeguenza è legittima,

(*a*) Gli Avverſarj, cui tanto diſpiace, e ſpacciano per una *temerità*, che ſi dica, non avere certi anche rinomati Teologi conoſciuto in varie queſtioni ciò, che addita il lume ſteſso della natura, dovrebbero riflettere a tante propoſizioni inſegnate da loro, e dannate dalla Chieſa, parecchie delle quali ſono certamente contrarie ai lumi naturali, e offendono il buon ſenſo della ragione, di maniera che ſe per avventura ſi rappreſentaſsero a qualche oneſto uomo tra gli ſteſſi Turchi, e Pagani, non potrebbe udirle ſenza ſentimento di orrore e di sdegno.

tima: la proposizione maggiore parimente è certa, nè abbisogna se non di qualche dichiarazione.

XV. Conviene pertanto avvertire, che essendo la legge eterna di Dio, e la divina volontà la primaria, ed universale regola e misura dell' onestà morale, l'umana ragione, la quale non è se non regola secondaria e prossima, talmente è ad essa subordinata, che non può essere veruna sua operazione retta ed onesta, se non sia a lei stessa conforme; siccome è sempre peccaminosa ed obbliqua, quando da lei si allontana. *In his*, dice l'Angelico, *quæ aguntur per voluntatem, regula proxima est ratio humana; regula autem suprema est lex æterna. Quandocumque ergo actus hominis procedit in finem secundum ordinem rationis, & legis æternæ, tunc actus est rectus; quando autem ex hac rectitudine obliquatur, dicitur peccatum* (*a*). Da qui nasce l'obbligazione, che ha la creatura ragionevole di procurare con tutto lo studio moralmente possibile di conformare i suoi dettami, la sua coscienza, e le sue azioni con quella divina indefettibile regola: obbligazione inserita nel cuore di tutti gli uomini dalla stessa natura, e inculcata in mille e mille luoghi de' sacri libri. Così tra gli altri nel Deuteronomio: *Quod præcipio tibi, hoc tantum facito: nec addas quidquam, nec minuas. — Facite, quod præcepit Dominus Deus vester: non declinabitis neque ad dexteram, neque ad sinistram. — Dominus Deus tuus præcepit tibi, ut facias mandata hæc, atque judicia, & custodias, & impleas ex toto corde tuo.* Così nei Numeri: *Non sequantur cogitationes suas, sed memores præceptorum Dei faciant ea.* Nell' Ecclesiastico: *Cogitatum tuum habe in præceptis Dei, & in mandatis illius maxime assiduus esto.* Ne' Proverbj: *Serva mandata mea, & vives, & legem meam quasi pupillam oculi tui.* Ne' Salmi: *Tu mandasti mandata tua custodiri nimis*, cioè con tutta la diligenza, ed esattezza possibile: il che in altri luoghi ripetesi, e massimamente nel Salmo 118. che tutto versa su questo importantissimo soggetto. Così parimente nel Testamento nuovo nell' Epistola agli Efesj: *Nolite fieri imprudentes, sed intelligentes quæ sit voluntas Dei.* E per lasciare infiniti altri, nella lettera ai Tessalonicensi: *Omnia probate: quod bonum est, tenete: ab omni specie mali abstinete vos.*

XVI.

(*a*) 1. 2. q. 21. ar. 1.

XVI. Io non mi trattengo nel recare i passi dei Santi Padri, e della Chiesa, ed altri fondamenti: poichè la verità e certezza della proposizione non vien posta in contesa dagli Avversarj, che anzi di buon grado la confessano per infallibile. Già nel capo 4. della prima parte ho prodotto il testo del P. Bovio, ch' espone il sentimento di tutti gli altri; ma stimo bene di qui riprodurlo: perchè è assai notabile, e si vedrà poi, se mai possa accordarsi colla sentenza, ch' essi sostengono. „ Nelle materie mora„ li (dice) la legge ci obbliga *a ricercare studiosamente* la verità (cioè la „ conformità colla prima regola) in virtù di un *dettame notissimo*, che pre„ scrive all' uomo l' informarsi delle sue obbligazioni, sotto pena *che gli* „ *siano imputate le trasgressioni* .... Dettame, che è intimato alla sinderesi, „ e va fondato in questa evidentissima ragione, che perderebbero tutto il „ lor vigore le leggi, se fosse scusato da colpa, chi trascura di risaperle, „ e conseguentemente le ignora. "

XVII. Or ciò supposto venghiamo alla seconda proposizione del sillogismo, che sola da' Probabilisti si nega, cioè, che *chiunque opera, seguendo l' opinione men tuta, che giudica insieme meno probabile della sua contraria favorevole alla legge, o anche ugualmente probabile*; non procura seriamente, e di cuore di conformare la sua operazione colla regola prima dell' onestà, o sia colla legge e volere di Dio. A riprova di questa bastar dovrebbe, che io mi appellassi *al buon senso, e alla buona fede* di ognuno. Imperocchè chi mai può darsi a credere, che *ricerchi studiosamente*, e con quella diligenza, che e le divine Scritture, e la stessa nostra sinderesi prescrivono, di conformare gli atti suoi colla volontà e legge di Dio, chi elegge di fare un' azione, la quale giudica, che più verisimilmente sia contraria alla legge, che ad essa conforme, ovvero della cui conformità colla legge o dubita, o può e deve fondatamente dubitarne? Se, come dice il P. Bovio, *è notissimo il dettame, che prescrive all' uomo d' informarsi delle sue obbligazioni sotto pena che gli siano imputate le trasgressioni*; non è altresì *notissimo* il dettame, che all'uomo prescrive di adempiere ciò, che gli è più probabile, che *cada sotto la sua obbligazione?* Se le divine Scritture c' ingiungono di cercare l' osservanza della legge del Signore *ex toto corde nostro*, di usare ogni studio per non allontanarsi punto dalla prima regola d' ogni onestà, di astenersi con atten-

zione e premura *da qualsissia cosa*, *che abbia l'apparenza di male*; si può mai dire con verità, che usi questo studio e attenzione, che si astenga da ogni apparenza di male, chi è internamente persuaso di fare una cosa, la quale più probabilmente è proibita dalla legge, più lontana dalla regola primaria delle umane azioni, e che ha maggior apparenza di male, che di bene?

XVIII. Questa sola considerazione, dissi, sì naturale bastar dovrebbe a convincere ogni mente ben fatta della verità e certezza della mia proposizione. Ma pure vieppiù confermiamola con un principio presso di tutti irrefragabile, e dichiariamola con alcuni esempj ovvj, e palmari. Il principio è questo: qualora si offrono due mezzi al conseguimento di un qualche fine, non può mai credersi, che abbia seria e vera premura di conseguire il fine, chi lasciato quello, che giudica più opportuno ed efficace per ottenerlo, ad un mezzo si appiglia che meno idoneo gli sembra, anzi per essere all' altro contrario, è per impedirgliene più verisimilmente l' acquisto. Così per esempio non potrà mai credersi, che abbia seria e vera premura di giugnere a Roma, chi abbandona la strada, la qual pensa con maggior fondamento, che sia per condurlo a Roma, per altra seguirne, che giudica divertirlo piuttosto, o allontanarlo da quella città: che un ammalato desideri di cuore la sanità, qualora prenda una medicina, che reputa più probabile dovergli essere di pregiudizio, anzi che di giovamento: che aspiri seriamente a qualche posto onorevole, chi adopra que' mezzi, che meno adattati riconosce ad acquistarlo, e quei trascura, che stima più valevoli, e forti. Ora il fine, che si deve prefiggere l' uomo nelle sue azioni, si è di conformarsi alla prima regola e misura dell' onestà, che è la volontà e legge di Dio. Per ottenerlo due mezzi tra sè contrarj si presentano all' uomo, cioè due opinioni, altra delle quali con più sode ragioni, e più grave autorità afferma, che la tal azione non è conforme alla legge, ma piuttosto ripugnante, e così egli stesso ne giudica: altra, che lo nega bensì, ma con ragioni, e autorità di minor peso presso lui stesso. Tra questi due mezzi è evidente, che l' opinione più probabile, a giudizio dell operante è il più atto al conseguimento del fine, e l' altro, non che soltanto men idoneo e convenevole, più verisimilmente opposto, e contrario.

Adun-

Adunque potrà mai negarsi, che chiunque quella abbandonando abbraccia questa opinione, non ricerca seriamente di conformarsi alla legge, ma la disprezza piuttosto, o non ne fa verun conto?

XIX. Questo argomento è talmente efficace, che il P. Esparza è stato costretto a confessare non rimanere ai Probabilisti, che *Riflessisti* si appellano, veruno scampo per isfuggirne la forza invincibile. Onde egli appigliossi ad altra via, la quale essendo ora abbandonata da tutti i Probabilisti moderni, non occorre perdere il tempo in confutarla. Ma frattanto che rispondono? Nulla in verità, che sia al proposito, o tocchi anche sol leggermente la forza dell'argomento. Il P. La Croix *lib.* 1. *cit. n.* 352. fa prima una ritorsione contro de' Probabilioristi, dicendo, che se l' argomento ha vigore, *etiam ille non censebitur inquirere in voluntatem Dei, nec reverebitur legem ejus, qui non sequitur tutiora*. Ma per comprendere la frivolezza di questa ritorsione, basta rileggere quanto da noi fu notato nell' esposizione del sistema degli Antiprobabilisti, secondo il quale ognun, che lo segue, ricerca e procura colla diligenza e premura moralmente possibile di conformarsi col divino volere, nè lascia di attenersi alla sentenza, che afferma l'obbligazione, se non quando ben disaminati e discussi i fondamenti giudica prudentemente, che non siavi volontà o legge di Dio, che ad abbracciarla lo astringa. Intorno a che mi riporto al già detto, e vengo all' altra risposta del La Croix, che è in vero maravigliosa.

XX. *Adde*, soggiugne, *quamvis* (chi pratica un' azione, che gli è più verisimilmente proibita) *faciat hoc, quod ipsi est verisimilius contra voluntatem, & legem Dei; tamen aliis, quos scit esse viros sapientes, & forte sapientiores, quam se, est verisimilius non esse contra voluntatem & legem Dei. Nulla autem lex eum obligat sequi suam, quam aliorum opinionem*. Se la materia, che abbiam per le mani, fosse cosa di scherzo, o di nessuna importanza, vorrei compatire gli Avversarj, che astretti dalla necessità dessero siffatte risposte. Questa, che assegnano, tanto è lungi, che sciolga il nostro argomento, che serve anzi a maggiormente confermarlo. Imperciocchè non è egli vero, che chi segue l'opinione meno probabile al confronto, opera ciò, che a lui sembra più verisimilmente contrario alla volontà, e alla legge di Dio? Tanto accorda espressamente il P. La Croix: *facit hoc, quod*

ipsi est verisimilius contra voluntatem, & legem Dei. Adunque non ricerca daddovero, e di cuore la volontà, e la legge di Dio, non potendosi intendere, che alcuno abbia una premura sincera di far la volontà di un altro, qualora quello elegga di fare, che giudica essere più verisimilmente contro la di lui volontà. Qui consiste il nervo, e la forza del nostro argomento. A che giova, che sianvi Dottori, che altrimente sentono di quella opposizione alla legge? O l'autorità loro gli fa cangiare il giudizio, o nò. Se cangia il giudicio in virtù della loro autorità, siamo fuori della questione controversa. Se poi non lo cangia, ma rimane nulla men persuaso di far cosa, che sia più verisimilmente contraria alla volontà, e legge di Dio, ritorna l'argomento, da cui non si sbrigheranno giammai.

XXI. Ma perchè meglio si vegga, che gli Avversarj non ricorrono a tal risposta, se non per dir qualche cosa, e non mostrare di soccombere all'argomento: fingiamo, che si disputi della giustizia di un contratto, per cui non solo vi siano ragioni più robuste, che lo provano illecito, ma eziandio maggior numero di Dottori, che tale il sostengono per cagion di esempio venti e più ancora, laddove per la parte contraria non se ne trovino che sei o sette, e tutti poi dell'una e l'altra parte ugualmente *dotti*, *e pii*; in tal ipotesi non insegnano i Probabilisti, che possa ognuno seguire l'opinione men tuta e probabile al paragone della più tuta e più probabile sì per ragione, che per autorità? Adunque che serve il rispondere che chi giudica essere l'opinione più verisimilmente contraria alla volontà e legge di Dio, *scit esse alios viros sapientes, & forte sapientiores quam se, quibus est verisimilius non esse contra voluntatem, & legem Dei*? Se questo egli sa, sa ancora, che vi sono altri Dottori in maggior numero, e di ugual dottrina e pietà forniti, e più sapienti di lui, *quibus est verisimilius* essere il contratto *contra voluntatem & legem Dei*, le ragioni dei quali gli sembrano più forti e convincenti. Perchè dunque non dovrà seguire la loro opinione? Lascia forse il contratto di essergli più verisimilmente contrario alla volontà di Dio, perchè sei o sette Teologi contrario nol tengono, benchè venti Teologi con ragioni migliori contrario lo provino? Ecco pertanto, che la risposta del P. La Croix non è che un miserabile sutterfugio ritrovato per non parere di restare oppresso dal peso dell'argomento.

XXII.

XXII. Altri Autori nulla replicando all'argomento proposto, si studiano di assegnare soltanto la disparità tra gli esempj recati per illustrarlo, e il nostro caso; cioè, che chi segue la via, che a suo parere più probabilmente lo allontana dal termine prefisso, o prende una medicina, la quale è più verisimile, che sia per cagionarli nocumento, anzichè la sanità ec. se avvenga, ch'egli s'inganni, non verrà ad ottenere l'effetto preteso, il quale non dipende dal suo giudizio. Ma l'opinione, che si ha, benchè meno probabile di non trasgredire la legge, se ella per avventura sia falsa, non partorisce alcun danno, qualora si forma il dettame pratico di poterla seguire: perchè in tal caso la trasgressione della legge non è se non *materiale*, che non ci viene imputata a colpa. Ma questa è mai una disparità, che punto conchiuda?

XXIII. Conviene in primo luogo essere affatto ciechi per non vedere, che dessa è una manifesta *petizione di principio*, come la chiamano i Logici. Imperciocchè cosa provar noi vogliamo col proposto argomento, se non che chi segue l'opinione men tuta, e probabile trasgredisca colpevolmente la legge, che ci obbliga di conformare per quanto possiamo dal canto nostro le nostre azioni colla prima regola dell'onestà, che è la volontà divina. Rispondere dunque, che l'operare in tal foggia non è peccato se non *materiale*, e non imputabile a colpa, è lo stesso che il dire, che non si trasgredisce colpevolmente la legge, perchè non v'ha obbligazione, che astringaci di conformare, per quanto possiamo dal canto nostro, le nostre azioni alla divina volontà: il che è manifesta petizion di principio.

XXIV. Ma oltre ciò la disparità, che assegnano è affatto fuori di proposito. Attesochè a qual oggetto abbiamo noi prodotti quegli esempj? Non ad altro certamente, se non per dimostrare, che chi segue l'opinione men tuta, e probabile, lasciando la più probabile, non cerca sinceramente la volontà divina, nè procura con sincerità e di cuore di conformare ad essa la sua operazione, siccome è tenuto. Questo evidentemente dimostrasi cogli esempj proposti, che che sia della disparità, che essere vi possa per altra parte. Tanto dunque ci basta per poterne quinci legittimamente inferire, che il Probabilista non adempisca la sua obbligazione: onde pecchi, e gli sia imputabile a colpa la trasgressione. Il fatto però si è, che non

v'ha disparità di sorta tra l'uno è l'altro caso. Imperocchè siccome non dipende dal giudizio del viandante, dell'ammalato, di chi aspira al posto onorevole, che ottengano l'effetto preteso, ma dai mezzi, che impiegano per ottenerlo; dimodochè non l'otterranno giammai, se non quei mezzi adoperando, che sono proporzionati e idonei al conseguimento del fine; così non verrà mai l'operante ad ottenere, che la sua azione sia conforme alla divina volontà, se non adopra quei mezzi, che perciò son valevoli: e la retta ragione c' insegna, che nell'incertezza di loro, quei sempre si prescielgano, che dopo serio e maturo esame si credono i più acconcj o migliori: del che forse altrove occorrerà di parlare.

§. III.

Argomento terzo dedotto dall' obbligazione che abbiamo di ricercare nelle nostre azioni la verità.

XXV. Questo argomento non è in realtà se non una conferma del precedente, o l'argomento medesimo sotto differente aspetto proposto. Tutte dunque le creature ragionevoli tenute sono ad amare, e ricercare nelle loro azioni deliberate la verità nella guisa a loro moralmente possibile. Tanto c' inculcano in cento luoghi le sacre lettere, e tanto intima a ciascheduno il dettame della propria coscienza. Se ricercando noi la verità, in effetto la ritroviamo, è fuor di ogni dubbio, che siamo tenuti ad abbracciarla, ed eseguire quanto ella ci prescrive, e comanda. In questa massima generale convengono senza ripugnanza alcuna i Probabilisti, ed uno de' più impegnati tra loro giunse a scrivere: *Superest ergo ut omnes unanimi consensu enitamur quantum possumus ad veritatem, & ea circa rem quamlibet teneatur sententia, quæ vera esse convincetur, aut omnibus hinc inde consideratis videbitur ad veritatem propius accedere; ea vero rejiciatur, ac reprobetur, quæ falsa convincetur, aut ad falsitatem potissimum vergere videbitur. Ita enim fiet, ut veritatem facientes in caritate crescamus* (a). Or da ciò io ne inse-

(a) Esparza in Append. n. 42. Parrà incredibile, che tanto abbia potuto scrivere un Probabilista. Ma la forza stessa della verità ve lo costrinse. Non volen-

inferisco, che se dopo serie diligenze non ci avvenga di rinvenire la verità con certezza, quel medesimo precetto, che ci obbliga a ricercarla, ci obblighi parimente a seguire quel maggior lume, che può discuoprircela. Imperocchè nell'obbligazione del fine quella pur si comprende de' mezzi più conducenti ad ottenerlo. Così per esempio se ad alcuno sia imposto il comando di ricercare un tesoro nascosto nelle viscere della terra, questi senza dubbio avrà pur il debito di seguire quelle tracce e attenersi a quelle vene, che più verisimilmente allo scoprimento del tesoro conducono. Ben si rifletta, che io qui parlo di quella verità, che tenuti siamo a praticare: poichè se per avventura succeda, che l'opinione favorevole alla libertà sia assai più probabile della sua contraria; non pertanto possiamo questa seguire, che è più sicura, stantechè non v'ha, almen d'ordinario, legge, che ci obblighi a non seguirla, siccome altrove fu da me dichiarato.

XXVI. Questo argomento medesimo vien proposto in tal guisa da un Autore moderno (*a*). „ Per gettare a terra (scrive egli) fino da' fondamenti il „ sistema dei Probabilisti, a me basta di così riconvenirgli: *Amate voi la verità, ovvero l'odiate?* Senza dubbio risponderanno, che l'amano, e ben di „ cuore: atteso che altro non veggo, che possano rispondere.... Io seguirò „ poi ad incalzarli: *cosa è la verisimiglianza?* La verisimiglianza, diranno, „ è una apparenza di verità, e quello è a noi verisimile, che ci rassembra „ vero, comechè non se ne abbia la certezza. Ora io vi dimando: *potete voi tener come vera un' opinione, quando è a voi manifesto, che la sua contraria ha sembianza maggiore di verità?* Nò certamente. La verità è una „ sola, e le verisimiglianze possono essere molte, e tra sè contrarie. Ma „ in tal caso l'uomo saggio, e della verità sincero amatore non seguirà se „ non quella parte, che ha verisimiglianza maggiore, o con maggior fon- „ damento presume, che più si accosti a quella verità, che ricerca e desi- „ dera. Adunque seguendo voi la meno verisimile, venite a smentire voi „ stessi, e dar a conoscere, che nulla amate quella verità, che di amar

I 4 „ pro-

lendo tuttavia lasciare il Probabilismo, inventò un nuovo sistema, che essendo già abbandonato da tutti come insussistente e falso, non merita special discussione.

(*a*) Ludov. Ellies Dupin de Verit. c. 6.

„ protestate. " Così egli, che poscia in conferma apporta l'esempio di colui, che aspira a qualche dignità, di cui sia l'esito incerto. Un suo amico, ripiglia, lo assicura, che sebbene sia probabile, che possa ottenerla per una via, la otterrà ad ogni modo assai più probabilmente per un' altra, che gli suggerisce, ed egli stesso ne rimane di ciò persuaso; non sarebbe un forsennato, o non mostrerebbe di nulla far conto della dignità, se la procurasse per quella via, che giudica meno a proposito ad ottenerla, anzi sia più probabile, che ne impedirà l'effetto? Or questo per appunto è il caso del Probabilista, che si vanta di amare, ed aspirare alla verità: e nulladimeno lascia l'opinione più probabile, e si attiene alla meno probabile.

XXVII. Che in fatti i Probabilisti nulla curino la verità, che che essi si pregino di curarla, e di amarla, noi ne abbiamo troppo chiari argomenti da quanto essi insegnano e stabiliscono sul medesimo nostro soggetto. Ecco ciò che scrive il P. Antonio Terillo *de Consc. q. 30. n. 1.* „ Licet peccatum esset agere contra propriam conscientiam actu existentem, „ facillimum esset se a peccandi periculo eximere, quia *suspendendo actuale* „ *judicium de veritate objecti, quod habitualiter habetur pro vero*, formari posset per principia reflexa de absoluta ejus honestate: atque ita posset operans a peccato excusari. " Chi per isbrigarsi dallo stimolo della coscienza e dal giudizio tenuto abitualmente per vero, insegna a sospendere l'attuale giudizio della verità, può credersi che ami, e curi daddovero la verità, e che non anzi la disprezzi? Lo stesso confessa il P. Ghezzi dicendo (*a*): „ A stabilire la sentenza de' Probabilisti, *nulla monta* il poter direttamente affermarsi l'opinione meno probabile *esser vera*. Basta, che possa „ affermarsi ella essere veramente probabile. Con questo solo ec. " E il P. Carpani fa questa risoluzione pag. 210. „ Dico non posse sequi alienam „ opinionem, quam censemus falsam, si judicemus nobis hic & nunc non „ licere contra illam operari: sic enim operaremur contra conscientiam... „ Ceterum si quis *ita judicet illam esse falsam*, ut simul judicet eam esse „ certo ac practice probabilem, & juxta tale judicium concipiat ultimum „ dictamen practicum &c. ita se gerens licite, ac prudenter sequitur in „ ope-

(*a*) Not. pag. 33.

„ operando opinionem alienam, quam censet *falsam*. " Come mai si può accordare una tale condotta con un sincero amore della verità ? Si giudica falsa un' opinione, e senza cangiar giudizio si abbraccia, e si mette in pratica: e si può dire ad ogni modo, che chi così opera, ami, ed apprezzi la verità? Questo a me riesce un mistero, e riuscirà senza fallo a chiunque con animo spregiudicato si ponga a considerarlo.

XXVIII. Ascoltiamo però quello, che all'argomento risponde il P. La-Croix a nome de' Probabilisti. „ Admittimus (dice *n.* 330.) inquirendam esse veritatem, &, si inveniatur, operandum esse secundum illam. Ubi „ autem inveniri non potest, & pro utraque parte est probabilitas, nulla „ lex vetat operari secundum alterutram: quia in utraque potest esse ve„ ritas, quam si operando non attingamus, per accidens est, & excusat „ error invincibilis. " Qual retta mente mai non ravvisa quanto sia capricciosa e vana codesta risposta? Noi qui disputiamo di due opinioni, intorno cui si giudica, che quella, che asserisce la legge sia la più verisimile per motivi intrinseci, ed estrinseci: e proviamo, che siccome v' ha debito preciso d' indagare la verità; così non potendo raggiugnerla con certezza, siamo tenuti a quella prescegliere, che più vicina alla verità ci apparisce: perchè nell' obbligazione di cercare il fine, si contiene eziandio l' obbligazione di procacciarlo per quel mezzo, che più idoneo si reputa ad ottenerlo. Adunque come può affermare il P. La Croix, che *nulla lex vetat operari* secondo la più probabile o più verisimile? Perchè, soggiugne, *in utraque parte potest esse veritas*: nell' una, e nell'altra parte può esservi la verità. Ottimamente. Ma mi risponda egli, che direbbe del servo di già accennato, cui essendo imposto il comando di ricercare il tesoro, e d' impiegare ogni sua possibile industria per discoprirlo; e non sapendo di certo sotto qual porzione di terreno esso ritrovisi, lo ricercasse in un sito, ove è persuaso, che più verisimilmente non siavi, quello trascurando, che gli è più verisimile, che lo contenga. Potrebbe egli non trovandolo allegare al Padrone per sua difesa, che *in utraque parte* poteva essere il tesoro: e allegandola non verrebbe deriso qual pazzo, e privo di cervello? Or non è lo stesso di colui, che dovendo procurare di rinvenire nelle sue azioni la verità, a quella opinione si appiglia, che gli è più probabile, che non sia vera?

XXIX.

XXIX. Non è men frivola e vana la riposta che assegna il P. Carpani alla *pag.* 81. „ Fateor (dice) adhibendam esse diligentiam ad inveniendam veritatem, & cavendum peccatum etiam materiale; sed diligentiam „ humanam & quæ communiter adhiberi solet ab hominibus in rebus gra- „ vibus. Diligentia autem major, & exactissima est materia consilii, non „ præcepti. " Altro non è d'uopo a confutazione pienissima di questa risposta, se non dimandare al nostro Autore, se la diligenza, che adoprasse il servo, di cui ho parlato, nel ricercare il tesoro, ove crede, che sia più verisimile di ritrovarlo, sarebbe *più che umana*, e che usare comunemente non sogliasi dagli uomini *in rebus gravibus*? Imperocchè non vorrà mai esso rendersi deridevole al pubblico coll' affermarlo. Applichi dunque la parità al caso nostro, e vedrà chiaro, che la diligenza di chi cerca la verità col mezzo dell' opinione più probabile, non è superiore all' umana, ovvero *exactissima*, la quale *est materia consilii, & non præcepti*.

§. IV.

Argomento quarto preso dalla necessità, in cui i Probabilisti si trovano di stabilire per regola delle umane azioni la falsità conosciuta.

XXX. L' Argomento, che vengo a proporre, vien giudicato da alcuni una *Dimostrazione*, che conchiuda invincibilmente la falsità del sistema probabilistico. Il celebre P. Elizalda uno degli ingegni più elevati, e perspicaci de' tempi suoi, dopo di averlo prodotto, afferma con giuramento di non averne ritrovato alcun altro, che più evidentemente confuti la novella dottrina: e quantunque il P. La Croix pretenda, che egli siasi ingannato; si vedrà tuttavia che suo, non dell' Elizalda è l' inganno. L' argomento comprendesi in questo sillogismo. „ Non può essere „ se non falso, antievangelico, e però meritevole di ogni riprovazione un „ sistema, che assegna per regola delle umane azioni quella, che non è, „ nè può essere regola delle umane azioni, cioè la falsità. Questa regola „ assegna il Probabilismo. Dunque non può essere se non un sistema „ falso, antievangelico, e però meritevole di ogni riprovazione. " Legittima

tima è la conseguenza: onde altro non rimane, se non provare, e dichiarare le due proposizioni premesse. E quanto alla prima è manifestissimo, che la falsità non possa essere *regola* delle azioni umane: perchè ogni regola deve necessariamente essere *giusta* e *retta*, altrimente *jam regula*, dice S. Bernardo (*a*) *non est regula, quia non recta*, ma confusione, e disordine, che non può regolare: siccome non può illuminare chi non ha luce, ma oscurità, e tenebre. Ora è impossibile, che la falsità sia giusta e retta, mentre è anzi opposta alla giustizia, e rettitudine, cui prescrive la ragione, e il Vangelo. Adunque chi stabilisce per regola delle umane azioni la falsità, stabilisce un sistema evidentemente falso, antievangelico, e degno di ogni riprovazione. La maggiore è dunque incontrastabile. Alla minore.

XXXI. Tutti i Probabilisti giusta il loro sistema insegnano ugualmente lecito nelle materie morali, che certe non siano, l' uso di due opinioni probabili tra sè contraddittorie. Questa è una verità di fatto già da noi esposta (*b*), a cui non si può ripugnare. Si disputa per esempio, se il triplice contratro sia illecito. La sentenza più probabile lo afferma: la men probabile, o, se si vuole, ugualmente probabile, lo nega. Il sistema probabilistico insegna, che si possa abbracciare e seguire in pràtica l'una e l'altra, di modo che l' una e l' altra sia *regola sicura* dell' azione. Ora o l' una o l' altra di queste due opinioni deve necessariamente esser falsa, così esigendo la legge della contraddizione, legge che è conosciuta ed ammessa da tutti per infallibile. Adunque i Probabilisti, che danno per regola delle umane azioni l' una e l' altra opinione, vengono ad assegnare per regola la verità, e la falsità da loro conosciuta, che o nell' una, o nell' altra opinione infallibilmente ritrovasi. La conseguenza è evidente: ma pur dichiariamola, e confermiamola colla parità di due Orologj tra sè discordanti, uno de' quali sia certamente conforme alla prima regola del tempo, che è il corso del Sole; ma non sappiasi precisamente, qual egli si sia, perchè gravi ed uguali fondamenti vi sono per l' uno, e per l' altro. Chi in tal caso assegnasse per regola sicura del tempo l' uno e l' altro Orologio, non ver-

(*a*) In Apol. ad Quil. Ab. (*b*) Si rivegga ciò, che abbiam detto nell' altra parte esponendo il sistema de' Probabilisti.

verrebbe per necessità ad assegnare una regola falsa, e per tale da lui conosciuta, non potendo giudicare, che l'uno e l'altro Orologio sia vera regola? Ora lo stesso dicasi del Probabilista, il quale ne' casi, o questioni dubbiose pretende lecito l'uso di due contraddittorie opinioni, delle quali sa, e conosce, che una è certamente vera e conforme alla prima regola, che è Dio, e l'altra certamente falsa, e contraria alla prima regola. Adunque il Probabilista sapendo, e volendo assegna per regola delle azioni la falsità, o ugualmente la verità, e la falsità, che è impossibile, che sia mai regola.

XXXII. Il P. La Croix nel num. 355. in tal foggia si obbietta il presente argomento: *Certum est unam ex duabus oppositis opinionibus esse falsam, cum sint contradictoriæ: ergo non potest aliquis sequi utramque, quam volet: quia alioquin certo sciret se sequi unam falsam*. E qual è la sua risposta? *Resp. 1. ergo nec potest sequi probabiliorem: quia etiam illa potest esse falsa. Resp. 2. certum est unam esse falsam: hanc determinate, vel illam, nego; unam determinate, concedo: cum quo stat probabilitas utriusque*.

XXXIII. Ognun può vedere, che l'argomento non è proposto dal P. La Croix nella guisa, che fu proposto da noi. Imperocchè noi fondiamo l'assurdità del sistema probabilistico sulla necessità, che v'ha in esso di assegnare per regola de' costumi quella, che non può essere regola, cioè la falsità. Ma comunque venga proposto dal La Croix, le risposte, che dà all'argomento sono affatto insussistenti, ed inutili. Torni il Leggitore a vedere, quanto fu detto nell'esposizione del nostro sistema, e riconoscerà, se il P. La Croix possa a ragione ritorcere contro di noi l'argomento. Gli Antiprobabilisti altra regola non ammettono delle umane azioni, se non la verità. A questa tendono unicamente, questa ricercano con tutto lo studio, nè seguono nella varietà o discrepanza de' pareri la sentenza alla libertà favorevole, se non quando la giudicano alla verità conforme pei gravi, e sodi motivi, che loro palesano tale conformità. Laonde se talvolta succeda, che da essa per abbaglio innocente si scostino, l'errore non deriva dal loro sistema, ma dalla debolezza soltanto della mente umana. (a) Non così può

(a) In tal caso la falsità non è regola, ma regola si giudica con errore invincibile.

può dirsi del Probabilista, che è costretto dal suo sistema ad ammettere per regola la falsità conosciuta, siccome abbiamo provato.

XXXIV. Quanto alla seconda risposta accordo, che l'operante non sappia, quale delle due contraddittorie proposizioni sia *determinatamente* la falsa: ma ad ogni modo sa, e conosce, che una di esse deve necessariamente esser falsa: e però assegnando entrambe per regola dell'azione, è astretto ad assegnare per regola non la sola verità, ma ancora la falsità. Nè a schivar questo assurdo serve punto ciò, che soggiugne il La Croix *n.* 357., che in quelle due proposizioni contraddittorie si diano due probabilità *in individuo, unam pro hac, alteram pro ista parte contradictionis*. Imperciocchè queste due probabilità non possono variare il giudizio dell'uomo, che una delle due proposizioni sia falsa, e non possano entrambe esser vere. Onde sempre sussiste, che ammetta per regola la verità, e la falsità.

§. V.

Argomento quinto fondato sul precetto dell' amore, che deve l' uomo a Dio.

XXXV. Il gran precetto di amare Dio, fine e compimento di tutta la legge, ci viene intimato nelle divine Scritture colle più forti, ed efficaci espressioni. *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota anima tua, ex tota mente tua, & ex omnibus viribus tuis*: colle quali parole, comunque spiegare si vogliano, ci viene certamente significato l' obbligo, che abbiamo di adempierlo col maggior affetto, studio, e diligenza. Or come si comporta nell' osservanza di questo divino comandamento colui, che nel concorso di due morali opinioni abbraccia la men tuta, e probabile, che si conforma al genio del suo appetito, e quella trascura, che favorisce la legge di Dio, benchè la giudichi più verisimile? Un moderno Scrittore (*a*) ce lo dichiara con un esempio, che mi studierò di rendere più sensibile e concludente. Supponiamo un piissimo Re, che abbia

(*a*) Chrysol. a S. Jos. p. 221. &c.

abbia nella sua corte un ministro da lui amato con incredibile affetto, ricolmato di onori, ed arricchito con immensi tesori. A costui egli comanda, che lo riami di tutto cuore, e gli dimostri spezialmente il suo affetto col guardarsi diligentemente da tutto ciò, che può essere di suo danno, e dispiacere. Se questo servo si tenesse bensì lontano da ciò, che chiaramente conosce essere pregiudiziale e dispiacevole al Re; ma poi nelle cose, in cui non ha questa chiara e certa notizia far volesse quanto più gli aggrada, tuttochè eziandio gli fosse più probabile il danno, che è per risultarne al Sovrano dalle sue azioni; si direbbe mai, che costui adempisca la sua obbligazione, e riami il liberalissimo suo Signore di tutto cuore? Non già certamente. Or questo piissimo, e beneficentissimo Re è il nostro Iddio, e noi siamo suoi servi, arricchiti, e ricolmati da lui con immensi tesori di natura e di grazia. Egli ci comanda in contraccambio, che lo amiamo con tutto il cuor nostro, e gli dimostriamo il nostro amore col guardarci attentamente da ogni cosa, che possa offenderlo, o recargli spiacere. Se dunque noi malgrado questa sua premurosa ordinazione, paghi solo e contenti di non far cosa, che con chiarezza e certezza conosciamo essere a lui ingiuriosa e spiacevole, nulla poi curiamo di far ciò, che tale più verisimilmente giudichiamo; potrà dirsi, che noi daddovero l'amiamo, e che abbiamo una vera premura di corrispondere all'amor suo in adempimento de' suoi comandi? Chi può mai persuadersel? (a)

XXXVI.

(a) Odasi in grazia cosa risponda il P. La Croix a questo argomento. Egli se lo oppone n. 396. in tal forma: *Famulus hominis tenetur attendere, ne per actionem suam causet suo domino damnum etiam materiale tantum. Ergo servus Dei multo magis ne committat peccatum materiale, & ponat objectum reipsa displicens Deo: ergo & tenetur sequi illud, quod judicare potest esse verisimilius.* Ed ecco la sua risposta: „ Nego ultimam consequentiam. Nam fatemur adhibendam diligentiam *mediocrem*, & *humanam* pro dignoscenda veritate, & cavenda *materiali offensa Dei*. Majorem autem, aut exactissimam dicimus esse tantum de consilio. Quando autem eo pervenimus, ut sciamus non posse certo comperiri veritatem, quia nempe scimus pro utraque parte esse motiva gravia; negamus nos obligari ad verisimiliora. " Si può mai questa chiamare soluzione dell'argomento, o anzi una conferma? Il servo dunque di un uomo *famulus hominis*, sarà tenuto ad operar in maniera, che non ne segua al Padrone alcun danno anche sol *materiale*, e seguire perciò l'opinione, che più probabilmente terrà lungi quel danno: e non sarà almeno del pari tenuto il Servo di Dio a far lo stesso, trattandosi dell' offesa del suo Signore? Chi può capire un divisamento sì strano?

XXXVI. Rinforziamo l' argomento colla dottrina, che insegna in più luoghi l'Angelico Dottor S. Tommaso, cioè che l' uomo colla medesima virtù della carità ama Iddio sopra tutte le cose, sè stesso, ed il prossimo in ordine a Dio. Donde così io argomento. In vigore del precetto della carità siamo tenuti ad evitare il male, e l'ingiuria del nostro prossimo, a segno che concorrendo due opinioni, devo appigliarmi alla più sicura e probabile (*a*). Ora in vigore del precetto della carità medesima dobbiamo amare più Dio, che il prossimo. Dunque con più diligenza dobbiamo evitare l'ingiuria, e l' offesa di Dio, o perlomeno deve essere uguale la cura per evitarla: e però se due opinioni concorrano intorno all' offesa, o ingiuria, che può risultare a Dio dalla nostra azione, saremo obbligati ad attenersi alla più probabile, e sicura.

XXXVII. Sotto altra veduta mettiamo l'argomento. L'opinione o meno, o ugualmente probabile non iscusa colui, che si espone al pericolo di nuocere gravemente al suo prossimo. Adunque nè tampoco scusa colui, che seguendo tal opinione si espone al pericolo di offendere Dio, o di far cosa, che sia di pregiudizio al suo onore, e decoro. Imperocchè, se non è scusato chi col seguire l' opinione o meno, o ugualmente probabile offende il bene creato di un uomo; come può essere scusato offendendo il bene increato di Dio? Perchè trattandosi della lesione del bene della creatura non si fa uso di quelle tante riflessioni dell' artifizio probabilistico? Perchè non vi si applica la distinzione del peccato *materiale*, *e formale*, che si adopera trattandosi della lesione del bene del Creatore? Sarà dunque di peggior condizione, e degno di minor attenzione il bene divino, che il bene umano? So, che il P. Terillo non ha difficoltà di concederlo: perchè, dice, a Dio non ne risulta alcun danno dalle trasgressioni *materiali*, come le chiama, della sua legge. Ma se questa ragione valesse nel caso nostro, non vi sarebbe più al mondo peccato, che si commettesse contro Dio: poichè, come leggesi in Giob al cap. 35. *Si peccaveris, quid ei nocebis? Et si multiplicatæ fuerint iniquitates tuæ, quid facies contra eum?* La som-

(*a*) L' argomento è fondato sulla supposizione ammessa dal P. La Croix, e da altri Probabilisti.

somma eccellenza della divina natura la costituisce superiore a qualunque nostro attentato: ma non pertanto non si diminuisce punto la colpa nostra, che misurasi non già dal danno, che attualmente cagiona, ma dalle cose considerate in sè stesse, e dal disordine della nostra volontà.

XXXVIII. Nemmeno un tale argomento lasciò di opporsi il P. La Croix. Riferiamolo colla sua risposta, che è degna di considerazione. *Si sim medicus*, si oppone n. 365. *caritas erga proximum obligat me, ut sequar pro ipsius bono magis probabilem* (sententiam:) *ergo etiam caritas erga Deum, ut pro ejus honore sequar faventem legi*. E risponde: *Nego consequentiam. Pro obligatione illa medici habemus aliunde certitudinem: pro altera obligatione non affertur sufficiens motivum*. Sicchè tutta la disparità consiste nella *certezza*, che si ha, che la carità obblighi il medico a seguire la sentenza più probabile riguardo l' infermo: e non si ha, che la carità obblighi l'uomo a far lo stesso riguardo a Dio. Ma donde ricavasi quella certezza di obbligazione nel medico? Il La Croix si riporta in ciò al *n.* 1534. *del lib.* 4., ove assegna i motivi, su cui è fondata, e sono: il primo, *quia esset contra caritatem* (proximi) *non facere alteri, quod velles tibi fieri*. Benissimo: adunque sarà parimente *contra caritatem Dei facere, quod non vellem mihi fieri*, cioè che si seguitasse la sentenza meno probabile trattandosi di qualche mio danno. Secondo: *tacito pacto per susceptum officium ad id se* (medici) *obligarunt*. E così potrò dire col fondamento medesimo, onde afferma quel *patto tacito*, che pure gli uomini, e massimamente cristiani *tacito pacto orto ex ipsa caritate, aut professione christiana ad id se obligarunt* riguardo a Dio. Il terzo finalmente: *eorum opinio probabilis non posset removere damnum infirmi*. E al modo stesso *opinio probabilis non potest removere transgressionem legis*, o far sì, che l' uomo *non ponat objectum*, che in effetto dispiaccia a Dio, e offenda il suo onore. Ecco pertanto in fumo tutti i motivi della sua disparità, ed obbligato l'uomo a seguire, non meno del medico, la sentenza più probabile dal precetto della carità.

CA-

Capo II.

Ove si propongono gli argomenti contro il sistema probabilistico ricavati dalle intime nozioni dell'opinione probabile.

DAgli argomenti finora prodotti, e ricavati da alcuni principj, e regole generali, vengo ora a proporre quei che si fondano sulle intime nozioni del sistema probabilistico, che ho preso ad impugnare, distribuendogli come gli altri in altrettanti paragrafi.

§. I.

Argomento sesto preso dalla definizione dell'opinione.

I. L'Opinione, secondo San Tommaso, denota un atto dell'intelletto, che aderisce ad una parte con formidine, o timore dell'altra contraria: *significat actum intellectus, qui fertur in unam partem contradictionis cum formidine alterius* (*a*). Conforme a questa dottrina il P. Antonio Terillo famoso Probabilista la definisce: *judicium absolutum de re proposita nixum motivo fallibili* (*b*): ed altri più comunemente: *assensus intellectus, seu judicium determinatum de altera parte contradictionis cum formidine partis opposita*. L'opinione pertanto è *un giudizio assoluto, e determinato sulla verità, e falsità di qualche proposizione:* onde differisce dal dubbio, che anzi è una sospensione del giudizio. Ma perchè il motivo, a cui si appoggia è fallibile, non ha tutta la fermezza, *non habet*, dice S. Tommaso, *firmam adhæsionem*, che è propria della certezza.

II. Da questa semplice definizione dell'*opinione* risulta tosto un argomento validissimo contro il Probabilismo, compreso nel seguente sillogismo. „ Chiunque ha un' opinione, che qualche azione sia più probabilmente „ malvaggia, e proibita, ha un assenso o giudizio assoluto, e determina„ to, comechè non del tutto fermo e costante, della verità di tal proi-

(*a*) 1. p. q. 79. art. 9. (*b*) p. p. de Reg. Mor. q. 34.

„ bizione. Ora con questo giudizio non può accopiarne un altro di qualunque sorta si sia, o *diretto*, o *riflesso*, con cui la giudichi permessa ed onesta. Adunque esercitandola viene ad operare contro il dettame della sua cocienza, e pecca. " Provo la proposizione minore, e mi spiego con un esempio. Io giudico fondato sopra ragioni, o motivi più gravi, che il triplice contratto sia usurajo, e però illecito, e inonesto. Affinchè ciò non ostante potessi effettuarlo senza peccato, sarebbe d'uopo, che io non lo giudicassi usurajo: mentre finchè tale lo giudico, non può essermi se non illecito. Ora perseverando quel primo giudizio, è impossibile, che della cosa stessa abbia due giudicj contraddittorj, di qualunq e fatta essi siano. Adunque non potrò non giudicarlo usurajo, e però illecito, e malvaggio. Gli Avverlarj rispondono, che col *giudizio riflesso* si sospende l' assenso, o giudizio *diretto*. Ma io gli stringo in tal guisa: o il giudizio riflesso fa apparire il contratto esente da usura, o nò? Se non lo fa apparire esente da usura, adunque sempre dovrò giudicarlo usurajo, ed illecito. Se poi lo fa apparire esente da usura, son necessarj per tal effetto nuovi più gagliardi motivi, che obblighino a cangiare il primiero giudizio. Ma in tal caso siamo fuor di questione, e si avvera, che il mio assenso, o giudizio sia più probabile. Questi nuovi motivi però nè si esigono, nè possono esigersi nel sistema de' Probabilisti. Laonde malgrado tutte le *riflessioni* da loro suggerite, vengo sempre a celebrare un contratto, che io giudico *assolutamente*, *e determinatamente*, benchè non con tutta la fermezza, *usurajo*, e per conseguenza necessariamente illecito e cattivo, non potendosi mai giudicare lecito, e onesto un contratto, che usurajo si giudica (*a*).

III. Io voglio concedere senza difficoltà poter accadere alle volte, che giu-

(*a*) Il P. La Croix nel n. 259. si oppone questo argomento in tal forma: *Qui assentitur uni parti, non potest eodem tempore assentiri alteri: ergo nec tunc potest opinionem de altera habere &c.* E risponde: *quod tunc non potest de altera opinionem habere tanquam actum informantem, & simul receptum in suo intellectu*: ma bensì *potest habere* (opinionem) *tanquam objectum, de quo reflexe dicat, quod sit opinio prudenter elicibilis*. Per tal guisa potrà dire, che presso di me *sit opinio prudenter elicibilis* che sia lecito un contratto, che io *giudico determinatamente usurajo*, senza deporre questo giudizio. Può darsi risposta più irragionevole, e assurda?

giudicando taluno un contratto usurajo in virtù delle ragioni, che più robuste ed efficaci gli sembrano, possa ad ogni modo indursi a celebrarlo lecitamente a motivo dell'autorità assai preponderante di esimj Teologi, che il contrario gli attestano, e lo persuadono a deporre il suo privato giudizio per le ragioni più valide, che presume fondatamente da loro conosciute. Ma nella nostra ipotesi, in cui si suppongono più gravi motivi di ragione e di autorità, non ha luogo la mutazione di giudizio, e sempre sussiste l'assenso dell'intelletto, che sia usurajo il contratto: onde al più non può avere altro giudizio, se non che quel contratto sia lecito secondo il sentimento di coloro, che non lo tengono usurajo.

IV. Da qui chiaramente si vede, che diverso dall'esposto assenso, o giudizio diretto non può essere l'ultimo giudizio, o dettame pratico della coscienza, che regge immediatamente l'operazione. I Signori Probabilisti su questo ultimo giudizio pratico, che è la coscienza, fondano principalmente la base del loro sistema, volendo che col mezzo delle *riflessioni* che fanno, rendasi certamente lecito ciò, che col giudizio *diretto* tale non può affermarsi. Ma possono essi moltiplicare a talento le *riflessioni*, e inventarne centinaja, e migliaja, che non potranno giammai rendere lecita coll'ultimo giudizio, o dettame pratico quell'azione, che coll'assenso diretto giudicano *assolutamente*, *e determinatamente* illecita, e peccaminosa: attesochè se l'intelletto mosso dal maggior peso della ragione ed autorità giudica determinatamente usurajo il contratto, ritenendo tal giudizio *specolativo*, come si chiama, dovrà il giudizio, e dettame pratico a lui conformarsi, e non potrà esso pure non giudicarlo usurajo, e giudicandolo usurajo non potrà mai praticamente giudicarlo lecito e onesto: mentre non può fare questo dettame, che è la coscienza: *a me hic & nunc è lecito di celebrare un contratto usurajo*: sendo cosa ripugnante, che ciò che usurajo si giudica, si giudichi in pratica lecito.

X. L'argomento, a mio parere, è irrefragabile, nè altra risposta io so, che vi diano, o dar vi possano gli Avversarj, se non che nel caso proposto per celebrare lecitamente il contratto convien deporre l'opinione, o il giudizio diretto, che sia corrotto da usura. Ma come far ciò, se le ragioni più forti, e l'autorità più grave piegano l'intelletto a giudicarlo usurajo?

rajo? La cosa non è difficile, rispondono. Non è per tal effetto d'uopo di ritrovar nuove ragioni, o autorità, le quali rendendo più verisimile la sentenza, che usurajo non sia il contratto, inducano l'intelletto a cangiar opinione. Basta, che la mente rivolga tutta la sua attenzione alla parte al genio suo favorevole, e la fissi in quelle ragioni, che questa confermano. Esse allora la colpiranno più fortemente, e in lei faranno maggiore impressione delle contrarie: e per tal guisa muterà il suo primiero giudizio, e crederà non essere usurajo ciò, che innanzi usurajo parevale. *Si nega*, dice il P. Bovio pag. 136. *ai Probabilioristi*, *che a mutar la prossima apparenza* (delle ragioni) *non basti l'attenzione ad una parte*, *ma sia necessario di ritrovare per quella nuove ragioni*, *che poste a petto delle contrarie la rendano più verisimile*. Di questa risposta che ferisce il *buon senso*, e la *buona fede*, forse occorrerà parlarne più abbasso. Io qui la riferisco semplicemente, non per confutarla, ma per esporre agli occhi del Pubblico, a quali estremità vergognose riduca l'ostinata difesa del Probabilismo. Il P. Estrix dopo di averla riportata non vi fa altra replica, se non questa: *Hæc omnia sunt nolentium intelligere ut bene agant. Res ipsa loquitur*.

§. II.

Argomento settimo dedotto dalla nozione e natura del dubbio.

VI. Ella è massima universalmente ricevuta, ed approvata da tutti i Teologi sì Probabilioristi, che Probabilisti non esser mai lecito di praticare un'azione col dubbio, se ella sia onesta, o cattiva. E la ragione è evidente: perchè chi opera nel dubbio, si espone al pericolo di peccare, e virtualmente disprezza la legge, come dicesse: *sia*, *o non sia questa azione proibita dalla legge*, *io voglio praticarla*. Per operare dunque lecitamente è necessario di prima deporre il dubbio, e determinarsi a credere per sodi motivi, che lecita sia l'azione, che si vuol esercitare. A tal oggetto due sorte di dubbj distinguono i Probabilisti, *negativo*, e *positivo*. Negativo a detta loro si è quello, quando l'intelletto non ha verun motivo nè per una parte, nè per l'altra, siccome *se gli uomini della terra*, *o le stelle del Cielo siano di numero pari*, *o dispari*. Ma questo, come osserva benissimo il P. Bo-

Bovio *p.* 8. non si può in verità chiamar dubbio, ma *nescienza bensì, ed ignoranza: perchè il dubbio in senso proprio, ed in rigore è quella sospensione accompagnata da ondeggiamento d' intelletto, il quale tra ragioni contrarie si muove ambiguo*: e questo è il solo dubbio *positivo*. E in questo dubbio, ove dall' una e dall' altra parte concorrono uguali motivi, insegnano i Probabilisti, che possa formarsi un giudizio *riflesso*, che nell' una e l' altra parte diansi motivi per sè stessi sufficienti a formare un' opinione probabile di ciascheduna di esse, la quale mediante un altro giudizio *riflesso* stabiliscono essere regola certa, e sicura della coscienza. *Porro*, dice il La Croix n. 71. *ubi dubium utriusque positivum adest, reflexe judicari potest, quod circa utramque partem sint motiva de se sufficientia pro opinione probabili formanda de singulis*.

VII. Ciò premesso io affermo essere in precisa necessità di dubitare, o dover prudentemente dubitare colui, all' intelletto del quale si presentano ragioni o motivi ugualmente gravi per l' una e l' altra delle due proposizioni contraddittorie: e però non poter egli determinarsi a seguire quella, che il genio suo favorisce, senza peccato: dal che poi ne risulta, che molto meno lo possa senza peccato, qualora men gravi ragioni o motivi per questa parte concorrano. E per procedere in ciò con tutta chiarezza, prendiamo l'esempio, che apporta il P. Ghezzi. Si tratta, se sia lecito, o illecito il dipingere in giorno festivo. Un Pittore giudizioso, e timorato di Dio prende a studiare la questione, affine di risolvere, se sia possibile, il dubbio. Dieci Autori dotti, e pii ritrova da una parte, i quali con buone ragioni provano essere opera liberale, e però lecita dipingere in giorno di festa: e altri dieci del pari dotti e pii con ragioni ugualmente buone provano essere opera meccanica, e però illecita. Questo è il caso, in cui la mente deve per necessità rimanere sospesa tra l'una e l'altra parte, senza potersi determinare a questa piuttosto, che a quella: e basta, che ognuno sopra di ciò consulti le proprie idee per esserne incontanente persuaso. L' intelletto, dice il Filosofo lib. 3. Met. cap. 1. *resta in tal caso come legato, sicchè è impossibile che si muova*, ovvero, per valermi del comune esempio, si trova in equilibrio, come la bilancia, ne' cui due lati sia posto ugual peso: onde nella guisa che questa non fa alcun moto nè d'innalzarsi, nè di

abbassarsi, ma sta in equilibrio sospesa; così l' intelletto nell' uguaglianza de' motivi dell' una e dell' altra sentenza, non può determinarsi ad alcuna, ma resta ondeggiante, e dubbioso: onde ben disse l' Angelico, che tra l' uguaglianza delle ragioni non rimaneva altro luogo se non al dubbio, *inter aequalitatem rationum SOLI dubio est locus* (a). Così un Giudice, cui nella lite di un fondo addotti sieno uguali fondamenti, leggi, o testimonj da una parte, e dall' altra de' litiganti, non potrà determinarsi a credere, che a questa anzi che a quella il fondo appartenga. Così un Filosofo, che in due contrarie sentenze discuopra uguali ragioni, sperienze, autorità, non potrà piegar la sua mente a giudicar vera piuttosto l' una che l' altra. E così in mille e mille altri casi, che non è d' uopo di annoverare, perchè troppo limpida, e chiara si è questa verità.

VIII. Posto ciò, quel Pittore nell'ipotesi, che abbiam proposta dal P.Ghezzi, non potrà non essere irresoluto e dubbioso, se il dipingere sia arte liberale, o meccanica, e però lecita, o illecita ne' dì festivi. Adunque così dubbioso rimanendo, secondo la dottrina stabilita non potrà in giorno festivo esercitare tale azione senza farsi reo di peccato: stantechè si esporrebbe al pericolo di peccare, e verrebbe implicitamente a dire con disprezzo della legge: *sia che si vuole dell' offesa di Dio, io non mi vo' privare del lucro, che dalla pittura ritraggo*. In questo, siccome notai, convengono tutti i Teologi anche Probabilisti. Onde il Segneri nella sua *lettera prima* ebbe a dire, che „ fino a tanto, che gli uomini *non depongano il dubbio perfettamente*, sarebbero forsennati a pigliar altro partito, che il sicurissimo: *in dubiis tutior pars est eligenda*: si esige insieme da tutti i Maestri della Moral Cristiana con San Tommaso, che si abbia dell' azione una moral certezza, „ che sia lecita. "

IX. Come dunque si potrà deporre il dubbio, e giudicare assolutamente lecita un' azione, della cui onestà si dubita? Come potrà quel Pittore, che librati avendo i motivi dell' una, e l' altra sentenza, e ritrovatigli uguali, resta pendente, e sospeso, se il dipingere sia opera liberale, e però lecita anche in giorno festivo, o meccanica, e però illecita in tal giorno: come po-

(a) De Verit. q. 10. ar. 1.

potrà, diffi, risolversi a crederla determinatamente liberale, e lecita? Per quanto si specoli col giusto lume della ragione, non si rileva, che ciò possa in altro modo accadere, se non pei nuovi più vigorosi motivi, che sopravvengono, o sono discoperti, i quali rendano alla mente del Pittore più verisimile la sentenza, che afferma essere la pittura un'arte liberale, e però lecita anche in dì festivo. Questa è l'unica via di deporre il dubbio, che ad ogni sensata mente si offre, e che da tutti s'intende, siccome s'intende, che la bilancia, che prima per l'ugualità de' pesi stava in equilibrio, pieghi poi da una parte pel nuovo peso, che a questa si aggiugne. Ma non così l'intendono i Signori Probabilisti, i quali anzi hanno ritrovato un' altra maniera di deporre il dubbio, malgrado la sussistenza dei motivi uguali nell'intelletto. E qual è mai questa? Non altra in realtà se non un semplice giuoco di parole, cioè di cangiare il nome di dubbio in quello di *probabilità*, o di opinione *probabile*, e quindi con un ghiribizzo di mente farne risultare una certezza pratica direttiva dell'operazione. Le ragioni uguali, dicono, dell'una e dell'altra sentenza, le quali rendono l'intelletto dubbioso, si considerino in sè stesse come gravi e autorevoli: e in tal foggia risguardate produrranno nell'intelletto l'opinione *probabile*, la quale col mezzo di un dettame riflesso sarà regola certa e sicura della coscienza, dimodochè il Pittore potrà dipingere in giorno festivo senza verun timore di peccato, non ostante l'ugualità delle contrarie ragioni, che lo tenevano sospeso.

X. Sembrerà per avventura incredibile ad ogni mente ben fatta codesta maniera di risolvere i dubbj. Ma pure dessa è la dottrina medesima degli Avversarj. Tanto afferma colle già riferite parole il P. La-Croix: *Ubi dubium utriusque positivum adest, reflexe judicari potest, quod circa utramque partem sint motiva de se sufficientia pro opinione probabili formanda de singulis*: e formata che sia, seguirla in pratica col dettame riflesso, che la rende pienamente sicura da ogni peccato, se non *materiale*, almeno *formale*. Tanto similmente insegna il P. Ghezzi colle parole già altrove recate: *A stabilire la sentenza de' Probabilisti nulla monta il poter direttamente affermarsi l'opinione meno probabile esser vera. Basta che possa affermarsi ella essere veramente probabile. Con soltanto ecco come quel Pittore addotto in esempio, benchè non possa di-*

rettamente affermare, *che il dipingere in dì festivo non è vietato; può però asserire con fermezza essere a lui lecito il dipingere in dì festivo*. Tale ancora è la dottrina del P. Segneri nella prima lettera n. 52. ove si abusa apertamente della sentenza, ed esempio prodotto da San Tommaso di chi ritiene al tempo stesso due benefizj (*a*). „ Nel caso nostro, dice, non è così (che „ si dubiti) se non presso coloro, che non distinguono una coscienza dall' „ altra. Altra è la coscienza probabile: altra è la dubbia. Chi tra le con- „ trarietà delle opinioni scolastiche dubita veramente, se gli sia lecito di „ tenere due beneficj ...... certa cosa è, che egli deve o deporre il dub- „ bio dell'animo, o rinunciare uno dei due beneficj .... Ma qualora egli „ dalla contrarietà di tali opinioni non tragga dubbio, ma bensì ragioni „ autorevoli da approvare sì l'una, come l'altra per ben fondata; se egli „ segue a tenere ambo i beneficj, non fa così, ma fa come se dicesse: *io „ so, che dove librate tutte le cose fuor di passione, ho buoni fondamenti da „ credere, che non pecco in ciò, che possego, il Signore è pago, nè mi obbli- „ ga a rinunziarlo*. E così egli non è dubbioso nel suo caso, ma certo fi- „ no a quel segno, che i dotti gli asseriscono essere bastevole per non „ peccare ec. "

XI. Questa sola esposizione della dottrina de' Probabilisti circa il deporre il dubbio bastar dovrebbe, perchè fosse rigettata da tutti qual mera illusione di termini: nè io dovrei replicare tampoco una sillaba per confutarla, ma rimetterla unicamente al *buon senso*, *e alla buona fede* di ciascheduno che non potrà non offendersene solamente in udirla. Dicano pur ciò che vogliono gli Avversarj, che non potranno mai rendere ad una retta mente approvabili le loro invenzioni. Imperocchè è vero sì, o nò, che il dubbio dell'intelletto nasce dall'uguaglianza de' motivi, che se gli presentano per l'una e l'altra parte? Questa è la nozione del dubbio chiara e distinta, che ne hanno sempre avuta tutti gli uomini della terra. Adunque diasi alle ragioni, che il dubbio cagionano, qualunque nome, che aggrada: si chiamino *gravi*, *autorevoli*, *probabili*, si chiamino come più pia-

(*a*) L'abuso, che fa il Segneri della dottrina, ed esempio di San Tommaso, già è stato dimostrato dal Sig. D. Ballerini, dal P. Concina, e da altri.

piace; ſempre nel concorſo di altre uguali ragioni dovrà l' intelletto rimanere eſitante, e dubbioſo della verità, nè potrà mai il ſuo dubbio deporre, ſe nuove più peſante ragioni non ſopravvengano a determinarlo, ſiccome, ripetiamolo, la bilancia rimarrà ſempre immobile, ſe un maggior peſo non la inclini da una parte, o dall'altra. E ſe ella è così, con qual fondamento mai può dire chi opera: *io so, che non pecco: io so, che il Signore non mi obbliga a ſeguir quella parte, che aſſeriſce la legge?*

XII. Nè punto qui giova la diſtinzione, che fanno del dettame ſpeculativo, e dal dettame pratico, pretendendo, che il primo ſuſſiſta bensì dubbioſo, e che il ſecondo ſia determinato, e certo in virtù della perſuaſione di una ſodà probabilità, che nell'opinione benigna ritrovaſi. Poichè o il dettame *pratico* porta ſeco nuove ragioni, che provino non eſſere arte meccanica la pittura, e però poterſi eſercitare lecitamente anche in giorno di feſta, o nò. Se nò, come devono dire ſenza dubbio gli Avverſarj per non uſcire di queſtione: adunque ſarà, non meno dello *ſpeculativo*, incerto, e dubbioſo, e però non potrà farſi quella azione ſenza eſporſi a pericolo di peccato, e realmente peccare, perchè ſi diſprezza la legge. E qui è da oſſervare la falſa idea, che ſi formano del dettame *pratico* gli Avverſarj, quaſi foſſe un giudizio del tutto diverſo dallo ſpecolativo; mentre altro deſſo non è in verità ſe non l'applicazione di queſto all' opera. Poſciachè vede prima l'intelletto, che è lecito per eſempio il dipingere in dì feſtivo conſiderandolo in sè ſteſſo; e quindi paſſa a conchiudere: *adunque hic & nunc poſſo lecitamente dipingere in dì feſtivo* (a). Sopra di che, per l'abuſo, che fanno gli Avverſarj del dettame ſpeculativo e pratico, ſarà bene di qui addurre una dottrina certiſſima di due ſanti Dottori, Tommaſo, e Antonino, che rende più viſibile il loro abbaglio. Così dunque la dottrina citando dell' Angelico Maeſtro, ſcrive il Santo Arciveſcovo *p.* 1. *tit.* 3. *cap.* 10. „ Cum in aliqua materia morali ſunt variæ & contrariæ „ opi-

(a) *Intellectus ſpeculativus eſt, qui quod apprehendit, non ordinat ad opus, ſed ad ſolam veritatis conſiderationem: practicus vero intellectus dicitur, qui hoc quod apprehendit, ordinat ad opus.* S. Th. p. 1. q. 79. art. 11. E nella riſpoſta ad 2. *Intellectus practicus cognoſcit, ſicut ſpeculativus; ſed veritatem cognitam ordinat ad opus.*

„ opiniones, ille, qui adhæret opinioni laxioris viæ, videtur se exponere „ periculo mortalis: quia in dubio. Et ideo vult (S. Th.) *dubium pra-* „ *cticum oriri ex dubio speculativo* de veritate opinionis: & ita illud, quod „ est dubium *in speculatione*, *esse semper dubium in praxi*, nisi occurrat „ in praxi aliqua circumstantia, quæ efficiat, ut nullum sit amplius du- „ bium *etiam speculativum*. V. G., si velimus supponere dubium esse, „ speculative loquendo, utrum licitum sit pingere (ecco l'esempio stes- „ so del P. Ghezzi) diebus festis, vere dicetur quod is, qui pingit in „ die festivo, est in dubio (etiam practico) nisi superveniat in praxi „ aliqua circumstantia, ut necessitas extrema, quæ efficiat ut id quod du- „ bium erat, dubium amplius non sit. (*a*) Fin qui il Santo.

XIII. Per mettere in maggior lume la nostra ragione, osserviamo la ris-

(*a*) Con questa dottrina spieganfi facilmente tutti gli esempj prodotti dagli Avversarj, affine di provare potervi essere dubbio nel giudizio speculativo, e nondimeno certezza nel pratico. Essi a tal oggetto più di frequente prevalgonsi dell'esempio dell'acqua rosacea riguardo alla validità del Battesimo. E'cosa dubbiosa, dicono, tra Teologi, se valido sia il Battesimo conferito in questa materia; e pure è certo *practice*, che non si può conferire il battesimo coll'acqua di rose, fuori del caso di necessità, in cui manchi l'acqua naturale. E così pure un medico può dubitare specularivamenre dell'efficacia di qualche rimedio per guarire l'infermo: e contuttociò è certo, che deve praticamente valersi del più sicuro. Gli Avversarj, che tali esempj propongono, dovrebbono riflettere, che intanto ne' casi addotti è certo il giudizio *pratico*, in quanto è pur certo lo *speculativo* nella questione, che gli corrisponde, e dovrebbe proporsi. Imperocchè qual è la questione, che far dovrebbesi nel caso del Battesimo? Eccola: *an dum in promptu est materia certa*, qual è l'acqua naturale, *uti liceat materia dubia*, qual' è l'acqua rosata. E la risoluzione speculativa di tal questione certa, e certissima si è che *non liceat*. Onde è parimente certa nel giudizio pratico di ognuno: e però pecca certamente colui, che avendo in pronto l'acqua naturale vuol tuttavia nel dar il Battesimo valersi dell'acqua di rose, che è materia dubbiosa. Che se manchi l'acqua naturale, e sia urgente il bisogno, in tal caso ed è certo il giudizio *speculativo*, che lecito sia servirsi dell'acqua di rose per quell'indubitato principio: *succurrendum est proxime periclitanti eo meliori modo, quo possumus*: ed è certo altresì il dettame *pratico*, che vien regolato da esso: onde non v'ha pericolo, o timor di peccato. E lo stesso si applichi a proporzione al caso del medico. Ma il caso nostro è ben differente: poichè supponesi, che il dettame *speculativo* sia dubbioso, se si possa, o nò far qualche azione; e si pretende che il *pratico*, che da esso dipende, sia certo senza variazione del dettame, o giudizio speculativo.

risposta, che darvi pretende il P. La Croix. Si obbietta egli l' argomento nel *n.* 406. in tal modo: „ Æqualitas motivorum est dubium objectivum, „ cui in mente respondet dubium formale. Ideo enim viri docti hærent „ & dubitant, quid sentire debeant, si in utramque partem occurrant gra- „ ves rationes æquales: ergo ubi est æqualitas motivorum, suspenditur o- „ mnis assensus. Confirmatur ex S. Th. qui ait: *Tunc est dispositio dubitan-* „ *tis intellectus, quando est aperta æqualitas eorum, quæ movent*. Item: *Du-* „ *bium est contrariarum rationum æqualitas*. Ut autem sit dispositio opinantis, „ requirit motiva pro una parte majora: sic enim habet de verit. q. 14. „ ar. 2. *Tunc est dispositio opinantis quando intellectus magis inclinat in unam* „ *partem, quam in alteram: unde accipit quidem unam partem, sed de alte-* „ *ra dubitat*. "

XIV. Or qual è la risposta, che dà il P. La Croix a questo argomento? Udiamola che è maravigliosa. *Resp. Omnia ista vera sunt, loquendo per se, si nempe intellectus sibi relinquatur*. Tutte dunque le cose nell'argomento proposte sono vere: *omnia ista vera sunt*. E' dunque vero, che il dubbio *obbiettivo* proviene dall' uguaglianza de' motivi, a cui nella mente corrisponde il dubbio *formale*, cioè l'esitanza, e sospensione di chi scorge uguali motivi nell'una, e l'altra parte. E' vero, che dove concorrono motivi uguali, resta sospeso ogni assenso dell'intelletto verso alcuna delle due parti contrarie: *suspenditur omnis assensus*. E' vero, che la disposizione di chi dubita si è, quando uguale sia la forza de motivi: onde il dubbio nasca dalle contrarie ragioni. Finalmente è vero, che non può darsi *opinione* nell'intelletto, se maggiori non siano i motivi per una parte, che per l'altra. Tutto ciò è vero, verissimo per confessione del P. La Croix. Adunque, io ne inferisco, nel caso di cui trattiamo, non potrà la mente se non rimanere pendente e sospesa, senza determinarsi alla parte benigna: ed ecco per conseguenza a terra tutto il sistema probabilistico. Oh questo, sogiugne egli, è poi falso. Perchè tutte le cose dette son vere, *loquendo per se, si nempe intellectus sibi relinquatur*: sono vere considerando la cosa in sè stessa, e lasciando, che l'intelletto operi secondo l'esigenza sua propria: *accedente tamen imperio voluntatis, dubium illud deponitur, & intellectus determinatur ad unam partem, etiamsi pro ea sit minus motivum*. Mirabile maniera

niera di deporre ogni dubbio, e determinarsi eziandio alla parte meno probabile! Non è già la ragione, che determini l'intelletto, ma la sola volontà: e qui si avverra appuntino quel volgar detto, *stat pro ratione voluntas*. Ma sonovi molti Filosofi, e Teologi anche Probabilisti, che negano alla volontà un tal potere, sussistendo l'uguaglianza delle ragioni: onde per lo meno sarà incerto, se tanto ella possa. Comunque altri dicano, il P. La Croix con una schiera di Probabilisti sostiene, che la volontà possa farlo. Ma se la volontà determina l'intelletto senza che siavi ragione determinante, irragionevole adunque sarà il suo giudizio. Questo salta negli occhi d'ognuno.

XV. Gli Avversarj volendo assegnare qualche motivo plausibile, onde il Probabilista in caso di dubbio, o di uguaglianza di ragioni, possa mediante la volontà formare un pratico dettame circa l'onestà dell'azione al suo genio favorevole, ricorrono al principio riflesso, che *non v'ha legge*, che obblighi a seguire la più sicura sentenza, qualora concorrano per l'altra ragioni ugualmente gravi e sode. Laonde il P. Segneri dopo le soprammentovate parole aggiugne: „ Chi fondato sopra ragioni autorevoli segue a „ tenere i due beneficj, fa come dicesse: *io so*, *che dove* librate tutte le „ cose fuor di passione ho buoni fondamenti da credere, che non pecco in „ ciò che posseggo, il Signore è pago, nè mi obbliga a rinunciarlo. " Ed a questo principio riduconsi in fine tutti gli altri Probabilisti moderni. Ma converrebbe essere privi di mente per non vedere, che questo è un supporre per certo ciò che è in questione. Imperocchè cosa noi pretendiamo, allorchè proviamo la falsità del Probabilismo? Certamente, che tra due opinioni ugualmente probabili seguire non si possa senza peccato formale, o offesa di Dio quella, che favorisce la libertà, (e molto più, se dessa anche sia meno probabile;) ma doversi ognuno attenere alla più sicura: perchè essendo allora l'intelletto dubbioso, la legge ci obbliga a non esporsi al pericolo di peccare, che è lo stesso, che il dire, che *Iddio non è pago*, *che ci appigliamo alla meno sicura*. Assegnando dunque gli Avversarj per principio riflesso, onde operare in quel caso lecitamente, che *Iddio è pago*, *che seguiamo la men sicura*, *nè ci obbliga a seguire la più sicura*, vengono a stabilire qual principio certo ciò che è appunto la questione che si controverte.

§. III.

§. III.

Argomento ottavo dedotto dalla legittima nozione dell' opinione probabile.

XVI. UNo degli argomenti su cui i Probabilisti, quasi sopra di una rocca saldissima, ed inespugnabile, appoggiano il loro sistema, si è la *soda probabilità*, che pensano convenire all' opinione benigna, eziandio nel concorso della contraria o ugualmente, o anche più probabile. Noi abbiam già fatto vedere, che se anche probabili si ammettessero le due opposte opinioni nel caso di uguali ragioni per l' una e per l' altra, non potria mai l' operante, che deve allora necessariamente rimanere sospeso, attenersi e praticar la men tuta senza peccato. Ma discacciamoli pur anche da questo vano recinto, ove sogliono ricovrarsi, e mostriamo con un chiaro e sodo argomento, che tal opinione non è, nè può con verità chiamarsi probabile (*a*).

XVII. La ragion di *probabile* può considerarsi in due maniere, cioè *objective*, come dicono, e *subjective* e *practice*. Secondo la prima considerazione Aristotele (lib. 1. Topic.) definì, che *probabili* sieno quelle cose, *quæ videntur omnibus, aut pluribus; vel sapientioribus, & iis vel omnibus, aut plurimis, vel maxime notis, & illustribus*. Secondo l' altra probabile è lo stesso, che degno di essere approvato, o meritevole di approvazione; sicchè possa ridursi alla pratica: e in questo senso io lo prendo di presente, siccome altresì lo prendono quei, che trattano la nostra questione, e i Probabilisti medesimi. Il P. Segneri nella sua prima lettera, *Tanto vale* (dice) nella questione presente il termine di *probabile*: *vale da potersi approvare con ragione tale, che meriti l' assenso dell' uomo prudente*. *Probabile*, scrive il P. Bovio pag. 39. *è quella apparenza di vero, o sia ragione, la quale ha tutte le condizioni, che*

(*a*) Si rifletta bene su queste parole, affinchè non abbiano gli Avversarj ad opporci, che noi stessi riconosciamo per *probabile* l' opinione men probabile al confronto, mentre facciam la questione, se lecito sia di seguire l' opinione *men probabile* in concorso di una *più probabile*: attesochè il comparativo suppone il positivo. Questo è un meschinissimo soffisma, che si vergognano essi di più obbiettare: sopra il quale può leggersi la risposta che diede S. Agostino a Cresconio Gramatico, che un simile argomento opponeva.

che la costituiscono degna di essere approvata, come grave, e soda. Alla qual nozione aderendo il P. Carpani, dopo di avere sopra di ciò più cose osservate conchiude con dire: *Ut paucis omnia complectar, opinio solide probabilis est opinio ita incerta, ut sit, rite omnibus utrinque perpensis, approbatione digna*. Che è lo stesso, che altri dicono: *è un'opinione grave o per ragione, o per autorità, o per entrambe abile a guadagnarsi l'assenso dell' uomo saggio*.

XVIII. Posta come certissima questa nozione dell' opinione probabile, ecco l'argomento ovvio, chiaro, sensibile, che dimostra non poter essere veramente *probabile* all'intelletto dell' uomo saggio una opinione al confronto della sua contraddittòria più o ugualmente probabile. „ Affinchè una „ opinione possa essere e chiamarsi con verità *probabile*, deve esser tale, „ che meriti l'approvazione, e l'assenso dell' uomo saggio. L'opinione o „ meno probabile al confronto, o ugualmente probabile, non può meritare „ l'approvazione, e l'assenso dell'uomo saggio. “ e lo provo: Ciò, che apparisce o più falso, che vero, o non men vero, che falso, non può meritare l'approvazione, e l'assenso dell' intelletto, siccome è evidentissimo, poichè l'intelletto tende unicamente alla verità. Ora l'opinione meno probabile al confronto, o ugualmente probabile, apparisce all' intelletto più falsa, che vera, o non men vera, che falsa. Adunque non è degna della sua approvazione, ed assenso: e però non è, nè può in verità chiamarsi *probabile* rispetto a chi tale apparisce. Possono i Probabilisti inventare quante distinzioni, e sottigliezze essi vogliono, che non verranno giammai a dare una risposta adeguata all'argomento.

XIX. Esponiamolo ad ogni modo sotto altra veduta. Convengono i Probabilisti in questa massima, che l'opinione non sia, nè possa dirsi *probabile*, se i suoi fondamenti non siano *gravi* non solo assolutamente, ma ancora in confronto de' fondamenti dell'opinione contraria. *I Probabilisti*, scrive a nome di tutti loro il P. Bovio pag. 70. *esigono per la solida probabilità del lecito, che i suoi fondamenti siano gravi, non solo riguardati da sè, ed assolutamente, ma anco relativamente, essendo posti in confronto delle ragioni, che si adducono per l'esistenza della obbligazione*. Senza dubbio questa *gravità* de' fondamenti *assoluta, e relativa* deve avere rapporto all' intelletto, e a guadagnare l'assenso suo, dimodo che non possano chiamarsi *gravi*, se non incli-

nano

nano l'intelletto all'assenso della verità: sendo che, siccome accordano, ed è necessario che accordino i Probabilisti, *omnis assensus intellectus est ad veritatem*. Ecco pertanto l'argomento, che quinci ne risulta. L'opinione non può dirsi probabile, se appoggiata non sia a fondamenti *gravi*: nè *gravi* possono chiamarsi i fondamenti, i quali non piegano, nè hanno forza di piegare l'intelletto ad aderire all'opinione siccome vera. Ora i fondamenti dell'opinione meno probabile al paragone, o ugualmente probabile che la sua contraria, nè piegano, nè han forza di piegare l'intelletto ad aderire all'opinione siccome vera. Adunque *gravi* non possono chiamarsi i di lei fondamenti, e per conseguenza nemmeno *probabile* l'opinione, che ad essi si appoggia. L'esempio di già proposto, ed accennato da Cicerone medesimo *lib.* 4. *Acad. q.* 9. della bilancia, mette in totale chiarezza la forza dell'argomento. Siano nella bilancia quattro lire di peso da un lato, e dieci dall'altro. Si dirà mai, che le quattro lire in competenza delle dieci siano peso grave relativamente alla bilancia, cioè abili a farla pendere da quella parte? Non già certamente: siccome nemmeno si dirà se quattro lire siano dall'uno e dall'altro lato: poichè la bilancia allora rimarrà sospesa senza fare alcun moto. Ora nel caso nostro la bilancia è l'intelletto, che da'pesi delle ragioni si muove, siccome l'altre bilancie da'pesi materiali. Se dunque suppongasi, come deve supporsi, che il peso delle ragioni di qualche opinione sia uguale (e molto più se minore) al peso dell'opinione contraria, non potrà mai dirsi *grave* in rapporto all'effetto, che è di guadagnare l'assenso dell'intelletto, che dovrà necessariamente o rimanersi immobile, o piegare dalla parte del maggior peso delle ragioni.

XX. Tutto cio vieppiù confermasi coll'esempio familiare di due testimonj ugualmente gravi, ma contrarj tra sè stessi nell'attestazione di un fatto. Uno di essi attesta, che Pietro trovavasi alla tal ora nella città: l'altro lo nega, affermando, che nell'ora medesima soggiornava nella sua villa. Dimando, vi sarà alcuno, che possa giudicare *probabile*, o degna di approvazione l'una e l'altra testimonianza, o tenga l'una e l'altra per fondamento *grave* in ordine a formare un retto giudizio della verità di questo fatto? Chi mai può figurarselo? E chi può inoltre mai figurarsi, che sia per esservi alcuno, che sostenere volesse come *grave*, *e degno di ap-*

pro-

provazione il testimonio di un solo contro di tre ugualmente autorevoli, che a lui contraddicono? Ma questo non è per appunto il caso nostro? Ogni leggera riflessione basta per accertarsene pienamente.

XXI. Gli Avversarj, che ben videro, che tal argomento gettava all' aria il sistema probabilistico, non mancarono di adoperare ogni sforzo per riparare il colpo fatale, senza però accordarsi tra loro nelle risposte. Pretendono altri, che eziandio nel caso di due testimonj tra se contrarj, l'una e l'altra parte resti *grave*, *e probabile* (*a*). Altri poi concedono, che grave e probabile non rimanga e nel caso addotto, e dovunque si tratta di fatti. Di questo sentimento è il P. Cardenas, il P. Carpani, il La Croix con altri, benchè il La Croix ne parli con esitanza. Laonde ammettendo e l'esempio dei due testimonj contrarj, e quello della bilancia, procurano di assegnare la disparità tra essi, e le opinioni, che difendono *gravi*, *e probabili* anche al paragone. „ Ambæ similitudines (dice il Carpani pag. 69.) „ dissimillimæ sunt. Nam testimonia opposita duorum testium habent vim „ movendi ad assensum non solum æqualem, sed etiam omnino similem, & „ alteram alteri directe oppositam. Unus enim testis contradicit alteri: cumque evidens sit alterutrum me decipere, & mendacem esse, nesciens quisnam sit, neutri possum prudenter credere. Pariter vis unius ponderis non „ solum æquat vim alterius ponderis, sed etiam est omnino similis vi alterius „ ponderis, eique simili modo contranititur, ut patet. Quamobrem necesse est quod libra, quæ premitur hinc illinc a ponderibus æqualibus, neque „ ascendat, neque descendat, sed hæreat. At longe aliter res se habet in „ casu nostro. Nam rationes æque probabiles suadentes opiniones oppositas, „ sunt rationes diversæ aliter & aliter, & ex diversis principiis suadentes „ oppositas conclusiones, neque vis suasiva unius directe opponitur vi suasivæ alterius. “

XXII. Io ho trascritto tutto questo testo del P. Carpani, il quale ha riportato nel suo libro quanto di meglio han saputo dire i Probabilisti, affinchè il discreto Lettore vegga a qual sostegno miserabile appoggino essi la

(*a*) Questi Teologi non hanno bisogno di altra confutazione, se non di quella, che risulta dalla limpida e netta esposizione delle ragioni proposte.

la gran fabbrica del loro sistema. Non sarebbe altro necessario, che l'averlo esposto, perchè se ne rilevasse l'estrema frivolezza. Ma pure fissiamovi almen di fuga un' occhiata. Quanto dunque appartiene ai due testimonj, che sono tra sè contrarj nell'attestazione di un fatto, prima gli Avversarj suppongono essere evidente, che o l'uno o l' altro deliberatamente m' inganni, e sia mentitore, cioè dica la falsità *contra conscientiam*. *Evidens est*, dice il Carpani, *alterutrum me decipere*, *&* *mendacem esse*. E questo è falso: poichè può essere, e succede alle volte, che l' uno e l' altro credano di attestare il vero, e qualcun di loro innocentemente s' inganni o per ignoranza, o per inavvertenza, o per mancanza di memoria, o per altro capo simiglievole. Ma mentisca, o non mentisca, questo nulla serve al proposito. Imperocche non è già la ragion di *bugia* quella, che rimuova l' intelletto dall'aderire all' attestazione del fatto, ma la falsità, qualunque ella sia, che vi discuopre; dimanierachè se esso potesse conoscere, che chi proferisce la bugia, dicesse non volendo la verità, ci presterebbe l'assenso. Così per esempio un Giudice, cui si fa da due parti ugualmente gravi attestazione contraria intorno ad un fatto, nè dà, nè può dare l' assenso a questa piuttosto, che a quella, o ad ambedue, perchè essendo l' oggetto ugualmente indifferente al vero, ed al falso, la verità gli resta nascosa, non perchè ascosa gli venga con avvertenza, o senza avvertenza. Ora lo stesso stessissimo è nelle questioni di *diritto*, dove concorrono ragioni uguali per due sentenze tra sè contrarie. Attesochè non meno in esso l' oggetto ci è indifferente al vero, ed al falso, non meno ci è nascosta la verità, nè sappiamo dove ella ritrovisi. E però l' intelletto non può aderire nè all'una, nè all'altra parte.

XXIII. Mettiamo in miglior luce la inetta disparità, che assegnano gli Avversarj col celebre fatto che leggiamo nella divina Scrittura delle due Madri, che contendevano dinanzi il Re Salomone per il possesso del figlio. Una attestava, che il figlio era suo: e l' attestazione sarebbe stata per sè stessa motivo valevole per sentenziare a suo favore. Ma l'altra suo gliel negava, attestando, che a sè apparteneva. In questo stato di cose ognun vede, e consente, che la forza dell'attestazione dell'una era snervata dalla forza dell'attestazione dell'altra. Laonde Salomone era costretto a

 sospen-

sospendere il giudizio, perchè saper non poteva la verità di chi fosse il figliuolo. Non è così? Or supponiamo, che oltre l'attestato ciascuna delle due femmine recate avesse a suo favore conghietture, o ragioni, ma ragioni tali, che ben librate da quel saggio Monarca, le avesse giudicate di peso uguale: crediamo noi che in tal supposizione avrebbe egli potuto determinare ragionevolmente il suo giudizio per dar favorevole sentenza all'una, o all'altra parte? Chi mai potrà dirlo? Sendo che a motivo dell'uguaglianza delle ragioni non meno occulta era a Salomone la verità di quello gli fosse per innanzi a motivo della uguaglianza delle attestazioni. Questo esempio si applichi alla disparità assegnata dai Signori Probabilisti tra i testimonj, e le ragioni, e si toccherà colla mano, che dessa è la più frivola, e vana.

XXIV. Ma è per avventura più plausibile la disparità, che danno riguardo l'intelletto, e la similitudine della bilancia? Nella bilancia, dicono, *la forza di un peso non solo adegua la forza dell'altro peso, ma ancora è affatto simile alla forza di un altro peso, e in simile maniera contrasta con essa: onde è necessario, che la bilancia premuta nell'uno e l'altro lato da pesi uguali nè ascenda, nè discenda, ma stia immobile*. Benissimo. Ma non è lo stesso eziandio delle ragioni uguali, che premono l'intelletto dall'una e l'altra parte? Non già, rispondono, ma v'ha una gran diversità: *longe aliter se res habet in casu nostro*. E qual mai? Eccola. „ Le ragioni ugualmente probabili, che „ si recano a favore di due opposte opinioni, sono ragioni diverse *aliter*, „ *& aliter*, e con diversi principj persuadono diverse conclusioni. " Che pietà! Chi può dubitare, che le ragioni ordinate a persuadere il *sì* non possono essere le istesse, ma debbano essere diverse da quelle ordinate a persuadere il *nò*, e fondate su diversi principj? Ma cosa importa, che le ragioni siano diverse *aliter*, *& aliter*, siano simili, o dissimili, quando l'une avendo ugual peso che l'altre, ugualmente che l'altre muovano l'intelletto, cosicchè in tal contrasto non sappia qual sia piuttosto la sentenza vera, o la falsa? Non è necessario, che senza poter aderire ad alcuna sen resti sospeso, siccome la bilancia equilibrata da pesi uguali di qualunque sorta essi siano? Forse che se ponganfi in una parte della bilancia quattro lire di oro, e dall'altra quattro lire di ferro, o di piombo, o se si vuole, anche

anche di paglia, penderà la bilancia da un lato, perchè diverse o dissimili sono le materie, che la premono? Non è chiaro, che ciò, che dà il tracollo alla bilancia, non è la qualità, ma la quantità del maggior peso? Così dunque siano pure quanto si voglia dissimili le ragioni, e prendansi da principj diversi, se hanno ugual peso, come supponesi, avranno parimente ugual forza a muovere l'intelletto, e questo trovandosi ugualmente premuto dall'une, e dall'altre, non potrà piegarsi nè a questa parte, nè a quella; onde niuna giudicherà *probabile*, o meritevole della sua approvazione, e del suo assenso.

§. IV.

Argomento nono preso dalle regole della prudenza.

XXV. SE l'opinione men tuta, o meno, o ugualmente probabile che la sua contraria, non resta in tal conflitto veramente probabile; ne segue per necessaria legittima conseguenza, che pecchi contro le regole della prudenza chi la riduce alla pratica. Imperocchè non è cosa da uomo saggio e prudente seguire quella opinione, che degna non giudica di essere da lui approvata. Contuttociò, se anche si voglia ammettere in qualche senso *probabilità* nella sentenza meno, o ugualmente verisimile, in quanto che è fondata sopra ragioni, che *gravi* parute sono a quegli Autori, che l'hanno insegnata; non pertanto imprudente deve dirsi colui, che l'abbraccia, giudicandola ugualmente, o meno probabile, per una ragione fortissima, a cui i Probabilisti non han data finora risposta, che appaghi la mente, nè la daranno giammai. Imperocchè, se gravi sembrati sono a Scrittori di merito i motivi della opinione meno, o ugualmente probabile, gravi arimente sembrati sono a Scrittori di ugual merito, o anche di maggior numero ed autorità, i motivi della sentenza contraria. Ora i motivi gravi non possono prudentemente disprezzarsi, o trascurarsi, quasi non vi fossero. Le sole ragioni deboli e leggere si possono ragionevolmente disprezzare, siccome un Capitano, che sia alla testa di grossa armata di valorosi soldati, disprezza, e non fa caso di una picciola truppa di nemici, che voglia opporsi

 a' suoi

a'suoi disegni. Ma nella guisa, che imprudente direbbesi questo stesso capitano, se nulla curasse eziandio un esercito pari, o superiore al suo; così imprudente deve dirsi colui, che punto non cura le gravi ragioni di una sentenza, che la sua combattono, e impugnano.

XXVI. Ma per convincere vieppiù gli Avversarj di questa verità, risguardiamo da un altro lato la condotta del Probabilista. Concedono essi col P. La Croix, che se l'intelletto si lascia operare secondo la sua natura, o esigenza, quando le ragioni o i motivi siano uguali dall' una e dall' altra parte, rimanga egli sospeso, e solamente si determini alla parte, per cui militano ragioni più sode. Laonde ricorrono alla volontà, che tolga la sospensione, e lo pieghi alla parte anche meno probabile. *Loquendo per se*, dice il La Croix nel testo sopraccitato dal n. 406. *si nempe intellectus sibi relinquatur*, è vero, che *ubi est æqualitas rationum suspenditur omnis assensus*, e che per opinare o dar l'assenso *requiruntur ex una parte maiora motiva*. Se così dunque esige la natura dell' intelletto, se tale è la maniera di operare, che a lui conviene negli atti proprj, se naturalmente tende nell'oggetto, che giudica più verisimile; non può essere, se non cosa irragionevole, e contraria al debito ordine della ragione il determinare l'intelletto contro l'esigenza della sua natura, e deviarlo dal proprio suo oggetto, che è la verità, e dagli atti, che esercita connaturalmente verso il medesimo, obbligandola a deporre il dubbio, mentre l'uguaglianza delle ragioni a dubitare lo astringe, ed a formare l'assenso della verità di una sentenza, che più falsa, che vera gli apparisce. Adunque è necessario inferirne, che ciò far non si possa, se non operando contro i dettami della prudenza, se ammettere non vogliasi codesto paradosso, che possa darsi una maniera di operare *irragionevole*, la quale insieme sia *saggia*, e *prudente*.

XXVII. Prende maggior forza questo argomento, se riflettasi col P. Camargo, cha la prudenza è una virtù dell' intelletto tutta ordinata a perfezionarlo secondo la ragione sua propria, cioè perchè ne'suoi atti, coi quali dirige la volontà, proceda onestamente, rettamente, e senza errore. Onde la sua ragion formale, ed il suo oggetto è il vero determinato al bene morale, e l'officio suo è di perfezionare l' intelletto, e dirigere la volon-

tà

tà nella elezione del bene. Or da ciò scorgesi quanto sia da ogni prudenza lontana la condotta del Probabilista. Imperciocchè qual prudenza mai può dettare l'elezione di un assenso per cui o è assai più, o ugualmente verisimile, che l'intelletto non raggiunga la verità, ma incorra piuttosto l'errore? Qual prudenza può suggerire la scelta di un mezzo, che non si reputa idoneo a quel fine, che l'intelletto soltanto risguarda, ed intende, o anzi è più adatto ad impedirne l'acquisto? E' dunque evidente, che la condotta del Probabilista ripugna a tutte le leggi della prudenza.

XXVIII. Altra prudenza in realtà non ravviso in questa condotta, se non se quella, di cui favella l'Apostolo nella *lett. ai Romani cap.* 8., e chiama *prudenza di carne*, la quale è morte dell'anima, ed inimica a Dio: *mors est, & inimica Deo*, siccome dimostra il Reverendiss. P. Gonzalez, di cui piacemi riferire il discorso, traslatandolo dal latino nell'idioma volgare. Questo, dice il dotto Scrittore (*a*), si comprova riandando i varj generi della prudenza. Primieramente se noi consultiamo Aristotele, e gli dimandiamo cosa sia la prudenza; egli risponderà *6. Etic. cap. 5. esse habitum agendi vera cum ratione circa ea, quæ sunt bonà homini, atque mala:* quasi dicesse, che la prudenza è un abito, il quale detta con una ragione vera, cosa sia bene all'uomo, affinchè verso di esso si porti, e cosa sia male, perchè lo abbomini, e fugga. Or di grazia in qual maniera mai può la prudenza con vera ragione dettare all'uomo, il quale conosca essere la sentenza più tuta manifestamente più verisimile, che sia cosa buona, e conforme alla virtù, di preferire a questa l'opposta sentenza men tuta, che apparisce manifestamente men verisimile? Certamente non può ciò dettare, se non la prudenza carnale, che più apprezza il ben temporale, che l'amicizia di Dio.

XXIX. Inoltre, se noi dall'Angelico Maestro ricerchiamo qual sia l'officio della prudenza, egli ci risponderà 2. 2. q. 49. ar. 7. *Ad prudentiam præcipue pertinet recte ordinare aliquem in finem: quod quidem recte non fit, nisi & finis bonus sit, & id quod ordinatur ad finem, sit etiam bonum, & con-*

 ve-

(*a*) Disser. 3. cap. 307.

veniens fini. Pertanto la prudenza ſuppone l'appetito retto del fine, cioè l'intenzione del fine oneſto, e il ſuo officio ſi è di ordinare i mezzi convenevoli al conſeguimento di quel fine. E però Ariſtotele nell' Etica c. 2. diſſe, che *bonitas intellectus practici* (cioè la verità, queſta ſola eſſendo il fine dell' intelletto) *eſt verum conforme appetitui recto*. Or ſiccome queſto paſſo di Ariſtotele viene eſpoſto dall' Angelico Dottore 1. 2. *q*. 58. *a*. 3. *ad* 2. il Filoſofo quivi parla dell' intelletto pratico, ſecondo che è *conſiliativo*, e ragiona di quelle coſe, che poſſono ordinarſi al fine: perchè in tal modo perfezionaſi dalla prudenza. In quelle coſe per altro, che ſi ordinano al fine, la rettitudine della ragione conſiſte nella conformità coll' appetito del debito fine.

XXX. Io dunque ricerco da quale intenzione poſſa naſcere la ſcelta dell' opinione men tuta al paragone di una più tuta, e manifeſtamente più probabile? E qual fine intenda colui, che preferiſce l' opinione meno probabile all' opinione più probabile con evidente pericolo di violare la legge di Dio? Per certo queſta elezione non può naſcere dalla carità, che è il primo mobile di tutte le virtù, nè parimente dall' intenzione di qualche altra virtù peculiare, non potendo eſſere conforme al retto appetito, e alla oneſta intenzione di alcuna virtù l' eſporſi volontariamente al pericolo proſſimo, che ſovraſta di traſgredire la legge di Dio: ſiccome che un medico ſcielga la medicina men abile a guarire l' infermo, non può naſcere dalla premura, e intenzione di riſanarlo, ma da qualche altro fine particolare, riguardo a cui tenga poco conto della di lui ſanità.

XXXI. Altro dunque non potrà queſto tale riſpondere, quando voglia eſprimere ſchiettamente la verità, ſe non che egli elegge l' opinione men tuta, quantunque la conoſca meno probabile, perchè ciò conformaſi coll' appetito o deſiderio di qualche bene temporale, che intende di acquiſtare, ſia poi l' acquiſto proibito dalla legge, o non lo ſia: il che ſembra appunto quella ſapienza carnale riprovata dall' Apoſtolo, *quæ eſt inimica Deo*. Se non che quella è una nemica dichiarata, ed aperta; e queſta è coperta collo ſpecioſo manto del Probabiliſmo. E ſe ella è così, può mai eſſer pago il Signore di queſta foggia di operare, ſiccome i Probabiliſti pretendono?

XXXII.

XXXII. I. proposti argomenti, onde provasi ad evidenza quanto imprudente sia la condotta del Probabilista, erano troppo sensibili, nè potevano dissimularsi del tutto dagli Avversarj, senza far comparire manifesta la debolezza della loro causa. V' hanno dunque data, almeno a qualcuno, la risposta, ma risposta tale, che a ben ponderarla, maggiormente i conferma. Io esporrò quella che leggesi nel P. La Croix, che ha raccolto quanto fu detto dagli altri. Dopo di aver egli procurato di mostrare, che la volontà possa determinar l'intelletto all'assenso di un' opinione ugualmente probabile al confronto, e recato in esempio al *n.* 407. la bilancia, che quantunque resti per sè stessa sospesa, avendo nelle due parti ugual peso, o anche in una maggiore, può tuttavia da cagione estrinseca v. gr. dalla mano o dito di alcuno, che la prema, essere abbassata da una parte; così la volontà possa piegar l' intelletto all'assenso delle ragioni o ugualmente, o men gravi al confronto: *sicut quamvis utrinque pondera sint æqualia, aut etiam in una lance sit majus pondus, tamen potest ab extrinseco V. G. digito hominis altera lanx deflecti magis, non aliter ac si plus ponderis haberet*; *ita intellectus hominis per voluntatem deflecti potest ad illam etiam partem, pro qua est minus motivum*: dopo, dissi, di avere assegnata questa maniera ammirabile di muovere l'intelletto all'assenso nella guisa che l' iniquo mercante piega destramente col dito un lato della bilancia, perchè sembri aver maggior peso; passa nel *n.* 412. ad opporsi: *Saltem hujusmodi assensus non est prudens. Nam ubi rationes pro utraque parte sunt æquales, non est prudens ratio dicendi alteram esse falsam, cum sit æque magna ratio dicendi esse veram.*

XXXIII. Questa è l' obbiezione: alla quale come risponde il P. La Croix? *Neg. Assert. Prudentes autem rationes pro ejusmodi assensu imperando dabimus n.* 416. Vediamo dunque questo numero. Quivi così si legge: *Neque semper imprudens erit ejusmodi assensus*, che è a dire: sarà questo assenso per lo più imprudente, ma non *sempre*. Per verità, che il La Croix è assai liberale in un argomento, che anche solo basta ad atterrare il suo sistema. Ma perchè un tal assenso cagionato dalla pura mozione della volontà sarà *per lo più*, ma non *sempre* imprudente? *Nam in primis ex parte intellectus adest motivum grave, & prudens, ut suppono.* La supposizione è falsa: e noi l' abbiam già provato abbastanza, trattandosi di un *motivo*,

L 4 che

che concorra con altro contrario o ugualmente, o più *grave*: onde questa dee lasciarsi da parte. *Deinde ex parte voluntatis etiam sunt motiva sufficientia*, V. G. (attenzione di grazia) *ut sibi, vel aliis non inferat nimis gravem molestiam: ut servet conscientiæ suæ libertatem: ut ostendat suave esse Christi jugum: quia hic & nunc utilis erit saluti proximi, si assentiatur parti benignæ: quia opinio ista minus probabilis est Sancti Thomæ: est communior in schola nostra, a Superioribus mihi suadetur, facilius explicatur discipulis &c.*

XXXIV. Queste sono tutte le ragioni addotte dal P. La Croix per provare che l'assenso dell'intelletto, il quale fuor di ogni dubbio, se prestato fosse alla parte men verisimile in confronto di una più verisimile, sarebbe per sè stesso imprudente, divenga prudente *ex parte voluntatis*, che lo comanda, e muove l'intelletto a prestarlo: ed io voglio tradurle nella nostra volgar favella, affinchè ognuno l'intenda, e vegga a quai puntelli si appoggia la gran mole del Probabilismo. I motivi dunque sufficienti, a detta del P. La Croix, dalla parte della volontà sono. Primo *perchè l'uomo non inferisca a sè stesso, o agli altri una molestia troppo grave*, qual sarebbe di seguire la sentenza più probabile, che obbliga a far cose contrarie alle nostre voglie ed appetiti, a non frequentare per esempio il ballo, o i Teatri, a tenersi lontano da quella conversazione geniale, a non celebrar quel contratto, e mille cose simili, il praticar le quali sarebbe di troppa nostra molestia, e troppo ripugnante alla nostra cupidigia, o alla nostra concupiscenza. Laonde per liberarsi da tal molestia si potran seguire le sentenze più dolci, e benigne, più favorevoli e condiscendenti al nostro genio, e alle nostre passioni, comechè siano meno probabili, e ci esponiamo in seguendole a manifesto pericolo di violare la santa legge di Dio. E notisi, che questa ragione di così operare vien posta dal P. La Croix nel primo luogo: e infatti possiam noi dire, che sia la principale, anzi l'unica, che ha dati i natali al Probabilismo.

XXXV. La seconda si è, *ut servet conscientiæ suæ libertatem*, perchè l'uomo conservi la libertà della sua coscienza. Questa non differisce in realtà dalla prima, se non nei soli termini: mentre qui non altro s'intende, nè altro può intendersi, se non di mantenere la libertà della propria coscienza per operare tra le opinioni incerte ciò, che più aggrada senza vincoli,

o ob-

o obbligazioni della lege, quando ſiavi qualche probabilità a ſuo favore, comunque una maggiore ve n' abbia, che obblighi a dover ſoggettare la volontà alla legge.

XXXVI. La terza ragione vien così eſpreſſa, *ut oſtendat ſuave eſſe Chriſti jugum*, perchè o l' uomo che opera, o chi lo dirige, o chi lo conſiglia, dimoſtri eſſer ſoave il giogo di Criſto. Veramente non con altra maniera dimoſtraſi eſsere ſoave il giogo di Criſto, che col portarlo volentieri, e col ſoccorſo della carità, o amore di Dio: e tanto ci hanno unanimemente inſegnato i Santi Padri. Ma non così l' intendono i Probabiliſti. Vogliono eſſi, che ſi dimoſtri *ſoave* col non fare, o conſigliare anche quelle coſe, le quali più veriſimilmente ſono comandate da Criſto, e compreſe in quel giogo, ch' egli ci ordinò di prenderlo ſulle noſtre ſpalle, e ſoffrirne il peſo ſenza tedio o faſtidio col mezzo dell' amore, che ogni coſa rende agevole e dolce.

XXXVII. La quarta ragione ſi è, perchè *hic & nunc* l' opinione men probabile e tuta, *utilis erit ſaluti proximi*, ſarà utile alla ſalute del proſſimo. Non per altro motivo può fingerſi tal utilità del proſſimo, ſe non perchè queſti ripugni di ſoggettarſi al peſo della legge, ed acciocchè codeſta ripugnanza non diventi in lui colpevole, ſi diſobblighi da tal ſoggezione col mezzo di benigne opinioni, e condeſcendenti alla ſua volontà, che è lo ſteſſo, che laſciar che ſi eſponga all' evidente pericolo di traſgredire la legge per non offendere la ſua delicatezza, e la ſua ritroſia ad oſſervarla. Queſta è tutta l' utilità riguardo la ſalute del proſſimo, che poſſono apprendere i Probabiliſti nella ſequela delle ſentenze meno probabili.

XXXVIII. E' facile ad ognun di vedere, che tutti queſti quattro motivi non ſono ſuggeriti, ſe non da quella *prudenza carnale*, poc' anzi da noi diviſata. Degli altri, che aggiugne il La Croix, cioè *perchè l' opinione men probabile è di San Tommaſo* (a): *e più comune in qualunque ſcuola*: *è perſuaſa*

(a) Io non so a qual propoſito il P. La Croix v' intruda qui la ſentenza di San Tommaſo: perchè o parla egli in genere della dottrina o ſiſtema probabiliſtico: e ſu queſto già molti han dimoſtrato con argomenti invincibili, che tal ſiſtema è riprovato dal Santo Dottore: ovvero, ſiccome è più veriſimile, parla delle ſentenze particolari da lui nella Morale inſegnate: e queſte,

fa dal Superiore: *più facilmente si spiega ai discepoli*: di questi (dico) io non farò parola, ma li rimetterò al giudizio del Pubblico, che non potrà se non riempiersi di stupore in considerando, che a sì frivoli motivi si appoggia la decisione di una controversia tanto importante. Solamente, giacchè il P. La Croix per ispiegare la mozione, che fa la volontà nell'intelletto, si vale dell'esempio di colui, che col dito della mano fa calare la bilancia dalla parte del minor peso, di questa stessa parità mi servirò pur io per mostrar colpevole la condotta del Probabilista. Siavi dunque un mercante, il quale si persuada essere probabile, che la merce che vende, sia di maggior valore di quello gli vien pagata dal compratore, benchè più probabile giudichi, che non lo sia. Non potendo indurre il compratore a contribuire quel prezzo, che secondo il suo giudizio, tuttochè a lui stesso men verisimile, crede doversi alla merce, che fa? Ne mette una minor quantità in un lato della bilancia, e col dito destramente premendolo, lo fa pendere da questa parte, sicchè il peso della merce, non che uguale, paja ancora maggiore. Io dimando v'ha un solo, che non reputi costui un iniquo usurpatore dell'altrui robba? Ma perchè ciò? Non potrebbe pur esso allegare a sua giustificazione quanto dicono i Probabilisti per giustificare il tracollo, che dà la volontà all'intelletto? Non potrebbe dire, che egli opera saggiamente, e conforme la ragione? perchè essendo a lui probabile, che la merce sia degna di maggior prezzo, egli ha prima *motivum grave & prudens ex parte intellectus* di operare in tal foggia. Di più, non potrebbe dire, che *ex parte voluntatis* concorrono altri motivi, cioè, che non vuol soffrire la molestia, che a lui ne verrebbe, di restar privo di un maggior lucro: che vuol conservare la sua libertà di far quanto più li piace: che non vuole imporsi sulle spalle un giogo, cui non è obbligato: che così più comunemente si pratica da altri mercanti in simiglievoli casi ec.? Tanto egli dir potrebbe per giustificare la sua condotta. Ma crediamo noi, che approvata verrebbe perciò la sua giustificazione come legittima, e ragio-

ste, quando siano io verità insegnate da lui, e non falsamente attribuite, o sono certe, o per lo meno le più probabili per consentimento de' più applauditi Teologi. Laonde non ha luogo la riflessione del P. La Croix.

gionevole? Non già certamente: che anzi sarebbe rigettata, biasimata, e condannata come ingiusta, illegittima, e contraria alle regole della prudenza, e giustizia cristiana. Or questo è appunto il nostro caso, e ognuno di leggeri può farne l'applicazione.

XXXIX. Due o tre altre istanze si fa inoltre il P. La Croix sul soggetto della prudenza: ma essendo tutte del medesimo peso, e carattere, basterà riferire la terza esposta al n. 413. *Si rationes* (dice) *sint utrinque æquales, judex non potest nisi temere assentiri uni parti: ergo similiter intellectus noster*. Ed a questa così risponde: *Neg. Antec.* Nega adunque il P. La Croix, che rappresentandosi ad un Giudice da due parti litiganti uguali ragioni, non possa egli senza imprudenza dar l'assenso ad una parte contro dell'altra. E qual fondameno ne apporta? Eccolo: *quamvis leges statuant, ut tunc neutri parti in foro externo plene adjudicet, non ideo tamen erit temerarius, si per voluntatem erga suum amicum inclinatus interne assentiatur ipsius rationibus*. Questa è tutta la risposta del P. La Croix, che è pur quella del P. Carpani, e deve essere di qualunque altro Probabilista, che discorra coerentemente al suo sistema.

XL. Ma può darsi un uomo solo di ragione fornito, che non riconosca l'assurdità di questa risposta? Le leggi dunque vietano al Giudice nel concorso di uguali ragioni di sentenziar a favore di una parte contro dell'altra. Di tanto ce ne assicura il La Croix. E queste leggi non sono solamente le positive, ma ancora, e specialmente le naturali: stantechè il Tamburino, che giudica certa una tal decisione, la prova con una ragione che reputa egli stesso *efficace*, dedotta dai principj, e dettami della giustizia. E nondimeno il Giudice, a parere de' Probabilisti, può fare in tal caso un interno giudizio *prudente* di poter dare sentenza sopra di un fondo a favore di un suo amico contro di un altro, che con ugual fondamento (ed anche maggiore) di ragioni lo pretende? Sicchè e le leggi positive, e la legge stessa naturale proibisce di esercitare un giudicio, che in verità è *prudente*, se a Probabilisti diam retta? Sicchè sarà conforme alle regole della *prudenza* un dettame, che è contrario alle regole della giustizia? Si possono udire paradossi più stravaganti di questi? Ma ad inventare tali paradossi obbliga la difesa di un sistema, che è in sè medesimo un paradosso forse il maggiore del mondo.

§. V.

§. V.

Argomento decimo preſo dalla condotta, che tengono gli uomini nei temporali loro intereſſi.

XLI. NOn tanto di maggior riprova del precedente argomento, quanto di maggiore confuſione dei difenſori del Probabiliſmo ſervir dovrebbe l'argomento, che vengo a produrre nel preſente paragrafo, preſo dalla condotta, che tengono tutti gli uomini nei loro temporali intereſſi. Ella è coſa innegabile, che non può eſſere poſta in conteſa da alcuno, che trattandoſi dell'oſſervanza della divina Legge, dobbiamo avere per lo meno altrettanta cura, quanta ne abbiamo per gl' intereſſi del corpo, e della terra. Or conſiderando noi ciò, che fanno gli uomini ſaggi e ſenſati, qualora ſi tratta di affari temporali; noi vediamo, che ſempre eſſi ſi attengono alle ſentenze più veriſimili, quelle abbandonando, che giudicano men veriſimili o probabili. Così noi ritroviamo in varj luoghi del gius civile, che i Giuriſconſulti nelle loro riſoluzioni, le Repubbliche ne' loro ſtatuti, i Re, e Imperatori nelle loro leggi, ſe accada, che due opinioni concorrano ſu qualche affare, quella ſempre mai preſcielgono, che ſtimano più probabile, o più veriſimile. Quindi di ſovente incontriamo nel gius Imperiale quelle riſpoſte de' Conſultori, *reſpondi ſecundum ea, quæ proponebantur, rectius, verius, probabilius eſſe &c.* Così Giuſtiniano *in Inſtit. de Empt.* dopo di avere riportati varj ſentimenti circa i prezzi di certe coſe, riſolve, che l'opinione di *Procolo* deve eſſere preferita alle altre, *perchè appoggiata a più forti, e più ſode ragioni*. E quindi quell'aſſioma famoſo, e ricevuto da tutte le genti: *Inſpicimus in obſcuris, quod veriſimilius eſt*. E perciò in tutti gli Stati, Comunità, Aſſemblee, Capitoli v'ha quella legge da oſſervarſi inviolabilmente, di decidere gli affari occorrenti colla pluralità de' voti, tenendoſi ſempre per più probabile ciò, in cui la maggior parte concorre.

XLII. Queſta parimente è la pratica di tutti gli uomini, che non ſono mentecatti, o ſtolti, di cui ne potrei produrre infiniti eſempj. Un viandante, che deve pe' ſuoi intereſſi portarſi a qualche luogo, tra due ſtrade, che ve lo poſſon condurre, a quella ſi attiene, che crede non eſſere più pro-

probabilmente infestata da ladroni, o men soggetta a pericoli. Un ammalato rifiuta la medicina, la quale benchè sia probabile, che possa guarirlo, è tuttavia più probabile, che sia per recargli la morte. Se ad un Capitano due mezzi presentansi di ottenere la vittoria de'suoi nemici, o di conquistare una piazza, quello infallibilmente preferisce, che più idoneo gli sembra. Se occorre di dover passare un tratto di mare, si aspetta il tempo più propizio, e quel naviglio prescielgesi, che sicuro si giudica. Se si tratta di una lite importante, si procaccia l'Avvocato più perito, e si adoprano le ragioni riputate più forti, e valevoli per guadagnarla. Se si vuole appigionare una casa, un campo, una possessione, colui si cerca, del quale si abbia maggior probabilità, che sia per pagare pontualmente l'affitto. In somma in tutti i temporali interessi questa è la condotta di qualunque persona non affatto priva di mente, di appigliarsi a quella parte, per cui giudica più verisimile d'essere per conseguire il fine, che si propone. Come dunque nelle cose sole di Dio, circa l'osservanza della divina sua legge si potrà tenere una condotta diversa? Si potrà mai chiamarsi Iddio pago di tale condotta?

XLIII. Non omise di opporre la risposta a questo argomento il P. La Croix, ma risposta, che ben fa comparire da sè stessa l'estrema sua frivolezza. *Omnis prudens*, così obbiettasi al n.491. *in negotiis temporalibus eligit partem tutiorem. V. G. imprudens esset, qui sciens viam A esse securam a latronibus, ingrederetur viam B latronibus quandoque infestam. Item, qui medicinam certo sanaturam relinqueret, & uteretur alia probabiliter tantum sanatura &c.* Ecco dunque la sua risposta: „ Nego cons. Disparitas est manifesta: nam „ in negotiis temporalibus idem damnum sequitur, sive error meus sit vin„ cibilis, sive incincibilis, sive *formalis*, sive *materialis* tantum: neque est „ aliquid, per quod removeatur periculum talis damni. V.G. opinio mea, „ qua judico viam B. non habere latrones, me non reddit securum, si „ reapse in ea sint latrones, quia latrones removere non potest, neque fa„ cere, ut non noceant. Similiter &c. E contra in via salutis, & in ne„ gotio animæ habeo aliquid per quod removetur periculum damni, sive „ peccati *formalis*: quia supposita probabilitate opinionis faventis libertati, „ & ignorantia invincibili legis contrariæ formo dictamen conscientiæ, ex „ quo licite operor. “

XLIV.

XLIV. Questa, che il P. La Croix chiama una *disparità manifesta*; ognuno può facilmente rilevare, che altro non è in verità, che una *manifesta* illusione, o una *manifesta petizione di principio*, siccome sono quasi tutte le risposte de' Probabilisti ai nostri argomenti. Imperocchè qual è, io di bel nuovo dimando, la questione, che al presente si tratta, o a qual oggetto si apportano gli esempj del Viandante, del Medico, del Capitano ec. se non per provare, che se la prudenza nei temporali interessi esige, che si atteniamo per giugnere al termine, alla via che più verisimilmente e sicuramente ad esso conduce, lasciando la men verisimile, e più esposta a pericoli ec. molto più la prudenza esige, che facciamo lo stesso negli affari dell'anima, che sono più rilevanti: onde sia imprudenza e temerità tenere riguardo di questi una condotta diversa e contraria? Ora l'operare con imprudenza e temerità volontaria non è sempre cosa vituperevole, ripugnante alla ragione, ed un vero formale peccato? Non è un esporsi scientemente al pericolo di trasgredire la legge di Dio, e però un vero colpevole disprezzo, o non curanza della legge di Dio, la quale non va mai disgiunta dall'offesa di Dio medesimo? Se tanto prova l' argomento, siccome lo prova in effetto ad evidenza, non è dunque se non una illusione, e petizione manifesta di principio, l'assegnare per disparità, che negli affari dell'anima *removetur periculum damni, sive peccati formalis*: perchè in questi affari si opera con prudenza seguendo l' opinione men probabile al confronto della più probabile, e sicura. Tanto più, che siccome nelle cose temporali segue lo stesso danno, qualunque sia il mio errore circa il medesimo; così ugualmente segue la vera e reale trasgressione della legge di Dio (che in sè è necessaria) qualunque sia il mio dettame intorno la medesima.

XLV. Da ciò apparisce qual conto debba farsi del paragone, che fanno a lor favore i Probabilisti, tra il seguire una opinione men probabile al confronto di una più probabile e sicura, e lo scieglìere un bene minore al confronto di un maggiore, per esempio, come dice il P. Segneri, *una doppia d'Italia a fronte di una doppia di Spagna*, che è di lega d' oro più fina, pretendendo, che in ambedue i casi si operi con prudenza bensì minore, ma non con vera positiva imprudenza. Questa parità, che per altro incul-

inculcano grandemente, non si merita tampoco confutazione: poichè è troppo evidente, che dessa non è adequata, nè corrisponde in guisa alcuna al caso nostro, dove non trattasi di due sentenze certamente sicure, benchè una più sicura dell'altra, siccome è lo stato religioso riguardo al secolare; ma di due opinioni contraddittorie, una delle quali è certamente vera, e l'altra certamente falsa. Nell'addotto esempio e il maggiore e il minor bene sono amendue veri beni, e la doppia d'Italia non lascia di essere vero oro a fronte della doppia di Spagna. Affinchè giusta fosse la parità, dovrian proporla così. Si disputa sopra di una doppia (sia poi o Spagnuola, o Italiana) se ella sia di oro vero, o di altro metallo. Dodici periti orefici sostengono, che sia d'oro falso: altri quattro la affermano di oro vero: e le ragioni di questi quattro mi sembrano meno fondate delle ragioni dei dodici. Chi non mi tratterebbe da uomo imprudente, e poco curante de' miei interessi, se ciò non ostante prendessi in pagamento la doppia, come fosse di oro vero, e non falso? Or questo è appunto il caso di chi sceglie una sentenza men probabile al confronto di una più probabile, e sicura. Laonde non già men prudente, ma positivamente imprudente deve chiamarsi.

CAPO III.

Argomenti contro il Probabilismo ricavati dal Gius Canonico, e dalle definizioni della Chiesa.

GLi argomenti, onde abbiamo combattuto finora il sistema de' Probabilisti, sono presi dalla sola ragione, che ci manifesta abbastanza la di lui falsità. Altri, ed assai poderosi al medesimo effetto ne somministrano il Gius Canonico, ovvero i principj e dottrine nel Gius Canonico contenute, e le definizioni fatte dalla Chiesa per bocca dei Romani Pontefici, che noi produrremo nel presente capitolo, distribuiti, siccome gli altri, in altrettanti paragrafi.

§. I.

§. I.

Argomento undecimo dedotto dalla celebre massima del Gius Canonico, che nelle cose dubbiose dobbiamo attenersi alla parte più sicura.

I. Questa massima, o regola celebratissima, che nelle cose dubbiose debba ognuno attenersi alla parte più sicura, ci vien ripetuta o coi medesimi termini, o con altri bensì, ma che hanno il significato medesimo, in cento luoghi del Gius Canonico. Per addurne alcuni, Eugenio III. in cap. *Juvenis* de Sponsalibus, dice: *Quia in his, quæ dubia sunt, quod certius existimamus, tenere debemus &c.* Clemente III. in cap. *Ad audientiam* de Homicid. *Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem &c.* Innocenzo III. in cap. *Veniens* de Presbit. *Nos in hoc dubitabili casu, quod tutius est, sequentes*, e in cap. *illud* de Cleric. Excom. *Quia in dubiis via tutior est eligenda, etsi de lata in eum sententia dubitaret, debuerat tamen potius se abstinere, quam Sacramenta Ecclesiæ pertractare*. E nel Capo *Significasti &c. In hoc dubio tamquam homicida debet haberi Sacerdos, cum in hoc casu cessare sit tutius, quam temere celebrare*. Similmente Onorio III. in cap. *Petisti* de homicid. risponde: *Si de interfectione cujusquam in illo conflictu tua conscientia te remordet, a ministerio altaris abstineas reverenter: cum sit consultius in hujusmodi dubio abstinere, quam temere celebrare*. Finalmente Clemente V. in Clement. *Exivi* de Verb. signif. così risolve: *Nos itaque, qui in sinceris horum conscientiis delectamur, attendentes, quod in iis, quæ animæ salutem respiciunt, ad vitandos graves remorsus conscientiæ, pars securior est tenenda &c.*

II. Da codesti Canoni l'Eminentissimo Cardinal Petra nella sua Opera *de Sacra Pœniten. Apostol. cap. 9.* ne inferisce questa essere sempre stata la regola ferma e costante de' Romani Pontefici di seguire, e volere, che fosse ne' casi dubbiosi sempre seguita la parte più sicura. *Summorum Pontificum* (dice) *semper fuit, & est veluti quoddam axioma: In dubiis via est tutior eligenda, & quod certius existimamus, tenere debemus* (a).

III.

(a) Da qui veggano gli Avversarj di qual peso sia l'argomento, che prendono a favore del Probabilismo dalle dispense talvolta concedute dai Sommi Ponte fici

III. Da questi Canoni risulta un argomento efficacissimo, che manda in rovina il Probabilismo. Imperocchè da essi apparisce, che non altra regola hanno seguito i Romani Pontefici, nè altra regola han creduto potersi seguire, trattandosi di casi dubbiosi, se non se di attenersi alla parte sicura, quella abbandonando, che è favorevole all' umana libertà. Adunque la novella regola, che v' hanno sostituito i Probabilisti, siccome a quella contraria, ripudiare si deve qual regola falsa e pericolosa, non potendosi credere, che meglio abbiano intesa l' obbligazione, che abbiamo nella direzione degli atti nostri i moderni Teologi, che i Capi e Pastori della Chiesa di Cristo, di cui dobbiamo ascoltare la voce, e seguire le massime, e dottrine.

IV. A maggior conferma di ciò attentamente si osservi prima, che i Sommi Pontefici ne' canoni addotti non propongono quella massima generale di doversi attenere ne' dubbj alla parte sicura qual nuova legge da loro stabilita; ma la presuppongono anzi come fondata sopra di un principio antecedentemente certo, e ricevuto da tutti, il quale per conseguenza altro non è, che la legge naturale inserita ne' cuori degli uomini. *Cum in dubiis*, dicono, *semitam debeamus eligere tutiorem* - -- *Quia in dubiis via tutior est eligenda*, e simiglievoli, che denotano la persuasione fermissima, che avevano della verità di questa regola, con cui decidevano i casi, che loro si proponevano. L'altra cosa, che deve ben osservarsi, si è, che la massima da' Sommi Pontefici tante volte adoperata, non è ella per alcun modo ristretta a questi o que' dubbj particolari, su tale o tale materia; ma tutti i dubbj generalmente risguarda, che occorrono nelle morali questioni, e siano dubbj saggi, e fondati. Tanto è evidente dalle espressioni assolutamente proferite, *cum in dubiis &c.* e dalla ragione, che è la medesima in

M ogni

tefici in certi casi controversi. Imperocchè siano pur tenute per meno probabili alcune sentenze, che dovettero seguire per accordarle; che vantag io quinci ritrarre ne possono? Dovrebbero essi prima provare, che quei ontefici tenessero per meno probabili le sentenze, che seguitavano, e intanto concedessero le dispense richieste, in quanto che giudicavano, che si potesse seguire l' opinione men probabile al confronto di una più probabile e tuta. Ma questo non lo proveranno giammai: stante che anzi i prodotti Canoni ci dimostrano, che erano persuasi, che ciò far non si potesse lecitamente.

ogni sorta di dubbj, ove si tratta, se la cosa sia lecita, o illecita, permessa, o vietata. Finalmente ci convien riflettere, che i termini, onde dichiarasi la forza di quella massima, esprimono un vero precetto, e non già un mero consiglio. *Debemus* (si dice) *semitam eligere tutiorem — Via tutior est eligenda — Ad vitandos graves conscientiæ remorsus via tutior eligenda est &c.* le quali tutte sono formole, onde suole significarsi il precetto, che imponesi, o è in vigore.

V. Con queste riflessioni, che sono naturali, e chiaramente fondate sulle parole, onde vien ripetuta ne' Sacri Canoni la celebre regola, sfumano all'aria tutte le risposte, o a dir meglio, cavillazioni, con che i Probabilisti tentano di offuscarne il legittimo luminosissimo senso, di maniera che potrei astenermi dal produrle. Tuttavia, affinchè meglio risalti la verità, proponiamole, e diamo a conoscere l' estrema loro insussistenza, e vanità.

VI. Primieramente dunque rispondono, che la regola citata ne' Sacri Canoni si deggia limitare a que' soli casi, che vengono ivi decisi, e non già estendere a tutti i casi dubbiosi. Quindi il P. La Croix avendo prima nel num. 490. accennata tra le altre questa risposta, si obbietta nel n. 504. *Ergo dubius de homicidio poterit judicare se non esse irregularem, quod est aperte contra jus Canonicum.* E risponde: *Nego sequelam: nam de SOLO illo casu specialiter disponit Pontifex, ut in dubio censeatur contracta irregularitas: in aliis nihil speciale disponit.* Il P. Bovio similmente dopo di aver detto, che v'ha discrepanza tra gli Autori riguardo di quella massima, *in dubiis &c.* soggiugne: „ Il vero si è, che le regole del diritto, le quali concepute so„ no in termini generali, e illimitati, hanno i loro limiti, e giusta inter„ pretazione dal caso, a cui sono applicate dall'Autore, stendendosi solo „ a tuttociò, per cui milita la stessa ragione, e non più. "

VII. Che questa risposta non possa in veruna guisa sussistere, lo vide perfino un Probabilista de' più autorevoli, cioè il P. *Gabriel Vasquez*, il quale così la riprova: „ Il Sommo Pontefice (dice) non fa un nuovo co„ mando, che si elegga la parte più tuta; ma supponendo piuttosto la re„ gola, come verissima, cioè che *ne' dubbj debba eleggersi la via più sicu„ ra*, ne inferisce da essa, doversi credere irregolare colui, che dubita, se

„ sia

„ sia stato cagione, o nò dell' altrui morte. " (*a*) Se dunque i Sommi Pontefici non costituiscono una nuova regola, dicendo, che *in dubiis &c.* ma l' assumono anzi qual regola già certa, e universale per applicarla ai casi occorrenti; è necessario di ammettere, che la forza sua non restringasi a que' soli casi, a cui l'applicarono, ma stendasi a tutti generalmente. Essi, come è manifesto, la suppongono qual principio generale, donde ricavansi le conclusioni particolari, e formano equivalentemente il sillogismo, che segue. *Secondo la regola certa, e irrefragabile nelle cose dubbiose dobbiamo appigliarsi alla parte sicura. Il caso, che di presente proponesi, è dubbioso. Adunque è necessario di starsene alla parte sicura.* Perilchè, siccome ne' sillogismi la proposizione maggiore è universale, e comprende in sè stessa tutte le particolari conclusioni, che da essa possono legittimamente dedursi; così nel suggetto nostro, il principio, che forma la *maggiore*, è universale, e comprende tutti que' casi particolari, ne' quali si verifica, che occorra un vero dubbio, e non que' soli, a cui accade di applicarlo in questa, o quella occasione. Laonde troppo chiaro è lo sbaglio del P. Bovio, e di altri, volendo, che solo abbia luogo, dove *milita la ragione medesima* delle particolari materie, cui viene applicato ne' sacri Canoni; dovendosi eziandio stendere, dovunque *milita la medesima ragione* di dubbio: che sia però vero dubbio, cioè fondato, e ragionevole, e non imprudente, ed irragionevole, della qual sorta sogliono essere i dubbj dei scrupolosi (*b*).

VIII. La seconda risposta dei Probabilisti si è, che nella regola, che opponiamo dai sacri Canoni, si parla di opinioni, che sian *dubbiose*, e non già di opinioni *probabili*, in cui non ha luogo. Poichè in queste, se v'ha dubbio o incertezza pei motivi *diretti*, v'è certezza, e sicurezza pei *riflessi*, quando siano tenuti qer fermi, ed infallibili, siccome essi gli tengono. Per-

(*a*) *Pontifex non præcipit noviter, ut tutior pars eligatur; sed potius supponens regulam illam tamquam veram, nempe* in dubiis tutiorem partem esse eligendam, *colligit ex ea in eo casu censendum esse irregularem eum, qui dubitat, an occiderit*. Vasquez in p. 2. disp. 67. n. 9. (*b*) Questo si avverta bene: attesochè il P. Bovio nella *pag.* 172. per ispiegare a suo modo la regola de' Sacri Canoni, si prevale dell' autorità di Sant' Antonino, e di alcuni altri antichi, che parlano determinatamente dei dubbj delle persone scrupolose, non di dubbj probabili, come or ora diremo.

ilchè confessano di buon grado col P. Bovio, che presso di coloro, i quali o ignorano i principj loro *riflessi*, o non gli tengono per certi, mancando in tal caso ogni certezza e *diretta*, e *riflessa*, abbia luogo la regola *in dubiis via tutior est eligenda*, e siano obbligati ad osservarla.

IX. Ma con siffatta risposta altro non si fa, che illudere la gente imperita. Già nel Capo antecedente fu dimostrato altro non essere, che un mero giuoco, o bisticcio di termini il chiamare *probabile* ciò, che in realtà è dubbioso: atteso chè il vero dubbio necessariamente nasce dall' uguaglianza delle ragioni, che concorrono per una parte e per l'altra, le quali, comunque prese separatamente, sieno gravi, e probabili, poste però al confronto rendono l'intelletto ondeggiante, e sospeso, sicchè non possa nè all'una, nè all'altra prestar l'assenso, almeno prudentemente operando. Che poi il ricorso, che fanno ai principj *riflessi* probabilistici, sia affatto inutile, noi lo vedremo a suo luogo. Per ora basti l' osservare, che a tai principj *riflessi* non ebbero mai riguardo alcuno i Sommi Pontefici nelle risoluzioni, che davano, il che è un contrassegno manifesto, che o gl'ignoravano, o non li giudicavano sussistenti, e idonei a giustificare le azioni. Essi di fatto esaminavano le ragioni o fondamenti dei casi, e ritrovandole o di uguale, o di quasi ugual peso, decidevano, che essendo dubbiosa la trasgressione della legge, dovea seguirsi la parte sicura con questo principio riflesso inserito in noi dalla natura, che solo riconoscevano indubitato e certo, *in dubiis tutior pars est eligenda*.

X. La terza risposta, che sembra la più comune de' Probabilisti, è, che la detta regola non sia di *precetto*, ma di *consiglio*. E a darla sono indotti, siccome avverte benissimo il Sig. D. Pietro Ballerini (a), dalla sola necessità. Imperocchè se di precetto concedasi, questo non può esser altro, che un precetto naturale; e però un principio *riflesso*, che essendo dalla natura stessa insegnato, prevale a tutti que' *riflessi* principj, che hanno essi fabbricati per sostenere il loro sistema. E in fatti non può essere insiememente vero, che ne' dubbj siamo astretti da un precetto naturale ad eleggere la parte più sicura; e che questa abbandonata possa ognuno lecitamente attenersi

(a) Epist. 3.

nersi alla parte benigna, o men tuta. Onde è d'uopo per non rovinare il loro sistema, che neghino quel naturale precetto, che verrebbe ad obbligare alla più sicura.

XI. Questa risposta, che in verità è un rifugio da disperati, rimane interamente dissipata e distrutta dall'ultima mia Osservazione: ed io altro far non dovrei, che appellarmi *al buon senso, e alla buona fede* di ognuno, che legga i testi mentovati, e consideri i termini, onde vien espressa la celebre regola *debemus &c. eligenda est &c. ad vitandos graves conscientiæ remorsus &c.* attesochè io sono sicurissimo, che non altro da essi rileverà, che un vero verissimo precetto, che ci obbliga ad osservarla per non incorrere il reato di colpa. E giacchè gli Avversarj si abusano dell'autorità di Sant'Antonino, odano come il pio e dotto Scrittore l'abbia intesa e spiegata. *Patet* (dice egli (*b*), è cosa patente da non porsi in questione) *quod in dubiis semper certius est tenendum. Nota, quod est dubium probabile, & est dubium scrupulosum. De probabili hic loquitur* (la suddetta regola *in dubiis &c.*) *cum scilicet rationes sunt ad utramque partem quasi æquales: & peccatum GRAVE est, se exponere tali dubio, ubi est mortale.* Che mai di più chiaro poteva dire il Santo Arcivescovo, per dimostrare, che riconosceva di vero precetto l'osservanza di quella regola?

XII. Che al modo stesso l'intendessero parimente i Sommi Pontefici, di essa valendosi nelle loro risoluzioni, apertamente si vede dalle sentenze, che pronunciavano in conformità della regola medesima. Nel citato Capo *Ad audientiam* Clemente III. decide, che un Sacerdote, di cui dubitavasi, se con una percossa da lui data fosse stato cagione della morte di certuno, dovea essere trattato come irregolare. Per qual motivo? *Cum in dubiis,* (rispose al Vescovo, che l'avea interrogato) *semitam debeamus eligere tutiorem, te convenit INJUNGERE Presbytero memorato, ut in sacris Ordinibus non ministret.* Se non fosse, che un semplice consiglio l'abbracciare ne' dubbj la parte più sicura, il Papa non avrebbe detto al Vescovo, che *ingiungesse*, ma che consigliasse quel Sacerdote a non esercitare il sacro suo ministero. Similmente Innocenzo III. nel Capo *Significasti* risolve, che non potendosi di-

(*a*) Tit. 20. C. 2. §. 16.

discernere da qual ferita fosse morto certo ladrone, se dalla prima, che ricevette dal Canonico, o dalle altre ricevute da' Parrocchiani, dovesse il Canonico riputarsi come l'omicida, e astenersi dall'offizio sacerdotale. *Cum in hoc casu* (dice) *cessare sit tutius, quam temere celebrare*. E nel Cap. *Illud* de Cleric. Excom. lo stesso Sommo Pontefice parlando di un Vescovo, di cui dubitavasi, se incorsa avesse la scomunica, decretò che dovea tenersi lontano dall'amministrazione de' Sacramenti della Chiesa: *Quia in dubiis via est tutior eligenda, etsi de lata in eum sententia dubitares; debuerat tamen potius se abstinere, quam Sacramenta Ecclesiæ pertractare*. Nel che si rifletta, che il Vescovo pretendeva, che la sentenza di scomunica contro di lui fulminata fosse invalida, per non essere state dal Giudice delegato premesse le monizioni canoniche. Questa era una ragione probabile per iscusarlo secondo la moderna Teologia. Con tutto ciò il Papa lo giudicò colpevole, e degno di essere deposto dalla sua Sede per questa sola ragione, che avendo giusto motivo di dubitare della validità della sentenza, era obbligato a seguire la via più sicura, e astenersi dalle funzioni della Chiesa. Si può mai credere, che un Papa sì illuminato, e sì saggio avria condannato un Vescovo ad una pena cotanto rigorosa per avere mancato all' osservanza di un mero consiglio? A questo stesso capo riducesi quel detto memorabile, e notissimo di Sant'Agostino: *Graviter peccaret in rebus ad salutem animæ pertinentibus, vel eo solo quod certis incerta præponeret*. Le quali parole sono generali, e ad ogni caso appartengono sì di diritto, che di fatto, e non insinuano già un mero consiglio, ma un vero precetto, che ci obbliga sotto pena di grave peccato, e dell'eterna dannazione.

§. II.

Argomento duodecimo preso dalla regola stabilita dai Sommi Pontefici, trattandosi di seguire opinioni probabili.

XIII. NOn v'ha dubbio, che se ne' Sacri Canoni ritroviamo prescritta dai Sommi Pontefici, e dalla Chiesa una regola diversa da quella, che hanno introdotta i Probabilisti intorno le opinioni probabili, dessa non sia un argomento de' più efficaci contro il novello loro sistema. Ora,

oltre

oltre l'addotta massima *in dubiis &c.* noi abbiamo ne' Sacri Canoni due luoghi principalissimi, ne' quali si parla espressamente di opinioni probabili, e in ordine ad esse si prescrive una regola diversa da quella, che hanno introdotta i Probabilisti. Il primo luogo si ha nel Sacro Concilio generale di Vienna celebrato sotto *Clemente IV.* ed ecco la regola ivi stabilita, che io esporrò colle parole medesime, onde fu esposta dall' insigne e preclarissimo Vescovo Benigno Bossuet in una delle sue Dissertazioni composte in occasione della famosa Assemblea del Clero di Francia radunata l'anno 1700. in cui il Probabilismo fu dannato, e proscritto da tutto quel vasto Reame. Così dunque scrive il celebre Prelato nella questione 2. ove dimanda: *quæ regula data sit ad vincendum dubium ratione probabili?* e risponde in tal foggia: „ La regola di vincere (*a*), o di escludere il dubbio colla ragione probabile, altra non è, se non che dessa sia *più probabile*, o renda più probabile la sentenza, che si vuol abbracciare. Questa regola è chiaramente definita (da Clemente IV.) nel Concilio Ecumenico di Vienna, ove riferite due contrarie opinioni intorno la infusione della grazia e delle virtù nel battesimo, soggiugne: *Nos autem attendentes generalem efficaciam mortis Christi, quæ per baptisma applicatur omnibus baptizatis, opinionem secundam (quæ dixit tam parvulis, quam adultis conferri in baptismo informantem gratiam & virtutes) tamquam PROBABILIOREM, & dictis Sanctorum ac Doctorum modernorum Theologiæ MAGIS CONSONAM, & concordem, sacro approbante Concilio duximus eligendam.* Ecco la regola, con che si vince il dubbio col mezzo della ragione *probabile*, con questa legge però, che sia *più probabile*, e *più conforme* ai detti de' Santi, e de' Dottori eziandio moderni di Sacra Teologia: altrimenti se manchi quel *magis*, o quel *probabilius*, abbracciar non potrebbesi, se non imprudentemente, e col dubbio di prima: perchè non vi sarebbe ragione alcuna, che preponderasse. Con questa legge opera la Chiesa, nè crede di essere in libertà, di cose oscure trattandosi, di scegliere la sentenza, o opinione men probabile; ma si tiene obbligata di sempre preferire la più probabile: e tanta forza gode la probabilità maggiore, che il Sa-

(*a*) Il testo è tradotto dalla latina nella volgare favella ad intelligenza di tutti.

„ cro Ecumenico Concilio fa a tutti noto di attenersi ad essa con questa „ precisa legge, che sia maggiore. Laonde chi dà luogo anche alla proba„ bilità minore, viene a disprezzare la regola stabilita da un Concilio „ Universale. "

„ Io non veggo certamente (segue a dire l' Illustre Prelato) cosa quì „ mai possa rispondersi di qualche soda apparenza. Imperocchè, se per av„ ventura dicasi, che in quella autorità si tratta di materie specolative, e „ non di pratiche; primieramente è chiaro, che pari n'è la ragione di ri„ solvere l'uno e l' altro dubbio. Inoltre è manifesto, che pure questo de„ creto del Sacro Concilio appartenga a qualche sorta di pratica, cioè ad „ eleggere, e però a professare qualcuna delle due sentenze con pericolo „ gravissimo dell'anima, se taluno ardisse di allontanarsi da quella parte, „ che il Concilio giudicò degna di essere preferita. "

„ Quindi ne segue doversi correggere l'errore di coloro, i quali insegna„ no, che nell'equilibrio delle ragioni l'intelletto venga determinato dalla „ volontà *pro libito*. Conciossiachè devesi anzi ascoltare l'Apostolo, che c' „ intima, *rationabile obsequium vestrum*. Donde è, che non si hanno ad eleg„ gere le sentenze, e formare i giudicj, giusta il piacere della volontà, „ ma secondo i prescritti, e la norma della ragione: nè il Sacro Concilio „ si espresse dicendo solamente: *nos hanc sententiam eligendam duximus:* ma „ aggiunse: *eligendam duximus ut probabiliorem, magisque consonam &c.* La„ onde esso intende, che non già *ad libitum*, ma unicamente colla ragio„ ne si pieghi l'intelletto, trattandosi di opinioni probabili. "

„ Ne segue eziandio doversi correggere due errori tra sè opposti: l'uno „ di Giovanni Sinnichio, di cui queste son le parole: *non licet sequi opinio„ nem vel inter probabiles probabilissimam*. Stante che per tal guisa si viene „ a ripugnare apertamente al Sacro Sinodo, il quale giudicò potersi eleg„ gere un'opinione solamente probabile, purchè sia più probabile della sua „ contraria. L'altro poi di coloro, che cadendo nell' altro estremo, pre„ tendono, che ogni opinione probabile, quantunque meno probabile al „ paragone dell'opposta, possa ugualmente seguirsi: poichè tal dottrina non „ men ripugna al Concilio Ecumenico, che non ammette per regola qua„ lunque probabilità, ma quella sola, che si rinviene maggiore. Pertanto

„ de-

„ devesi procurare, che resti proibito l'uno e l'altro errore: cioè quel-
„ lo, che nega potersi vincere il dubbio colla ragione più probabile, e pre-
„ ponderante: e quello per cui si concede la libertà di abbracciare anche
„ l'opinione meno probabile. " Fin qui il chiarissimo Vescovo Bossuet, il quale comprova poi maggiormente l'equità di tal regola, e risoluzione con quell'assioma del gius comune: *Inspicimus in obscuris, quod est verisimilius*, ovvero, *quod plerumque fieri consuevit*. Attesochè, dice, occulta essendo la verità, è necessario di appigliarsi a ciò, che è più verisimile, o più prossimo apparisce alla verità, e che più d'ordinario nelle cose contingenti succede: che altro non è, se non il più verisimile; comechè nessuno metta in contesa, che si possa anche in tal caso attenersi alla parte meno verisimile, qualora sia la più sicura.

XIV. Codesta medesima regola fu seguita da Papa Innocenzo III. nella decisione di un caso, che gli venne proposto: e la sua decisione merita di essere ben considerata, mentre comprende tutti i stati della nostra questione. Il caso proposto era, che cosa far dovesse certa donna conjugata, la quale dopo il matrimonio contratto scoperto aveva, che forse v'era un impedimento dirimente. Or ecco su d'esso la sua decisione nel Capo *Inquisitioni*. Prima stabilisce, che essendo la donna certa e sicura dell'impedimento, non possa nè esigere, nè rendere il debito. Di poi soggiugne, qualora tal certezza non abbia: „ Distinguimus, utrum habeat conscientiam hujus-
„ modi ex credulitate levi & temeraria, an probabili, & discreta. Et qui-
„ dem ad sui Pastoris consilium conscientia levis, ac temerariæ credulitatis
„ explosa, licite potest non solum reddere, sed & exigere debitum conju-
„ gale. Verum cum conscientia pulsat animum ex credulitate *probabili, ac*
„ *discreta*, quamvis non evidenti, & manifesta, debitum quidem reddere
„ potest, sed postulare non debet, ne in alterutro vel contra legem con-
„ jugii, vel contra judicium (cioè *non omnino firmum*, sed probabile) con-
„ scientiæ committat offensam. " Questa fu la decisione d'Innocenzo III. la quale più chiaramente esponesi da San Tommaso in *IV. Sent. q. 38. in*
„ *fine Expos. lit.* ne' seguenti termini: „ Si oriatur dubitatio aliqua de vi-
„ ta prioris viri ex aliqua causa, quæ etiam certitudinem facere possit,
„ non debet nec reddere, nec exigere debitum: si autem causa illa facit
„ pro-

„ probabilem dubitationem, debet reddere, ſed non exigere: ſi autem ſit „ levis ſuſpicio, poteſt utrumque licite fieri, quia debet illam cauſam po„ tius abjicere, quam ſecundum hoc conſcientiam formare. “ (*a*)

XV. Sotto tre riſpetti adunque ſi conſidera il caſo. Prima, quando il motivo ſia tale, che induca, o poſſa indurre una moral certezza dell' impedimento: e allora la donna non può nè dimandare, nè rendere il debito matrimoniale. Secondo, quando il dubbio, o ſoſpetto ſia leggero, e ſenza verun ſodo fondamento: e in tal caſo depoſta la coſcienza dubbioſa può e renderlo e dimandarlo: e intorno a tutto ciò non v' ha diſcrepanza di pareri. Veniamo dunque al terzo, che ſpetta al noſtro propoſito. Stabiliſce il Sommo Pontefice, che quando il motivo di dubitare non ſia lieve, e frivolo, ma fondato e probabile, benchè non evidente, e certo: *cum conſcientia pulſat animum ex credulitate probabili, & diſcreta, quamvis non evidenti & manifeſta*: allora deve la donna rendere il debito, ma non può dimandarlo. Deve renderlo, per non offendere la legge del matrimonio, che l' obbliga ad ubbidire al marito, *ne contra legem conjugii committat offenſam*. Perchè avendo queſti un diritto certo di eſigerlo, non può la donna lecitamente negarglielo per un motivo, che è incerto. Eſſa tuttavia non può dimandarlo per non offendere la propria coſcienza, *ne committat offenſam contra judicium conſcientiæ*, la quale vien reſa dubbioſa dell' impedimento da un' opinione probabile, e prudente.

XVI. Da ciò è manifeſto, che nell' eſpoſto caſo trattavaſi di due opinioni *probabili*, che vi foſſe, e che non vi foſſe l' impedimento dirimente: poichè ſe anco la ſeconda non foſſe ſtata probabile, già certo ſtato ſarebbe l' impedimento: nel qual caſo non potea la donna nè chiedere, nè rendere il debito. Ecco dunque in termini eſpreſſi la noſtra queſtione, ed eccone al tempo ſteſſo la deciſione. Quella femmina giudicava eſſere *probabile*, che

(*a*) Si confronti di grazia queſta riſoluzione fatta da Papa Innocenzo III con un' altra, che fa in ſimiglievole caſo il P. Tamburino *lib.* 1. *in Decal cap.* 3. §. 7. dietro la ſcorta di altri Teologi. *Si poſt contractum* (dice) *bona fide matrimonium superveniat dubium etiam in utroque conjuge de ejus invaliditate, nec poſt diligentiam veritas haberi poſſit; poterit uterque conjux reddere, & petere debitum. Ita Suar. Sa, aliique, quos refert, & ſequitur Thomas Sanchez &c.*

che fossevi un impedimento canonico dirimente il matrimonio, benchè giudicasse eziandio probabile, che non vi fosse. Se il Papa avesse creduto esser lecito di seguire l'opinione sodamente probabile nel concorso dell'altra pur sodamente probabile, avrebbe dovuto decidere, che l'era permesso di esigere il debito, appigliandosi alla probabilità di quella opinione. Ma dichiarando egli il contrario, che permesso non fossele di esigere questo debito, ne segue, ch'ei non credeva lecito di appigliarsi ad una sentenza probabile in confronto di un'altra probabile.

XVII. Nè giova punto l'opporre, che se permesso non fosse di seguire l'opinione probabile al confronto, il Papa non avria potuto tampoco permettere a quella femmina di rendere il debito. Perchè codesta obbiezione è di già prevenuta colla riflessione da me fatta, che l'obbligazione, che ha la donna di rendere il debito al marito, che ignora con buona fede l'impedimento, non è soltanto probabile, ma certa: e però malgrado il privato suo dubbio è tenuta ad adempierla. Siccome quel conjugato, che ha fatto voto di continenza, pecca bensì esigendo il debito, ma non pecca rendendolo alla parte, che lo dimanda; così nel caso, benchè la donna creda probabile, che siavi un impedimento, ella è dall'altro canto certa e sicura, che non può senza peccato negare il debito conjugale al marito, che lo dimanda, qualora non sia manifesto l'impedimento. Perciò in tal caso, come avvertì il Sommo Pontefice, essa peccarebbe esigendo il debito, perchè oprerebbe contro il giudicio della sua coscienza, che le detta nel dubbio di sospendere l'azione: e peccherebbe parimente negandolo al marito: perchè oprerebbe contro le leggi del Matrimonio, mancando ad un dovere, che è certo, e privando il consorte di un diritto, che ha acquistato, per seguire un'opinione, che a lei bensì è probabile, ma non certa ed evidente.

XVIII. Per la stessa ragione il suddito, qualora probabile solamente gli sia, e non certo ed evidente, che la cosa comandata dal superiore sia cattiva, deve ubbidire: attesochè il diritto, che ha il superiore di comandare, e il debito in conseguenza, che ha il suddito di ubbidire, è certo: onde trattandosi di due obbligazioni, deve sempre prevalere la certa all'incerta. Con che cade a terra l'argomento, che gli Avversarj prendono dalla virtù dell'obbedienza.

§. III.

§. III.

Argomento decimoterzo fondato sulla condannazione di molte morali proposizioni fatta dai Sommi Pontefici Alessandro VII. e Innocenzo XI.

XIX. I Sommi Pontefici Alessandro VII. e Innocenzo XI. due decreti promulgarono contro varie proposizioni morali insegnate, e difese da più Teologi. Nel decreto del primo così si parla: *Sanctissimus D. N. audivit non sine magno animi sui mœrore complures opiniones christianæ disciplinæ relaxativas*, & *ANIMARUM PERNICIEM INFERENTES partim antiquatas iterum suscitari, partim noviter prodire &c. Quare ne ullo unquam tempore viam salutis, quam suprema veritas Deus arctam esse definivit, IN ANIMARUM PERNICIEM dilatari, seu verius perverti contingeret &c.* E quindi riferite le proposizioni, il Papa le condanna, *ut minimum tamquam scandalosas*. Nel decreto poi del secondo ne sono condannate molte altre parimente *ut minimum tamquam scandalosas, & in praxi perniciosas*. Or io pretendo, che da questi decreti chiaramente risulti la falsità della regola propostaci per sicura dai Probabilisti, cioè, che *ogni opinione, che sia veramente probabile* (nel senso da loro preteso) *sia lecita, e onesta, nè seco porti alcun pericolo di peccato, se non al più materiale*, che non ci viene imputato a colpa da Dio. Alle prove.

XX. Le cento e più proposizioni condannate dai Sommi Pontefici, prima della condanna erano senza dubbio probabili, giusta il sistema degli Avversarj, parlando almeno in genere, e della maggiore e massima parte di esse. Noi già tanto abbiam provato nel capo 5. della prima parte. E in fatti si prenda la definizione da loro assegnata dell'opinione probabile, quella per esempio, che arreca il Laimano: *Probabilis opinio, uti COMMUNITER accipitur, est, quæ certitudinem non habens, tamen vel gravi auctoritate, vel non modici momenti ratione nititur*: e si rifletta inoltre, che questa *grave autorità* restrignesi o ad un solo Autor moderno riputato *classico*, o al più a tre o quattro *dotti, e pii*, comunque gli altri siano di contrario parere: *& hoc in confesso est apud omnes* (Probabilistas), siccome attesta il

Te-

Terillo: fatte, dissi, queste riflessioni, tosto si resterà persuasi, che o tutte, o (per non entrare in soverchi litigi) quasi tutte le proscritte proposizioni erano *probabili*, poichè insegnate o da qualche Autore *classico*, o da tre o quattro *dotti*, e *pii:* e però nel sistema probabilistico tutte, o quasi tutte regola sicura della coscienza, seguendo la quale non v'era pericolo di far cosa illecita, che aggravasse l' anima propria con qualche peccato, anzi, per valermi della frase dell' Escobario, *recta homines tendebant ad superos*, se n'andavano gli uomini al Cielo per una via retta, e sicura.

XXI. Or questa probabilistica dottrina vien dichiarata apertamente falsa dalle formole espresse ne' decreti dei due Sommi Pontefici, che cento e più proposizioni rilassate dannarono. Imperocchè affermano a chiare note, che tali proposizioni erano per lo meno scandalose, e praticamente perniciose, *ut minus scandalosas, & in praxi perniciosas*; o, che vien ad essere lo stesso, che cagionavano grave danno alle anime, che le seguivano, *perniciem animabus inferentes:* perilchè era debito del loro offizio pastorale di proibirle e dannarle, affine di ritirare con tal mezzo le pecorelle alla cura loro commesse dalla via larga, e spaziosa, che alla perdizione conduce, nel retto sentiero della salute: *ut oves sibi creditas ab hujusmodi spatiosa lataque, per quam itur ad perditionem, via in rectam semitam evocaret.* Adunque è necessario inferire, che le dette proposizioni prima ancora della condanna, erano perniciose, illecite, e di rovina delle anime, comechè fossero *probabili* nel senso degli Avversarj. Adunque è necessario pur di conchiudere, che la probabilità da loro proposta qual regola sicura delle umane azioni, sicura regola veramente non sia, ma fallace, illegittima, pregiudiziale, e degna di essere abbandonata, e fuggita da chiunque ha premura di salvarsi, e non incorrere l'eterna perdizione. Imperocchè è chiaro, che i Sommi Pontefici non parlano già solamente del danno, che la pratica di quelle proposizioni sarebbe stata per cagionare alle anime nel tempo avvenire, cioè dopo la proscrizione, che tolse loro qualunque probabilità, ma eziandio del danno e rovina, che cagionavano prima, quando ancora si riputavano *probabili*, e sicure in coscienza. Adunque e altresì manifesto, ch' essi non riconobbero la loro probabilità per sicura regola de' costumi; seguendo la quale nessun peccato s' incorra, che ci costituisca colpevoli dinan-

nanzi a Dio, e nessun detrimento della salute eterna. Adunque nè tampoco la probabilità delle opinioni può dar sicurezza nel tempo presente riguardo tante altre, che se comprese non furono ne' Pontificj Decreti, non lo fu, perchè si credessero bastantemente fondate, e sicure, siccome dai Decreti medesimi apparisce. Chi brama di vedere questo argomento diffusamente, e dottamente maneggiato, legga il sapiente Camargo *lib.* 2. *p.* 1. *de Regula honestatis controv.* 1. ove anche troverà sciolta e dissipata la ritorsione, che far sogliono contro di noi gli Avversarj, e che suol essere il principale loro rifugio; ma rifugio inutile, e di niun loro giovamento, siccome egli dimostra, ed anche dalla sola esposizione della sentenza fatta da me nella prima parte bastantemente apparisce.

§. IV.

Argomento decimoquarto ricavato dalla condanna delle proposizioni sulla materia della Probabilità.

XXII. QUattro proposizioni, che direttamente, e immediatamente risguardano la materia della *Probabilità*, furono espressamente condannate dal Sommo Pontefice Innocenzo XI. nel suo Decreto pubblicato l'anno 1679. La prima asseriva: *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.* La Seconda: *Probabiliter existimo judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem.* La terza: *Generatim, dum probabilitate sive intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus.* La quarta finalmente: *Ab infidelitate excusabitur infidelis non credens ductus opinione minus probabili.*

XXIII. Tali sono le proposizioni da Santa Chiesa dannate sulla materia della *probabilità*, siccome false, scandalose, erronee, e di gravissimo detrimento alle anime. Ora io pretendo, che sebbene nella condanna espressa di esse, non sia pure *espressamente* e *formalmente* condannato il Probabilismo,

lismo, sia però condannato *implicitamente*, *virtualmente*. *e per conseguenza legittima*, *e necessaria*, cioè quanto basta per dover essere ripudiato, ed abborrito da chiunque proceder voglia *con buona fede*, ed attenersi con sincerità alle decisioni della Santa Madre Chiesa. Io lo proverò prima considerando tutte insieme le quattro proposizioni, e quindi riflettendo sopra di ciascheduna in particolare. Cominciamo.

XXIV. Ella è dottrina incontrastabile, che qualora una conclusione è dedotta legittimamente da qualche principio, dessa non può essere falsa, senza che falso parimente sia il principio, donde è dedotta, secondo quella massima certa e inconcussa nella buona Logica, che dal vero non mai segue il falso, siccome per opposito non mai dal falso può seguire il vero: *ex vero nunquam sequitur falsum*. Ora le dette quattro proposizioni dalla Chiesa dannate seguono legittimamente dal principio o dottrina del Probabilismo. Adunque se desse sono false, siccome lo sono fuor di ogni dubbio dopo la condannazione; falso parimente sarà il principio o dottrina del Probabilismo. Io ben mi figuro, che gli Avversarj di queste tre proposizioni non negheranno se non la seconda: ma dessa mi è agevole di provarla con evidenza, astraendo per ora il riguardo dalla loro condanna. Principio, e dottrina comune del Probabilismo, o de' Probabilisti è, che sia opinione sodamente probabile, e però sicura regola della coscienza, quella, che si appoggia ad una grave autorità, e a ragione di qualche peso, la quale sempre presumesi, qualora sia grave l'autorità: e questa indubitatamente è grave, quando l'insegnino tre o quattro moderni Scrittori, o, se pur anche si voglia, sei ovvero otto *dotti* e *pii*, e specialmente se nel numero loro se ne rinvenga qualcuno di quelli, che chiamansi *classici*, & *omni exceptione majores*. Ora tutte e quattro le dannate proposizioni sulla Probabilità, erano insegnate da parecchi Autori *dotti e pii*, cioè altra da sessanta, altra da trenta o quaranta, altra da quindeci o venti, e tutti fuor di ogni contesa *dotti* e *pii*; anzi taluni *classici*, e superiori ad ogni eccezione. Adunque, secondo il principio e dottrina de' Probabilisti, tutte e quattro erano *sodamente probabili*, e regola sicura della coscienza: e da essa ritraevano la loro probabilità, e sicurezza. Adunque, se esse sono dichiarate dalla Chiesa false, improbabili, e corruttela, anzichè regola dei costumi; falsa pure, im-

improbabile, e corruttela de' costumi si è la probabilistica dottrina, donde traggono il loro veleno.

XXV. L'argomento prende rinforzo maggiore, se si considera, che gli Autori, i quali insegnarono le dette quattro proposizioni, sono stati Probabilisti, cioè Autori, che scrissero dopo che fu introdotto nel mondo il Probabilismo, e seguivano questo sistema di opinare. Imperocchè non mi si addurrà un solo Scrittore, che prima della nascita di tal dottrina ne abbia insegnata veruna di esse, qualora si faccia l'esame degli Autori precedenti con fedeltà, e candore, nè cavillare inutilmente si voglia su qualche termine ambiguo. E in fatti gli Autori Probabilisti, che le insegnarono, le dedussero dai principj generali del loro sistema, e da essi necessariamente deduconsi. Imperocchè posto quel principio da' Probabilisti adottato siccome certo, *qui probabiliter agit*, *prudenter agit*, da esso tutte quattro per necessaria illazione ne seguono, e da esso perciò coerentemente le deducevano. Esse erano riputate probabili in virtù di qualche ragione, e molto più di sufficiente autorità: adunque negar non potevano, che prudentemente si operasse abbracciandole, e riducendole alla pratica; anzi ingenuamente lo confessavano. Con questo principio alla mano il P. Tamburino (*a*) risolve, ed approva la prima, che *in conficiendis Sacramentis poterit eorum minister sequi opinionem probabilem*, *etiam probabiliori relicta*, *nisi tamen obstet usus*, *& consuetudo Ecclesiæ &c.* citando per essa il Vasquez, Basilio Ponce, ed altri appresso il Merolla. Risolve, ed approva come probabile la seconda del Giudice, quando sia ugualmente probabile il diritto delle due parti litiganti, *propter extrinsecam bonorum Doctorum auctoritatem*. Risolve altresì, ed approva la terza, siccome più abbasso si vedrà. Col medesimo principio il P. Sanchez risolve, ed approva la prima (*b*), la quarta, e probabile giudica ancor la seconda. E così altri dallo stesso principio le medesime conseguenze ricavano, e le ricavano legittimamente: perchè da esso ne seguono per illazione inevitabile. Che se pure prima ancora

ra

(*a*) Lib. 1. in Decal. cap. 3. (*b*) Odasi il P. Sanchez, il quale lib. 1. in Decal. c. 9. n. 33. così la stabilisce: *Quia quandiu quis sequitur opinionem probabilem*, *prudenter putat illum esse convenientem ministrandi modum*, *& nulli se contravenire præcepto*, *nec irritari Sacramentum*.

ra del Decreto Pontificio vi furono Probabilisti, che insegnarono o questa o quella delle contrarie sane opinioni; questo, siccome benissimo osserva il P. Camargo, fu effetto dell'orrore, che cagionò in loro l'assurdità della dottrina, che altri ammettevano: *consequentis horror, & nimis de se patens absurditas ipsos deterruit, & in ejus dissensum traxit vel invitos*. Laonde furono essi in ciò buoni Teologi, ma cattivi Logici: *optimam sententiam tradidere, sed pessimam tenuere consequentiam*.

XXVI. Un'altra riflessione darà ancor maggior peso all'argomento. Egli è infallibile, che tutta la gran macchina del moderno Probabilismo è fondata sopra i principj riflessi (*a*), che suppongono certissimi: il massimo de' quali, da cui gli altri dipendono, è preso dalla dottrina diffusamente spiegata dal P. Terillo, e dagli altri Probabilisti comunemente ricevuta, che qualora siavi opinione probabile, che nega l'esistenza dell'obbligazione, quantunque concorra con altra più probabile, che l'afferma; la legge non sia sufficientemente promulgata: e però non diasi veramente la legge: perchè sendo la promulgazione necessaria alla sostanza della legge, senza essa non può sussistere. Or ciò supposto, l'argomento, che prova il mio assunto, non può essere più poderoso. Se prima del Pontificio Decreto legge alcuna non v'era, che vietasse tutto ciò, che comprendesi nelle quattro dannate proposizioni, evidente cosa ella è, che tutto quello era lecito, e potea praticarsi senza veruno scrupolo di peccato: perchè ove non è legge, nemmeno vi può essere peccato, che è trasgressione della legge. Ma così è, che nel sistema de' moderni Probabilisti non v'era legge alcuna, che vietasse quanto comprendesi nelle dannate proposizioni: e lo provo colla loro stessa dottrina. Quando siavi tra gli Autori controversia, se esista qualche legge, che obblighi alla tale, o tale azione: e l'opinion di coloro, che ne negano l'esistenza, sia sodamente probabile, cioè insegnata da quattro o cinque Teologi; la legge in tal caso non è sufficientemente promulgata, e però non si dà veramente la legge, perchè le manca una condizione essenzialmente richiesta. Ora prima del decreto vi era tra Teologi controversia, se vi fossero le leggi o obbligazioni espresse nelle proposizioni

N po-

(*a*) Anche il già accennato è uno di tai principj.

poscia dannate, ed Autori per numero e qualità bastanti a rendere un'opinione probabile, le negavano. Adunque secondo il sistema probabilistico non v' era legge, che vietasse quanto è in quelle proposizioni compreso: non v' era legge, che vietasse al Ministro de' Sacramenti di conferirgli seguendo l'opinione men probabile, e tuta: al Giudice di dar la sentenza favorevole a chi produceva ragioni men forti: all'infedele di perseverare nella sua setta mosso da un'opinione men verisimile: a tutti generalmente di attenersi ad una probabilità anche tenue nella scelta delle opinioni. Per altro tutto ciò è falsissimo: perchè, siccome dalla proscrizione di tali dottrine risulta, malgrado la varietà de' pareri tra' Teologi, v' era legge, che la vietava, non essendo essa stata promulgata dalla Chiesa, ma soltanto dichiarata. Adunque è pure falsissimo il capitale principio *riflesso* probabilistico stabilito dal Terillo, e da tutti i seguaci suoi: e in conseguenza cade rovinosa a terra tutta la probabilistica mole, che a quel fondamento, siccome a saldissima base, si appoggia.

§. V.

Argomento decimoquinto ricavato dalla osservazione speciale fatta sulla condanna della prima proposizione del Decreto d'Innocenzo XI.

XXVII. Dalle osservazioni generali fatte sulle quattro proposizioni condannate da Papa Innocenzo XI. nella materia del *Probabile* tutte insiememente considerate, passiamo a riflettere sopra ciascheduna in particolare, per trarne quinci speciali argomenti, che il Probabilismo inevitabilmente distruggono. La prima dunque si è: *non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem* col restante registrato qui sopra. Per intendere il senso legittimo di questa dannata proposizione, convien osservare, che gli Autori, i quali la insegnarono, come il Sanchez, il Vasquez, il Tamburino, il Ponzio, il Merolla, il Diana, che la chiama *comune*, restrinsero la loro dottrina, siccome pure è proposta con restrizioni nello stesso Decreto Pontificio, di modo che in alcuni casi non la giudicavano lecita, e in questi dicevano, che praticandola non si peccava

con-

contro la riverenza dovuta al Sacramento, ma contro la giustizia, o la carità del prossimo. I casi, che codesti Autori eccettuano, sono esposti dal Tamburino nel citato luogo con tali parole: *nisi tamen obstet usus, & consuetudo Ecclesiæ, vel tacitum pactum cum suscepturo baptismum*: e dal Diana, che vi aggiugne *il pericolo di un grave danno*: che sono appunto le eccezioni medesime mentovate nella proposizione dannata. Dal che ne segue, che l'intenzione del Sommo Pontefice fu di condannare quella proposizione assolutamente, cosicchè non sia lecito di valersi di un'opinione probabile (a) nell'amministrare (e lo stesso si dica nel ricevere, siccome avvertono il P. Viva, ed altri) i Sacramenti, abbandonata la più tuta, non solo ne' casi eccettuati dai difensori della medesima, ma in tutti generalmente *per la irriverenza*, che si verrebbe a commettere contro i Sacramenti; quantunque non fossevi altro motivo, che obbligasse.

XXVIII. Ella in effetto è cosa più che evidente dai termini stessi, in cui fu la proposizione proscritta, che questo, e non altro, sia il senso suo legittimo, cosicchè a motivo della condanna, anche la *sola riverenza ai Sacramenti dovuta* obblighi a non seguire l'opinione probabile nel concorso di una più probabile e tuta. Il P. Cardenas nella Differt. 2. *c.* 3, *n.* 33. aven-

N 2 do-

(a) Si rifletta, che l'opinione *probabile* qui s'intende giusta il senso degli Autori, donde fu presa la proposizione per condonnarla, cioè quando concorra con una più tuta, ed insieme più probabile, siccome può vedersi nel *Sanchez*, nel *Tamburino*, e negli altri. Imperocchè non si può dire assolutamente, che lecito non sia ne' Sacramenti di valersi (almeno alle volte) di una opinione più probabile nel senso nostro; che è moralmente certa: attesochè nessuno mai dirà, che lecito non sia di assolvere un penitente, della cui disposizione si abbia tale probabilità, che induca una morale certezza, ed escluda ogni dubbio ragionevole, e prudente. Quindi il P. Camargo così riconviene certo Autore, che pretendeva non doversi in vigore della dannata proposizione, nemmeno seguire l'opinione probabilissima nell'amministrazione de' Sacramenti: *Rogemus Lapidarium, an Confessarius licite pœnitentem absolvat, qui præbet signa ex se sufficientia doloris expressiva, suppositis ceteris omnibus ad Sacramenti valorem requisitis? Non opinor, negabit. Sed rogo iterum: judicium Confessarii de existentia veri doloris, adeoque de valore Sacramenti, est ne absolute certum, & omnino infallibile, itaut omne periculum deceptionis excludat? Nemo non stultus affirmet, nisi fortasse Lapidarius voluerit, ut nunquam Confessarius licite possit sacramentalem absolutionem impendere, quin prius certam habeat revelationem, aut lucem aliquam supernaturalem, qua clare intueatur cor pœnitentis*. Su questo punto si può leggere tutta la *Differt.* 2. *del lib.* 2. *p.* 1. dello stesso Autore.

dogli ben ponderati, riconobbe questo essere stato il motivo della condanna, e reputò suo dovere di ritrattare, quanto prima della condanna avea scritto in contrario su tal suggetto. *Quamvis* (dice) *loco citato docuerim non peccare contra reverentiam Sacramenti, sed solum contra caritatem, & contra institutionem Christi de non impediendo fructu Sacramenti &c. re melius perpensa, modo assero esse peccatum mortale, non solum ex hoc titulo, sed etiam ex eo quod sit contra REVERENTIAM Sacramenti*. Questo pure riconobbe il P. Viva nella esplicazione della proposizione, ove scrive: *Dicendum censeo cum Suarez, Soto, Valentia, Henriquez, & aliis communiter, in Sacramentis conferendis usum opinionis probabilis, relicta tutiore, esse illicitum etiam OB REVERENTIAM Sacramentis debitam, atque adeo non solum contra caritatem, sed etiam contra Religionem peccari exponendo Sacramentum periculo frustrationis*. Finalmente per tacere degli altri il P. La Croix *lib. 6. p. 1. nu.* 104. dopo aver insegnato, che nel detto caso si pecca anche contro la riverenza dovuta ai Sacramenti, aggiugne, *ideoque audiendi non sunt* Vasquez, Sanchez ec. (sicchè accorda, che due Autori *classici, & omni exceptione majores* abbiano insegnata la proposizione dannata) *Io: Sanchez, Rhodes, aliique dicentes, hoc non esse contra Religionem: nam saltem id nunc est certum, & fatetur Dicastillo, si adsit praceptum Ecclesiæ, uti nunc est praceptum Innocentii XI. qui ex motivo REVERENTIÆ erga Sacramenta prohibet praxim opinionis oppositæ*.

XXIX. Io mi son trattenuto alquanto nel comprovare questa parte, poichè sopra d'essa si fonda l'argomento, che ne inferisco, secondo me validissimo, invincibile: ed è il seguente. Qualora militi la ragione stessa per la proposizione dannata, e per la dottrina in genere probabilistica, che sia lecito di seguire una opinione probabile a confronto di una più tuta o ugualmente, o ancor più probabile, è fuor di ogni dubbio, che nella dannazione dell'una contengasi la dannazione parimente dell'altra. Or così è, che la ragione affatto medesima milita per l'uno e l'altro caso: e lo dimostro con evidenza. La ragione, per cui non è lecito *in Sacramentis conferendis* di seguire l'opinione men tuta e probabile, si è, perchè, così operando, si vien a commettere *irriverenza* contro dei Sacramenti, e del suo Autore, che è Dio. Or questa ragione milita ugualmente in tutte l'altre materie,

in cui si tratta dell' osservanza delle leggi: stante che Iddio non è men Autore delle leggi, che dei Sacramenti, o per dir meglio, non è men Autore della legge, che obbliga nei Sacramenti a seguire la parte più tuta, di quello il sia di tutte l'altre leggi in ogni materia. Adunque se non è lecito di seguir l'opinione probabile, *relicta tutiore*, trattandosi dei Sacramenti, nè tampoco sarà lecito di seguirla, trattandosi delle altre leggi, o comandamenti.

XXX. Mi spiego di vantaggio con una dottrina, che mi sembra innegabile. L'unico generale principio, e ragione primaria, e adeguata, donde discende l'obbligazione, che abbiamo di evitare l' irriverenza nell' uso de' Sacramenti, è la sola volontà divina, che tutto ciò proibisce, dimodochè senza di essa non v'ha obbligazione veruna, che ci astringa a guardarcene. Or questa primaria, e adeguata ragione è la medesima in tutte le materie, che cadono sotto la legge. Perilchè se siamo tenuti in vigore di essa a seguire la parte piu probabile e sicura nella materia de' Sacramenti, saremo altresì tenuti a seguirla in tutte le altre materie: e non seguendola, siccome si pecca contro la riverenza dovuta ai Sacramenti istituiti da Cristo, così si pecca contro la riverenza dovuta alle altre leggi intimate dallo stesso Dio.

XXXI. I testi di due Probabilisti Scrittori, l'uno più antico, l'altro moderno, serviranno di una maggiore riprova della verità, che stabilisco. Il primo è il celebre P. Tommaso Sanchez, il quale nel *cap. 9. cit. nu.* 33. confutando l'opinione, che è stata poi autenticata dalla Chiesa, e insegnando la di già censurata, si prevale di questa ragione: *sicut credens probabiliter aliquid non esse contra praeceptum divinum, & ob id illud faciens, minime injuriam praecepto divino irrogat; sic non irrogat Sacramento, qui probabiliter credit illum esse convenientem ministrandi modum, & nulli se contravenire praecepto*. Qui è chiaro, che il Sanchez coerente nelle sue dottrine, si serve della ragione medesima per esentare dall'obbligazione di seguire la parte sicura, trattandosi de' Sacramenti, di cui si era servito parlando in genere delle altre leggi. Se dunque affatto medesima è la ragione per l'uno e l'altro caso; non è necessario di confessare, che dannato essendo il Pro-

babilismo nella materia de' Sacramenti, sia per identità di ragione dannato altresì nella materia delle altre leggi?

XXXII. Ma ascoltiamo anche l'altro Probabilista, che con assai più di forza spiega il sentimento del Sanchez, e degli altri fautori suoi, ed insieme il suo proprio. Questi è il P. Giacomo Sanvitale, il quale alla *pag.39.* della sua *Raccolta* investe in tal guisa il P. Daniello Concina, che posto aveva il P. Sanchez nel numero dei difensori della proscritta sentenza. „ Perchè (dice) il P. Concina s'inviperisce contro il P. Sanchez a cagio„ ne, che questi insegna, come il Cristiano peccherebbe bensì contro la „ carità, se si prevalesse della sentenza probabile, lasciata la tuta, nell'uso „ de' Sacramenti, ma non contro la Religione: e il P. Concina pretende, „ che peccherebbe contro la Religione per il *rispetto dovuto ai Sacramenti*; (non è egli solo, che così pretenda, ma il *Cardenas*, il *Viva*, il *La Croix*, e tutti quelli, che rilevano il vero senso della proposizione dannata) „ però „ così argomenta il P. Sanchez coi Tuzioristi contro il P. Concina: *se ciò* „ *fosse vero* (attenti qui) *peccherebbe ancora il Cristiano contro il rispetto do-* „ *vuto alla legge di Dio, se non usasse la tuziore: poichè Iddio è tanto Auto-* „ *re de' suoi comandamenti, quanto de' suoi Sacramenti* ...... A questo argo„ mento non si è veduta risposta. " Conviene dunque il P. Sanvitale, che sia onninamente medesima la ragione, che prova la *irriverenza*, che si commette contro i Sacramenti, e contro le altre leggi, seguitando l' opinione probabile, *relicta tutiore: poichè Iddio è tanto Autore de' suoi comandamenti, quanto de' suoi Sacramenti*: e tal ragione è sì concludente, che non ammette *risposta*. Adunque, io ne inferisco, se è dannata la proposizione, che pretendeva lecito l'uso dell'opinione probabile al confronto *per la riverenza*, che devesi *ai Sacramenti*; per la stessa stessissima ragione della *riverenza*, che devesi *ai comandamenti*, vien ad essere condannata la dottrina, che pretende lecito l'uso della opinione probabile al confronto di una più probabile e tuta nelle materie delle altre leggi. Io per me non ci veggo disparità di sorta.

XXXIII. Aggiugniamo tuttavia un'altra riflessione. Avvegnachè nella proposizione dannata non sia espresso se non se *illicitum non est in conferen-*

dis

dis Sacramentis &c. convengono però i Probabilisti medesimi, che pur debbasi intendere dannata, *in suscipiendis Sacramentis*, non per altro motivo, se non perchè corre la ragione medesima per l'uno e l'altro caso. Così insegna il P. Viva, e il P. La Croix, che nel *lib. 6. p. 1. num.* 105. stabilisce, che tanto debba dirsi, perchè *etiam suscipiens committit irreverentiam in Authorem Sacramenti*: ed avendosi quindi obbiettato: *Damnatum non est, quod suscipiens licite sequatur talem opinionem probabilem*; risponde: *damnatum non est formaliter, concedo; virtualiter, nego. Illa autem propositio dicitur damnata formaliter, quæ damnatur expresse in suis terminis; illa damnatur virtualiter, cujus falsitas legitime infertur ex damnata formaliter: & talis est propositio de suscipiente*. Non si potea dir meglio. Ma io parimente ne inferirò: Adunque il Probabilismo è dannato dalla Chiesa, se non *formaliter*, almeno *virtualiter*: poichè la sua condanna e falsità *legitime infertur ex propositione damnata formaliter*. E questo è evidente dalla stessa dottrina del *La Croix*: attesochè, se *legitime infertur* dalla condanna della proposizione riguardo a chi amministra i Sacramenti, la condanna eziandio riguardo a chi gli riceve, perchè milita la stessa ragione; militando altresì la ragione medesima della *irriverenza*, che si commette nell'uso de' Sacramenti, e nelle altre materie col seguire l'opinione probabile al confronto; dalla dannazione della proposizione in quella materia, *legitime infertur*, la dannazione del Probabilismo in qualunque materia.

§. VI.

Argomento decimosesto preso dalla condanna fatta del Probabilismo riguardo al Giudice.

XXXIV. Coll' argomento medesimo, onde abbiamo or ora provato, che il Probabilismo sia virtualmente dannato nella prima proposizione, che risguarda l'uso de' Sacramenti; dannato pur virtualmente si prova nella seconda, che risguarda il Giudice. In questi termini ella è conceputa: *Probabiliter existimo judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem*. Che questa sia un rampollo legittimo del Probabilismo, non solamente apparisce dal non rinvenirsi un solo Autore, che prima del-

la nascita di questo sistema l'abbia insegnata; ma ancora dalla moltitudine de' Scrittori probabilisti, che l'abbracciarono poi; cosicchè potiam dire, che furono tutti quelli, che ben intesero il sistema, e non temerono, che dovesse soggiacere alla condanna, cui soggiacque in effetto. Il Collegio dei PP. Salmanticensi *tract. 29. c. 1. p. 4.* ne fa questa testimonianza: *Hanc sententiam plurimi antiquitus* (cioè prima della condanna) *amplexati sunt, nimirum fere omnes, qui opiniones probabiles in conspectu probabilioris tutas sentiunt, & multorum judicio satis consequenter.* Fino presso a *settanta* ne annovera il P. Camargo, ed altri ne han fatte lunghe enumerazioni. Vieppiù ad ogni modo ancora apparisce, se si considera il fondamento, su cui venne stabilita la proposizione dai suoi difensori.

XXXV. Questo fondamento è quell' istesso, che abbiam toccato di sopra, cioè quella massima generale, che chiunque tra due probabili opinioni segue anche la men probabile, non lascia di operare prudentemente, e però senza peccato, non potendo essere cattiva un'azione, che è prudente. Dal che ne inferivano, che poteva il Giudice lecitamente dar la sentenza secondo l'opinione anche meno probabile: perchè così facendo *nec temere, nec imprudenter operatur:* siccome può vedersi presso del Sanchez nel citato *cap. 9.* Questo era il loro principio, e questa la conseguenza, che da tal principio ne deducevano, ben vedendo, ch'era rovinata tutta la macchina probabilistica, se tal sentenza non sostenevano. Perlochè a tal principio attaccati la difesero qual conseguenza inevitabile del loro sistema, nè altre ragioni si trovano addotte a favore della proscritta proposizione, se non se quelle, che dal Probabilismo si prendono. Che se ne deve dunque inferire? Non altro se non che essendo essa falsa ed assurda, siccome consta dalla condannazione; falso pure ed assurdo debba dirsi il Probabilismo, da cui ebbe i natali.

XXXVI. I Probabilisti, che o dopo il decreto di Alessandro VII. ne previdero la condanna, o dopo quello di Innocenzo XI. la videro dannata, per salvare il sistema loro dal colpo terribile, che lo abbatteva; si sono studiati di rintracciare alcune disparità tra il caso del Giudice, e delle altre materie. Io non riferirò se non la più approvata e ricevuta da loro: ed è quella sola, di cui si vale il P. Carpani, che essendo l'ultimo difen-

sore

fore del Probabilifmo, fi prefume, che abbia fatta la fcelta della migliore (*a*). Dicono dunque, che il Giudice fia tenuto a giudicare fecondo la fentenza più probabile in virtù di leggi fpeciali, e di un patto da lui contratto colla Repubblica. *Judex*, dice il Carpani pag. 141. *in dicto casu sequi debet opinionem pro nullitate testamenti* (che reputa più probabile) *tum attento jure canonico, in quo habetur hac regula: inspiciendum in obscuris, quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit* (*b*): *tum attento jure civili, ubi sic præscribitur: credendum est, quod naturæ negotii convenit: confirmabitque judex motum animi sui ex argumentis, quæ & rei aptiora, & vero proximiora esse comperit. Tum demum attento jure naturæ: in susceptione enim muneris intervenit contractus implicitus cum Republica, cui judex se obligat ad ponderandum æqua lance merita causarum, & ad litem adjudicandum illi, cui magis jus favet: alioquin non bene consultum esset publico bono, & periculum immineret, ne pauperes opprimerentur &c.* (*c*)

XXXVII. Io prego il Leggitore difcreto a ben ponderare quefto tefto dell'ultimo difenfore del Probabilifmo, e le rifleffioni, che fono per farvi, e naturalmente da effo rifultano. In vigore dunque del diritto canonico, del diritto civile, e dello fteffo diritto naturale è obbligato il Giudice a feguire l'opinione più probabile nel dar la fentenza: ma non è obbligato a far lo fteffo nella fcelta delle opinioni ogni altro, che non fia Giudice: perchè non v'ha alcuno di que' tre diritti, che a far altrettanto lo aftringa. Non è ella così? Tanto chiaramente confta dalle fue parole: mentre pretende di afsegnare la difparità tra l'uno, e l' altro cafo. Difaminiamo dunque a parte quefte tre leggi, che a detta del Carpani, e degli altri Probabilifti inducono una tale obbligazione nel Giudice.

XXXVIII.

(*a*) Io forpaffo la diftinzione, che qui fanno alcuni, ed anche lo fteffo Carpani del probabile *fpecolativo*, e *pratico:* poichè deffa non è, che una mera *petizione di principio*, e noi già nel capo precedente l'abbiam confutata. Gli fteffi Probabilifti Caramuele, Terillo, ed altri accordano, che quefta diftinzione nell'argomento prefente fia una mera illufione di parole, ed una pura chimera. (*b*) Reg. 45. juris in 6. non Reg. 4. come cita il Carpani. (*c*) Parimente il P. La Croix rifonde nelle fole leggi, che vietano al Giudice ec. ammettendo per altro, che un tal afsenfo farebbe in sè ftefso prudente. *Quamvis* (dice) *leges statuant, ut tunc neutri parti in foro externo plene adjudicet; non ideo tamen erit temerarius, si per voluntatem erga suum amicum inclinatus interne assentiatur ipsius rationibus.*

XXXVIII. La prima è del gius canonico, in cui si ha questa regola: *inspiciendum in obscuris, quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit*. Questa regola è nel gius canonico fuor di dubbio: ma è stata ella fatta determinatamente per il solo Giudice? Si legga il testo: si leggano i commentarj del testo: e nulla si rinverrà, onde s' abbia a restrignere al solo Giudice: anzi e dal testo, e dai contesti e dai commentarj manifesto si rende, essere regola generale per tutti i casi oscuri, ed incerti. Perilchè convien dire, che questo assioma non debba soltanto aver luogo nel Giudice, ma che a tutti i casi generalmente si estenda, e in tutti i casi sia d'uopo seguire tra le opinioni la più verisimile.

XXXIX. La seconda legge è del gius civile, ove prescrivesi, *doversi credere ciò, che è più convenevole alla natura dell' affare, e confermare dal Giudice il suo giudizio seguendo gli argomenti, che scorge più adatti alla cosa, e più prossimi al vero*. In questa, è vero, si parla determinatamente del Giudice. Ma il fondamento o principio, su cui si appoggia, è comune a tutti ancora, che Giudici non sono della Repubblica, ma privati delle proprie azioni. *Credendum est* (dice) *quod naturæ negotii convenit*: e se ne ricava, che debba giudicarsi a favore di quella parte, per cui militano ragioni più gagliarde, e più verisimili. Ora non solamente *naturæ negotii convenit* il seguire la parte più probabile nel sentenziare intorno la robba altrui, ma ancora nel giudicare delle azioni nostre. Adunque non solo il Giudice pubblico nell' amministrazione del proprio offizio, ma ancora ogni privata persona nella direzione degli atti proprj, seguire dovrà quel maggior lume, che dai più forti e verisimili argomenti ritraggesi.

XL. Questa stessa obbligazione però molto più ancora risulta dalla terza legge dal Carpani mentovata, che è quella *di natura*. Nell' assumere (dice) che fa il Giudice l'officio, v'interviene un contratto implicito tra lui, e la Repubblica, col quale si obbliga a librare con giusta bilancia i meriti delle cause, *ad ponderandum æqua lance merita caussarum*, ed a sentenziare a favor di colui, che ha maggior diritto in virtù delle più verisimili ragioni, che produce. Egregiamente. Ma questo stesso contratto *implicito*, che nasce dal gius naturale, non si darà ugualmente tra Dio e la creatura riguardo il giudizio, che fa delle opinioni morali da seguirsi nella pratica?

tica? Non si è ad evidenza provato esser questa una legge fondata su i naturali principj, e comuni nozioni del bene e del male, un raggio di quel lume sparso da Dio sul volto di ciascheduno? Il Giudice vien obbligato dal diritto naturale *ad ponderandum æqua lance merita causarum*, a ponderare con giusta bilancia i meriti delle cause per dar sentenza favorevole a chi ha più di ragione. Adunque chi non fa il medesimo trattandosi delle proprie azioni, *non ponderat æqua lance i meriti* delle opinioni, che abbraccia: adunque esso pure non meno del Giudice, che così operasse, offende e viola lo stesso naturale diritto: sendochè il *non ponderare æqua lance i meriti delle cose*, sempre, e in ogni caso è ripugnante al dettame della natura, che prescrive di librarle con retta, e giusta bilancia. *Alioquin*, soggiugne il Carpani, *non bene consultum esset publico bono, & periculum immineret &c.* Anche ciò egregiamente. Ed io in tal foggia ripiglio: *Non sarebbesi ben proveduto al pubblico bene*, qualora il Giudice non si attenesse nel dar le sentenze alla parte più probabile. Adunque nemmen provederà al suo bene privato, chiunque non si atterrà nella varietà delle opinioni alla parte più probabile, dovendo correre a proporzione la ragione stessa nell' uno, e nel l altro caso. Confesso il vero, che io non veggo, cosa di netto e di preciso si possa a ciò rispondere.

XLI. Che se tutte e tre le addotte leggi, *canonica*, *civile*, e *naturale*, separatamente disaminate, convincono non potersi più sostenere il Probabilismo, dopo la condanna della sentenza del Giudice; molto più ancora lo convincono, se consideriamo il motivo a tutte e tre comune, per cui viene intimata al Giudice la regola di seguire la sentenza più probabile. Qual è il comune motivo, per cui queste leggi impongono al Giudice una tale obbligazione? Si specoli quanto si voglia: altro non se ne troverà, se non l'ingiustizia, che si viene a commettere preferendo la parte, che ha men di ragione per il possesso di un fondo, o di una eredità a confronto della parte contraria, che con più di ragione lo pretende. Se questo dunque è l'unico motivo, per il quale tutte le leggi condannano nel Giudice la pratica della sentenza meno probabile; non dovrà dirsi, che la condannino altresì in qualunque particolare, che non sia Giudice: attesochè non lascia certamente di essere *ingiustizia* in un particolare ciò, che fuor di ogni

dub-

dubbio è *ingiustizia* in un Giudice: mentre la diversità della persona non varia punto l'essenza della cosa, nè può rendere giusto e lecito quello, che essenzialmente è ingiusto ed illecito. Adunque se il Probabilismo non ha luogo nel Giudice, nè tampoco aver lo potrà in ciascun altro.

XLII. Affinchè meglio comparisca la forza di questo discorso, e l'assurdità del sistema probabilistico, fingiamo, che Pietro avendo ricevuto da Giovanni cento scudi d'oro per motivo del tripliee contratto, entri in dubbio, se possa ritenerli senza aggravio di sua coscienza. Sen va pertanto a consultare un Teologo Probabilista, il quale disaminati avendo i fondamenti dell'una e dell'altra opinione, rileva, che quella, che esenta il contratto dall'usura, sia bensì meno probabile dell'altra, ma tuttavia sodamente probabile giusta i suoi principj. Laonde persuade Pietro a deporre i suoi timori, e ritenersi in pace i cento scudi d'oro. Giovanni frattanto venendo in cognizione che sianvi motivi assai forti, per cui obbligato non fosse a pagare i cento scudi, intima lite a Pietro dinanzi al Giudice: si tratta la causa dalle due parti litiganti, e si espongono le ragioni delle due opinioni contrarie. Il Giudice fattone un serio e maturo esame, conosce essere bensì probabile, che Pietro potesse riscuotere i cento Scudi; ma più probabile gli sembra, che nol potesse. Onde dà la sentenza contro di lui a favore di Giovanni. In questo caso noi abbiamo due giudicj tra sè contrarj, cioè quello del *Teologo Probabilista*, che in vigore del suo sistema disobbliga Pietro dalla restituzione dei cento scudi, e quello *del Giudice*, che alla restituzione lo obbliga. Tutti e due non possono essere giusti, o conformi alla giustizia, perchè l'uno contraddice all'altro. Adunque uno deve essere necessariamente ingiusto, e per conseguenza illecito. Ma qual sarà l'ingiusto? E' più che evidente, dopo almeno la condanna fatta dalla Chiesa, che la sentenza del Giudice sia conforme all'equità naturale, e alle regole della giustizia. Adunque la sentenza del Teologo Probabilista dovrà per opposto credersi all'equità naturale, e alle regole della giustizia contraria, e per conseguenza ingiusta ed illecita. Or quello, che affermasi di questo caso, convien parimente affermare di tutti gli altri. Adunque nella condanna della proposizione del Giudice, resta pure compresa la condanna generale del Probabilismo.

XLIII.

XLIII. Io so, che vi sono Probabilisti, i quali dall'argomento convinti concedono, che il Probabilismo non debba seguirsi, qualora si tratta delle materie di *giustizia*, o sia del danno del prossimo. Ma oltrechè gli altri a tutte le materie l'estendono, dove non siavi qualche proibizione della Chiesa: oltrechè quei medesimi, che così lo restringono, nella risoluzione de' casi spettanti alla materia stessa di giustizia, seguono, siccome nelle altre, i probabilistici principj; e altrove lo dimostrai cogli esempj: oltrechè se tanto concedono, convien loro di bandire il Probabilismo dalla parte maggiore della morale Teologia, comprese massimamente anche le materie de' Sacramenti, e della fede, sulle quali abbiamo due proposizioni dannate: oltre tuttociò, dico, qual ragione plausibile possono essi recare per escludere il Probabilismo dalle materie di giustizia, e non escluderlo similmente dalle altre? Il danno, sogliono dire, che è per derivarne al prossimo, seguendo le sentenze, che sono più verisimilmente false. Ma non milita una simile ragione per l'altre materie? Se in queste non si offende il prossimo, non si fa un gran torto a quel Dio, che dobbiamo amare, ed apprezzare assai più del prossimo, scegliendo l'opinione, colla quale ci è più verisimile, che trasgrediamo la sua santa legge? Non è già, siccome notai a proposito de' Sacramenti, la pura offesa, o il danno del prossimo, che renda illecita l'operazione, ma la volontà, e la legge di Dio, che lo proibisce; dimanierachè, se occorra il danno del prossimo, e non siavi proibizione di Dio, siccome non v'è, quando il danno, che s'inferisce, sia secondo le regole della giustizia, noi non siamo tenuti a guardarcene, e inferendolo non pecchiamo per alcun modo. Adunque la volontà, e legge di Dio è quella sola, che lo rende illecito in molti casi: e siccome rende illecita l'azione, che inferisce danno al nostro prossimo; così rende ugualmente illecita ogni altra azione compresa nei suoi divini precetti. Perilchè essendo la *ragion formale* (siccome la chiamano) della bontà e malizia la medesima in tutti i precetti, quella regola, che siam tenuti ad osservare nei precetti appartenenti al bene o danno del prossimo, siam tenuti altresì ad osservare in tutti gli altri. E però o la regola probabilistica deve ammettersi in tutti, o in tutti deve escludersi. Io tralascio parecchie altre ri-

flessio-

fleſſioni, che far potrei ſulla propoſizione dannata. Chi bramaſſe di vantaggio può leggere il P. Camargo, ed altri noſtri celebri Autori.

§. VII.

Argomento decimoſettimo ricavato dalla terza propoſizione dannata nel Decreto d'Innocenzo XI.

XLIV. NOn meno efficace dei due precedenti a ſvellere dalle radici il Probabiliſmo ſi è l'argomento, che ricavaſi dalla condanna, che fece Santa Chieſa della propoſizione, che nel Decreto Innocenziano è la terza in queſti termini conceputa: *Generatim dum probabilitate ſive intrinſeca, ſive extrinſeca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confiſi aliquid agimus, ſemper prudenter agimus.* Il dottiſſimo e piiſſimo P. Camargo Scrittore contemporaneo al Decreto Pontificio ci atteſta, che quando fu promulgato nella Chieſa, rimaſero i Probabiliſti intimoriti, e confuſi, vedendo la loro ſentenza nella condanna di queſta terza propoſizione troppo immediatamente attaccata, e percoſſa: onde ſi applicarono incontanente a rintracciare ogni via, onde poteſſero metterla al coperto dai fulmini della Chieſa (*a*); ma inutilmente, ſiccome ognuno vedrà di leggeri, quando la coſa conſideri ſenza paſſione, e colla ſola premura di conoſcere il vero.

XLV. Per ben rilevarlo ſi deve prima riflettere al ſenſo naturale ed ovvio, che preſenta agli occhi la propoſizione dannata, il quale altro non è in verità ſe non queſto. *Noi generalmente parlando, ſempre prudentemente operiamo, quando operiamo affidati a qualche probabilità o intrinſeca, o eſtrinſeca, comunque ſia tenue, purchè contengaſi dentro i confini della probabilità.* Queſto

(*a*) *Vix illud Innocentii Decretum in Eccleſia vulgatum eſt, cum anxius quidam timor, & non mediocris ſolicitudo animos eorum invaſit pro benigna ſua ſententia. Cujus ſane timoris haud leve præbebat indicium, quod ſtatim cœperunt multa cogitare diſcrimina, quæ nullo etiam petente reddebant, ut oſtenderent damnationem illius articuli tertii de tenui probabilitate non tetigiſſe ſententiam benignam.* Camargo lib. 2. Cent. 2. art. 1.

ſto è il ſenſo letterale della cenſurata propoſizione: che altro poi realmente non è, ſe non che è lecito generalmente parlando, di ſeguire ogni opinione, che in verità ſia probabile, qualunque poi ſia il grado della ſua probabilità.

XLVI. Ora io pretendo, che nella condanna di codeſta propoſizione ſia, perlomeno virtualmente, dannato il Probabiliſmo. Per provar ciò con chiarezza convien premettere due coſe certiſſime preſſo gli ſteſſi Probabiliſti. La prima, che opinione veramente probabile, ſiccome abbiam più volte notato dal P. Laimano, che parla giuſta il ſentimento comune de' Probabiliſti, *uti communiter accipitur*, ſia quella, *quæ certitudinem non habens, tamen vel gravi auctoritate, vel non medici momenti ratione nititur:* dimodochè ogni opinione ſarà veramente, e ſodamente probabile, della quale ſi verifichi codeſta definizione, cioè, che ſi appoggi o a grave autorità, o ad una ragione di qualche peſo. L'altra poi è, che queſta vera e ſoda probabilità non è indiviſibile, ma ammette gradi di maggiore, e minore: poichè l'autorità può eſſere e grave, e più grave, e la ragione di peſo maggiore, e minore: onde ſi deve altresì ammettere quel grado infimo, ſotto del quale più non ſiavi *vera probabilità*, ma ſola *improbabilità*. Tanto eſpreſſamente avvertiſce il P. Bovio alla *pag.* 75. con queſte parole: „ La „ vera probabilità è capace del più, e del meno, e vi debbe eſſere quel „ grado infimo, infra di cui l'opinione comincia a non eſſere aſſolutamen„ te probabile: e queſto grado infimo ſi dinota col nome di *minima pro*„ *babilità*. " Ammette dunque il P. Bovio, e deve ammettere ognuno, che ſi dia graduazione del più e del meno dentro i confini della vera probabilità, e ſiavi quel grado infimo, in cui la probabilità ſia bensì *minima*, ma però *vera probabilità*, e cui convenga la definizione della probabilità.

XLVII. Poſto ciò ecco l'argomento poderoſo, e invincibile, che ricavaſi dalla propoſizione dannata ad eſterminio del Probabiliſmo. Secondo il P. Daniele (*a*), e ſecondo gli altri Probabiliſti il Probabiliſmo è dannato, qualora dannata foſſe queſta propoſizione: *è lecito di ſeguire l'opinione meno pro-*

(*a*) Lett. 3. al P. Aleſſan.

probabile, quando ella sia veramente probabile. Tanto ci accordano di buon grado. Or questa proposizione ella è dannata, o almeno compresa nella dannata, cioè nella condanna della proposizione terza del decreto: e lo provo. E' dannata la proposizione, che asseriva, che noi operiamo secondo le regole della prudenza, e però lecitamente, qualora seguiamo un'opinione, che sia veramente probabile, o contenuta dentro i confini della vera *probabilità*, nel senso de' Probabilisti: attesochè la proposizione dannata di questa parlava espressamente dicendo, *modo a probabilitatis finibus non exeatur*, che significa, *purchè non si esca dai confini della probabilità*, ma dentro di essi l'opinione rimangasi: e però sia veramente probabile, se non nel grado maggiore di probabilità, in cui altre opinioni si trovano; almeno in un grado bastante a costituirla probabile, e cui la definizione del probabile con verità si convenga. Questa, ripeto, è dannata dalla Chiesa. Adunque se per confessione del Daniele, e degli altri, il Probabilismo è dannato, se dannato fosse *esser lecito di seguire l'opinione men probabile* (e men tuta, come già si conviene) *quando ella sia veramente probabile;* dovrà necessariamente accordarsi, che il Probabilismo è compreso nella condanna della terza proposizione.

XLVIII. Esponiamo la ragione medesima sotto altra veduta. Qual è la dottrina de' Probabilisti riguardo le opinioni probabili, e qual è il potissimo lor fondamento, con che la sostengono? La dottrina loro comune si è, che sia lecito ad ognuno di seguire l'opinione benigna anche meno probabile della sua contraria, purchè resti veramente probabile: e il potissimo lor fondamento è questo: perchè *qui probabiliter agit, prudenter agit:* siccome può vedersi presso il Sanchez, il Tamburino, il Diana, l'Escobar, il Caramuele, ed altri. Onde quantunque operi con minor prudenza di chi seguita la più probabile, sempre però opera con vera positiva prudenza, nella guisa, dicono essi, che la doppia d'Italia è vero oro, quantunque di lega inferiore a confronto della doppia di Spagna, e un ben minore è vero bene, anche in faccia di un ben maggiore. Adunque in vigor di questa dottrina, e di questo fondamento, se punto sussiste, ogni opinione, che sia veramente probabile, di qualunque grado ella poi sia la sua vera probabilità, dovrà esser lecita, e chiunque la segue, sempre opererà pruden-

temen-

temente: sendo massima indubitabile, che la proposizione universale comprenda sotto di sè ogni particolare, che partecipa la medesima ragione; nè possa mai essere falsa la particolare, che non lo sia parimente l'universale. Ora dopo la condanna d'Innocenzo XI. è innegabile la falsità della proposizione particolare, che è questa: *noi sempre operiamo prudentemente* (e in conseguenza lecitamente) *seguendo qualsivoglia opinione probabile, comunque lo sia tenuamente, purchè contengasi dentro i limiti della vera probabilità*. Adunque è pur dannata l'universale, che è la dottrina de' Probabilisti: e tutto il Probabilismo inevitabilmente atterrato.

XLIX. Che possono mai qui rispondere gli Avversarj, o che in effetto rispondono? Non altro, se non mere cavillazioni, e soffisticherie sopra i termini della proposizione per oscurarne quel senso, che con luce limpida e chiara per sè stesso risplende. Risponde il Carpani doversi intendere, che la proposizione parli *di una probabilità o appoggiata ad uno o due Autori moderni, e inesperti, che la insegnano, o a ragioncelle leggerissime, e apparentemente gravi fuori del confronto*. I PP. Gagna, e Bovio dietro il Cardenas, il La Croix, il Segneri, ed altri più comunemente dicono, che la proposizione è dannata, perciocchè la *tenue probabilità* non è *vera probabilità*, ma piuttosto *improbabilità*, siccome la tenue abilità è piuttosto inabilità, la poca prudenza è piuttosto imprudenza, la debole sanità piuttosto infermità ec.

L. Io qui mi appello *alla buona fede*, e *al buon senso* di chiunque è capace d'intendere i termini. Legga la dannata proposizione, e lo prego a dirmi, se anche una minima sussistenza rinvenga in codeste risposte. Non è più chiaro della luce di mezzo giorno, che nel Decreto condannasi la sentenza di chi ammetteva prudente e lecita l'azione regolata da una opinione probabile, anche *tenuamente* bensì, ma però veramente probabile, che non uscisse dai termini della probabilità, *modo a probabilitatis finibus non exeatur*? Questo è sì visibile, che bisogna tenersi a bello studio chiusi gli occhi per non ravvisarlo. Se dunque si parla di una opinione contenuta dentro i confini della probabilità, deve essere *vera probabilità*: deve avere le condizioni richieste essenzialmente dalla definizione della opinione probabile, che viene stabilita regola del costume, cioè che *si appoggi o a grave autorità, o a ragione di qualche peso*: deve in somma non esser fuori dei confini della

probabilità, ed essere improbabile: poichè tanto chiaramente esprime la proposizione dannata. Laonde è falsissimo, che questa s'intenda di un' opinione di *probabilità sì tenue*, *che sia piuttosto improbabilità*, siccome la *poca prudenza* è *piuttosto imprudenza*, ovvero di un' opinione appoggiata *ad uno o due Autori moderni*, e *inesperti*, che *probabili* non rendono le loro sentenze, o a ragioncelle leggerissime, e di nessun peso. Questo è un volere interpretare a capriccio i Decreti santissimi della Chiesa, e rivolgere altrove gli occhi per non vedere il lume di quella verità, che non piace (*a*).

LI. Ma per meglio ancora rimaner persuasi, che le risposte degli Avversarj non sono, che sutterfuggj vanissimi, inventati per iscansare, se fosse possibile, la condanna del loro sistema, si consultino in grazia gli Autori donde è presa la proposizione per fulminarla, e dal senso, in cui fu da loro insegnata, quello ricavisi, in cui fu dalla Santa Sede dannata. Uno di loro, ne' quali s' incontra espressa coi medesimi termini, si è il P. Tommaso Tamburino nel *lib.* 1. *in Decal. cap.* 3. §. 3. Egli primamente nel *n.* 1. stabilisce, cosa sia opinione probabile: e dice esser quella, che si appoggia *ratione, vel auctoritate alicujus momenti*. Io non credo, che a nessuno verrà tampoco in pensiero, che il Tamburino non parli di un' opinione, la quale non sia *veramente probabile*, ma piuttosto *improbabile*: se pur non vogliasi dire, che il Tamburino abbia stabilita per sicura regola del costume anche la stessa improbabilità. Quindi nel *num.* 3. risolve, che quando alcuno *operatur motus opinione probabili*, *bene operatur*, *& sine peccato*: e ne assegna la ragione: *quia in humanis*, *ut cum prudentia*, *quae est certa regula humanarum actionum operemur*, *non nisi probabilitas necessario requiritur*. Anche qui senza dubbio parla il Tamburino di una *probabilità*, che tale sia veramente, e non già *improbabilità*, la quale non può essere regola certa *humanarum actionum*: e soggiugne poi, che l' opinione, che probabile sia, si può

(*a*) Lo stesso P. Viva non potè contraddire a verità sì lampante. Onde *in prima* prop. Innoc. XI. così scrisse: *Nomine opinionis tenuiter probabilis hic non est intelligenda opinio cum addito distrahendo, itaut nullatenus intra fines probabilitatis contineatur. Aliter haec thesis non indigeret proscriptione, cum nemo sanae mentis docuerit homines prudenter, ac licite operari, si opinione nullatenus probabili nitantur.*

può prudentemente, e lecitamente seguire, *etiam opinione probabiliore relicta &c. & etiam omissa tutiore*, e seguirla in qualunque tempo, adducendo gli Autori, che sono del medesimo suo sentimento. Posta questa tesi generale, ecco la ragione con che la conferma: perchè (dice) *dum probabilitate* (si noti) *sive intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui* (*a*), *modo a probabilitatis finibus non exeatur* (*ut explicabitur mox n.* 11. *in fine*) *confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus*. Non è questa *in terminis* la proposizione dannata (*b*)? Non è evidentissimo e dalle parole, e dal contesto, che il Tamburino parla di un'opinione veramente, e praticamente probabile? Di un' opinione, che giudica poter essere sicura regola delle umane azioni? Adunque se da lui fu presa la dottrina per condannarla, chi dirà mai, che in altro senso fosse ella condannata da quello, che è inteso dall' Autore? Forse che qualche antidoto si ritrova al veleno della rea dottrina, nell'esplicazione, che accenna con quella clausula *ut explicatur &c.*? Anzi che l'esplicazione ne conferma maggiormente il detto senso. L'esplicazione, che leggesi nel fine del *n.* 11. è questa: „ Hæc ratio (che prudentemente si operi) allatam doctrinam probat, etiamsi altera pars sit „ probabilior: modo major probabilitas alterius dictæ partis *non sit tanta*, „ *ut dejiciat a probabilitate* illam oppositam: quia tunc *expulsa jam probabilitate*, non est mirum, si inclinari ad assentiendum illi oppositæ nequeat „ prudenter intellectus. " Qui la mente di Tamburino sì chiara palesasi, che ogni cieco può discernerla. Quest' Autore si spiega con dire, che l'opinione, di cui favella, e costituisce regola delle umane azioni, non deve es-

(*a*) Io tralascio di riportare i nomi degli Autori, che vi frappone. (*b*) Qui ben si avverta, che nella proposizione dannata v' ha la voce *Generatim*, con cui comprendesi tutta la dottrina antecedente di Tamburino: onde essa non è già un' aggiunta fattavi dalla Chiesa per renderla scandalosa, siccome han preteso alcuni Probabilisti per escluderne la condanna, ma un compendio di tutte le precedenti proposizioni di Tamburino. Imperocchè quest' Autore avea prima esposte le cose da noi riferite, cioè, che *motus ex opinione probabili bene operatur, & sine peccato &c. etiam opinione probabiliori relicta, etiam omissa tutiore, etiam communi, etiam in articulo mortis &c.* Or tuttociò la Chiesa comprese con quella parola *Generatim*: e questo è il legittimo suo senso, qualora vogliasi intendere con simplicità, e sincerità. Perilchè deve dirsi condannato in quella proposizione tutto il Probabilismo, siccome vien difeso dal Tamburino, ed è quel medesimo, che è difeso dagli altri Probabilisti.

fere al confronto di un' altra che fia di tanta probabilità dotata, che renda quella improbabile, *ut dejiciat illam a probabilitate* : perchè in tal cafo mancandole la probabilità, *expulfa probabilitate* , l' intelletto non può preftarvi prudentemente l'affenfo . Adunque nella dottrina già ftabilita parla di un' opinione veramente probabile , che difcacciata non fia dal grado di una *vera probabilità* . Or quefta è la dottrina dalla Santa Sede profcritta. Conchiudere per tanto fi deve , che avendo Santa Chiefa dannata quella dottrina, prefa dal Tamburino , la condannò nel fenfo ifteffo intefo dal Tamburino, e dagli Autori da lui citati : e in confeguenza condannò in effa quella maffima generale, che *chi fegue un' opinione veramente probabile, benchè al confronto di una più probabile e tuta, operi prudentemente*, *e lecitamente*: che è lo fteffo, che condannare il Probabilifmo.

§. VIII.

Argomento decimoottavo prefo dalla quarta propofizione dannata da Innocenzo XI. fulla materia del Probabile.

LII. LA quarta ad ultima propofizione dannata nel decreto di Papa Innocenzo XI. fulla materia del Probabile, è: *Ab infidelitate excufabitur infidelis non credens ductus opinione minus probabilis*. Il fenfo di quefta propofizione è abbaftanza chiaro. *Ex hac damnatione* , dice il P. La Croix lib. 2. n. 43. *certum eft infidelem non excufari, fi non credat, quando noftra fides ipfi proponitur ut probabilior, quamvis infidelitas ipfi adhuc videatur probabilis:* comechè poi fiavi queftione cofa far debba in tal cafo per credere . Cinque Autori tra gli altri fi trovano citati a favore della cenfurata opinione, cioè Giovanni Sanchez , Tommafo Sanchez (*a*), l' Efcobar, il Tamburino, e il Moja: e il fondamento a loro comune vien propofto dal P. Viva

(*a*) Queft' Autore reftringe la fua opinione al tempo della vita, ma in tempo di morte fcufato da peccato non crede l' infedele , fe non feguita l' opinione più probabile: nel che vien impugnato dall' Efcobar con maggior coerenza di dottrina: *quia* (dice) *non minus tenetur homo non delinquere in vita, quam in morte: & femper eft neceffarium aptam medicinam delictis adhibere . Probabilis opinio eft: ergo medicamentum appofitum.*

Viva (in prop.4. n.1.) *Quia prudenter operatur, quicumque accommodat se opinioni probabili, etiam in conflictu probabilioris opposita: atque adeo, sicut non peccat in aliis humanis actionibus, qui sequitur opinionem minus probabilem; ita nec peccat infidelis, si ductus opinione probabili non deserat sectam suam:*

LIII. Da ciò chiaramente apparisce, che questa dannata opinione sia uno dei frutti, e conseguenze necessarie del Probabilismo, donde ritrae tutto quel veleno, che perniciosa la renda, e per cui fu dalla Sede Apostolica condannata: e però con illazione legittima deve dirsi altresì condannato il reo sistema, che la corrompe, secondo la massima infallibile, che siccome condannato il principio universale, sono parimente condannate le proposizioni particolari, che in esso contengonsi; così per opposito dannata la proposizione particolare necessariamente connessa, e provegnente dal principio universale, questo pure condannato rimanga.

LIV. Il P. Viva, che da Giovanni Sancio il suddetto argomento si oppone, e ben ne previde la conseguenza, affine di evitarla risponde, che in questo caso l'opinione meno probabile non è *praticamente* probabile, ma solo *speculativamente*; siccome non è *praticamente* probabile l'opinione men probabile circa il valore dei Sacramenti in confronto di una più tuta per il pericolo, che sovrasta praticandola di un grave danno. „ Ad primam „ rationem jam diximus opinionem minus probabilem in hoc casu esse so„ lum probabilem *speculative*, non tamen *practice*, ut non est probabilis „ *practice* opinio minus probabilis de valore Sacramenti in conflictu tutio„ ris ob imminens periculum gravis damni. " Con questa distinzione di probabile *speculativo*, e *pratico*, che qui a nulla serve (*a*), si crede il P.

 Viva

(*a*) La distinzione di probabilità speculativa, e pratica per l'uso, o abuso, che ne fanno il Viva, il Carpani, e comunemente gli altri Probabilisti ad altro non serve, che ad imbrogliare e confondere la testa degl'imperiti sotto un gruppo di parole mal applicate, onde studiansi di nascondere quell'aspetto deforme, che la pratica del Probabilismo tramanda ai sguardi di coloro, che lo mirano con occhio indifferente. Le sentenze, che essi pretendono probabili *speculative*, non possono non essere anche probabili *practice*, secondo il probabilistico sistema: e l'hanno confessato due Probabilisti de' più famosi tra loro, il P. Diana, e il P. Escobar, che meglio la discorrono degli altri, e con maggiore ingenuità. Odasi ciò, che scrive il Diana parlando di quella sen-

Viva di aver messo al coperto il suo Probabilismo : ma s' inganna à partito.

LV. Primieramente è falso, che l'opinione men probabile circa il valore de' Sacramenti non sia *practice* probabile solamente *ob imminens periculum damni gravis* : mentre ancora non lo è per la *irreverenza*, che si viene a commettere contro i Sacramenti, seguendo la men probabile opinione nell'uso loro, e l'avea già osservato lo stesso P. Viva. Ma lasciando ciò ora da parte, mi dica il P. Viva, e mi dicano tutti gli altri Probabilisti, perchè la detta proposizione *in hoc casu* sia probabile *speculative*, e non lo sia anche *practice*? (prescindendo dal Decreto, che la fulminò, e le ha tolta non solo la probabilità *pratica*, ma ancora la *specolativa*.) Gli Autori, che l'hanno difesa, non l' hanno creduta probabile e nella *specolativa*, e nella *pratica*? Il fondamento, su cui si appoggiarono, non la rende, giusta il sistema probabilistico, sicura sì *specolativamente*, che *praticamente*? Per accertarsi di ciò basta riflettere su quella sicurezza, che promette il P. Tamburino secondo il parere e suo e comune *bonorum Doctorum*, a qualunque sentenza probabile. *Cum sententiam quampiam* (dice egli) *probabilem, seu, quod idem est, non improbabilem &c. appello, illud dico te SINE PECCATI SCRUPULO amplecti, atque in PRAXI sequi TUTO posse. Ejusmodi locu-*

sentenza, che *liceat ad honorem tuendum invasorem post impactam alapam, vel fustem, aut vulnus fugientem occidere*. Dopo di avere osservato, che alcuni Autori la vogliono probabile soltanto *speculative*, ed avere egli difeso con altri, che sia probabile anche *practice*, pianta questa massima generale, siccome la più coerente alla dottrina del Probabilismo : *Omnis opinio probabilis SPECULATIVE, probabilis est etiam PRACTICE*. E altrettanto insegnano Giovanni Sancio, e il Caramuele. Ma sopra gli altri apertamente per essa dichiarasi l'Escobario, il quale nel T. 1. *prol. cap.* 3. scrive in tal forma. „ Plures Jurisperitorum non audent *in PRAXI* opinionem Duareni, Cujacii „ &c. & aliorum sectari, easque *theoricas* solum, & non *practicas* vocant, „ tantumque ad scholarum ludum proficuas. *Decipiuntur plane*. Minime enim „ percipio aliquam opinionem esse *speculative* probabilem, & in *praxi* amplexari non posse: cum probabilitas *practica* ab *speculativa* oriatur probabilitate, ab eaque *solum differat*, tanquam effectus a sua causa. Id enim, „ quod quis opere juste exequitur, vel injuste, ab eo oritur quod *speculative* „ judicavit licite posse geri : cum cognitio speculativa ad opus dirigat voluntatem. Unde *in praxi tuto* hærescere poteris ejusmodi Doctorum sententiæ, „ immo forte securius, quam aliorum. " Così l' Escobar, che ben penetrava cosa fosse la probabilità specolativa, e pratica.

locutionem communem esse bonis Doctoribus, *ex illo principio*, *quia qui probabili ratione ductus aliquid agit*, *prudenter se gerit*, *probe nosti &c.* Qui il Tamburino fuor di ogni dubbio ci assicura coll'unanime consenso de'suoi Dottori probabilisti, che ogni qualunque volta vien detta da lui, o da loro *probabile*, ovvero *non improbabile* qualche opinione, possiamo seguirla, e praticarla con totale sicurezza di coscienza: *illud dico te sine peccati scrupulo amplecti*, *atque in praxi sequi tuto posse*. Adunque l'opinione, di cui trattiamo, essendo stata da lui, e da altri Autori riconosciuta, e detta *probabile*, ella tale sarà non solo *specolativamente*, ma anche *praticamente* ne' principj probabilistici. Per altro la ragione medesima, che milita per la probabilità *specolativa*, e *pratica* di questa proposizione, milita ugualmente per tutte le altre; siccome è manifesto dalla ragione, o principio addotto dal Sancio qui sopra, e dal Tamburino nelle registrate parole giusta il comun parere *bonorum Doctorum*: *quia qui probabili ratione ductus aliquid agit*, *prudenter se gerit*. Adunque se questa ragione non sussiste, dopo la condanna della Chiesa riguardo l'opinione men probabile *dell'infedele*; nè men può sussistere in favore di tutte le altre simili opinioni: e però nella condanna della proposizione presente, virtualmente è dannato il Probabilismo, che ad un comune fondamento si appoggia.

LVI. Confermiamo tutto ciò coll'esempio di un Eretico. Siavi un Luterano, il quale avendo disaminati i fondamenti della sua setta, e quei della Religione Cattolica; questi gli sembrino più sussistenti, e più fermi, dimodochè giudichi più probabile la verità della nostra Religione; ma insieme probabile ancora gli paja la verità della setta propria. Sarà egli in tal caso scusato dinanzi a Dio dal peccato, non abbandonando la sua setta *ductus opinione minus probabili*? Nò senza fallo. Ma pure atteso il sistema de' Probabilisti, dovrebbe egli scusarsi da ogni colpa. Ed ecco il discorso, che esso può fare: „ Io veramente ho maggiori fondamenti per crede„ re vera la Religione Cattolica; ma nè ho pur anche di valevoli e for„ ti a favore di quella, in cui mi ritrovo. Or tanto mi basta per non te„ nermi obbligato ad abbandonarla, e poter vivere in essa con sicura co„ scienza: poichè v'ha una dottrina, che celebri Autori mi assicurano *cer*„ *ta*, che io possa senza un minimo scrupolo attenermi ad una opinione

 „ men

„ men probabile a fronte di una più probabile, e che così operando, *opero*
„ *prudentemente*. Adunque, se avvenga, che io m' inganni, rimanendo nel-
„ la mia religione, il mio inganno è innocente, nè mi rendo colpevole di-
„ nanzi a Dio. Onde giacchè in essa son nato, voglio in essa parimente mo-
„ rire. " Dimando: il discorso di costui non sarebbe egli legittimo, e concludente, supposto il sistema probabilistico? Chi può negarlo?

LVII. Per un altro verso potria questo stesso Luterano stabilirsi maggiormente nella sua persuasione, assumendo un principio comune tra i Probabilisti moderni, cioè *che qualora non possa alcuno, premesse e necessarie diligenze e ricerche, discoprire con evidenza, e certezza la verità*, se avvenga, che appigliandosi ad una sentenza anche meno probabile, commetta errore; l' error suo, o la sua ignoranza è invincibile, ed è scusato perciò nel divin Tribunale. Supponiamo dunque, che il detto Luterano, malgrado le sue diligenze e ricerche, non iscuopra con evidenza e certezza la verità della Cattolica Religione, ma solo con maggiore verisimiglianza o probabilità; cosicchè persuadasi, che anche la setta sua sia, benchè meno, pur sodamente probabile. Se egli mosso da tal opinione non l' abbandona, il suo errore, o la sua ignoranza, secondo il principio de' Probabilisti, dovrà dirsi senza dubbio *invincibile*, e però scusato da ogni colpa nel tribunale di Dio. Or questo è falsissimo: perchè è appunto la proposizione dannata da Santa Chiesa: *Ab infidelitate excusabitur infidelis non credens ductus opinione minus probabili*. Adunque e il Probabilismo, e il principio riflesso, di cui si prevalgono i Probabilisti, restano involti, e virtualmente dannati nella detta proposizione. Adunque in vigore di tutte e quattro le proposizioni proscritte dalla Santa Sede sulla materia del Probabile, il Probabilismo non si può più difendere, ed è regola certamente falsa delle umane azioni. Adunque chi ancor lo difende, ripugna alle verità virtualmente definite dalla Chiesa. *Hoc tu quidem*, dirò con S. Agostino (*a*) a ciascun Probabilista, *non sentis*; *sed hoc sequitur illa, quae sentis. Muta ergo antecedentia, si vis cavere sequentia*.

§. IX.

(*a*) Lib. 2. de adult. Con. cap, 4.

§. IX.

Riflessione, e risposta ad una obbiezione comune dei Probabilisti.

LVIII. Negli ultimi cinque paragrafi di questo Capitolo più e più argomenti dedotti abbiamo dalle proposizioni dannate da Papa Innocenzo XI. sulla materia del *Probabile*: dai quali comprovasi, che se il Probabilismo non è stato finora *espressamente*, e *formalmente* condannato da tutta la Chiesa universale, siccome lo fu, e lo vedremo a suo luogo, dalla Chiesa particolare del gran Regno di Francia, resti ad ogni modo involto nella dannazione delle medesime, e sia almeno *implicitamente*, e *virtualmente* proibito, e dannato. Le ragioni da me a tal fine prodotte, sono, per quanto mi sembrano, sì valevoli, sì chiare, sì efficaci, che di leggeri mi persuado non poter esservi alcuno, che non ne resti convinto, qualora a considerarle si ponga senza pregiudizj, e prevenzionni, ma coll'unica premura di conoscere la verità in una questione dell'ultima importanza per l'eterna salute. Se tanto lusingare mi posso d'avere ottenuto da miei leggitori, ognuno quindi ne inferirà non potersi seguire, e ridurre alla pratica una dottrina, che viene riprovata dalla Chiesa quanto basta, perchè abbia ad aversi in abbominio da chi si professa suo vero figliuolo, ed ha sincera brama di conformarsi ai di lei sentimenti: e riconoscerà insieme quanto vana sia ed affatto insussistente l'obbiezione, che far sogliono contro di tutti i nostri argomenti i Signori Probabilisti per dar qualche appoggio al rovinoso loro sistema.

LIX. L'obbiezione è questa. Se il Probabilismo, dicono, fosse un sistema sì falso, sì pericoloso, e cagione di corruttele, e disordini, quanto vien rappresentato, e descritto da'suoi impugnatori, la Chiesa l'avrebbe già condannato, siccome condannò tante altre lasse, e perniciose proposizioni. Non avendo dunque ciò fatto la Chiesa, questo è un contrassegno, che anzi l'approva. Così tra gli altri la discorre il P. Carpani pag. 107. *Ecclesia universa* (dice) *suffragatur nostræ sententiæ, nullamque dari legem generalem, quæ præcipiat ut in rebus moralibus incertis sequamur opinionem probabiliorem, satis*

tis suo silentio manifestat. Nam si hæc daretur, utpote quæ pertineret ad jus naturæ, & esset primaria regula morum, juxta quam nos in rebus moralibus incertis, quæ plurimæ sunt, operari necesse esset; ignorantiam illius bonis moribus perniciosam ad hæc usque tempora non permisisset.

LX. Confesso ingenuamente di non poter leggere tai sentimenti, senza provare nell'animo mio un gran commovimento di affetti. Tutta la Chiesa, *Ecclesia universa*, si osa di scrivere, *suffragatur nostræ sententiæ*, si mostra favorevole alla sentenza del Probabilismo, e col suo silenzio abbastanza ne manifesta la sua approvazione? E si osa di scriverlo, dopochè è indubitato e notissimo, che tutta la gran Chiesa di Francia l'ha proscritto da quel vasto Reame con decreti speciali, ed espressi; dopochè tante e tante altre Chiese particolari l'hanno fulminato e bandito con applauso universale (*a*)? E si osa di scriverlo, dopochè e Sommi Pontefici, e Cardinali, e Vescovi, e innumerabili ragguardevolissimi Soggetti, che la migliore e massima parte della Chiesa compongono, dichiarati apertamente si sono contro di quel sistema, siccome la sorgente fatale delle maggiori rilassatezze, e corruttele nella Morale Cristiana? E si osa finalmente di scriverlo, dopochè Papa Innocenzo XI. ha fatta solenne protesta e intimazione, che non si debbano credere in verun modo approvate le sentenze, che espresse non sono nel suo Decreto condannatorio, comechè state anche fossero denunziate alla Sede Apostolica (*b*)? L'avere, dico, tanto coraggio di scrivere, che *Ecclesia universa suffragatur* alla sentenza del Probabilismo, non può non commuovere le persone più saggie contro chi ardisce di scriverlo e divulgarlo colle pubbliche stampe. Ma tanto più giusto motivo v'ha di risentirsi, qualora riflettasi, che tutta la pretesa degli Avversarj non è fondata se non sopra un'evidente falsità, che la Chiesa universale non abbia condannato il Probabilismo, quanto che basti ad ogni ossequioso e fedel seguace dei sentimenti della Chiesa, per doverlo riprovare come falso, e onninamente improbabile. Gli argomenti chiari e sensibili,

(*a*) Tanto si vedrà nella susseguente terza parte, ove tratto di proposito questo punto. (*b*) *Non intendit tamen Sanctitas sua hoc Decreto alias propositiones in ipso non expressas, & Sanctitati suæ quomodolibet, & ex quacumque parte exhibitas, vel exhibendas, ullatenus approbare.*

li, che formati abbiamo sulle proposizioni dalla Chiesa dannate, tanto comprovano ad evidenza: ed io qui voglio con una maniera breve e stringata convincerli di questa verità, due altre premettendone, che sono infallibili, e fuori di ogni contesa.

LXI. La prima è, che per doversi dire, che la Chiesa universale, ovvero la Chiesa Cattolica Romana, che parla per bocca dei Sommi Pontefici, condanni e rigetti qualche dottrina come falsa, e improbabile, non è necessario, che la condannazione sia *formale* ed *espressa*, ma basti ancora la *virtuale*, ed *implicita*. Che ne dicono di questa proposizione i Signori Probabilisti? L'accordano essi, o la negano? Se la negano, io gli convinco col testimonio di loro stessi. Il P. La Croix nel luogo di sopra citato sostiene, che nella prima proposizione d'Innocenzo XI. sia dannata la sentenza, che *in suscipiendis Sacramentis non sit illicitum &c.* Ma la proposizione non parla, se non *in conferendis &c.* Non importa, risponde il La Croix. Se non è dannata *formaliter*, è dannata *virtualiter*: e tanto basta per doverla rigettare colla Chiesa siccome falsa, e improbabile. Lo stesso afferma il P. Carpani dicendo *pag.* 14. *In qua propositione, ut videre est apud Dominicum Vivam*, *DAMNATUR IMPLICITE usus opinionis probabilis relicta tutiore, etiam in Sacramentis suscipiendis*. E il P. Viva non solo in quel luogo, ma in più e più altri de' suoi Comentarj sulle *prop. dan.* fa la medesima riflessione, e riprova varie opinioni, perchè contenute *implicite*, o *virtualiter* nelle espressamente dannate. E così parimente altri Probabilisti riprovano per lo stesso motivo varie altre opinioni: e si renderebbe presso di tutti ridicolo, anzi temerario disprezzatore delle Decisioni della Chiesa, chiunque accordasse, che qualche dottrina sia *virtualiter & implicite* compresa nella dannata, e volesse ad ogni modo o sostenerla, o praticarla col pretesto, che non la trova *espressamente* dannata. Questa prima proposizione pertanto deve passare per certissima, e incontrastabile. Venghiamo alla seconda.

LXII. Cosa si richiede, perchè una qualche sentenza o dottrina debba dirsi *implicitamente*, *e virtualmente* dannata? Il P. La Croix già ce l'ha detto, e ha detto benissimo, che tale abbia a credersi qualunque proposizione, la di cui falsità s'inferisca legittimamente da un'altra, che sia danna-

tà

ta *espressamente* o *formalmente*: *Illa propositio damnatur virtualiter*, *cujus falsitas legitime infertur ex damnata formaliter*. Ottimamente. Ma cosa è poi necessario, perchè *legittima* sia l'illazione? Un altro Probabilista, cioè il P. Domenico Viva, ce lo manifesta con dire (*a*): *Ex regula alias tradita*, *quando eadem ratio*, *quæ militat pro thesi proscripta*, *militat pro alia consimili; hæc etiam implicite redditur improbabilis*: e vuol dire: questa è una regola certa, che abbiamo già in altri luoghi assegnata, che quando la ragione medesima, che milita per la proposizione *espressamente* dannata, milita eziandio per altra simiglievole, da quella legittimamente s' inferisce la dannazione, e *improbabilità di questa*, siccome in essa *implicitamente* compresa. In fatti basta ogni legger cognizione dei primi elementi di Logica per sapere, che legittima è l'illazione della falsità di una proposizione, quando corra la stessa ragione, che per un'altra certamente falsa, o, che vien ad essere lo stesso, contengasi nella falsa, siccome in un principio con essa necessariamente connesso, dimodochè non possa essere falsa l'una, che non lo sia parimente anche l'altra: attesochè nè *ex vero unquam sequitur falsum*: nè *ex falso unquam sequitur verum*. V'ha alcuno tra gli Avversarj, che possa contraddire a queste massime? Non posso indurmi a crederlo: perchè appunto questo è il motivo, per cui i detti PP. La Croix, Viva, ed altri Probabilisti insegnano, che varie proposizioni *legitime inferantur ex damnatis*, e siano perciò *implicitamente*, e *virtualmente* dannate.

LXIII. Sendo dunque incontrastabili queste due verità, a provare, che il Probabilismo sia almeno *implicite*, & *virtualiter* condannato dalla Chiesa nelle quattro proposizioni condannate *expresse* & *formaliter* sulla materia del *Probabile*, non altro rimane, se non dimostrare, che o la ragione, che milita per esse sia la medesima che milita altresì per la dottrina generale del Probabilismo, o v' abbia un' intima e necessaria connessione tra esse, e quel sistema. Ma ciò fu da me dimostrato abbastanza coi molti argomenti, che ho formati sulle quattro dannate proposizioni. E spero, che non lo negheranno neppure gli Avversarj, quando nel loro esame proceder vogliano con sincéra brama di conoscere la verità. Imperocchè possono essi a cagione di esem-

(*a*) In Prop. 54. Innoc. n. 16.

esempio negarmi che la prima proposizione sia stata condannata a motivo della *riverenza* ai Sacramenti, e al suo Autore dovuta? Or questa ragione non è la medesima per tutti i comandamenti, di cui Iddio è l'Autore, siccome lo è de' Sacramenti? Così la intese, e la intese benissimo il P. Sanchez, che la proposizione dannata insegnò, e vi consente lo stesso P. Sanvitale, che non avvertendo al motivo della condanna, perciò non la volea condannata. Possono essi negare, che le ragioni, per cui le leggi obbligano il Giudice a non seguire la meno probabile opinione, non concorrano ugualmente ad imporre lo stesso debito a qualunque privata persona in tutte le sue azioni? Possono essi negare, che tanti altri argomenti da noi prodotti e su questa del Giudice, e sulla terza e quarta proposizione dannata non dimostrino l'intima loro e necessaria connessione col principio generale probabilistico, che le contiene, e da cui traggono tutto il veleno? A me pare certamente, che nulla di ciò possano negare, almeno con qualche apparenza di ragione. Ma ciò supposto, non è egli evidente, che il Probabilismo è *saltem implicite*, & *virtualiter* condannato?

LXIV. Qui però ben mi figuro, che alzeranno essi la voce, e forse mi spaccieranno per troppo presidente, ed ardito, che pretenda dannata una dottrina, la quale da tanti buoni Cattolici si difende, e che la Chiesa sa, che difendesi anche dopo di aver dannate le dette quattro proposizioni. Ma essi avranno primieramente la benignità di accordarmi, che io non sono l'unico Scrittore, che tanto asserisca, e che prima di me l'hanno asserito molti altri, che hanno disaminata a fondo la materia: e su questo non devono avere riguardo alla persuasione contraria di molti; ma alla qualità delle prove, che vengon prodotte, poichè se queste in verità hanno la forza, che a me sembrano di avere, niente giova che altri diversamente ne pensino. Io riconosco per buoni Cattolici gli Avversarj, e pronti a soggettarsi alle definizioni della Chiesa, e a tuttociò, che da esse necessariamente risulta. Ma dirò insieme col P. Camargo, che dessi sono *cattivi Logici*, e che prevenuti da false idee, e da soverchia premura di sostenere il gradevole loro sistema del Probabilismo, non veggono ciò che vedere dovrebbono, e non ritraggono dalle censurate proposizioni quelle naturali conseguenze, che dovrebbon ritrarne.

LXV.

LXV. Ma la Chiesa, seguono a dire, sa, che il Probabilismo difendesi tra Cattolici, e si riduce alla pratica anche dopo la condanna delle quattro proposizioni. Accordiamolo, almeno in qualche senso, che la Chiesa lo sappia. Che ne possono quindi legittimamente inferire? Che il Probabilismo non sia da essa *saltem implicite, & virtualiter* condannato, quando la ragione evidente condannato lo prova? Non già certamente. La Chiesa sa, che malgrado le sue condanne si difende, e si riduce alla pratica il Probabilismo, nella guisa che sa, che difendonsi, e si riducono in pratica tante altre proposizioni da lei espressamente dannate, col mezzo di qualche modificazione, distinzione, o interpretazione, che non ha sussistenza veruna: nella guisa che sa, come pure oggidì dopo i venerabili suoi Decreti compariscono ne' libri di molti Casisti, che o si ristampano, e vengono di nuovo alla luce, le medesime proposizioni di prima, o se pure ad alcune qualche nota si appone, si lasciano intatti i rei principj, donde provengono, e molte non men pessime conseguenze, che non sono espressamente dannate. Non è ella cosa certissima presso tutte le persone di giusto discernimeuto, che non pochi Scrittori, e di quei medesimi ancora, che si presero l' incarico di far *comenti* sulle proposizioni dannate, v' applicano non di rado tali esplicazioni, che nulla in sostanza rendono la loro condanna, a segno che ebbe a dire il P. Alfaro Gesuita, che a motivo di tali interpretazioni *res pene sint in eodem statu*, ch' erano da prima? Si legga il comentario del P. Viva, si legga quello del P. Urtado, ed altri, e si leggano col puro riguardo di chiarirsi del vero: e si vedrà, che in varj luoghi le dannate sentenze talmente si modificano, si restringono, si spiegano, che in realtà rimane delusa la pia intenzione della Chiesa nel condannarle. E de' principj poi, e conseguenze naturali delle corrotte dottrine, quante non se ne incontrano in quasi tutti i libri de' moderni Probabilisti Scrittori, comechè e gli uni, e le altre restino ravvolte per necessaria illazione nella condanna? La Chiesa sa, o almeno si pretende che sappia tutto questo. Ma sarà perciò lecito d' inferirne, che non siano quelle dottrine dalla Chiesa riprovate e condannate, quanto basta, perchè tutti le abbiano a riprovare, e condannare, siccome false e improbabili? Essa, noi possiamo affermar con ragione, le ha tutte insiememente comprese

nella

nella dannazione della 27. proposizione del Decreto di Alessandro VII., quando s'intenda nel legittimo senso, in cui devesi intendere; cioè, che *debban credersi probabili le opinioni di ogni moderno Autore, qualora non consta, che siano state rigettate siccome improbabili dalla Sede Apostolica*. Se tutte le false opinioni volesse la Chiesa dannare e proibire con Decreti speciali, dovria tenere sempre in mano i suoi fulmini, e prima finirebbe il mondo, che a capo venisse dell'ardua impresa. Essa quanto alle proposizioni di già condannate riposa sulla buona fede dei suoi figliuoli, e presume, che i suoi Decreti s'intendano, e si spieghino giusta le sue intenzioni, con simplicità, e candore; e che se ne traggano le conseguenze, che da esse naturalmente risultano, sicchè nelle particolari proposizioni dannate si comprendano tutte le altre dottrine, le quali o sono con esse intimamente connesse, o per identità di ragione vengono ad essere implicitamente dannate; siccome io pretendo, che avvenga nel caso nostro rispetto al Probabilismo.

LXVI. Quanto poscia ad altre dottrine, le quali, benchè lasse, e perniciose, non sono o espressamente, o implicitamente dannate, si riserva la Chiesa a fulminarle, quando saranno denunziate al suo Tribunale, quando altri grandi affari del Cristianesimo le daranno agio di ben discuterle, ed esaminarle, quando crederà più opportuno di farlo senza che nascano scandali, o scissure. Frattanto, siccome notai, per bocca d'Innocenzo XI. ha fatta una chiara protesta di non approvare in modo alcuno tali dottrine, quantunque fossero state a lei deferite per condannarle. Sopra di che piacemi di qui addurre le sode riflessioni di Monsignor *Saporiti* Arcivescovo di Genova, il quale con tanta pietà e zelo della sana dottrina governa una delle principali Chiese d'Italia, e conchiudere con esso lui questo paragrafo: „ Dalle parole, dice (a), del Venerabile Innocenzo XI. si „ ricava non essere mai stata mente della Chiesa, o de' Romani Pontefi- „ ci dare peso veruno a qualunque proposizione da loro non condannata, „ per questo che condannata non fosse, che anzi si sono protestati di non „ approvarle in conto veruno. Onde il dire: *questa opinione non è condannata*

(a) Istr. past. pag. 37.

„ *ta dalla Chiesa*, *dunque si può seguitare*: è lo stesso che dire: *nel tale Stato*, *Dominio*, *o Principato quella costumanza non è proibita dal Principe*; *dunque non è abuso*, *dunque si può fare*. E chi non sa molti essere gli abusi
„ in qualunque Stato, i quali il Principe prudente o non proibisce per evitare un mal maggiore, o ne differisce ad altro tempo, perchè più proficua, la proibizione? Non altrimenti dee discorrersi delle proposizioni
„ in materia di Morale. Chi ha senno, è ben persuaso *esservene moltissime*, che se non sono condannate, *hanno tutto il merito di esserlo;* e se la Chiesa non lo fa tantosto, ha i suoi giusti motivi per differirne la dichiarazione a tempo e luogo conveniente. Or se sarebbe uno stolto chi volesse autenticare una mala costumanza introdotta in un regno, perchè il Principe non l'ha proibita finora; stolto sarebbe, e degno di riprensione un Confessore, che pretendesse d' insegnare opinioni come riducibili in pratica, perchè la Chiesa non le ha finora condannate. Anzi la Chiesa nel condannare le proposizioni degli Autori suole seguitare la norma lasciatale da Gesù Cristo nella parabola della zizania, di cui non si venne al taglio, se non essendo cresciuta fino alla messe: venendo alla condanna delle mentovate proposizioni, qualora si rendono o famose, o notabilmente di scandalo. Ma siccome la zizania non vestiva l' indole del frumento, quantunque non fosse troncata; così certe proposizioni di alcuni Autori sono false, e vera zizania, quantunque colla condannazione della Chiesa non sieno ancora troncate. " Fin qui il pio e dotto Prelato.

CAPO IV.

Argomento decimonono fondato sulla impossibilità, che il Probabilista formi un dettame pratico moralmente certo dell' onestà della sua operazione.

I. L'Argomento, che qui propongo, è stato diffusamente trattato e discusso dal Dottissimo Sig. D. Pietro Ballerini in un libro particolare, che diede alla luce nell'anno scorso 1756. e quasi tutto versa sul medesimo, dimanierachè l'ha ridotto all'ultimo grado della dimostrazione mo-

morale (*a*). Io qui pertanto altro non farò, che eſporre in compendio varie ſue dottrine, ed aggiugnere alcune mie rifleſſioni, che ſe ad eſso non daranno maggior forza, ſerviranno per lo meno a renderlo più ſenſibile, e più adatto all'intelligenza di ognuno. A tal fine premetterò brevemente alcune coſe, che da tutti i Teologi dell'uno e l'altro partito vengono ammeſse, ed accordate ſenza difficoltà.

II. La prima è, che per operare oneſtamente, e ſchivare il peccato, è neceſsario, che il dettame della coſcienza, il quale dirige immediatamente l'azione, o l'omiſſione, ſia *certo almeno moralmente*, cioè che eſcluda ogni qualunque dubbio fondato e ragionevole della ſua pravità. In queſta maſſima tutti convengono i Teologi, non che Antiprobabiliſti, anche Probabiliſti sì antichi, come moderni, Suarez, Leſſio, Sanchez, Laimano, Fabri, Moja, Terillo, che ne riferiſce ſeſsanta, Cardenas, Reinfeſtuel, Segneri, Rasler, Bovio, Richelmi, Carpani ec.

III. La ſeconda, che per eſsere il dettame, o giudizio pratico dell'azione *certo* e *ſicuro*, deve eſsere appoggiato a principj certi e ſicuri, dimodochè non baſta, che ſiano ſolamente ~~probabili, o in qualche guiſa incerti~~. La ragione è evidente, perchè tutta la certezza del dettame pratico provenendo dai principj, cui ſi appoggia, queſti non poſsono comunicarla, quando eglino ſteſſi non l'abbiano. *Non può*, dice il Bovio, *mai da antecedente incerto diſcendere concluſione certa*. Quindi il P. Cardenas *in Criſ. p.* 1. *trat.* 1. *diſp.* 10. *n.* 74. avverte ſaggiamente, che ſe taluno abbia un dettame o giudizio pratico fondato veramente ſopra un principio certo, ma da lui non creduto ſe non ſe probabile; coſtui operando peccherà ſenza dubbio: *Qui illud dictamen reflexum poſitum pro majori ejus ſyllogiſmi putet eſſe dumtaxat probabile, non eliciet concluſionem evidentem*: e perciò dice *n.* 75. verrà ad incorrere il peccato: *quia ſi probabile eſt, quod homo dicat, quod reipſa peccabo, manifeſte ſe exponit probabili periculo peccandi, atque adeo peccat letaliter, non reddendo ſe ſecurum a peccato mortali. Vel ergo operaturus advertere debet illud dictamen* (eſſe certum) *vel tenetur ſequi tutiorem partem*. Il che inſegna al-

(*a*) Il libro è ſtampato in Venezia preſſo Simone Occhi, e s'intitola *Moralium actionum regula in opinabilibus*.

tresì il P. Bovio con altri, e devono insegnarlo tutti d' accordo i Probabilisti.

IV. La terza cosa da avvertirsi si è, che la certezza, che si ha de' principj, e del dettame pratico, che da quella discende, deve essere conceputa prudentemente, che è a dire con esame e giudizio serio, e disappassionato; cosicchè se derivi o da negligenza, o da passione, o da pertinacia, o da temerità, o da simile altra colpa, non siamo scusati dinanzi a Dio da peccato, siccome per il medesimo motivo scusati non sono gli Eretici, ed infedeli, cui sembra ordinariamente di avere certezza dei loro errori. La ragione si fonda su quella dottrina generale di San Tommaso, e de' Teologi, che qualsissia errore provegnente da colpa *non potest subsequentem culpam excusare*. Perilchè se dicessero i Probabilisti di avere certezza dei loro principj, questa non gli esimerebbe da vero peccato, quando non fosse prudentemente conceputa, ma originata da alcuna delle colpe mentovate; siccome io ne sono più che convinto, che nasca, almeno nella maggior parte.

V. La quarta è, che per confessione degli stessi Probabilisti chiunque opera giusta il loro sistema, non abbia, nè possa avere certezza morale dell' onestà dell'azione nata dai principj *diretti*, ma solamente, siccome pretendono, dai principj *riflessi*. Principj *diretti* si chiamano quelle ragioni, o autorità, che provano qualche particolare sentenza, e in vigore de' quali si viene a conoscere la sua verità, o falsità. *Riflessi* poi si addimandano certe massime generali, le quali non manifestano la verità o falsità della sentenza particolare; ma servono però di regola per una retta condotta nelle materie incerte o dubbiose: per cagione di esempio, le ragioni, o testimonj, che provano aver Pietro commesso qualche delitto, sono principj *diretti* per conoscere e giudicare del castigo, che merita. Ma se per avventura le ragioni o motivi per la sua reità ed innocenza siano uguali, essendo dubbioso il delitto, per regolare la giusta condotta del Giudice, succedono i principj *riflessi*, cioè quelle regole generali: *in dubio nemo damnandus est*: *in pari causa favendum est potius reo*, *quam actori*, e simili. Consentono dunque di buon grado i Probabilisti, che la certezza del giudizio o dettame *pratico* di colui, che sceglie un'opinione probabile a fronte della contraria

o più,

o più, o ugualmente probabile, non derivi, nè possa derivare dai principj *diretti*, che sono le ragioni, autorità, o motivi particolari, che risguardano la verità di quella opinione; ma dai soli principj riflessi. *Concedo*, dice il Cardenas loc. cit. disp. 15. nu. 233. *certitudinem operantis ex opinione probabili non oriri ex principiis ibi relatis* (cioè diretti) *sed ex dictamine reflexo*. E il P. Moja in Append. tract. 1. q. 9. nu. 2. *Ex opinione probabili, seu præmissis probabilibus conclusio certa & evidens nequit deduci*. Lo stesso pure attestano il P. Esparza, il P. Salas, il Bovio, il Richelmi, il Carpani, il Ghezzi ec. E in fatti d'uopo è che tutti i Probabilisti convengano in questa ingenua confessione: attesochè, se i motivi, che provano la verità dell'opinione, sono *probabili* e *incerti*, è impossibile, che inducano da sè stessi certezza nell'intelletto di chi opera, *non potendo mai*, siccome abbiam notato col Bovio, *da antecedente incerto discendere conclusione certa*.

VI. D'uopo è pertanto che i Probabilisti ricorrano ai principj *riflessi* per avere quella certezza dell'onestà dell'azione indispensabilmente richiesta per operare lecitamente, e senza reato di colpa. Poichè, se anche ne' principj *riflessi* manchi la certezza, tutto è a terra il Probabilismo; nulla altro potendovi essere, onde risondasi nel dettame o giudizio di chi opera la certezza nè speculativa, nè pratica: onde il dubbio, che in lui rimane, non solo è *speculativo*, ma ancora *pratico*, col quale operando sempre si pecca. In effetto ai principj soli *riflessi* i Probabilisti ricorrono, e sopra di essi la certezza stabiliscono del *dettame pratico* della coscienza, come sopra di un fondamento fermissimo, immobile, che da nessuna parte minacci rovina. Laonde così formano il loro sillogismo: *E' lecito ad ognuno seguire e praticare un' opinione benigna certamente probabile, anche a fronte di una contraria ugualmente, o più probabile, e tuta. Questa opinione benigna è certamente probabile. Adunque è lecito di seguirla, e praticarla anche a fronte di una contraria o ugualmente, o più probabile, e tuta*. La conclusione di questo sillogismo è il *dettame pratico*, che forma il Probabilista, il quale per essere *certo* dee ricavare la sua certezza dalle premesse, e specialmente dalla proposizione maggiore: (non volendo io ora litigare sulla minore, la quale per altro è falsa, e già l'ho provato a suo luogo: ma per ora nulla m'importa della sua

falſità.) Dunque la propoſizione maggiore, dicono i Probabiliſti, è certiſſima: perchè ſi appoggia a *principj rifleſſi* certi, ſodi, inalterabili: e ſono i ſeguenti.

VII. Il primo e principale è: *quando vi ſia dubbio probabile dall' una e l' altra parte intorno l' eſiſtenza di qualche legge; queſta non è ſufficientemente promulgata: e però non v' ha legge, che obblighi.* Il ſecondo: *quando dopo premeſſe le dovute diligenze per ritrovare la legge, non ſi diſcuopra con chiarezza, ma l' una e l' altra parte rimanga probabile, l' ignoranza della legge è invincibile, e ſcuſa dal peccato.* Il terzo è fondato ſu quella regola del gius civile: *In dubiis melior eſt conditio poſſidentis*, cioè *tra due opinioni probabili, la libertà dell' uomo è in poſſeſſo di far ciò, che più le piaccia.* Il quarto finalmente conſiſte in quella maſſima: *Qui probabiliter agit, prudenter agit*: *Chi opera ſecondo un' opinione probabile opera prudentemente*, e però non pecca. Tutti codeſti quattro principj ſoſtengono i Probabiliſti, che ſiano certiſſimi, onde trasfondano la loro certezza nella *propoſizione maggiore* del ſuddetto ſillogiſmo: ed è lo ſteſſo Probabiliſmo, che ſopra di loro fermo e inconcuſſo ſi appoggia. Per dimoſtrare dunque la vanità del loro ſiſtema altro non richiedeſi, ſe non dimoſtrare la vanità della certezza, che attribuiſcono a que' principj: e a tal fine non è neceſſario, che ſi dimoſtri con ragioni o motivi totalmente certi ed evidenti, baſtando ancora che ſiano *probabili*: ſendochè non può darſi in una parte certezza, quando ſiavi nella parte contraria *probabilità*. Tanto oſſervo, non perchè diffidi punto della certezza ed evidenza delle ragioni, che ſon per addurre; ma perchè comprendano gli Avverſarj, che ſe anche le ragioni, che i detti principj combattono, non foſſero riputate, ſe non *probabili*; tanto baſta per gettar in aria la certezza preteſa dei loro *principj rifleſſi*. Io non mi ſtenderò molto nel provar queſto punto. Poche mie rifleſſioni ſpero ſaranno di avanzo per farne conoſcere e toccare con mano, non che la loro incertezza, l' eſtrema palpabile frivolezza. Chi però ne bramaſſe una confutazione pieniſſima, legga il citato libro di D. Pietro Ballerini, o il P. Camargo, ed altri.

§. I.

§. I.

Riflessioni generali, che dimostrano la insussistenza di tutti e quattro i principj riflessi probabilistici.

VIII. PRima generale riflessione. Non può avere certezza la mentovata proposizione, *è lecito ec.* che è lo stesso Probabilismo appoggiato ai principj *riflessi*, quando i Probabilisti non mostrino con chiarezza e certezza, che tutti gli argomenti, onde combattesi, ed è stato fin ora combattuto da noi, il loro sistema, siano frivoli, inetti, senza forza o vigore, o probabilità. Poichè se soltanto ancora siano probabili o verisimili, non più sussiste la vantata loro certezza. Or questo non hanno finora mostrato, e lo confesseranno eglino stessi, se pur non vogliano negare una verità troppo patente. Adunque non possono attribuire al Probabilismo, e ai suoi *principj riflessi* quella certezza, che necessaria sarebbe per operare onestamente. Io ho prodotti fin qui contro del Probabilismo diciotto argomenti (e ne produrro in progresso degli altri) tutti fondati su ragioni, principj, dottrine, e definizioni della Chiesa, che presso di me e di molti sono incontrastabili, e decisivi. Fia mai possibile, che presso degli Avversarj discreti, ed ingenui non apparisçano in verità nemmeno *probabili?* Non posso già persuadermelo. Or tanto, replico, sol basta, perchè al loro sistema manchi la certezza richiesta per potersi ridurre alla pratica senza esporsi ad un probabile pericolo di peccato, e attualmente peccare, non potendo darsi *certezza* in una parte, ed insieme *probabilità* nella parte contraddittoria.

IX. Seconda riflessione. La ragione chiara ci manifesta, e il P. Bovio celebre Probabilista ce ne afficura, che *il retto modo di formare la coscienza deve esser noto ai dotti, e agl' indotti per insegnamento di natura.* Il modo insegnato da' Probabilisti di *formare la coscienza* col beneficio dei loro *principj riflessi* non è noto *ai dotti, e agl' indotti per insegnamento di natura.* S' interroghi di fatto qualunque persona idiota, e ignorante, se *per insegnamento di natura* abbia saputo mai risolvere i dubbj suoi coi detti principj *riflessi*, che la *legge dubbia non è legge, e non obblighi, perchè non promulgata abba-*

 stan-

ſtanza : che in tal caſo *abbia ignoranza invincibile della legge ec.* S' interroghi, diſſi, e ſi vedrà, che ognuno riſolutamente riſponde di non ſaperne nulla, di non averne mai avuta la minima contezza, ſe non per avventura da qualche Probabiliſta moderno. Noti dunque non eſſendo tali principj al comune degli uomini, che per altro dovrebbero eſſerne iſtruiti dalla ſteſſa natura; neceſſaria è la conſeguenza, che non ſolamente ad eſſi non convenga quella certezza, che dovriano godere per regolare il *giudizio pratico* della coſcienza; ma neppure una vera e ſoda probabilità.

X. Terza rifleſſione. I principj rifleſſi, onde ſi ſtabiliſce la certezza del Probabiliſmo, ſono ſtati affatto ignoti a tutte le perſone intelligenti, a tutti i Teologi, anzi a tutta la Chieſa dalla ſua naſcita fino all' introduzione nel mondo di queſto ſiſtema, che e a dire per circa ſedeci ſecoli. Si leggano tutti i libri de' Santi Padri, di tutti i Scrittori, che in sì lungo tempo fiorirono: e ſi rileverà con chiarezza non eſſervene in neſſun di loro veſtigio, e che ne' dubbj, o queſtioni dubbioſe, che naſcevano, non ad altro principio *rifleſſo* ſi attennero, ſe non ſe a quello, il quale sì di ſovente leggiamo ne' Sacri Canoni, e che con verità dee dirſi *noto ai dotti*, *e agl' indotti per inſegnamento di natura*, *in dubiis tutior pars eſt eligenda* : nelle coſe dubbioſe dobbiam ſeguire la parte più ſicura. Or ſe i principj rifleſſi aſſegnati dai Probabiliſti foſſero, non dirò così *certi*, ſiccome da loro pretendonſi, ma ſodamente probabili; è impoſſibile, che non foſſero mai caduti in penſiero a qualcuno almen degli Antichi, ſicchè non ne aveſſero fatto qualche uſo, o qualche menzione. Adunque d' uopo è d' inferirne, che loro non competa ſoda probabilità, non che la certezza neceſſaria per coſtituire regola della coſcienza il Probabiliſmo.

XI. Quarta rifleſſione. Queſta è ſtabilita ſopra d' una dottrina comunemente ammeſſa dai Probabiliſti, cioè, che una ſentenza non mai poſſa crederſi con ſodo fondamento *moralmente certa*, qualora non ſia riconoſciuta per tale dal comune dei Dottori; dimodochè ſe altri la credano *moralmente certa*, altri non meno autorevoli e gravi lo neghino; in tal caſo dubbioſa eſſendo la ſua certezza, non può eſſere ſicura regola della coſcienza. E con molto più di ragione non lo può eſſere, quando altri non ſolo neghino la ſua certezza, ma ancora la ſua probabilità, e la rigettino, ſicco-

me

me improbabile e falsa. Ora così va la bisogna nel caso nostro. I mentovati principj riflessi sono bensì riputati certi dai Probabilisti; ma sono rigettati non solo come incerti, ma eziandio come insussistenti, improbabili, e certamente falsi da tutti gli Antiprobabilisti, val a dire da un' infinità di gente certamente piissima, e dottissima. Adunque non possono avere la pretesa certezza: ed al più in vigore dell' autorità dei Probabilisti potranno dirsi *probabili*, anzi soltanto *probabilmente probabili*. Questo è evidente dalla dottrina del P. La Croix *p.* 1. *n.* 125. ove insegna, che *opiniones quas aliqui negant, alii affirmant, esse certo probabiles, non sunt certo probabiles, sed.... probabiliter probabiles*. Lo stesso dirò io nella nostra questione. Tutti gli Antiprobabilisti negano la *certezza* di que' principj riflessi, anzi lor negano eziandio una soda probabilità. I soli Probabilisti affermano l'una, e l'altra. Adunque non sono nè *moralmente certi*, nè *certamente probabili*, ma al più *probabiliter certi*, e *probabiliter probabili*. Per altro è indubitato presso di tutti, che nè la *probabile probabilità*, nè pur anche la *probabile certezza* è bastante, affinchè moralmente sia certo l' ultimo dettame della coscienza. Adunque i principj riflessi de' Probabilisti non possono assicurare chi opera dell'onestà dell' azione. La forza di questo argomento, che getta irreparabilmente a terra tutto il Probabilismo con tutti i suoi *riflessi principj*, comparirà con piena luce da quanto diremo nella terza e quarta parte dell'opera presente.

XII. Quinta riflessione. Questa si prende dai circoli viziosi, dalle petizioni di principio, dalle fallaci supposizioni, che fanno, e son costretti di fare i Probabilisti nel proporre, e provare la certezza dei loro *principj riflessi*: per cagione di esempio il P. Giacomo Sanvitale *Spieg. pag.* 106. così la discorre: „ I Probabilisti asseriscono, che *supposta la certezza di esser* „ *lecito il Probabilismo* per le ragioni, ed autorità, sulle quali si fonda que„ sto sistema, se mai qualche sentenza probabile fosse falsa avanti Dio, l' „ *ignoranza invincibile scuserebbe* da peccato formale. " Ecco il circolo vizioso: si prova, che il Probabilismo sia certo per la certezza del principio riflesso dell' *ignoranza invincibile*: e si prova la certezza dell' *ignoranza invincibile* dalla certezza del Probabilismo. Simili altri difetti di raziocinio se ne scorgeranno nell' esame de' principj medesimi.

XIII. Sesta ed ultima riflessione generale. Quantunque quattro siano i principj riflessi, che i Probabilisti propongono per sostenere in piedi il vacillante loro sistema, essi in verità si riducono a quel primo ricavato dall' *incertezza della legge*, senza del quale gli altri tre non sussistono, e cadono per la necessaria connessione e dipendenza precipitosi a terra. Tanto prova il dotto Camargo nella *p. 1. lib. 1. controv. 6.* e tanto risulta dallo stesso P. La Croix, il quale nel luogo cit. *n.* 312. in tal foggia il dettame riflesso de' Probabilisti dichiara. „ Judicium reflexum sic dicit: quamvis sit, „ & maneat tantum probabile, quod pingere die festo sit illicitum; tamen quia est etiam probabile esse licitum, *lex prohibens pingere non est* „ *certa, nec nobis satis promulgata. Hinc eam invincibiliter ignoro: & ideo con-* „ *tra eam possidet libertas mea &c. ergo hic & nunc prudenter judico licere pin-* „ *gere*. " Donde manifesta apparisce la dipendenza, che hanno i tre ultimi principj riflessi dal primo, senza del quale sussistenza non hanno. Perlochè mi fermerò alquanto più, che negli altri nella confutazione di esso.

§. II.

Confutazione del primo principio riflesso de' Probabilisti preso dall' incertezza della legge.

XIV. Il primo dunque, e fondamentale principio riflesso de' Probabilisti, da cui gli altri necessariamente dipendono, è preso dall' *incertezza della legge* nel concorso di probabili opinioni. „ Nessuna legge (di- „ cono) obbliga, anzi neppure è legge, se non è sufficientemente promul- „ gata. Quando sianvi ragioni probabili per la non esistenza della legge, „ questa non è sufficientemente promulgata. Adunque non obbliga, anzi „ non v'è legge: e però si può fare lecitamente quello, che più ci aggra- „ da. " Così lo propone il P. Terillo, che può a ragione chiamarsi il primo inventore di tal principio, comechè prima di lui il Caramuele l'abbia accennato. *Nulla lex*, dice egli p. 1. q. 2 n. 45. *obligat, nisi sufficienter promulgetur: at quoties adsunt rationes probabiliter fundantes partem minus tutam esse licitam, lex præcipiens partem tutiorem non est sufficienter promulgata: ergo illa lex neminem obligat, quandiu certo probabile est partem minus tu-*

tam

tam non esse prohibitam. Quindi il P. Segneri seguendo il Terillo protesta chiaramente, che *quando vi sono Dottori, che contendono, se vi sia legge, per quanto ella sia probabile, non è legge: perchè non è bastantemente promulgata. Si dirà*, aggiugne, *che sia legge dubbia: benissimo: ma legge dubbia chi disse mai che sia legge? Finchè persiste entro i termini del contrasto, non è ancor legge; è opinione: e se è opinione, tenga pure ciascuno quel che vuole*, ed operi, come più gli piace. Tutto pertanto il gran *principio riflesso* de' Probabilisti a questo riducesi: *la legge dubbia non è legge, perchè non è sufficientemente promulgata*.

XV. Per conoscere chiaramente la somma frivolezza di codesto capitale principio, riflettasi, che qui non si tratta, e non può trattarsi la questione, se esista o non esista la legge in generale, ovvero se sia, o non sia sufficientemente promulgata: perchè su questo non versano le controversie, che vi sono tra i Teologi. Ma trattasi unicamente, se questo o quel caso, questa o quella azione, ovvero omissione comprendasi nella legge già sufficientemente promulgata. Mi spiego. Se noi parliamo della legge di natura, che è la legge primaria, e che contiene la maggior parte delle materie concernenti l'onestà delle umane azioni; è infallibile, che questa sia stata da Dio sufficientemente promulgata, e consiste in que' giudicj pratici, o prime nozioni del bene, e del male inserite nell'animo nostro, e le cui conseguenze immediate dichiarate ci furono ne' precetti del Decalogo, che ne comprendono innumerabili altre. Laonde su questa non può cader la questione, se sia legge dubbia, o a sufficienza promulgata: poichè è certissimo, che la sua promulgazione è stata fatta bastevolmente. Così pure, se parliamo delle leggi positive divine, queste furono abbastanza promulgate nel Vecchio e Nuovo Testamento: e lo stesso a proporzione può dirsi delle leggi positive ecclesiastiche, e civili; dimanierachè sarà rarissimo il caso, in cui si controverta intorno anche codeste leggi generalmente considerate. I dubbj pertanto, che insorgono, e le questioni che si dibattono tra i Teologi con varietà di opinioni, non riguardano l' esistenza o non esistenza delle leggi, che anzi suppongonsi come certe; ma i casi particolari, che possono o nò contenersi nella legge generale, se questo contratto per esempio sia proibito dalla legge, che vieta l' usura, se questa o quella azio-

azione sia compresa nella legge, che proibisce la simonia, e cose simiglievoli. Perlochè, quando i Probabilisti avanzano il loro *principio riflesso*, non devono, nè possono dire: *la legge non è sufficientemente promulgata: la legge, essendo dubbia, non è legge ec.* perchè la supposizione è evidentemente falsa. Dovrebbono essi piuttosto proporlo in tal guisa: *quando vi sono opinioni probabili dall' una e l' altra parte, se la legge si estenda a comandare o vietare questa o quella azione; la legge certamente non vi si estende:* ed allora vedrebbono tosto la falsità, e il ridicolo del sì decantato loro principio: attesochè dalla varietà di quelle opinioni probabili, non altro si può conchiudere, se non che dubbiosa cosa ella sia, se il caso venga compreso nella legge generale: ed essendo cosa dubbiosa, rimane in piedi la difficoltà, se nel dubbio probabile possa l'uomo seguire la parte favorevole al proprio genio, o debba attenersi a quella, che favorisce la legge.

XVI. Che tanto debbano accordare i Probabilisti, e l'accordino di fatto, quegli almeno, che hanno con maggiore esattezza trattata la questione, si raccoglie da ciò, che insegna e confessa il P. Bovio nella *pag.* 4. dove riconosce essere certa la legge generale, e dubitarsi soltanto, *se questa o quella specie di atti sia compresa nella legge generale*: e ne reca l'esempio. „ Si „ offre (dice) a decidere di un contratto, se sia lecito, o proibito dalla „ giustizia: nè si può con certezza conoscere, se egli contenga uguaglian- „ za, che la giustizia prescrive. Se la contiene, è in sè giusto, nè la leg- „ ge secondo la verità lo proibisce. Se tale uguaglianza gli manca, e in „ sè ingiusto, e vi è legge, che lo vieta. " Nè già il P. Bovio restrigne questa sua dottrina alla pura legge naturale; ma l'estende altresì alla legge positiva divina, ed umana. „ Se consideriamo poi (scrive *pag.* 5.) la „ legge positiva libera divina, ed umana, ella parla in generale coman- „ dando le azioni, che hanno la tale, o tal altra comune qualità: nè le „ può nominare una per una: e però anch'essa mi rimette al lume natu- „ rale per conoscere, se questa o quella azione sia compresa, o, come par- „ la la scuola, se contenga il tal predicato, che nella legge si esprime. „ Mi dice a cagion di esempio la legge di astenermi nel dì festivo dalle „ opere servili; ma nè mi esprime di non dipingere, o di non iscrivere; „ nè m'insegna, se lo scrivere, o il dipingere sia atto servile, o liberale ec. "

XVII.

XVII. Per solo amore di brevità non mi trattengo in una più ampla confutazione di questo principio riflesso, siccome vien esposto dal Terillo, e dal Segneri, e negli assurdi gravissimi, che da esso risultano, che si possono leggere stesamente divisati presso il Camargo, Cristoforo di S. Giuseppe, e il P. Daniello Concina. Il P. Bovio, che ben conobbe, che in tal guisa proposto non potea per nessun modo sostenersi, si è studiato di moderarlo con due esplicazioni. La prima, che quantunque sendovi opinioni *utrinque probabili*, benchè esista la legge, e sia promulgata, quanto è necessario e bastante, ad ogni modo le manca quella promulgazione o notizia particolare, che si richiede, affinchè abbia forza di obbligare, attesochè la legge non obbliga, nè può obbligare chi la ignora. *Questa*, scrive pag. 110. *diciam così interiore intimazione della legge riesce più necessaria per legare la coscienza, che l'esterna pubblicazione*. E qual n'è la ragione? *Mentre tutti i Cattolici insegnano concordemente, che non si pecca operando contro una legge vera in sè, ma INVINCIBILMENTE IGNORATA*. Sicchè il gran *principio* della legge incerta, secondo questa spiegazione del P. Bovio, risolvesi nell'altro *principio* della *ignoranza invincibile* con un circolo vizioso troppo palpabile, onde dall'uno si prova l'altro, e di bel nuovo questo si torna a provare da quello. Veniamo dunque all'altra spiegazione del principio.

XVIII. La legge, si dice, nel dubbio probabile è incerta. La legge incerta non può indurre un'obbligazione certa. Adunque nel dubbio probabile non può esservi obbligazione di ubbidire alla legge. Questa è in sostanza la terza spiegazione del *principio*, e il discorso del P. Bovio, di cui v'ha motivo di stupirsi altamente, che non abbia scoperta la fallacia, che in più modi si rende da sè stessa visibile. E primamente in qual senso si afferma, o si può affermare nel dubbio probabile *incerta la legge?* Non in altro, se non perchè a motivo delle contrarie ragioni non si sa con certezza, se la legge si estenda a tal caso, ma solamente se ne ha di ciò una soda probabilità. Ora questo è per appunto quello, che è in questione, se, quando sianvi sode ragioni per affermare l'estensione della legge a questo o quel caso, siccome certamente vi sono, qualora l'opinione sia o ugualmente, o più probabile: se, dissi, corra il debito di attenersi alla parte sicura,

cura, o possa lecitamente seguirsi la parte men sicura. Onde il discorso non è, che una *petizione del principio*, ovvero una supposizione di ciò, che si controverte.

XIX. Ma inoltre riflettasi sulla novella strana maniera di argomentare. *La legge*, dicono, *è incerta: dunque non può indurre una obbligazione certa:* e quindi poi se ne inferisce, che certamente sia lecito ciò, che è incerto, se sia lecito. Ma questa è per avventura una conseguenza legittima di quell' antecedente? Se la legge, o per dir meglio, l'obbligazione è incerta, altro quinci non se ne può legittimamente dedurre, se non che l'azione non sia *certamente* proibita, ovvero illecita; ma non già, che nè tampoco sia proibita, ed illecita *probabilmente*. Or tanto basta, perchè praticar non si possa lecitamente, non in vigore della legge, che è incerta, ma in vigore di quel principio certissimo presso gli stessi Probabilisti: *che per operare lecitamente è necessario un giudizio certo dell' onestà dell' azione*: il quale non mai può formarsi, finchè *probabilmente* si giudica, che diasi legge, o obbligazione. La conseguenza fu veduta da un moderno Probabilista, che la confessò ingenuamente colle seguenti parole: *Et si quidem non detur certa obligatio ab eadem actione abstinendi inducta vi illius dumtaxat legis directæ, & antecedentis, quæ ponitur incerta; datur tamen obligatio ipsi* (operanti) *CERTA vi alterius legis reflexæ, & consequentis, ejus scilicet, qua prohibemur agere sine dictamine ultimo saltem moraliter certo de honestate, vel licentia actionis, ut hic & nunc ponendæ* (a).

XX. Finalmente per non perdere inutilmente il tempo nel moltiplicare senza bisogno le riflessioni; quando sianvi ragioni sensate e probabili per ambe le parti affermativa, e negativa, non v'ha un vero dubbio positivo, se esista o non esista l'obbligazione della legge? senza fallo. Adunque dovrà aver luogo quel principio riflesso certissimo inserito nei nostri cuori dal supremo Autore della natura, e autorizzato in tanti luoghi de' Sacri Canoni, *in dubiis tutior pars est eligenda*: principio riflesso, che induce una vera obbligazione: principio conosciuto da tutte le persone oneste anche più ignoranti: principio tenuto costantemente per fermissimo da tutti gli anti-

(a) P. Rasler in Norma Recti disp. 3. q. 10. art. 4. n. 1041.

antichi Teologi, e principio in fine, che non si è potuto negare da un celeberrimo Probabilista, il quale anzi con esso confuta tutte le vane pretensioni de' moderni Probabilisti, e lo comprova col testimonio uniforme degli antichi Dottori. Questi è il P. Gabriello Vasquez, che in 1. 2. *disp.* 156. *cap.* 2. *num.* 8. così scrive. „ Sequitur *manifeste decipi* eos, qui putant „ eum qui dubitat, *an lex aliqua lata fuerit*, *& promulgata* in Curia, ea „ lege non teneri, eo quod ipsi *non satis promulgata censeatur*. *Falluntur* „ igitur primo *in doctrina ipsa*: siquidem *in dubiis tutior pars est eligenda*.... „ Deinde in ratione *decepti sunt*, eo quod, ut ex dictis constat, aliud est „ promulgatio, aliud autem est notitia legis. Et quamvis is, qui dubitat „ de lege, non haberet notitiam sufficientem legis, ut ea teneretur; ta„ men non potest dici carere sufficienti promulgatione legis, si revera in „ Curia promulgata fuisset, sed notitia sufficienti illius. Verum, ut dixi„ mus, *ea dubitatio satis est*, *ut ratione ejus tutiorem partem* sequi debeat, „ sicut loco citato ostendimus. " Il luogo quivi accennato dal Vasquez è la *disp.* 65. *q.* 19. *art.* 6. ove dice tra l' altre cose: „ Ego vero non solum „ existimo *absque controversia esse debere*; quoties dubitatur, *utrum sit lex ali*„ *qua*, *vel non*, & solum agitur de periculo peccandi, *eligendam esse par*„ *tem tutiorem*, in qua peccatum esse non possit; sed etiam, quando dubium „ est, utrum votum fuerit emissum, an non. Et sane (N. B.) in priori „ casu, quando dubium est, utrum lex lata fuerit, seu extet, an non, „ *nullum hactenus in scholasticis scriptoribus inveni*, *qui oppositum asserat*. " Ecco dunque sventato, distrutto, annichilato quel sì vantato *principio riflesso*, che è la base, e il fondamento di tutti gli altri, a segno che non solamente non ha quella certezza, che i Probabilisti moderni gli attribuiscono, e aver dovrebbe per appoggiare il rovinoso sistema; ma nemmeno un solo grado di soda probabilità. Anzi eccolo dimostrato da un famoso Probabilista una mera illusione, un errore manifesto, e riprovato come tale da lui, e da tutti i Teologi, che l'hanno preceduto: *nullum hactenus inveni*, *qui oppositum asserat*.

§. III.

§. III.

Breve confutazione degli altri tre principj riflessi dei Probabilisti.

XXI. Dalla insussistenza e falsità del primo *principio riflesso* probabilistico preso dall'incertezza della legge, deriva eziandio la insussistenza e falsità degli altri tre, i quali da esso necessariamente dipendono: laonde poco ci tratterremo nella loro confutazione. Il secondo adunque principio si prende dall'*ignoranza invincibile* della legge, che pretendesi siavi ogni qualunque volta concorrano opinioni probabili per l'una e l'altra parte di qualche morale opinione. Spieghiamolo colle loro stesse parole, affinchè non abbiano a lagnarsi, che non si riporti a dovere la loro dottrina. Il P. La Croix così scrive *n.* 749. „ Si alicui inciderit cogitatio „ *prudens*, ne forte objectum sit malum; ipse autem sufficientem adhibue„ rit diligentiam, neque tamen potuerit rescire veritatem; *ignorantia*, *vel* „ *error est ipsi invincibilis*: ideoque operationes, vel mala ex his secuta non „ sunt imputabilia ad culpam. " E il P. Bovio *pag.* 129. „ Nel caso di „ ugual probabilità l'obbligazione è *ignorata* con ignoranza probabile, o sia „ *invincibile*: perchè rettamente si dice, nelle cose morali, che viene igno„ rata la verità della legge, quando neppure in un senso morale, e largo„ vi è la scienza della medesima." Così egli.

XXII. A comprendere l'assurdità di questa dottrina, basta metterla sotto degli occhi coll'esempio già più volte accennato. Pietro vuol celebrare un contratto, di cui dubita, se sia onesto, o usurajo. Esamina le ragioni di ambe le parti, consulta i Teologi, ed i Maestri: nè altro quinci rileva, se non che sia bensì probabile, che sia esente da usura, e lecito, ma insieme o ugualmente probabile, o anche più probabile, che sia usurajo, ed illecito. In tal caso, dicono i Probabilisti, Pietro malgrado ancora questa più chiara cognizione della maggiore probabilità, che usurajo, ed illecito sia il contratto, ne ignora l'usura, e la pravità con *ignoranza invincibile*, che da ogni colpa lo escusa; cosicchè accadendo, che trasgredisca la legge, il suo peccato non è *formale*, ma soltanto *materiale* non imputabile.

bile ad alcun reato dinanzi a Dio. Tale è l' *ignoranza invincibile*, che i Probabilisti pretendono *principio certo*, sopra di cui stabiliscono la certezza del loro sistema. Può mai udirsi paradosso più incredibile, e stravagante di questo? Io conosco essere più probabile, che trasgredisco la legge, che mi vieta l'usura; e ad ogni modo *ignoro invincibilmente* la legge! Si è mai veduta, o letta in tutti i libri de' Santi Padri, e degli antichi Dottori un' idea tale d'ignoranza *invincibile*, che scusa da vero peccato? L' ignoranza non significa *privazione di cognizione?* Ma come mai ha privazione di cognizione colui, che sa, e conosce darsi più verisimilmente la legge, che vieta il contratto come usurajo?

XXIII. Sibbene, rispondono i Probabilisti, Pietro nell' addotto caso ha *ignoranza invincibile* della legge: perchè *non ha neppure in un senso morale e largo la scienza della legge*. Che risposta! Pietro non ha, è vero, *scienza*, o *certezza*, che esista la legge; ma ne ha tuttavia soda, ed anche maggiore probabilità a confronto dell'altra opinione. E questa soda, ed anche maggiore probabilità, se non è cognizione *scientifica*, *e certa*; non è forse cognizione probabile, e più probabile dell'esistenza della legge? E con siffatta cognizione come mai può accordarsi l' ignoranza, che è privazione di cognizione? Un uomo di corta vista, che conosce esser più verisimile, che seguendo la tale strada precipiterà nella fossa, dirassi che abbia *ignoranza invincibile* del suo pericolo, perchè non lo conosce con certezza, o non vede la fossa con lume chiaro? Un Cacciatore, che premesse le dovute diligenze non discuopre, che *certamente* sia un uomo quello, che muovesi entro un cespuglio; ma tuttavia un uomo lo giudica, e non una fiera, con soda, anzi con maggiore probabilità si crederà, che ne abbia *ignoranza invincibile*; sicchè la cognizione sua non affatto certa, ma però probabile, e più probabile lo scusi dall' omicidio, se vibrando la saetta, l'uccida?

XXIV. Che più? Tanto è lungi, che questa ignoranza pretesa *invincibile*, ed esente da colpa, e questo riflesso principio, su cui si stabilisce il Probabilismo, goda la certezza, che gli vien data, e dovrebbe avere; che anzi è condannato, almeno *virtualmente*, come certamente falso e improbabile nella quarta proposizione del Decreto d' Innocenzo XI. *Ab infidelitate excusabitur infidelis non credens ductus opinione minus probabili*: e lo dimostro.

ſtro. Ella è dottrina comune dell'Angelico Dottor S. Tommaſo, e de' Sacri Teologi, che poſſa darſi in qualcuno ignoranza invincibile dei Miſterj di noſtra ſanta fede: onde perciò vien ammeſſa l'infedeltà, che chiamano *negativa*, e ſcuſa dal peccato. Ma quando ſi dà veramente codeſta ignoranza invincibile, che ſcuſa dal peccato? Forſe quando abbiaſi un' opinione anche più probabile della falſità della propria ſetta, e della verità de' noſtri Miſterj? Nò certamente, inſegna la Chieſa per bocca del Vicario di Criſto fulminando la detta propoſizione. Adunque ſe non v' ha certamente *ignoranza invincibile*, che ſcuſi l'infedele nel caſo di opinione probabile; non è neceſſario d'inferirne, che nè tampoco tal ignoranza ſi dia in qualunque altra materia, quando ſi conoſca o ugualmente, o anche più probabile la falſità dell'opinione, che vorrebbe ſeguirſi? Adunque il *principio rifleſſo* dell'*ignoranza invincibile* promoſſo con tanto ardore, e fiducia da'Signori Probabiliſti di oggidì, non è che una dottrina compreſa nella dannata da Papa Innocenzo XI. e però affatto improbabile, e falſa (*a*).

XXV. Non meno improbabile e falſo ſi è il terzo principio fondato ſulla maſſima, *melior eſt conditio poſſidentis*, con che pretendono, che concorrendo opinioni contrarie probabili, l'operante ſia in poſſeſſo di far ciò che vuole: poichè, dice il Bovio pag. 111. *la legge quantunque a caſo vi ſia*, *non riſtringe la moral libertà di chi opera*. La falſità, e improbabilità di tal principio nel ſenſo, in cui da' Probabiliſti vien preſo, appariſce manifeſta. Primieramente perchè eſſo dipende affatto dal principio dell'incertezza della legge, che abbiam provato falſiſſimo: laonde il P. Zaccaria nella nota al *n.* 272. del La Croix con un vizioſo circolo di tai principj così luſingaſi dimoſtrarlo: *Ratio*, *cur libertas ſit in poſſeſſione*, *hæc eſt*, *quia lex non eſt ſufficienter promulgata*, *vel applicata*.

XXVI. In ſecondo luogo tra gli ſteſſi Probabiliſti v' ha controverſia, ſe il principio *melior eſt conditio poſſidentis* abbia luogo fuori della materia della giuſtizia commutativa, oltre tutti gli Antiprobabiliſti, che lo limitano a quella ſola materia. Tanto ci atteſta lo ſteſſo P. La Croix *num.* 502. ove molti

ne

(*a*) Io mi riſtringo a queſte poche rifleſſioni. Ma chi bramaſſe una confutazione più ampia di queſto preteſo principio, ſiccome de' due ſeguenti, legga il mentovato D. Pietro Ballerini nell'Opera citata.

ne accenna: e il P. Onorato Fabri *Dial.* 2. così ce ne assicura: *Multi GRAVISSIMI Auctores extra materiam justitiæ nec præsumptionis, nec possessionis rationem habendam esse censent, ut Vasquez, Azorius, Perez, Sayrus, Salas &c.* Se *gravissimi* Autori anche Probabilisti tanto sostengono, la loro opinione sarà per lo meno *probabile*: e però *certo* non sarà, che abbia luogo nelle altre materie, siccome i Probabilisti lo vogliono.

XXVII. Terzo, ammesso ancora, che quella massima avesse luogo in tutte le materie, valer dovrebbe piuttosto a favore della legge, che della umana libertà: poichè i casi controversi, e dubbiosi, siccome abbiamo osservato, non sono intorno la legge, la quale si suppone, che almeno in generale, e di ordinario esista, ma intorno i casi particolari, de' quali si cerca con varietà di opinioni, se siano nella legge compresi. Laonde sempre la legge sarebbe in possesso riguardo l'umana volontà.

XXVIII. In quarto luogo, se anche la legge particolare in questo o quel caso fosse incerta o dubbiosa, non per tanto non rimarrebbe all' uomo la *moral libertà* di far ciò, che gli piace, a motivo dell' altra legge generale riflessa insegnata dalla stessa natura, cioè che *in dubiis tutior pars sit eligenda*: legge che è anteriore, e prevale a qualunque preteso possesso di libertà. Gli stessi Probabilisti non convengono, che questa regola obblighi sotto peccato nel dubbio pratico? Perchè dunque non dovrà parimente obbligare nel dubbio specolativo, ove la legge diretta ugualmente è incerta, che nel pratico?

XXIX. In quinto luogo, la massima, di cui si prevalgono i Probabilisti, nel caso di cui parliamo, non è, che una mera *petizione di principio*. Imperocchè qualora si assume il possesso della libertà, posta l'incertezza della legge per la probabilità delle opinioni; che altro è ciò in realtà, se non supporre, che *sia lecito ad ognuno seguire una sentenza anche meno probabile, al confronto di una più probabile, e tuta?* Or questo è quello appunto, che si dimanda, e la questione, che si dibatte tra noi, e i Probabilisti.

XXX. Sesto finalmente, di questo principio riflesso dopo un serio ed accurato esame ne ha riconosciuta, e mostrata con più argomenti la frivolezza un moderno celebre Probabilista, cioè il sopramentovato P. Rasler

nel suo libro *Norma recti disp.* 3. *q.* 10. *ar.* 4. *n.* 1024. *& seq.* ove anche osserva il circolo vizioso, che i Probabilisti commettono.

XXXI. Nulla dirò circa il quarto, ed ultimo principio riflesso probabilistico: *qui probabiliter agit, prudenter agit*. La sua falsità già si è provata di sopra ad evidenza in tante maniere, che il dirne di vantaggio altro non sarebbe, che recare un tedio soverchio ai leggitori. E solamente con brevità sciorrò un'obbiezione, che prima fu inventata dal Padre Onorato Fabri, e poscia con tutto l'impegno promossa in varie sue Opere dal Padre Ghezzi.

§. IV.

Risposta ad una obbiezione dei PP. Fabri, e Ghezzi.

XXXII. I Probabilisti a provare con sodo fondamento i loro *principj riflessi*, dovrebbero produrre o qualche testo della divina Scrittura, o qualche definizione della Chiesa, che a chiare note esprimesse non v'essere obbligazione di osservare le leggi divine, ed umane, qualora non si conoscano con certezza, o senza alcun dubbio della loro esistenza. Ma un simil testo, e definizione non potendo essi produrre, perchè in fatti non v'è, anzi e dalla Scrittura, e dalle definizioni della Chiesa ricavasi tutto l'opposto; due di loro, cioè il P. Onorato Fabri, e il P. Niccolò Ghezzi, han creduto di valersi a tal oggetto di una parità presa dalla certezza, che è necessaria nei Misterj della fede, per indurre l'obbligazione di crederli. Dico due di loro: stantechè non mi sovviene di aver letto codesto argomento, almen maneggiato di proposito, da altri Probabilisti. Così dunque il propongono. „ Noi non siamo obbligati (*a*), dice il Fabri, a credere un „ domma, il quale non si conosce certamente rivelato da Dio, nè propo„ sto con evidenza dall'autorità della Chiesa. Adunque nemmeno siamo „ obbligati ad osservare una legge, che non conosciamo con certezza, che „ Iddio, o la Chiesa c'impongano. " E il P. Ghezzi lettera 5. pag. 108. *Siccome egli è certo, che quelle verità, che da' Dottori si controverte, se siano rivela-*

(*a*) Questo in sostanza è il suo sentimento tradotto nella volgare favella.

velate, non v'ha alcun obbligo di crederle; così di quelle, che tra Dottori si controverte se siano comandate, non v'ha alcun obbligo di eseguirle. Questo è tutto il loro argomento brevemente proposto.

XXXIII. A tale argomento ha già risposto Eusebio Eraniste (*a*). Osserva egli in primo luogo, che intorno le questioni controverse tra i Cattolici riguardo i misterj di fede v'ha un principio indubitato e certo presso di tutti i Teologi, che nessuna sentenza alla fede appartenga, o siavi obbligazione comune di crederla come di fede, se la Chiesa non la definisce o propone come rivelata da Dio. Ma non può dirsi in verun modo, che v'abbia lo stesso certo principio parlandosi delle verità morali, sicchè nessuna sentenza appartenga alla regola del costume, se non è definita, e proposta per tale dall'autorità della Chiesa. Anzi la Chiesa ha condannata coll'oracolo di Alessandro VII. la proposizione, che asseriva *debere opinionem censeri probabilem, dum non constat rejectam esse a Sede Apostolica tamquam improbabilem*: e Innocenzo XI. nel Decreto condannatorio di 65. lasse proposizioni, dichiara non doversi intendere in guisa alcuna approvate le altre ivi non espresse, ed anche denunciate, o da denunciarsi al Tribunale Apostolico.

XXXIV. Osserva in secondo luogo l'assurdo, che nasce dal paralello, che formano tra le verità di fede, e le verità morali. Conciossiacchè se tanta certezza richiedesi, perchè una sentenza sia regola del costume, quanta è necessaria, perchè sia un domma di fede; ogni qualunque opinione morale, per quanto lassa ella siasi, anzi lassissima, se goda qualche tenue probabilità tra i Teologi, potrebbe essere sicura regola dell'azione, e ridursi in pratica senza timor alcuno di peccato: perchè se ha qualche tenue probabilità, non v'ha certezza, che ella sia falsa, siccome aver dovrebbe, qualora sussista la parità dei Misterj. Or questo fu espressamente dannato nella terza proposizione del Decreto d'Innocenzo XI., cioè che *qualunque sia, benchè tenue, la probabilità dell'opinione, in seguendola sempre si operi prudentemente*, e per conseguenza lecitamente (*b*).

(*a*) Lettera 10. (*b*) Questo assurdo può vedersi nel citato luogo più distesamente spiegato.

XXXV. Queste due osservazioni bastar dovrebbero a dissipar l'argomento. Ma io ne aggiugnerò un'altra per meglio dichiarare l'equivoco, che prendono i due Avversarj. Quando i PP. Fabri, e Ghezzi affermano essere *certo, che quelle verità, le quali da' Dottori si controverte se siano rivelate, non v'ha alcun obbligo di crederle*; o con questa parola di *crederle*, intendono essi di significare un assenso di *fede teologica, e sovranaturale*, o un assenso di *fede naturale ed umana*. Se intendono un assenso di fede sovranaturale, e teologica; io loro concedo senza repugnanza veruna, che non v'abbia obbligazione di così *crederle*: anzi aggiungo, che dubbiosa essendo la divina rivelazione, è impossibile, che così si credano, attesa specialmente la proposizione dannata da Papa Innocenzo XI. *Assensus fidei supernaturalis, & utilis ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis, immo cum formidine, qua quis formidat, ne non sit locutus Deus*. Laonde sarebbe una mera follia il pretendere, che quella fermezza, e certezza della legge richiedasi per esservi obbligato nell'esercizio delle proprie azioni, che è necessaria di avere della rivelazione per un assenso di fede sovranaturale e divina. Di questa fede pertanto, o credenza parlare non possono gli Avversarj: e però altro non rimane, che con quella voce di *crederle* significare unicamente pretendano una fede o credenza umana e naturale. Or ciò supposto, la parità, che essi fanno, può colla dovuta proporzione aver luogo tra le verità spettanti alla fede, e quelle, che risguardano i costumi: imperocchè nemmen nelle prime v'ha d'uopo di una fermezza o certezza totale per dover credere qualche verità, che a noi apparisca rivelata da Dio, cosicchè non sia in nostro arbitrio di negarvi l'assenso, e contraddire alla medesima. Mi spiego. Di molte sentenze si controverte tra i Teologi, se siano chiaramente espresse nella divina Scrittura, e tradizione, o definite dalla Santa Chiesa. Supponghiamo dunque, che un Teologo disaminati, e discussi con diligenza i fondamenti di tali opinioni, giudichi di qualcheduna essere più probabilmente rivelata da Dio; non potrà, è vero, crederla con assenso di fede sovranaturale, e teologica, poichè gli manca la certezza perciò necessaria. Ma tuttavia sarà egli tenuto a crederla con fede naturale, ed umana, nella maniera che crede altre verità al modo stesso conosciute: cosicchè opprerebbe contro la ragione, e il suo dovere, se vi contrad-

traddiceſſe, ſe l'impugnaſſe, o inſegnaſſe la ſentenza contraria. Chi può dubitarne? Ora il medeſimo a proporzione diciamo noi, che far debbaſi, trattandoſi delle opinioni morali, che giudichiamo più probabili, o veriſimili: onde pecchi colui, che queſte abbandonando, elegga di attenerſi alle meno veriſimili, e tute. Perilchè tanto è lungi, che la parità prodotta con isfarzo sì grande dai PP. Fabri, e Ghezzi favoriſca punto il ſiſtema loro probabiliſtico, che anzi lo combatte, e diſtrugge. In fatti ſiccome niuno potrebbe iſcuſare da grave colpa colui, che diceſſe: io veramente penſo, eſſer probabile, anzi più probabile, che la tal coſa ſia da Dio rivelata; contuttociò io non la credo, ma la tengo aſſolutamente falſa: poichè queſti verrebbe virtualmente a dire, che quella coſa ancorchè rivelata da Dio, foſſe falſa. Così pure non può iſcuſarſi da peccato quegli che dica: io veramente credo probabile, anzi più probabile, che il tal contratto ſia da Dio proibito; con tutto io lo voglio fare: eſſendo chiaro, ch' ei con ciò viene virtualmente a dire: ancorchè ſia da Dio proibito, io lo voglio fare. Ecco ove va a finire l'argomento, di cui fan tanto conto i due citati Autori.

CAPO V.

Argomento venteſimo, onde ſi dimoſtrano le corruttele, e rilaſſatezze incredibili, cui dà libero il corſo il ſiſtema probabiliſtico.

I. SE dai frutti ſi conoſce la qualità dell'albero, che gli produce; non potrà non rilevarſi con ogni chiarezza la maligna e peſſima qualità del ſiſtema probabiliſtico dalle corruttele, e rilaſſatezze incredibili, che introduce nella Morale Criſtiana, e vi dà libero il corſo, per quindi inferirne quanto degno egli ſia di eſſere abborrito da chiunque ha premura di camminare la via ſicura, che al Cielo conduce. Queſto argomento, che fu ſempre giudicato uno de' principali a riprovazione della novella dottrina, fu ſpecialmente trattato, e promoſso dall'Eraniſte (a): e il ſilenzio, che

 han-

(a) Difeſ. della Stor. Lett. 8. 9. e 10.

hanno tenuto su d'eſso quegli Avverſarj, che preteſero di contraddire al medeſimo, porge fondato motivo di credere, che non ammetta riſpoſta. Perciò io non vuò qui ſorpaſsarlo, anzi tornami in grado di trattarlo con tutta l'eſtenſione, e renderlo ſenſibile ad ogni genere di perſone: perchè troppo importante lo giudico, e capace di fare una valida impreſſione nella mente del *Popolo Criſtiano*, al cui tribunale ſoſtengo la cauſa preſente dell'ultima rilevanza per la ſua eterna ſalute. Per queſto nel medeſimo frontiſpizio dell'Opera di provar mi propoſi, e convincere ognuno non ſolo della *falſità* del Probabiliſmo, ma eziandio del graviſſimo danno, che arreca alle anime: e ſpero di ottenere queſto lodevoliſſimo fine colle rifleſſioni, che con tutta la chiarezza, e preciſione poſſibile ſtenderò ſotto gli occhi de'miei leggitori. Affinchè però ſiano meglio diſpoſti a riceverle, io gli prego a conſiderare, non eſſer queſto un particolar mio ſentimento, o di alcuni ſoli privati Teologi, ma dei Capi, e Paſtori più riſpettabili della Chieſa di Dio, di cui mi riſervo a produrne diſteſamente nella terza parte le autorevoli luminoſe teſtimonianze. Oſſervino qui ſoltanto ciò, che diſſero ſul noſtro ſuggetto due celebri adunanze di Veſcovi, ed Arciveſcovi dei due più vaſti e fioriti regni del Criſtianeſimo, cioè di Francia, e di Spagna.

II. La prima, che è la famoſa Aſſemblea del Clero Gallicano convocato l'anno 1700. dopo di avere allegato nel ſuo decreto l'oracolo di Papa Aleſſandro VII. che chiamò il Probabiliſmo *modum opinandi alienum omnino ab evangelica ſimplicitate, Sanctorumque Patrum doctrina &c. hac ſententia*, ripiglia, *non modo errores increviſſe queritur*; *verum etiam*, *quod caput eſt*, *adnotari voluit ipſam rei tractandæ rationem eam introductam eſſe*, *unde videremus* CORRUPTELAM *morum ſecuturam; verum etiam facto velut impetu irrupturam*, *quam vix cohibere poſſimus*. Sono incredibili, ſeguono a dire que' zelanti Padri, le conſeguenze pernicioſe, e gli abuſi ſcandaloſi, che quindi derivati ſono nella Morale Criſtiana, mentre gl'ingegni più ſottili con capriccioſe e vane ſpecolazioni unicamente attendono ad inventare novelle foggie, onde ſtabilire maggiormente il credito della Probabilità. *Incredibile dictu eſt ex peſſimis principiis*, *tota licet Eccleſia reluctante*, *quanta malorum incrementa provenerint*, *ſubtilioribus ingeniis in id unum intentis*, *ut eo quiſque ſe*

vel

vel maxime Theologum videri velit, quo plura ejusmodi inventa in PROBABILITATIS auctoritatem adduxerit. Verum hæc constabilire, aut per eam speciem mentes infirmorum in falsam, & noxiam securitatem inducere, nil est aliud, quam animas perdere, ac doctrinas & mandata hominum vanasque traditiones exemplo Pharisæorum, divini mandati loco obtrudere. Perlochè, conchiudono gl' Illustri Prelati convinti dalla funesta esperienza di tanti mali, siamo astretti a mettere la scure alla loro *radice*, ed estirpare un *sistema* ignoto ai Santi Padri della Cattolica Chiesa, ed origine di tanti dissidj. *Quare tot errorum experientia victi necesse habuimus malorum radicem exscindere, eam scilicet opinandi rationem, quæ ignota Sanctis Patribus tanta de rebus maximis dissidia peperit.* Quindi premesse le censure contro di un gran numero di lasse proposizioni, tornano a chiamare il Probabilismo *initium malorum, atque omnium antedictarum corruptelarum caput.*

III. Uniforme al sentimento dei Prelati di Francia si è il giudizio formato dall'adunanza degli Arcivescovi, e Vescovi di Spagna, ed espresso con amare lagrime nel memoriale presentato l'anno 1717. alla Santità di Papa Clemente XI. „ Ad mores (dicono) sollicitudo nostra anxie convertitur, & „ opinandi licentiam adeo percrebuisse conspicit, ut laxitate per omnes ma- „ terias grassante, cunctaque transcendente vix sanitas in doctrina morum „ hodie inveniatur .... Hodie in praxi, ut dolenter experimur, sufficit „ quod ab Auctore gravi, præcipue probo, doctrina quævis, etsi recens, „ doceatur, ut pro regula certa morum amplecti non dubitetur. " In altro luogo poi dello stesso memoriale parlando più espressamente del *Probabilismo*, e de' velenosi frutti da esso prodotti, così si dichiarano: „ Probabilismum „ equidem, *ut HODIE ad praxim ploramus redactum*, cioè nei tempi nostri, in cui si pretende moderato, e ristretto tra giusti confini, *causam per se tot malorum certo certius esse fatemur. Unde hanc esse fecundissimam radicem, ex qua tot virulenta germina immediate procedunt, proculdubio existimamus.... Quis non videat, quam numerosæ sint animæ, quæ turmatim aufugio hujus Probabilismi laxissime vivunt?* Si notino bene codeste espressioni, che non possono essere più gagliarde: e molto più ancora le seguenti (*a*): „ *Heu nobis miseris!*

(*a*) Pag. 106.

„ Leges Divinas & Ecclesiasticas *confugio hujus PRACTICI PROBABI-*
„ *LISMI HODIE VIGENTIS passim violari*, Auctoritatem Ecclesiæ Ro-
„ manorumque Pontificum novis opinamentis continuo minui : Decreta
„ Apostolica, & Constitutiones, sive ad fidem, sive ad mores, sive ad
„ gubernium Ecclesiæ pertinentes, totumque insuper jus canonicum, im-
„ mo & sanctissima Sacrosanctæ Tridentinæ Synodi decreta liberis inter-
„ pretationibus, quas *PROBABILES* vocant, temere illudi : Sacramenta
„ ipsa, etiam quæ necessaria ad salutem sunt, periculo nullitatis multis
„ *probabilibus* (ut vocant) passim exponi : leges civiles pro minimo jam
„ haberi, & a tributis non solvendis, etsi justis, sine ullo remorsu, quia
„ multa *probabilia* circa hæc inveniuntur, quamplurimos se excusare : Epi-
„ scoporum edictis, & mandatis, etsi sub præcepto formali obedientiæ, quin
„ immo adhuc sub pœna censuræ latæ editis, publice & palam eodem con-
„ fugio *Probabilismi* non obediri ; Prælatisque inferioribus, etsi Regulari-
„ bus, suo modo idem accidere : Censuras Ecclesiasticas, etiam Pontificias,
„ etsi Sanctæ Sedi reservatas, *Probabilium prætextu* non timeri : nominatim
„ excommunicatos *opinionem*, quam vocant, *probabilem* pro se habentes,
„ suam declarationem irridere : in nullo genere contractuum, & negotiatio-
„ num, emptionibusque, & venditionibus, utcumque fiant, hisce *probabi-*
„ *libus* fere nullam læsionem inveniri, neque obligationem restituendi agno-
„ sci : contractum nullum, ut usurarium, *mutatis nominibus* (ut accidit in
„ contractu trino satis hodie pro certa regula vigente) jam haberi : & alia
„ id genus. "

IV. Dopo questa prolissa descrizione di orrendi mali, che derivano dal Probabilismo di *oggidì*, così conchiudono più coi gemiti, che colle parole i zelantissimi Prelati. „ Hic est præsens Reipublicæ Christianæ status.
„ Hæc, & alia innumera, & quidem majora, quæ hodie patitur. Hæc,
„ quæ in ea pollent. Hoc, de quo omnes, qui in Politico, & Ecclesiasti-
„ co clavum tenent, merito conqueruntur : quod *Probabilismo*, ut *hodie in*
„ *praxi est*, stante, nullis legibus populos gubernare valent. Hi uberes, sed
„ exitiosi fructus, quos *arbor hujus novi practici Probabilismi* producit, &
„ nutrit. Hæ utilitates, quæ Populo Dei ex illa eveniunt, ut facilis via,
„ (uti inquiunt) quæ ducit ad vitam eis ostendatur. Et hæc omnia adeo

„ cer-

„ certa, ſicut & quod ut plurimum *ex Probabiliſmo*, ut *in uſu eſt*, pro-
„ cedunt, quod nullus ſit, qui de eo ambigat, qui negare id merito que-
„ at: cum tot fideles teſtes in propoſitionibus delatis ex illo tamquam ger-
„ minibus procedentibus, habeamus. Unde merito de arbore tam exitioſa
„ dicere valemus, quod de ſpuriis filiis in metaphora adulterinæ, vene-
„ natæ, luxuriantiſque arboris, *Sapientiæ cap.* 4. legimus: *Spuria vitulamina*
„ *non dabunt radices altas, nec ſtabile firmamentum collocabunt. Confringentur*
„ *enim rami inconſummati, & fructus illorum inutiles, & acerbi ad manducan-*
„ *dum, & ad nihilum apti*."

V. Queſte autorità di due sì ragguardevoli Aſſemblee di Prelati della Chieſa, perſonaggi tutti per ogni conto degni del più alto riſpetto, cui non ſi può dare eccezione veruna, dovrebbero perſuadere ogni mente ben diſpoſta, che non ſiano larve, e chimere, ovvero eſagerazioni inſuſſiſtenti le formole, di cui ſi ſervono gli Antiprobabiliſti per rappreſentare i graviſſimi mali, che dal Probabiliſmo derivano, ſiccome vanno dicendo i noſtri Avverſarj, e ſtudianſi di dar a credere alle perſone men capaci d' intendere la verità. All' udire la franchezza, con che eſſi favellano ſu queſto, ſi direbbe certamente, che nulla ſiavi di più falſo, che il Probabiliſmo apra una via ſpazioſa alle maggiori laſſità. Il P. Carlo Noceti (*a*) non teme di aſſerire in queſti ultimi tempi eſſere falſità inventata a capriccio, che rilaſſatezza alcuna provenga dal Probabiliſmo, pretendendo, *Probabiliſmum nullam cognationem habere, nulloque nexu contineri cum ſententiis directis, ſeu laxæ ſint, ſeu non laxæ*. Il P. Ghezzi poi sì nel Dialogo primo, che nella lettera ottava due ſorta di Probabiliſmo diſtingue, *l'uno ſano, ed innocente; reo l'altro, ed infetto*: l'uno moderato e riſtretto nei termini convenevoli, l'altro ſenza argini, e confini. Queſto accorda di buon grado, che ſia *moſtruoſo*, ed *orrendo*, da cui naſcono mille diſordini; ma inſiememente afferma, che di eſſo *non ſe ne trovi veſtigio in tutto il mondo, per quanto ne dice a ciaſcuno la propria eſperienza, e la fama comune*. Per il che, a ſuo parere niun altro Probabiliſmo ſuſſiſte, ſe non ſe quello, che è *ſano*, *innocente*, e vantaggioſo alla ſalute *delle anime*, *cui comunemente inſegnano*

i Di-

(*a*) Lib. Ver. Vind.

i Direttori, *e seguono i Fedeli*. Lo stesso van ripetendo altri Probabilisti, i quali sebbene concedano, che fosse pernicioso e funesto quel Probabilismo, che fu da alcuni più antichi insegnato, nella guisa però, che fu regolato, e temperato dai Probabilisti di prima sfera, *iis saltem finibus conclusum*, *quos ipsi statuerunt Jesuitarum Primores*, siccome scrive un moderno (*a*), nulla v'ha da temere, che sia per partorire alcun danno: *nihil omnino a Probabilistarum doctrina timendum*. Or le addotte autorità degli Illustri Prelati, che rappresentano la Chiesa dei due principali Reami del Cristianesimo, dichiarano apertamente false queste loro pretensioni: poichè non solamente essi deplorano in genere i funestissimi danni del Probabilismo, ma di quel Probabilismo parlar si protestano, che oggidì si riduce alla pratica, *prout hodie in praxi est*: cioè di quello, che si decanta moderato, ristretto, ridotto a giusti termini a norma dei Decreti di Chiesa Santa. Laonde altro non rimane ai Probabilisti moderni, se non di dare ai dotti delle due Venerabili Assemblee quella eccezione medesima, che danno senza riguardo ai detti e sentimenti degli altri Antiprobabilisti: il che per verità sarebbe un po' troppo. Se però a tanto giugne il coraggio loro; io spero di convincerli di una maniera, che seppure a me non riesca di farli tacere, nè tampoco loro riesca di coprire colle sottigliezze delle loro risposte agli occhi de' mediocremente intendenti l' ingiustizia della causa, che sostengono. A tal fine m'è d'uopo di recare qualche tedio a miei Leggittori col rimettere sotto degli occhi loro l' idea di tutto intero il sistema probabilistico, di cui ho diffusamente parlato ne' tre ultimi Capitoli della prima Parte. Troppo necessario egli è all' intento mio ritoccare questo punto, da cui tutta la forza de' miei argomenti dipende. Per iscemare tuttavia la noja di udire le medesime cose, mi studierò di proporle sotto altro aspetto, e formerò il ritratto probabilistico principalmente colle dottrine di un solo, che ha raccolto quanto fu scritto dagli altri più celebri Probabilisti; e favella del Probabilismo, che è sicura regola delle umane azioni a tempi nostri, ne' quali ristretto e moderato pretendesi. Questi è il P. *Claudio La Croix*, Autore, che va per le mani di tutti, e che da' par-

(*a*) P. Zaccaria de loc. Moral. Theol. tract. 5. c. 3.

parziali si esalta coi più magnifici encomj: perilchè e sarà facile ad ognuno l'accertarsi della verità di quanto da tal Autore esponiamo: e tutti dovranno persuadersi essere il di lui Probabilismo, quello, che da'suoi patrocinatori difendesi, e oggidi è in uso presso di loro.

§. I.

Dottrine de' Probabilisti moderni intorno il loro sistema, siccome vengon proposte dal P. La Croix.

VI. Questo Autore nel suo primo libro, ove tratta *de Conscientia*, stabilisce prima le due massime generali, che sono il fondo del probabilistico sistema, per cui dall' altro degli Antiprobabilisti distinguesi. La prima, che quando si diano opinioni contraddittorie ugualmente probabili intorno l'onestà dell'azione, sia lecito seguire quella, che più ci aggrada. La seconda poi, che sia parimente lecito di seguire eziandio l'opinione men probabile a confronto dell'altra più probabile, e tuta: dimanierachè se l' opinione, che afferma la legge o precettiva, o proibitiva, si conosca appoggiata a fondamenti più sodi dell' altra contraria, che nega darsi la legge; questa tuttavia possa abbracciarsi senza timor di peccato, che reo costituisca dinanzi a Dio.

VII. Da tal dottrina due conseguenze ne ricava nel *numer.* 101., cioè prima essere lecito di operare secondo l'opinione probabile, non ostante ancora, che l'opposta fosse più probabile, non solo in qualche modo, ma eziandio *con evidenza*, cosicchè evidentemente si conosca la probabilità maggiore di questa: e ciò per comun parere de' Probabilisti. *Infertur* 1. *licitum esse operari secundum probabilem, licet evidens sit oppositam esse probabiliorem, uti habet communis cum Illsung. contra Gonzalez &c.* L' altra poi, che sia lecito ad ognuno di andare in traccia, e consultare più uomini comunemente riputati probi e dotti per ritrovarne qualcuno, che probabilmente lo scusi dall' obbligazione per cagion di esempio di restituire ec. 2. *licitum esse cuivis consulere plures homines, qui habentur communiter probi & docti; inquirendo, an forte inventurus sit aliquem PROBABILITER excusantem V.G. ab obligatione restitutionis. Si enim huic proposuerit rationes oppositas aliorum, & hic*

& hic eas mature consideravit , ac censeat non esse convincentes , nec elidere certam probabilitatem suæ sententiæ , consulens tuto sequetur hunc , uti docent Sanchez &c. Zumel , Castrop. Tapia , Bresser , Pasq. , Verric. , Candid. & alii cum Moya &c. & cum Card. (*a*).

VIII. Si avanza il P. La Croix , e nel *n.* 371. dopo di avere riferite , e rigettate le opinioni di alcuni Autori , approva come più vera la sentenza, che possa ognuno variare a suo piacimento nella scelta delle opinioni contrarie, quando incerta sia la legge, o la sua obbligazione ec. il che spiega coll'esempio di qualche tributo , circa la giustizia dal quale siavi opinione dall'una e l'altra parte *probabile :* poichè in tal caso , se alcuno sia insiememente esattore dei tributi , e Mercatante , può in qualità di *Esattore* seguire la sentenza di coloro, che *giusto* lo affermano , ed esigerlo dagli altri*:* e in qualità di *Mercante* seguire l'opposta, che *ingiusto* lo crede, ed esimere sè medesimo dal pagare il tributo. *Si lex , aut obligatio non sit certa , aut assumpta altera opinione , possit nihilominus lex utraque adhuc impleri , dicunt licitum esse mutare* (opinionem): *V. G. Si probabile sit vectigal esse injuste impositum, & etiam probabile, quod sit juste impositum; si simul sit & Exactor vectigalium, & Mercator, dicunt te posse vectigal ab aliis exigere, veluti juste impositum, & tamen te ipsummet non teneri solvere tamquam injuste impositum.*

IX. Nel *n.* poi 377. insegna, che possa seguirsi, e ridursi alla pratica l'opinione altrui, riputata probabile , comechè chi la segue la giudichi *falsa*; cosicchè, attesi i *principj diretti*, cioè le ragioni, ed autorità, sia persuaso esserne l'uso di essa peccaminoso, ed illecito; purchè coi *principj riflessi* (già di sopra accennati) formisi un dettame di coscienza prudente in tal foggia: *io veramente giudico, che questa opinione sia falsa ; nulladimeno non essendo ciò certo, ed insegnando, che ella sia vera Autori di me più saggi , che render possono le opinioni loro probabili ; io mi accomoderò al di loro parere senza riguardo a quanto io stesso ne penso*. E tal dottrina conferma il La Croix coll' autorità de' principali Probabilisti . „ Si quis judicet opinionem alienam pro-

(*a*) A questi si aggiunga anche il P. Viva , che insegna lo stesso nella *prop.* 27. dannata da Aless. VII.

„ probabilem, quamvis videatur esse falsa, adeoque spectatis principiis di„ rectis usus illius videatur esse illicitus; si tamen de hoc certus non sit, „ valde probabile est, quod ex principiis reflexis possit sibi formare pru„ dens dictamen, & secundum eam opinionem operari, dicendo: *judico quidem opinionem illorum esse FALSAM; quia tamen hoc mihi incertum est, & Auctores me sapientiores, qui opinionem possunt reddere certo probabilem, dicunt illam esse veram; ego quoad hanc operationem me accommodabo illis, & interea praescindam a directa opinione mea.* „ Ita absolute tenent Azorius, Vas„ quez, Lessius, Valentia, Salas, Bonacina, Sot. Serar. Bardi, Tamb. „ Sanchez, Terillus clarissime, aliique plurimi & gravissimi Auctores „ cum Ills. & Mendo.

X. Di più *n.* 387. altra dottrina in conseguenza propone, siccome comune tra i Probabilisti, ed è, che per operare lecitamente non sia necessario di avere un giudizio *diretto* dell'onestà dell'azione, ma essere bastante il giudizio *riflesso* della probabilità del giudizio *diretto*: e dichiarasi coll'esempio di chi vorrebbe dipingere in giorno festivo. Imperocchè a ben risolversi, e dipingere con sicura coscienza, non è necessario di avere un giudizio, che il dipingere non sia opera servile; ma basta, che sappia, e con un giudizio soltanto riflesso si persuada della *probabilità* della opinione, la quale asserisce non essere opera servile il dipingere in giorno festivo. *An ut aliquis licite operetur secundum aliquorum opinionem probabilem, necesse sit hanc opinionem directam elicere, vel actu habere, V. G. an ad hoc ut me licite resolvam ad pingendum die festivo, necesse sit me judicare, quod pingere non sit servile; an vero e contra satis sit, quod sciam, & tantum reflexe judicem*, probabile *esse*, *quod pingere die festo non sit servile?* Questo è il quesito, a cui risponde, *sufficere judicium reflexum de probabilitate judicii directi, si eliceretur. Ita docent plurimi cum Card. ec. Terillo ec. Hinc Moja testatur communem Probabilistarum. Fagnanus, & Gonzalez dicunt esse ita communem inter Auctores benignos, ut in ea conveniant Theologi HUJUS TEMPORIS fere omnes &c..*

XI. Non è pago di tanto il P. La Croix, ma con altre due dottrine estende più ampiamente la probabilistica libertà. Nel *n.* 366. dimanda, se lecito sia di operare seguendo una opinione *tenuamente probabile?* Al che ri-

risponde non essere lecito *per se loquendo*, assolutamente parlando, a motivo della terza proposizione condannata su tal materia da Papa Innocenzo XI. Nulladimeno occorrendo qualche gravissima necessità, e non potendosi l'opinione più tuta ridurre alla pratica, crede in tal caso potersi seguire, nè ciò essere compreso nella suddetta condanna, siccome rettamente osserva il P. Cardenas: posciachè la necessità gravissima aumenta in qualche maniera la probabilità. *Dixi* per se loquendo. *Nam in gravissima necessitate, & quando opinio tutior non posset reduci ad praxim, licitum esset operari secundum opinionem tenuiter probabilem: neque ab Innocentio XI. damnatur, uti recte notat Cardenas. &c. quia necessitas gravissima quodammodo auget probabilitatem.*

XII. Coll'altra decisione poi, che leggesi *n.* 368. rende lecita eziandio l'opinione, la quale non è *certamente probabile*, ma soltanto *probabilmente probabile*. Per intelligenza di che deesi notare, che secondo il La Croix *n.* 120. e 122. quelle opinioni sono *certamente probabili*, *quæ de facto vigent inter Auctores, quasque Ecclesia tolerat, nec sapientes improbant*; siccome quelle altresì, che sono comunemente asserite probabili, o difese per vere dopo un esame diligente da cinque, o sei Teologi, *probitate, judicio, aut scientia præstantibus*, se non mettano in dubbio la loro probabilità, quantunque gli altri più comunemente le rigettino come false. Opinioni poi soltanto *probabilmente probabili* quelle appella *n.* 125. *quas aliqui negant, alii affirmant esse certo probabiles*. Onde abbenchè gravi Autori le credano *false*, *ed improbabili*, se altri però similmente gravi le reputino *certamente probabili*, conservano la sua *probabile probabilità*. Di queste opinioni dunque parlando il La Croix giudica *probabile* la sentenza di quegli Autori, che sostengono desse essere regola sicura delle umane azioni. *Affirmant Tambur. &c. Illsung. &c. quia dicere* (opinionem) *esse probabiliter probabilem, idem est, ac dicere, quod omnibus expensis possit prudenter judicari pro ea esse gravem rationem, & consequenter quod pro ejus veritate sit grave motivum. &c. Addunt rationem a posteriori: quia si teneremur semper examinare, an opiniones directæ, quas sequimur, essent certo probabiles, induceremur in infinitos scrupulos. Hæc sententia est probabilis &c.* Tale è la dottrina del P. La Croix intorno le opinioni probabili, che sono regola sicura delle umane azioni.

§. II.

§. II.

Si accennano brevemente le condizioni richieste da' Probabilisti, affinchè l'opinione sia veramente probabile.

XIII. NOn deve già taluno indursi a credere, che colla relazione già fatta delle dottrine del P. La Croix circa la probabilità, abbia io esposto nel suo giusto lume l' intero sistema probabilistico. A ben rilevarlo, e quindi meglio conoscere le lassità, ed abusi infiniti, cui esso apre campo spazioso, è necessario inoltre di richiamare alla memoria le condizioni di già nella prima parte spiegate, che i Probabilisti ricercano, e giudicano sufficienti a rendere ogni opinione veramente probabile: le quali io qui ritoccherò di fuga, perchè il saggio Leggitore le abbia presenti alla vista, e riconosca con maggior facilità la forza de' miei argomenti, che da esse massimamente dipendono. Tutti i Probabilisti van ripetendo, e inculcando, che non qualunque fondamento, o motivo sia bastevole a rendere *probabile* l'opinione, ma esser d'uopo che sia *o di non legger peso*, siccome si esprime il Laimano giusta il comun parere di loro, *uti communiter accipitur;* o *sodo* e *sensato*, come dicono altri. Ma quando il motivo, cui l'opinione si appoggia, sarà *o di non legger peso*, o *sodo e sensato?* Ecco le massime approvate da loro fedelmente proposte.

1. Non è necessario, parlando almeno del comune degli uomini, che il motivo apparisca sodo, e grave al giudizio di chi opera, bastando, che tale apparisca al giudicio de' Teologi, o de' Maestri: siccome già altrove provammo, e chiaramente risulta dalla dottrina del P. La Croix, e dei Probabilisti, che abbiamo esposta nel precedente paragrafo.

2. Quando concorra in qualche opinione l'approvazione di Teologi, o Maestri; se anche si rappresentassero a taluno per la contraria ragioni convincenti ed insolubili; non pertanto può giudicarla *probabile*, e metterla in pratica: *quia solo suo judicio*, scrive il P. Sanchez con altri Probabilisti di di primo grido (*a*), *non debet aliorum sententiam improbabilem judicare &c.*

eo

(*a*) Tra questi si ascolti ciò che dice il P. De Rhodes disp. 2. de Act. q. 2. §. 1.

eo vel magis quod sibi persuadere debet, & quotidie contingit subito inveniri solutionem rationum, quas quis insolubiles putabat. Perilchè secondo questa massima, che segue pure dalla dottrina del P. La Croix, non v' ha sì convincente, e sì forte ragione, che possa indurre ad abbandonare come improbabili e false le sentenze degli Autori, che non sono per lo meno dalla Chiesa dannate.

3. Da qui ne risulta, che per essere un' opinione probabile e sicura in coscienza, basta che colui, il quale la ritrova conforme alle sue inclinazioni, persuadasi, che vi sono Teologi, che la difendono, e sulla loro autorità la giudichi *probabile*, comunque col proprio suo lume e dettame la giudicasse evidentemente falsa, ed improbabile. Onde tutta la *probabilità intrinseca* delle opinioni controverse, che nasce o dalla ragione, o dalla divina Scrittura, o dalla dottrina de' Padri, e della Chiesa, viene ultimamente a risolversi nell' *estrinseca*, o sia nell' autorità de' Moderni Scrittori, i quali presumonsi stabilire le loro sentenze con sode e fondate ragioni. E però insegnano i Probabilisti col P. De Rhodes, essere bensì necessario che *Doctor aliquas habeat rationes, sed necesse non esse, ut illæ mihi probentur in seipsis: quia viri magni auctoritas satis est magna ratio, ut judicem rationes illas esse probabiles, quibus sententiam suam confirmat*: dottrina che è pure del P. La Croix, e degli altri Autori da lui accennati nel luogo di sopra citato.

4. Gli Autori, che rendono le sentenze loro *probabili*, sono tutti quelli, che godono la comune approvazione de' sapienti, cioè, che vengono comunemente citati ne' libri de' Casisti in patrocinio, o conferma delle morali sentenze. Così il P. Cardenas, e dietro a lui il P. La Croix cogli altri Probabilisti, e ultimamente il P. Bovio, il quale si esprime su questo punto con tutta chiarezza. E questi sono a lor parere per cagione di esempio il *Sanchez*, il *Suarez*, il *Vasquez*, il *Lessio*, il *Molina*; il *Valenza*, l' *Azorio*, il *Navarro*, il *de Lugo*, il *Tapia*, il *Viva*, il *Leandro*, e cento al-

§.1. *Imprudenter procederet (ut Castro, Valentia, Vasquez, & alii notant) qui aliorum opiniones &c. novas ideo tantum judicaret improbabiles, quia rationes contra eas aliquas haberet, quas ipse non posset solvere, nec putaret ab aliis solvi posse: quia persuadere sibi prudens quisque debet, multas sibi rationes apparere insolubiles, quas facile alii solvunt.*

altri del medesimo carattere, che sono più comunemente citati su i libri de' Casisti, e riconosciuti per Autori abili a comunicare probabilità alle loro opinioni.

5. A ciascheduno di questi Autori, quando asserisca *probabile* qualche controversa opinione, si può prudentemente prestar credenza, e ridurla in conseguenza alla pratica senza scrupolo di peccato (*a*). Questa massima è assai notabile: laonde piacemi di confermare ciò, che altrove si è detto, coi testi di tre gravi Probabilisti. Il primo è il P. Tamburino, che nell' Avviso di già recato, che dà a' suoi Leggitori, attesta questo essere il suo, e il comune sentimento *Bonorum Doctorum*, che qualunque volta incontrino nei loro libri qualche sentenza chiamata *probabile*, comechè da loro stessi non sostenuta, possano con sicurezza abbracciarla, e metterla in pratica: *Illud dico te sine peccati scrupulo amplecti, atque in praxi sequi tuto posse*: sentimento, che in altri luoghi conferma, per cagione di esempio nel *lib. 1. in Decal. cap. 3. §. 6. V.* Beneficiarius: *Puto probabile cum Vasquez obligari: & item probabile non obligari cum Caramuele. Quare alteram ex his sententiis, quam tibi libet, amplecti LICET*. Che è poi quello stesso, che sì di sovente ripete l'Escobar nella sua Teologia: *licet, & non licet: peccat, & non peccat; tenetur, & non tenetur*: coi quali problemi non altro significa, se non che sono *probabili*, *e sicure* le due contrarie opinioni. Il secondo è il celebre P. Segneri, il quale nella *lettera* 3. volendo apportare un qualche esempio su questa materia: „ Leandro, scrive, uomo eruditissi-„ mo, il quale si pigliò l' assunto di voler decidere *con risoluzione finale* „ tutte le *controversie morali da lui trattate*; alle volte dice: *certissime existi-* „ *mo*: alle volte dice: *probabilius existimo*: altre volte dice: *æque probabile* „ *existimo*. Quando però dice, *æquè probabile existimo*, che vuol dire? Che „ quivi resti egli perplesso d'intorno a ciò, che sia giusto farsi per essere „ le ragioni librate al pari? Anzi vuol dire, che *giustamente* si può far l'

R „ uno

(*a*) Alcuni dir sogliono, che debba essere l'opinione giudicata *practice probabilis*. Ma oltrechè questi non parlano coerentemente alle loro dottrine, siccome altrove notai; quando *praticamente probabile* non giudicano qualche opinione, d'ordinario lo dicono espressamente, come può vedersi nel Viva, nel La Croix ec. E però quando non si dichiarano, s'intende, che affermino l'opinione *probabile* nel senso, che possa essere regola dell'azione.

„ uno e l'altro da chicheſſia. “ Finalmente il P. Domenico Viva la maſſima ſteſſa conferma ſopra la prop. 3. dannata nel Decreto d' Innocenzo XI. nel numero undecimo, dicendo: *In caſu noſtro dum Theologus teſtatur dari probabilitatem alicujus opinionis, reddit nos moraliter certos de probabilitate, niſi detur prudens motivum aſſerendi oppoſitum*. Laonde, quando per eſempio o il Tamburino, o il La Croix ec. atteſta eſſer *probabile* queſta o quella opinione; ſi ha, a detta ſua, certezza morale della ſua probabilità, che aſſicura la coſcienza.

6. Non è biſogno, che nei libri de' Moraliſti l'opinione eſpreſſamente ſi dica *probabile*, perchè poſſa *con morale certezza* giudicarſi tale, e praticarla ſenza aggravio dell' anima. Baſta a tal effetto, che nel riferirſi da loro le contrarie opinioni, ſi apportino dall'una e l'altra parte Autori *pii e gravi*, che le difendono come vere, o non le rigettino come improbabili. Atteſochè, qualora non poſſa fondatamente temerſi d'infedeltà nelle citazioni; l'opinione fuor di ogni dubbio è *certamente probabile*, o almeno *probabilmente probabile* nel caſo, che Autori vi ſiano, che neghino la ſua *probabilità*. Per queſto motivo il P. Bovio ſuggeriſce a coloro, che aver non poſſono pratica ſufficiente dei libri de' Moraliſti, la lezione dei *Dotti Sommiſti*, o ſia di quegli Autori, che rapportano i ſentimenti, o anche i nomi ſoli de' Teologi, che le opinioni ſoſtengono. „ Per ajuto (dice) degli ordinarj „ Confeſſori ſottentrano i *Dotti Sommiſti*, i quali non ſolo come Autori „ dicono il lor parere, ma anche come teſtimonj notificano lo ſtato di „ *Probabilità*, che ha un'opinione nella ſtima degli altri. E lo ſteſſo (aggiugne) praticano gli Autori, che non ſono Sommiſti, quando nei loro „ trattati non ſi contentano di dir ciò, che circa quel dubbio ſentono; „ ma anche ciò, che ſentono gli altri. “ E di fatto in tutti, o quaſi tutti i libri de' Probabiliſti nelle controverſe quiſtioni ſi affacciano citazioni di Autori per l'una e l'altra parte, come può vederſi tra gli altri nel Diana, nel Tamburino, nell'Eſcobario, nel Bonacina, nello Sporer ec., e ſpecialmente nel P. La Croix, che tra moderni non ha forſe in tal genere verun altro, che lo pareggi. Quando dunque Autori gravi concorrano per l'una e per l'altra opinione, entrambe nel ſiſtema probabiliſtico ſono reputate *probabili*; coſicchè al dire del P. Carpani *rariſſime volte*, e *quaſi mai* ſuc-

ſuccede, che non ſiano ſodamente probabili: *id rariſſime ac fere nunquam accidit, loquendo de contrariis opinionibus, quas graves, celebreſque Auctores docent* (*a*).

7. Il numero degli Autori *dotti*, *e pii* baſtante a rendere *probabile* e ſicura l'opinione, tuttochè rigettata dal più comune ſentimento degli altri, chi più, chi meno il reſtringe. Il P. Antonio Terillo, che può a ragione chiamarſi il Principe de' Probabiliſti moderni, aſſegna la regola già altrove notata, che *omnis opinio, quam tres, quatuorve viri doctrina & pietate præſtantes poſt diligens examen abſolute tradunt ut veram, aut, etſi teneant oppoſitam, docent eſſe probabilem, eſt certo probabilis* (*b*), *modo nemo doctrina, ac pietate celebris talis opinionis probabilitatem in dubium revocet, licet alii communiter ut falſam rejiciant*. (Ed atteſta queſta eſſere dottrina indubitata preſso di tutti li Probabiliſti.) *Demonſtratur aſſertio, quæ in confeſſo eſt apud omnes*. A giudizio pertanto del Terillo, e di tutti i diſenſori del ſuo ſiſtema, quando tre o quattro Autori dotti, e pii, dopo un diligente eſame, che d'ordinario preſumeſi, ſe non ſiano meri raccoglitori, o Sommiſti, inſegnano qualche ſentenza come vera, o ſoltanto ancora la credono probabile, avvegnachè e da loro non ſia tenuta per vera, e dagli altri ſia comunemente rigettata per falſa, ella è certamente probabile, *eſt certo probabilis*, e in conſeguenza ſicura regola dell'azione.

8. Finalmente non è tampoco neceſſario per la ſoda probabilità della opinione, che *tre o quattro* ſiano gli Autori, che la difendano: poichè baſta anche un ſolo di quei, che vengono riputati *claſſici*, *& omni exceptione majores*. E tali ſi reputano, ſiccome inſegna il P. Cardenas ſeguito dal P.

R 2 La

(*a*) Pag. 201. Per queſto il P. La Croix nella ſteſſa Prefazione avviſa i leggitori dicendo: *Sæpe referam ſententias utrinque probabiles, & non addam pro qua parte ſit meum de illis judicium &c. cujus cauſam dabo lib. 4. num.* 1542. ove ſcrive: *quia ſi adducantur Auctores & rationes in utramque partem, prudenti Lectori ſuggeruntur ſufficientia motiva ſibi formandi conſcientiam practicam ſecundum dicta lib. 1. à n.* 268.

(*b*) Si oſſervi quel *certo*: perchè per eſſere l'opinione *probabiliter probabilis* tanto non richiede, baſtandogli allora per tal uopo anche un ſolo, ſiccome conſta dalla q. 5. de Conſc. Aſ. 10. n. 69. ove ſcrive: *Quidquid a viro probo, & perito poſt diligentem rei conſiderationem, non ex paſſione, ſed irreprehenſibiliter judicante, exiſtimatur probabile, eſt certo* PROBABILITER *tale*.

La Croix; e comunemente dai Probabilisti moderni, que' Dottori, che abbiano le quattro condizioni già descritte, per conoscere le quali basta sapere, che il di loro credito e autorità goda la comune approvazione de' sapienti *: eo ipso, quod Doctor sit probatæ auctoritatis, sive quod ejus auctoritas habeat communem sapientum approbationem, eo ipso, inquam, habet illa quatuor requisita*: e per non lasciare in qualche dubbio la mente nostra, ce ne assegnano e specificano varj di questi *Classici Dottori*, cioè i mentovati PP. Tommaso Sanchez, Suarez, Vasquez, Molina, Valenza, Lessio, Azorio, Navarro, cui aggiungono il Tapia, il Laimano, il de Lugo, il Viva, e devono aggiugnere per necessaria illazione, il *Leandro*, il *Castropalao*, il *Bonacina*, e molti altri somiglievoli, compresi in quei *longe plures*, che dice di sapere il *La Croix*, ma che per giusti riguardi non nomina. Tutti in somma quegli Autori, che trattano di proposito le controversie morali, e sono comunemente citati ne' libri casistici per dar credito e peso alle sentenze: poichè nel Cardenas, il cui sentimento è ricevuto con venerazione da moderni, o in quei, che hanno scritto ultimamente sulla presente questione, non altri eccettuati ritrovo, se non i meri Sommisti, o quei che senza esame trascrivono le altrui sentenze. Ognuno adunque degli accennati Dottori rende *probabile* l' opinione, che insegna contro eziandio la dottrina degli altri; cosicchè può ridursi alla pratica con sicura coscienza (*a*). Nè osta punto, a parere de' Probabilisti, la condanna fatta da Alessandro VII. della proposizione 27. *si liber sit alicujus junioris* ec. poichè il P. Domenico Viva Teologo presso loro di *primo gri-*

(*a*) Questo istesso raccogliesi ancora da quanto scrive il P. Cardenas degli Autori nominati da lui, per esempio del Sanchez, che sia *Moralium Scriptorum Princeps*, *Splendidissimum moralis Theologiæ lumen*, cosicchè la sua autorità *lumen adferat veritati*, *decisionem causis*, *terminum litigiis*: del Suarez. che *omnes ejus opiniones securissime possumus amplecti*: del Vasquez, di cui afferma lo stesso: del Lessio, che *nulla doctrina moralis verior*, *& securior sit inter Theologos &c.* e così a proporzione degli altri. Imperocchè se tutte le loro dottrine sono *sicure*, non lo possono essere in altra guisa, se non in quanto la loro autorità costituisce tutte le loro dottrine, se non vere, almeno *probabili*: poichè tutte vere esser non possono, trovandosi non di rado l' uno all' altro di parere contrario, il Vasquez al Suarez, il Lessio al Sanchez, e così degli altri.

grido con altri vuole debbasi intendere di un Autore moderno, ordinario, e dozzinale, non già di un *classico*, *e di merito eccellente*.

§. III.

Dai premessi principj si ricavano le corruttele, le rilassatezze, gli abusi, cui apre la strada, e dà corso il sistema probabilistico.

XIV. DAlle premesse dottrine, che formano tutto intero il sistema probabilistico, ogni mente alquanto capace può di leggeri inferirne gli abusi, e lassità, cui apre spazioso campo, e le corruttele, che necessariamente ne derivano nella Morale Cristiana, e ne' costumi de' fedeli. A meglio rilevarle si consideri, che qui non si tratta di una opinione particolare in qualche determinata materia, ma di una regola universalissima, che riguarda tutte le pratiche conclusioni, siccome la chiama il P. La Croix (*a*), *universalissima regula circa omnes conclusiones practicas*, e non quelle soltanto, che si risolvono dagli Autori su i libri, ma che anche independentemente dalle dottrine de' libri occorrono frequentemente da risolversi nell' esercizio delle umane azioni. Fissiamo prima almeno di fuga un' occhiata su queste seconde, delle quali appena fan parola gli Autori. Succede a tutti gli uomini ben di sovente, che si trovino nell' incertezza intorno le loro obbligazioni, o intorno l' onestà delle loro azioni, per esempio, se questo o quel contratto sia usurario, se questa o quella vendita o compra sia lecita, se siano o nò tenuti a far la tal cosa, se pecchino facendo o ommettendo quell' altra, e simiglievoli dubbietà, che sono frequentissime. L' urgenza del bisogno, o altre cagioni non permettono loro di ricorrere alle persone illuminate per chiarirsi del vero; ma è d' uopo, che risolvano da sè stessi i loro dubbj, e si determinino col proprio lume all' azione, ovvero all' ommissione: ma da esso non ritraggono se non ragioni per l' una parte e per l' altra, che gli lasciano incerti, e sospesi, come erano da prima. Supponiamo dunque, che questi siano addottrinati nelle massime probabilistiche, e si regolino secondo i loro principj: essi

R 3 potran-

(*a*) lib. 1. n. 93.

potranno giudicare *probabile*, e in conseguenza lecitamente attenersi a quella parte, che favorisce le loro cupidigie, e seconda le loro inclinazioni, comunque la giudichino falsa a motivo delle più sode e gagliarde ragioni, che veggono concorrere per la parte opposta, che loro intima la legge, o l'obbligazione. Posto ciò non è necessario, che cadano in abbagli ed errori perniciosi al costume, che commettano mille trasgressioni della santa Legge di Dio, che riducano in somma alla pratica innumerabili opinioni false, e però rilassate, e corrotte? Dico *rilassate e corrotte*: perchè, siccome avverte benissimo il P. Camargo, nelle cose morali è una cosa medesima, che l' opinione benigna sia *falsa*, *e rilassata*, perchè contraria alla legge, che la nostra libertà restringe dentro dei giusti limiti. E lo stesso inconveniente deve necessariamente succedere, quando la persona avendo il comodo di consultarsi con altri, segua in ciò la permissione, che le aecorda il sistema probabilistico, cioè di ricercare il parere di più soggetti, finchè ne ritrovi per avventura qualcuno, che colla probabilità lo scusi dall' obbligazione, per esempio, di restituire, o di far altra cosa, su cui abbia dubbietà fondate, e ragionevoli, *an forte*, siccome dice il P. La Croix, *inventurus sit aliquem probabiliter excusantem v. g. ab obligatione restitutionis*. Poichè nella moltitudine de' Teologi, o de' Consultori nulla v' ha di più agevole, che di ritrovarne alcuno, cui *probabile* sembri la sentenza favorevole al genio della passione. Onde attenendosi l'uomo ignorante a tal dottrina, e a tenore di essa operando, non può se non violare il più delle volte la legge, ed abbracciare opinioni larghe, e perniciose al costume. Ma veniamo a considerare la cosa nella maniera, in cui più d' ordinario trattasi la questione.

XV. A rimanere con facilità persuaso delle lassità, e degli abusi innumerabili, cui apre la via, e dà corso il Probabilismo, convien tenere dinanzi agli occhi la dottrina già altrove mentovata, che tutte le obbligazioni morali spettanti al costume si comprendono nelle tre leggi, *naturale*, *divina positiva*, ed *umana*, che si suddivide nell' *ecclesiastica*, *e civile*. I precetti con chiare formole espressi da queste leggi sono generali, e pochissimi al paragone dei casi, che occorrono di frequente, de' quali non si ha evidenza, o totale certezza, che siano da esse leggi comandati o proibiti.

La

La legge, ſiccome notai di ſopra collo ſteſſo P. Bovio, proibiſce per cagion di eſempio, l'*ingiuſtizia*, ſenza però dichiarare tutti i caſi, che ſotto la proibizione dell'*ingiuſtizia* contengonſi; ma ne rimette alla ragione umana la deciſione: e lo ſteſſo è delle altre leggi, le quali non iſpecificano i caſi, che il Legislatore compreſe (*a*). Da quinci ne naſce la moltitudine immenſa delle contrarie opinioni, che ſono tra gli uomini eziandio più dotti, e illuminati, ſe queſta o quell'azione, ſe queſto o quel caſo cada ſotto la legge, che generalmente proibiſce, o comanda. Tutte queſte opinioni nel ſiſtema probabiliſtico ſono probabili, e regola ſicura delle azioni, o ommiſſioni, qualora appoggiate ſi credano o ad una *ragione di qualche peſo*, come dice cogli altri il Laimano, o ad *una grave autorità*, che e a dire o di più Teologi, o anche di un ſolo *claſſico* Autore: di modo che ſi può ſeguire quella che piace, o va a ſeconda del genio, e dell' appetito con uguale ſicurezza di coſcienza, onde ſi ſeguirebbe la ſua contraria, che favoriſce la legge. Per altro è neceſſario, che nell' infinito numero di tali opinioni moltiſſime per lo meno ne ſiano di falſe, ripugnanti alla legge, e rilaſſative della obbligazione, che eſſa c'impone; non potendoſi credere con un fondamento anche leggeriſſimo, che quelle piuttoſto ſian vere, che dall'obbligazione ci eſentano, molto più quando ſono meno delle altre probabili. Adunque il Probabiliſmo, che tutte le rende lecite e ſicure in coſcienza, apre la ſtrada, e dà corſo alle traſgreſſioni delle divine, ed umane leggi, alle laſſità e corruttele del coſtume.

XVI. Dichiariamo maggiormente, e confermiamo inſieme queſta verità. Io non penſo, che veruno che abbia qualche ombra di ſincerità e di candore, avrà il coraggio di negare, che ne' libri de' Moraliſti ſi trovino molte e molte laſſe opinioni, che vengono riputate *probabili*, e che hanno in effetto le condizioni da Probabiliſti richieſte per eſſere tali. A migliaja e migliaja ſono le queſtioni morali, che ſi trattano ſu tutte le materie del

(*a*) Su queſto ſapientemente oſſerva l'Angelico Dottor S. Tommaſo, che non era conveniente, che tutti ſi eſprimeſſero i caſi compreſi dalle leggi: sì perchè ſarebbe ſtato d'uopo di moltiplicare all'infinito le dichiarazioni, il che partorita avrebbe una ſtraordinaria oſcurità e confuſione; ſi perchè parlando dei Legislatori umani, non potevano tampoco prevederli tutti.

jus divino ed umano dai Teologi, e Casisti, dal Diana, dall' Escobario, dal Leandro, dal Tamburino, dal La Croix, e da cent' altri accreditati Scrittori, e si allegano per l'una e l'altra parte fondamenti o ragioni, e si rapportano Autori, che le sostengono. Monsignor Fagnano nel solo Diana conta ben tre mille quistioni trattate da una parte e dall' altra, siccome *probabili*: altrettante se ne possono annoverare nel Leandro, e nell' Escobario, e così a proporzione negli altri accennati. Il Cardinal di Laurea amaramente si lagna di vedere, che ne' libri de' Moralisti *probabilitatis involucro cohonestantur singula, ut nullum jam superfit agibile, in cujus gratiam bivium non sit paratum certissimum, & quæ perpetuo hucusque pugnantia prædicata fuere, veri, honestique paritate, opinatorum beneficio, gaudeant coivisse* (a). E Monsign. Crispino Borgia non dubita di affermare *vix dari casum, in quo non sint duæ opiniones contradictoriæ probabiles* (b). Chi mai può darsi, che metta sol anche in dubbio, che nel numero innumerabile di tali opinioni moltissime ne siano di false, di lasse, di pregiudicievoli al buon costume? *Chi ha senno*, dice Monsig. Saporiti Arcivescovo di Genova, *è ben persuaso esservene MOLTISSIME, che, se non sono condannate, hanno tutto il merito di esserlo*. Sopra trecento e trenta sono le corrotte scandalose proposizioni insegnate da parecchi Autori almeno come *probabili*, che in questi ultimi tempi un venerabile consesso di Vescovi ed Arcivescovi di Spagna giudicò degne di essere condannate e proibite. Molte del medesimo carattere ne condannarono i Prelati della Francia nel passato secolo, e nel principio del presente: e moltissime altre poi ne compilarono accurati Scrittori, ed esposero con orrore alla pubblica vista: e tra queste, quantunque tutte velenose e pestilenti, non poche ne sono, che possono chiamarsi fatali principj de più funesti abusi, e disordini del Cristianesimo. Quali proposizioni, Dio mio! (esclama inorridito al pensarlo un soggetto de' più moderati e più dotti de' nostri giorni (c). „ Quali proposizioni! Non sono „ forse eglino quegli, ne' libri de' quali difese si leggono apertamente le si- „ monie, e le usure colla sola mutazione di qualche vocabolo, le calun- „ nie,

(a) In Prooemio ad Epist. Can. (b) In Selectis Moral. cap. 9. (c) Don Pietro Ballerini, Risp. p. 398.

„ nie, i duelli, gli omicidj per difesa o riparazione del vano onore, o di „ pochi soldi ancora: la cooperazione alle impurità per vano timore, o „ per interesse: le bugie, e gli spergiuri sotto certi equivoci, o restrizio„ ni: l'osservanza dei precetti ecclesiastici per mezzo di sacrilegj: la vio„ lazione in fine dei più stretti comandamenti sì della Chiesa, come di „ Dio, e della natura, circa la santificazione delle feste, circa il digiuno, „ circa la fede, l'elemosina, la Religione, l'amor di Dio, con dottrine „ orrende e mostruose non più intese ne' passati secoli, non pure nel Cri„ stianesimo, ma nemmen talor tra Gentili? ec." E sullo stesso tuono parlano molti altri non men gravissimi, che piissimi personaggi, ai quali non può darsi eccezione nè per mancanza di dottrina, nè per qualche passione, che mossi gli abbia ad aggravare indebitamente i moderni Casisti.

XVII. Tale dunque essendo lo stato delle opinioni, che trovansi ne' libri de' Teologi moralisti, ecco, in vigore del sistema probabilistico, corrotta la Morale di Gesù Cristo: ecco depravati i costumi de' Cristiani: ecco autorizzate un'infinità di azioni le più scandalose, e malvaggie. Imperocchè non dee già credersi, che tali opinioni s' incontrino solamente o ne' Sommisti, o in Autori di niuna o poca estimazione, ma in Teologi di alto grido, presso almeno de' Probabilisti, di grande autorità, riputati *classici, e superiori ad ogni eccezione*, che hanno trattate con esame diligente le questioni, i quali perciò rendono *probabili* le loro sentenze, e rendendole probabili, le fanno lecite a tutti, sicchè possano abbracciarsi senza scrupolo di peccato da chiunque più piaccia, e adottarsi ancora come sicure dai consultori, e direttori delle anime, e da que' medesimi eziandio, che le giudicano false. Dico da *que' medesimi, che le giudicano false*, e come false le avranno per avventura rigettate nei libri da lor pubblicati: poichè questa è una delle fondamentali dottrine del sistema, siccome ho già provato col testo del P. La Croix, e qui piacemi confermare coll'autorità del P. Laimano, il quale scrive, *nihil a ratione alienum fore, si Doctor consultus significet consulenti opinionem a quibusdam viris doctis tanquam PROBABILEM defendi, quam proinde sequi ipsi liceat: quamvis idem Doctor ejusmodi sententiam speculative FALSAM CERTO sibi persuadeat ..... Cum enim consulens in re dubia jus habeat se conformandi opinioni, quæ a quibusdam viris doctis defenditur,*

tur, nihil obstante, quod aliqui alii contradicant, & speculative sententiam IMPROBABILEM judicent, hoc ipsum jus consulenti Doctor indicare non prohibetur. Dalla quale dottrina ne inferisce quella mostruosa bensì, ma legittima conseguenza, che possa il Consultore, o Direttore suggerire consigli tra sè diversi e contrarj, seguendo le opposte *probabili* opinioni: *atque hinc existit, quod vir doctus diversis secundum oppositas probabiles sententias opposita consilia dare possit, servata tamen discretione & prudentia* (*a*).

XVIII. E questa è una tra le altre differenze, che passano tra i Probabilisti, e gli Antiprobabilisti. L'Antiprobabilista, che non ha per regola delle proprie azioni la *probabilità*, ma la sola *verità*, egli disamina con questo unico riguardo le opinioni, che ne' libri s'incontrano, e a quelle soltanto si appiglia, che atteso tutti i fondamenti intrinseci, ed estrinseci giudica o vere, o alla verità più conformi: nel che, se talvolta s'inganna, ed abbraccia qualche lassa opinione, l'error suo nascerà da altre cagioni, ma non già mai dal sistema, che segue: poichè non può mai esser *vera* l'opinione rilassata, e cattiva. Ma il Probabilista, che non prende per guida delle sue operazioni, o de' suoi consigli la *verità*, ma la *probabilità*, deve perciò necessariamente cadere nel Lassismo, cioè di approvare come sicure quelle stesse opinioni, che giudica false, e in conseguenza lasse e ripugnanti alla legge di Dio, purchè siano *probabili*, cioè o appoggiate a ragione di qualche peso, o all'autorità di Teologi, e di un solo ancora, che sia riputato *classico*. Tanto è manifestissimo da ciò, che si è detto, e oltre ciò che si è detto, dalle parole or ora allegate del Laimano, dal testo del Tamburino, che fa lecita ogni opinione da lui chiamata *probabile*, comunque da lui stesso rigettata per falsa, dall'esempio, che apporta del Giudice, che possa praticare, perchè *probabile* (*potest id ut probabile, si velit, amplecti*) una lassa opinione, che egli stesso mosso da efficace ragione giudica *certamente* contraria alla giustizia. *Certum puto &c. Ratio efficax &c.* e da cento altri fondamenti, che addur potrei. Tutte sì, tutte le più lasse opinioni col mezzo della *probabilità* diventano comuni a qualunque difensore del Probabilismo, per quanto sia egli cauto e moderato, anzi severo nella scel-

ta

(*a*) Lib. 1. tract. 1. cap. 5.

ta delle ſentenze: e tutte ſi devono da lui riconoſcere ſiccome lecite ed innocenti in virtù del ſiſtema, comunque ſiano le più guaſte e perniciose. Queſto, dice il ſapientiſſimo P. Gonzalez, è l'anima di tutte le rilaſſate opinioni, che dà ad eſſe vita e vigore per ſoſtenerſi: *Laxarum omnium opinionum anima, quæ promptum omni ferme licentiæ præſtat patrocinium*. Senza di eſſo, ſoggiugne il P. Egidio Eſtrix, le ree ſcandaloſe ſentenze, che ſi affacciano ne' libri de' Moraliſti, non apporterebbero gran danno: ſtantechè non altri ardirebbero di praticarle, ſe non coloro che le giudicaſſero vere, i quali ſarebbero aſſai pochi. Ma animate dallo ſpirito del *Probabiliſmo*, pronte ſi rendono, ed eſpedite per la pratica preſſo eziandio di coloro, che le giudicano falſe, mercecchè le veggono almeno probabili: e ſentono dai Probabiliſti, che ogni opinione probabile è lecita e ſicura in coſcienza. *Hæ ſine illa* (Probabilitatis ſententia) *non magnopere nocerent in praxi. Nulli enim auderent uti in praxi, niſi judicarent eſſe veras, qui eſſent pauci. At animatæ anima illa, expeditæ ſunt ad praxim etiam apud illos, qui judicant eſſe falſas: quandoquidem eas ſaltem probabiles vident: & omne ſic probabile eſſe uſu licitum audiunt*.

XIX. Lo ſteſſo P. La Croix, mentre pretende di vindicare il ſuo ſiſtema da codeſta taccia sì ignominioſa, che troppo abbominevole il rende preſſo delle perſone veramente ſaggie, viene a confermarla maggiormente colla riſpoſta, cui fu coſtretto di dare all'obbiezione. Così egli ſi oppone l'argomento lib. 1. n. 361. *Secundum hanc ſententiam licebunt omnia ſcelera: quia pro omnibus invenietur aliqua opinio probabilis*. E la ſua riſpoſta ſi è: *Nego ſequelam: quia certum eſt non dari opiniones vere probabiles pro omnibus ſceleribus: fides enim docet multa prohiberi veluti illicita: & habemus moralem evidentiam de multis in ſe illicitis: item moralem certitudinem de multis præceptis has vel illas actiones prohibentibus. Ergo non poteſt eſſe probabile, quod illa ſint licita*.

XX. Si conſideri di grazia con attenzione queſta riſpoſta. Nega il P. La Croix, che il Probabiliſmo renda lecite tutte le ſcelleratezze: perchè è certo (dice) che non ſi danno opinioni *veramente probabili* per tutte le iniquità. Ma chi fu mai, che diceſſe, che il Probabiliſmo renda lecite tutte affatto l'iniquità della terra? Troppo ed aſſai troppo ſarebbe, ſe a tanto

ſi ſten-

si stendesse la probabilistica licenza. Confessiamo, che i Probabilisti non ammettono probabili e lecite tutte le scelleratezze, che dagli uomini si commettono, le bestemmie, adulterj, omicidj, impudicizie, e simili opere tenebrose, e abbominevoli. Ma diciamo bensì, che ne aprono colla probabilità la via a moltissime, che non sono meno contrarie alla santa legge di Dio. E quali esse sono? Non v'ha d'uopo, che noi ci affatichiamo di molto nell'indagarle: poichè dal discorso del P. La Croix si rilevano a sufficienza. *Nego* (dice) *sequelam*: perchè non si danno opinioni veramente probabili *vere probabiles* per tutte le scelleraggini: stante che la fede c'insegna, che molte cose sono proibite come illecite, *multa prohiberi veluti illicita*: *ed abbiamo morale evidenza di molte*, *che sono per sè stesse illecite*, *e moral certezza di molti precetti*, *che queste o quelle azioni proibiscono*. *Su tutte queste non v' ha opinione veramente probabile per poterle eseguire*. Benissimo. Adunque io ne inferisco, per tutte quelle scelleratezze, o violazioni de' precetti si potranno dare, e si danno di fatto opinioni *veramente probabili* e sicure in coscienza, che non sono chiaramente e certamente contrarie alla fede, e alla ragione. Or queste sono innumerabili, siccome può raccorsi dalla varietà di tanti pareri nelle questioni della Morale. Adunque innumerabili scelleratezze col manto della probabilità diventano lecite e oneste: e tanto ci basta per dichiarare il Probabilismo fonte impurissimo di lassità, e corruttele. E in effetto ammesse specialmente le dottrine di questo sistema, poche sono le azioni, che ci appariscano con evidenza e certezza ripugnanti o *alla fede*, o *alla ragione*, in paragone delle altre della pravità delle quali, a cagion delle tenebre sparse in noi dal peccato, ci è oscura, ed incerta la cognizione. Se dunque basta a determinare la nostra incertezza l'opinione *probabile*, che è a dire o una ragione di qualche peso, o l'autorità di un Teologo accreditato contro eziandio il sentimento degli altri; non è necessario che noi facciamo il più d'ordinario azioni, che siano in sè stesse vere scelletatezze, e reali violazioni delle leggi? Non è necessario, che riduciamo francamente alla pratica tutte quelle *moltissime proposizioni*, *meritevoli di condanna*, *che chi ha senno* riconosce nei libri de' Moralisti, siccome compiagne il suddetto Monsig. di Genova, e seco lui compiangono tanti altri insigni Prelati, e illuminati Soggetti? Imperocchè, se godono l'appro-

provazione di uno, o di più accreditati Teologi, esse sono *probabili*: e se sono *probabili*, non e *certa ed evidente* la loro opposizione o *alla fede*, o *alla ragione*: onde secondo il discorso del P. La Croix, saranno tutte lecite, e oneste: e per tal guisa, se *non licebunt omnia scelera*, perchè parecchie ne sono troppo patentemente proibite dalla legge di Dio; *licebunt* almeno moltissime, ricoperte dal velo specioso della *Probabilità*. La forza di questa riflessione risalterà con maggior lume nel capitolo seguente, ove si porranno in mostra non poche scandalose, e lasse opinioni, che i Probabilisti, vogliano o non vogliano, devono confessare *veramente probabili* in vigore dei loro principj.

§. IV.

Colle già riferite dottrine del P. La Croix, e de' moderni Probabilisti si dà meglio a conoscere le orrende lassità, che dal Probabilismo derivano.

XXI. PEr accertarsi maggiormente delle orribili rilassatezze e disordini, de' quali è cagione il Probabilismo, gioverà di fissare lo sguardo, e riflettere con particolarità sulle dottrine di già riferite, che insegna circa la *probabilità* il P. La Croix, e sono comunemente adottate dai moderni Probabilisti. D'uopo, è vero, sarà di ripetere alcune delle cose già dette; ma trattandosi di un argomento di somma importanza, il discretto Lettore avrà più riguardo al vantaggio, che è per ritrarne, che alla noja di vedere riprodotte sotto altro aspetto le medesime cose. Stabilisce dunque in primo luogo il P. La Croix la sentenza a tutti i Probabilisti comune, che concorrendo due opinioni contraddittorie giudicate probabili, altra che afferma l'obbligazione della legge, altra che la nega; questa seguire lecitamente si possa, comunque ella sia, non che soltanto probabile, eziandio *evidentemente meno probabile*. Da ciò se ne inferisce con legittima necessaria conseguenza, che il Probabilista venga ad abbracciare per lo meno molte false opinioni, e però rilassate, e perniciose, certo essendo essere lo stesso nelle cose morali, che l'opinione all'umana libertà favorevole sia falsa, e nociva al buon costume. La ragione è evidente: perchè è necessario

per

per legge di contraddizione, che la metà delle contraddittorie opinioni sian *false*; cosicchè se dieci mila esse siano, cinque mila devono esser false. Per altro sarebbe la maggior assurdità, e stravaganza del mondo il darsi a credere, che la falsità appunto si trovi nella metà delle opinioni, che affermano l'obbligazione della legge, massimamente essendo *evidentemente più probabili* di quelle, che la negano. Attesochè secondo ogni regola di ben pensare deve credersi essere sempre più facile e più frequente, che falsa sia l'opinione meno probabile, o appoggiata a più deboli fondamenti di autorità e di ragione, che la sua contraria stabilita sopra fondamenti più sussistenti, e più sodi.

XXII. Le due conseguenze, che deduce il P. La Croix dalla sua dottrina, se nulla più della medesima estendono la probabilistica licenza, servono almeno a mettere in più luminosa comparsa il suo sistema: cioè, che sia permesso ad ognuno di andare in traccia di più Dottori, finchè se ne rinvenga qualcuno, che con probabile opinione risponda conformemente al suo genio: e che la stessa persona possa variare a talento nella scelta delle contraddittorie opinioni: che è appunto la dottrina del Tamburino già esposta da noi nel capo 6. della prima parte, e dichiarata da lui con tre esempj: cioè, che essendo probabile la giustizia e l'ingiustizia di un tributo, possa la persona medesima in qualità di esattore esigerlo dagli altri, e in qualità di mercante defraudarlo egli stesso al suo Principe: che ad un infamato sia lecito pretendere in danaro la soddisfazione dell'ingiuria, e negarla poi a chi pure in danaro ne ricercasse da lui il risarcimento: che un reo possa in giudizio, *causa semiplene probata*, giurare con equivoci di non aver commesso il delitto realmente commesso, e divenuto poi Giudice obbligare i rei a non valersi di tai giuramenti: e così in molti altri somiglievoli casi. Io rimetto al saggio Lettore il decidere, se tali dottrine, che sono per altro prole legittima del Probabilismo, possano mai essere conformi al Vangelo, e alle sante regole della Morale Cristiana, e inferirne da esse le lassità, a cui apre il corso il novello sistema di opinare: e mi avanzo a ponderare le altre massime del P. La Croix.

XXIII. Asserisce egli in secondo luogo, essere in libertà di ognuno con un *dettame riflesso* di seguire, e ridurre in pratica un' opinione da lui giudica-

dicata falsa, ma pure da altri riputata probabile: e tal dottrina attesta comune tra i Probabilisti. In vigore di essa non è d'uopo, che si abbia un giudizio *diretto probabile*, che l'opinione sia vera, benchè accompagnato da una maggior probabilità, che sia falsa. Basta sol anche, che ritenendo il giudizio della sua falsità, e opposizione alla legge, se ne formi un *riflesso* della probabilità, che altri le attribuiscono. E questo in sostanza è l'avvertimento, che diede a suoi leggitori il P. Tamburino giusta il parere *bonorum Doctorum*, che ogni qualunque volta ritrovassero ne' libri suoi, o degli altri chiamata *probabile*, o *non improbabile* qualche opinione, l'abbracciassero pur francamente, e la praticassero senza il minimo scrupolo di peccato, abbenchè persuasi fossero della sua falsità: del che egli stesso ne dà l'esempio nel Giudice. Da tal dottrina chi non ravvisa le lassità, e sregolatezze, che sgorgano a torrenti, ed a fiumi nella Morale Cristiana, e ne' costumi del Cristianesimo? Imperocchè, se non è necessario che chi vuole esercitare un'azione, la quale seconda le sue inclinazioni, formi un diretto giudizio anche meno probabile della sua onestà; anzi può praticarla con un diretto giudizio della sua pravità, purchè da altri sia riputata *probabile*; tutte affatto le opinioni ai nostri appetiti favorevoli, che si ritrovano ne' libri de' Casisti o dette da loro *probabili*, o spalleggiate da Autori, che rendono, a lor parere, le opinioni *probabili*, diventano lecite nella pratica, malgrado tutte le ragioni, e motivi i più convincenti, e più sodi, che ce le rappresentano false, malvaggie, e contrarie al divino volere. Perchè sarebbe *un' imprudenza*, scrive il P. De Rhodes dietro Castropalao, il Valenza, ed il Vasquez, *giudicare improbabili opinioni anche novellamente inventate*, opiniones novas, *a motivo di ragioni che ci pajano insolubili* ed evidenti; dovendosi l'uomo prudente persuadere, che alle volte succede, che altri sciolgono facilmente ciò, che a noi sembrava impossibile. E quindi ciascuno, che voglia appagare le sue cupidigie senza timore dell' offesa di Dio, potrà indagare o su i libri, o da Maestri, se l'opinione, che gli va a grado, sia detta *probabile*, o a suo favore vengan citati tre o quattro Autori, o anche un solo *classico*, e valersene per la pratica con tutta sicurezza di coscienza, comunque col proprio suo giudizio la tenga falsa ed improbabile, ed abbia le più gagliarde ragioni, che tale gliela dimostra-

stra-

ſtrano, e ſiano anche approvate per tali dal torrente degli altri Autori non men pii, non men claſſici e dotti. Vi ſarà alcuno di retto cuore, e giuſto diſcernimento fornito, che non inorridiſca all' aſpetto delle rilaſſatezze, e violazioni innumerabili delle leggi più ſacroſante, che quinci infallibilmente ne ſeguono? Non è forza di confeſsare col Padre Gonzalez, queſto appunto eſsere il diſordine moſtruoſo, contro cui declamava Sant' Agoſtino: *Illud eſt capitale, illud formidoloſum, illud optimo cuique metuendum, quod nefas omne, ſi hæc ratio probabilis erit, cum probabile viſum fuerit, eſſe faciendum . . . . . . non ſolum ſine ſceleris, ſed etiam ſine erroris vituperatione committat?* Concioſſiacoſachè, eccettuando noi ſoltanto i precetti generali chiaramente propoſti, e le propoſizioni dalla Chieſa eſpreſsamente dannate (ſulle quali ancora inventate ſi ſono mille interpretazioni, e raggiri, che ne deludono la condanna) qual ſentenza, per quanto laſſa e ſcandaloſa ella ſiaſi, non ſi rinviene ne' libri de' Moraliſti, che appoggiata non ſia alla autorità o di più Dottori, o di qualcuno, che ſi conſidera come claſſico, e ſuperiore ad ogni eccezione?
„ Apraſi (dice il pio e dotto Camargo) per curioſità la Somma famoſa
„ del P. Diana con tante lodi encomiata, che parrebbono per avventura
„ ridondanti, ſe ſi applicaſſero o ai libri della *Città di Dio* di Sant' Ago-
„ ſtino, o alla Somma di S. Tommaſo: ed appena s' incontrerà una ſola
„ pagina, in cui non ſianvi dieci, o più morali queſtioni problematica-
„ mente trattate colla annotazione degli Autori, che l'una o l'altra parte ſo-
„ ſtengono. " Apraſi, aggiugnerò lo, l'opera grande dell'Eſcobario, dove ſono a migliaja que' problemi, *licet & non licet: peccat & non peccat* ec. ed anche apraſi la ſola ſua Somma, ove occorrono per il sì, e per il nò le riſoluzioni de' ventiquattro vecchioni, e de' quattro *animali*, cioè de primarj Teologi della Compagnia, la maggior parte de' quali ſi reputano *claſſici*. Si apra il gran corpo della Teologia del P. Leandro, in cui d'ordinario ſi affaccia quel *Probabile*, *Probabilius*, *æque probabile* coi nomi degli Autori: e, per laſciarne molti altri, ſi aprano i volumi della Morale del P. La Croix chiamati a ragione dal P. Euſebio Amort *Hiſtoria opinionum probabilium*. Ammeſſe dunque le probabiliſtiche dottrine di queſto ultimo Autore agli altri comuni, tutte le più laſſe ſentenze non condannate con chiariſſime

for-

formole dalla Chiesa sono *probabili*: e tutte possono in conseguenza ridursi lecitamente alla pratica, eziandio da chi le giudica false, e le giudica false non soltanto col suo privato parere, ma col parere ancora di altri dotti, e ugualmente classici Autori, anzi col più comune consenso de' Teologi. E questo non dovrà poi dirsi spalancare un' amplissima porta alle maggiori rilassatezze, e un dar ansa, e fomento a quasi tutte le iniquità?

XXIV. E pure v' ha ancora di peggio. Il P. La Croix sempre spalleggiato da altri moderni Probabilisti aggiugne alla detta le due ultime già esposte dottrine, che mettono il colmo alla lassità. Colla testè ponderata ricercava almeno, che l' opinione fosse *certamente probabile* per poter essere sicura regola dell' azione, malgrado il dettame diretto della sua falsità. Ma colle ultime due gli basta, che sia *probabilmente probabile* (*a*), e in certi casi anche *tenuamente probabile*: che è lo stesso che insegnare, che si può operare lecitamente seguendo un' opinione, la cui probabiiità è controversa tra i Probabilisti: e qualche volta ancora, quantunque il motivo o dell' autorità, o della ragione sia così debole, che non meriti l' assenso di un uomo prudente (*b*). Che si può dire di vantaggio per allargare la via a tutte le più improbabili opinioni, e conseguentemente a tutte le più orrende lassità? Io non voglio esprimere colle mie parole il precipizio orrendo, in cui gittano la Morale cristiana sì perniciose dottrine, ma l' esprimerò piuttosto con quelle dei mentovati più volte Prelati di Spagna nella censura, che fecero di queste proposizioni estratte da un altro Auto-

(*a*) Oltre gli Autori già altrove citati, m' è accaduto di trovare nel P. Viva sopra la *prop. 3. d' Innocenzo XI.*, che esso pure riconosce tal sentenza come probabile. Imperocchè dopo di averla impugnata come falsa, così conchiude n.12. *Esto opposita sententia gravium DD. non careat sua probabilitate.*

(*b*) Tanto apparisce dalla ragione prodotta dal P. La Croix n. 366. affine di provare, che lecito non sia *per se* di abbracciare l' opinione *tenuamente probabile*: *quia*, dice, *tenue motivum non est prudens*, *nec dignum assensu viri prudentis*. E lo stesso già avea prima detto col Cardenas nel n. 126. *Opiniones tenuiter probabiles habent motivum, sed ita tenue, ut teneatur imprudens, qui illi assentitur: ideoque recte notat Cardenas duos illos terminos*, tenuis Probabilitas, *esse veluti oppositos &c.* Se dunque in qnalche caso sarà lecito l'operare giusta l' opinione *tenuamente* probabile, sarà lecito in qualche caso operare con imprudenza conosciuta.

re Probabilista. Così dunque penetrati nell' anima dal sentimento di un vivissimo dolore dicono nel §. 12. n. 128. „ Hoc esse viam aperire ad „ omne *improbabile* amplectendum, ex multis capitibus patet. Primo ex „ capite præcedenti allato: quod nimirum hoc cæco modo absque debito „ examine procedendi, propositiones improbabiles a probabilibus secerni minime possent, præsertim ex regulis ab Auctore ad fundandam probabilitatem traditis (che sono in sostanza quelle stesse già descritte dal P. La „ Croix.) Unde æque, probabiles, & improbabiles admitti possent. Secundo quia cum innumeræ sint opiniones communi sensu DD. ut improbabiles rejectæ, quæ licet adhuc non sint sub terminis formalibus ab „ Ecclesia proscriptæ, existimantur tamen vel in aliis propositionibus damnatis contentæ, vel levissima, aut nulla ratione fundatæ; quæ tamen „ ab uno, vel pluribus edocentur, licet demonstrative ostendi nullum eorum valeat, nec quod in propositionibus damnatis contentæ sint, nec „ quod nulla, vel levi fundentur ratione: vel si valeat, & demonstretur, „ non tamen ab A. A. opinionem sequentibus ita confiteatur; ex allato „ capite ut regula secura morum admitti possent. Tertio quia cum Au„ ctor directe asserat, quod in *casu urgentissimo necessitatis* opiniones *tenuis* „ *probabilitatis* amplecti possunt (ecco *in terminis* l'asserzione stessa del P. „ La Croix:) & certum aliunde sit omnes opiniones *tenuiter probabiles* post „ earum damnationem improbabiles, saltem in praxi, prorsus remanere; „ procul dubio ex hac doctrina opiniones improbabiles aliquando amplecti „ possemus, *immo frequentissime*. Quandoquidem judex quisque sui constitutus quascumque id genus opiniones amplecteretur; cum suadere facillime sibi valeret in urgentissima esse constitutum necessitate, ut opinione „ tenuiter probabili operari, vel consulere posset, præsertim in casibus occurrentibus, qui præsentibus temporibus *frequentissimi sunt* (ut dolenter „ experimur,) in quibus vel *displicere cum aliqua sui jactura potentibus timetur*, si ab eorum placito dissentitur, vel detrimentum aliquod in honore, fama, vel bonis temporalibus alioquin secuturum prævidetur, vel „ conjicitur. " Fin qui i dotti, ed illustri Prelati, che poscia conchiudono essere tali assurdità sì lampanti e chiare, che nessuno il quale cieco affatto non sia, non può non ravvisarle. Per tal guisa verrà ad essere lecita

ta in molti casi la pratica di quelle stesse sentenze, che da più saggi Scrittori si rigettano, dopo specialmente le condanne de' Sommi Pontefici, siccome improbabili: poichè ne' principj de' Probabilisti qualche *tenue* perlomeno o *probabile probabilità* loro non manca, o si crede, che non manchi: e però si potrà spesse fiate cooperare all'altrui peccato, compensarsi colla robba altrui, imporre calunnie, togliere di vita l'avversario, e fare mille altre vituperevoli azioni, nel caso che assai grave od urgente si apprenda il bisogno di operare in tal foggia, attenendosi a qualche *tenue probabilità*, che di leggeri ritrovasi.

XXV. Or da ciò raccolga il discreto Leggitore primieramente di quanti mali venga ad essere la funestissima origine il Probabilismo, siccome oggigiorno, malgrado tutte le condanne della Chiesa, s' insegna e difende. Se una sola falsa e larga opinione morale, che sia in voga tra gli uomini, dessa è la regola di migliaja di azioni corrotte, e malvaggie, che seguendola da loro si esercitano; di quante e quante mai pur corrotte e malvaggie azioni non verranno ad essere la regola *innumeræ opiniones*, siccome le chiamano que' degni Prelati, scandalose e lasse, che si rendono col manto di qualche probabilità sicure nella pratica? Di qual perversione di costumi non saranno la rea fatale cagione? V' è lingua che possa adequatamente esprimerlo, o mente, che possa col pensiero raggiugnerlo? Si raccolga in secondo luogo, che tutta la pretesa moderazione fatta negli ultimi tempi del Probabilismo non consiste realmente, che in meri vanti, e parole, e che tutti que' stretti confini, *quos ipsi*, a dire di un Probabilista moderno, *statuerunt Jesuitarum Primores* (a), per renderlo un sistema innocente, e da ogni lassezza lontano, non sono, che spettri apparenti, e speziosi, idonei ad incantare la gente semplice e credula, ma che nulla hanno di sussistente, e di sodo. Imperocchè il P. La Croix, che si considera *inter Primores*, è giunto a giorni nostri a divulgare sul Probabilismo le mentovate larghissime dottrine, che tutte conferma coll' autorità de' principali soggetti della Compagnia, e di altri ancora, che vissero prima della moderazione pretesa. Se dunque tant' oltre ei si è avanzato, e tanto ha estesa la probabili-

S 2 stica

(a) Il P. Zaccar. lib. Prodr.

ſtica benignità; con qual ragione ſi va ora decantando, che il Probabiliſmo non è più quel deſſo, che s'inſegnava una volta, e che di preſente è un ſiſtema innocentiſſimo, che non partoriſce alcun danno nelle anime, nè alcuna perverſione ne'coſtumi di chi lo ſegue?

CAPO VI.

Con varj ſaggi di laſſe e ſcandaloſe propoſizioni, reſe probabili e lecite nel ſiſtema probabiliſtico, ſi comprovano le pernicioſe laſſità, cui egli dà il corſo.

I. A Rendere più ſenſibile la verità dimoſtrata finora, che il Probabiliſmo ſia una pianta fecondiſſima dei più venefici frutti, e la funeſta cagione di graviſſimi danni sì nelle anime de'privati fedeli, che nell'univerſale Repubblica Eccleſiaſtica e Civile; gioverà molto a mio credere il dare alcuni ſaggi di varie laſſe e ſcandaloſe propoſizioni, le quali o ſono già da'Probabiliſti dichiarate eſpreſſamente *probabili* e ſicure nella pratica, o tali ſi ammettono, e devono ammetterſi neceſſariamente in vigore del ſiſtema, e delle loro dottrine. Parecchi noſtri Autori hanno diſteſe nei loro libri ampie raccolte di ſiffatte propoſizioni, e tra gli altri una ultimamente ne fece il celebre P. Euſebio Amort (*a*) da alcuni pochi trattati della morale Teologia del P. La Croix: e il motivo appunto, che a farla l'induſſe, fu per dare a conoſcere al mondo, *ad quantas laxitates viam latiſſimam Probabiliſmus aperiat*. Imperocchè ſoggiugne: *Patebit ex hoc ſolo Catalogo, tandem licitum fore ſequi ferme omnes eas ſententias, quas hic Auctor* (La Croix) *in ſua Theologia morali, ſeu, ut quidam vocant*, Hiſtoria Opinionum Probabilium, *recenſet tanquam probabiles, aut certe tanquam opiniones adoptatas ab Auctoribus, quos ipſe in aliis locis allegat tanquam Auctores graves, idoneos ad formandum prudens judicium*. Queſto iſteſſo eſeguirò io parimenti nel preſente Capitolo, con metodo però differente, e forſe, ſe mal non mi avviſo, più acconcio all'intento, riferendo, non che dal ſolo P. *La Croix*, da altri Autori eziandio varie propoſizioni laſſe e pernicioſe, che di-

(*a*) Tom. 1. Theol.

divengono probabili e lecite nel ſiſtema probabiliſtico, per *ſaggio* unicamente di quelle moltiſſime, che ſi contengono nei loro libri. Perchè il mio fine altro non è, ſe non d'impedire per quanto più mi è poſſibile, que' mali, che dal Probabiliſmo, e dalle laſſe dottrine da lui autorizzate derivano; perciò tra i molti Probabiliſti Scrittori, quei ſcelgo maſſimamente, che al giorno d'oggi almeno in Italia, ſono più letti e ſtudiati per la direzione delle coſcienze, e più vanno per le mani de' Parrochi, de' Curati, de' Confeſſori: e ſono, per la notizia che ne ho, il detto P. *La Croix*, il *Tamburino*, e il P. Domenico Viva dopo molte altre edizioni, riſtampati ultimamente in Venezia, cioè i due primi l'anno ſcorſo 1756. e il terzo in queſti giorni, in cui ſcrivo. Prima però di cominciar queſto ſaggio, alcune coſe mi convien di avvertire, affine di prevenire o i vani litigj, o le doglianze irragionevoli.

II. La prima è, che i teſti degli Autori ſaranno da me traſcritti con tutta la fedeltà e ſincerità, e ſecondo quel ſenſo, che naturalmente preſentano a chiunque gli legge. Ma per non rendere troppo proliſſa e nojoſa la relazione, mi aſterrò ſpeſſe fiate dal recitarli interamente, baſtando, che neſſuna ſentenza all'Autore ſi aſcriva, la quale non ſia ſtata da lui veramente inſegnata. E per lo ſteſſo motivo ritrovando in loro altri Autori citati, io mi atterrò d'ordinario alle loro citazioni ſenza farne l'eſame, che giudico ſuperfluo all'effetto da me preteſo: poichè comunemente parlando, non v'ha tra i leggitori chi le ponga in dubbio, e non le riceva come ſincere, e fedeli (*a*).

III. La ſeconda. Io chiamo le propoſizioni, che eſpongo, *laſſe*, *corrotte*, *perniciose ec.* perchè tali a me ſembrano, e tengo per certo, che tali altresì ſembreranno a moltiſſimi altri. Codeſto mio privato giudizio non può, ſe

S 3 mal

(*a*) Per cagione di eſempio il P. La Croix è pieno di citazioni di Autori, co' quali ſi rendono *probabili* le opinioni. I Parrochi, Confeſſori, ed altri, che leggono la ſua Teologia, non ſi curano di metterle al vaglio, ma ſulla ſua parola le tengono per eſatte e fedeli, e con eſſe regolano i loro dettami. E lo ſteſſo ſi dica delle citazioni fatte dal Tamburino, dal Viva, dallo Sporer ec. Perilchè all'effetto è ſuperfluo il porle all'eſame. Ben è vero, che io alcune volte ne avvertirò la falſità, che a me altronde è manifeſta, trattandoſi ſpecialmente della citazione dell'Angelico Dottor S. Tommaſo, di cui ſi fa un grande abuſo da' Probabiliſti.

mal non mi appongo, meritarsi taccia veruna, nè per mio credere vien compreso nella proibizione fatta nel fine del Decreto di Papa Innocenzo XI. I Vescovi mentovati della Spagna, che senza dubbio ben intendevano la forza delle Pontificie parole, espressamente avvertono non essere stata con esse tolta la libertà ai Sacri Pastori, e ai Teologi di notare questa o quella dottrina come erronea, falsa, scandalosa ec. „In prop. 26. (scrivono „ essi pag. 162.) defenditur, opiniones, quantummodo laxas, nulla censura, „ nec nota dignas esse, dum ab Ecclesia non damnantur. Quæ propositio „ est æquivoca. Namque si loquitur de censura conviciali, vel authentica, „ de qua nobis loqui videtur Decretum SS. Innocentii XI. vera est. Si tamen (loquatur) de illa nota, & censura doctrinali, qua Episcopi, & „ Parochi oves sibi commissas in vera doctrina instruentes, & a nocivo „ pastu avertentes; vel Doctores & Magistri doctrinas morales tractantes „ *notant*, & *animadvertunt*, hanc vel illam doctrinam sequi non posse, vel „ quia existimant *erroneam*, *falsam*, vel *scandalum præbentem*, vel forsan *in* „ *aliis doctrinis ab Ecclesia damnatis comprehensam*; videtur nobis falsa, & „ aliena a mente Ecclesiæ. " E il dotto P. Camargo ne assegna di ciò la ragione: perchè, dice (*a*), „ verum certumque manet leges justas ac „ sanctas sibi repugnare non posse. Itaque cum constet Decreta Pontificia, „ de quibus hic agitur, ad hunc finem potissimum dirigi, ut doctrinæ morales christianis moribus perniciosæ eliminentur, & ab earum praxi oves „ Christi deterreantur; nemo sibi persuadeat in ea peccare, & non pro iis „ potius pugnare Theologos, qui totis viribus connituntur ad ea radicitus „ convellenda, ex quibus velut principiis doctrinas ejusmodi suum traxisse „ virus arbitrantur (*b*).

IV. La terza cosa, che deve avvertirsi, e tenersi dinanzi gli occhi, si è la più volte ricordata, che non è necessario, che l'Autore sostenga la lassa opinione, per essere probabile e lecita; ma basta che o la chiami *probabile*, o abbracci la contraria come *più probabile*, o citi a favor suo *tre o quattro Autori dotti, e pii*; o anche un solo di quei, che da Probabilisti decan-

(*a*) Nella Prefaz. (*b*) Chi bramasse di vantaggio su tal argomento, può leggere il tom. 1. delle *Osservazioni* dell'Eranisto Lett. 5.

eantansi per *classici*, & *omni exceptione majores*. Onde, se per la parte favorevole vegga il Lettore citato un di questi, deve tosto conchiudere, che dessa è *probabile*, e sicura in virtù delle probabilistiche dottrine: e specialmente deve conchiuderlo, quando l'Autore citato sia o il *Suarez*, o il *Vasquez*, o il *Sanchez*, o il *Lessio*, de' quali il P. Cardenas, Soggetto tra i Probabilisti di sommo credito, ha dichiarato espressamente, che *omnes opiniones tuto sequi possumus*, o che *nulla tutior doctrina &c.* o lo stesso in altri equivalenti termini. Attesochè se ognuno può seguire con sicurezza di coscienza ogni loro opinione, è infallibile che questo non può essere in altra guisa, se non perchè ciascuno di loro renda colla sua autorità *praticamente probabile* e sicura la dottrina da lui insegnata.

V. In ultimo luogo io qui rinnuovo l'istanza, e la preghiera fatta da me fin da principio ai R. R. P. P. della Compagnia, cioè di non voler darmi a colpa, o attribuire a passione, e premura di pregiudicare all'onore, e decoro della Società, l'avere io scelto specialmente Autori del loro corpo per estrarne e produrne lasse, e perniciose opinioni per *saggio* de' danni immensi, che partorisce il Probabilismo. Per quanto io ricerchi i più profondi seni dell'animo mio, non ritrovo in me altro motivo di far ciò, se non il di già accennato: e se eglino stessi si compiaceranno di ponderarlo con mente spregiudicata e tranquilla, conosceranno di leggeri, quanto sia ragionevole. Protesto con tutto il candore, e pronto mi dichiaro a raffermarlo in ogni più valevole maniera, che se tra gli Autori del mio sacro Ordine vi fosse qualche lasso Probabilista, che fosse ugualmente letto e studiato, che il La Croix, il Viva ec. e andasse come questi per le mani de' Confessori, e de' Parrochi; io senza riguardo alcuno mi comporterei con esso lui nel medesimo modo: e son sicuro, che la mia condotta verrebbe approvata, ed applaudita generalmente da tutta la mia Religione. Ma un solo Autore di tal sorta non ne veggo tra miei di presente (*a*), siccome parecchi ne sono tra loro, che godono il plauso, e la stima, e servono di

(*a*) Dico *di presente*: perchè confesso, che ne furono per il passato, i La Cruz, i Candidi, i Zanardi ec. i quali sono ora affatto negletti, nè da veruno si studiano.

guide ai Confeſſori nella direzione delle anime: e di ciò èglino ſteſſi ne ſon perſuaſi, e ne fanno vanto, ſiccome appariſce da quanto ſcrivono il P. Moja nella Prefazione al libro di Amadeo Guimenio, il P. Balla nella prima ſua lettera, e il P. Sanvitale nella ſua Raccolta (*a*) ec. ove fa menzione delle *lodi*, ed *applauſi*, con *cui ſono accolti dai Profeſſori della Morale i P. P. Sanchez, Caſtropalao, Leſſio, Laimano ed altri ſimili*. E altrove atteſta, *che ſi proſeguiſce più che mai da' Legali, da' Canoniſti, da' Profeſſori della Morale ad iſtruirſi ne' libri de' Geſuiti, a produrli nelle deciſioni de' caſi, e nelle ſcritture, che ſi fanno correre per le deciſioni delle controverſie*. Così dunque paſſando la coſa, per mettere qualche riparo al grave male, che riſulta dalle probabiliſtiche loro opinioni, da eſſi principalmente mi è d'uopo di eſtrarne il *ſaggio* prefiſſomi, e non potendo da tutti, da quelli almeno, la cui lezione più ſi frequenta, e più ſi ſtudiano da chi vuole iſtruirſi delle morali ſentenze. Ciò premeſſo, mi accoſto al ſaggio propoſtomi per far più ſenſibilmente conoſcere i graviſſimi danni, che dal Probabiliſmo provengono.

§. I.

Saggio di opinioni laſſe e probabili eſtratte dal Trattato de legibus *del P. La Croix*.

VI. Da due ſoli Trattati cioè *de Legibus*, e *de Peccatis* di queſto celebre Autore io eſtrarrò le larghe propoſizioni, che ſono *praticamente probabili* (*b*) giuſta le ſue dottrine, per ſaggio delle moltiſſime altre, che ſparſe ſono in tutta la ſua opera, delle quali troppo lungo ſarebbe farne la relazione. Qualche breve nota andrò aggiugnendo, per dimoſtrare al Lettore l'applicazione delle maſſime probabiliſtiche.

1. „ In

(*a*) Pag. 44. (*b*) Il P. La Croix qualor non giudica, che qualche ſentenza ſia *praticamente probabile*, ſuol dichiararlo; ſiccome dichiaraſi favellando della ſentenza, che ammette *parvità di materia in re venerea*, e di qualche altra opinione. Laonde quando non ſi dichiara, deve dirſi, che ſian da lui le ſentenze giudicate *probabili nella pratica*, o almeno non giudicate *improbabili*.

1. „ In dubio an lex ſit uſu recepta necne, Bonacina, Sanchez, & alii „ dicunt præſumi debere, quod ſit recepta &c. E contra Azorius, Salas, „ Dicaſtillo negant: quia &c. Videtur diſtinguendum. Nam ſi ſit talis lex, „ ad cujus obligationem Legislator prærequirit acceptationem populi, pro- „ babilior eſſe videtur ſententia ſecunda. Si autem non indigeat acceptatio- „ ne populi, prima videtur præferenda. “ *Lib.* 1. *n.* 591. La ſeconda ſentenza, che ſenza dubbio è laſſa, reſta *certamente probabile*: perchè appoggiata a tre graviſſimi Autori, uno de' quali è del numero degli otto nominati ſpecialmente per *claſſici* dal Cardenas, e La Croix. Laonde nel dubbio, ſe ſia dall'uſo ricevuta la legge, ſecondo il ſiſtema, può fare ognuno quello, che più gli piace. E lo ſteſſo s'intenda delle ſeguenti riſoluzioni.

2. „ In dubio an conſuetudo ſit inducta ex devotione, an ex animo ſe „ obligandi, putant Azorius, & Reginaldus præſumendum eſſe, quod ſit „ inducta ex animo ſe obligandi, ideoque obliget &c. E contra Diana &c. „ Paſqualigus &c. aliique multi cum Suarez probabilius dicunt, præſumen- „ dum eſſe, quod ſit inducta ex devotione tantum, ſicque non obliget ſub „ peccato. “ *Num* 592. Il ſolo Suarez, ſe anche tutti gli altri Autori mancaſſero, baſterebbe a rendere probabile, e ſicura una tal opinione.

3. „ In dubio, an legem ferens ſit legitimus ſuperior, V. G. an legitime „ ſit electus, Sanchez &c. dicit ſubditum teneri obedire, quia &c. E con- „ tra Mendo, aliique docent non teneri: quia cum dubitetur, an ſit ſu- „ perior, nulla eſt certa poſſeſſio pro jure præcipiendi: de illa enim poſ- „ ſeſſione dubitatur, eamque negat ſubditus: ergo hujus libertas non eſt „ de certa ſua poſſeſſione dejecta. Oviedo *probabilius* ſic diſtinguit &c. “ *Num.* 593. Col dire *Probabilius*, laſcia *probabile* e lecita la ſeconda opinione, che pur è probabile per l' autorità di quei, che la difendono, e pel principio probabiliſtico, ſu cui è fondata.

4. „ In dubio, an ſuperior poteſtatem habeat hoc imperandi, aut an „ hoc, quod imperat, poteſtatem ipſius excedat, Diana, Oviedo, aliique „ apud Mendo defendunt *ut probabile* ſubditum non teneri obedire; ſed San- „ chez late oſtendit oppoſitum &c. “ *Num.* 594. Provi quanto ſi voglia il contrario il P. Sanchez, Autori gravi la giudicano *probabile*, e tanto baſta per eſſere lecita.

5. „ In

5. „ In dubio de justitia legis aliqui apud Dianam, & cum Dicastillo, „ dicunt *probabile* esse, quod subditus non teneatur obedire, quia &c. Sed „ Oviedo dicit oppositum sibi esse certum &c. " *Num.* 595. La certezza di questo Autore non impedisce la probabilità, e onestà dell' altra (parlo sempre giusta il sistema probabilistico:). poichè anche il Tamburino credeva certa un' altra opinione (*certum puto*,) e pure sull' autorità di alcuni, che insegnavano l' opposta, giudica questa *praticamente probabile*.

6. „ In dubio, an lex contineat præceptum, an tantum consilium, aut „ exhortationem, dicendum est posterius (cioè *continere consilium &c.*) uti „ notant Sanchez, & alii. Similiter in dubio, an lex obliget sub morta„ li, an sub veniali tantum, tenendum est obligare sub veniali tantum: „ quia libertas est in possessione &c. (Ecco il gran principio probabilisti„ co.) Hanc sententiam nostram tenent Navarrus, Sanchez, Diana con„ tra Laymanum & alios apud eumdem Dianam &c. " *Num.* 596.

7. „ In dubio, an adsit, vel non adsit causa sufficienter excusans a le„ ge, Salas putat non esse obligationem, *si lex sit molesta*: quia *favendum* „ *est libertati, quantum possumus*: quod Dicastillo dicit *non esse improbabile*: „ tunc enim &c. Sed alii oppositum tenent: quia &c. Sanchez, Dicastil„ lo, Sporer, aliique passim. " *Num.* 598. Comunque questa seconda sentenza sia più comune; la prima ad ogni modo (che è pur favorita dal Viva e da altri) vien creduta dal Dicastillo *non improbabile*, o che è lo stesso, *probabile*: e *probabile* la lascia il P. La Croix.

8. „ Q. 87. Quid dicendum sit in dubio, vel in probabilitate, quod le„ gem impleverim? N. 599. .... Si dubium sit positivum, sive si habeam „ grave motivum, & prudentem rationem, quod legi satisfecerim; *proba*„ *bile* est me non amplius teneri. Ita absolute tenent Cardenas, & Ill„ sung &c. Ratio a priori est, quia *lex incerta non obligat*. Sed si fit *proba*„ *bile* me legi satisfecisse, lex iterum satisfaciendi est *incerta*. Ergo &c. " *N.* 600. Ecco applicato il famoso principio probabilistico preso dall' incertezza della legge.

9. „ Universaliter loquendo, si lex tam civilis, quam ecclesiastica fera„ tur verbis præceptivis, & materia sit gravis, videtur *probabilius* cum Ca„ stropalao, Illsung, & aliis *contra Navarrum*: quod lex non sit pure pœna„ lis,

„ lis, sed mixta. Si autem non feratur verbis præceptivis, sed *indifferenti-* „ *bus*, licet *pœna gravis* imponatur, censenda erit esse pure pœnalis. “ *N.* *611.* Nella prima parte il La Croix col *probabilius* lascia probabile la sentenza contraria, che pur sarebbe *probabile* per l'autorità del Navarro, Dottore riposto da lui tra i *classici*. Nella seconda poi abbraccia egli stesso una larga opinione: poichè, se è legge, e se grave è la pena, che v'è imposta, non può dirsi *pure pœnalis*.

10. „ Putat Garzias *probabile esse* ad tollendam obligationem legum non „ receptarum, *etiam ignorante legislatore*, non requiri decennium, sed sufficere „ actus contrarios in numero sufficiente secundum arbitrium prudentum: „ quia &c. pro quo citat Navarrum, Felinum, Botta. Sed contradicunt „ Suarez, Salas cum communi, requirentes, ut hoc fiat sciente, & tacente Legislatore. “ *N. 633.* Oltrechè la prima opinione è lasciata nella sua probabilità, e ancora, giusta il sistema, probabile, *etiam contra communem*, come dice il Terillo, per l'autorità di quattro Dottori, che la insegnano, uno de' quali è certamente *classico*, e gli altri tre almeno *dotti*, *e pii*.

11. „ Q. 95. An durante appellatione, vel supplicatione, subditi debeant „ observare legem? Resp. Si lex observari possit sine magna rerum mutatione, vel periculo scandali, Suarez putat observandam esse: quia certo „ possidet &c. Idem tenent Vasquez, Lorca, Garzias &c. consentit Ca-„ stropalaus &c. E contra Bonac. Salas, Rodriq., Gran., Steph., Honor. „ Fabri, & alii apud Moyam putant obligationem suspendi: quia &c. “ *N. 639.* Sono in troppo numero gli Autori, che questa seconda difendono, per renderla *probabile*.

12. „ Si Legislator prohibuerit efferre fruges, vel arma ex Patria, si quis „ semel efferat, secundum Granados, & alios cum Diana, est materia le-„ vis, & excusatur a mortali: quod *probabile* est: quia &c. E contra alii „ cum Sanchez *æque probabiliter* dicunt, etiam semel efferre esse materiam „ gravem: quia &c. “ *N. 670.* E' dunque *probabile* la prima sentenza, e per tal guisa, se mille e più sudditi portino *semel* fuori dello Stato contro il divieto del Principe armi, o vettovaglie; colla *probabilità* sono tutti scusati

ſati da grave colpa: ed il Principe non potrà giuſtamente punirli a norma della legge promulgata.

13. „ Probabilius eſt, ſi Religioſus tantum ad horam *temere* dimittat ſuum „ habitum, eſſe materiam levem, uti tenent Sanchez, & alii cum Diana „ contra Suarez, Caſtropalaum, & alios, qui dicunt eſſe materiam gra- „ vem. " *N. 671.* Benchè il La Croix, ed altri credano la prima ſentenza *più probabile*; l'Antiprobabiliſta per l'autorità e ragione de' contrarj perlomeno rimarrebbe ſoſpeſo, e dubbioſo: onde giuſta i ſuoi principj ſi atterrebbe alla parte ſicura. Ma al Probabiliſta baſta il ſapere, che quella è *probabile* per non eſitare punto nell'abbracciarla.

14. „ Q. 104. An Legislator, uti alii, graviter peccet, ſi non obſervet „ ſuas leges? Reſp. Affirmat Reinfeſtuel, Conſentit Card. Sfondratus &c. „ E contra Bonacina, Leſſius, Del bene, & alii cum Caſtrop. & Illſung. „ *probabilius* negant, & aſſerunt per ſe loquendo peccare tantum *veniali*„ *ter &c.* " *N. 675.*

15. „ Clericos *directe*, *& per ſe* obligari poteſtate *directiva* legis civilis do- „ cet cum aliis, quos citat, Caſtropalaus &c. Hinc conſentit cum eis etiam „ Diana, Clericos peccare mortaliter, ſi eis non pareant: quia ſunt cives, „ & pars præcipua civilis Reipublicæ: & hanc ſententiam dicit eſſe valde „ probabilem Burghaber. E contra Suarez, Vaſquez, Azorius, Filliucius, „ Bonacina, Tannerus, Layman, Barboſa, Buſembaum *etiam probabiliter* „ dicunt non obligari directe &c. " *N. 678.* E' dunque *probabile*, che i Chierici, che ſono Cittadini, e la parte più nobile della Repubblica, non ſiano ſoggetti alla podeſtà *direttiva* delle ſue leggi; e però non pecchino col violarle, almen gravemente, ſiccome riſolve dappoi *probabiliter* col Burgaber, col Salas, ed altri Autori. Se tal riſoluzione poſſa eſſere in grado a Principi, e alle Podeſtà pubbliche, io ne rimetto ad altrui il giudizio.

16. „ Q. An peregrinus, antequam exeat e ſuo territorio, teneatur audi- „ re Miſſam in feſto ſpeciali ſui territorii? Affirmant 18. Auctores apud „ Paſqual. &c. E contra Buſembaum, & alii undecim apud eumdem Paſ- „ qual. abſolute negant. Alii ſic diſtinguunt &c. Gobat putat utrumque „ probabile. " *N. 684.* Tutte queſte ſentenze ſono probabili.

17. „ An

17. „ An satisfaciat præcepto, qui faciens opus expresse intendit per illud „ non satisfacere? Resp. Satisfacit: Suarez, Valentia, Vasquez, Lessius &c. „ contra Navarrum, Azorium &c. " *N.* 693. Qui si hanno quattro Autori *classici* contro due similmente *classici*.

18. „ An incurrat pœnam ignorans esse affixam transgressioni? Resp. Si „ ignorantia sit inculpabilis, pœna ecclesiastica, V. G. Censura, non incur- „ ritur. Hinc occidens Clericum, & nesciens illi homicidio annexam esse „ excommunicationem, non est excommunicatus. Ita Suarez, Sanchez, Bo- „ nacina, Coninch, Castrop., & alii contra Covarruviam, Ledesmam, & „ alios &c..... Navarrus, Sa, & alii cum Tambur. putant etiam pœnas ci- „ viles, si extraordinariæ sint, non incurri ab illo, qui invincibiliter ignorat „ illas esse transgressioni annexas: quod *probabile* etiam reputant Suarez, „ Sanchez, & Castropalao: quia si pœna sit extraordinaria, etiam in foro „ externo præsumi potest non præcognita a delinquente: ergo nullo modo „ potuit illi se subjicere. *Injustum* autem esset obligari ad pœnam, cui nullo „ modo se subjecit. " *N.* 767. e 768. Si dimandi ai Tribunali civili, se essi si regolino con tal dottrina, e riconoscano necessaria questa *soggezione* de' sudditi alla legge: e se con essa non regolandosi credano di commettere un' ingiustizia: *injustum autem esset &c.*

19. „ Si pœna imponatur his verbis: *qui præsumpserit*, *qui scienter*, *qui con- „ sulto*, *qui temere*, *qui audent &c.* putant Diana, & Burghaber non incurri „ ab ignorante illam pœnam esse annexam, quamvis ignorantia fuisset *mor- „ taliter culpabilis*, *& affectata*. Sanchez & Castropalao dicunt *probabilius* „ tunc tantum incurri, quando ignorantia affectata est talis, ut æquiparetur „ scientiæ &c. *N.* 769.

20. „ Aliæ pœnæ tam ecclesiasticæ, quam civiles, quæ non requirunt „ ignorantiam affectatam, vel crassam, neque dolum, aut contemptum, „ *probabilius* incurruntur, quamvis ignorentur, si ignorantia sit mortaliter „ culpabilis &c. " *N.* 771. Questa sentenza due assurdità comprende: l' una lasciando probabile la prima sentenza: l' altra poi perchè ad incorrer la pena, esige, che l' ignoranza sia mortalmente colpevole.

21. „ Peccas, si una, aut altera hora ante mediam noctem diei festi exeas „ venaturus, prævidens te ideo non auditurum sacrum &c. Ita Tambur. &c.

Et

„ Et idem est de aliis similibus casibus. Illsung &c. dicit non peccaturum, „ si biduo ante exiret, *etiam ob negotium non necessarium*, vocatque sententiam „ *communem*. " N. 786.

22. „ Capellanus hodie obligatus celebrare peccat contra justitiam, si ho„ die se inebriet, aut vestes sacras negligat accipere de loco vicino, aut il„ luc eat, ubi non poterit celebrare. Ita Tamburinus &c. Putat tamen non „ peccare, si infirmitatem in se causet ante tempus urgens. Sed Sanchez, „ Pasqualigus, & alii *probabilius* dicunt eum peccare. " N. 790. Col *probabilius* resta *probabile* la sentenza del Tamburino.

23. „ Si dispensatio a superiore data sit *sine justa causa*, *multi* cum Illsung „ docent subditum posse illa uti. Sed Azorius, Soto, Salas, Sanchez, Ami„ cus, aliique cum Moja contradicunt. " N. 802. Nulla importa, che questi contraddicano, se *multi cum Illsung* insegnano potersi valere il suddito di sissatta dispensa.

24. „ Si dispensans *in lege superioris* sit certus esse aliquam causam dispen„ sandi, sed *dubitat*, *an sit sufficiens*, posse dispensare docent Sanchez, Tam„ burinus, & Gobat &c. Si autem postea *appareat causam non fuisse sufficien„ tem*; dummodo adfuerit causa aliqua, iidem cum Illsung putant ex pia in„ terpretatione prudenter præsumi posse consensum superioris: (con qual „ fondamento mai si può presumerlo?), ideoque dispensatum posse pergere „ uti dispensatione. Alii negant, & melius, saltem si advertatur nullam „ fuisse causam dispensandi. " N. 804. Che *melius* questi lo neghino nulla monta. I Probabilisti non vogliono necessario, che chi opera si appigli alla sentenza *migliore*; ma basta loro, che l'opposita sia probabile: oltredichè il La Croix giudica migliore la seconda sentenza, non quando v' ha qualche causa per la dispensa, comechè insufficiente; ma quando si avverta non esservi stata causa veruna, che la meritasse, *nullam fuisse dispensandi causam*.

25. „ Si certus sis te impetrasse dispensationem, sed dubitas, an ea sit „ valida, V. G. quia dubitas, an hoc, quod expressisti, vel tacuisti, sit cau„ sa finalis, an tantum impulsiva: præsumendum est esse tantum impulsi„ vam, & non finalem: quia *est quædam possessio pro actu*, & semper præ„ sumendum est in favorem actus. Ita Sanchez, Castropalao, Tannerus, Go-

„ Gobat, Diana &c. Et idem dicit Sanctareli, si dubitatur, an dispensa-
„ tio sit *subreptitia*, item an preces nitantur veritate: dicit enim præsu-
„ mendum quod non sit subreptitia, & quod veritate nitantur. Nam de-
„ licta non præsumuntur. " *N.* 805. La questione è risolta col principio
„ probabilistico del possesso della libertà.

26. „ Qui occidit Sacerdotem, etiamsi in petenda dispensatione ab irre-
„ gularitate, solum exprimat se occidisse hominem, valebit, uti habent
„ Sanchez, Laymanus, & alii cum Diana, contra Suarez & alios. " *N.*
806. Se tutte le opinioni del P. Suarez a detta del Cardenas, *securissime sequi possumus*; non però *sequi debemus*, e il Probabilismo dona la libertà di appigliarsi anche alle contrarie men sicure, purchè insegnate da Autori ugualmente *classici*, siccome sono il Sanchez, ed il Laimano.

27. „ Si causa cesset post dispensationem datam, & ab Ordinario factam,
„ sed ante ejus executionem, Sanchez, Coninch, Urtado dicunt non va-
„ lere. E contra valere docent Sa, Pontius, Tambur. apud Gobat &c. "
N. 808.

28. „ In dubio, an casus dispensatione indigeat, si dubium sit positivum,
„ idest si habeas rationem gravem, quod non indigeat (quantunque vi sia
„ per opposito una ragione grave, ed anche più grave, che *indigeat dispen-*
„ *satione*,) non est opus dispensatione: *quia licite sequeris probabilem*. Si du-
„ bium sit negativum, Bonacina dicit esse opus (dispensatione,) ne te ex-
„ ponas periculo transgrediendi legem. Illsung dicit non tam opus esse dis-
„ pensatione, quam declaratione, quod lex tunc non obbliget. Sa, Lay
„ man, Barbosa dicunt Episcopum posse declarare, quod non sit opus dis-
„ pensatione &c. Diana, Caramuel, Castropalao absolute dicunt non esse
„ opus dispensatione, quia præsumptio est pro libertate &c. " *N.* 818. In questa varietà di opinioni appigliati a quella, che più ti aggrada, ed anche all'ultima, che già è probabile.

29. „ Adhuc sunt Auctores, qui dicunt ex aliis fundamentis *probabile es-*
„ *se manere* valorem privilegiorum vivæ vocis pro regularibus (malgrado le
„ tante contrarie dichiarazioni fatte dalla Santa Sede.) Quod si probabile
„ est, poterunt eis uti &c. Quod si forte non subsistant ejusmodi privile-
„ gia, Ecclesia supplebit, uti probat Cardenas. " *N.* 852. E' *probabile*

che

che *adhuc* sussistano i privilegj de' Regolari, benchè già rivocati. Se è *probabile*, potranno i Regolari valersene senza scrupolo: che se anche non sussista tal probabilità, o i privilegj, che ad essa si appoggiano, in tal caso supplirà la Chiesa, e accorderà quei privilegj, che ella stessa ha dichiarati nulli. Contro queste probabilistiche dottrine a che servono le proibizioni della Chiesa?

30. „ Auctores ad minimum 13. apud Cardenas, & alii recentiores apud „ Illsung, & apud Gobat inferunt omnia *vivæ vocis oracula* ante hos Pon- „ tifices (Pium V. Paulum V. Gregorium XIV. &c.) data illis Ordini- „ bus, aliisque communicantibus cum ipsis vim habere ex his Bullis, & „ esse æquivalenter, & implicite *bullata*, adeoque revocata non esse per „ Gregorium XV. vel per Urbanum VIII. Hoc ipsum judicarunt alii viri „ docti. Sed quidquid sit de his &c. Gobat post multa utrinque disputata „ subjungit sibi adhuc probari doctrinam aliis sapientissimis viris etiam pro- „ batam, videlicet tunc non esse solius *vivæ vocis oracula*, sed censeri *bul-* „ *lata*, quando sunt data alicui communitati &c. adeo ut hæc sententia ab „ extrinseco (*a*) saltem videatur probabilis. " *N.* 856. Se manca la probabilità *intrinseca* per tante rivocazioni fatte dai Sommi Pontefici, e la condanna della proposizione 36. nel Decreto di Alessandro VII. non manca l' *estrinseca*, che basta a render lecito l' uso di tai privilegj.

31. „ Q. An cessante fine legis in aliquo particulari, etiam pro hoc par- „ ticulari cesset obligatio legis, V. G. lex prohibet die veneris carnes, ut „ sic maceretur corpus, an ille, qui magis delectatur, & melius nutritur „ piscibus, quam carne, possit die veneris carnes comedere &c. Resp. Ces- „ sare negant *fere omnes* teste Diana &c. E contra cessare affirmant Arria- „ ga, Caramuel, Diana, aliique apud Pennaf. Item Scaccia, Navar., Hen- „ riquez, Comit., uti putat Moja &c. quibus ex parte favet Cardenas. „ *Probabilius* videtur, quod finis adæquatus legis humanæ non possit ces- „ sare quoad aliquem in particulari, si quoad communitatem maneat. Ita „ Auctores sententiæ negativæ contra Auctores affirmativæ. " *N.* 863. e 868.

(*a*) Nell' ultima edizione si legge *ab intrinseco*, ma deve leggersi *ab extrinseco*, e così si legge nelle altre edizioni.

868. Laonde la sentenza affermativa è *probabile*, sì perchè v' ha numero più che sufficiente per costituirla tale, sì perchè tale la viene a riconoscere il P. La Croix col *probabilius*. E però giusta il sistema, a chi piace il pesce, e più con lui si nudrisce, lecito sarà di mangiar carni ne' giorni di Venerdì, e di Sabbato, e in tutta la Quaresima, e Vigilie: chi non teme danno dalla lezione de' libri proibiti, eretici, e osceni, potrà leggerli francamente anche senza licenza: e lo stesso dicasi di tutte le altre umane leggi.

§. II.

Saggio di proposizioni lasse probabili estratte dal Trattato de Peccatis *dello stesso P. La Croix*.

VII. DA un altro Trattato del P. La Croix piacemi di produrre esempj di lasse proposizioni, che o sono ammesse da lui probabili e lecite, o devono ammettersi secondo il suo sistema, cioè dal Trattato *de Peccatis in genere*, che si ha nel *libro* 5. della sua Teologia. In esso molto diffondesi circa l' avvertenza o cognizione necessaria al peccato, e molte sentenze abbraccia rilassate e corrotte, di cui parleremo altrove.

1. „ *Probabilius* est, quod delectatio de objecto non tantum intrinsece „ malo, sed etiam malo extrinsece, sit peccatum mortale, aut veniale, „ prout objectum est graviter, vel leviter malum. S. Thom., Suar., San„ chez &c. Objicies: actus inefficax, qualis est simplex delectatio, non de„ sumit malitiam ab objecto: ergo delectatio circa objectum *mortaliter ma*„ *lum &c.* poterit esse veniale tantum. Ita Vasquez, Merat., quorum sen„ tentiam *probabilem* esse dicunt Compton., & Sporrer. Dicit etiam se val„ de propendere in eam, & Oviedo citat pro ea plures Auctores &c. & „ Suarez *nimium dicit*, *asserendo oppositam esse improbabilem*, uti & Azorius „ vocando *temerariam*. De hoc viderint Suarez & Azorius. Nos quod di„ cimus, defendimus tanquam probabilius. " *N.* 81. Ella è dunque *probabile* per più capi quella opinione. E però saranno lecite, secondo il sistema probabilistico, o esenti almeno da grave peccato le dilettazioni morose delle cose più oscene, le semplici compiacenze dell' altrui male, della

morte del suo nemico, anzi del suo stesso genitore ec. Chi non raccapriccia in udire tutto ciò? Chi non approva il giudizio di *Suarez* nel chiamar tal sentenza *improbabile*, e quello dell' *Azorio* nel tacciarla da *temeraria*?

2. „ *Probabilius* videtur, quod delectatio de objecto *semper intrinsece malo* sub conditione si liceret, si non esset malum &c. sit peccatum grave „ vel leve, prout objectum in se est, V. G. si quis delectetur in his ob„ jectis, *blasphemarem*, *si liceret: pejerarem*, *si Deus permitteret*: *mentirer*, *si* „ *non esset malum*. Ita Adrianus, Azorius, Layman, Suarez, Sanchez, „ contra Cajetanum, Salas, Castropalao, Oviedo, Cardenas, Bonacin., „ Henrinx. " *N.* 87. Questa è del carattere della precedente: e si avverta, che lasciasi *probabilmente lecita* la dilettazione, che è assoluta, dell'atto malvagio condizionato, che n'è di essa l'oggetto, cioè della *bestemmia*, dello *spergiuro*, dell'*odio contro Dio*, se fosse permesso, o non fosse peccato.

3. „ Circa illum, qui se habet negative circa delectationem morosam, „ maxime veneream &c. Auctores dividuntur in tres sententias. Valde „ communis sententia est, quod sit peccatum, si tum non resistatur posi„ tive, saltem per actum simplicis displicentiæ &c. Hinc Vasquez, Ami„ cus, Compt., Rhodes dicunt esse mortale positive non resistere &c. E „ contra Ardeskin dicit *probabile esse* non peccari mortaliter, notatque idem „ dici a *novem probatis Auctoribus*: an autem peccetur venialiter, tacet. „ Alii multi cum Castropalao, & cum Merat. dicunt esse *veniale tantum* „ *&c.* (sicchè tutte e tre queste sentenze sono *probabili*.) Denique Caje„ tan., Io: Sanchez, Tamburinus, aliique multi apud hos, & apud Tan„ ner., dicunt per se loquendo nullam esse obligationem positive resistendi „ &c. Hæc ultima sententia, speculative loquendo, videtur esse *probabilior*; „ in praxi tamen tenenda non est. " *N.* 111. Se non variansi le circostanze del caso proposto, non v'ha fondato motivo, perchè *hæc ultima sententia in praxi tenenda non sit*, postochè si giudichi *speculativamente più probabile*. Ma che che sia ora di ciò, se il P. La Croix non la giudica da tenersi in pratica, tale la giudicano molti altri Autori, che nel suo sistema rendono le loro opinioni *practice probabiles*: e oltre questa saranno anche *practice probabiles* le due altre opposte opinioni, sulle quali nulla si esprime.

4. „ Pro-

4. „ *Probabilius* videtur, quod actus malus physice unus tendens in plu„ ra numero objecta, sit moraliter plura numero peccata in confessione ex„ plicanda, prout actus directe, vel confuse in ea objecta tendebat. Ita „ Vasquez, Tann., Castrop., Rhodes, Oviedo, Haun., Diana, Sporrer, „ *contra* Suarium, Bonacin., & alios apud Mendo &c. " *N.* 149. Questa pure resta *probabile*, sì per il *probabilius*, sì per l'autorità di molti, e specialmente del Suarez, *cujus omnes sententias*, dicono, *securissime sequi possumus*.

5. „ An ille, qui continuo tempore in mortali absolvit centum pœni„ tentes, centies peccet, non ita est certum. Negant aliqui cum Rodriq. „ apud Escobar. & Lugo, Diana, Gobat, Stoz, Sporrer dicunt *esse proba„ bile*, quod tantum semel peccet. Quia &c. Sed dicendum cum Bonac. „ Possev., Escobar., Oviedo, Dicastil., Borgia &c. toties peccare, quoties „ absolvit. " *N.* 171. Ne senta comunque vuole il P. La Croix col Bonacina, e cogli altri mentovati Autori, se non rinunzia al Probabilismo, può egli stesso seguire e praticare la sentenza, che abbandona, perchè ella è *probabile*, e tale giudicata da Autori, che *probabili* rendono le loro opinioni.

6. „ Si voluntas (peccaminosa) fuerit retractata, & iterum resumatur, „ *probabilius est*, semper esse simul plura peccata, uti tenent Navar., Sua„ rez, Bonac., Hurtad., Rhodes, Castrop., Dicastillo &c. Et Avversa di„ cit, hanc sententiam esse *certam*, quamvis contradicant Granad, Haunol., „ Gobat, Stoz, & aliqui recentiores. " *N.* 174. L'essere *più probabile* la „ vera sentenza presso il La Croix, e *certa* presso l'Avversa, non impedi„ sce la *probabilità* dell'altra sostenuta da Autori *dotti*, *e pii*.

7. „ Difficilius est determinare, an detur (debitum eligendi digniorem) „ in electione minus digni præ digniore, V.G. ad pinguem Parochiam in „ casu, quo est parva inæqualitas dignitatis. Affirmant Sotus, Baun., Va„ lentia, Rodriquez, Lessius, Filliuc., Lugo, quia &c. Negat Turrianus, „ quia talis peccat venialiter secundum Auctores cit.: ergo hoc non repu„ tatur pro nihilo: deinde supposita dignitate majore est absolute gravis „ materia, sicut supposita &c. inquit Diana, qui tamen utramque senten-

„ tiam fatetur esse probabilem. " *N.* 204. Onde resta la libertà di scegliere la più favorevole al proprio genio.

8. „ Si quis etiam per totum diem sentit in corpore inordinatam delectationem, sed *non advertat ad ejus malitiam*: vel si advertat ad malitiam, „ si eam delectationem invitus habeat; *nullo modo peccat*: quia si non advertat, est, *ac si invincibiliter ignoraret*: ignorantia autem invincibilis excusat. " *N.* 219. Per più capi è perniciosa e lassa questa dottrina. Prima perchè suppone che diasi *ignoranza invincibile*, che scusa da colpa, della malizia di una dilettazione carnale volontariamente ritenuta. Secondo perchè insegna, che la sola inavvertenza *alla malizia* del sozzo piacere, che si prova eziandio per lungo tempo, basti a rendere l' uomo esente da ogni qualunque reato, ancorchè punto non vi ripugni la volontà. Del che già altrove distesamente.

9. „ Peccat graviter, vel leviter, qui se exponit *formali*, quamvis tantum *probabili*, periculo peccandi *formaliter*, uti recte Elizald, Cardenas, „ & alii *contra* Caramuel. Marciam, Lumbier, Stoz, Sporrer, Gobat &c. " *Num.* 257. Questi sei Autori dotti, e pii rendono probabile la loro opinione.

10. „ Similiter peccat, qui se exponit *formali periculo* peccandi aliquo peccato indeterminate praeviso &c. uti recte Lug. Avversa, Herinx, Bosco, „ & alii communius, *contra* Suarez, Filliucium Pallavicinum. " *N.* 258. Se i primi *rettamente*; i secondi, e specialmente Suarez, e Pallavicino *probabilmente* insegnano. Onde sarà probabile, e lecito l' esporsi al pericolo *formale* di peccare indeterminatamente con peccato o di lussuria, o di detrazione, o di vendetta, e simile: che sono appunto gli esempj recati dal P. La Croix, *V. G. Scio me solere peccare vel per luxuriam, vel per detractionem, vel alio modo, quoties familiariter ago cum Titio*.

11. „ Si quis nullo modo possit facere, ut cum occasione externa non sit „ conjunctum periculum formale peccandi, dubium est, an sit obligatio eam „ occasionem externam deferendi, etiam cum quocumque incommodo &c. „ Negant eum ad hoc teneri *Auctores gravissimi*, quos recensent, & sequuntur Lugo, Jo. Sanchez, Tambur. Honor. Fabri, Gobat, Burgaber,

„ Stoz,

„ Stoz, Pallavic. E contra Cajetan. Lopez, Corrad., Graff., Lorca, Tanner., Cardenas aliique &c. dicunt non curanda esse talia incommoda, sed moralem impossibilitatem vincendam, ac fugienda talia pericula formalia, etiam &c. Hæc secunda sententia admodum rigida est, attamen videtur vera, cujus *probabilitatem* agnoscit Bosco &c. Qui primam benigniorem defendere volet, legat Vindic. Gobat supra. " *N.* 261. La seconda opinione è *vera*, dice il La Croix, ma e troppo *rigida*: e malgrado la proposizione in questa materia dannata da lui stesso addotta, non è più che *probabile*. Che rimane per tanto? Non altro, se non se, cui dispiace il rigore, si attenga alla prima, che è difesa da *gravissimi Autori*, che la rendono più che probabile. Noi dobbiamo ringraziare il La Croix, che ci fa sapere, che tra gli Autori *gravissimi* oltre il Lugo, Castropalao, Tamburino, Fabri, e Pallavicino, si annoverano anche Giovanni Sanchez, il Gobat, il Burgaber, e lo Stoz.

12. „ Quod dictum est de periculis mortalium, applicari debet periculis venialium. Unde quamvis Coni., Layman., Tambur., Palav., Semery dicant ad remissionem venialium non requiri propositum vitandi occasiones illorum proximas, tamen oppositum est tenendum. " *N.* 173. Non ostante il privato suo sentimento, sendo *gravissimi* gli Autori contrarj, non cessa d'essere *probabile* la loro opinione.

13. „ Si supponamus, quod singulæ horæ Breviarii seorsim præcipiantur, ideoque toties peccetur mortaliter, quot horæ omittuntur, uti dicunt Lessius, & alii; in hac sententia putant aliqui cum Gobat, *probabile esse* non fore mortale, si quis in singulis horis omitteret duos psalmos cum hymno, quamvis eodem die omittat saltem 14. *psalmos*, & 8. *hymnos* &c. E contra tamen in sententia Navarri, Sylvii, Lugo, Stoz, Tambur., quod omnes horæ præcipiantur tanquam partes unius integri officii, quod *probabilius* dicunt, qui per totum officium tam multum, vel paulo plus omittit, quam est integra parva hora, peccat mortaliter. " *N.* 286. Dalla probabilità delle sentenze dipende la quantità dell'ommissione richiesta per il grave o legger peccato: onde si appigli alcuno alla prima, che è *probabile*, e per tal modo potrà lasciare una gran parte dell'Officio senza colpa grave.

14. Qui il La Croix *n.* 292. si riporta a quanto ha detto intorno la lussu-

ria nel *lib.* 3. dove tal dottrina s'incontra. „ Motus venerei, qui oriuntur „ *ex osculo*, similique causa, sunt peccata mortalia, si intendantur &c. Si au- „ tem non intendantur, sed tantum prævideantur secuturi, Vasquez, uter- „ que Marchantius, Lessius, Gobat, Spores dicunt non semper esse morta- „ lia, quia sunt tantum volita in causa *non mortaliter mala*: (si avverta, „ che parlano di quei movimenti, che *oriuntur ex osculo, similique causa*:) „ & abest periculum consensus in ipsam delectationem, *pollutionem*, aliudve „ opus turpe, uti supponitur: ergo non sunt mortale &c. Videtur consenti- „ re Busembaum: & sententia illa est *probabilis*. " *Lib.* 3. *p.* 1. *n.* 893. Ancorchè ciò non esprimesse il La Croix, già *probabile* si ravvisa per gli Autori classici, che la insegnano, il primo de' quali è il Vasquez, di cui si dice *unus pro mille in moralibus*: l'altro è il Lessio, del quale si predica la dottrida essere la più sicura d'ogni altra *inter eos, qui a tercentum annis scripserunt*.

15. „ Tabern. dicit puellam non peccare, si ob evidens periculum mor- „ tis, vel ingentis infamiæ non adhibeat omnia omnino media ad depel- „ lendum stupratorem, v. g. si hunc, cum posset, non occidat, *si non in-* „ *clamet viciniam, sed* mere patiatur coitum, tamen secluso omni periculo „ consensus. Et licet hanc propositionem editis libris teneant Auctores *plu-* „ *res* quam quinquaginta &c. tamen *non expedit* eam publice proponere, „ aut defendere: quia apta est causare abusus, præsertim apud rudes &c. " *N.* 916. La sentenza, perchè è probabile, si potrà tenere, e mettere in pratica: convien solo guardarsi dal pubblicarla pei disordini, che nascere ne potrebbono specialmente presso la gente rozza. Se la casta Susanna fosse stata istruita di tal dottrina, esposta non si sarebbe alla grave infamia, cui gridando fortemente, soggiacque. E fu sua ignoranza il credere, che avrebbe peccato *in Deum suum*, permettendo ai due disonesti Vecchioni l'impuro sfogo della lor brutale passione.

16. „ An sit licitum *intendere* delectationem, quæ capitur ex cibo & po- „ tu moderato? Res. Major, Jo. Sanchez, Bassæus, & alii cum Moja af- „ firmant velut *probabile*: quia &c. Eodem fundamento docent multi, quos „ refert Moja, conjugi licitum esse *intendere* copulam *propter delectationem*. „ E contra damnatio 8. prop. ab Innoc. XI. reddit opinionem illam *dif-*

„ *fici-*

„ *ficilem*. " Lib. 5. *n*. 300. La condanna dunque della proposizione fatta dal Sommo Pontefice, che non può essere più chiara e precisa, non toglie quella *probabilità*, che accordano alla detta sentenza i mentovati Scrittori, ma la rende soltanto *difficile*.

17. „ Licere se inebriare ex præscripto Medici ad recuperandam sanita- „ tem, si desit aliud medium, docent Auctores *n*. 316. citati, item Syl- „ vius, Ledesma, Navar. Toletus, Armilla &c. Atque ex his inferunt „ multi licitum esse se inebriare, si quis mortem intentet, nisi te inebries. „ Sed huic, & etiam priori doctrinæ repugnant alii cum Mendo, putantes „ ebrietatem esse intrinsece malam &c. " *N*. 311. La loro ripugnanza non osta, che probabile e lecita sia la contraria opinione.

18. „ Ad morbum gravem, etiam non lethalem, curandum, aut caven- „ dum, licitam esse inebriationem *docent multi* cum Gobat, si aliter cura- „ ri, aut caveri nequeat &c. Sed hic multo magis contradicunt S. Augu- „ stinus, Angel., Tabiena, Mendo, & alii. " *N*. 313. Convien, che abbiano pazienza S. Agostino, e gli altri citati. La loro autorità non ispoglia della sua probabilità, e onestà l'altra opinione appoggiata al sentimento di *molti* col Gobat.

19. „ Ang., Tanner., Fagn., Gobat universaliter docent ebrietatem nul- „ lam esse mortalem, nisi *DIU* privet usu, & potentia rationis. " *N*. 317. Se l'ubbriachezza *lungo* tempo non dura, la *probabilità* scusa gli ubbriachi, anche volontarj, da colpa grave.

20. „ Injuste in custodia detentus non peccat *inducendo custodes* ad ma- „ terialem ebrietatem, peccat tamen, si inducat ad formalem &c. quidquid „ contradicere videantur Lessius, & Bald...... Licere inebriare eum, qui „ decrevit malum ingens patrare, si nequeat alia via impediri, *docent* et- „ iam plures. Oppositum tamen veluti *probabilius* tenent iidem, item Ar- „ deskin &c. Burgh. " *N*. 332. e 333. Col Probabilismo, e con qualche variazione di termini l'una e l'altra sentenza è probabile in pratica.

VIII. Siccome notai, dai due soli trattati del P. La Croix *de Legibus*, e *de Peccatis*, ho estratte le molte proposizioni lasse in questo, e nel precedente §. riferite, oltre non poche altre, che ho sorpassate per amore di brevità: le quali tutte o sono ammesse, o devono ammettersi *probabili*, e

lecite in vigore del probabiliſtico ſiſtema. Ognuno di leggeri può ſcorgere quali rilaſſatezze, e diſordini nel coſtume ſeco porti la pratica delle medeſime. Che ſarebbe dunque, ſe al modo ſteſſo ſcorrere voleſſi gli altri trattati, o libri della Teologia morale di queſto iſteſſo Autore, e traſcrivere le laſſe dottrine probabili da lui o adottate, o propoſte? Comprendano da ciò i poco periti, che frequentano la lezione di queſt' Opera per iſtruirſi nella Morale Criſtiana, di quanto danno ſia il Probabiliſmo, e qual cautela e circoſpezione perlomeno aver debbano nel leggere queſto Autore, e gli altri Probabiliſti.

§. III.

Saggio di laſſe dottrine del P. Tommaſo Tamburino concernenti il Probabiliſmo.

IX. Queſto Autore, che a mio parere è uno de' più laſſi Moraliſti, è ſtato dopo molte altre edizioni riſtampato l'anno ſcorſo, e pubblicato con tutti gli elogj fatti a lui molto prima da' parziali e in Italia, ed in Francia: e quel, che è peggio, con tutte le ſue larghe opinioni, che nelle prime edizioni s'incontrano, e coll' aggiunta ſola delle propoſizioni dannate da Santa Chieſa ſparſe qua e là per l'opera, ſenza farne l'applicazione, che conveniva alle di lui dottrine, affinchè i Leggitori ineſperti ſi guardaſſero dall'adottarle indifferentemente. Troppo trattener mi dovrei, ſe farne io ſteſſo voleſſi l'applicazione, e tengo per certo, che dovrei correggerne una gran parte di eſſe, e forſe la maggiore, atteſi ſpecialmente i principj, e le conſeguenze, che reſtano ravvolte nella condanna delle laſſe propoſizioni, e da molti non ſi riflettono. Soltanto dunque per *ſaggio* ne addurrò qui alcune poche, cominciando da quelle che riſguardano il Probabiliſmo da lui ſoſtenuto nella ſua ampiezza maggiore.

X. Tratta egli di tal argomento nel *lib. 1. in Decal. cap. 3.* Quivi dopo di aver detto nel §. 3. n. 3. che *qui aliquid operatur motus ex opinione probabili, bene operatur, & ſine peccato &c. etiam opinione probabiliore relicta &c.* ſtabiliſce nel *n.* 4. coll' Azorio, e col Vaſquez, che l' autorità di un ſolo Dottore, che abbia le condizioni già altrove da noi rammentate, ſia baſtan-

ſtante a rendere praticamente, e proſſimamente probabile', *probabilem practice*, *& proxime* la ſua opinione. Quindi nel *n.* 8. inſegna con varj Autori, che baſti ancora per operare lecitamente l' opinione ſoltanto *probabilmente probabile*. Dipoi nel *n.* 24. parecchi eſempj aſſegna di uguale probabilità *circa jus*, ne' quali è lecito di ſeguire la ſentenza, che ci va più a grado: ed altri non pochi ne arreca di ſimiglievoli *circa factum* nel *n.* 27. Di tali adunque, che appartengono o al *jus*, o al *fatto*, riferiamone alcuni per *ſaggio*.

1. „ An ab aliquo infamatus (ſi qui infamavit, vel non vult, vel non „ poteſt reſarcire damnum infamati in ipſa fama) poſſit compenſationem „ ſibi facere negando pecuniam ipſi infamanti, quam infamatus apud ſe ha- „ bet: quia probabile eſt infamiam compenſari debere pecunia, quando „ alius modus non ſuppetit? " Si avverta, che la deciſione di queſto, e de' ſeguenti caſi è già fatta dal Tamburino giuſta il ſiſtema, cioè, che l' infamato ſi può lecitamente compenſare per l' ingiuria fattagli, ſe l' infamante o non vuole, o anche *non può* riſarcirlo nella fama, negandogli il danaro, che ritiene preſſo di sè: ſendo, come dice, *probabile* che l' infamia debba compenſarſi colla robba, quando non ſi può in altra guiſa.

2. „ An quando duo ſe mutuo æqualiter infamarunt, poſſint invicem „ compenſare, itaut neuter teneatur reſtituere, quando alter reſtituere non „ vult: quia *probabile* eſt eſſe licitam compenſationem famæ unius cum fa „ ma alterius, licet non eſſe licitum etiam ſit *probabile*? " Onde queſta probabilità ſi può abbandonare per attenerſi all' altra..

3. „ An qui habet *probabiles rationes* ſe commiſiſſe mortale, habeat au- „ tem *æquales rationes*, ſe non commiſiſſe, obligetur illud confiteri? Non „ obligari docet Suarez de Pœnitentia apud noſtram *methodum Confeſſ.*: " e rendendo il Suarez colla ſua autorità la opinione *probabile*, potrà ognuno laſciar di confeſſarſene.

4. „ An qui, cum certo ſciat ſe commiſiſſe mortale, habet rationes *probabiles* ſe illud confeſſum; habet autem item *probabiles* non fuiſſe confeſ- „ ſum: an, inquam, teneatur illud clavibus ſubjicere? Non obligari idem „ (Suarez) docet, aliique. "

5. „ Si ſit probabilis opinio inter Medicos, an ſemen corruptum ſit, negan-

„ gantibus aliis, aliis æque affirmantibus, an possit sumi medicamentum „ directe illud expellens? Posse docet Sanchez &c. “ Onde potrà ciò eseguirsi malgrado il probabile pericolo di espellere *semen non corruptum*.

6. „ Si adsint quatuor testes fide digni asserentes conjuges esse consanguineos V. G. in quarto gradu: sint autem alii non dissimiles quatuor, „ qui negant; an post contractum matrimonium possit conjux reddere debitum, sequendo negantes, an possit non reddere, sequendo affirmantes? „ Posse utrumlibet docet Hurtado. “

7. „ Quid in eodem casu ante contractum matrimonium, an scilicet possit contrahere? Posse docet Merolla &c. “ Senza mettersi in pena della nullità *probabile* del Matrimonio.

8. „ Si probabile tibi sit aliquid vovisse, vel promisisse, probabile item „ contrarium; an possis non servare votum, vel promissionem? Posse (non „ servare) docet Thomas Sanchez &c. posse item docet Jo: Sanchez &c. „ Suarez de voto &c. “ Due Autori *classici*, *& omni exceptione majores* son più che bastanti a disobbligare dall' osservanza del voto, o della promessa.

9. „ Si sint quatuor fide digni asserentes crumenam plenam argento a „ me inventam esse Petri, aliis similibus quatuor asserentibus esse Pauli; „ an cui maluero, tradere illam possim, cum jam neuter nunc eam possideat? Posse, cui maluero, docent viri docti, consulti a Jo: Sanchez, licet contra doceat Castropalao &c. “

10. „ In jejunio naturali quoad Eucharistiam suscipiendam, si habeas rationes *probabiles*, quod sonuerit media nox, & *probabiles*, quod non sonuerit propter diversitatem V. G. duorum Horologiorum, de quibus *non constat esse certo falsa*, & comedas, an possis die crastino communicare? „ Posse docet Thomas Sanchez &c. Joan. Sanchez. “ I due Orologj tra sè contrarj fanno entrambe le opinioni *probabili*.

XI. Dopo questi ed altri esempj dal Tamburino recati, così egli conchiude il §. 3. *In his, inquam, & similibus resolvitur posse nos amplecti partem, quam citati Doctores tenent; posse & contrariam, quam tenent alii: quia nimirum etiam in æqualibus facti probationibus residet nonnunquam in singulis partibus sua proxima, practicaque Probabilitas*. Vegga da ciò il *Popolo Cristiano*,

no, qual largo campo spiani alla laſſità codeſta maniera di riſolvere i caſi per via di quella immaginaria *probabilità*, che vien ammeſsa da queſto o da quello difenſore del ſiſtema: e vegga inſieme di bel nuovo, ſe ſiffatta maniera poſsa eſsere quella inſegnata dal noſtro Divin Maeſtro Gesù, dal Santo Vangelo, da' Santi Padri, dalla Cattolica Chieſa. Ma avanziamoci, che qualche coſa di meglio ci preſenta il Tamburino.

XII. Nel §. 4. al *n.* 7. giudica bensì certo, per una ragione efficace, che pienamente lo perſuade, che ſendo uguali le ragioni addotte da due litiganti circa il poſseſso di un fondo, debba il Giudice dividere per metà. Nulladimeno *propter extrinſecam bonorum Doctorum auctoritatem aſſerentium in hoc caſu poſſe judicem pro ſuo amico, ſi maluerit, ſententiam pronunciare;* gli fa lecito di appigliarſi a tale ſentenza, ſiccome probabile. E collo ſteſso fondamento laſcia *probabile* nel *n.* 9. la ſentenza che poſsa il Giudice attenerſi alla opinione *meno probabile* al confronto della *più probabile*.

Nel *n.* 15. inſegna, che colui, „ a quo petitur conſilium, poteſt illud „ dare juxta probabilem opinionem, etiam relicta propria, immo & pro„ babiliore: quia (dice) *ſemper conſilium dat prudens*. Ita Caſtropalao, Say„ rus, uterque Sanchez, Vaſquez apud eumdem. Nam propter eamdem „ rationem Sanchez in Decal. cap. 9. *merito concedit* interrogantem, cui „ *grata non eſt reſolutio* unius Doctoris, poſse quærere alium, qui benignius, „ ſed tamen *probabiliter* loquatur. Duas tamen (aggiugne) adhibeo limita„ tiones. Primo, quod ſi quis interroget tuam, tuam dare teneris, non „ alienam, quamvis probabiliorem. Secundo communiter (N. B.) qui pe„ tit conſilium in caſibus ad ſuam conſcientiam ſpectantibus, ſemper in„ tendit noſcere, an partem *ſibi benigniorem* ſequi ſine peccato valeat, V. „ G. ſi quis petit, quid faciat de invento argento, nullo domino poſt di„ ligentiam comparente; petit, an ſibi poſſit illud retinere, id *quod eſt* „ *probabile*, licet *etiam ſit probabile* debere pauperibus diſtribuere. " E in tal caſo che farà, o far dovrà il Conſultore? *Illud, non vero hoc, conſilium dare teneris*, deve conſigliarlo, che ſe lo ritenga in pace, *ex ſuppoſitione, quod conſilium dare ſuſcepiſti*. „ Sic idem (Sanchez) ibidem *n.* 4. " Così giudica il P. Sanchez, e tal obbligazione (*teneris*) impone ai Teologi Conſultori e Confeſſori il Tamburino e in queſto, e in ſimili caſi. Perilchè

vuo-

vuole, che si riprendano *indoctos Confessarios, qui semper putant se bene facere obligando pœnitentes ad restitutionem: quia id semper est tutius*. E la ragione è chiara. *Sane* (dice per illuminare i Confessori ignoranti, *indoctos*) *si id, quod est tutius, ii cognoscere voluissent, tuum consilium non expectassent, sed ex se restituissent*. Eccellente ragione. Collo stesso fondamento risolve *n.* 16. che *Doctor, sive publice, sive private doceat, docere potest probabiles opiniones, etiam prætermissis probabilioribus, modo non prævideat aliquod scandalum exoriturum: quia sic jam se prudenter gerit: siquidem probabilem bene gerendi viam auditoribus ostendit*.

Nel *n.* 19. parlando il Tamburino del Medico dice: „ Quando est æquale dubium, nec vinci potest, an medicamentum profuturum sit, an *nociturum*, & aliud certum, vel probabile medicamentum non adest; Valentia &c. concedit adhiberi posse: Castrop. negat, nisi in casu quo (ut etiam notat Sanchez &c.) aliqua tandem spes luceat proficiendi. Ratio Castrop. est: quia tunc Medicus, quantum est de se, sine necessitate s exponeret periculo infirmi mortem accelerandi, quod nunquam licet. Ratio Valentiæ est: quia periculum hujusmodi dubiæ accelerationis satis superque compensatur ab illa spe, licet dubia, sanitatis. Tunc enim (addit hic Valentia) habet locum, quod ex Galeno fertur: *Interfice audacter*. Utraque sententia est *probabilis*. " Ammazzalo coraggiosamente; che già la *sentenza probabile* ti salva da ogni peccato.

Nel *n.* 20. s' incontra la prima proposizione dannata da Papa Innocenzo XI. *Non est illicitum in Sacramentis &c.* e nel *n.* 21. si ha la seguente dottrina falsa, pericolosa, e per mio credere virtualmente dannata: „ Quando adest probabilis opinio de jurisdictione, approbatione, vel simili dependente ab Ecclesia, potest quilibet juxta eam probabilem sententiam operari in administrandis Sacramentis. Sic Lessius, Suarez, aliique. Adest V. G. probabilis opinio te, qui es Sacerdos, posse propter quamdam Episcopi licentiam absolvere a peccatis, a censuris, a reservatis, vel posse assistere matrimonio &c. potes absolvere, & assistere sine necessitate admonendi proximum *de opinione contraria*, *quamvis probabiliore*. Ratio est, quia in his casibus certo fit Sacramentum ex eo, quia quoties est probabilis opinio de similibus dependentibus ab Ecclesiæ potestate, ipsa ex „ con-

„ consensu tacito (che infinto si sono senza fondamento alcuni Teologi) & „ de præsenti ratihabitione supplet &c. " Dottrina, che espone a pericolo di nullità i Sacramenti, fondata sopra di una ragione, che non sussiste, o perlomeno è incertissima; non essendosi mai la Chiesa in qualche modo dichiarata di supplire al difetto, *quoties est probabilis opinio*, specialmente *contra probabiliorem*; e negandosi ciò risolutamente da gravissimi Teologi.

XIII. Da tal dottrina ne ricava il Tamburino delle altre non men lasse, e pericolose nei numeri seguenti. „ Confessor (scrive *n.* 22.) dum agi- „ tur de peccato pœnitentis, potest sequi opinionem probabilem, neglecta „ etiam probabiliore. Ut autem potest, immo interdum, sicut docuimus „ *in Meth. Confes.*, *debet* secundum opinionem probabilem pœnitentis se ge- „ rere. Ratio est toties dicta: quia sic coram Deo prudenter agitur. Nec „ intervenit damnum ullum pœnitentis: siquidem *certissimum est*, nullum „ peccatum committi ab eo, qui secundum opinionem practice probabilem „ operatur &c. " *N.* 23. „ Hinc quando est probabile peccatum aliquod „ non esse reservatum, licet *sit probabile*, *& multo magis* si sit solum du- „ bium, reservatum esse; poterit Confessarius ordinarius licite, & valide „ ab illo absolvere: quia *ex probabili opinione* operabitur; quæ *ex communi* „ jam Doctorum sententia dat jurisdictionem. Sic Merolla &c. " Sicchè l'opinione probabile conferisce quella giurisdizione, che per una opinione anche più probabile non si gode. „ Immo (soggiugne *n.* 24.) puto *obligari* „ Confessarium in hoc casu ad absolvendum, siquidem non absolvere esset „ condemnare. Ita Jo. Caramuel. " Non solamente può, ma è ancora obbligato il Confessore a valersi in tal caso dell'opinione probabile secondo Caramuele. Manco male però, che un altro Probabilista con non men probabile opinione lo esenta da un sì stretto debito. *Non obligari tamen, quando opinio se tenet ex parte ministri, puta Confessarii, notat de Lugo.*

XIV. Nel *num.* 29. applica la probabilistica dottrina ai Principi e Monarchi circa il muovere la guerra. E nel *n.* 30. *Dico*, scrive, *in probabilitate orta ex jure quemlibet Regem licite bellum gerere contra alium posse. Sic Sanchez &c. Ratio est: quia, ut est toties dictum, potest quis sequi opinionem probabilem, omissa probabiliore*. Ma si può fare un quesito, cioè se deb-

ba

ha dirsi lo stesso, qualora un Principe, oltre l'opinione probabile, e più probabile, che a lui appartenga il regno, goda inoltre il possesso del medesimo; potrà l'altro assistito da un'opinione *probabile* intimargli la guerra, e discacciarlo dal trono? In tal caso, risponde il Tamburino, per mio parere non può farlo: *tunc ex mea sententia non potest*. Ma badate bene, che dico *ex mea sententia*: perchè se non può farlo per la mia opinione, lo può fare per l'opinione di altri buoni Autori. *Dixi* ex mea sententia. *Nam ex BONORUM Auctorum opinione posse video, qui, nihil obstante prædicta unius Regis possessione, putant in dicto casu ab alio Rege bello impeti Regem possidentem posse. Lege item Castrop. &c. Jo Sanchez &c.* Altre dottrine qui insegna il Tamburino coerenti al sistema sul proposito stesso, e sulla collazione de'benefizj ne'mesi riservati; dove di bel nuovo dà il privilegio a due orologj di costituire due opinioni *probabili*.

Nel §. 5. tratta la questione, *an liceat modo unam, modo alteram probabilem opinionem in eadem materia sequi?* E la risolve affermativamente nella guisa già accennata nell'ultimo capo della prima parte. E quindi dopo di avere nel §. 6. parlato della famosa probabilistica regola, *in dubiis melior est conditio possidentis*, che estende a tutte le materie, non che di giustizia, di obbedienza, di Religione ec. nel §. 7. passa a mostrare con una lunghissima serie di esempj disposti per le lettere dell'Alfabetto, quando luogo abbia siffatta regola. *Operosum* (dice) *id ita est, & prolixum* (*quippe per omnes fere materias est percurrendum*,) *ut integrum merito volumen exposcat*. E sopra di ciò fa questa avvertenza assai notabile: *Neque me mihi contrarium suspicetur is; qui forte animadvertet, me interdum aliquam sententiam approbare, quam alias non sum amplexus: id enim tunc solum facio, quando utraque sententia probabilis a me judicatur: quod non est mihi adversari, sed docere potius sententias illas posse ad libitum tuto excipi*. Il che è affatto conforme all'avvertimento premesso dall'Escobar per que'suoi frequenti problemi: *est, & non est: obligat, & non obligat: peccat, & non peccat &c.* che tutti i Probabilisti devono riconoscere per legittimi, quando siano le sentenze *utrinque probabili*. Io rimetto a chi ha agio, e pazienza, il trascorrere i moltissimi casi, ne'quali il Tamburino per via d'Alfabetto, come dissi, fa l'applicazione del probabilistico principio, per toccare con mano le lassità, a

cui

cui esso conduce: poichè il detto fin ora a me basta per far conoscere le licenze deplorabili, cui il suo sistema apre la strada; e m'avanzo a riferire alcune altre sue lasse opinioni insegnate in altre materie.

§. IV.

Saggio di proposizioni lasse insegnate dal Tamburino in altre materie, e rese probabili e sicure nel suo sistema.

XV. IL P. Zaccaria, che procurò l'ultima ristampa delle Opere di questo Autore, e si studiò d'illustrarle con sue annotazioni, ma non di cancellare, o correggere le di lui lassità, nell'Avviso, che a nome dello Stampatore prefisse, avverte in tal guisa i suoi Leggitori: *Illud certum est, paullo SEVERIORIBUS doctrinis indulsisse illum in iis præsertim, quæ ad JEJUNIUM spectant*. Se dunque nella materia del digiuno si pretende essere stato il Tamburino alquanto severo; dalle lasse proposizioni, che noi appunto del digiuno tosto riporteremo da lui, potrà il saggio Lettore argomentare le lassità, che ha insegnate in altre materie, dove non è stato sì rigido.

1. „ Dispensatus ad carnes edendas *liber est a jejunio &c.* (*a*). Ratio est, „ quia ad actionem quampiam quis teneri non potest, si ad id quod est „ de ejus essentia, non obligatur. Hinc illi, cui conceduntur ob dispensationem carnes, licet sero cœnare: immo pluries in die se reficere: quia „ ab obligatione jejunii jam est solutus. " *Lib. 4. in Decal. cap. 4. §. 1. num. 2.*

2. „ Eodem modo dispensatus ad carnes eo die, quo ex libito carnes non „ manducat, non obligatur jejunare, sed licite potest sæpius comedere, sive dispensatio fuerit circa præceptum, sive circa votum. Ita Auct. Cas. „ Consc.

(*a*) Io non riporto gli Autori dal Tamburino citati: poichè è già stato provato, che molti almeno falsamente si allegano a favore della lassa opinione. Questa è già stata proibita dal Regnante Sommo Pontefice con due *brevi*; ma nondimeno si lascia correre ne' libri, che si ristampano, senza tampoco farvi qualche nota.

„ Consc. &c. Aliqui distinguunt, conceduntque prædicto, si dispensatus fue-
„ rit quis ad carnes propter virium debilitatem: at si fuerit dispensatus ex
„ eo, quod cibi quadragesimales sunt ipsi nocivi, eo die, quo carnes non
„ comedit, non poterit jejunium frangere, & pluries comedere, quia &c.
„ Ita Th. Sanch., aliique apud Dianam. " Ma questa sentenza non si approva dal Tamburino, *qui paullo severioribus doctrinis indulsit*. „ Ex vi (risolve egli) hujus discursus acquiescerem huic distinctioni. Verum ex alio „ capite fit mihi *probabile* in utroque casu hujusmodi dispensatum posse *plu-
„ ries comedere*. Ita Henriq. Rodriq. Azorius, aliique apud Jo: Sanch. &c.
„ Quod si quis dispensetur ex mera liberalitate Pontificis; adhuc puto *pos-
„ se sero comedere quodlibet*, si mane pisces comedit. " *Ibid. nu.* 4. Secondo questa dottrina dichiarata *probabile*, chi è dispensato dall' uso de' cibi quaresimali, perchè la continuazione di questi gli è nociva alla sanità; potrà in tutta la Quaresima mangiare quante volte gli piace, anche in que' giorni, ne' quali, come si costuma da ogni fedel Cristiano, si astiene dalle carni, e così in tutti i Venerdì, e fino nel Venerdì Santo non avrà alcun debito di digiunare.

3. „ Qui inadvertenter in die jejunii non contemnendam carnium quan-
„ titatem forte comedit; si errorem postea advertat, non obligabitur jeju-
„ nium servare. Ita Basil. Pont. contra Manriq. &c. " *Ibid. n.* 5. La sua inavvertenza nel mangiar carne, lo disobbliga per tutto quel giorno dal digiuno. Anche questa sarà una dottrina *paullo severior*: ma eccone delle altre non men *severe*.

4. „ Dispensatus ad carnes potest simul comedere pisces: quia nulla lex
„ adest, quæ hæc simul comedere prohibeat. " *Ibid. n.* 6. Anche questa è stata proibita dal Sommo Pontefice.

5. „ Dispensatus ad unum genus carnium, V. G. ad gallinas, poterit quas-
„ cumque carnes comedere, laridum, farcimen, porcinam &c. Ratio est,
„ quia una est, & individua omnium carnium prohibitio. " *N.* 8. E la dispensa nemmen del Papa la può dividere.

6. „ *Probabile* est sagimen existimari inter carnes, ut item (probabile)
„ non existimari, sed esse numerandum inter lacticinia: ideo *probabilis* et-
„ iam erit *utraque sententia*, atque adeo posse recipi in jejunio, & posse

„ ab

„ ab eodem rejici. Ita multi apud Henriq. “ *N.* 16. Per tal guisa, ove è o la consuetudine, o la dispensa di mangiare nella Quaresima latticinj, valendosi della *probabilità* dell' opinione, potrà mangiarsi il grasso, e la minestra di grasso.

7. „ Controversia est, an lacticinia sint in jejuniis prohibita? Si loquamur de jejuniis infra annum, vigiliarum nimirum, vel quatuor temporum, probabile est non esse jure interdicta &c. “ *N.* 20. Circa poi la Quaresima, dopo di aver dette varie cose, conchiude *n.* 24. „ Quid ego tandem sentiam, noli a me expectare, Amice Lector, donec clarior declaratio Summi Pontificis accedat, vel firmior usus fidelium alterutram sententiam amplectatur. “

8. „ Licet bibere intra diem jejunii vinum, mustum, cervisiam, aquas ex herbis, vel eodem vino distillatas: ita Antonius de Leon. etiam de mane, etiam ob solam delectationem, etiam multoties in die, *etiam in fraudem jejunii*. Ita Sanchez, Lezana, Fagund. “ Ibid. §. 2. n. 4.

9. „ Puto *cocholatam* non esse veram potionem, sed cibum, atque adeo frangere jejunium &c. Ratio, ut mihi videtur, efficax sic formatur &c. “ *N.* 9. e la conferma diffusamente. Ecco dunque si dirà una dottrina del Tamburino *paullo severior*. Ma si seguiti a leggere, e si vedrà, che tutta la sua severità a cagione del Probabilismo, si risolve in fumo. Poichè dopo di avere provata la sana opinione con ragioni da lui stesso credute *efficaci*, rende probabile e lecita ne' giorni di digiuno quella bevanda. „ Quæ hactenus (così conchiude nel *n.* 23.) de cocholata disputavi, vera mihi videntur *propter rationes intrinsecas*. Ceterum, quia video viros pios, religiosos, ac doctos putare eam, prout in Hispania, & Romæ nunc est in usu, esse usualem potionem, nec violare jejunium; nolo (idque propter auctoritatem extrinsecam) hanc sententiam a Probabilitatis, securitatisque finibus repellere. “ E quindi riferisce la risposta del Cardinal *de Lugo*, che essendo interrogato su questo punto, rispose: „ Qui eam usurpant, *nequaquam frangere* afferunt: frangere contendunt, qui ab ea se continent. Ego vero, cum inter usurpantes sim, neutiquam violare pronuncio. “ Dal che così inferisce il Tamburino: *Si ergo vir adeo doctus, ac*

pius

pius, tanteque auctoritate præstans sic disertis verbis edisserit, qua ratione eum non PROBABILITER loqui, & agere, valet quispiam suspicari?

10. „ Jam opud recentiores opinio recepta nunc est (quantitatem jentaculi) *ad octo circiter uncias* pertingere posse, non quidem ex lege scripta, „ sed ex consuetudine legitime introducta. Ita Fagund. &c. cit. Suarez, „ Diana, Jo. Sanchez. Posse te quartam partem solitæ cœnæ pro jentaculo comedere, ut si viginti uncias assumere in cœna soles, posse assumere „ quinque; si quadraginta, *decem*, *probabilis est opinio*. Ita Reginal., Layman, Filliuc. &c. Dixi autem *octo circiter uncias*: nam parum excedere „ addendo unam vel alteram unciam supra prædictas *octo*, esset ex nonnullorum sententia parvitas materiæ, nec peccatum mortale constituens. „ Ita Pelliz., Leander ex Turrian. apud Dianam. " *Ibid.* §. 3. *n.* 1.

11. „ Potest ne licite quis panem in quantitate debita, vel ciceres, fabas, similemque materiam coquere in aqua, vel alio liquore (che è a „ dire farsi una buona minestra) illamque totam pro jentaculo assumere? „ Resp., non posse docet Filliuc., posse *probabiliter* censet Boss., quia &c." *Ibid. n.* 2. Il Tamburino dice poi, che *non audet ejusmodi opinionem vocare probabilem*. Ma che importa, se già *probabile* vien asserita da' Autori di merito?

12. „ De cibis communibus quadragesimalibus, herbis nimirum sive crudis, sive elixatis, *piscibus sive parvis, sive magnis* sale coctis, fructibus sive recentibus, sive siccis, dulciariis, *pultibus*, quas *minestras* appellamus, „ *ex amigdalarum cremore, ex leguminibus, & similibus;* ea accipi possunt pro „ *jentaculo*, quæ cuilibet arrident, modo conflatum ex pane, ut fit, & ex „ prædictis, quod accipitur, non excedat uncias octo: colligitur ex Bonac." *Ibid. n.* 3. Si oda eziandio la ragione, che apporta. „ Ratio hujus dicti est: „ quia licet jentaculum ex consuetudine sit introductum, & *passim* non accipiantur, nisi *cibi leviores &c.* tamen *non est certum* esse introductam absolute consuetudinem de sumendo jentaculo sub hac stricta necessitate, ut „ non possint nisi tales vel tales cibi a jejunantibus assumi: ergo nec nos adstringere sub peccato debemus. Certum est etiam jentaculo posse nos frui: „ incertum, an tales cibi *substantiales* sint exclusi: ergo *prævalet libertas va-*

„ len-

„ lendi illa aſsumere. " Queſte ſaranno le ragioni di *non legger peſo*, *convincenti*, che rendono *probabili intrinſecamente* le opinioni. Si confeſsa, che la conſuetudine introdotta ſia di mangiare nella picciola collazione della ſera ſoltanto cibi leggeri. Ma ciò al Tamburino non baſta: perchè (dice) *non è certo*, *che ſia ſtata introdotta ſotto queſta sì ſtretta neceſſità*, e manca una dimoſtrazione, che lo provi. Onde conchiude, che *prevalendo* in tal caſo *la libertà*, ſi potranno prendere cibi ſoſtanzioſi.

13. „ An vigilia Natalis Domini majori refectiuncula vires reficere liceat? Reſp. duplo circiter majori, hoc eſt pertingente circiter ad uncias „ ſexdecim. " *Ibid. n.* 7. Sarebbe ſtato meglio il dire aſſolutamente, che ſi poteva fare in tal vigilia la cena ordinaria, che non ſuol eccedere tal quantità di cibo dopo il pranzo della mattina. Ma egli ha creduto di dover anzi far un'altra oſſervazione, ed è queſta: *intellige etiam*, *ſi ea incidat in diem ſabbati*, *in quo celebretur jejunium quatuor temporum*. *Ita uterque Sanchez &c. N.* 8.

14. „ Patrem & dominum ad compellendos filios vel famulos, ut ii jejunent, non obligo. Ita Fagund. Sanchez, Azorius. §. *6. n.* 2. Quare „ poterunt, *immo & debebunt* illis cibos, quamvis ſciant eos non jejunaturos, miniſtrare. Quia ex una parte hæc miniſtratio eſt opus de ſe indifferens: & ex alia patrem, dominumque excuſat proprium officium „ alimenta ſuis cum debita liberalitate præbendi, modo &c. moneant &c." *Num.* 3.

15. „ Caupones & vendentes miniſtrare cibos accedentibus, quando *probabiliter*, *vel certo ſciunt violaturos jejunium*; concedimus *ſatis probabiliter*. „ Ita Sanchez &c. lege item Dianam &c. " *Ibid. n.* 7.

16. „ Qui ſexageſimum annum attigit, quamvis nondum illum compleverit, excuſatur a jejunio. Ita Jo: Sanch. &c. Trullenc. &c. ". §. *7. n.* 1.

17. „ Religioſus, qui nondum explevit annum vigeſimum primum, tenetur ne ad jejunia per ſuam regulam mortaliter indicta? Reſp. *Probabile eſt* obligari. Ita Jo: Sanchez, Sa, Thom. Sanch. &c. Sed *probabile* „ *eſt* etiam non obligari. Ita Aſcan. Tamb., Med., Graff. &c. Utraque „ ſententia tuta eſt, & excipi ſine timore poteſt. " *N.* 6. E al modo ſteſſo riſolve de' Religioſi ſeſſagenarj.

18. „ Si quis vovit singulis Sabbatis V. G. jejunare toto vitæ suæ tem-
„ pore, addita etiam clausula *in perpetuum*, probabile est excusari post
„ annum sexagesimum. Ita Sanchez, Diana, Fagund. Layman. &c. "
Num. 9.

19. „ Idem dico (excusari a jejunio) qui noctu dormire per notabile
„ tempus non potest, nisi cœnet: nimis enim esset onerosum sic jejunare.
„ Ita Fagund., Jo: Sanchez, Laymanus. Neque hunc obligo mane jenta-
„ re, seque sero plene reficere, quo pacto jam jejunium sartum tectum
„ conservaret. Non obligo, *licet id commode facere queat*. E per qual ragione non l'obbliga, potendo per tal guisa osservare comodamente il digiuno?
„ Quia nemo (risponde) in jejunando est obligandus *ad extraordinaria re-*
„ *media*, & ad relinquendum suum jus comedendi circa meridiem. Sic Th.
„ Sanch., Jo: Sanchez, Fagund. " Il gius, che ha Dio e la Chiesa di comandargli il digiuno, deve cedere al *jus*, cioè all' uso, o consuetudine di mangiare circa il mezzo giorno. „ Idemque (aggiugne) de eo, qui de
„ nocte absque perfecta cœna calefieri notabiliter nequit. Ita Fagund.,
„ Th. Sanch. &c. " *Ibid. num.* 14. Chi non resta sorpreso che diansi Teologi, i quali per sì lievi, e ridicoli motivi dispensino dalla legge sacrosanta del digiuno?

20. „ Concionatores, si per totam Quadragesimam quotidie, *vel ter*, *qua-*
„ *terve in hebdomada* consuetam horariam, plus minus, concionem habeant
„ ad populum &c. etiamsi voluntarie, & propter lucrum &c. concionentur,
„ a jejunio tunc erunt excusandi. Ita Fagund., Sanch., Diana, Layman. "
Ibid. n. 26. Si confronti questa risoluzione coi statuti dell' Ordine di S. Domenico, della Compagnia, e di altre Religioni, le quali prescrivono, che non si debba lasciar predicare quel Religioso, che non può colla predicazione accoppiare l' osservanza del digiuno quaresimale: e se ne vedrà la consonanza ammirabile.

21. „ Dico propter auctoritatem Doctorum esse *probabile*, nullos artifi-
„ ces, atque adeo sutores, obligari ad jejunia &c. Ita Trull. citans Fa-
„ gund., & Sa, Azor., Laym., Sanchez.. " *Ibid. n.* 28.

22. „ Si quis pedester ad venandum solum ob voluntatem se conferat,
„ vel pila ludat, vel hastiludio vacet, multo magis si cum peccato, ut si

„ *ad*

„ *ad adulterandum*, *vel ad furandum* dictum pedeftre iter arripiat ; diftin-
„ guendum erit. Nam fi hæc fiant eodem die, quo urget jejunii præce-
„ ptum &c. iilicite contra præceptum de jejunando fiet &c. Si vero fiant
„ tempore remoto, nec multum proximo ipfi diei, quo jejunium urget,
„ non illicite fieri, fupra *de caufis excufantibus ab auditione Sacri* per occa-
„ fionem diximus. “ *N.* 30.

23. „ Si precibus, aliove modo poffet conjux removere alterum a peten-
„ do debitum, adhuc tamen non teneretur uti hoc remedio, atque poffet
„ non jejunare, & fic reddere. Ita Th. Sanch. “ *N.* 37.

XVI. Quefte laffe propofizioni, oltre molte altre, che ho lafciate per brevità, s' incontrano nel folo *capo* 15. *del lib.* 4. *in Decal.* del P. Tamburino. Dimando, fe tali dottrine, ficcome probabili, fi riduceffero in pratica; vi farebbe più nel Criftianefimo alcun veftigio di quel precetto della legge naturale, e della Chiefa, che prefcrive il digiuno? Eppure fi ha il coraggio di commendare fu quefto il rigore del P. Tamburino, e di fcrivere, *certum effe paullo feverioribus doctrinis indulfiffe illum in iis præfertim, quæ ad jejunium fpectant*. Che farà dunque di quelle materie, in cui *doctrinis paullo feverioribus non indulfit*, anzi nelle quali lo fteffo fuo Editore non ha potuto negare d'effer effo caduto in laffità, da lui però non corrette? Io dovrei riempirne un groffo volume, fe tutte quefte voleffi defcrivere, o dall' Autore tenute per probabili, o refe tali dai probabiliftici fuoi principj. Non ne addurrò tuttavia per faggio, che pochiffime altre, ficcome mi fi affacciano all'occhio.

24. Lafciando da parte le fentenze del Tamburino già dannate dalla Chiefa full'efercizio degli atti di fede, di fperanza, e di carità, che perciò non più godono la pretefa loro probabilità; ne refcriverò in tal materia una fola, che farà per avventura da feguaci del fiftema riputata pur anche probabile. „ *Probabilis*, & *tutiffima* eft fententia illorum, qui ne-
„ gant fideles *initio ufus rationis*: fic Caftrop. cum Azor., Valentia, San-
„ chez, Suarez, Coninch ab eodem cit. & *fine vitæ*: fic idem ibi cum
„ Azorio & Sanchez &c. obligari ad fe convertendos in Deum, illum
„ amando. Ponere enim hujufmodi obligationem (pofta per altro da San
„ Tommafo, e da mille altri Teologi,) quæ *certe* folido fundamento non

 „ inni-

„ innititur, nihil aliud est, nisi scrupulos ingerere. " Lib. 2. in Decalog. *c.* 3. §. 3. *n.* 4.

25. „ An possit filius mortem patris optare, vel de illa gaudere, non „ ut malum patris (hoc enim esset odium execrandum,) sed ut ipse Fi„ lius paterna hereditate fruatur? An mater possit desiderare mortem fi„ liæ, ne illam alere, vel dotare cogatur? An possit subditus mortem cu„ pere sui Prælati, ut *Prælaturæ ipse succedat* (anche di queste ne dobbiamo „ sentire,) vel ut ab eo Prælato sibi infenso liberetur, & similia? Si so„ lum desideres, vel cum gaudio excipias ejusmodi effectus, hereditatem, „ molestiæ carentiam, Prælaturam &c. facilis est responsio: licite enim „ hæc optas, vel amplecteris: quia &c. " *Ibid. lib.* 5. *c.* 1. §. 3. *n.* 29.

26. „ An sicut aliis, ita sibi ipsi possit quis modo dicto optare V. G. „ mortem ad ærumnas vitæ hujus evitandas? Respondeo: ita, propter eas„ dem rationes: quia tunc bonum sibi optat, non malum. Ita Vasquez, „ Sa, Turrian., Navar., apud Bonacin. &c. Sunt apud nos non pauci ru„ des, qui *tanquam de mortali se accusant* sibi mortem optasse, quo incommo„ da vitæ hujus effugiant. Ejusmodi pœnitentes, eorumque Confessarii sunt „ admonendi: illi, ut conscientia erronea liberentur; hi, ut sollicitiores „ sint in docendis pœnitentibus. Nam profecto admirans sæpius adverti ali„ quos solitos frequentissime confiteri hac erronea conscientia laborasse. „ *Deus immortalis!* Nunquam Confessarius sibi scrupulo vertit, se teneri ex „ caritate, & ex officio *Doctoris* munus erga pœnitentes exercere? Medi„ cus est Confessarius, Judex, & Magister. " *Ibid. n.*34. Non è questa cosa, che deve cavare dagli occhi le lagrime? I Penitenti, che meglio intendono col solo lume naturale, che certi Confessori colle loro specolazioni, il disordine di quei desiderj, se ne accusano nella Confessione, come di gravi peccati. E il P. Tamburino colla sua lassa dottrina studiasi di estinguere quel lume impresso in loro da Dio; e si accende di zelo contro de' Confessori, perchè non istruiscono i penitenti di una falsa dottrina, che possano senza scrupolo desiderarsi la morte per non soffrire le penalità, cui soggiacciono, di questa vita: e fa anzi scrupolo ad essi Confessori, perchè di ciò non avvisano i penitenti, pretendendo, che perciò manchino al debito della carità, e all' ufficio, che esercitano, di Medici, di Giudici, e

di

di Maestri! Affinchè meglio apparisca il carattere di codesto suo zelo, odansi altre dottrine, che insegna appunto a tal proposito nel *lib.* 3. *Method. Confess. c.* 4.

27. „ Si ignorantia inculpabilis quæcumque sive facti, sive *juris*, & sive „ *juris divini*, sive humani, non est contra pœnitentem (idest, quando pœ- „ nitens non putat esse mortale, quod tale est,) & nihil pœnitens inter- „ rogat de hoc Confessarium; distinguendum est. Si enim Confessarius præ- „ videt pœnitentem, ignorantia ablata, *non difficulter* relicturum id, quod „ reipsa peccatum est; tenetur ex Sanchez veritatem aperire. At si præ- „ videt *non relicturum*, *potius taceat*, ne in majus damnum illum conjiciat. " *Loc. cit. n.* 3. Sicchè qui è sparito tutto lo zelo del Tamburino per le ammonizioni, che è tenuto il Confessore di fare al suo penitente in qualità di Maestro. Ma non ci tratteniamo, che qualche cosa di più udiremo da lui, onde meglio ammirarlo.

28. „ Idem esse dicendum, quando quis est in occasione proxima, & „ non speratur emendatio, docet Pellizarius tract. &c. " *Ibid.* Potrà dunque il Confessore lasciarlo in tal caso nella *prossima occasione* di peccato, senza avvertirnelo.

29. „ Hinc item, si prævideat Confessor pœnitentem non restituturum, „ si illi detegatur nullitas tituli, quem pro se adesse pœnitens putat; non „ erit ex Sanchez *talis nullitas* illi *a Confessario* non interrogato *patefacien-* „ *da*, quamvis sit *in præjudicium tertii*, qui suo carebit: tertii, inquam, „ particularis: nam si esset in damnum publicum, cum tunc præpondera- „ re debeat bonum publicum bono privato pœnitentis, videtur aperienda." *Ibid. n.* 5.

30. „ Sed contra hoc ultimum quæso te, si prævides pœnitentem non „ restituturum, quamvis item advertas id esse *in damnum publicum*; cur *tu* „ *sis obligandus ad admonendum?* Quandoquidem prævides adhuc tua acce- „ dente monitione illum non fore restituturum, atque adeo non fore amo- „ vendum damnum publicum. Certe frustra erit talis monitio, immo no- „ cens ipsi admonito; bono autem publico nequaquam favens. " *Ibid.*

31. „ Atque hæc omnia ex de Lugo etiam procedunt, quando Confes- „ sarius speraret pœnitentem suscepturum quidem monitionem, sed tamen

„ advertit remedium esse difficillimum, ut si scandalum, vel infamia notabilis sequatur &c. Ita idem de Lugo citans Suarium, & Sanchez. In hoc „ enim, vel simili casu *satius est tacere*: quia majus est tale damnum, „ quam illa materialis violatio legis divinæ sine peccato violatæ. “ *Ibid. n. 6.*

32. „ Unde etiam infertur idem esse dicendum, quando pœnitens sub „ peccato mortali tenetur ad aliquid adeo difficile, ut non credatur *tunc* „ *æquo animo recepturus*, & alia vice melius suscepturus esse judicetur. Poterit enim tunc prudens Confessarius relinquere illum in sua bona fide, „ quæ a peccato excusat, & monitionem in tempus opportunius differre: „ *ne scilicet territus pœnitens a Confessione se abstineat*, majusque detrimentum „ patiatur. Hoc notetur permaxime *pro Confessariis mercatorum*, *&* *Principum*. “ *Ibid. n. 7.* Può il Tamburino insegnare dottrine più perniciose di queste? Quel Tamburino, che sì zelante dimostrasi contro di quei Confessori, che non ammoniscono i tribolati, ed afflitti non essere peccato il desiderare a sè stessi la morte. Il Confessore, a parer suo, e degli Autori, che cita, tutti *classici* presso de' Probabilisti, qualor prevegga difficoltà nel penitente di ricevere l'ammonizione, ed il lume della verità; può dissimulare, o non discoprire la nullità del matrimonio o già contratto, o da contraersi: tacere, quando si trova in una *prossima occasione* di peccato, e non ne speri la fuga: quando conosce, che possiede ingiustamente la robba altrui, e vede la di lui ripugnanza a restituirla, benchè ciò ridondi in danno di un terzo, anzi in pregiudizio ancora del Pubblico: quando il rimedio sia assai difficile da praticarsi, comechè dalla sua ammonizione ne speri frutto: e quando si crede, che in altro tempo sarà il penitente più disposto a ricevere l'avviso, che non è d'ordinario, massimamente ne' Mercanti, e in altri simili generi di persone abituate al male, se non quel della morte: e frattanto con siffattà disposizione assolverlo (*a*), ammetterlo alla partecipazione de' più augusti Misterj: affinchè atterrito per l'avviso, o ri-

(*a*) Dico, *assolverlo*: poichè tanto insegna Tamburino in quel Capitolo; siccome altresì rilevasi dal titolo del medesimo, che è *de Officio Confessoris quoad instruendum pœnitentem, antequam absolvat.*

o rimedio suggerito, non si astenga dal confessarsi, *ne territus pœnitens a confessione se abstineat*: che è lo stesso, che lasciarlo francamente commettere continui sacrilegj, non potendo essere capace della grazia sacramentale colui, che disposto non è a lasciare il peccato, e adempiere ai suoi doveri. In tutti questi casi non è obbligato, se udiam Tamburino, il Confessore ad illuminare il penitente, che falsamente presumesi trovarsi in una ignoranza non colpevole. Che deve mai dirsi di sì rilassate dottrine? Pure la lassità di questo Autore s'innoltra ancor di vantaggio nei numeri susseguenti. Ascoltiamolo.

33. „ Tertia regula. Si pœnitens, sive quia prudenter dubitat, sive quia „ rationabili scrupulo angatur, interroget Confessarium de re aliqua &c. „ tunc Confessor veritatem aperire omnino debet &c. Dixi *rationabili scru-* „ *pulo*. Nam si sit merus scrupulus, idest sine fundamento, quia is non „ tollit bonam fidem, *posset tacere* Confessarius, ut explicat Sanchez &c." *Ibid. n.* 8. Sicche, se anche il penitente interroga il Confessore, se questa, o quell'azione sia peccato, se abbia la tale o tale obbligazione, quando sopra di ciò agitato sia da mero scrupolo; potrà il Confessore dissimulare, e tacere senza pregiudicare all'officio, che esercita, di Dottore. Ottima dottrina. Avanti.

34. „ Petes, quid faciet Confessor, quando nescit, vel dubitat, an sua „ admonitio profutura sit pœnitenti, an damnum allatura? Resp. tunc est „ comparanda utilitas, quæ sub dubio illo speratur, & damnum, quod sub „ dubio timetur: atque illud sine scrupulo fiat, quod magis præponderare „ in Domino judicabitur. " *N.* 9. Codesta dottrina è il compimento della rilassatezza di Tamburino in questa materia. Imperocchè, se quando il Confessore non sa, o dubita, *nescit*, *aut dubitat*; se sia per essere l'avviso di giovamento al penitente, o, che è il medesimo secondo Tamburino, se sia per essere o nò di buon grado accettato da lui; deve in tal contingenza confrontare l'utilità, che è dubbiosa, col danno, che può temersene; appena succederà mai il caso, che il Confessore sia tenuto ad avvisare il penitente: attesochè d'ordinario *non può sapersi*, o almeno può *dubitarsi*, se il penitente riceverà volentieri l'ammonizione, e trarranne profitto. Per altro il preteso danno, che quindi è per risultarne, cioè, che illuminato egli ven-

venga a commettere peccati *formali* (siccome li chiamano) o sempre è certo nella maggior parte de' penitenti, o almeno dubbioso. Laonde giusta la regola Tamburiniana, questo dovrà *giudicarsi in Domino*, che *preponderi*: e per tal guisa dovrà, o potrà il Confessore *sine scrupulo* sempre, o quasi sempre tacere, e lasciare, che chi guadagna con usure da lui non riconosciute per illecite, seguiti a così guadagnare: chi ritiene al modo stesso la robba altrui, seguiti a ritenerla con pregiudizio del terzo, ad anche del Publico: chi mantiene la cattiva pratica, o vive nella prossima occasione di peccato, seguiti a mantenerla, o a vivere in essa tranquillamente; e così discorrendo. E frattanto ammettere tutti costoro alla partecipazione de' Sacramenti, dar loro senza timore l'assoluzione, e pascerli colle divinissime carni dell'Agnello immacolato: beni tutti, che si considerano *preponderanti* a que' mali, che dall'ommissione dell'avviso succedono: stantechè l'avviso sarebbe di leggeri cagione, che *territus pœnitens a confessione abstineret, majusque detrimentum pateretur*. Ecco in che risolvasi in questi casi sì importanti l'obbligazione di sopra tanto inculcata del Confessore d'istruire il penitente per adempiere all'officio che ha di Maestro. Io non credo, che siavi orecchio veramente Cristiano, che non provi orrore nell'udire tali dottrine, che pure diventan probabili, e lecite in pratica nei principj de' Probabilisti. Ma passiamo a rescrivere qualche altra dottrina del nostro Autore.

35. „ Ipsa communis famulatus, & obsequii ratio est proportionata cau„ sa, cur excusetur famulus, filius, uno verbo subditus sequentia opera ex „ se indifferentia faciens. Ita Sanchez &c. Primo, si jussu heri usurarii pe„ cuniam numeret, deferat, recipiat, referat mere in libros. Sed de his „ fuse mox a *n.* 42. Secundo, si ejusdem jussu, *quem scit ire ad adulterandum*, sternat equum, ipsum mere comitetur, mereque expectet ante fo„ res &c. sternat lectum, cibos condiat, ministretque concubinæ, eamdem„ que mere associet, ducendo ad locum, ubi dominus peccaturus est, ja„ nuamque aperiat eidem ingressuræ. Tertio, si ornet suam heram mere„ tricem, si deferat scripta, & internuncia solius urbanitatis plena, si defe„ rat munuscula, & esculenta, præstetque alia officia, quæ alius famulus „ æque præstaret. " *Lib.* 5. *in Decal. c.* 1. §. 4. *n.* 18.

36.

36. „ Subditus non ex sola famulatus ratione, sed metu notabilis detri-
„ menti (quale esset, si quis timeret, ne dominum hunc deserens, coga-
„ tur alium *cum sua molestia*, *&* *damno* quærere, ne a domino *male tracte-*
„ *tur*, ne *torvis oculis aspiciatur*, ne e domo *cum suo detrimento* expellatur,)
„ subditus, inquam, excusabitur, si referat *adulteræ*, vel *inimico*, ut tali ho-
„ ra ad domum heri, vel ad condictum locum accedat (sed ne dicat, ut
„ accedat ad peccandum, vel ad pugnandum in duello, hæc enim sunt in-
„ trinsece mala) si jussu heri insequatur puellam, visurus, vel requisitu-
„ rus, ubi ea habitet, & nihil aliud; si jussu ejusdem non aperiat modo
„ januam, sed doceat, ubi herus sit; si dominum adjuvet ad ascendendum
„ per fenestram, quo ingrediatur in locum, ubi peccaturus est: hæc enim
„ & similia, cum sint aliquanto propinquiora peccato abutentis, indigent
„ causa aliquanto graviore, quam sit ratio famulatus. " *Lib.* 5. *in Decal.* *c.* 1. §. 4. *n.* 19. Tutte queste azioni permette ad un suddito di esercitare per timore di un danno notabile, cioè se tema di dover soffrire molestia o danno nella ricerca di altro Padrone, ovvero di essere maltrattato, o risguardato con occhio bieco, o discacciato di casa. Poteva dire francamente, che può fare tutte le riferite azioni: perchè già ogni suddito può temere qualcuno de' detti incomodi, qualora ricusi di prestare al Padrone quell'ajuto, che da lui richiede per isfogare le sue passioni.

37. „ An si amicus meus velit, ut ego feram munuscula & similia, *tur-*
„ *pis scilicet amoris incitamenta*, quæ ipse mittit ad suam concubinam, pos-
„ sim ego sine peccato deferre? Responsio fuit absolute negativa: quia ex
„ una parte hæc actio, *licet alias indifferens*, est conjuncta cum peccato
„ amici ejusque concubinæ; " (si confessa che tal azione *va congionta col peccato*, e nondimeno si vuole da sè indifferente. Qual azione turpe, e peccaminosa saravvi, che non sia indifferente?) & ex alia parte non adest cau-
„ sa excusans ducta ex famulatu, vel ex alio detrimento " (perchè allora sarà lecita, benchè *conjuncta sit cum peccato* dell' uno e dell' altra:), „ nec
„ enim, si adest *quidam modicus rubor*, videtur esse *regulariter* tanti momen-
„ ti ut satis excuset. " (Che è a dire un poco di rossore, che prova l' amico nel portare *turpis amoris incitamenta* alla concubina dell' altro, non lo scusa da peccato *regolarmente*, ma potrà succedere, che talvolta lo scusi.)

„ Fa-

„ Fateor tamen, si tibi magni sit ejusmodi amicitia, ac vere timeres eam „ amittere, excusari te posse: quia tunc notabilis nocumenti justus me- „ tus accedit. " Confesso però, che se assai ti prema di conservarti l'amicizia di costui, e veramente temessi di perderla, non secondandolo nelle sue dimande, potresti essere scusato, perchè allora si tratta del timore di un grave danno. Che dottrine, mio Dio! Ma qui non si arresta Tamburino. „ Simile (aggiugne) quid erit, si te amicus petat, ut cubiculum ei „ accommodes, in quo scis eum fornicaturum: nisi enim notabilis necessitas „ te excuset, peccabis. Ita Sanchez (si potrà dunque in tal caso imprestare all'amico la camera, dove si sa che vuol peccare.) „ Et notabiliorem „ quidem posco, si in tuo cubiculo securius, & confidentius sit amicus pec- „ caturus &c. " Deve essere (dice) più notabile la necessità, per imprestargliela, se con maggior sicurezza, e confidenza fosse per peccare nella tua camera. Dopo di che conchiude le nobili sue dottrine con questo avvertimento: „ Atque eodem modo philosophare in ceteris similibus, ubi ra- „ tio famulatus, & obsequii non invenitur. " *Ibid. n.* 20.

38. „ Licet cuilibet judicis concubinæ munera tradere, atque ab eadem „ petere, ut intercedat pro ipso apud judicem, quando ejus intercessione „ sperat, ut justam sententiam de re alicujus momenti judex pro ipso fe- „ rat, nec alia via se offert, qua possit ejusmodi sententiam obtinere. Ita „ Castrop., Hurtad. apud Dianam &c. contra Sanchez &c. " *Ibid. n.* 23.

39. „ Non licet *regulariter* Pictori pingere amasiæ imaginem pro eo, quem „ Pictor *certo sciat in eam turpiter esse affectum*: quia non apparet causa suf- „ ficiens ipsa sola amissio lucri, quod ex ea pictura conquirendum est. Nam „ idem puto sentiendum de *Histrionibus* eadem repræsentantibus, ex quibus „ *moraliter scitur multos peccaturos*. Dixi *regulariter*: Si enim tanta esset Pi- „ ctoris, vel Histrionis necessitas, ut eo lucro indigeret ad victum, vel quid „ simile, *non recusarem semel*, *aut iterum licere* (sed sine periculo morali suæ „ impuræ delectationis.) Ita Sanchez, Pontius, Castrop. contra Azorium, „ & Bonac. apud Dianam. " *Ibid. n.* 28. A detta dunque di Tamburino, e degli altri da lui citati sarà lecito in caso d'indigenza, o simile rappresentare o col pennello, o colla voce, e gesti cose turpi, da cui moralmente si conosce, che molti peccheranno, *ex quibus moraliter scitur multos peccaturos*,

che

che è lo stesso, che asserire, esser lecito in certi casi indurre o provocare altri al peccato. Chi non raccapriccia in udire Teologi, che tanto si avanzano?

40. „ Licet tamen famulo, sed non nisi addito timore notabilis damni ex-„ plicati *n.* 19. (cioè, ne cogatur alium Dominum cum sua molestia, & „ damno quærere, ne a Domino male tractetur, *ne torvis oculis aspiciatur* „ ec.) emere pro Domino depictam jam imaginem concubinæ; sicut etiam „ modis dictis ibid. & n. 18. ornare heram, meretricem comitari &c. quæ „ tamen simplici amico non concedimus &c. " *Ibid. n.* 29.

41. „ Qui ex officio lecticas humeris portant, vel rhedas agunt, possunt „ ne licite pretio conducti *puellam scienter ad lascivum adolescentem adducere?* „ Ajo, non posse, quia &c. " quantunque dica e provi, che non possa, col sistema probabilistico poi fa lecita e questa e moltissime altre simili azioni peccaminose. Ecco ciò, che soggiugne: „ Habeo tamen unum apud „ Navar., ex quo aliquid benignius colligi PROBABILITER potest. *Ex his*, inquit, (quell'Autore presso il Navarro) *videtur colligi ratio defendendi multos a peccato saltem mortifero: modo, ut in casu proponitur, non placeat eis peccatum, & faciant obsequia prædicta ob aliquem bonum finem, puta eo quod exhibeant illa officii sui causa, vel ob justam mercedem. Licet enim hæc officia, & obsequia* sint valde *conjuncta peccato; non tamen sunt secundum se, & suapte naturà peccata, & ideo sejungi possunt a peccato per finem diversum, & sejunctum*. „ Hæc ille: nota illud *officii*, vel *ob justam mercedem*. Hanc sen-„ tentiam sequitur etiam Merolla &c. & Diana, excusantes eos, qui *ex offi-„ cio* puellam in curru ad Amasium ducunt. " *Ibid. n.* 30. Con questa dottrina *probabile*, perchè tale giudicata da Tamburino, e perchè Autori *dotti*, e *pii* la insegnano, si vengono a giustificare tutte, o quasi tutte le cooperazioni al male; purchè non si abbia compiacenza nel peccato, cui si coopera, e vi sia il motivo o del lucro, o simile per esercitarle.

42. „ Causa justa & proportionata censetur, ut quis sua vendat, jactu-„ ra, quam pateretur, si res suas, quas venales habet, nequaquam ven-„ deret, dummodo venditio non sit contra justitiam. Itaque potest quis ven-„ dere *agnum infideli*, quem scit usui fore *ad sacrificium Idoli*: fucos mulie-„ ri, quos scit emi, ut *ad turpem amorem illis peruncta juvenes alliciat*: aleas,

„ & ta-

„ & taxillos eis, qui in *ludo illicito sunt ipsis abusuri*. Caupones item possunt ministrare cibos in die jejunii, tum quando dubitant, an ad se divertentes a jejunio excusentur, tum quando putant eos non excusari. “ *Ibid. n.* 33.

44. „ Ad vendendum vinum *scienter se inebrianti*, causam majorem aliquam præter ipsum vini pretium expostulat Castrop. (adde Sa, Sanchez „ &c.) nempe vel timorem, ne nolens vendere, injuria afficiatur a volente emere, vel timorem, ne multum sic diminuantur emptores &c. “ *Ibid. n.* 36.

45. „ Idoli, ejusque templi fabricatio, ut item Idoli jam facti venditio, „ cum sint ordinatæ ad Idololatriam, non possunt ex se licite præstari in gratiam ejus, qui ad hunc finem scitur ea velle: quia sunt claræ, & valde „ immediatæ occasiones ad Idololatriam &c. Urgentissima tamen existente „ causa (*ut esset semel, aut iterum magna paupertas artificis*) peccatum vitaretur. Ita Castrop. &c. Tannerus &c. “ *Ibid. n.* 38. Benchè dunque si sappia, che l'Idolo si compra per adorarlo, e si confessi, che queste siano chiare, e immediate occasioni del peccato d'Idolatria, anche per solo motivo di gran povertà, *semel, aut iterum* si potrà fabbricare e il tempio, e l'Idolo, e venderlo. Tali dottrine, ed altre simili, che tralascio, si possono dire evangeliche?

46. „ Quandonam obligat præceptum naturale orandi, vel adorandi (Deum?) „ Doctores modo citati varia tempora assignare conantur. Ego hic sentio, „ quod supra *cap.* 1. §. 1. dixi de præcepto fidei, spei, & caritatis, *non* „ *dari scilicet certum tempus, & determinatum, in quo directe obligat*: sed esse illud, in quo obligat indirecte, quando scilicet urget necessitas alicujus boni acquirendi, vel mali, seu tentationis avertendæ, quæ acquire- „ re, vel avertere sine Dei auxilio nos non posse tunc animadvertimus. “ *Lib.* 2. *in Decal. c.* 4. §. 2. *n.* 4. Da qui si ravvisano le sue lassità non solo intorno questo precetto di Religione, ma eziandio intorno l'obbligazione degli atti di fede, speranza, e carità.

47. „ Qui dum Missam ex præcepto audit, vel officium divinum persolvit, quæstionem philosophicam secum mente *voluntario absolveret*, vel „ *sua negotia cogitaret*, modo externam attentionem haberet &c. ex *proba-*

„ *bili*

„ *bili* dicta opinione praeceptum satis adimpleret. " *Lib.* 2. *de Meth. cel. Miss. c.* 6. *n.* 5.

48. „ Licet ego dicam: *juro per Deum*, si nolim per haec verba Deum ut „ testem mei dicti implorare, utique non implorabo, nisi valde materia- „ liter, sicut psytachus a magistro edoctus eadem verba proferret. Certe „ in Sicilia ignobiles viri unoquoque verbo *par Dio* jurant. Quis autem „ dicat eos ignobiles velle jurare, cum nec ipsi aliquando sciant, quid si- „ gnificet illud *par Dio*? " *Lib.* 3. *in Decal. c.* 1. §. 3. *n.* 7.

49. „ Qui ex *inveterata consuetudine* advertenter jurat falso, satis ne sic „ dicere (in confessione) *semel juravi falso*? an potius necesse erit etiam ad- „ dere id fuisse ex mala consuetudine? Resp. non esse necesse. Ita Suar. „ Vasquez, Reginald. Bonac. apud Dianam. " *Lib.* 2. *Meth. Conf. cap.* 3. §. 3. *num.* 21.

50. „ Idem dic, ut id semel ex occasione dicam, de *inveterata consue- „ tudine fornicandi, blasphemandi*, & ceterorum similium: par enim est ra- „ tio. " *Ibid. n.* 22.

51. „ Qui ex inveterata consuetudine inadvertenter jurat falsum, licet „ videatur obligari ad consuetudinem confitendam; tamen *communiter ex- „ cusatur*. Quod videatur obligari, ratio est ex Sanchez, quia tunc inad- „ vertenter jurare falsum, licet *non sit in se peccatum formaliter*; est tamen „ peccatum *materialiter*: quia est adhuc perjurium, quamvis inadvertenter „ commissum &c. *Ibid. n.* 23. „ Jam quod *communiter excusetur*, ratio est, „ quia communiter *nemo advertit ad obligationem*, quam habet illam con- „ suetudinem propter eam rationem extirpandi; ne scilicet sua consuetudo „ sit causa proxima praedicti materialis mali: & consequenter, *cum excu- „ setur a peccato*, excusabitur a Confessione. Facit in simili de Lugo. " *Ibid. n.* 24.

52. „ Unum nota, aliquando actus ejusmodi inadvertenter factos non re- „ tinere nec *malitiam quidem materialem*, seu quam vocant *objectivam*: „ & tunc nec ipse actus, nec consuetudo est peccatum, adeoque nec Con- „ fessioni subdendum. " *Ibid. n.* 25. Io non so se la rilassatezza di opina- re possa avanzarsi di più, di rendere esenti da ogni male *formale*, ed anche

ma-

materiale, e dall'obbligo di confessarsene le bestemmie, i spergiuri ec. degli abituati, e consuetudinarj.

53. „ An *cum indignis* possint filii licite contrahere, patre, vel genitri„ ce dissentientibus? Et quidem licet aliquibus videatur non posse &c. fa„ teor tamen *probabile* item esse, ac tutum quod possint. Ratio præcipua „ est modo dicta, filium scilicet omnino liberum esse, nec alicui subjici „ hac in re. " *Lib.* 5. *in Decal. c.* 2. §. 3. *n.* 5.

54. „ Notat hic Sanchez, & Bonac. mox citandus non esse mortale singulis festis per duas operari horas, quamvis animo fixum teneas *id to„ to anno* efficere velle, & de facto efficias. " *Lib.* 4. *in Decal. cap.* 3. §. 2. *num.* 2.

55. „ Quamvis nonnulli cum Laymano asserant Sacerdotem mortali cri„ mine deturpatum mortaliter delinquere, si Eucharistiam fidelibus porri„ gat; tamen aliqui *merito id negant*, ut Vasquez, quem citat, & sequi„ tur de Lugo &c. Si ergo *probabile* id est, *quanto magis probabile fiet* mor„ talem culpam non esse attingere (corpus Domini?) " *De Meth. Com. c.* 1. §. 7. *n.* 59. Colla *probabilità* di una lassa opinione si conferma la *maggior probabilità* di un'altra parimente lassa.

56. „ Constat Sacerdotem, qui incepta bona fide Missa recordatur se mor„ talis culpæ reum, debere elicere actum saltem a se existimatæ contritio„ nis. Sed jam si non possit, *seu experiatur actum illum sibi valde esse diffi„ cilem*, quid agat? *Probabile* esse ex aliquorum sententia judico, *hunc non „ peccare mortaliter*, si *cum* hujusmodi conscientia *peccati mortalis*, & cum „ eo dolore, quem tunc potest elicere, Missam prosequatur, *consecret*, *com„ municetque*. Ita Vasquez &c. Hurtado &c. de Lugo &c. " *Ibid.* §. 10. *num.* 72.

57. „ Idemque erit de Laico, qui jam recepturus sacram synaxim ante „ lineum, nec sub aliquo prætextu se se removere valens, peccati mortalis „ recordatur, nec conteri possit. Ita illi: par enim est ratio. Notent hanc „ doctrinam scrupulosi, animoque semper timidi. " *Ibid. n.* 73. Così colla probabilità si scusa dal peccato colui, che riceve in peccato il Corpo e Sangue del Signore: e i scrupolosi devono *ben notare* questa dottrina.

58.

58. „ Sponsis de futuro *valde probabiliter* sine peccato licent quædam amo-
„ ris signa, qualia sunt *oscula*, *tactus*, aspectusque pudici, ac *locutiones ama-*
„ *toriæ* etiam *propter delectationem* in illis residentem, sed sine periculo pol-
„ lutionis, vel *consensus in illam*, *vel in copulam*: at nullo modo impudici.
„ Ita Th. Sanchez, Fagund. citans Cajet., Med., Valent., aliosque &c. "
Il concedere soltanto questo ai futuri sposi sembra poco al Tamburino: onde si avanza di più, dicendo. „ Unam excusationem invenio in sponsos eas
„ actiones pudicas (chiama pudici *oscula & tactus*) exercentes *cum pollutio-*
„ *nis periculo prævisso*, sed non intento, & sine periculo consensus in illam.
„ Nam si in occasione esset, ut *INURBANUS haberetur*, si ab illis absti-
„ neret, posset eas usurpare: quia jam adest rationabilis excusatio. " *Lib. 7. in Decal. cap. 3. §. 5. n. 61.* Per non apparire dunque *incivile*, potrà lo sposo esercitare tutte quelle azioni, che (comunque egli ne pensi) sono impudiche, *etiam cum pollutionis periculo prævisso*. Con tal dottrina *probabile* tutti gli amoreggiamenti anche piu innoltrati si rendono leciti, e onesti.

59. Diamo fine a questo mero saggio delle lassità del Tamburino con due o tre altre dottrine, che a me sembrano delle più perniciose, ed orribili. „ Illud singulare est, & difficile, an si alio modo te ab injusto te-
„ ste tueri nequeas, *licite falsa crimina* illi possis objicere, quanta sufficiunt
„ ad tuam justam defensionem? Duo assero: unum mihi *satis probabile*: al-
„ terum satis incertum. *Probabile mihi est* te, si id facias, non peccare con-
„ tra justitiam: unde nec obligari ad restitutionem. Ita Ban. Ledes. Jo:
„ La Crux allati a De Lugo &c. Dicastil. late contra quemdam innomina-
„ tum " (cioè centro il P.Guiroga Cappuccino, che impugnò tal dottrina.) *Lib. 9. in Decal. c. 2. §. 2. n. 4. &c.* Questa parte dunque del quesito è *satis probabile* al Tamburino, e si può metter in pratica senza timore di grave peccato. Veniamo all' altra.

59. „ Incertum mihi est, an id possit fieri *sine ulla culpa*. Et quidem
„ de Lugo in *sect. 2. n. 25.* sic habet: *Certum est non licere*: *quia ad minus*
„ *erit mendacium*, *quod nunquam licet*. Et post quatuor interjectas lineas:
„ *Hoc falsum*, ait, *crimen testis erit probandum per testes alios*, *qui cum de-*
„ *beant jurare*, *committent peccatum mortale*, *& per consequens eos ad hoc hor-*
„ *tari erit mortale*. Hæc ille &c. Video doctrinam hanc. Sed quoniam to-

„ ta culpa refunditur in mendacium, & perjurium, ſequitur primo, ſi ſo-
„ lum eſſet mendacium ſine juramento, non eſſe mortale: quia &c. atque
„ hanc ſequelam expreſſe concedunt Hurt. & Ban.apud Dianam. Secundo,
„ etiam accedente juramento poſſet adhiberi *æquivocatio tum a me, tum ab*
„ *iis*, quibus eſt certa mea innocentia, & ſic *vitari perjurium*, ſeu *menda-*
„ *cium*, quo ſolo poſito negant communiter Doctores, & ipſe de Lu-
„ go hanc ſententiam. Si igitur hoc tollatur, non ſunt huic doctrinæ
„ contrarii. *Juramento* autem *æquivoco*, etiam in judicio, ſi id illegitimum
„ ſit, me licite poſſe uti, docet Caſtrop. cum aliis &c. ergo etiam in ju-
„ dicio, ubi injuſtus eſt teſtis &c. " Dopo di avere fiancheggiata in tal guiſa la perniciosa ſentenza, e reſala immune dal peccato veniale con l'altra non men perniciosa dottrina degli equivoci; ſoggiugne: „ Adhuc ta-
„ men incertum id eſſe pronuncio. Ut quid enim ſi ſodomitam oportet
„ probari eſſe illum teſtem, ſi excommunicatum, ſi hæreticum? Sibi te-
„ ſtis falſus id imputet, reſpondebit aliquis. Audio, ſed adhuc hæreo. Quid
„ enim, ſi ſit neceſſe publicas ſcripturas ementiri; poſſet ne Notarius pu-
„ blicus ad hoc induci, ſi Notario conſtaret mea innocentia? Quidni?
„ reſpondebis. Id enim non eſt infidelem eſſe Reipublicæ, ſed maxime
„ fidelem, dum ejuſmodi Reipub. innocentes ſic defenduntur. Verum, ſi
„ aperiatur hujuſmodi oſtium, quomodo ſtabunt publica judicia? Invenian-
„ tur, reſpondebis, teſtes veri, ut ſancta Tribunalia requirunt &c. Sed
„ ego iterum audio: quia tamen adhuc durum audio, libenter nodum hunc
„ in aliud tempus evolvendum reſervo. " *Ibid. n. 6. 7.* Ognun vede, che il P. Tamburino dopo di avere accennati gli eccessi, a cui la laſſa ſua dottrina conduce, gli conferma ſciogliendo le oppoſizioni contrarie; e che in fine laſcia incerta la deciſione del caſo pei principj diretti. Ma che ſarebbe poi, ſe coi *principj riflessi* del Probabiliſmo veniſſe ad approvare l'orrenda ſentenza come lecita in pratica? Leggaſi il *cap. 3. del ſuo lib. 1. de Conſcientia*, ove per Alfabbetto fa l'applicazione de' principj probabiliſtici: e V. *Leges & præcepta* ſi troverà la ſeguente dottrina.

60. Si adhibita diligentia dubites, an ſit aliqua lex excommunicationem
„ V. G. vel PRÆCEPTUM imponens, de quo Th. Sanchez, Sa &c. vel
„ an dicta lex *ad aliquem caſum ſe extendat*, de quo Tho: Sanchez: vel an
„ ſit

„ sit usu recepta, vel non fuerit promulgata &c. NON TENERIS ad il-
„ lam. “ Così egli stabilisce nel detto luogo. Adunque in virtù di tal dottrina si potrà lecitamente imporre una calunnia anche atroce. Imperocchè, se al Tamburino è incerto, *incertum mihi est*, se siavi la legge, che proibisca l'imporre falsi delitti ad un ingiusto accusatore, o se questa legge si estenda a tal caso, *ad hunc casum se extendat*, o se sia sufficientemente promulgata, *satis promulgata*; adunque è certo secondo la massima stabilita, e adottata da' Probabilisti, che non v'ha obbligazione di osservarla, *non teneris ad illam*. E però si potrà senza nemmeno un peccato veniale imporre nel caso proposto delitti orribili, e atroci. V'ha replica, che far si possa a questo discorso?

XVII. Codeste sessanta proposizioni estratte dalle Opere di Tamburino, tutte da me vedute in fonte, non sono, che un legger *saggio* delle moltissime lassità insegnate da questo Autore novellamente ristampato. Tutte esse si rendono *probabili*, e *lecite* giusta i principj probabilistici, e tutte si possono secondo la sua dottrina ridurre alla pratica, *sine ullo* (come dice) *peccati scrupulo*, quelle soltanto eccettuate, che i Probabilisti ingenuamente accordassero, che già siano dalla Chiesa dannate, o nelle dannate comprese, senza negare un tal fatto, e dire col Novello Editore, che *hæ gerræ sunt germanissimæ*, *quas sapiens quisque rideat*, *non audiat* (a). Or da ciò raccolga il popolo cristiano in quali orrendi precipizj travolga il Probabilismo, e qual deplorabile corruttela introduca nella Morale Cristiana.

§. V.

Saggio delle proposizioni lasse estratte dalla Trutina Teologica del P. Domenico Viva.

XVIII. ATtese le dottrine probabilistiche già da noi a suo luogo divisate, si può francamente asserire, che tra le innumerabili lasse opinioni, che s'incontrano insegnate da tre o quattro Autori *dotti e pii*, o da

(a) Nell' avviso al Lettore.

o da un ſolo di gran merito, e *claſſico*, quelle ſole non ſiano più probabili e lecite nel ſiſtema de' Probabiliſti, che ſono ſtate eſpreſſamente dannate dalla Chieſa: perocchè eſſi convengono, che la condanna tolga loro ogni *probabilità* almeno *pratica*, che prima godevano. Ma oltrechè queſte ſono pochiſſime riguardo il numero innumerabile di quelle che non furono dalla Sede Apoſtolica condannate, e per altro per ſentimento di ſoggetti per ogni titolo coſpicui, ſono dannabili; quegli Autori probabiliſti, che hanno aſſunto l'impegno di ſpiegare i pontificj condannatorj decreti, e ſcrivere ſu dette propoſizioni, ne hanno ſpeſſe fiate o travolto il ſenſo lor naturale, o eſtenuata la proibizione, o inſegnate dottrine alle proſcritte affini, e in realtà compreſe nella condanna; a ſegno che ben ebbe ragione di dire il dotto P. Alfaro, che *res pene ſint in eodem ſtatu*, ch'erano per l'addietro. Agevole mi ſarebbe di ciò comprovare coll'addurne gli eſempj da varj interpreti dei detti decreti, dall' Urtado, dal Lumbier ec. Sendo però che tali Autori non ſono molto ſtudiati, nè corrono per le mani de' Confeſſori, mi fermerò unicamente nella *Trutina Teologica* del P. Domenico Viva, Autore de' più accreditati e rinomati tra i Probabiliſti moderni, e della cui Opera tante Edizioni ne ſono ſtate fatte, che appena v' ha Parroco, o Confeſſore, che non ne ſia proveduto, e quel che è più, che non accolga le ſue ſpiegazioni e dottrine come legittime, ſane e corriſpondenti alla promeſſa fatta da lui nello ſteſſo frontiſpizio, cioè di avere eſaminate, e peſate le proſcritte propoſizioni al peſo del Santuario *juxta pondus Sanctuarii*. A lume dunque, e diſinganno degl' imperiti diamo qualche ſaggio delle falſe e laſſe dottrine, di cui va ſparſa la ſua Opera, e che ſaranno riputate probabili e lecite ſecondo le maſſime del ſiſtema.

1. „ Non repugnat propoſitioni 64. Innoc. XI. ſententia Sylvii, & San„ chez apud Dianam, docens *abſolutionis eſſe capacem*, qui Myſteria Trini„ tatis, & Incarnationis inculpabiliter ignorat, eo quod ſit adeo hebes, ut „ ea percipere, aut retinere non poſſit, ut *non raro in rudibus evenit*. " *In prop.* 1. *Alex. VII. n.* 9. Se ben ſi rifletterà ſulla propoſizione da Papa Innocenzo dannata, ſi vedrà la ſua ripugnanza con tal dottrina, che ſenza dubbio è laſſa.

2. „ Verum eſt apud cordatos fugam eſſe ignominioſam viro equeſtri: & „ ideo

„ ideo non tenetur fugere, ſi invadatur. " *In prop.* 2. *ejuſdem n.* 7. E ciò più chiaramente eſprime ſopra la propoſ. 17. *n.* 5. con dire : „ Vir equeſtris ex communi doctrina apud Leſs. *non* tenetur fugere aggreſſorem cum „ ſuo dedecore, ſed poteſt ab illo ſe defendere *defenſione occiſiva*. " La propoſizione dannata è queſta: *Vir equeſtris ad duellum provocatus poteſt illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat*. Chi non vede, che tal condanna inferiſce anche quella della rapportata propoſizione? Ma non lo vide il P. Viva prevenuto forſe dall'alta ſtima del P. Leſſio, e di altri Autori, che hanno inſegnata una dottrina certamente antievangelica, e tutta conforme alle ree maſſime del mondano onore.

3. „ Si ſtipendium (pro Miſſa) non promittatur, juxta ſecundam tot „ DD. ſententiam poterit ſatisfieri eadem Miſſa pluribus obligationibus, „ quæ non ſunt ex juſtitia. Prior tamen ſententia negativa videtur *probabilior*, ubi Miſſa alteri promittitur. " Con che laſcia probabile, e lecita la ſeconda ſentenza. *In prop.* 8. *n.* 12.

4. „ Si collectores eleemoſynarum pro Miſſis ſint Sacerdotes, & non tradantur iis Miſſæ celebrandæ, ſed ſe habeant ut laici; poterunt ex Nav. „ Card., Tambur. *probabiliter* contra Pelliz. Soto moderatam pro labore „ mercedem ex datis pro Miſſa ſuſcipere. " *In prop.* 9. *n.* 8.

5. „ Poteſt quidem vir nobilis volentem impingere alapam gladio impedire, & ut multi docent apud Dianam, *etiam defenſione occiſiva* ſe de- „ fendere. " *In prop.* 17. *n.* 9. Queſta è del carattere della ſeconda. Chi può mai accordar col Vangelo, che ſi poſſa ammazzare chi tenta di darci uno ſchiaffo? Forſe che la nobiltà eſenta l'uomo dai doveri del Criſtiano? o gli dona la facoltà di ſeguire ſenza peccato le falſe idee del mondo ingannatore e ingannato? Ma eccone due altre della ſteſſa tempra.

6. *Regulariter occidere poſſum furem pro conſervatione unius aurei.* „ Hæc propoſitio tribuitur Molinæ &c. Bonac., qui tamen hoc *ſolum admittunt, ſi* „ *furto addatur magna* contumelia, ac violentia, *itaut rapina* ſit, non furtum: in quo caſu id etiam admittit Card. Lugo; propterea ut rapina „ iſta inferat ingentem contumeliam, fieri debet adverſus virum nobilem, „ non plebejum. " *In prop.* 17. *n.* 10. Così s'interpreta, e ſi reſtringe la propoſizione dannata. Quando la perſona, a cui ſi tenta di prendere di ma-

no una moneta d'oro (il Leſſio dice anche *un pomo*) ſe ella ſia nobile, e non plebea, potrà fino ammazzare chi vuol rapirgliela: perchè allora non è più furto, di cui parla la propoſizione, ma rapina. E' queſto un bilanciare le propoſizioni *juxta pondus Sanctuarii*?

7. „ Conſtat occidi poſſe cum moderamine inculpatæ tutelæ invaſorem „ vitæ, pudicitiæ, *honoris*, bonorum externorum magni valoris, & qui- „ dem etiam proximi, ut docent communiter cum Filliuc. Molin. Azor „ &c. “ *Ibid. n.* 12. Laſciamo il caſo dell'invaſore della pudicizia, ſu cui vi ſarebbero da fare molte rifleſſioni; qui il Viva ſtabiliſce generalmente qual coſa manifeſta un'orrenda laſſità, che ſi poſſa ammazzare chi invade, o tenta denigrare l'*onore noſtro*, e anzi che confeſſare ingenuamente, che abbiano in ciò errato gli Autori, che cita, ſegue egli ſteſſo gli erranti.

8. „ Ex ea *probabili* opinione ſequitur, quod huic obligationi (reſtituen- „ di fructus beneficii) ſatisfieri poſſit per eleemoſynas factas poſt horarum „ omiſſionem, etiam ſi tunc non veniſſet in mentem hoc debitum. “ *In prop.* 20. *n.* 9.

9. „ Ad levandum hoc onus maxime moleſtum reſtitutionis prima via „ eſt, quam docet Sanchez &c. cum Nav. Arag. & aliis communiter, „ quod ſcilicet, ſi beneficiarius ſit pauper, ſibi applicet eleemoſynas fa- „ ciendas pauperibus &c. “ *Ibid. n.* 10. conſtituendolo per tal guiſa giudice nella cauſa propria. Non men falſa reputo l'altra via, che ſuggeriſce, che ad ogni modo tralaſcio.

10. „ Quæri poteſt hic, quanta debeat eſſe auctoritas extrinſeca unius „ partis præ altera, ut ab hac non dicatur illa infringi, ac enervari in or- „ dine ad reddendam *opinionem probabilem*?..... Vaſquez, Azorius, & alii „ apud Tambur. docent ad probabilitatem extrinſecam non requiri Docto- „ rum multitudinem; ſed *ſufficere unum contra innumeros*; dummodo ſit do- „ ctus, & pius, & rem tractaverit ex profeſſo, firmamque rationem pro ſe „ habeat, nec appareat contra ipſum aliquid convincens: quia ex tali Au- „ ctore his dotibus munito merito prudens judicium enaſcitur. “ *In prop.* 27. *n.* 8. Ecco deluſa la mente del Sommo Pontefice: ecco rimeſſa in trono coll'autorità di più *claſſici* Autori la propoſizione dannata. Se l'Auto-

re

re sia dotto e pio, ed abbia l'altre condizioni qui espresse, che già d'ordinario si presumono in un Sanchez, in un Lessio, in un Molina, in un Leandro, in un Bonacina, in un Laimano, e simili; la sua autorità basta *etiam contra innumeros*, che difendono la sentenza contraria, *ad reddendam opinionem probabilem*.

11. „ Illud advertendum ex eodem Suarez, quod *si lex sit ardua & gravis*, quamvis non injusta, & talis communiter judicetur; tunc *probabile sit*, nolle Legislatorem obligare populum ad ejus observantiam ante communem acceptationem, sed solum velle experiri num possit citra perturbationem executioni mandari: & in tali casu qui eam non observat ante communem acceptationem per epichejam posset a culpa excusari. " *In prop.* 28. *n.* 9. e nel *num.* 10. „ Constat *probabile esse*, quod si lex sit ardua, tunc ex benignitate Legislatoris præsumi possit &c. ut proinde *probabiter* non peccet, qui per epichejam credit ad legem nimis arduam etiam a principio non obligari. " E lo ripete *n.* 11. Tal dottrina riduce quasi in nulla la proposizione dannata, e balza in aria la maggior parte delle umane leggi. Imperocchè qual legge v'ha d'ordinario, che non sia riputata *ardua*, e *gravosa* a parere più comune de' sudditi? Perchè a loro se ne rimette il giudizio, e si dà la licenza di non osservarla, presumendo della benignità del Legislatore: mentre essendo saggio e prudente, si deve anzi presumere, che abbia veduta l'arduità della legge, e che ciò nulla ostante abbia giudicato espediente al ben comune l'intimarla?

12. „ Quod attinet ad Concionatores, Sanchez lib. 1. Conf. &c. censet „ *regulariter excusari* (a jejunio,) etiamsi ter, vel quater in hebdomada per „ horam concionentur cum debita contentione: quia hoc videtur necessarium ad vires conservandas in ordine ad exercendum vivide tantum munus. " *In prop.* 30. *n.* 10.

13. „ Quarta sententia, quam Sanchez putat *probabiliorem* cum Vasquez, „ Navar. Escob. Rodriq. Tambur. tenet *solum frequentiam mutandi officium* „ *ferre letalem culpam*, ac proinde leviter peccari, si semel, aut iterum „ officium *de Sancto* subrogetur officio Dominicæ, etiamsi illud sit valde „ brevius. " *In prop.* 33. *n.* 2. La sentenza è assai comoda per quelli, cui

troppo pesano gli uffici lunghi: e per altro è *probabile*, sendo appoggiata a due Dottori *classici*, e a più altri *dotti* e *pii*.

14. „ Distinguendæ sunt actiones malæ leviter influxivæ ad commotio-„ nem spirituum, & pollutionem ab actionibus graviter influxivis. Nam si „ leviter sunt influxivæ, ut nonnulli aspectus mulierum, *nonnullæ comœdiæ*, „ *& lectiones librorum obscænorum*, *nonnulla verba amatoria &c.* communius „ docent cum Vasquez, Salas, Less. Bonacina apud Dian. & Tambur., „ quod non excedant culpam venialem, quamvis *in iis prævideatur etiam* „ *pollutio secutura*, dummodo absit periculum consensus &c. " *In prop.* 40. *num.* 16.

15. „ Si quis doctus accuset se de modica delectatione venerea (delibe-„ ratamente voluta) tanquam de veniali ob levitatem materiæ, nolens ha-„ bere ut omnino *improbabilem*, *sicut est*, sententiam negantem in re vene-„ rea materiæ parvitatem, ductus ab auctoritate extrinseca DD. illam do-„ centium apud Sanchez; *huic non est deneganda absolutio*, ne a Confessario „ quidem Societatis, qui juxta præceptum laudatum P. Claudii sententiam „ istam non modo ut veram, & probabilem, *sed nec ut tolerabilem habet*. „ Sic enim responderunt Revisores Romani Societatis ad Provinciam Gal-„ lo-belgicam nomine P. Generalis &c. " *Ibid. n.* 22. Contuttochè si giudichi non essere, non che probabile, nè tampoco tollerabile la contraria sentenza; ad ogni modo col Probabilismo si può tollerare in chi la sostiene, ed assolvere chi la mette in pratica.

16. „ Mendo dicit ex Gobat, & Caram., quod si detur utrinque pro-„ babilitas prudens te fore peccaturum in tali occasione, non tenearis ab „ ea abstinere: quia sicut in aliis opinionibus certo probabilibus, ita in „ hoc casu poteris formare *judicium practicum te non fore peccaturum*, atque ad-„ eo *conscientiam certam* quod *non tenearis periculum istud sub mortali vitare*. „ Equidem vero huic opinioni solum subscribo, si probabilius sit te non „ peccare; secus vero si sit æque probabile utrumque &c. " *In prop.* 41. *n.* 15. Qui si osservi, che per tal opinione apporta tre Autori, che la rendono *probabile*, e adducono per essa una ragione, che quando pretendasi, che non sussista, va per terra tutto il sistema probabilistico, siccome ad ogNu-

no

no dal già detto è facile di ravvisare. Tuttavia il P. Viva non si sottoscrive a questa opinione, se non quando sia *più probabile*, che l'uomo esponendosi all'occasione non peccherà. Con che prima abbandona i principj del suo sistema: e in oltre approvando quella scandalosa sentenza nel caso, che sia soltanto *più probabile*, che non seguirà il peccato; viene ad ammettere, che uno possa esporsi al pericolo di peccare, benchè abbia un fondamento sodo e grave, che caderà nel peccato: sendochè, come dicono, *la maggior probabilità* di una parte, non toglie la *soda e grave probabilità* dell'altra.

17. „ Dubitatur hic, an possit absolvi qui in occasione peccandi proxi„ ma versatus est, *antequam eam tollat*, prætertim si in *alia confessione id* „ *promiserit*, & *deinde non stetit promissis*? Nonnulli &c. dicunt absolvi non „ posse extra casum necessitatis: imo Cardenas &c. putat id colligi ex pro„ pos. 65. Innoc. XI. &c. " (E di fatto tanto da essa raccogliesi. Ma un Probabilista, che ha troppa estimazione degli Autori, che l'hanno insegnata, nan si accheta perciò.) „ Communius tamen cum Suarez (Dottore , *cujus omnes sententias tutissime sequi possumus*) Tabiena, & alii censent „ posse hujusmodi pœnitentem *absolvi semel ac iterum*, si apparuerint hic „ & nunc vera signa doloris &c. Imo Cordub. Cajet. (*a*) & alii putant, „ quod possit etiam tertia & quarta vice absolvi: esto sæpe expediat ab„ solutionem differre, quousque proxima illa occasio tollatur. " *Ibid. n.* 16.

18. „ Cum videatur esse *moraliter certum* non requiri in Sacramento pœ„ nitentiæ propositum non peccandi de cetero *formale*, sed sufficere virtua„ le, ut videre est apud Dicastil., ac *sufficere* etiam *attritionem supernaturalem* „ *ex metu pœnarum temporalium*, ut a Deo vindice infligendarum; idcirco *li*„ *cite sequimur* hujusmodi opiniones *probabilissimas*, omissis tutioribus. " In prop. 1. Innocentii XI. *n.* 26. e in più altri luoghi. Io reputo questa dottrina del P. Viva una delle più lasse, pericolose, e pregiudicievoli alla salute delle anime, che restano miseramente ingannate dalle sue parole in più al-

(*a*) Veggasi il Tom. 3. delle lettere dell' *Eraniste pag.* 471. ec. ove ha mostrato, che nè il Gaetano, nè il Tabiena hanno insegnata questa lassa dottrina.

altri luoghi ripetute. Egli è falsissimo, che le sentenze da lui accennate siano *moraliter certæ*, e specialmente quella della sufficienza dell'attrizione, come viene da esso proposta: nè il P. Viva poteva altrettanto affermare, se non con una troppo grande ignoranza, non dirò soltanto delle ragioni, ma dei fondamenti gravissimi di tante autorità rispettabili dei più illustri Prelati, e di Teologi dottissimi, che dimostrano come onninamente necessaria la pratica della contraria sentenza. La sentenza, ch' ei chiama *probabilissima*, e *moralmente certa* (sulla quale certezza stabilisce poi, che si possa metter in pratica malgrado la condanna della prima proposizione del Decreto d'Innocenzo XI.) perlomeno deve da tutti giudicarsi incerta; e presso di me, e di molti altri non ha tampoco un grado solo di *probabilità*, non che di *certezza*. Avverta dunque chi legge la *Trutina* del P. Viva a non lasciarsi sorprendere dalle sue franche espressioni.

19. „ Verum quidem est, quod possit *propter se intendi directe* oblectatio „ aliqua, quæ reperitur in ludo V. G. in olfactu floris, in auditione mu- „ sicæ, & in aliis actibus moraliter indifferentibus. " *In prop.* 8. *&* 9. ejus- „ dem Innoc. *n.* 6. Malgrado la condanna fatta di due sentenze spettanti „ simili materie, ancor si difende sì larga opinione.

20. „ Dubitatur, an licitum sit fideli in terris Turcarum uti pileo tur- „ cico, & tobalia alba ad vitandum mortis articulum? Negant Cajet. To- „ let. Val. Nav.: sed *probabilius* affirmant Suarez, Sanch., Con., Tanner. „ apud Dianam: quia hujusmodi vestes non sunt signa religionis protesta- „ tiva, sed sunt signa indifferentia, & ita se habent ac verba ambigua &c. „ Propterea vestes illæ nec mendacium continent, nec ullam præseferunt „ negationem fidei, sed meram fidei occultationem cum materiali simula- „ tione. " *In prop.* 18. *n.* 14.

21. „ Quando non occurrit commoda æquivocatio, aut restrictio exter- „ na, si causa sit gravis, rustici possunt usu *duplicis scientiæ* facile obvio ve- „ ritatem occultare, non animo decipiendi, sed solum permittendo dece- „ ptionem. " *In prop.* 26. *&c. n.* 14. E qui si osservi, che il P. Viva viene in sostanza a deludere la condanna fatta dal Sommo Pontefice delle proposizioni sugli equivoci, e restrizioni, ed insegnare sotto altri termini quello stesso, che già insegnato avevano gli Autori delle sentenze proscritte.

Que-

Questo si rende manifesto, prima perchè essendo certo (e lo accorda il medesimo P. Urtado,) che le due proposizioni dannate sono prese *in terminis* dal P. Sanchez, il P. Viva non ammette, che dannate sieno nel senso dal Sanchez inteso. *Verum*, scrive nel *num.* 1., *si attente mens plerorumque istorum cum EODEM SANCHEZ inspiciatur, & si advertatur ad casus in quibus docent has amphibologias licere, & eorum fundamenta, liquido apparebit eos nolle licitas esse restrictiones pure mentales, quas Pontifex ut mendacia damnat, sed solum restrictiones non pure mentales, aut æquivocationes, & ad summum locutionem materialem &c.* Sulla fede dunque del Viva leggendo qualche imperito le dottrine del Sanchez sugli equivoci, e restrizioni, si persuaderà, che esse non siano le dannate dalla Chiesa, e se ne prevalerà all'occasione: ed ecco apertamente delusa la mente del Sommo Pontefice. Di più il P. Viva nel luogo medesimo fa lecito l'uso di quella doppia scienza *comunicabile*, e *incomunicabile*, che equivale alle restrizioni dannate: e secondo essa insegna nel detto *n.* 14. che la gente rozza, che non sa valersi degli equivoci opportuni al bisogno, „ *debent advertere, num prævaleat bono publico occul-* „ *tatio veritatis*, an sincera illius confessio &c.Certe, quando occultatio ve- „ ritatis confert ad *tuendam salutem, honorem, res familiares, aut ad quem-* „ *libet alium virtutis actum*, tunc licita est æquivocatio: major tamen cau- „ sa requiritur ad superaddendum juramentum locutioni ambiguæ. " (Si noti ciò, perchè se nella locuzione vi fosse la verità, *non major causa requireretur*.) In oltre nel *num.* 20. dimanda, *utrum reus criminis capitalis, si juridice interrogetur, possit negare delictum cum juramento, si sit spes evadendi?* E risponde: *Negat D. Thomas*, Nav. & alii *plurimi &c. Affirmant tamen etiam plurimi cum Sylv. Henr. Lessio, Lugo &c.* Questa opinione per conseguenza del sistema è probabile: onde può lecitamente seguirsi. *Propterea*, soggiugne il Viva, *juxta hanc sententiam, si reus juratus crimen neget, censetur negare cum restrictione NON PURA, videlicet negando id esse verum, itaut teneatur declarare, donec est spes evadendi*. Laonde dalla speranza di schivare il castigo si desume a suo parere, che la restrizione sia *pura*, o *non pura*: e in conseguenza che sia, o non sia bugia. Finalmente nel *n.* 21. dice: „ Sequitur demum in quonam sensu verum sit id, quod diximus ex „ Innocentio III. &c. quod scilicet, ne pro vita quidem defendenda lici-

„ tum

„ tum sit mentiri, atque adeo nec uti restrictione interna, seu pure men„ tali. Non enim est sensus, quod *ad vitam propriam*, *aut proximi tuendam* „ *nec non ad vitandum aliud grave incommodum*, non liceat alterius deceptio„ nem permittere (così s' inorpella la cosa) adhibendo *congruam æquivoca*„ *tionem*, aut *restrictionem externam*, seu *non pure mentalem*, aut usum *du*„ *plicis scientiæ*, aut etiam (N. B.) in nonnullorum sententia *locutionem ma*„ *terialem*. " Così con una mera variazione di termini viene il P. Viva a sostenere le medesime proposizioni dalla Chiesa su tal materia dannate; anzi vien ad ammettere di peggio: poichè fa lecita per fino *locutionem materialem* insegnata dal Tamburino, e rigettata dallo stesso P. Sanchez, di cui sono le due proscritte proposizioni.

22. „ Quod in hac thesi (che tratta delle occulte compensazioni) pro„ scribitur, est, posse famulos occulte compensare id, quod ipsi judicant „ ex justitia sibi deberi in salarium. " *N.* 1. „ Ad occultam hanc com„ pensationem faciendam requiritur judicium viri docti simul ac periti, & „ passione denudati, qui spectatis omnibus judicet moraliter certum esse, „ quod majus salarium debeatur. " *In prop.* 37. *n.* 7. Quando dunque al giudizio del servo si aggiunga quello di un uomo dotto, perito, e spassionato, la compensazione occulta sarà lecita, malgrado la proibizione della Chiesa.

23. „ In his casibus observandæ sunt conditiones a DD. requisitæ, ut „ possit fieri occulta compensatio, quarum prima est &c. Tertia, quod „ non possit facile via juris debitum obtineri: quamvis *probabiliter*, *si hæc* „ *conditio desit*, *non peccet* mortaliter, qui utitur occulta compensatione. " *Ibid. n.* 1.

24. „ Addit Lugo videri *probabile*, quod possit ab aliquo fieri compensa„ tio occulta (dummodo adsint conditiones supra recensitæ) quando judex, „ qui tenetur opinionem probabiliorem circa jus sequi, proculdubio senten„ tiam ferret in ejus favorem. V. G. quia *probabilius* videtur, quod de„ beat fieri compensatio in pecunia, ab eo, qui non potest famam resti„ tuere, & judex teneretur juxta hanc *probabiliorem* sententiam judicare (*a*); id„ eo

(*a*) Il P. Tamburino non vuole, senon *probabile* questa opinione, e il P. Viva la pretende *più probabile*, e sopra la maggior probabilità di questa lassa sentenza ne stabilisce una più lassa.

„ eo putat loco cit. Card. de Lugo *probabile* esse, quod possit fieri in hoc „ casu occulta compensatio, quando non potest commode adiri judex. " *Ibid. n.* 8.

25. „ At juxta communiorem sententiam hoc in eo dumtaxat casu per- „ mitti potest, quando infamatus penes se habet pecuniam debitam infa- „ mantis. Potest enim *nolle restituere pecuniam*, donec sibi restituatur fama, „ quæ tanti æstimetur, quanti æstimatur pecunia debita. " *Ibid.*

26. „ An famuli possint occulte sibi aliquid compensare, quando neces- „ sitate, aut vi adiguntur ad inserviendum parvo pretio? Qua in re Les- „ sius, & Suarez, Molina, Dicast., & alii communissime docent, posse ex- „ tra injustitiam sibi compensare usque ad pretium justum infimum, si ipsi „ a propria miseria ad id adigantur. Quia &c. " *Ibid. n.* 12. Ecco aperta una larghissima porta alle rubberie de' servi, i quali d'ordinario indotti so- no a servire dalla miseria, o necessità.

27. „ Idem sentit Suarez de illo Sacerdote, qui paupertate compulsus „ consentit in stipendium Missæ minus justo: hic enim injuriam patitur: „ unde potest occulte servare se indemnem &c. " *Ibid. n.* 13.

28. „ Illud in calce adverto ex Molina, & Dicast., quod si famulus non „ a propria indigentia, sed ab extrinseco, idest vi aut metu compulsus con- „ sentiat in salarium inæquale, possit occulta compensatione supplere defe- „ ctum, non solum usque ad pretium justum infimum, sed etiam usque „ ad justum medium. Et ratio est &c. " *Ibid. n.* 14.

29. „ Dubitatur ulterius, an ad restitutionem teneatur mutuator, si ali- „ quid ultra sortem det mutuatarius, liberaliter quidem, sed ductus timo- „ re, ne alioquin non sit accepturus iterum mutuum, quando indigebit, „ aut ne vocetur ingratus? Affirmant Cajet., Molina, Nav. & alii plu- „ res apud Dianam. Negant Salas, Lessius, Lugo, & alii. " *In prop.* 41. *&c. n.* 10. E' vero, che poscia afferma, che giudica probabile questa secon- da opinione *speculative*, non *practice*. Ma che monta, se la riporta inse- gnata da' Dottori *classici*, che rendono sicure anche in pratica le loro opi- nioni? Non dice il Cardenas del Lessio, che non v' ha dottrina più tuta della sua *inter Scriptores, qui a tercentum annis &c.* Adunque potrà ognun praticarla con sicura coscienza.

30. .

30. „ Cajetan. cnm aliis putat esse mortale (sibi falsum crimen impone-
„ re ad vitanda gravia tormenta) independenter a perjurio: cum nemo sit
„ dominus suæ famæ &c. Dicendum tamen cum Lessio &c. *esse solum ve-*
„ *niale* ratione mendacii sibi falsum crimen imponere &c. " *In prop.* 43. *num.* 13.

31. „ Advertendum quod notat Angelicus q. 13. de Mal. art. 4. (*a*),
„ in hoc discriminari simoniam ab usura, quod Mutuator *possit exposcere* a
„ Mutuatario, ut *obligatione antidorali* sibi satisfaciat: quandoquidem mu-
„ tuando dat illi, quod suum est. " *In prop.* 45. *&c. n.* 3.

32. „ Probabilissimum est obligatum ad tres Missas audiendas, ut satis-
„ faciat V. G. *præcepto* Ecclesiæ, *voto*, ac *pœnitentiæ injunctæ* a Confessario,
„ *posse simul* eodem tempore tres illas audire, ut docent communius cum
„ Azor., Sanchez, Rodriq. &c. " *In prop.* 53. *num.* 1. *e* 5. ove l'approva. Tal sentenza non solo non è *probabilissima*, ma nè anche *probabile*, perchè falsa, e se ben si consideri, compresa nella dannata.

33. „ Tertio *probabile* est ex Dian. cum Conin. Layman, Sylv. Hurt. fa-
„ tisfieri præcepto Missæ cum sola attentione externa, videlicet nullam
„ exercendo actionem, quæ sit incompossibilis cum attentione interna; esto
„ hæc desit. " *Ibid.*

34. „ Hinc sequitur non esse rejiciendam, nec favere huic Thesi pro-
„ scriptæ opinionem laudatam Marchantii, quod scilicet non sint repeten-
„ dæ confessiones ab eo, *qui ignorabat Mysteria Trinitatis, & Incarnationis*:
„ quamvis enim non absolvatur licite, qui ea ignorat; at *probabile est*,
„ *quod absolvetur valide*. Quoties autem *probabile est*, confessionem præteri-
„ tam fuisse validam, ea non est repetenda. " *In prop.* 64. *n.* 10. La proposizione dannata dice espressamente, che *absolutionis capax est homo*, „ *quantumvis laboret ignorantia Mysteriorum fidei &c.* E nondimeno il Viva pretende non doversi ripetere le confessioni fatte con tale ignoranza, perchè ancora è *probabile*, che tali confessioni siano *valide*, che è lo stesso che il dire,

(*a*) Nel Tom. 3. delle dette lettere si mostra chiaramente col testo del Santo Dottore, che il Viva gl' impone una falsa dottrina non mai da lui insegnata.

dire, che sia *probabilmente capace di assoluzione chi ignora que' misterj*: cioè l'affermare la dannata proposizione.

35. „ Dari potest in natura lapsa ignorantia *invincibilis* juris naturæ quo- „ ad conclusiones mediatas, & non aperte deductas ex iis principiis mora- „ libus, ut docent communius cum Vasquez, Sylvio, ex Angelico loco cit. art. 4. ubi hæc habet. *Lex naturæ quantum ad prima principia* est eadem apud omnes, *sed quantum ad quædam propria, quæ sunt quasi conclusiones principiorum communium, est eadem etiam apud omnes ut in pluribus; sed ut in paucioribus potest deficere quantum ad notitiam: sicut apud Germanos latrocinium olim non reputabatur iniquum, cum tamen sit expresse contra legem naturæ &c. In Prop.* 2. *Alex. VIII. n.* 2. Qui si osservi ciò, che altrove ho mostrato (*a*), che il testo recato dall'Angelico è affatto alterato e corrotto: poiche non parla il Santo Dottore nel luogo citato dell' ignoranza *invincibile*, o non colpevole, ma di quella, che nasce *ex depravata ratione, ex passione &c.* la quale sempre è vincibile, e colpevole, giusta la sua dottrina. Ora il P. Viva parla apertamente dell'ignoranza *invincibile*, che è esente da colpa, ed ammette, che ella dare si possa nel *latrocinio*, il quale, come dice il Santo Maestro nel luogo stesso, *est expresse contra legem naturæ*. Ma avanziamoci, che vedremo in quanti altri precetti, che *sunt expresse de lege naturæ*, il nostro Autore l'ammetta.

36. „ Adde in his conclusionibus remotis (chiama remote quelle medesime conseguenze, che tutti i più dotti Teologi hanno sempre chiamate *prossime*,) „ quæ ex principiis moralibus deducuntur, etiam doctos fuisse deceptos. „ Nam Durandus putavit *fornicationem simplicem*, stando in jure naturæ, non „ esse peccatum mortale, dummodo fiat mutuo consensu &c. Cassianus, Ma- „ rulus, & alii tradiderunt *mendacium officiosum* esse licitum: & *facile* etiam „ reperias, qui invincibiliter credat &c. (*b*) non esse illicitum nec *lucrum ex* „ *mutuo*, nec *ultionem injuriarum*, nec *pollutionem*, ubi ad vitam tuendam „ sit necessaria, ut videre est apud Dianam &c. Et August. *lib.* 1. *de Ser.* „ *Dom. c.* 29. (qui il Viva si abusa del testo di Sant'Agostino, come si è abu-

(*a*) Tom. 3. Lettere a pag. 413. (*b*) Qui prima mette un caso, di cui non voglio disputarne.

„ abusato di quello di S. Tommaso) non audet peccati damnare eum, qui „ ad declinandam uxoris mortem, usum illius alteri permiserat ex judicio er„ roneo, quod id in tali casu liceret. Quinimo experientia ipsa docet mul„ tos pueros & rudes *varia peccata adversus legem naturæ* committere absque „ ulla apprehensione peccati, quousque a Confessario admoneantur. Quare „ sicut dari potest *ignorantia invincibiliis* circa veritates speculativas non cla„ re deductas ex principiis speculativis; ita dari potest consimilis ignorantia „ circa veritates practicas non clare deductas ex principiis practicis, & mo„ ralibus. " *Ibid.* Io non credo che la lassezza di opinare possa in questo genere inoltrarsi di più. Il P. Viva ammette colla esposta dottrina ignoranza *invincibile*, che scusa da peccato, in quasi tutti i precetti del Decalogo, e della legge naturale. Primieramente l'ammette nel settimo precetto, *non rubbare*: perche secondo lui l'ignoranza degli antichi *Alemanni*, che lecito riputavano il latrocinio, non era vincibile e colpevole. In secondo luogo l'ammette nella *semplice fornicazione*, nelle circostanze almeno del mutuo consenso e della educazione della prole. L' ammette in terzo luogo nelle *bugie officiose*, nell *usura*, nella *vendetta delle ingiurie*, e nella *polluzione* volontaria, qualora necessaria si creda alla conservazione della vita: nè per rinvenire *ignoranza invincibile* di tali cose è d'uopo, a detta sua, di andarsene tra' barbari, o in lontani paesi: poiche è facile di ritrovarla nei nostri, *facile etiam reperias &c.* Quarto l'ammette eziandio in qualche caso nell'*adulterio*. E in fine l'ammette generalmente in tutti que' fanciulli, ed uomini rozzi, i quali senza apprensione di colpa commettono varj peccati contro la legge di natura. Sicchè, restringendo il tutto in poche parole, e *furto*, e *fornicazione*, e *adulterio*, e *bugie officiose*, e *guadagni usurai*, e *vendette*, e *laidezze abbominevoli*, in somma quasi tutto il Decalogo può ignorarsi *invincibilmente*, e in conseguenza tutte quelle detestabili azioni potranno essere praticate senza reato di colpa. Si possono udire dottrine più degne di riprovazione e condanna? E pure tali, e tutte l'altre dottrine in questo *saggio* proposte, s'insegnano in un libro, che va per le mani di tutti, e da un Autore, che si prefigge di spiegare il legittimo senso delle proposizioni dannate, e protestasi di esaminarle, e pesarle *juxta pondus Sanctuarii*. Non è evidente essere impossibile, che le dottrine di un Probabilista reggano al peso del Santuario?

§. VI.

§. VI.

Saggio di proposizioni lasse riguardo l'avvertenza necessaria al peccato, le quali divengono probabili, e lecite in vigore del sistema probabilistico.

I. Mio disegno fu da principio di produrre eziandio le lasse proposizioni di quattro altri Probabilisti Scrittori, *Bonacina*, *Sporrer*, *Salmaticensi*, e *Laimano*, i quali comunque non siano in quella voga, in cui sono i tre mentovati, godono però grande applauso, e sono letti e studiati da non pochi in varie parti della nostra Italia. Ma vedendo, che necessario mi era perciò di troppo prolongare la presente relazione con tedio forse de' Leggitori; ho giudicata cosa più profittevole all'intento mio di comprovare i gravi danni, che dal Probabilismo risultano, col proporre le larghe dottrine dai Probabilisti Teologi insegnate sopra di alcuni capi speciali della Morale Cristiana, per mio sentimento de' più importanti, le quali divengono onninamente probabili, e lecite in pratica in vigor del sistema. Il primo di questi risguarda l'avvertenza, che si esige al peccato, perchè sia imputabile nel Tribunale di Dio, e meriti il condegno castigo.

II. Egli è sodo, ed inconcusso principio dell'Angelico Dottor S. Tommaso, che ogni ignoranza, ogni inavvertenza, ogni errore, che nasce da colpa, non può scusare dinanzi a Dio la colpa, che quindi ne seguita: *Si ignorantia*, scrive il Santo (a), *causatur a culpa*, *non potest subsequentem culpam excusare*. Con tali parole esprime l'Angelico il sentimento, e la dottrina, dirò così, di tutti i secoli. Per questo nelle divine Scritture noi veggiamo tanti e tanti condannati come rei di peccato per le azioni malvagie, che fecero, comechè o ne ignorassero, o non avvertissero alla pravità delle medesime. Per questo i Santi Padri, e tutti gli antichi Teologi riconobbero mai sempre veri peccati d'ignoranza, e d'inavvertenza, che si commettono, quando non si sa, anzi nè tampoco alle volte si crede di commetterli: perchè siffatte ignoranze, o inavvertenze provengono da colpa nostra,

(a) Lect. 7. in Epist. ad Rom.

ſtra, da paſſioni ſregolate, da rei pregiudizj, da abituazioni perverſe, o dalla traſcuratezza nell'adempimento delle noſtre obbligazioni, per cui ci rendiamo indegni del lume divino Ogni uomo, generalmente parlando, che viene in queſto mondo, egli ha per iſtinto medeſimo della natura un debito preciſo di riflettere ſopra sè ſteſſo, di conoſcere il ſuo primo principio, ed ultimo fine, che è Dio, di tenere ſoggetta la parte inferiore e più vile alla ſuperiore e più nobile, di regolare le ſue diſordinate affezioni, di attendere alla coltura dell'animo ſuo, d' informarſi dei peſi anneſſi al proprio ſtato, di conſiderare le azioni, che eſercita, e ſimili altri doveri. Ma che? Gli uomini per la maggiore e maſſima parte mancano nell' oſſervanza di codeſte loro obbligazioni: poco o nulla attendono a ben dirigere gli atti loro, più ſtimano i beni ſenſibili e caduchi, che i ſpirituali ed eterni: invece di tenere in freno la libertà delle loro cupidigie, e paſſioni, non altro più badano, che a compiacerle, e sfogarle: s' immergono nelle coſe della terra, e ne' terreni affari, ſenza mai o quaſi mai ſollevare gli ſguardi al cielo, e fiſſare il penſiero nelle coſe future: vivono una vita ſciolta, diſſipata, non ad altro intenta che alle proprie ſoddisfazioni e capricci: commettono in ſomma colpe notabili nell'adempiere quanto il ſupremo Autore richiede dalla creatura ragionevole. Che ne ſuccede da ciò? Che oſcurato il loro intelletto dai pravi affetti della volontà, e ſottratta in caſtigo la luce celeſte delle umane tenebre diſſipatrice, reſtino avvolti in mille ignoranze, inavvertenze, abbagli, ed errori pratici, traſgrediſcano le leggi più ſacroſante ſenza punto riflettervi, ed operino azioni anche più abbominevoli, delle quali o non conoſcono la malizia, o ſe anco abitualmente la conoſcano, di ordinario non avvertono, o penſano ad eſſa. Ma ſiccome la mancanza di cognizione procede da colpa loro, o da un'omiſſione colpevole di quanto *potevano, e dovevano fare*, per non incorrere sì funeſta diſgrazia, così ſon colpevoli e rei preſſo il divin Giudice del male, che fanno. Queſta, diſſi, è la dottrina certiſſima dell'Angelico Dottor S. Tommaſo, eſpreſſa nelle poche mentovate parole, e di tutti gli antichi Padri; e così ſempre la inteſero, e la intendono pure oggidì i più accreditati Teologi, e tutti generalmente i fedeli, che intatte conſervano le pure nozioni del lume naturale, e della fede.

III.

III. Non però al modo stesso l'intendono parecchi Autori, che scrissero su tal argomento, dappoichè fu introdotto il Probabilismo nel Mondo. Oltre che essi dilatarono fuor di misura i confini dell' *ignoranza invincibile* che scusa dal peccato, stendendola fino a varj precetti del Decalogo, una dottrina inventarono, che immuni rende da ogni reato di colpa e di pena la maggior parte dei peccati, che si commettono dagli uomini; cioè che per peccar veramente, cosicchè sia imputabile la colpa dinanzi a Dio, sia necessaria l'*attuale avvertenza* o all'obbligazione della legge, che divieta, o comanda, o all'offesa della Maestà divina, o alla malizia dell'azione, ovvero omissione, o perlomeno al pericolo della malizia, di maniera che nessuno giunga ad essere reo di peccato, quantunque trasgredisca la legge, se egli non conosca di peccare, o di esporsi almeno al pericolo. *Multi PROBABILISTÆ*, attesta il Reverendissimo P. Tirso Gonzalez, *ad peccandum contra legem requirunt advertentiam ACTUALEM ad malitiam, vel periculum malitiæ: ac proinde existimant neminem posse peccare agendo contra legem, quin cognoscat se peccare*. Il P. La Croix nel suo Trattato *de Peccatis* moltissimi Autori rapporta a favore di questa dottrina, tra i quali annovera eziandio l'Angelico con somma ingiuria del Santo Dottore, oltre molti altri antichi Teologi, i quali non solamente mai non l'insegnarono, ma anzi insegnarono tutto il contrario: siccome è già stato da altri provato, e agevole sarebbe pur a me di provarlo (*a*). Quei, che certamente l'hanno insegnata, sono tutti Juniori, e Probabilisti, cioè, secondo il detto P. La Croix, il Suarez, il Vasquez, il Sanchez, l'Azorio, il Granado, il Perez, Meratio, Laimano, Giovanni Sanchez, Gobat, *aliique* (dice) *innumeri*, tra'quali si contano il Filliucio, l'Escobar, il Martinone, il De Rhodes, il Tamburino &c. dimodochè se codesta sentenza non fosse legittima prole del sistema probabilistico, siccome già altri han dimostrato, ne sarebbe infallibilmente prole *adottiva*, mercè la massima amplamente dichiara-

(*a*) Lo sbaglio, che prendono il P. La Croix, ed altri moderni nella citazione degli antichi Teologi sul punto presente, suol nascere principalmente dal confondere la cognizione *dell'oggetto* colla cognizione della *malizia dell'oggetto*: sopra di che si possono leggere quelli, che hanno tra i nostri disaminata a fondo la questione.

ta, che ogni ſentenza ſia *ſodamente*, *e certamente probabile*, e però ſicura regola del coſtume, qualora venga inſegnata da qualche numero di gravi Autori: poichè queſta ella è ſoſtenuta da un numero di Autori di lunga mano ſuperiore a quanti ſi reputano a tal oggetto neceſſarj, e tra eſſi più ſe ne trovano *claſſici*, *& omni exceptione majores* (*a*).

IV. Da queſta ſentenza sì probabile tra gli Avverſarj può ognuno di leggeri comprendere le conſeguenze fatali, ed orribili, che legittimamente ne derivano. Imperocchè, ſe neſſuno è reo di peccato, qualora non avverta, o non conoſca attualmente il male, che fa, ovvero la malizia o dell' azione, o dell' oggetto; dunque non più ſi danno peccati di ſorpreſa, e d' inavvertenza, che ſempre eſclude l' attuale cognizione del male, che ſi opera. Dunque tutti i peccati, che ſi commettono nel caldo del giuoco, negl' impegni gagliardi, nella ubbriachezza, avvegnachè volontaria, non ſono al più che *materiali*, e non imputabili a colpa. Dunque i ſpergiuri, le beſtemmie, le maldicenze, le imprecazioni, gli omicidj, e tutte le altre ſcelleratezze commeſſe tra i bollori dell' appetito o iraſcibile, o concupiſcibile ſaranno d' ordinario eſenti da ogni reato: perchè d' ordinario commeſſe ſenza l' attual penſiero della loro pravità. Dunque ſono ſcuſati da colpa o ſempre, o quaſi ſempre coloro, che peccano per abito, e conſuetudine: perchè o mai, o quaſi mai riflettono al male, che fanno: e tanto più ſcuſati ſaranno, quanto più invecchiati, e indurati ſi trovano nella rea conſuetudine, perchè tanto meno riflettono alla reità degli atti, che da eſſa provengono. E così parimente da ogni colpa eſenti dovranſi riconoſcere gli Eretici, e gl' Infedeli più contumaci, eziandio quando perſeguitano i ſeguaci della Cattolica Religione: atteſochè tanto è lungi, che penſino di peccare, che ben di ſovente ſi perſuadono di rendere a Dio coſa grata, e tributargli oſſequio, e ſacrificio. Dunque tolti ſono dal mondo tutti i peccati d' ignoranza ſecondo la giuſta idea, che di eſſi ci hanno laſciata le divine Scrit-

(*a*) Il P. La Croix nel luogo cit. *n.* 16. rapporta dal P. Cardenas queſto ſuo ſentimento riguardo al *Suarez*, *Vaſquez*, e *Sanchez*: *cum hi tres Auctores in eamdem ſententiam conſpirant, mihi ſunt ad inſtar PLURIUM UNIVERSITATUM*: dal che ſi vede, che queſti tre ſoli Autori baſterebbero a rendere *probabile*, e più che probabile, e ſicura la loro dottrina.

Scritture, i Sacri Concilj, i Santi Padri, ed hanno sempre avuta i fedeli. Dunque la condizione di coloro, che ignorano con buona fede i doveri più importanti o del loro stato, o della loro religione, e in tale ignoranza incorrono omissioni, e peccati talvolta gravissimi, non sarà altrimente pericolosa, nè d'impedimento veruno all'eterna loro salvezza (*a*): e quegli stessi, che gl'ignorano di mala fede, e con ignoranza vincibile e crassa cadono in mille iniquità, non verranno nella futura vita puniti, se non se per la sola volontaria avvertita trascuratezza nell'istruirsi. Dunque per finirla, nel suo intero vigore sussiste la mostruosa dottrina dannata dalla Chiesa del *peccato filosofico*, cioè di quel peccato, che ripugna bensì alla ragione, ma non è offesa di Dio, nè meritevole di eterna pena.

V. Tale è la dottrina intorno l'avvertenza necessaria al peccato, che malgrado la proibizione e condanna, che ne fece l'anno 1700. l'Illustre Assemblea del Clero Gallicano, si difende pure oggidì dai Signori Probabilisti: e tali le conseguenze, che da essa legittimamente derivano. E perchè nessuno diasi a credere, che io loro apponga o dottrina, o conseguenze da essi non insegnate; piacemi di comprovarlo coll'addurre da' principali tra loro le proposizioni, che chiaramente l'esprimono. Cominciamo dal P. Vasquez, di cui dice il P. Sanchez, che *optime tuetur* questa dottrina.

1. Quest'Autore riputato *classico*, e di cui si predicano tutte le sentenze *per sicure*, avendosi nella *disp.* 107. *in* 1. 2. fatta l'obbiezione, che *nunquam peccatum aliquod committeretur sine expressa conscientiæ reprehensione &c.* risponde in tal guisa: „Concedimus *nunquam fieri peccatum sine conscientiæ reprehensio-* „ *ne* ex parte cognitionis, quæ consistit *in cognitione mali, aut periculi;* sæ- „ pius tamen fieri peccatum sine illo timore, & cruciatu ex parte volun- „ tatis, quando videlicet quis ex prava consuetudine peccans non terre-

 „ tur

(*a*) Per questo i Santi medesimi, che senza dubbio le opere loro facevano *di buona fede*, viveano, e vivono in un continuo salutare timore, indefessamente vegliando *continuis vigiliis*, dice Sant'Agostino, *ne opinio verisimilis fallat, ne decipiat sermo versutus, ne se tenebræ alicujus erroris offundant, ne quod bonum est, malum, quod malum est, bonum esse credatur*. A che tanti timori? A che tante vigilie per non incorrere qualche offesa di Dio, se per incorrerla sia d'uopo di conoscere, e di pensar attualmente al male, che si commette?

„ tur a peccatis. " Questa seconda parte spiega con chiarezza la mente dell'Autore nell'asserire la prima, cioè che nessuna colpa commettasi senza la cognizione, o il rimprovero della coscienza dalla parte della cognizione.

2. Il P. Sanchez *lib.* 1. *in Decal. cap.* 16. dopo di avere riferita la sentenza di quei Teologi, che giudicano bastevole a peccare l'avvertenza virtuale, e interpretativa, stabilisce *n.* 21. come più probabile la sentenza contraria: „ Probabilius existimo &c. Quare nullum esse peccatum mortale in „ voluntatis consensu censeo, nisi *cogitatio aliqua praecesserit*, & CONSIDE- „ RATIO EXPRESSA, quam *actualem* vocant, *malitiæ moralis*, vel peri- „ culi, vel saltem expressa aliqua dubitatio, vel scrupulus. Itaque, ut quis „ peccet mortaliter, debet considerare vel opus esse malum, vel ibi esse „ malitiæ periculum, vel dubium, vel scrupulum saltem aliquem habere. „ Quod si nil horum præcesserit, ignorantia, inadvertentia, seu oblivio „ censentur omnino naturalia, & invincibilia: & sic juxta hanc sententiam „ non *satis est* cognitio illa *virtualis*, seu *interpretativa*, quam sufficere di- „ cebat sententia *n. præced.* relata. "

3. „ Nec sufficit ad mortale quævis consideratio & deliberatio *malitiæ* ob- „ jecti, sed debet esse plena &c. Quod si objicias *considerantem malitiam* non „ plena deliberatione, habere principium plenius considerandi, nec evade- „ re mortale, si cum ea levi consideratione *rem mortalem admittat*; respon- „ det bene Vasquez &c. negandam esse eam imperfectam considerationem „ esse sufficiens plenius considerandi principium &c. vel saltem, ait illam „ plenius considerandi potentiam levi culpæ tribui, propter leve plenius „ considerandi principium &c. " *Ibid. n.* 23.

4. „ Punctus difficultatis in eo versatur, an juramenta hæc indeliberata „ sint mortalia, quando procedunt tanquam a causa ex mala jurandi con- „ suetudine adhuc durante. Duplex est sententia. Prior ait ea esse letha- „ lia. " E riferisce i fondamenti di questa sentenza, e gli Autori, che la difendono: poi soggiugne: „ Posterior sententia, cui tanquam *probabiliori* „ *accedo*, ait, juramenta prolata sine advertentia formali, & per se suffi- „ cienti ad peccatum mortale (cioè che sia piena, come insegna altrove) „ non esse in se novum ac proprium & speciale peccatum propter solam

„ ju-

„ jurandi consuetudinem, *qualiscumque sit illa*, *& nondum sit retractata*: sed „ totam malitiam esse in sua causa: atque ita, ut sint peccata lethalia, „ exigi talem advertentiam, qualis est necessaria in homine *non sic ad ju-* „ *randum assueto*. " E cita per tal sentenza con solenne falsità lo stesso Dottor S. Tommaso, e molti altri, e nel *n.* 33. aggiugne: „ Quamvis convenies sit explicare (in confessione) juramenta indeliberata &c. at *non est* „ *necessarium*. Hæc docet Suarez &c. ubi hujus posterioris partis rationem „ non assignat. Sed ejus ratio est: quia etsi, quando actus externus est in „ se volitus, & proinde in se peccatum, sit necessario exprimendus in con- „ fessione &c. at quando opus externum non est in se voluntarium, sed in „ sua sola causa, satis est causam exprimere, ut probavi &c. An vero la- „ ta excommunicatione in perjuria, eisve reservatis, comprehendantur hæc „ perjuria indeliberata, quæ sunt voluntaria in sola sua causa, diximus *eo-* „ *dem cap. in fine*, ubi tenuimus *non comprehendi sub ea excommunicatione*, „ *aut reservatione*, sed illa dumtaxat, quæ proprie, & simpliciter talia di- „ cuntur, eo quod in seipsis voluntaria sunt. " Idem *lib.* 3. *c.* 5. *n.* 24. *& seqq.* Si noti in grazia questa dottrina del P. Sanchez reputato il Principe de' Teologi Moralisti. Quando i spergiuri, e così intendasi delle bestemmie, imprecazioni, maldicenze &c. procedano da una prava invecchiata consuetudine, *benchè questa non sia ritrattata*, non sono mai in sè stessi e propriamente peccati; richiedendosi al peccato quella avvertenza, che suol avere chi non è assuefatto a spergiurare ec. e quindi non essendo propriamente peccati, non v'ha obbligazione veruna di confessarli. Che se, come è non di rado, i Prelati della Chiesa fulminino la scomunica contro de' spergiuratori, o bestemmiatori, o riservino a sè stessi un tal caso; codesti consuetudinarj nè incorrono la scomunica, nè si comprendono le loro bestemmie, e spergiuri nella riserva. Possono mai tollerarsi siffatte scandalose dottrine?

5. Quanto all'ignoranza *invincibile* il P. Sanchez nel luogo stesso *n.* 33. dopo di aver detto, che ella non diasi dei primi naturali principj, e dei precetti troppo chiari del Decalogo, *ut esse Deum colendum*, *honorandos parentes*; soggiugne: „ De reliquis autem Decalogi præceptis, ait *Azorius*, „ *& Sayrus n.* 18. ad brevissimum solum tempus posse *ignorantiam invinci-*

„ *bilem* accidere. At Valentia ait posse *ad longum tempus*. Sed *placet*, quod „ docent Corduba, & Vasquez, nimirum, quando nulla circumstantia ve„ stiuntur, quæ a culpa excusare videatur, possunt *DIU ignorari*, non ta„ men toto vitæ curriculo &c. At aliqua circumstantia apparenter excusan„ te vestita, possunt toto vitæ curriculo *invincibiliter ignorari*. " Per tal guisa si potrà ignorare invincibilmente *DIU*, per longo tempo, che l'omicidio, che l'adulterio, la fornicazione, il furto, la calunnia siano peccati, e commetterli senza reato di colpa. Che se poi vestite siano queste stesse iniquità di qualche circostanza, che apparentemente le scusi, potranno in tal caso *invincibilmente ignorarsi*, non che per longo tempo, per tutto il corso della vita, *toto vitæ curriculo*. E se di questi peccati si dà ignoranza invincibile; molto più si darà invincibile inavvertenza: poichè, siccome osservano, vanno in ciò del pari l'ignoranza, e l'inavvertenza, la quale può chiamarsi un'ignoranza attuale: se non che l'inavvertenza è assai più facile, che succeda.

6. In corrispondenza di tal dottrina il P. Sanchez nel *lib. 2. cap. 1. n.* 8. assegna quest'altra. „ Si objicias (dice) infantem baptizatum, ac nutri„ tum inter infideles, vel hæreticos, quando post rationis usum *adorat ido„ la*, vel hæreses profert, peccare &c. respondeo hunc peccare adorando „ idola contra jus naturæ dictans *unum Deum colendum*: & similiter profe„ rendo hæreses, quæ juri naturæ adversentur, ut si dicat *licere fornicari*: „ *nisi adeo rudis esset, ut invincibiliter hæc opponi juri naturæ ignoraret*. " Si darà dunque il caso, nel quale sia scusata da colpa la stessa Idolatria, e che uomini assai rozzi rendendo ai tronchi, e ai macigni quel culto, che tributare si deve al solo Dio, punto non pecchino: e questo caso non sarà di rado, ma frequente, e dovrà ammettersi tale ignoranza *invincibile* nella maggior parte degli infedeli, i quali o non sanno, o non avvertono, che ciò si opponga alla legge di natura, anzi credono di conformarvisi.

7. „ Dari potest ignorantia *invincibilis fornicationis*. Multi enim vulgares „ homines sunt, qui nesciunt distinguere inter peccata permissa, vel non „ prohibita quoad pœnam: ut ex eo, quod non punitur simplex fornica„ tio, sed impune permittuntur meretrices, putant etiam non esse pecca-

„ tum

„ tum ad eas accedere. “ *Filliucius Tom. 2. tract. 20. cap. 2. nu. 51.* e per la stessa ragione si sarà data *ignoranza invincibile* dell' Adulterio in que'paesi, ove era permessa la comunità delle mogli: e si darà in tutti quegli altri, dove puniti non sono certi detestabili eccessi sì in genere di lussuria, sì in altri.

8. „ Si neque in apprehensione sit advertentia; tunc operatio *ex se mala* „ excusabitur a peccato &c. Hoc pacto cum dicunt Doctores aliquem pec- „ care, quando advertit, vel debet advertere, intelligi debent de adverten- „ tia quæ supponat jam objectum apprehensum &c. Debet enim *semper præ-* „ *cedere aliqua apprehensio malitiæ, aut prohibitionis*, vel alterius rei simi- „ lis, quæ pertineat ad genus moris. “ *Filliuc. tract. 21. c. 2. n. 376.*

9. „ Nec refert, quod inadvertentia oriatur *ex prava consuetudine*, aut *ex* „ *passione*: quia tam *passio*, quam *prava consuetudo* tollit *actualem* usum ra- „ tionis, qui necessarius est ad peccandum mortaliter: ut pluribus ponde- „ rat Suarez. “ *Ibid. n. 318.* Con tal dottrina si tolgono dal mondo tutti, o quasi tutti i peccati degli appassionati, e malabituati; che certamente, comunque ne sentano gli avversarj contro l' esperienza, non hanno nello sfogo delle loro passioni l'attuale avvertenza al male, che fanno.

10. „ Necesse est, ut operans actu advertat, aut adverterit ad ejus ma- „ litiam, aut periculum malitiæ &c. cum fieri non possit, ut voluntas in „ malum peccati consentiat, nisi intellectus illud cognoscat. “ Layman *lib. 1. Tract. 2. c. 4. n. 6.*

11. „ Colligitur eum, qui ex inveterata consuetudine, velut quodam ne- „ cessario impetu rem malam agit, V. G. materiales blasphemias, aut per- „ juria effundit, tunc non peccare, nec proprie blasphemare. “ Idem Lay. *c. 3.*

12. „ Idem quamvis rarius etiam in iis locum habere potest, quæ per „ se mala sunt, ut si anima in *vehementi passione iræ, aut tristitiæ* adeo ab- „ sorbeatur cogitatione *commoditatis, aut utilitatis*, ut vel nihil omnino, „ vel valde tenuiter attendat ad operis malitiam, seu inhonestatem: quo „ casu vel nullum, vel dumtaxat imperfectum, ac veniale peccatum erit. „ Quod arbitror interdum evenire iis, qui nimia tristitia absorpti sibi ipsis „ necem inferunt &c. “ Layman *lib. 1. tract. 3. c. 5. n. 13.* Si rifletta be-

ne.

ne fu questa dottrina, che è pur proposta quasi colle medesime, e anche più cariche parole dal P. de Rhodes. Tutte le Divine Scritture, e tutti i Santi Padri ci ingiungono di reprimere, di mortificare, di tener in freno le nostre passioni, appunto per questo motivo, perchè lasciando noi ad esse il dominio, ci trasportano a commettere mille indegne azioni, che ci rendono rei di gravissime colpe avanti Dio. E questi Autori pretendono, che lasciandosi taluno dominare dalle passioni della collera, della tristezza ec. dimodochè venga assorto dal pensiero *commoditatis*, *aut utilitatis*, non commetta o nessun peccato, o al più leggero, eziandio col darsi la morte.

13. „ Cum Sanchez assero non delinquere (parla di chi ignora, o non avverte alla malizia di una turpe dilettazione:) „ quia ad ignorantiam „ vincibilem, & peccaminosam, *præter obligationem advertendi*, requiritur an- „ te consensum *expressa aliqua cogitatio*, & *consideratio actualis malitiæ*, aut „ periculi, vel saltem expressa aliqua dubitatio. " Escobar *in prim. Th. Mor. ex.* 2. *cap.* 6.

14. „ Major difficultas esse potest de consuetudine posterioris generis, „ quæ scilicet est causa faciendi postea similes actus absque deliberatione „ sufficienti, vel advertentia. In quo casu *certum* in primis videtur actus „ subsequentes sine deliberatione factos non esse nova peccata: sed solum „ esse peccata in sua causa, nempe in consuetudine præcedenti libere voli- „ ta, seu esse effectus peccati, ut cum aliis probat Sanchez &c. Suarez &c. „ Unde *non erit necesse* juramenta subsequentia absque advertentia prolata „ *in confessione explicare*, sed solam causam culpabiliter antea positam, nem- „ pe consuetudinem illam volitam, aut permissam, ut notat idem San- „ chez. " *De Lugo de Pœnit. disp.* 16. *sect.* 4. *num.* 202. Citando il de Lugo il P. Sanchez, ben dimostra, che approva la sua sentenza nel senso medesimo da lui inteso.

15. „ Quæcumque *actu* non cogitas esse peccata, vel certe non dubitas, „ *non* sunt etiam ullo modo peccata, etiamsi *antea sciveris* illa peccata esse. " *De Rhodes disp.* 1. *de pec. q.* 3. *sect.* 2. §. 3. Questo Autore con poche parole spiega chiaramente la sua, e la comune sentenza de' Probabilisti su questa questione.

16. Lo

16. Lo stesso Autore nella *disp.* 2. *q.* 1. *sect.* 1. §. 2. si fa l'obbiezione intorno i peccati d'ignoranza in tal foggia: „ Contingere sæpe potest, ut „ aliquis peccet peccato ignorantiæ, quamvis *non actu advertat obligationem* „ *sciendi*: e risponde: Ad secundum respondeo neminem unquam obligari „ posse ad sciendum, vel considerandum aliquid, *nisi actu consideret se teneri* „ ad illud considerandum. Unde advertentia illa *virtualis*, *& interpretativa*, „ quam fingunt Valentia, Navarrus, Zumel, nunquam per se potest suf„ ficere ad peccandum. "

17. „ Ratio peccati actualis ignorantiæ *consistit in negligentia* sciendi res „ necessarias. Ipsa vero ignorantia dici potest potius effectus *peccati*, *& ma*„ *lum objective* (non formalmente:) quia est disconveniens rationi. " Filliucius *Tract.* 21. *cap.* 10. *n.* 364. Con tal dottrina, che è comune ad altri, si tolgono dal mondo tutti i peccati d'ignoranza, giusta l'idea, che di tali peccati ci hanno data la Scrittura, i Padri, e la Chiesa.

18. „ Multi ex assuetudine peccandi, peccant sine remorsu, prout signi„ ficat tristitiam voluntatis, non prout significat cognitionem malitiæ, *si*„ *ne qua nemo excæcatus, aut induratus peccat*. Unde dicitur de illis: *Viden*„ *tes non vident*, *intelligentes non intelligunt*: quia scilicet cognoscunt qui„ dem mala, quæ faciunt, sed non penetrant tamen, quanta mala sint, „ quæ propterea incurrunt. " de Rhodes *disp.* 2. *de Act. hum. q.* 2. *sect.* 2. Basta consultar l'esperienza per sapere, se gli acciecati, e gl' indurati abbiano l'attual cognizione del male, che fanno, senza la quale per altro dice il de Rhodes *nemo excæcatus*, *aut induratus peccat*.

19. „ Hoc judicium ita imperfectum *contingere sæpe potest* in homine *sanæ* „ *mentis*, & non dormiente, vel *ob passionem* aliquam involuntariam, & ve„ hementem, cujus violentia judicium obtenebret, & distrahat, alioque ab„ ripiat, vel ob stuporem aliquem mentis, qualem in rusticis sæpe depre„ hendimus, vel propter attentiorem alicujus alterius rei cogitationem, qua „ fiat, ut homo, licet non stupidus vigilet, levissime tamen advertat ma„ lum alterius cogitationis. " *De Rhodes disp.* 2. *de act. q.* 2. *sect.* 1. §. 2. Questa dottrina è affatto conforme a quella del Laimano riferita di sopra. Il P. de Rhodes ammette, che il caso sia frequente, *contingere sæpe potest* in un uomo di mente sana, che si lascia trasportare da una passione veemen-

mente, che gli offuschi l'intelletto. Egli chiama bensì *involontaria* questa passione; ma tale non dee assolutamente giudicarsi: perchè ella è volontaria nella ommissione colpevole di mortificare i proprj affetti, e vegliare attentamente sulle proprie azioni. Per questo noi vediamo che nelle anime sante, mortificate, attente a loro doveri, non succedono di tali disordini, o trasporti: e se pure qualche volta succedono, si riconoscono ree di peccato, e se ne chiamano in colpa. Dicasi lo stesso di quegli uomini rozzi, di cui favella il de Rhodes. Essi d'ordinario non avvertono alla malizia delle loro azioni, perchè più attendono agli affari temporali (ne' quali bene spesso sono perspicacissimi) che agli eterni, e alla coltura dell'anima, che assai più deve premere d'ogni altro interesse.

20. „ In peccato actuali duo reperiuntur: primo, quod sit malum morale, quia est recessus a regula: secundo, quod aversio sit a Deo, & vera ejus offensa: quæ *duæ rationes distinctæ sunt*, cum una sit altera prior, „ & illam fundet, *possintque invicem separari*. " *Idem disp. 1. de pecc. q. 1. sect. 1.* Se quelle due ragioni si possono separare, noi abbiamo netto, e schietto il peccato *filosofico*.

21. „ Suppono ex optimorum Theologorum doctrina, nullum peccatum „ *theologicum*, quo scilicet aliquo modo separamur a fine ultimo, & meremur pœnas illas horrendas damni, & sensus, quas Deus pravis nostris „ actionibus pro futura vita destinavit, committi posse cum invincibili Dei „ ignorantia, immo *neque absque actuali cognitione*. " *Terillus de Consc. qu. 11. nu. 1.* Ora non pochi Probabilisti ammettono ignoranza invincibile di Dio, e tutti devono ammettere, che la maggior parte degli uomini, quando peccano, non pensino *attualmente all'offesa di Dio*. Adunque sono scusati da colpa teologica, che toglie l'amicizia di Dio, e non incorrono peccando l'eterna pena. Ed ecco posta in trono la mostruosa sentenza del peccato filosofico *ex optimorum Theologorum doctrina*.

22. „ Verba contra Deum in ebrietate, vel phrenesi, vel *ex inadvertentia orta ex inveterata consuetudine*, blasphemiæ nequaquam sunt. Malitia „ enim blasphemiæ, sicut & perjurii, atque hæresis, requirit procedere ab „ homine, qui ratione utatur &c. Ita Vasquez, Turrian. apud Layman, „ aliique. Vide quæ dixi *Meth. Conf. lib. 2. c. 3. n. 25.* " Tamburinus *lib.*

2. in

2. *in Decal. cap.* 5. §. 4. *n.* 17. Nel luogo poi quivi da lui citato, scrive: „ Unum nota, aliquando actus hujusmodi inadvertenter factos non retinere „ ne malitiam quidem materialem (gli altri Autori comunemente accordano, che in tali pravi atti rimanga la malizia *materiale*, negando soltanto „ la *formale;* ma il Tamburino dietro al Vasquez anche quella lor toglie) „ seu quam vocant *objectivam*: & tunc nec ipse actus, nec consuetudo est „ peccatum, adeoque nec confessioni subdendum &c. Eodem modo dicendum esse docent aliqui cum Joanne Sanchez de blasphemia, hæresi, & „ supradicto juramento, quod scilicet essentialiter requirant esse ab utente „ ratione, & consequenter ea inadvertenter facta, *neque in se, neque in causa* esse peccata, adeoque nec necessario confitenda. “ Fin qui si estese la lassità di opinare del P. Tamburino. Del resto precedentemente avea dette altre lassità portentose: „ *Qui ex inveterata consuetudine* inadvertenter jurat, licet videatur obligari ad consuetudinem confitendam, tamen communiter excusatur. “ E la ragione, che ne apporta, si è: „ *quia communiter* nemo advertit ad obligationem, quam habet illam consuetudinem propter eam rationem extirpandi, ne scilicet sua consuetudo sit causa proxima prædicti mali materialis: & consequenter cum excusetur a „ peccato, excusabitur a confessione. “ E si rifletta che in tali consuetudini comprende, siccome raccogliesi da quanto avea scritto poc' anzi, anche quelle, *blasphemandi*, *occidendi*, *vulnerandi &c.* cioè di adulterj, di fornicazioni, di furti, di calunnie &c. *si forte quis ex inveterata consuetudine hac inadvertenter committeret*. Donde ne segue, che un empio, che sia ben assuefatto a peccare, contrae l' immunità da ogni peccato a motivo che non più avverte alla malizia delle sue azioni.

23. „ Probabiliorem censeo sententiam Molinæ, quam facile probo. Nam, „ ut supra ostensum est, non est veritas per se nota Deum existere &c. „ Ego sane *vix dubito* quin *MULTI possint inveniri*, in quibus nec per umbram similis excitatur ratiocinatio. Poterunt ergo ignorantiam habere *invincibilem* Dei “ (e molto più facilmente *inadvertentiam*.) Arriaga *Tom.* 1. *disp.* 2. *sect.* 3. *n.* 17. Si oppone: Dunque un tal uomo *ignorans invincibiliter Deum* (e lo stesso dicasi *non cogitans de Deo*) *non peccabit mortaliter, etiamsi alium occidat, & putet se male facere &c.* E risponde: *talem non promeri-*

meriturum per illud factum pœnam æternam, sed temporalem gravem ad modum, quo a Republica punitur furtum &c. Nam ratio promerendi pœnam æternam solum desumitur ex eo, quod aliquis homo saltem in confuso noscat se offendere Deum summum &c. nec inconveniens est in tali concedere eam actionem non esse æterna pœna dignam ex ignorantia illa invincibili. Si può insegnare più chiaramente la dottrina del peccato filosofico?

24. Lasciando da parte le sentenze di parecchi altri Autori, che hanno insegnate le medesime dottrine, vengo a riferirne alcune da un Autore de' più studiati tra i moderni, e che ha scritta la sua Teologia dopo le proposizioni dannate, e i rumori, che suscitarono tra i fedeli sì lasse, e scandalose opinioni, cioè dal P. Claudio La Croix. Tratta egli di questa materia sì nel *tract. de consc.* sì in quello *de legibus*, sì in quello *de peccatis*. Da questo ultimo specialmente estrarremo alcune sue poche proposizioni, ommettendone per brevità altre moltissime. Nel detto luogo dunque prima stabilisce *n. 16.* „ *Certum est* ad peccatum prærequiri aliquam adverten„ tiam (e nel *n. 216.* tralascia anche l'*aliquam*) ad legem Dei, & ad ma„ litiam objecti &c. " Si noti bene, che sempre parla dell' avvertenza alla *legge di Dio*, e alla *malizia dell' oggetto*. E rapportando egli a favore di tal dottrina l'autorità del Sanchez, del Vasquez, e d'altri, non si può dubitare, che non la difenda nel senso medesimo inteso da loro. Quindi nel *n. 21.* favellando delle persone corrotte, ed acciecate nel male, scrive: „ Si „ supponas adesse (in tali persone) absolutam inadvertentiam, itaut nullo „ modo cogitetur de malitia hujus objecti, quamvis *ignorantia, vel incogi-* „ *tantia sit culpabilis*; opus ex ea sequens non habebit malitiam specialem, „ nisi *præcise illius negligentiæ, vel neglectus faciendi, & advertendi*: nec erit „ imputabile *ratione sui*, sed tantum ratione causæ: V. G. si quis hic & „ nunc absolute, attamen *vincibiliter*, ignorat malitiam mendacii, peccat „ quidem mentiendo, non tamen *contrahit malitiam specialem mendacii*, sed „ *tantum negligentiæ*, vel neglectus in cognoscenda, vel advertenda illa ma„ litia. " (E lo stesso sarà di chi commette un adulterio, un omicidio per ignoranza vincibile.) „ Ignorantia enim absoluta, sive sit *vincibilis*, sive „ invincibilis, facit æqualiter non cognosci malitiam: ergo etiam non con„ trahi &c. " Il La Croix aggiugne poscia: „ Fatendum tamen est corru-

„ ptos,

„ ptos, excæcatos, & passionatos, *ordinarie saltem*, retinere cognitionem „ etiam specialis malitiæ sufficientem ad mortale. " Ma oltrechè col dire *ordinarie* viene ad ammettere casi, ne' quali non v' ha cognizione di speciale malizia; la sua asserzione è un mero di lui sogno: poichè anzi *ordinarie* i peccatori corrotti, acciecati, indurati, appassionati, nella frequenza degli atti perversi, nello sfogo dei loro appetiti nulla meno pensano, che alla legge di Dio, e alla malizia delle loro azioni, siccome l'esperienza ce ne assicura.

25. „ Si supponas eum (Sacerdotem) nullam omnino habere cognitionem „ sui status (mentre fa un atto di fornicazione, di adulterio ec.) nego con- „ trahi specialem malitiam sacrilegii. " *Idem n.* 23.

26. „ Probabilius videtur effectus malos ex peccato sequentes non esse di- „ cendos peccata, si nullo modo fuerint *prævisi*. Ita Vasquez, Lessius, Ar- „ riaga, Bald., Dicastil., Tannerus, Gobat, aliique contra multos anti- „ quos, & recentiores &c. " *N.* 30.

27. „ Nullus effectus ideo potest dici proprie peccatum, quia sequitur ex „ peccato, quamvis in peccato veluti causa fuerit prævisus, vel etiam in- „ tentus. Ita Bonacina, Lugo, Amicus, Dicastillo, & alii contra Cajet. „ Sot. Tanner. Gonet, & alios &c. Quamvis voluntas peccati *non sit re-* „ *tractata*, tamen non ideo dici potest peccatum, quod sequitur ex pecca- „ to &c. " Idem *Ibid. n.* 33.

28. „ An illa, quæ inadvertenter fiunt ex consuetudine peccaminosa, sint „ peccata? Resp. Non esse, uti satis constat ex dictis, cum hic & nunc „ non sint voluntaria (per difetto dell' attuale avvertenza.) Tenet tamen „ communis sententia cum Lugo, esse obligationem emendandi talem con- „ suetudinem, ex qua sequuntur effectus de se mali, & retinentes *mali-* „ *tiam objectivam* (cioè la materiale, non la formale, che è imputabile a „ colpa,) quando fiunt, licet indeliberate sequantur. " *N.* 47.

29. „ Addunt multi, imprecationes, & blasphemias, si fiant sine animo „ malevolendi proximo, vel inhonorandi Deum, etiam non habere mali- „ tiam objectivam. Hinc docet Tanner. &c. non esse saltem mortale inci- „ tare stultum ad efferenda verba blasphema, non intendendo inhonora- „ tionem Dei &c. Addit Bernal, si amens tibi minetur mortem, *nisi Chri-*

„ stum

„ *stum abneges, te posse oretenus abnegare*. Nam hoc non est Christum negare, cum non sit loqui, eo quod locutio non sit ad rationis compotem. „ Sed Delbene, & de Lugo recte notant, si hæc fiant ab habente usum „ rationis, retinere aliquam turpitudinem, & moraliter tribui causanti: „ nam habet advertentiam ad substantiam actus &c. ideoque videtur esse „ *materialis* imprecatio, blasphemia, vel abnegatio. Si autem sic proferens „ ne quidem adverterit ad substantiam actus &c. in hoc casu, quamvis „ non habent objectivam, vel materialem malitiam; tamen secundum se „ adhuc videntur habere aliquam indecentiam &c. Videri potest Gobat &c. “ *Ibid. n.* 48.

30. „ An illa, quæ ex consuetudine moraliter mala, postea *inadvertenter* fiunt, sint confitenda? &c. *lib. 6. nu.* 973. Si supponamus, quando „ ista fiunt, nullam prorsus adesse advertentiam malitiæ; *talia non habebunt ullam novam malitiam formalem*, uti constat ex dictis *lib. 5. &c.* & „ consequenter, *cum ista in se non sint peccata &c.* sed tantum sint effectus „ peccati, secundum dicta *n.* 944. *non est obligatio ista confitendi &c.* Suar. „ Sanchez, Amicus, Dicastill.: quod *verum est* secundum *multos* cum Dicastillo, quamvis consuetudo illa *non sit retractata*. Tales enim V. G. „ blasphemiæ non sunt voluntariæ &c. “ Si consideri una tal lassezza di opinare. Quantunque la prava consuetudine non sia ritrattata, ma volontariamente ritenuta, non sono vere colpe le bestemmie, i spergiuri, le fornicazioni, gli atti di mollizie, che da essa ne seguono, quando suppongasi, che non si abbia l'attuale avvertenza alla malizia. Ora i consuetudinarj, o i malabituati non hanno, almen d'ordinario, siffatta avvertenza alla malizia: adunque non peccano nell'esercizio di quegli atti abbominevoli, nè hanno alcuna obbligazione di confessarsene.

31. „ Si alicui inciderit cogitatio, non qualiscumque, sed prudens, an „ forte objectum sit malum, & operatio inhonesta; ipse autem adhibuerit „ sufficientem diligentiam, neque tamen potuerit rescire veritatem; *ignorantia, vel error est ipsi invincibilis*, ideoque operationes, vel mala ex his „ secuta non sunt imputabilia ad culpam, uti recte Suar., & Terillus. “ *De legib. num.* 749. Malgrado dunque il dubbio, che rimane dopo la ricerca fatta della verità, *l'ignoranza*, e *l'errore* circa gli stessi più importanti

dove-

doveri dell'uomo, è invincibile, ed esente da colpa, e tutti i mali, e prave azioni, che quinci ne seguono, non sono imputabili a reato. Si può udire più strana dottrina?

32. „ Ignorantia, & error sunt peccata, quoties sunt objectum legis illa „ prohibentis, & nihilominus libere habentur. Tunc enim ignorantia habet se sicut omissio actus fidei, quando præcipitur; error autem sicuti „ positiva infidelitas. An autem dici debeant esse peccata, an tantum effectus peccati, dubium est &c. Alii cum Vasquez dicunt esse tantum effectus peccati, putantque peccatum compleri in sola negligentia removendi ignorantiam, vel errorem. “ *Ibid. n.* 751.

33. „ Si nulla prudens cogitatio inciderit de ignorantia, vel errore per „ peccatum incurrendo, licet postea ex peccato, sive propter peccatum sequantur, non sunt voluntaria, ne quidem *indirecte*, neque peccatum, sed „ vel merus effectus, vel tantum pœna peccati, uti recte Terillus &c. „ probatque recte Suarez. “ *Ibid. n.* 752. Si fa quindi *n.* 753. l'obbiezione presa dall'Apostolo: „ Gentes quæ Deum non glorificaverunt, incidisse in ignorantias, quas utique non præviderunt, nec tamen fuerunt excusabiles a peccatis per tales ignorantias causatis &c. “ E risponde: „ Gentiles, aliosque, quibus ignorantia, vel cæcitas non fuit voluntaria, „ non peccasse per ignorantias, & cæcitates; sed postea constituti in ignorantia, vel cæcitate peccabant per malitiam suam: agnoscebant enim satis turpitudines eorum, quæ patrabant. “ Questo certamente è contrario e all'Apostolo, e alla verità. All'Apostolo, perchè il suo intento era di mostrare, che Iddio avea lasciati i gentili in pena della loro infedeltà nelle tenebre dell'ignoranza, e dell'errore, per cui non conoscevano la malvagità delle azioni vergognose, che facevano. Alla verità poi, poichè secondo i Probabilisti si dà ignoranza invincibile fin trai Cristiani di quelle stesse turpi azioni, di cui parla in quel luogo San Paolo; siccome costa dal Gobat, dal Viva, e da altri. E però molto più secondo loro dovea darsi tra'Gentili, e perlomeno mancava ad essi l'avvertenza attuale, senza cui non si dà peccato a detta dello stesso P. La Croix. Come dunque scrive, che *peccabant per malitiam suam*: perchè *satis agnoscebant turpitudines eorum, quæ patrabant*?

34. „ Peccata *inadvertentiæ* dicuntur, quando neglecta est advertentia de-„ bita, sive quando cognoscebatur *periculum peccandi*, *& obligatio magis ad-„ vertendi*: & tamen *hæc advertentia major est neglecta*: qualis cognitio, & „ negligentia sæpe adest, licet homo postea non recordetur eam adfuisse." *Idem de peccatis n.* 224. Degna di speciale ponderazione si è questa dottrina del La Croix, e dei Probabilisti. Essi non riconoscono vero peccato quella prava azione, che fatta non è con inavvertenza colpevole alla malizia. Ma cosa è necessario, affinchè *colpevole* sia l'inavvertenza? Il P. La Croix lo dichiara colle mentovate parole. E' d'uopo, che si conosca il pericolo di peccare, *periculum peccandi*, e *l'obbligazione di usar* maggiore attenzione, *& obligatio magis advertendi*; e non ostante tal cognizione, trascurare quella maggior avvertenza, che dovrebbe l'uomo impiegarvi: *& tamen hæc advertentia major est neglecta*. Posto ciò, chi non vede, che tale cognizione, o avvertenza è rarissima: e al più suol darsi nelle persone ben regolate, ma o non mai, o quasi mai si ritrova nelle persone disciolte, ed immerse negli affetti terreni, e specialmente ne' peccatori abituati nel male, ed acciecati? Laonde in tutti questi e l'inavvertenza alle loro obbligazioni, e le ommissioni, o commissioni malvagge, che quindi ne seguono, saranno tutte invincibili, ed esenti da colpa nel tribunale di Dio.

35. „ Ad peccatum requiri advertentiam ad legem Dei, & ad malitiam „ objectivam dictum est a *n.* 15. Hic addimus ad peccatum *mortale* requiri „ *plenam*, *& perfectam advertentiam* ad malitiam *gravem* objecti &c. (*a*)" *Ibid. n.* 216. Non basta dunque per peccare mortalmente, che si conosca in qualunque modo la malizia dell' oggetto, o l' opposizione colla legge di Dio: deve inoltre siffatta cognizione essere *piena*, e *perfetta*; dimanierachè senza tal cognizione non si peccherà mortalmente, ma al più venialmente: e però non essendo mai *piena* e *perfetta* la cognizione di chi ha dubbio o sospetto della pravità dell'oggetto, costui col volerlo non verrà mai a com-

---

(*a*) Qui pure il La Croix si abusa dell'autorità dell'Angelico Dottor S. Tommaso, il quale non parla della piena avvertenza alla malizia, ma all'azione, o all'oggetto: per cui ed egli, e gli altri Teologi scusano almeno da grave colpa gli atti de' semidormienti, e i moti repentini, che prevengono la ragione.

a commettere un peccato mortale. Quindi il P. La Croix nel *n.* 219. ne inferisce quella dottrina altrove riportata, che se alcuno sperimenta per un giorno intero *per totum diem* nel suo corpo una sozza disordinata dilettazione, e la ritenga di buona voglia, ma non avverta alla sua malizia, questo tale non pecca, siccome non peccarebbe, invincibilmente ignorandola.

36. „ Ad peccatum mortale &c. sufficit cognitio malitiæ objectivæ, quam „ quis vult &c. Hæc autem malitia objectiva tunc sufficienter cognoscitur „ esse gravis, quando *advertitur esse inductiva odii*, *vel inimicitiæ Dei*, *aut* „ *pœnæ æternæ*. Item quando operans *quasi horret*, & apprehendit ad eum „ modum, quo solet alias materias graves, quando se ad eas reflectit. " *Ibid. n.* 223. Se è necessario per peccar mortalmente, che si avverta tale essere la malizia, che induca l' odio, o inimicizia di Dio, e il reato di eterna pena, ovvero che inorridisca l' uomo all' aspetto della malizia; chi sarà mai tra gli infedeli, e Cristiani di corrotti costumi, che pecchi mortalmente?

37. „ Quid dicendum sit de peccato philosophico? &c. *Ibid. n.* 49. Quamvis secludamus omnem cognitionem Dei; tamen adhuc posset homo moraliter bene vel male agere, si nempe pro libertate sui arbitrii eligeret „ operari juxta, vel contra prima principia rectæ rationis nobis indita a „ natura. *N.* 50. An aliquando detur, vel dari possit *ignorantia*, *vel incogitantia invincibilis Dei*; nihil attinet hic dicere. " (Quasi nulla importasse il decidere questo importantissimo punto.) „ Sunt, qui absolute negant: „ *sunt*, *qui affirment*, saltem ad breve tempus. " (E la sentenza di questi sarà senza dubbio *probabile* giusta il sistema.) „ Hoc tantum dicimus, si in „ aliquo daretur, & talis homo aliquod ageret contra dictamen rationis, „ tunc ejus actum non habiturum malitiam formalem *theologicam*, uti satis constat ex dictis: attamen habiturum malitiam aliquam moralem, in „ quantum esset disconveniens a natura rationali &c. & hanc malitiam possumus vocare *philosophicam &c.* " *N.* 52.

38. „ Si peccatum *pure philosophicum*, quantumcumque grave, committeretur, *probabile est*, quod non mereretur pœnam æternam &c. Hæc sententia Lugoni visa est ita communis, ut dixerit vix inveniri, qui oppositum doceat. Unde audiendus non est Avversa dicens suam sententiam

„ nostræ oppositam videri communem: multo minus (audiendus est) Sala, „ qui nostram sententiam vocat improbabilem, parum tutam, periculosissimam in fide &c. " *Ibid. n.* 57.

39. „ Si supponamus infidelem decedere in solis peccatis *philosophicis*, „ eum propter hæc *non damnandum*, sed nec futurum beatum: quia propter originale careret gratia, ideoque post toleratam pœnam temporalem „ peccato *philosophico* proportionatam, futurum in eo statu, in quo sunt infantes sine baptismo in originali decedentes. " *Ibid. nu.* 57. Con queste proposizioni ipotetiche il P. La Croix ha appianata la via all' errore esecrabile del peccato filosofico, che in sostanza malgrado la speciale condanna, che ne ha fatta la Chiesa, vien egli a difendere e colla dottrina espressa nella proposizione seguente, e in vigore dei principj da lui stabiliti.

40. „ Propositio relata *n.* 49. (cioè la fulminata dalla Santa Sede) juste damnata est: 1. quia non distinguit inter *ignorantiam*, & *advertentiam vincibilem*, *aut invincibilem Dei*: & de utraque æqualiter intelligi „ potest. Est autem certum, quod ignorantia, vel incogitantia vincibilis „ de Deo non excusat a peccato contra Deum. 2. quia absolute dicit peccatum grave *philosophicum* non esse offensam Dei, cum semper offensa „ Dei (sit,) saltem *materialis*: & moraliter loquendo (cioè moralmente, „ o ordinariamente parlando) etiam semper sit formalis. Unde si propositio sic limitaretur: *Philosophicum*, *quantumvis grave*, *in illo qui Deum* „ *vel ignorat invincibiliter*, vel de Deo actu non cogitat inculpabiliter, ne „ quidem tenuiter, aut remisse, est grave peccatum philosophicum, sed „ non est formalis offensa Dei, neque peccatum mortale theologicum dissolvens amicitiam Dei, neque æterna *pœna dignum*: si, inquam, sic limitaretur, esset *longe alia* propositio, *nec mereretur censuram*, uti constat ex „ dictis. " *Ibid. n.* 58.

VI. Io prego i miei leggitori a ben ponderare codesta asserzione del P. La Croix, e per meglio rilevarla riflettano attentamente alla proposizione dannata da Papa Alessandro VIII. che è la seguente: *Peccatum philosophicum, seu morale est actus humanus disconveniens naturæ rationali, & rectæ rationi; theologicum vero est transgressio libera divinæ legis. Philosophicum, quantum-*

tumvis grave, in illo qui Deum vel ignorat, vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum, sed non est offensa Dei, neque peccatum mortale dissolvens amicitiam Dei, neque pœna æterna dignum. L'errore, e il veleno di questa dannata dottrina non consiste nella distinzione di que' due concetti, cioè, che l'umano intelletto possa considerare l'azione colpevole e come contraria alla retta ragione, e come offesa di Dio: poiche questo si accorda da tutti i Teologi: ma nella separazione de' medesimi due concetti, o ragioni; di maniera che possa l'uomo violare gravemente la legge della ragione, e nulladimeno non offendere gravemente Iddio. I difensori di tal dottrina pretendevano, che coloro i quali o ignorano Dio, o a Dio attualmente non pensano, possano fare azioni colpevoli disconvenienti alla ragione, senza offendere Dio, incorrere la sua nimicizia, e rendersi per tal colpa degni della pena eterna. E questa si è la dottrina dannata dalla Chiesa, siccome erronea, scandalosa, temeraria, e offensiva delle pie orecchie.

VII. Or ciò supposto si fissi lo sguardo sulla proposizione, siccome vien limitata dal P. La Croix, e giudicata non meritevole di censura. Egli primamente separa que' due concetti, o ragioni, che distinguonsi nel peccato, cioè di essere contrario alla natura ragionevole, e di essere offesa di Dio: egli ammette, che il peccato anche grave commesso da colui che o ignora Dio, o a Dio attualmente non pensa, sia peccato puramente *filosofico*, cioè che non è offesa di Dio, che disciolga la sua amicizia, e meriti l'eterna pena: e solamente restrigne la sua proposizione a colui, che ignora, o non pensa colpevolmente a Dio; riconoscendo, che in tal caso il peccato non solo sia *filosofico*, ma ancora *teologico*. Or questa limitazione lascia in tutto il suo vigore la dannata dottrina, come può ognuno di leggeri discernere. Adunque il P. La Croix vien ad insegnare la dannata proposizione. Questo molto più si conferma, che il P. La Croix di sopra nel *num.* 52. riferisce le due sentenze intorno la questione, se diasi *ignoranza*, *o inavvertenza invincibile di Dio*, e quantunque dal canto suo la lasci indecisa; tuttavia ben si vede dal suo contegno, che o giudica probabile la sentenza affermativa, o almeno viene a giudicarla probabile in virtù de' suoi principj: *an aliquando detur, vel dari possit ignorantia, vel incogitantia invincibilis Dei, nihil attinet hic dicere: sunt qui absolute negant: sunt qui affirmant*

 &c.

&c. Or tra questi, che l'affermano, v' ha un Dottor *classico*, cioè il P. *Molina* (*a*), e un altro perlomeno dotto e pio, che è il P. Arriaga (per non parlare di altri:) laonde rendono la loro opinione *probabile*, e per tale deve accordarla il P. La Croix.

VIII. Ma se pure rimanesse qualche dubbio di quest' Autore sulla proposta dottrina; cessa esso totalmente, qualora riflettasi ai principj in tal materia da lui stabiliti, che chiaramente l' inferiscono. Siccome di sopra abbiam riferito, il P. La Croix cogli altri Probabilisti prima richiede per incorrer la colpa l'avvertenza, o il pensiero attuale alla malizia dell' atto o dell' oggetto; dimodochè, se anche l'ignoranza, o inavvertenza sia *vincibile*, non contragga l'uomo il reato per quelle prave azioni, di cui, benchè vincibilmente, non conosce, o non avverte la pravità: *ignorantia enim* (dice) *sive sit vincibilis, sive invincibilis facit æqualiter non cognosci malitiam: ergo etiam non contrahi*. Supponiamo dunque, che sia vincibile l'ignoranza, o inavvertenza, che ha taluno, mentre pecca, di offendere Dio, o di trasgredire la sua santa legge con quella prava azione, che per altro conosce per turpe e contraria all' onesta natura; costui giusta la dottrina del La Croix non verrà a contrarre l'offesa di Dio, e il reato di eterna pena; ma soltanto offenderà la retta ragione, e si renderà meritevole di pena temporale. Ed ecco il peccato *filosofico*.

IX. Confermiamo ciò coll' esempio de' Gentili sì Greci, come Romani, che vissero almeno prima della venuta del Redentore al mondo. Questi, se parliamo della plebe, non riconoscevano altro Dio, se non Giove, Marte, Apollo, Venere &c. Tanto eglino erano lontani dal credere, che codesti Dei proibissero la fornicazione, l' adulterio, l' incesto ec. che anzi era-

(*a*) Quest' Autore tal sentenza insegna ne' Commentarj sopra la prima parte di S. Tommaso, nella *quest.* 2. *art.* 1. ove dopo altre cose osservate, così conchiude: *Ex dictis colligi potest tam rudes, & incultos posse aliquos homines esse, ut maxima cum probabilitate* affirmare possimus *in eis ignorantiam INVINCIBILEM Dei posse reperiri. Quod primo & secundo; cum de ignorantia ageremus, observavimus. Porro ea ignoratione excusabuntur a peccato infidelitatis, & quod Deum non colant, nec ei honorem debitum exhibeant, non erit eisdem culpæ tribuendum*. Se un Molina dice di affermar ciò *maxima cum probabilitate*; qual Probabilista vi sarà, che non giudichi la sua sentenza *probabile*?

erano persuasi, che simili cose fossero loro gradevoli, giacchè delle medesime ne avean dato l'esempio. Per altro sapevano, che queste indegne azioni erano ripugnanti alla ragione naturale. Adunque secondo la dottrina del La Croix non altri peccati commettevano, se non *filosofici*. Che se rispondasi, che questi non conoscevano il vero Dio per colpa loro, perchè aveano trascurato di adoperare la necessaria attenzione, per essere illuminati della verità; non pertanto schivano i Probabilisti l' assurdo, che loro si obbietta: sì perchè è necessario, secondo loro, che si conosca l'obbligazione, che si ha di attendere, e d'informarsi, affinchè sia colpevole la trascuratezza: e tal cognizione non aveano, e non hanno certamente i Gentili, almeno per la maggior parte: sì perchè ammesso ancora, che l' avessero, onde la loro trascuratezza fosse colpevole; ad ogni modo, *opus ex ea sequens*, dice il La Croix, *non habet malitiam specialem, nisi precise illius negligentiæ, aut neglectus faciendi, & advertendi*: e però nè gli adulterj de' Gentili, nè le fornicazioni, nè simili altri abbominevoli peccati commessi nell'ignoranza, o inavvertenza anche colpevole di Dio, non potevano avere altra malizia, se non *filosofica*, per cui erano bensì degni di qualche pena temporale, ma non già dell'eterna.

X. Inoltre e il P. La Croix, e gli altri Probabilisti ammettono, che diasi ignoranza invincibile, o invincibile inavvertenza alla malizia o pravità di varie azioni vergognose secondo il lume naturale. Per questo accordano, che gli atti de' peccatori accecati, indurati, appassionati, praticati senza attuale cognizione della loro malizia, non siano propriamente peccati, cosicchè non v'ha obbligazione tampoco di confessarli. Ora chi non vede essere molto più facile, che il peccatore acciecato nello sfogo de' suoi bestiali appetiti, e nella moltiplicazione degli atti peccaminosi per la consuetudine già radicata, meno pensi a Dio, alla trasgressione della sua legge, o all' offesa della divina Maestà, che alla deformità degli atti medesimi? Ognuno confesserà di leggeri, che questa naturale deformità prima dell'altra ragione si presenti alla mente dell'uomo. Adunque, se i Probabilisti accordano, che questa possa ignorarsi, o non avvertirsi *invincibilmente*; molto più dovranno accordarlo dell' altra. Anzi separando essi queste due ragioni, e volendo, che l'una possa sussistere senza dell' altra, ne se-

gue, che il peccatore potrà conoſcere la naturale bruttezza del ſuo peccato, ſenza ravviſarne l'offeſa, che fa a Dio: nel che conſiſte il peccato *filoſofico*.

XI. Il diſcorſo maggiormente ſi rinforza, riflettendo alla dottrina eſpoſta nei *n. n.* 35. *e* 36. dove il La Croix inſegna, che a commettere il peccato mortale ſia neceſſaria una piena, e perfetta avvertenza alla grave malizia dell'oggetto: *plenam & perfectam advertentiam ad malitiam gravem objecti:* e allora determina, che l'avvertenza ſia piena, e perfetta della grave malizia, quando ſi conſidera come induttiva dell' odio o nimicizia di Dio, o dell' eterna pena, ovvero, quando cagiona un certo orrore o raccapriccio nell'animo di colui, che commette il peccato: *quando advertitur eſſe inductiva odii, vel inimicitiæ Dei, aut pœnæ æternæ. Item quando operans quaſi horret &c.* Poſta queſta dottrina, frequentiſſimo deve dirſi il peccato *filoſofico* anche tra i Criſtiani: imperocchè comunque molti apprendano nelle loro cattive azioni qualche deformità, o diſconvenienza colla ragione, e ſe ſi vuole, anche colla legge di Dio; pochiſſimi ſono, che conſiderino i gravi peccati, che commettono, ſiccome inducenti l'odio di Dio, la ſua nimicizia, e il reato di eterna pena. Adunque tutti i peccati, benchè in sè ſteſſi gravi, e graviſſimi, commeſſi ſenza un' avvertenza di tal fatta, ſaranno al più colpe leggeri, ma non mortali, che diſciolgano l' amicizia di Dio, e ſiano degne dell' eterno ſupplicio, *non diſſolvunt amicitiam Dei, neque æterna pœna dignæ ſunt*, come diceva la propoſizione dannata.

XII. Io potrei fare molte rifleſſioni ſulle propoſizioni riferite dal P. La Croix, e da altri Autori. Ma per brevità tralaſciandole, conchiuderò queſto paragrafo con un ſillogiſmo, che in poche parole comprende la loro dottrina laſſiſſima ſul preſente ſoggetto. Ognuno, che ignora invincibilmente, che un'azione ſia peccato, o offeſa di Dio, e la commette in queſta ignoranza, non pecca punto con peccato propriamente detto, e con *offeſa formale di Dio*, per quanto malvagia eſſer poſſa l'azione in sè ſteſſa, cioè adulterio, fornicazione, beſtemmia, ſpergiuro, omicidio ec. Ora ogni uomo che attualmente non penſa, che tali azioni ſiano peccati, o offeſe di Dio, quando le commette, ignora invincibilmente che deſſe ſiano peccati, o offeſe di Dio, comunque tale ignoranza, o inavvertenza foſſe ſtata volontaria

nella

nella ſua cauſa. Adunque ogni uomo, che così opera, benchè le azioni ſue ſiano in sè ſteſſe malvage, e deteſtabili, non commette propriamente peccato, nè offende formalmente Dio. La propoſizione maggiore è certiſſima. La minore è più che abbaſtanza provata coll'eſpoſte dottrine, che ſono ammeſſe, e devono ammetterſi in vigor di ſiſtema *probabili*, e ſicure da ogni Probabiliſta. La conſeguenza dunque è legittima, nè può negarſi da alcuno. Ecco per tanto tolta dal mondo la maſſima parte de' peccati, che dagli uomini ſi commettono: ecco trionfante l'errore moſtruoſo del peccato filoſofico: ecco il Probabiliſmo ſorgente impuriſſima de' più gravi, e fatali diſordini.

§. VII.

Saggio di propoſizioni perniciose al ben comune, che divengono probabili, e lecite in virtù del ſiſtema probabiliſtico.

XIII. Le propoſizioni da noi riferite nel paragrafo precedente poſſono dirſi perniciose al ſolo bene privato degli uomini. Ma quelle, che ſiamo per eſporre nel preſente, ſiccome altresì nel ſuſſeguente, ſono eziandio perniciose al ben pubblico, alla ſocietà civile, alla comune tranquillità, e ripoſo, di cui le ſovrane Podeſtà, i Principi, i Re ſono dal ſupremo Signore coſtituiti manutentori, e cuſtodi. Riſguardano eſſe gli atti della giuſtizia commutativa, diſtributiva, e legale (a), che contengonſi ſpecialmente ne' quattro precetti del Decalogo: *non occides*: *non mœchaberis*: *non furtum facies*: *non dices falſum teſtimonium*. Del ſecondo di queſti noi non faremo parola, nè riporteremo veruna laſſa propoſizione, comechè molte potrebbono riportarſene, per non contaminare gli occhi, e le menti de' leggitori colla relazione di coſe troppo laide, ed oſcene: e ci tratterremo unica-

(a) Si rifletta, che quantunque ſianvi de' Probabiliſti, che non ammettono l'uſo della loro ſentenza nelle materie ſpettanti la giuſtizia; altri però e graviſſimi lo ammettono pure in tali materie, ſiccome il de Rhodes, il Tamburino, che allegano il Sanchez, il Vaſquez, il Salas ec. Autori tutti claſſici, che rendono *probabili* le loro opinioni; onde anche queſta deve approvarſi almeno come *probabile* da tutti i Probabiliſti.

eamente nelle materie concernenti i tre altri precetti, cominciando dal primo, che ci vieta di offendere il prossimo ne' beni della vita.

1. „ Etiam ad honorem necessarium tuendum viro honorato licere occi„ dere injustum, & contumeliosum aggressorem, docent D.D. communiter „ fere omnes: & sine dubio verissimum est in hac suppositione, quod vir „ honoratus in aliquo casu aliter ignominiam, vel contumeliam repellere, „ honoremque sibi auferendum aliter tueri non possit, nisi occidendo ag„ gressorem contumeliosum. " *Patrit. Sporrer tract. 5. in 3. præcep. Decal. c. 11. sect.* 3. §. 4. Questa sola dottrina, che si vuole comune, ma che, se è tale, non lo è che presso de' Probabilisti, basterebbe a riempiere di omicidj la terra: imperocchè frequente è il caso, in cui si apprende di essere ingiustamente ingiuriati, o strapazzati: laonde se è lecito in tal caso di privare di vita chi o inferisce la contumelia, o procura di denigrare la nostra fama; è chiaro, che frequentissimi sarebbono gli omicidj.

2. „ Si quis conetur proximum aliquem inhonorare percutiendo fuste, „ aut alapa; tunc si aliter hanc percussionem vitare nequit, poterit inju„ stum invasorem occidere. " *PP. Salmantic. tract.* 25. *c.* 1. *punct.* 4. §. 3. Questa stessa dottrina è sostenuta da molti altri Probabilisti, onde non può essere se non *probabile*, e sicura nella pratica, giusta il sistema.

3. „ Si aggressus sit persona, cui dedecus est fugere, non tenetur; sed „ potest consistere, & aggressorem occidere. Talis est quilibet nobilis, mi„ les, & similes. " *Filliuc. tract.* 29. *c.* 3. *n.* 41. Degno di qualche compatimento si è quest' Autore, che insegnò la sanguinaria opinione prima della condanna fatta dai Sommi Pontefici delle proposizioni, che tal materia risguardano. Ma chi può compatire il P. Viva, che dopo ancora la condanna, ebbe coraggio di sostenerla, siccome abbiam veduto di sopra; e il P. Casnedi, che *disp.* 13. *sect.* 3. *n.* 15. afferma *antecedens ab omnibus Theologis admitti, nempe quod vir nobilis non teneatur fugere, quin possit pro sui honoris tuitione vitam suam morti exponere, & occidere aggressorem*; che è a dire, esporre entrambi lecitamente al pericolo di eternamente dannarsi per la difesa di un vano onore. Ma udiamo su questo proposito un altro Probabilista.

4. „ Legisti hanc doctrinam (Amici,) & inquiris, an homo Religiosus,

„ qui

„ qui fragilitati cedens feminam vilem cognovit, quæ honori ducens se pro- „ stitutam esse tanto viro, rem narrat, & eumdem infamat, possit illam oc- „ cidere? Quid scio? At audivi ab eximio P. N. S. Theologiæ Doctore „ magni ingenii, & doctrinæ viro: Potuisset Amicus hanc resolutionem omi- „ sisse: at semel *impressam debet illam tueri*, & *nos eamdem defendere*. Do- „ ctrina quidem est *probabilis*, sed qua posset uti Religiosus, & pellicem „ *occidere*, ne se infamaret. " *Caramuel Fundam.* 55. §. 7. Questi son casi, e risoluzioni, che con verità dicono il Caramuele, ed altri moderni, non s'incontrano nella Teologia de' Padri, e degli antichi.

5. „ Aggreditur quis virum nobilem seu alapa, seu baculo percutere, li- „ cebitne ei prius occidere aggressorem? Affirmat Lessius lib. 2. &c. quia „ maximum in aliquibus regionibus dedecus est alapas, vel baculi verbera „ *absque vindicta relinquere*. " *Escob. tract.* 1. *ex.* 7. *n.* 46. Sicchè anche il vendicarsi, e vendicarsi in sì barbara maniera sarà lecito ad un Cristiano, per conservare un onore, che non sussiste, se non nelle fallaci idee de' mondani: *Dedecus est &c. absque vindicta relinquere*. Chi può tollerare siffatte opinioni? Avanti.

6. „ An liceat post impactam alapam percutientem insequi, & interi- „ mere? Aliqui negant &c. At Lessius licere existimat *speculative*, sed in „ praxi *non consulendum* ob periculum odii, vindictæ, & excessuum pugna- „ rum & cædium in Reipublicæ perniciem. *Alii*, seclusis his periculis, *in* „ *praxi probabilem*, & *tutam judicarunt*. Henriquez &c. " *Idem n.* 47. Ella è dunque *probabile anche in pratica*, *seclusis his periculis*, questa antievangelica sentenza, che si possa tener dietro a chi ci diede uno schiaffo, ed ammazzarlo. Ma ascoltiamone la ragione. „ Ratio est, quia quandiu damnum il- „ latum manet in suspenso, semper est locus defensionis &c. An non alapa „ percussus censetur *tandiu bonore privatus*, quandiu *adversarium non interi-* „ *mit?* " Non è chiaro (dice) che chi ha ricevuto lo schiaffo, sempre si reputa disonorato, fin a tanto che non giunga ad ammazzare colui, che glielo impresse? Questa sarà una di quelle ragioni *gravi*, e *sensate*, cui deve appoggiarsi l'opinione per essere *sodamente probabile*.

7. Il Lessio, siccome abbiam riferito, non giudica da consigliarsi in pratica la detta sentenza tra gli altri motivi *ob periculum excessuum pugnarum*, &

cadium in Republica perniciem. Ma vediamo se colle altre sue opinioni scansa egli tal inconveniente sì pregiudiciale al bene pubblico. Essendo la sua dottrina decantata, siccome *la più sicura* tra gli Autori, che *scrissero da trecent' anni*, ne segue per infallibile conseguenza, che ella sarà in ogni sua parte *probabile*, e *lecita*. Recitiamo dunque alcune sue proposizioni prese dal *lib. 2. de just. & jur. cap. 9. dub. 12.* „ Fas est etiam viro honorato occidere invasorem, qui fustem, vel alapam nititur impingere, ut ignominiam „ inferat, si aliter hæc ignominia vitari nequit. " *Num. 77.* Questa sentenza (che a mio giudizio è dannata) apre l'adito a molti omicidj; ma molto più la seguente.

8. „ Si contumeliis afficias sive *per verba*, *sive per signa*: hic etiam est „ jus defensionis. Nam ex sententia *omnium licet contumeliosum occidere*, quando aliter ea injuria arceri nequit (quamquam ipse armis non invadat) „ ait Petrus Navarra &c. Etsi autem id non inveniam apud Auctores expressum, tamen videtur ex illis posse colligi (præciso scandalo, & aliis „ incommodis gravibus) quando contumeliæ sunt atroces, & alia ratione „ vitari nequeunt. " *Ibid. n. 78.*

8. „ Si per te nitaris auferre, teque defendas contra impedientem: in „ hoc casu est communis sententia posse interfici &c. Si re accepta fugias, „ tunc possum insequi, & ferire, vel si necesse sit, eminus telo petere: si „ invadas res meas per famulum, vel arte magica per dæmonem, nec alia „ ratione, quam *nece tua* possit impediri: si conjuraveris in mea damna: „ si impedias inique meos creditores, ne mihi satisfaciant: si falsa accusatione, vel falso testimonio me fortunis coneris evertere, nec alia ratio „ impediendi suppetat. " *Ibid. num. 73. &c.* In tutti questi casi, che pur troppo sono frequenti, il P. Lessio rende lecito l'altrui omicidio. Rende lecito di ammazzare non solo chi attenta di darci uno schiaffo, o di percuoterci col bastone; ma ancora chi ci disonora con gravi contumelie inferite o con parole, o con segni. Rende lecito d'inseguire e di ammazzare chi fugge colla robba involata; chi procura di rapirci le cose proprie coll'altrui mezzo o sia di un servo, o di qualche mago o stregone; cosicchè tutti e tre in tal caso si potranno uccidere. Rende lecito di dar morte a chi ha congiurato a nostri danni, a chi ingiustamente impedisce, che sod-

soddisfatti ci vengano i nostri crediti; a chi cerca con una falsa accusa, o con un falso testimonio di privarci de' beni di fortuna, che possediamo. In tutti, dissi, codesti casi il P. Lessio permette l'omicidio, qualor non occorra altro mezzo per impedire simili danni. Ma ecco un altro caso, che è più sorprendente.

10. „ Pro re minima non videtur concessum jus defensionis tanto alte„ rius malo. Est enim valde iniquum ut *pro pomo*, vel etiam *uno aureo* ser„ vando alicui vita auferatur. Si tamen (N. B.) tibi verteretur probro, „ nisi rem furi extorqueas, posses conari, & si opus esset, *etiam* occidere „ juxta Sotum (*a*). Tunc enim non tam rei, quam honoris esset defen„ sio. " *Ibid. dub.* 11. *n.* 68. Io non credo, che in tutta l'antichità pagana siasi mai insegnata una sì lassa dottrina, che per il disonore, che ci potrebbe avvenire nel lasciarsi prendere di mano un pomo, o una moneta, si possa immergere il pugnale nel petto del rapitore. Tuttavia tal dottrina non è insegnata soltanto dal Lessio, ma ancora dal P. Vasquez, di cui si predicano tutte le sentenze sicure. Questi negli Opusc. Mor. *c.* 2. §. 1. *dub.* 8. *n.* 32. dopo di aver detto, che per cosa di poco prezzo *non licet occidere latronem*, soggiugne: „ Sed licet sit res *parvi pretii*; si tamen ex eo, „ quod dominus illius non eripiat illam e manibus latronum, illi *vertatur* „ *dedecori*, & ille sit homo honore dignus in populo, *potest ipsum latronem* „ *occidere*, cum aliud non restat remedium, ut docet Mercado: quia tunc „ tueretur suum honorem, non res. " E dello stesso parere è pure il Tamburino, che *lib. 6. in Decal. cap.* 1. *sec.* 2. *n.* 3. scrive: „ Illud Molinæ con„ tra Baldum aliosque non reprobo, licet res est unius (aurei,) vel mi„ noris valoris, si illam quis resistente domino, vel custode vellet auferre „ &c. *posse interfici*, si aliter repelli nequeat: quia non injustus solum, ve„ rum etiam contumeliosus graviter est contra præsentem dominum is, qui „ sic tentat alienum arripere. Addit Lessius ex Covaru., etiamsi deinde „ recuperare per judicem posset. " Per l'autorità dunque di sì gravi Dottori ella è *probabile* una tale opinione. Ma se è probabile, e lecita, chi non rav-

(*a*) Si è già altrove provato (T. 3. Lett. Let. 28.) che Soto non ha insegnata siffatta lassità.

ravvisa gli orribili disordini, che il Probabilismo cagiona, e i danni, che reca nella civile Repubblica?

11. „ Licet ne occidere illum, qui non invadit actu, sed decrevit inva„ dere? Docet Molina posse præveniri, quando ex aggressionis decreto vi„ ta tua periculo maxime capitali est obnoxia. " *Escob. tract. 1. ex. 7. n. 36.* Questa risoluzione non è soltanto del Molina, che solo basterebbe a renderla probabile, essendo Autor *classico*, ma eziandio del Lessio, dell' Amico, del Dicastillo, oltre l'Escobario, ed altri.

12. „ Num liceat contumeliosum, seu profantem *mentiris* honorato vi„ ro internecare? Negat Azorius &c. At Baldellus putat licitum esse oc„ cidere contumeliosum, sed in casu, quo aliter arceri non potest, ne de„ tur licentia improbitati optimos viros contumeliis afficiendi, quam facta, „ acerbioribus. " Ottima ragione. *Ibid. n.* 48.

13. „ Conveniunt supradicti (Auctores) fas esse ad propulsandam igno„ miniam, quam mihi *aliquis inferre conatur*, illum *præveniendo occidere*: sic„ ut fas est ad declinandam mortem, quam mihi injustus invasor molitur, „ illum occidere, antequam mihi mortem vel mutilationem inferat. " Amicus *de just. disp. 36. sec. 7. num.* 106. (*a*). Con una lassa, e perniciosa sentenza si fa strada a provarne una più lassa, e perniciosa. Imperocchè e chi sarà più sicuro della propria vita, se si può lecitamente ammazzare non solo chi inferisce l'ingiuria, ma chi ancora si crede, o si apprende, che sia per inferirla? E pure tal sentenza lecita diviene ne' principj del sistema.

14. „ Inferas 1. hoc jus tuendi propriam vitam non solum habere per„ sonam privatam contra privatam, sed etiam privatam contra publicam, „ subditum contra superiorem, filium contra Patrem, Clericum, aut Re„ ligiosum contra sæcularem, & e contra, absque ulla irregularitatis con„ tra-

(*a*) Si rifletta, che io non riporto le sentenze dell'Amico, e di qualche altro Autore, che non vanno per le mani de' Confessori, se non per mostrare la *probabilità*, che godono le lasse opinioni giusta i principj de' Probabilisti. Così la qui assegnata è *probabile* per l'autorità e sua, e degli altri, che accenna dicendo: *Conveniunt supradicti Auctores*: e lo stesso dicasi di altre proposizioni.

„ trastione. “ *Idem ibid. sect.* 5. *n.* 76. E per la parità, che si forma tra la vita e l'onore, ne segue che eziandio per difesa di questo si avrà lo stesso diritto, che si concede per difesa della vita. Se per avventura l' autorità dell' Amico non bastasse a rendere probabile una dottrina cotanto inumana; tale la rende quella del Lessio, che pure la insegna nel luogo citato di sopra *num.* 41. Il Caramuele prova generalmente quanto alla difesa dell' onore la medesima sanguinaria dottrina nella sua *Teologia fondamentale*, *fund.* 55. §. 6. in tal guisa: „ *Conformius* rationi videtur honorem tueri gladio, quam mendacio: generosius & sanctius famam defendere occidendo aggressorem, quam ei falsum testimonium imponendo. „ At non esse mortale hoc ultimum, *probabile est*: ergo nec illud primum. “

15. „ Lege caritatis licet pro alio facere, quod pro se ipso quoque potest. At licet cuique occidere, vel mutilare injustum aggressorem propriæ „ vitæ, bonorum, vel pudicitiæ: ergo idem licet ex caritate facere pro „ proximo, nec tantum præsente, ut in defensione vitæ a latrone; verum „ etiam absente, ut si vicini tui absentis facultates injuste diripiendæ, domus incendenda, *uxor violenter opprimenda sit &c.* nec id aliter impedire „ potes, nisi occidendo invasorem, *occide in nomine Domini*. “ *Sporer Tract.* 5. *in* 5. *Præcep. Decal. c.* 2. *sect.* 3. Attesa questa massima, che sia lecito di far per il prossimo *ex lege caritatis* quello, che è lecito di fare per noi stessi, il P. Sporer, che è buon Probabilista, e risguarda con venerazione e rispetto gli Autori già mentovati, dovrà in vigore de' probabilistici principj concedere, che sia lecito di ammazzare chi ingiuria, o disonora il suo prossimo, chi ha risolto di fargli grave danno, chi tenta di rapirgli di mano qualche cosa con sua vergogna, in somma chi commette contro di lui alcuna delle riferite azioni: poichè da quegli Autori si permette l'uccisione per difesa nostra: onde potrà ognuno per il suo prossimo in simili casi ammazzare l' offensore, e ammazzarlo *in nomine Domini*, tanto più che egli accorda, che ammazzare si possa *in nomine Domini* per difesa della pudicizia della moglie altrui. Ognuno da tutto ciò raccolga di quanti omicidj si empirebbe il mondo col falso condotto delle opinioni probabili, se i Magistra-

ftrati pubblici, che non attendono a fiffatte dottrine, col timor del caftigo non gl' impediffero.

16. Sarebbe un non finirla mai più, fe trafcrivere voleffi tutte le larghe propofizioni, che s' incontrano ne' Probabilifti intorno la permiffione dei duelli, i quali sono di tanto danno alla Repubblica, e vengono con tutto il rigore proibiti dalle divine, ed umane leggi. Il Vafquez, il Sanchez, il Filliucio, l' Efcobario, il Tamburino, i PP. Salmanticenfi, lo Sporrer, tutti in fomma i moderni Cafifti, chi più, chi meno, accordano in quefta materia licenze le più biafimevoli. Io non ne riferirò fe non due o tre propofizioni. „ Si vir equeftris in Aula regia officio, dignitate, Ducis aut Princi„ pis favore ob ignaviæ fufpicionem excidere debeat, nifi identidem provo„ canti (ad duellum) fe fiftat, non audeo damnare eum, qui mere defenfio„ nis gratia paruerit. " *Layman lib. 3. Tract. 3. c. 3.*

17. „ Idemque fentiendum, fi ad pugnandum laceffens alterum crebra con„ vicia, & contumelias adjiciat, a qua ille moleftia, & fubeundo dedecore „ aliter liberare fe non poffit, nifi armis congrediatur. Nam fi ob defenfio„ nem bonorum hominem mutilare, vel occidere fas eft; multo magis, fi „ ita neceffe fit, ad defendendum honorem, vel avertendam contumeliam: „ quandoquidem honor pluris valet, quam fortunæ bona, & injuria perfonæ „ major eft quam fortunarum damnum. " *Ibidem.*

18. I PP. Salmanticenfi, il Leffio, il Filliucio ec. in molti cafi permettono il duello per difefa della vita, de' beni di fortuna, dell' onore ec. Tralafciando le ragioni che adducono per giuftificarlo ne' primi due cafi, riferirò folamente le addotte dal Filliucio per il motivo dell' onore, donde meglio apparifce la laffità di opinare ne' novelli Cafifti. „ 1. Quia (fcrive egli „ *Tom. 1. tract. 19. c. 8.*) quando non poteft aliter honori confuli nifi inva„ forem occidendo, licet utique occidere. Ergo &c. 2. Quia invafo fas eft „ invadentem occidere, quando fuga fibi ignominiofa eft, ut fupra dixi„ mus. At major ignominia eft illatum duellum refpuere. Ergo &c. 3. Cur „ in tali eventu non poteft acceptari duellum, non animo provocantem oc„ cidendi, fed tantum comparendi in loco condicto, ne famam ftrenui vi„ ri, quæ nobilibus æque cara eft, ac ipfa vita, amittat? 4. Si quis ve-

„ lit

„ lit adimere vitam, vel bona, nec possit aliter ea tueri, quam ac-
„ ceptando duellum, potest acceptare. Cur ergo non etiam ad servandum
„ honorem, & famam poterit duellum acceptare? 5. Acceptare duellum,
„ & comparere in tali loco non est intrinsece malum, sed quoddam indif-
„ ferens, quod bene, vel male fieri potest. Cur ergo si justa causa subsit
„ qualis est honoris æstimatio, non possit licite fieri? "

19. Lasciando, siccome avvisai, le materie del sesto precetto, passo a quelle, che appartengono al settimo *non furaberis*. Io non dirò, che si renda in virtù del Probabilismo lecito espressamente il *rubbare*: ma tante sentenze tra Moralisti su questo precetto vi sono o giudicate, o rese *probabili* dal sistema, che se non l'annullano affatto, lo corrompono in gran parte. La Chiesa varie proposizioni ha dannate in tal materia; ma contuttociò con qualche picciola variazione si sostengono ancora dopo la condanna. Eccone tosto un esempio. „ Si necessitas *gravis sit urgens*, recte docet Lugo, Lel-
„ sius, Haun., Sporrer, Cardenas, privato esse licitum surripere necessaria
„ ad illam sublevandam. " La Croix *lib. 3. p. 1. n. 957.* Proibisce la Chiesa la sentenza, che asseriva esser lecito di rubbare *in grave necessità*. Si aggiugne, che la *necessità sia urgente*; e con ciò la sentenza è sottratta dalla proibizione, e resa *probabile*, *e lecita* coll'autorità di celebri Autori.

20. „ Furatus es decem aureos nudius tertius, utique cum peccato: ve-
„ rum hodie existens *in gravi necessitate*, puta in gravi morbo, sine ulla spe
„ habendi pecuniam, illos ad vitam conservandam expendis; obligaris ne
„ ei ad meliorem fortunam rediens ad restitutionem? &c. *Non est improba-*
„ *bilis* sententia te nunc liberans ab omni restitutione. " *Tambur. lib. 8. in Decal. cap. 6. §. 2. n. 3.* Troppo evidente è la lassità di questa opinione *non improbabile*: sì perchè disobbliga dalla restituzione chi può restituire; sì perchè insegna, che il titolo della *grave necessità* basti a disobbligare.

21. „ Si quis cum sit procurator, ut centum V. G. Missæ celebrentur,
„ quæ Missæ in hac urbe solent dici V. G. pro ducentis juliis; si quis,
„ inquam, per industriam suam mittat, seu eat ad aliam urbem, ubi in-
„ tra expostulatum tempus dicantur pro centum juliis; puto *non esse im-*
„ *probabile* posse talem procuratorem retinere sibi alios centum. " *Idem lib. 3.*

 Meth.

Meth. cel. Misf. c. 1. §. 5. *n.* 15. Ognun vede a quanti altri simili casi possa stendersi questa dottrina *non improbabile*.

22. „ Adverte furta esculentorum, & poculentorum, quæ committuntur „ a famulis, & ancillis, *etiamsi sensim perveniant ad notabilem quantitatem*, „ non esse peccata mortalia, si furentur ea, ut ipsimet consumant. " *Less. de just. lib.* 2. *cap.* 12. *disp.* 8. *num.* 48. E l'Escobar l'approva *Tratt.* 1. *ex.* 9. *num.* 25.

23. „ Aliquis ludendo *falsis aleis* pecunias lucratus est, earumque partem aliquam socio suo donavit, *quamvis scienti*, tamen non cooperanti „ ad fraudem committendam. *Recte* dici potest socium ad nullam restitu- „ tionem obligari, si lusor ille pecunias *ludo iniquo* acceptas cum propriis „ miscuerit. " Layman. lib. 3. de just. *tract.* 4. *c.* 17. §. 3.

24. „ Infertur posse venditorem, qui vinum, vel triticum venale habet „ optimum, tantum aquæ in vino, & siliginis in tritico miscere, quantum „ satis est ad reducendum vinum, vel triticum ad eam qualitatem, cujus „ est aliud vinum, vel triticum, quod eodem pretio venditur. " *Amicus de just. disp.* 21. *sect.* 6. L'Escobar *tract.* 6. *ex* 6. *n.* 70. Parlando del vino dice: *Lessius posse dilui affirmat: quia nulla injuria infertur emptori.*

25. Il P. Laimano nel *lib.* 3. *tract.* 1. *c.* 5. *n.* 24. dopo di avere riferite due sentenze, l'una comune tra i Dottori, che le cose ritrovate debbansi restituire al padrone, e in sua mancanza distribuirle ai poveri: l'altra, che si possano ritenere, non comparendo il padrone, conchiude: *Inter has duas opiniones prior magis pia, & tutior est; attamen posterior quoque probabilis:* e però un buon Probabilista potrà a questa appigliarsi senza scrupolo di peccato.

26. „ Pro omnibus casibus licitum non est uti compensatione occulta, „ cum solum datur opinio probabilis pro utraque parte, debitoris scilicet, „ & creditoris; sed in casibus particularibus id licet. Et etiam licet in omnibus, quando datur major probabilitas ex parte creditoris, quod tale de- „ bitum sibi debeatur. " Salmantic. *T.* 3. *tract.* 13. *c.* 1. *p.* 19. §. 3. *n.* 319. Il P. Viva richiese perlomeno, che la sentenza del creditore fosse *certa moraliter;* ma a questi basta che sia più probabile.

27.

27. „ Notandum tertio, compensationem esse licitam, quamvis debitum „ actu non debeatur. Potest enim aliquando creditor prævenire, & com- „ pensare sibi nunc pro eo quod debitor nondum debet, si timet tempore „ solutionis debitum non sibi solvendum. Ita ego docui, & novissime, me „ citato, docet Cardinalis de Lugo, & etiam, me citato, Machadus. " *Diana Tom. 6. Coord. tract. 3. res. 150. n. 5.* Se la sola autorità del Diana non bastasse a rendere probabile codesta opinione, tale la rendono il De Lugo, il Macado, il P. Sporrer, che pur la difende *tract. 5. cap. 5. n. 71.* il Tamburino, e il P. La Croix, il quale *lib. 3. p. 1. n. 963.* la riferisce in tal guisa: *Aliqui tamen cum Tanner., Diana, & Sporrer concedunt etiam licere prævenire, & compensare nunc pro eo, quod alter certo debebit post mensem, si post mensem non eras accepturus: quod probabile esse, agnoscit Lugo, docetque absolute Illsung.* Onde ella è più che probabile, benchè assai lassa.

28. „ Si debitor rem suam tibi commodavit, aut apud te deposuerit, c. „ *Bona fides* de depositis, dicitur *non posse retineri pro compensatione:* quod „ multi intelligunt tantum pro foro externo: " (quasichè la buona fede non dovesse aver luogo anche nel foro interno.) „ Unde retineri posse pro „ foro conscientiæ docent Nav., Sa, Tann. Lessius, Dicastil. Sporrer &c. " *La Croix loc. cit. n. 964.*

29. „ Requiritur, ut compensatio fiat sine damno tertii, quale esset, si „ ideo alius putaretur furatus, & cogeretur restituere. Quia tamen hoc tan- „ tum per accidens sequitur, si quis absque notabili damno suo non posset „ omittere compensationem suam, non peccaret compensando, licet hoc se- „ queretur: (che fosse un innocente trattato da ladro.) Si autem posset „ sine notabili damno omittere, vel differre; peccaret compensando, sed „ tantum contra caritatem, uti habet communis cum Sporrer. " *Idem n. 968.* Questa stessa opinione difende il P. Tamburino *lib. 8. in Decal. c. 5. §. 1. n. 5.* ove scrive: *Si tu, dum occulte tibi compensas debitum, prævides alicui tertio id, tamquam furtum ab ipso fuisset commissum, fore imputandum, non obligaris id præcavere, nisi facile posses.*

30. „ Hinc infertur, quod si domini servorum famam denigrent contu- „ meliosis verbis; isti tantum surripere dominis pecuniæ valeant, quantum „ sat est suæ famæ redintegrandæ. " *Ibidem.* Supposta questa conseguenza,

che gode la probabilità medesima della dottrina precedente, vegga ognuno di quanti latrocinj mai si riempia il mondo. Non v'ha cosa più frequente, che i padroni proferiscano o in colera, o in altra guisa parole contumeliose contro de' servitori, senza che pensino a dar loro per esse soddisfazione. In vigore dunque di tal dottrina potranno i servi, e le serve così ingiuriate, compensarsi segretamente colla robba dei padroni a misura della qualità e quantità delle ingiurie, o contumeliose parole: e in tal guisa intaccarli in somme anche grandissime, e involar loro quanto mai possono. Si può dare disordine più evidente insieme e più pernicioso di questo?

31. „ Occurrit hoc dubium: Si Cajus non possit debitum a Principe „ obtinere, an possit illud sibi compensare, V. G. defraudando gabellas, „ licet has conduxerit vel emerit Titius? Posse affirmant Sylv. Sanch. Bo„ nacina, aliique cum Onnate, & Lugo confirmat ex Vasquez Dicastil. &c. " *Ibid. n. 969.*

32. „ Quando unus alterum injuste infamavit, neque, ut tenebatur, „ vellet eam famam illi restituere, tunc injuste infamatus, qui damnum „ in fama alteri non dedisset, posset *in pecunia* compensare damnum famæ, „ idque non solum non solvendo debitum aliquod occultum, quantum ad „ æqualitatem sufficere judicaretur ad competentem compensationem famæ, „ in qua est, sed etiam *occulte accipiendo de novo*, *quantum* sibi satis esset „ ad eamdem compensationem, dummodo non interveniret scandalum, & ali„ ter commode obtinere non posset restitutionem suæ famæ, & denique, „ dummodo intervenirent conditiones omnes requisitæ, ut licite in conscien„ tiæ foro fiat occulta compensatio debiti. " *Molina T. 4. de just. disp. 49. n. 5.* Tal dottrina non solo è *probabile* per l'autorità del Molina, ma ancora perchè è difesa da altri, e riconosciuta *probabile* dal Tamburino.

33. „ Tertio docent multi cum Lessio &c. Molina, Granados, & aliis, „ quod qui ex testamento minus solemni habere debet legatum, possit sibi „ illud retinere, vel *compensationem facere:* eo quod *probabilis* sit sententia, „ quod jure naturæ hujusmodi testamentum sit validum, atque adeo in fo„ ro conscientiæ debeantur legata in ea facta, quamvis contraria opinio sit „ satis communis & *probabilis*. Quarto docet Lessius *ibidem* posse heredem

„ ab

„ ab intestato uti compensatione occulta contra eum, qui bona defuncti „ possidet *ex testamento* minus solemni: quia *probabilis est sententia*, quod ea „ bona debeantur heredi ab intestato, cui opinioni potest se conformare." Dominicus Viva *Tom.* 1. *p.* 3. *q.* 6. *art.* 5. Sicchè per la probabilità dell'una e l'altra sentenza, potranno due compensarsi l'un l'altro coll'altrui robba, ed entrambi senza scrupolo di peccato: e per la compensazione non si ricercherà più quella certezza morale, che il Viva avea detta necessaria nel Comentario della dannata proposizione; ma basterà la sola *probabilità*.

34. Intorno le ingiustizie, che si commettono ne' contratti di compra, e di vendita, negl' imprestiti, ne' cambj ec. sono tante le lasse opinioni, che s'incontrano ne' Moralisti, e sono probabili, atteso il sistema, che potrei empirne più fogli. Ma non ne riferirò per brevità, che tre o quattro dal Tamburino intorno le usure palliate, che si appoggia all' autorità di altri Scrittori di credito. „ Quando rationabiliter timetur periculum, vel diffi- „ cultas, vel expensæ in recuperando mutuo, atque hæc oriuntur ratione „ personæ mutuatarii; potest aliquid exigi proportionatum supra sortem &c. „ si pericula timeantur ex sola pusillanimitate, negant plerique &c. Verum „ de Lugo *innuit posse*, licet denique aliorum judicio relinquat. Ratio, in- „ quit, cur possit quid exigi, est angor, & molestia, quæ mutuans passu- „ rus est toto V. G. anno propter timorem amittendi sortem, quæque sub- „ ire ipse non obligatur sine pretio. At hæc jam in eo pusillo adsunt. Er- „ go &c." *Lib.* 8. *in Decal. tr.* 3. *c.* 8. §. 4. *n.* 1.

35. „ Dixi jam posse pro hoc titulo promissionis non repetendi pecuniam „ mutuam, pro quolibet anno licite in nostra hac ætate pecuniosa exigi „ quinque pro centenario. Ita Caramuel." *Ibid.* §. 5. *n.* 18.

36. „ Nos aliqua remedia, seu justa artificia tradidimus *lib.* 8. *in Decal.* „ *tract.* 3. *c.* 8. §. 3. *n.* 17. quorum auxilio aliquid anticipato sumi possit." Questi artificj sono i seguenti proposti nel luogo citato. „ Caramuel lib. 2. „ Theol. Mor. n. 755. tollit sic difficultatem. *Fiant duo contractus*, alter mu- „ tuationis, alter venditionis: & sic poterit mutuans sumere nunc decem, „ vel saltem octo, vel *sex*. Explico: Mutuans nunc mutuat centum au- „ reos cum spe, ut recipiat hinc ad annum ex lucro licito præter sortem „ alia decem. Vendat nunc anticipato hanc spem denarii lucri ipsi mutua-

„ tario, quæ ſpes valebit V. G. omnibus ab experto viro expenſis, ſex,
„ vel octo aureis: nam ſtatim nunc poterit ſine labe uſuræ hos ſex, vel
„ octo aureos ſumere; non quidem ex vi mutui, ſed ex vi venditionis ſpe-
„ rati a ſe lucri, & venditi mutuatario. " *Leſſius lib. 2. cap. 2. dub. 2. n.* 100. ab eadem difficultate ſic ſe liberat. *Mutuet quis tibi centum, ita ut mutuet cum intereſſe ſolum 91. & 9. ſine intereſſe. Nam mox hæc 9. reddere mutuanti potès ſine ulla ipſius injuſtitia pro intereſſe debito illis 91. Tunc enim mutuatarius non ſolves lucrum ex ipſa ſumma mutuata cum intereſſe, ſed ex alia, quo pacto plus æquo non gravaberis*. Dices: gravabor ex eo, quod anticipato
„ ſolvo, quod nondum debeo. Reſponderem ſic pro Leſſio. At certe debe-
„ bis, & ex alia parte moleſtia dandi nunc, quod debebis poſtea, compen-
„ ri ſufficienter videtur ex eo, quod mutuans gratis mutuat tibi, & ſine
„ intereſſe illa novem. " Io tralaſcio il terzo artificio, che riporta dall' Azorio: e dirò ſolamente, che tanti ſono i falſi titoli, onde ſi palliano le uſure con ſentenze *probabili*, che appena più ſuſſiſte il peccato d'uſura, che nell'idea ſpecolativa, ed aſtratta. Imperocchè ſi permette da' Probabiliſti di ricevere frutto ſopra il capitale, primo *ratione oneris mutuandi*. Secondo *ratione periculi ſortis*. Tertio *ratione moleſtiæ*. Quarto *ratione carentiæ pecuniæ*. Quinto *ratione obligationis non repetendi uſque ad certum tempus*. Seſto, *ut liberet a fidejuſſione*. Settimo *pro labore numerandi pecuniam*. Ottavo finalmente *pro labore & ſumptu mittendi pecuniam abſenti mutuatario*: alcuno de' quali titoli, o anche più è moralmente impoſſibile, che ſempre non intervengano.

37. „ Adverte ſecundo, bona temporalia, alia eſſe tibi neceſſaria &c. alia
„ ad ſtatum tuum decenter conſervandum: alia quæ nec vitæ, nec ſtatui
„ ſunt neceſſaria, quæ *ſuperflua* vocantur. *Quoniam vero aliqui contendunt*
„ PROBABILITER *ea, quæ ſunt neceſſaria ad acquirendum meliorem ſta-*
„ *tum, non eſſe ſuperflua*: ſic Granadus &c. lege Orat. de Lugo &c. ideo
„ *raro quis* in hac ſententia dicetur habere bona ſuperflua. " Tambur. *lib.* 5. *in Decal. cap.* 1. §. 1. *n.* 14. Ed eſſendo queſta ſentenza giudicata *probabile*, ne ſegue, che eccettuati i caſi di eſtrema, o graviſſima neceſſità, che ſono rari, appena ſi darà il caſo ne' facoltoſi, in cui ſieno obbligati al precetto della limoſina.

XIV.

XIV. Rimane l'ottavo comandamento, *non dire il falso testimonio*, sotto cui si comprende la proibizione degl'inganni, bugie, frodi ec. E' incredibile quanto spazioso campo apra su questo il Probabilismo alle lassità più perniciose al ben pubblico, specialmente per gli equivoci, restrizioni, giuramenti in verità falsi, che permettono anche nei pubblici tribunali molti Moralisti, malgrado ancora le proposizioni in tal materia dannate dalla Chiesa, siccome è facile di ravvisare in quelle, che abbiamo riportate di sopra dal P. Viva. Diamone qualche altro saggio.

38. „ Possunt absque mendacio verba usurpari, etiamsi ex sua significa„ tione *non sint ambigua*, *nec eum sensum verum admittant* ex se, nec ex cir„ cumstantiis occurrentibus; sed tantum verum sensum reddant ex *aliquo* „ *addito mente proferentis retento*, quodcumque illud sit. " Questo è il principio, che stabilisce il P. Sanchez nel *lib. 3. in Decal. cap. 6.* donde tosto ne ricava le due proposizioni dannate *in terminis* da Papa Innocenzo XI. che però non possono più essere credute *probabili*; comunque procuri d'intendere il di lui senso il P. Viva. Ma forse che non si formerà il giudizio medesimo delle seguenti, che dannate espressamente non sono, benchè in esse contenganfi implicitamente, e virtualmente.

39. „ Potest testis prædictis æquivocationibus uti, etiamsi *juridice* roge„ tur, quotiescumque non tenetur ob aliquam causam ferre testimonium, „ ut quia notabile damnum ipsi sequeretur &c. Quia cum, ea causa ex„ cusante, non teneatur, vere dicit se nescire, non vidisse, nec au„ divisse, intelligendo, ita ut dicere teneatur. " *Sanchez* nel luogo citato *num.* 24.

40. „ Quando reus injuste occultos socios detexit, aut testis injuste cri„ men rei occultum coram judice prodidit, si non sit sufficiens aliunde in„ formatio ad procedendum contra eos socios, aut illum reum, possunt „ reus, & testis ille se offerre coram judice, & *jurare* illos non fecisse hoc „ delictum, intelligendo *itaut delictum subsit illi judici &c.* " *N.* 28.

41. „ Quoties factum exterius contra legem excusatur a culpa ratione ali„ cujus circumstantiæ, potest rogatus *juridice* de illo facto negare, intelli„ gendo *de facto criminoso*. " *N.* 29.

42. „ Rogatus *juridice* de aliqua circumstantia vera ut indicio alicujus de-

„ licti a se non perpetrati, potest eam negare, intelligendo intra se, *quatenus est indicium illius delicti &c.* " *N.* 30.

43. „ Is, cui licitum est aliqua bona abscondere, eo quod illis ad vitam „ sustentandam egeat, ne a creditoribus capiatur, & sic cogatur mendicare, „ potest rogatus a judice negare se ulla bona abscondita habere. Atque id „ possunt jurare id scientes, dummodo ipsis constet licite eum abscondere ad „ hunc finem, intelligendo secum non habere bona abscondita, quæ judici „ manifestare teneantur. " *N.* 31. e dello stesso tenore sono le proposizioni del *n.* 32. del 34. del 36. 38. 39. 40. e 44. Colla pratica di tali dottrine, che saranno riputate probabili per il credito del Sanchez spacciato *per Principe de' Moralisti*, chi non vede, che si viene a burlarsi e della autorità de' tribunali, e della religione de' giuramenti?

44. „ Quale peccatum sit uti amphibologia absque rationabili causa? Resp. „ & dico primo, probabile esse, quod sit mendacium, atque adeo perjurium, „ si confirmetur juramento &c. Dico secundo *probabilius* videri non esse mendacium, neque perjurium. " *Filliucius. Tract.* 25. *c.* 11. *n.* 325.

45. „ Dico tertio ejusmodi restrictionem, quæ mente concipitur, non debere esse ad libitum, sed proportionatam verbis, & materiæ &c. Talem „ esse ait Suarez illam: *non comedi*, intelligendo *hodie*, cum interrogans putet alioquin nunquam comedisse rem illam. Item illam *Petrus non est domi*, tum tamen revera sit; verbum enim *est* sumitur a dicente pro *comedit:* idemque dici potest de aliis similibus. *Ibid. n.* 327.

46. „ Quæro, qua cautela utendum sit in amphibologia. Resp. & dico „ primo. Assignari possunt duo modi pro personis judicio præditis. Primus est „ habere intentionem proferendi verba *materialiter &c.* " (che è lo stesso, come se fossero un mero suono, non una significazione del concetto della mente.) „ Ad majorem securitatem, cum incipit V. G. dicere, *juro*, debet „ interponere *submisse* restrictionem mentalem, ut *hodie:* & deinde addere alta voce, *non comedisse rem illam*: vel *juro*, & interponere, *me dicere*: tum „ absolute *alta* item *voce*, *quod non feci hoc*, *vel illud*. Sic enim verissima est „ mea oratio. Secundus, habere intentionem non absolvendi orationem tantum per verba externa, sed simul cum restrictione mentali. Liberum est „ enim homini exprimere mentem suam totaliter, vel partialiter. " *Ibid. n.* 328.

n. 328. Queſte due maniere d'ingannare in ſoſtanza il proſſimo ſono inſegnate alle perſone di giudicio, cioè di dire, che ſi giura di non aver fatto queſta o quella coſa *con alta voce*, interponendo con voce *ſommeſſa*, ſicchè non s'intenda dall'interrogante, *oggi*, o *che ſi dice. ec.* Ovvero, ſe queſto modo non comoda, avere intenzione di non compiere l'orazione, ſe non colle parole, che ſi ritengono nella mente, e variano il ſignificato delle altre. Ma non tutti gli uomini ſono sì giudicioſi, o ſvegliati, che poſſano con prontezza di ſpirito valerſi di tali modi. Per tanto pei rozzi, e ignoranti ne vien ſuggerito un altro. „ Pro rudibus (ſegue a dire) qui neſciunt „ in particulari concipere amphibologiam, ſatis eſt, ſi habeant intentionem „ affirmandi, vel negandi in ſenſu, qui contineat reipſa veritatem. Ad „ quod neceſſe eſt, ut ſaltem in univerſum ſciant ſe poſſe negare in ali- „ quo vero ſenſu. " Baſta, che queſti rozzi, che non conoſcono in particolare i modi di uſare delle amfibologie, abbiano l'intenzione di affermare o negare qualche coſa in un ſenſo, che ſia vero: e ſappiano in generale di poter negare in tal ſenſo; coſa che è faciliſſima, perchè ognuno può concepire, che a' più perſpicaci, ed eſperti non mancano modi di palliare la verità con equivoci, reſtrizioni, e amfibologie, ſpecialmente giuſta la dottrina del Caſtropalao, che è la ſeguente.

47. „ Etiamſi rogans omnem æquivocationem vellet excludere, & ultra „ de re facta *petat juramentum* de calumnia, exigatque *juramentum dicendi* „ *veritatem ſincere abſque ulla æquivocatione; adhuc poteris jurare amphibologico* „ *juramento*, & reſtrictione facta: quia ſubintelligere potes te juraturum abſ- „ que æquivocatione injuſta. Nulla enim propoſitio *ita ample ſumi poteſt*, „ quin aliquam reſtrictionem habere poſſit in mente. " *Caſtrop. p. 3. tract.* 14. *diſp.* 1. *punc.* 7. *n.* 5. Con queſta dottrina ognuno può proferire qualunque bugia, e giuramento falſo ſenza peccato, purchè abbia l'avvertenza di ritenere nella mente qualche reſtrizione, o equivoco.

48. „ Quæſtio eſt, an liceat juranti accipere verba in alio ſenſu, quam „ ea præſeferunt: *juro*, V. G. *per Deum me hac nocte non dormiviſſe*, intel- „ ligendo, *veſtitum*: *me non habere pecuniam*, intelligendo, *quam tibi elargi-* „ *ri velim*: *uxorem, vel maritum matrimonii leges non fregiſſe*, intelligendo „ *manifeſte &c. me ementem, vel vendentem rem tantumdem vendidiſſe*, *vel*

„ *emiſ-*

„ *emisse*, quando non possum ad justum pretium pervenire, vel ob aliam „ rationabilem causam, intelligendo, *quoad debitum valorem*, vel *quoad contractum externum*, vel alio modo. Quæritur ergo, an hæc, vel similia, „ quæ per extensum ponit Castrop. &c. Rebellus, Lessius, Bonac. apud „ Tancredum &c. liceant sine mortali? Respond. *licere*, ut iidem docent, „ & docetur passim (præscindendo tamen a damno, quod *doloso* hoc jura„ mento injuste facerem,) etiamsi *quis non sit rogatus jurare, sed se offerat*. „ Ratio est, quia tunc Deus nonnisi ad veritatem testificandam implora„ tur. At est ne saltem veniale sic per æquivocationem jurare? Resp. Si „ aliqua subsit causa, & ego movear solum ad occultandam veritatem, non „ vero ad proximum decipiendum, nullum est peccatum, causa me prorsus „ excusante. Si nulla sit causa, veniale erit: audientes enim, licet sine „ ipsorum damno, ut suppono, tamen sine causa, licet non ex directa in„ tentione, *decipiuntur in facto*. Ita iidem. " *Tambur. lib.* 3. *c.* 2. §. 2. il cui titolo è *de juramento assertorio æquivoco*. Tale è la risoluzione del Tamburino, e di altri Probabilisti, *quando verba patiuntur æquivocationem*. Ma se per avventura non la soffrissero, che dovrà allora dirsi? Seguiamo a trascrivere la dottrina di Tamburino.

49. „ Quando verba nullo modo ex se patiuntur talem æquivocationem, „ seu mentis restrictionem, licetne aliud intelligere solum ex mea mera vo„ luntate? *Juro* V. G. *me non dormivisse*, intelligendo, *me non comedisse*: quo „ pacto *materialiter* solum dico, *me dormivisse*, non significative. Respons. „ Sanchez &c. negat licere: quia non est in cujusvis arbitrio significatio„ nem vocibus imponere. " Ma questa ragione di Sanchez, che pure è efficacissima, non soddisfa al Tamburino. „ Verum (soggiugne) hæc ratio „ me non potest avellere a *probabilitate, quod liceat*. Fateor enim non es„ se in meo arbitrio significationem imponere vocibus, meque inepte, & „ contra constitutionem vocum illam meam significationem imponere. At „ hæc ineptia, vel inobedientia, quod tandem peccatum est? Cum ergo „ ex alia parte verum jurem, idque sine cujusquam damno, & sine gravi „ deceptione, non est, unde ex hoc capite peccatum cognoscam, sicut o„ mnes non cognoscimus ex verbis ex se restrictionem patientibus. Huc per„ tinet, quando quis joci causa juret, *Petrum* V. G. *esse suspensum*, intel„ li-

„ ligendo, quoad *ejus imaginem*, *quæ vere ſuſpenſa eſt e feneſtra*. Sic etiam „ pueri aliquando jurant, *per hanc animam ita eſt*, intelligendo *animam*, ſeu „ oſſiculum ligneum in globulo ſui thoracis &c. Dico enim de his eſſe diſ- „ currendum, perinde ac de æquivocatione hactenus dicta, & conſequen- „ ter ſine cauſa eſſe dumtaxat veniale. Ita Bonac. de juramento (veggano da ciò i fautori di Bonacina, quali laſſità tra le altre egli inſegni) „ Sanchez &c. & Filliuc. At hoc modo loqueris contra pactum Reipubl., „ quod in conſtitutione linguæ inter homines tacite initum fuit, ut ſigni- „ ficative proferrentur verba, non vero ſolum materialiter. Lege Sfortiam „ Pallavicinum in ſua Theologia &c. Reſp.ejuſmodi pactum nimis ſpecula- „ tive ab ingenioſiſſimo excogitatum eſſe. Addo, eſto aſſuiſſe conventio- „ nem, ut per illas voces poſſent aperire homines conceptus ſuos; at con- „ tendo nunquam aſſuiſſe pactum, quominus iidem poſſent (quando vel- „ lent) illas *materialiter* efferre. “ *Ibidem*. Poſta queſta dottrina, la quale per l'autorità di tanti Dottori, che la ſoſtengono, ſarà giudicata per lo meno *sodamente probabile*, ſuſſiſte più nel mondo l'umano commercio, la ſocietà civile, che maſſimamente dipende dalla fedeltà, e ſincerità degli uomini nell'eſprimer ſcambievolmente i proprj concetti? Chi mai può fidarſi l'uno dell'altro? Chi non potrà ingannare a man ſalva il ſuo proſſimo, quando dalla ſua volontà dipenda o l'uſare reſtrizioni, o dare alle parole quel ſignificato, che più gli aggrada, o più gli torni a conto? Non potrà ognuno temere dell'altro, che quando l'aſſicura, anche coll'invocazione del ſanto nome di Dio, di una qualche coſa, favelli con equivoco, o reſtrizione, che eſſo non può rilevare. Io rimetto ad ognuno il giudicare degli aſſurdi incredibili, che cagionano ſiffatte dottrine, cui dà corſo il Probabiliſmo.

50. „ An teneatur quis retractare ſuum falſum dictum, quando ex eo „ inferenda eſt alteri mors, ſeu mutilatio, etiamſi teſti ſe retractanti re- „ ſultet ſimile damnum? Exiſtimo, ſi non peccaverit mortaliter, dicendo „ illam falſitatem, non teneri cum tanto ſuo incommodo cognita veritate di- „ ctum retractare. Legatur Toletus, Leſſius, Reginal. “ *Dicaſtil. lib.* 2. *tract.* 1. *diſp.* 8. *D* 7. e *tract.* 2. *diſp.* 3. *D.* 1.

51. „ Ad nihil tenetur is, qui falſum teſtimonium dixit ex ignorantia, „ vel

„ vel inadvertentia, etiamsi ex illo testimonio contingat aliquem damnari. „ Less. c. 3. d. 7. Hæc sententia in praxi tuta est, sed prior magis videtur „ consona rationi. “ *Idem ibid.* Si confessa, che la sentenza contraria sia più conforme alla ragione; e nulladimeno si pretende essere questa sicura nella pratica, *in praxi tuta est*. Ma tal sicurezza non la promette, se non il Probabilismo.

52. „ Dico secundo, ad tormenta, damnaque gravia vitanda posse quemlibet sibi falsum crimen imponere &c. “ *Tambur. lib. 9. in Decal. cap. 3. §. 6. num. 6.*

53. „ Hinc sequitur primo eum, qui accusatur de crimine, quod *juridice* ab accusatore probari nequit, non solum posse negare crimen, sed etiam dicere accusatorem calumniari, & mentiri. Ita Petrus Nav. (manda anche a leggere San Tommaso, il quale insegna tutto il contrario.) *Tambur. ibid. c. 2. §. 2. n. 2.* Dopo questa nel *num.* 5. insegna su tal proposito quella orrenda dottrina riferita di sopra nel fine del §. 4. e confermata dal Caramuele nella seguente proposizione.

54. „ Probo esse probabile non peccare mortaliter, qui imponit *falsum* „ *testimonium* alicui, ut suam justitiam, & honorem defendat: quia illud „ est *probabile*, *quod asseritur a viris doctis*: at hæc doctrina habet in se viginti, & plures viros magnos & doctos. Quod si dicantur non sufficere, „ vix erit *ulla opinio probabilis*. “ *Caramuel. fund. 55. §. 6.*

55. „ Nobis verosimilior est sententia, quæ ait, quod per se loquendo, „ seclusis aliis circumstantiis, est solum peccatum veniale mendacii objicere falsum testi iniquo, quando ejus objectio prodest ad refutandum ejus „ testimonium. “ Bannez q. 70. art. 3. (a)

RIFLESSIONE.

XV. NOi abbiamo esposte in questo paragrafo cinquanta cinque proposizioni estratte dai libri di Teologi Probabilisti autorevoli, lasciandone da parte per brevità moltissime altre. Tutte esse nel probabilistico

(a) Altre proposizioni lasse recate avrei di altri Domenicani Srittori, del La Cruz, del Candido, del Zanardi ec. sulle materie di questi §§. ma questi non sono di tal credito, che rendano *probabili* le loro sentenze.

ſtico ſiſtema ſono probabili, e regole ſicure delle umane azioni, dimodochè poſſono ridurſi alla pratica ſenza timor di peccato. Or da ciò raccolganſi i graviſſimi inconvenienti, e i danni immenſi, che cagiona al ben pubblico il Probabiliſmo, il quale dà corſo a tutte queſte perniciose opinioni. Ben gli riconobbe il famoſo Probabiliſta Caramuele; e ſenza punto atterrirſene, con ingenuità li confeſsò nella ſua *Teologia fondamentale pag.* 549. ſcrivendo: *Multa inconvenientia ſuboriuntur ex reſtrictionibus mentalibus: multa ex occultis compenſationibus: multa ex licentia occidendi injuſtum judicem, aut teſtem, quam nonnulli concedunt: multa ex illa opinione, quæ dicit, de occultis non judicare Eccleſiam: multa ex aliis*. Ma per queſto? *Quibus tamen non obſtantibus inconvenientibus illæ ſententiæ IN TERMINIS, QUIBUS HODIE TRADUNTUR in ſcholis, ſunt ut minimum PROBABILISSIMÆ, & a nemine damnari poſſunt*. Sicchè ſi accorda, che *molti* ſiano gl' *inconvenienti*, che naſcono da tali ſentenze; ma queſte tuttavia rimangono perlomeno *probabiliſſime* in vigor del ſiſtema. Tanti inconvenienti non ſono baſtevoli al Caramuele, e ai Probabiliſti per dar loro a conoſcere la falſità, e aſſurdità di un ſiſtema, che è sì pernicioso al genere umano. Ma tengo per ſicuro, che baſteranno ad ogni mente non prevenuta, e che ſegue le regole del *buon ſenſo*, e del giuſto diſcernimento, riflettendo ſu i danni, che ne riſultano al ben comune.

XVI. Sono queſti tali e tanti, che ben poſſiamo applicare al Probabiliſmo ciò, che diſſero della Morale in ſpecie del Tamburino i ſaggi, e zelanti Parrochi di Francia (*a*), comprendendo qui ancor ciò, che riferiremo nel ſeguente paragrafo: cioè, „ che tutto l'ordine della giuſtizia civile, „ tutti i vincoli della ſocietà umana, tutta la pace, tutto l'onore, e tutta la ſicurezza delle famiglie ſono aſſolutamente roveſciate (dal Probabiliſmo) per gli omicidj, per le calunnie, per le infedeltà, latrocinj, uſure ec. che eſſo ſoſtiene come lecite, ſotto diverſi preteſti, e ſotto diverſi „ nomi: che ei fa giuoco di tutte le leggi con cavillazioni vergognoſe, e „ ridicole: che i principj, che ſtabiliſce per autorizzare la corruzione, e i di-

(*a*) Rimoſtranza preſentata ai Monſig. Vicari Generali dell' Arciveſcovo di Parigi l'anno 1659.

„ i disordini, sono sì vasti, e sì estesi, che non v'ha sregolamento sì orribile, che non si possa introdurre, e difendere seguendo le sue dottrine.... che rovina la giustizia, e l'equità naturale, la sincerità, la buona fede, il senso comune: che finalmente distrugge in tal guisa tutti i fondamenti, su i quali è piantata l'umana società: che, se si seguissero le sue massime, gli Stati, e le Repubbliche non sarebbono se non adunanze piene di confusione, senza fede, senza legge, senza ordine, senza sicurezza, ove non si farebbe altro, che ingannarsi l'un l'altro, spogliarsi, ammazzarsi ec. " Ognuno che rifletta alquanto alle proposizioni riferite, e da riferirsi, vedrà, che non v'è in tal discorso punto di esagerazione, ma la nuda, e schietta verità.

§. VIII.

Saggio di proposizioni lasse riguardo i diritti delle sovrane podestà, che divengono probabili e lecite in virtù del sistema probabilistico.

XVII. NOn solo il Probabilismo è pernicioso al pubblico bene de' privati, ma eziandio all'autorità, e ai diritti inviolabili delle Podestà sovrane tanto civili, che ecclesiastiche: il che solo bastar dovrebbe, per dover esser esterminato dal mondo. Le opinioni, che offendono i loro diritti, e dal Probabilismo vengono rese spedite alla pratica, sono molte; ma io non ne riporterò *per saggio* se non se poche, le quali per altro basteranno a far comprendere quanto di mostrar mi prefiggo. Cominciamo da quelle, che riguardano le leggi, che spetta ai Principi di promulgare, e custodire per la conservazione della pace, e vantaggio della Repubblica. Su tal materia nel paragrafo primo di questo capo ho recate varie lasse proposizioni dal P. La Croix, che per l'autorità dei Dottori da lui allegati si rendono *probabili*, e lecite nella pratica, cioè. 1. Che nel dubbio, se la legge *sit usu recepta*, possa presumersi, che non sia ricevuta. 2. Nel dubbio, se il Legislatore sia superiore legittimo, per cagion di esempio, se sia stato eletto legittimamente, che il suddito non è obbligato ad ubbidire. 3. Nel dubbio, se il legittimo superiore abbia podestà di comandare questa o quel-

quella cosa, esser *probabile* non v'essere debito di prestargli ubbidienza: e così pure 4. Non v'essere, quando si dubita della giustizia della legge. 5. Nel dubbio, se la legge contenga precetto, o consiglio, doversi dire, che contenga puramente consiglio. 6. Nel dubbio, se siavi, o nò motivo sufficiente, che scusi dall'osservanza della legge, potersene dispensare, quando la legge sia molesta, *si lex sit molesta*. 7. Nel dubbio, se abbia, o non abbia adempiuta la legge, non essere più tenuto ad adempierla. E per tal guisa si risolvono altri casi, che ivi possono leggersi. Veniamo ad altri Autori.

1. „ Nulla lex obligat, nisi sufficienter promulgetur; at quoties rationes „ adsunt *probabiliter* arguentes partem minus tutam esse licitam, impossibi„ le est legem præcipientem partem tutiorem esse sufficienter promulgatam: „ ergo impossibile est illam legem obligare. " *Terillus de Consc. q.* 23. *nu.* 14. Con questa regola, che è comune tra i Probabilisti moderni, si balza in aria l'obbligazione di tutte le leggi civili, ed ecclesiastiche, che non sono affatto chiare, e di tutti que' casi, de' quali si dubita, o siavi qualche *probabilità*, che non sono compresi nelle leggi.

2. „ Certus es de lege imposita, sed tamen dubitas, num ratione alicujus „ necessitatis, vel alterius circumstantiæ excuseris? Cum Salas sentio non te„ neri, si ejus executio mihi incommoda sit, & molesta. " *Escobar tract.* 1. *ex.* 1. *c.* 12. *praxis ex Societatis Jesu schola*. Se in ogni dubbio d'esser, o nò scusato dall'osservanza di una legge per altro certa a motivo di qualche necessità, o circostanza, non si è tenuto ad osservare la legge, che sia d'*incomodo e di molestia*; chi non vede, che poche e pochissime saranno le leggi osservate da' sudditi? Varie altre lassità insegna quest' Autore nella materia medesima. Nel luogo stesso *cap.* 3. risolve, che *leges sub hac tacita conditione feruntur, si fuerint acceptatæ, & usu receptæ:* che è lo stesso, che il dire, che il valore delle leggi dipenda dall'accettazione del popolo. E nella sua Teologia Morale *T.* 1. *lib.* 5. *sec.* 2. *c.* 14. *probl.* 13. *Peccant* (scrive) *& non peccant* i sudditi rifiutando senza ragione di ricevere una legge dal loro legittimo Principe intimata; con che viene a supporre *probabile* non v'essere obbligazione di coscienza, che astringa ad accettarla: e cita per tal opinione il P. Valenza *T.* 2. *disp.* 7. *q.* 1. *punc.* 2. e il Filliucio *T.* 2. *tract.* 21. *c. ultimo*.

3. „ In

3. „ In casu dubio, an verba aliqua legis præceptum obligans importent, „ an consilium; tamquam *regulam certam* ponunt Doctores (senza dubbio „ probabilisti,) reputanda esse consilia, non præcepta. “ E la ragione qual è? „ Quia cum lex sit gravis, & onerosa, *semper* in benigniorem subditorum „ partem est intelligenda. Adde, quod in dubio (ecco il principio probabi- „ listico) melior est conditio possidentis. Ergo in dubio, lex ne sit obli- „ gans, an non obligans, melior est conditio humanæ libertatis, quæ a ta- „ li obligatione immunis est. “ *Tambur. lib. de Meth. Conf. cap.* 1. §. 6. *num.* 50. *&c.*

4. „ Si *probabiliter* tantum credatur Legislator aut non potuisse, aut no- „ luisse in tali casu verbis legis comprehenso obligare; potest etiam subdi- „ tus in eo casu legem non servare &c. Id verum est, non solum si subdi- „ tus habeat formidinem de opposito, sed etiam si detur ex altera parte *pro-* „ *babilitas*, quod Legislator *potuerit*, *ac voluerit* obligare. “ *Viva Tom.* 1. *q.* 6. *art.* 6.

5. „ Videtis me semper in omni lege publica populi consensum require- „ re. “ *Caramuel in Theol. Rat. lib.* 2. *disp.* 1. *n.* 285. E sopra la regola di San Benedetto *disp.* 5. allega per tal opinione il Bonacina, il Navarro, il Valenza. Dessa è senza dubbio la dannata; ma tuttavia il P. Viva, siccome abbiam veduto di sopra, con una sola aggiunta, che vi fa, viene a difenderla.

6. „ Dico, Leges civiles de facto vel raro ex Cajet., Imola, Felin. &c. „ vel certe ex Bonacin. *non frequenter* obligare sub morali: Ecclesiasticas „ item *nec multum* frequenter, ut late docuimus *de Sacrif. Miss.* “ Tamb. *lib.* 1. *in Decal. c.* 3. §. 8. *n.* 12.

7. Il P. La Croix nel *lib.* 1. *de Consc.* sostiene l'opinione, che il suddito *teneatur obedire superiori probabiliter præcipienti aliquid licitum*. Ma nella obbiezione egli apporta tali autorità e ragioni, che è costretto a dovere ammettere *probabile*, *e lecita* la contraria sentenza. L'obbiezione è questa *n.* 438. „ Licitum est subdito non obedire, si sit *probabile* non esse obliga- „ tionem obediendi, uti docent Sayr., Torr., Thomas, & Io: Sanchez „ &c. Atqui si subdito sit probabilitas, quod objectum sit illicitum, tunc „ *probabile est* non esse obligationem obediendi. Nam obligationem in eo

„ casu

„ casu negant Salas, Ledesma, P. Lugo, Jo: Sanchez, Diana, Escobar, „ Castrop. Et ratio est &c." Non può dunque negarsi una *soda probabilità* a questa sentenza assistita da tanti Teologi, con ragione alla mano, almeno apparentemente, assai poderosa. Adunque lo stesso P. La Croix, e tutti i Probabilisti malgrado l'opinione contraria, che sostengono, dovranno giudicarla lecita nella pratica: e per tal guisa è pregiudicata altamente l'ubbidienza dovuta dai sudditi ai lor superiori. A maggior conferma trascriviamo la seguente proposizione.

8. „ Non est controversia, quando daretur opinio *probabilis* ex parte sub„ diti, quod non teneatur obedire, tametsi contraria sententia sit *probabi„ lior*: tunc enim licitum est ex supradictis *amplecti*, *quæ sibi gratior fue„ rit*. Ita notavit Thomas Sanchez (e di fatto così chiaramente insegna „ questo Autore tanto celebrato *lib. 6. in Decal. c. 3. n. 7.*) Neque obstat „ Superiorem tunc juste præcipere, ut tu tenearis obedire: quia non unde„ quaque juste præcipit, sed *probabiliter*: ac proinde *probabiliter solum* obli„ gatus eris obedire, & *probabiliter* deobligatus." *Castropal. 1. p. tract. 2. punct. 6. n. 1.* Il discorso di questo Autore, supposto il sistema, è decisivo. E però benchè o un Principe sovrano, o il sommo Potefice, o altro inferior superiore comandi risolutamente qualche cosa; non pertanto non vi sarà obbligazione nel suddito di ubbidire, se abbia qualche opinione *probabile* di non essere obbligato: perocchè in tal caso la *probabilità* della sua opinione lo esenta dal debito dell'ubbidienza. Quanti disordini mai risultano da siffatta sentenza! Stantechè non v'ha cosa più facile ad un suddito, specialmente istruito delle massime probabilistiche, quanto il formare una *opinione probabile* favorevole alla sua libertà.

9. Abbiamo addotta di sopra la sentenza, che esenta i Chierici dall' osservanza delle leggi civili, che non repugnano al proprio stato. Ma eccone una conferma da altro Autore, che colla sua maniera problematica di risolvere i casi, la rende *probabile*, *e lecita in pratica*. „ Clerici non so„ lum *vi directiva*, sed & vi coactiva *subjiciuntur*, & *non subjiciuntur* Prin„ cipum sæcularium legibus, quæ spectant ad Reipublicæ gubernationem, „ nec cum Clericorum pugnant statu. — Infero Clericos, secluso scanda„ lo, non peccare mortaliter Principum sæcularium leges violando: quia

 legi-

„ legibus hisce directe non tenentur. " *Escobar Tom. 1. Theol. Mor. lib. 5. cap. 15. proll. 19.*

10. I Sovrani non potendo per sè stessi esercitare tutte le funzioni necessarie al governo del loro stato, sono astretti a prevalersi di Giudici, e Ministri subalterni. Or su questo il Probabilismo viene a concedere licenze assai vituperevoli. „ Poteitne Thesaurarius, vel Procurator Principis, „ domino inscio, cum ipsius pecuniis *in suum commodum* negotiari? Potest „ ex doctrina Lessii, modo nullum incommodum, aut periculum domino obveniat. " *Escob. tract. 3. ex. 4. n. 99.*

11. Il Tamburino già altrove citato, *ob extrinsecam bonorum Doctorum auctoritatem* ammette probabile, che il Giudice possa senza offendere la giustizia accettare regali da una delle due parti litiganti con uguali ragioni, e decidere a suo favore la lite: e lo stesso insegna l'Escobar *tract. 6. ex. 6.* e presso lui il P. Lessio *lib. 2. de just. & jur. cap.* 14. e nel luogo medesimo *cap. 6. praxis ex Societatis Jesu schola* insegna col Castropalao, che il Giudice possa seguire la sentenza meno probabile, anzi giudicare contra la propria opinione, purchè la probabilità sia intorno il diritto. *Castropalaus posse docet* (sequi opinionem probabilem, relicta probabiliore) *immo contra propriam opinionem*; *dummodo probabilitas sit circa jus*, *non vero circa factum*.

12. Non si può esercitare debitamente la giustizia, e adempiere alle obbligazioni delle pubbliche cariche, se i sudditi non procedano coi Giudici, ed altri ministri con tutta sincerità, e schiettezza. Or le restrizioni, ed equivoci, che il Probabilismo permette, vien a recarvi un sommo pregiudizio. Alle proposizioni di già nel paragrafo precedente rescritte, aggiugniamone alcune altre, che più dappresso risguardano la presente materia. „ Quando taxa alicujus rei est injusta, si pluris vendens, aut defraudans „ in pondere, & mensura &c. *potest hic rogatus a judice* an pluris vendiderit, vel defecerit in pondere, & mensura, id negare, assereréque *se pretio taxato vendidisse*, & integre pondus, & mensuram tradidisse, intelligendo hæc: *ita ut pluris vendens*, *aut deficiens in pondere & mensura deliquerit &c.* Atque ad hoc satis est *opinionem esse probabilem* eam taxam non „ obligare. " *Sanchez lib. 3. in Decal. c. 6. n. 29.*

13.

13. „ Quoties quispiam a cujusvis debiti obligatione liber est, potest rogatus a judice de illo, id negare, intelligendo intra se, *ita ut debeat &c.* „ Qua ratione optime Covarruv. relatis Alciato & Cæpola &c. Azor. T. „ 1. &c. docent eum, qui nummos mutuo acceptos solvit, posse a judice „ rogatum de mutuo, jurare se illud non accepisse, intelligendo *ita ut teneatur id solvere*. Idem docent Suarez &c. Pal. &c. " *Ibid. n.* 32.

14. „ Ob eamdem rationem lib. 1. de matrim. &c. probavimus, quoties „ sive vere, sive ficte promittens matrimonium immunis est ob aliquam „ causam ab implendi obligatione, posse eum a judice vocatum *jurare se* „ *non promisisse*, intelligendo, ita ut teneatur implere. " *Ibid.*

15. „ Eadem ratione Clericus rogatus a custodibus, an aliqua portet, „ eo fine, ut gabellam solvere compellatur, potest *jurare*, se nil portare, „ intelligendo, *ex quo gabellam debeat &c.* Et idem credo, quoties laicus „ aliqua portat, aut habet, aut vendidit, ex quibus gabellam *aliqua ratione* non debet, aut non debet integram *juxta probabilem opinionem*. Potest „ enim juramento rogatus, negare se habere, portare, vendidisse eam solam quantitatem, ex qua gabellam non debet, intelligendo intra se, *ita* „ *ut ex illa debeat*. " *Ibidem*.

16. „ Idem docent de reo, qui rogatus de delicto secreto urgetur, ut „ dicat, sive fecit publice, sive occulte, sive ipse judex *juridice* roget, sive „ non, dicentes posse adhuc respondere, se non fecisse, intelligendo, *non* „ *ut iniquitate tua rogas*, sed *ut teneris* tamquam judex rogare. Bannez &c. „ & ibi Salon &c. " *Ibid. n.* 45.

17. „ Atque idem docet de rogato a custodibus urbis aliquem locum peste infectum falso esse existimantibus, & rogantibus quempiam, an ex „ eo loco venerit, sive infectus peste sit, sive non, nempe posse hunc respondere, non venire ex eo, intelligendo, *non ut vos rogatis*, *sed ut debetis rogare*. Navar. &c. " *Ibidem*. Rifletta ognuno quanto un tal metodo sia pernicioso alla Polizia, all'autorità de' Magistrati, e dei loro Ministri, e all'ubbidienza dovuta dai popoli ai Principi, e Sovrani. Quando un Sovrano comanderà qualche cosa ai suoi sudditi, non vi sarà alcun privato, il quale ricevendo i suoi ordini, non possa promettere di ubbidirlo, quantunque sia risoluto di nulla eseguire di quanto comanda, valendosi di que-

sta restrizione, o riserva mentale, e dicendo entro sè stesso: io lo farò, non come comandi, ma come dovresti comandare: *non ut imperas, sed ut imperare deberes.*

18. Il nervo de' Principati, e delle Repubbliche sono i tributi, che i Sovrani impongono, ed esigono dai sudditi, senza de' quali non potrebbero sussistere, nè mantenere i popoli in quella pace, tranquillità, e sicurezza, che è necessaria a ben comune. Or quale pregiudizio arrechi loro su questo particolare il Probabilismo, si rileverà dalle seguenti proposizioni, che ei rende lecite nella pratica. „ Princeps juste tributum imponere potest secundum opinionem probabiliter affirmantem illud esse justum: & subditus *juste potest tributum illud denegare*, secundum *probabilem* opinionem oppositam affirmantem illud esse injustum. " *Escobar. in Theol. Mor. Tom. 1. l. 2. sect. 2. c. 6.* ove per tale opinione cita il Sanchez, il Lessio, il Molina, e il Filliucio, de' quali almeno i tre primi sono Autori *classici*, che rendono *probabili* le loro sentenze. In conseguenza di ciò nel luogo stesso *problem.* 18. scrive: „ Subditi *excusantur & non excusantur*, solvere tributum „ per *opinionem probabilem*. *Excusantur* certe: quia sicut Princeps juste tributum imponit juxta sententiam *probabiliter* affirmantem; sic etiam subditus juste denegare poterit tributum juxta sententiam *probabiliter* affirmantem illud injustum esse. " Si consideri quanto sia facile ad un Probabilista di rinvenire o una ragione *alicujus ponderis*, o uno, o due Teologi, che rispondano a genio, e quindi formare una opinione *probabile:* e se ne inferisca quanto sia altresì facile, che i sudditi si dispensino dal pagare gl'imposti tributi, giudicandoli *probabilmente* ingiusti.

19. Navarr., Angel., Beja, aliique *multi* docent, leges de solvendis vectigalibus esse tantum pœnales, & *non obligare in conscientia*: quam sententiam Lessius lib. 2. &c. Bonacina &c. aliique dicunt esse *probabilem*. „ Probabilius tamen est, quod obligent in conscientia &c. " *La Croix lib. 3. p. 2, n. 269.* Basta, che i *molti* Autori accennati sostengano la prima sentenza come vera, e il Lessio e Bonacina la giudichino *probabile*, perchè ella sia veramente *probabile*, e sicura in coscienza nel sistema probabilistico.

20. „ Angel. Henr. Filliuc. Th. Hurtado, Moja &c. absolute dicunt, non „ esse obligationem sponte sua offerendi gabellas, nisi petantur, dummodo „ non abscondantur merces, nec decipiantur quæstores: in quam sententiam „ mul-

„ multum inclinat Lugo &c. saltem ne pœnitens postea cogatur restituere: „ additque cum Molina, & Sanchez, esse *probabile*, quod non teneatur re- „ stituere, quamvis *occultaverit se*, & *merces*; & ideo nihil sit petitum &c.“ *Ibid. n.* 271. Tanto similmente è bastante, perchè sia probabile e lecita una tal opinione.

21. „ Si constet de potestate imponendi tributum, & dubitetur, an tri- „ butum sit justum, sitque dubium negativum, ideſt si pro neutra parte „ occurrat ratio positiva, dicendum est, debere censeri justum, & esse obli- „ gationem solvendi: ita tenent Suarez, Sotus &c. licet *multi* cum San- „ chez, Diana, Lugo putent *non esse obligationem*, saltem si tributum, vel „ gabella nova imponatur. His consentit Sporer dicens *veram esse & tutam* „ *&c.* Si dubium sit positivum, ideſt si sint rationes *probabiles* pro eo quod „ sit, & etiam pro eo, quod non sit justum; Sanchez, & alii sexdecim „ apud Mendo dicunt non esse obligationem solvendi: quia possessio vide- „ tur esse pro libertate subditorum &c. Et hanc sententiam *probabilem* esse „ dicunt Sa, Bonac. Diana. Boss. Tambur. Sporer, eamque sequitur Lu- „ go, & probabilem etiam agnoscit Dicastillo &c. “ *Ibid. n.* 227. Sicchè o il dubbio sia negativo, o sia positivo, è *probabile*, che il suddito non è obbligato a pagare il tributo imposto dalla podestà legittima.

22. „ Si dubitetur, non tantum an hoc tributum sit justum, sed etiam „ an Princeps illud possit imponere, si constet de potestate imponendi tri- „ buta, quam Princeps de cetero habeat; *probabilius* est tributum obliga- „ re. “ *Ibid. n.* 278. Si *probabilius* est, dunque è *probabile* ancora *tributum non obligare* eziandio in questo caso: e appigliandosi il suddito a questa sentenza *probabile*, non peccherà defraudando il tributo.

23. „ Subditus, qui omnibus expensis dubitat, an gabella sit juste im- „ posita, teneturne illam solvere? Teneri docent alii &c. *Non teneri* pu- „ tant Villalobos, Castropalaus, Aragonius, Molina, Filliucius, Silvester, „ aliique apud Caramuelem: quia possessio stat pro libertate subditorum. „ Caramuel &c. Justitia tributi vel est certa, vel probabilis. Si certa, „ omnino debebitur: si *probabilis*, non debebitur &c. Omnes hæ tres sen- „ tentiæ sunt *probabiles*, quia bonis fundamentis innituntur &c. “ Tamburin. lib. 1. in *Decal. c.* 3. §. 7.

 24. Ri-

24. Riferiamo qualche altra proposizione, che attacca più immediatamente il diritto de' Sovrani. „ Si supremus Princeps negligat, vel non audeat „ illatas injurias vindicare ; in tali casu necessitas licentiam tribuit (subditis) bellum inferendi hostibus, eosque pro meritis puniendi, ne improbitas impunita majores assumat animos. " *Dicastil. lib. 2. tract. 1. disp. 10. dub. 16. §. 3. n. 272.* Si darà dunque il caso, in cui i sudditi potranno da sè stessi contro la volontà del Sovrano intimare, e muover la guerra a nemici, e punirli giusta il loro merito. Non è questo un eccitare la sedizione ne' popoli? L' assurdità di tal dottrina, e i gravissimi inconvenienti, che partorirebbe, furono veduti dallo stesso *Dicastillo*, che perciò procurò poi di alquanto moderarla, ma con una mitigazione, per cui non lascia di essere sediziosa: cioè, che la permette solamente nel caso, in cui la guerra si reputi onninamente necessaria a reprimere i malfattori, acciocchè non inferiscano una nuova ingiuria : e per questa opinione così mitigata allega l'autorità del Molina, del Suarez, e del Coninco, che la rendono certamente probabile. „ Solum id licere puto in casu, quo bellum „ reputetur omnino necessarium ad coercendos malefactores, ne novam in„ juriam inferant. Tunc enim non est tam vindicta, & punitio illatæ in„ juriæ, quam defensio, quæ a jure naturali concessa est. Ita temperat „ Molina, consentit Suarez &c. Coninch &c. " Chi non vede, che sempre tal dottrina attribuisce ai privati quel diritto, che solo compete ai Sovrani con offesa evidente della loro podestà?

25. Tralasciando su tal suggetto qualche altra dottrina infesta e contraria all' autorità de' Principi secolari; vengo a parlare di quelle, che sono perniciose all' autorità e podestà de' Superiori Ecclesiastici. E primieramente riferirò il sentimento del dottissimo Fagnano, il quale deplora le licenze, che i Teologi, appoggiati a qualche opinione *probabile*, non di rado concedono ai Principi laici, che d' ordinario con buona fede ascoltano il loro parere sopra i diritti inviolabili, che convengono alla Chiesa. „ Quan„ doquidem (scrive egli (a)) suborta aliqua de his controversia, Principes „ sæ-

(a) N. 319. c. Ne innit.

„ sæculi nihil ex arbitrio suo faciunt, sed quid sibi liceat percontantur a „ Theologis &c. Hi vero ut se præbeant zelatores laicalis jurisdictionis &c. „ tantum laborant in perquirendo aliquem Doctorem, qui in eo articulo „ complectatur opinionem jurisdictioni faventem, aut saltem affirmet illam „ *esse probabilem*, eaque modica cum difficultate reperta (in tanta enim „ Scriptorum hujus sæculi multitudine nunquam desunt, qui palam pote- „ statibus adulentur, & jurisdictioni ecclesiasticæ sint infensi) protinus con- „ sulunt, & suadent Principibus, & Magistratibus sæcularibus, ut opinio- „ ne illa libere utantur. "

26. Ella è dottrina sostenuta da molti Probabilisti, e confessata probabile dallo Sporer, e da altri, che per adempiere le leggi della Chiesa basti eseguire l'atto comandato, benchè senza alcuna interna attenzione, ed è fondata sopra di quel principio parimente *probabile* presso di loro, che *actus interni non subjiciantur Ecclesiæ*. Or ecco la conseguenza, che quinci ne ricava il famoso Probabilista Caramuele, che gli cagionò dell' orrore, cioè che eziandio *actus externi, & occulti per accidens non subjiciantur Ecclesiæ*. Imperocchè così la discorre (a). „ Ratio quæ suadet priorem, etiam persua- „ det posteriorem: & quæ hanc posteriorem impugnat, priorem etiam in- „ vadit: ergo vel utraque debet admitti ut probabilis, vel utraque rejici „ ut improbabilis. " Ma dovendosi perciò ammettere l' una e l' altra *probabile*, quali assurdi non ne derivano? Ammessa, segue egli, codesta probabilistica dottrina, che pur si deve ammettere, se non si rinunzia al Probabilismo, *actum esset de tota, aut fere tota superiorum auctoritate. Subditi obedirent ad oculum, & privatim omnia mandata ecclesiastica, aut sæcularia temerarent. Nemo peccaret, qui secreto carnes comederet diebus vetitis: nemo, qui diebus jejunii secreto comederet tertio, vel quarto: nemo, qui secreto omitteret officium divinum. Nimia omnia, & improbabilia: & tamen LEGITIME illata EX HAC DOCTRINA PROBABILI.*

XVIII 27. Recate abbiamo di sopra le sentente *probabili* giusta il sistema di alcuni Autori, i quali pretendono, che siano ancora in vigore i *vivæ vocis* oracoli, e privilegj conceduti dalla Santa Sede ai Regolari, come

(a) In Theol. Fund. n. 701.

chè da più Sommi Pontefici siano stati espressamente rivocati, e annullati. Qui soltanto addurrò il testimonio del Venerabile Vescovo Giovanni di Palafox, donde raccogliesi, che alcuni accordano a quella sentenza una *probabilità pratica* pregiudiziale ai diritti, e autorità della Sede Apostolica. „ Iste quidem (scrive egli (*a*)) constitutionum apostolicarum, & privilegiorum interpretandi modus &c. doctrinæ fidei, & Apostolicæ Sedis auctoritati & dignitati molestissimus, & nocentissimus est. Nam hac interpretatione auctoritas, & potestas Pontificum infringitur, Ecclesiæ gubernatio turbatur, & omne sacræ jurisdictionis robur & dignitas debilitatur, & quod nefarium est, omnes pene a Sede Apostolica Constitutiones, quæ quotidie magno Reipublicæ Christianæ commodo statuuntur, & divulgantur, ad inanem, & quamdam vanam, & umbratilem legum formam rediguntur. "

28. Una prova manifesta di ciò ricavasi dalle dottrine, che insegnano alcuni Probabilisti intorno la podestà di confessare, ed assolvere, che accordano in varj casi, ne' quali non conviene a' sacri Ministri, se non dipendentemente dalla volontà espressa de' Vescovi, e degli Ordinarj. Trascriviamo tre o quattro proposizioni. „ Verane est (generalis doctrina de probabilitate) quando probabilitas versatur circa solum factum, ut quando est probabile Episcopum dedisse mihi facultatem absolvendi a reservatis, *cum tamen ne cogitavit quidem*? Respondent iidem Tambur. & Verricelli post Mascardum contra Averfam & Salas, rursus *affirmative* ob paritatem rationis cum *probabilitate juris*. Ego *nequeo negare probabilitatem* duobus illis responsis affertivis &c. " Gobat Tract. 7. n. 127.

29. „ Quando opiniones circa jurisdictionem Sacerdotis ad audiendas confessiones versantur, atque opinio *probabilis* docet illam habere, *probabilior autem negat*; talis Sacerdos *nullo modo peccabit* audiens confessiones, „ ut *optime* ait Suarez, & tenet etiam Leonardus (Lessius.) " *Sanchez lib. 1. in Decal. c. 9. n.* 35. Con questa dottrina, che per l'autorità di tre Dottori *classici* sarà senza dubbio giudicata *probabile*, potranno i Regolari far questo discorso: Comunque sia vero, che i Vescovi, i Concilj, i Sommi Pon-

(*a*) Epist. ad Innoc. X. n. 67.

Pontefici dicano, che noi non abbiamo il potere di predicare, e confessare senza la licenza, e approvazione degli Ordinarj; egli è altresì vero, che si danno Casisti e Dottori, che sostengono, che anche senza queste licenze, e non ostante eziandio la loro proibizione (e di questi Autori più in fatti si trovano, che hanno sostenuta sì lassa sentenza anche dopo il Concilio di Trento) noi abbiamo tuttavia la libertà di esercitare codeste fonzioni. Si accordi pure, che l'opinione contraria sia *probabile*, e se si vuole, *anche più probabile*, ciò non impedisce, che non resti *probabile* parimente la nostra, difesa da parecchi Autori *dotti*, *e pii*. Adunque essendo lecito di seguire l'opinione *meno probabile in concorso di una più probabile*, benchè si tratti della podestà di giurisdizione, siccome ce ne assicurano Sanchez, Suarez, e Lessio; noi ci atterremo ad essa, e malgrado le proibizioni de' Vescovi, seguiremo a predicare, ed ascoltare le confessioni, senza pericolo di commettere nè tampoco un peccato veniale: *nullo modo peccabimus audiendo confessiones*. Questo è il discorso, che far potrebbono i Regolari, ed esso sarebbe giusto e legittimo secondo il Probabilismo, e la registrata proposizione. Ma il Sanchez oltre ciò nelle ragioni che apporta nel luogo stesso, suggerisce un espediente, che serve ugualmente pei Sacerdoti regolari, e secolari, di confessare, ed assolvere senza l'approvazione degli Ordinarj: ed è il seguente.

30. „ Quoniam in confessionibus semper quispiam fatetur aliqua venia„ lia cum mortalibus: at quilibet Sacerdos certam in venialia jurisdictio„ nem habet: & ideo, cum pœnitens non ponat obicem; & sit *certa juris„ dictio* in aliquam materiæ partem, erit certus confessionis valor. Et quam„ vis careat ille jurisdictione in mortalia; ea indirecte, & per accidens „ virtute illius absolutionis remittentur. " Per tal guisa non vi sarà più bisogno dell'approvazione de' Vescovi, o degli Ordinarj per poter assolvere da qualunque peccato. Imperocchè basterà soltanto, che il Sacerdote ricavi dal penitente qualche peccato veniale, nel quale *certa est*, dice Sanchez, *jurisdictio* di qualsissia Sacerdote; e così poi resteranno *indirecte*, *& per accidens* rimessi i peccati mortali, pei quali non ha podestà di giurisdizione.

XIX. Or conchiudendo questo paragrafo, dalle poche proposizioni da noi riferite, che divengono *probabili* in virtù del Probabilismo, chi non rima-

ne convinto dei graviſſimi pregiudizj, che arreca un tal ſiſtema all' autorità, e diritti dei Principi e Sovrani sì ſecolari, come eccleſtaſtici?

§. IX.

Saggio di propoſizioni rilaſſate ſul Sacramento della penitenza, che ſono probabili e lecite nel ſiſtema probabiliſtico.

XX. Non ſolamente il Probabiliſmo è la ſorgente fatale di migliaja di diſordini, abuſi, e peccati, che ſotto l'ombra ſua ſi commettono realmente dagli uomini, ma chiude ancora in gran parte la via al rimedio de' medeſimi a motivo delle rilaſſate opinioni, che ei permette come lecite nell'uſo e amminiſtrazione del Sacramento della penitenza. Una moltitudine aſſai copioſa di tali propoſizioni io ne potrei traſcrivere dai libri de' Probabiliſti: ma le poche che riferirò per *ſaggio*, baſteranno all' intento. Io le dividerò in due claſſi, cioè in quelle, che riſguardano la perſona del penitente, che riceve il Sacramento, e in quelle, che ſpettano al Confeſſore, che il Sacramento amminiſtra. Cominciamo dalle prime.

1. „ Qui ſine deſiderio veneree attigit puellam, ſecundum Dianam ſatisfacit, dicendo ſe toties attigiſſe turpiter, nihil dicendo de partibus, in „ quibus attigit: alii *probabiliter* dicunt exprimendum, ſi partem turpem „ attigerit. " *La Croix lib. 6. p. 2. n.* 1031.

2. „ Qui ſine ullo deſiderio perſonam veneree aſpicit, non tenetur dice„ re (in confeſſione) qualis perſona fuerit. " *Ibid. n.* 1030.

3. „ Quid ſi dubito me peccaſſe cum aſſenſu *probabili* in utramque par„ tem, & ſit *aque probabilis* aſſenſus? Non teneris hujuſmodi piaculum con„ fiteri: quia cum *probabile* ſit te non deliquiſſe, vel etiam peccatum eſſe „ confeſſum; potes hanc ſequi opinionem. Suarius &c. " *Eſcobar. Tract.* 7. *ex.* 4. *n.* 109.

4. „ Probabilius ſi judico me deliquiſſe, aut non eſſe confeſſum, quid „ geram? Aſſerit Coninch. confiteri me debere &c. Alii *probabiliter* affirmant „ non teneri: quia poteſt quis *opinionem probabilem*, *relicta probabiliore*, ſe„ qui. " *Ibid. n.* 224.

5. „ Non contrahitur, adeoque *confitenda non eſt*, malitia circumſtantiæ

„ mu-

„ *mutantis speciem*, nisi pœnitens, *quando peccatum committebat*, saltem dubitavit, an non adesset circumstantia talis, & an non contraheretur propter illam peculiare peccatum. Ita fert *communis* sensus Theologorum. „ *Utere mi bone vir frequenter* hac regula, præsertim in excipiendis confessionibus rudium &c. " *Gobat Tract.* 7. *n.* 324. Questo Autore con assai di chiarezza spiega la sentenza comune de' Probabilisti. Se uno (dice) quando per esempio peccava con una donna maritata, o con una persona sacra, *quando peccatum committebat*; perlomeno non dubitava o di tal circostanza, o se incorresse per essa un peccato distinto; questo tale, siccome non contrae un nuovo peccato, così non ha debito veruno di confessarlo. E vuole, che di tal dottrina ci serviamo, massimamente nelle confessioni degli uomini rozzi, i quali d'ordinario non avvertono a tali circostanze, che mutano la specie del peccato.

6. „ Dico *probabilem* esse sententiam, sufficere, sine obligatione declarandi „ personas, circa quas ejusmodi morosa delectatio versata est. Ita Vasquez „ &c. Castrop. &c. aliique non pauci. " *Tambur. lib.* 2. *Meth. Conf. cap.* 8. §. 1. *n.* 2. „ Non sic, si quis delectaretur de concubitu conjugatæ formali- „ ter, *ut conjugata est*, seu ut *nupta est*, seu *ut sacra est &c. Num.* 3. Quod „ diximus de delectatione morosa videtur etiam secundum hanc sententiam „ dicendum de aspectibus, quando quis respicit mulieres affectu venereo „ &c. " *N.* 4.

7. „ An vero, sicut certum est, quod qui vovit castitatem, si morose de- „ lectetur de objecto turpi, debet explicare suum votum &c. ita conjugatus, „ si similiter morose delectetur, obstringatur in confessione explicare, se esse „ conjugatum? Affirmat Vasquez &c. Negat Hurtado his verbis &c. Hæc „ Hurtadus *satis probabiliter*. " *Ibid. n.* 5.

8. „ Quamvis *probabilius sit* cum Suarez &c. Sanchez &c. blasphemias con- „ tra Deum, contra Beatissimam Virginem, & contra Sanctos differre spe- „ cie; tamen cum *probabile sit* ex Azorio apud Dianam &c. non differre; „ satis erit, si in confessione aperiatur numerus blasphemiarum, nec expli- „ care opus est fuisse contra Deum &c. " Idem *lib.* 2. *c.* 3. §. 1. *n.* 17.

9. „ Sed quid primo, quando copula (in loco sacro) est occulta? Resp. „ Licet *communior*, & *probabilior* sententia sit cum Suarez &c. Sanchez &c.

Bb 6 „ Bo-

„ Bonacina &c. tunc esse sacrilegium; tamen *probabile etiam est* cum Vasquez, Basil. Pont. *non esse*, atque adeo in confessione minime explicandum." Idem *lib.* 2. *c.* 7. §. 5. *n.* 35.

10. „ Quid tertio de osculis, tactibus, & locutionibus turpibus sine effusione seminis in Ecclesia *publice* factis? Resp. non esse ex hoc capite sacrilega: unde nec specialiter in confessione eorum sacer locus aperiendus." *Ibid. n.* 37.

11. „ Quid, si Sacerdos V. G. portans Sacram Eucharistiam, vel primo copulam carnalem haberet, vel secundo infamaret, seu furaretur, seu quid simile peccatum patraret? Resp. In primo casu magnam irreverentiam agnosco &c. in secundo *tam gravem irreverentiam non video*. Nec novum est, non omnia peccata æqualem turpitudinem continere: nam propter eamdem rationem eum, qui *valde* impudica ante Altare exerceret &c. a sacrilegio non liberavimus; *liberamus* tamen cum Azorio alia peccata non ita turpia committentem." *Ibid. n.* 42. Onde non v'ha, secondo lui obbligazione di confessare una tal circostanza. Non è questa una lassità vituperevole? Sarebbe una grande irriverenza commettere le cose medesime alla presenza di un Principe terreno, o anche nella sua propria camera: e non lo sarà poi commetterle alla presenza del Re de' Regi, e mentre si porta in mano il Sacratissimo Corpo di Gesù Cristo?

12. „ Quare satis est in confessione dicere, *toties morose delectatus sum de copula illicita*, non explicando, an cum nupta, vel Moniali, consanguinea &c. vel toties morose delectatus sum de occisione hominum, non explicando, an sit circa *Patrem*, vel *Sacerdotem*, vel inimicum, aut alterius conditionis." *Viva in Cursu q.* 5. *art.* 4. *n.* 2.

13. „ Si quis alium sollicitavit, & peccatum non est secutum, debet in confessione explicari; si tamen peccatum est secutum, putat *probabiliter* de Lugo, Tamburinus contra Sanchez, & Bonacina non esse explicandum, *quod primus* invitaveris: quia quamvis graviter peccaveris invitando; adhuc tamen es particeps peccati illius, etiamsi non invitaveris." *Idem q.* 5. *art.* 4. *n.* 10.

14. „ Licet teneatur pœnitens respondere Confessario interroganti consuetudinem peccati &c. cum opposita sententia sit damnata ab Innoc. XI.

„ ta-

„ tamen per se loquendo non est aperienda hujusmodi consuetudo. " *Viva in Cursu T. 2. p. 6. p. 5.*

15. „ Qui fecit votum V. G. servandi sextum præceptum Decalogi, potest separatim in eadem confessione dicere se fornicatum fuisse, & subinde in decursu fateri se fregisse votum in re gravi. " *Dicastil. tract. 8. de pœnit. d. 9. d. 2. n. 171.*

16. „ Respondeo fere communissimam antiquorum Doctorum sententiam „ fuisse, quod teneatur homo peccata negative dubia clavibus subjicere: & „ Thomas Sanchez id omnino certum reputat &c. Nihilominus re maturius considerata, standum censeo pro contraria, & *communi* (questo è falso) sententia &c. " *Ibid. q. 11. art. 6. n. 6.*

17. „ Inter motiva attritionis, de quibus *n.* 4. diximus, licet aliqui non „ admittant aliud quartum, idest timorem mali temporalis, atque adeo „ qui peccata execraretur propter timorem infamiæ, carceris, ægritudinis, „ & similium, quæ propter peccata incurri solent, legitimum dolorem pro „ Sacramento Confessionis per hos Doctores non afferat &c. tamen in sententia *probabilissima* etiam hoc motivum est sufficiens, si hujusmodi mala temporalia timeantur, ut a Deo inflicta, seu infligenda. " *Tambur. lib. 1. Meth. Conf. cap. 1. §. 4. num. 11.* Io non riferisco su questa materia del dolore altre lasse proposizioni: poichè già abbastanza si è detto di sopra.

18. „ Propositum explicitum de cetero non peccandi, licet laudabiliter „ addatur, & in sententia multorum necessario &c. at in *probabili aliorum* „ *opinione* satis est implicitum, hoc est illud, quod involvitur in ipso actu „ detestationis, vel displicentiæ. " *Tambur. lib. 1. Meth. Conf. c. 1. §. 3.* Il P. Viva chiama questa sentenza *probabilissima*, e per tal modo non la vuole compresa nella prima proposizione dannata da Innocenzo XI.

19. „ Licet probabile sit id, quod ex Bonacina retuli; negare tamen non „ possum, quin etiam sit probabile pœnitentem non teneri tempore *indulgentiæ plenariæ*, quam lucrare decrevit, *ullam etiam medicinalem* pœnitentiam (nisi illam, quam forte ipsum jus naturæ citra omne Confessarii præceptum, præscribit) admittere. Nam ita fuse docet Cardinalis „ de Lugo. " *Gobat T. 3. tract. 3. c. 25. n. 174.* e questa opinione è pure approvata dal Viva *q. 6. art. 1. de Pœnit.*

20.

20. „ Aliis videtur esse *probabilis* (opinio, quæ docet Pœnitentem non „ teneri acceptare pœnitentiam) etiam post Tridentinum: quia non vide„ tur Tridentinum damnare voluisse opinionem, quam doctissimi viri se„ quebantur. (Con questo pretesto si potranno difendere quasi tutte le sen„ tenze dannate.) Ex qua opinione sequitur, quod si esset pœnitens ali„ quis, qui *nollet acceptare*, paratus in Purgatorio solvere; non esset ex hoc „ præcise censendus indispositus (nisi forte recusaret pœnitentiam etiam par„ vam, quod esset signum non veri doloris.) Nec propter hoc solum esset „ sine absolutione dimittendus: quia sequitur opinionem, quam tanti viri „ sequuntur. " *Tambur. lib.* 4. *Meth. Confess. c.* 2. *n.* 7.

21. Venendo al Ministro del Sacramento della penitenza: „ Putant La„ mas, & Stoz ad hoc munus (Confessarii) *satis* doctos esse illos, qui inte„ gram summam casuum diligenter legerint, vel attente audierint explica„ ri. " (Ecco che una *Somma* sola di casi si giudica bastante ad erudire il Confessore nell'alto tremendo Ministero, malgrado le rilassate opinioni, che s'incontrano in tali Somme, e che i poco esperti non sanno d'ordinario discernere.) „ Quod si quis de se ipso dubitet, sistat se examinatoribus „ ab Episcopo, vel Superiore constitutis. Quod si eum satis scire judicent, „ potest acquiescere. " (E deporre prudentemente il suo dubio, a motivo di quattro o sei risposte, che forse per accidente avrà imparate.) *La Croix lib.* 6. *p.* 2. *n.* 1788.

22. „ Recte notat Gobat &c. Confessarium debere scire sententias *plu„ res*, *quæ* vere probabiles sunt (cioè nella maniera da noi dichiarata) cir„ ca materias morales eo quod sæpe, ubi non agitur de valore Sacramen„ ti, non possit, *nec expediat* pœnitentes dirigere *secundum unicam doctri„ nam*. " *Ibid. n.* 1791. Chi non deplora amaramente questa maniera di dirigere i penitenti con varie contraddittorie dottrine, perchè *probabili*? La dottrina vera, la dottrina del Vangelo, e della Chiesa non è che una sola: e però è necessario che chi regola le coscienze con più dottrine, egli si allontani dalla vera regola, dal Vangelo, e dalla Chiesa, e tragga e sè stesso, e i penitenti nella perdizione eterna. Questa novella regola non è già del solo Gobat, e del La Croix, ma universalmente de' Probabilisti. Udiamo un altro soltanto, che così la propone.

23.

23. „ Quod si sæpe videar me *laxioribus* opinionibus adhærescere; id certe non est definire, quod sentio; sed exponere quid *sine conscientiæ læsione docti poterunt, cum eis visum fuerit expedire* ad sedandos pœnitentium „ animos, ad praxim adducere. “ *Escobar in Idea operis &c.*

24. Più sentenze altrove abbiam riferito, che esimono i Confessori dall' obbligazione di avvisare, o illuminare i penitenti intorno le loro obbligazioni, o i peccati, che commettono, ma eccone alcune altre. „ Si speratur, quod pœnitens advertens V. G. matrimonium esse invalidum, aut „ contractum quem putat justum, esse injustum &c. sublaturus sit ea peccata materialia, tenetur Confessarius ignorantiam detegere propter bonum pœnitentis, ne sic contra legem Dei peccet etiam materialiter. „ Quod si non speretur profectus, sed potius timeatur, quod peccatum materiale deinceps sit futurum peccatum formale, V. G. si sciens matrimonium esse invalidum, *non facile* tunc abstineret a cognoscenda illa, quam „ conjugem putabat, in tali casu ignorantia non est amovenda &c. “ *Viva p. 6. q. 8. ar. 5. n. 4.*

25. „ Denique docet Tamburiuus ex Pellizzario, quando quis bona fide „ est *in occasione proxima, nec speratur emendatio*: vel quando quis bona fide *non restituit alienum*: etenim revelatio veritatis noceret pœnitenti; si „ deinde cum culpa formali *remaneret in occasione proxima, aut retineret alienum*. Nec hoc prodesset ei, cui alienum est restituendum: quia supponimus non dari spem, quod restituatur, si bona fides illi tollatur. “ *Ibidem*. Certamente sembra, che la lassità di opinare non si possa avanzare di più, che un Confessore, il quale nel sacro Tribunale non solo è giudice, ma ancora Maestro di verità, possa lasciar di avvisare chi si trova in *una prossima occasione di peccato, o ritiene ingiustamente la robba altrui*, quando si crede, che l'avvisato non ne trarrà dall' ammonizione profitto. Ma odasi la seguente.

26. „ Quid faciet Confessarius, si videat pœnitentem ex *invincibili* ignorantia obnoxium V. G. *mollitiei*, cujus gravitatem edoctus ob habitum „ pravum vix abstinebit? His ipsis verbis proposita fuit illa quæstio, applicataque huic vitio peculiari, cum posset *pluribus*. “ (Sicchè e nella mollizie, ed in più altri simili peccati potrà darsi ignoranza invincibile)

„ Ref-

„ Respondi autem ex scriptis illo *cap.* 37. *n.* 61. si probe consideratis cir-
„ cumstantiis illius pœnitentis, omnino judicetur *nihil plane profuturam mo-*
„ *nitionem*, sed cognito a se committi *grave scelus*, *nihilo rarius patraturum illud*, quam fecit ignarus turpitudinis tantæ; *coram Deo dissimulandam esse manifestationem veritatis &c.* Et vero non semel didici esse, qui *in-*
„ *culpabiliter* ignoret mortalem malitiam hujus flagitii &c. Igitur *practice*
„ *loquendo*, non tam quærendum est de illo, qui plane nunquam pecca-
„ tum illud omittet ob cognitam turpitudinem, quam de illo solo, qui
„ *vix ommittet*, *seu vix abstinebit*, ut loquuntur illæ litteræ, idest, qui
„ quandoque, etsi rarissime, abstinebit, sicut, proh dolor! gemunt Confes-
„ sarii se nactos complures hujus fœdissimi simul, & fœtidissimi furfuris.
„ De hoc quoque censeo intelligendam (stravolta intelligenza) sententiam
„ D. Augustini: moraliter enim non tam prodest, quam obest illa manife-
„ statio, quæ tantum impediret sex, octo, decem peccata formaliter mor-
„ talia; causabit autem ducenta, trecenta itidem formaliter mortalia. "
Gobat tract. 7. *n.* 315. *&c.* Qui per verità ha miglior luogo quel *proh dolor!* che Autori si trovino, i quali insegnino sì corrotte e pestilenti dottrine, e le pubblichino colle stampe.

26. „ Quando advertis pœnitentem tuum *valde alicui crimini addictum*,
„ ne inculces doloris actum circa illud *peculiare peccatum*. Periculum enim
„ suberit, ne illud ex animo detestetur, dum ejus specialis memoria refri-
„ catur, quod in universum, & simul cum aliis detestandi difficultatem
„ vel nullam sentiet, vel exiguam. " *Tambur. lib.* 1. *Meth. Conf. cap.* 1. §. 2. *n.* 5. Chi non direbbe che il Confessore debba inculcare massimamente il dolore di quel peccato, *cui valde addictum advertit* il suo penitente, per distaccarlo più che sia possibile dall' affetto al medesimo? Ma il Tamburino la sente diversamente.

27. „ Respondeo, jurisdictionem conferri, non solum quando errori com-
„ muni adjungitur titulus coloratus &c. sed etiam *probabiliter*, si error com-
„ munis non conjungatur cum *titulo colorato*; puta si Sacerdos non habens
„ jurisdictionem *bona vel mala* fide exponat se confessionali ad confessiones
„ audiendas, communiter censetur approbatus. Ita Diana, Molsesius &c.
„ Debet autem hic error esse probabilis, non vero supinus aut crassus. "
Viva de Pœnit. q. 8. *ar.* 1.

28.

28. „ Videtur non licere conficere Sacramentum pœnitentiæ cum jurisdictione *probabili*, saltem quando potest haberi jurisdictio certa. Nihilominus censeo licitum esse absolvere cum jurisdictione *probabili &c.* Hinc sequitur ab Innocentio XI. in prima ex ejus proscriptis thesibus non esse damnatam hanc sententiam, quia debuisset aperte illam damnare, si voluisset, quod non solum in iis, quæ pertinent *ad materiam, & formam* sacramenti, sed etiam in iis, quæ pertinent ad *jurisdictionem*, sequamur opinionem tutiorem, omissa probabili, *ut multi viri docti censent.* " *Idem q. 8. art. 2. n. 1. &c.* Così con queste interpretazioni illegittime, e false si delude la mente de' Sommi Pontefici, e si fanno *probabili* opinioni lasse, che espongono perlomeno a pericolo di nullità il Sacramento, quasi il Santo Papa Innocenzo non avesse bastevolmente compresa nella condanna la sentenza, che risguarda sì le *materie*, e le *forme* de' Sacramenti, sì la *giurisdizione*, con quelle parole *de valore Sacramenti &c.*

29. Moltissime larghe opinioni addur si potrebbono intorno la facilità biasimevole e perniciosa di assolvere quei, che non son ben disposti a ricevere il frutto del Sacramento. Eccone alcune poche. „ Confessarius absolutionem a peccatis diviti non facile negare debet, quod communes pauperum miserias per eleemosynam sublevare *monitus* recuset. " *Layman lib. 2. tr. 10. c. 4.*

30. „ Unde inferunt Perez, Leander, Lugo, aliique, posse absolvi adolescentes, qui versantur cum feminis laborando, *vel conversando cum iis*, qui in eadem domo non habitant: quia licet aliquando in tali occasione *mortaliter peccent consensu, tactibus, & etiam copula*; ea tamen occasio censetur esse *de se remota*. Quandoquidem *non solent homines ex tali occasione* SEMPER, *aut* FERE SEMPER peccare mortaliter. " *Viva q. 3. ar. 4. n. 5.*

31. „ Prima sententia asserit habentem *occasionem proximam* absolvi non posse, nisi prius eam reliquerit, nec ejus proposito fidendum &c. Contrariam vero sententiam tuentur *viri doctissimi*, Suarez, Jo: Sanchez, Tabiena &c. quam veriorem censeo. " *Moja T. 1. tract. 3. disp. 7. q. 5.* Se l'autorità del Moja non basta a rendere *probabile* la lassa opinione, tale la rendono que' *viri doctissimi*, che la difendono.

32. „ Excipe: nisi propinquum periculum, seu occasio mortaliter peccan-

„ di

„ di fine gravi incomodo corporis, famæ, vel fortunarum tolli non possit: „ tunc *consilium* quidem est minorem illam jacturam majori bono securitatis animæ posthabere, sed *non præceptum*. Quare *absolvendi sunt* qui officio, negotiatione, domo, in qua peccandi periculum propinque imminet, *discedere nolunt*, quia sine maxima difficultate non possunt, interim „ parati adhibere peccatorum remedia, præsertim ea, quæ a Confessario „ ipsis præscribuntur, ut docent Sa, Henriquez &c. Ratio est, quia *occasio peccandi in se peccatum non est*, *neque necessitatem infert &c.* Quare cum „ ea consistere potest peccatorum detestatio, & absolutum propositum adhibendi operam &c. quamvis interim adjunctus sit timor, aut existimatio voluntatem aliquando immutatum iri &c. " *Layman lib.* 5. *tract.* 6. *cap.* 4. *n.* 9.

33. „ An qui sæpius absolutus propter grave detrimentum, quod sequeretur ex remotione *occasionis proximæ*, *eodem tamen modo semper relabitur*, *nec in eo ulla correctio reperitur*, cogendus sit subire illud detrimentum, & relinquere occasionem illam proximam? Affirmare videntur Suarez, Grassius, Reginaldus &c. Oppositam sententiam docent Vivaldus, Jo: Sancius, & alii Theologi. Quæ sententia in rigore verior videtur per se loquendo. " *De Lugo disp.* 14. *sect.* 10. *n.* 156. Se questa opinione non è apertamente contraria ai prescritti del Vangelo, qual mai sarà?

34. „ Qui est recidivus, si affert aliquod signum emendationis, est *semper absolvendus*. Signa autem sunt vel rarius peccare, vel aliquis major „ dolor ex vero animo conceptus, *vel ipsum sponte confiteri* in his, qui non „ urgentur a præceptore &c. ad confitendum &c. Tunc enim habetur signum *emendationis &c.* " Laym. *lib.* 5. *tract.* 6. *c.* 4. *n.* 11. Se fino l'accostarsi spontaneamente al Sacramento è un segno tale d'emendazione, per cui non abbia a negarsi l'assoluzione ai peccatori, che ricadono nei peccati medesimi; appena vi sarà un peccator recidivo, che non si debba assolvere: perchè la maggior e massima parte si accosta alla Confessione di propria volontà, benchè inferma, imperfetta, e non risoluta, e costante, siccome esser dovrebbe.

35. „ Si pœnitens ex ea ignoret id, quod hucusque diximus esse sub mortali sciendum, dicunt quidam, teneri Confessarium denegare ei absolutionem:

„ nem: quod in peccato mortali ſit &c. Alii vero benignius loquuntur, di„ centes, hunc non ſtatim rejiciendum, ſed prius inſtruendum a Confeſſo„ re: quod ſi inſtructus didicerit, eſſe abſolvendum: ſi ſecus vero contin„ gat, differendam eſſe abſolutionem. Ita docent Bannez, Petrus de Le„ deſma &c. At *melius* Azorius docet nequaquam hos ignorantes eſſe a „ Confeſſione rejiciendos: quia ſæpe invincibili hujus præcepti ignorantia „ uſque tunc laborarunt &c. Quod *ſi ſemel, vel iterum admoniti ſunt*, & di„ ſcere potuere, ac proinde culpa non liberantur, ait abſolutionem adhuc „ denegandam non eſſe, dummodo præteritæ negligentiæ eos pœniteat, ac „ firmiter proponant fore, ut diſcant; ſicut cum relapſis in alia peccata fie„ ri ſolet. " *Sanchez lib. 2. in Decal. c. 3. n. 21.*

36. „ Si pœnitens dicat: Omnino quidem doleo, ac firmiter propono im„ poſterum abſtinere. (Queſto ſuol dirſi da tutti i peccatori recidivi.) Inte„ rim tamen *SCIO*, iterum faciam, iterum labar &c. is tamquam *bene diſ„ poſitus &c.* abſolvendus eſt. " *Sporer p. 3. c. 11. ſect. 4. n. 310.*

37. „ Quando ſolum eſt *probabile* te ſuccubiturum in tali occaſione ten„ tationi, certe etiam *probabile eſt* te non ſuccubiturum &c. Certe hujus „ judicium ſequendo, ſine nota temeritatis ob rationabilem cauſam *poteris „ te committere* huic occaſioni, certo non commiſſurus, ſi *ſcires*, vel *certo* „ crederes te lapſurum. Quare Confeſſarius non judicabit eſſe in proxima „ occaſione peccandi V. G. ſe inebriandi, fornicandi &c. *qui in tali loco* de„ cies tentatus *ſuccubuit ſolum ter, vel quatuor*, ſecus, ſi octies, vel ſepties, „ & bis, vel ter tantum peccatum vitavit, & ſuperior evaſit. Quapropter „ huic, *non illi nolenti hanc occaſionem relinquere* neganda erit abſolutio. Quia „ Jo: Caramuel &c. vult etiam dandam abſolutionem illi, qui *toties fuit „ victor, quoties victus*, referente, & non contradicente P. Gobat &c. " *Idem p. 3. c. 11. ſect. 4. q. 2. §. 1.*

38. Lo ſteſſo Sporer nel luogo medeſimo §. 3. *n.* 330. parlando di quei, che *frequenter relabuntur in peccata mollitiei, & pollutionis*, inſegna, che ſi debbano aſſolvere *toties, quoties* ſi accoſtano alla confeſſione, e propongono di emendarſi: e la ragione, che ne aſſegna, è ſtupenda: „ quia (dice) red„ ire cum iiſdem peccatis de ſe non eſt ſignum deeſſe verum dolorem, & „ propoſitum emendationis: certe non magis, quam ſi rediret cum aliis

„ no-

„ novis diversis peccatis: sed solum est signum fragilitatis humanæ in tali „ homine. " Non è questa una ragione, che deve sorprendere ogni mente ben fatta? Si stabilisce come principio indubitato, che chi ritorna a confessarsi con peccati mortali *diversi*, per cagion di esempio, chi si confessa, che in questo mese ha commesso cinquanta fornicazioni, in un' altra confessione quaranta furti, in un' altra trenta sacrilegj ec. si stabilisce, dissi, come certo principio, che costui abbiasi ad assolvere, perchè *diversi* sono i peccati, ne' quali è caduto: e quindi se ne inferisce, che lo stesso debba farsi con chi ritorna alla confessione coi peccati medesimi *mollitiei &c.* Chi non riprova siffatti argomenti fondati sopra principj lassissimi, comunque si pretendano *comuni* e dallo Sporer, e dal P. La Croix, che allega la stessa ragione? Ma se *comuni* realmente sono, non lo sono presso di altri, che de' *Probabilisti*, non presso i Santi Padri, non presso i Teologi di sana dottrina, che anzi li detestano, e condannano siccome repugnanti allo spirito della penitenza, e del Cristianesimo.

39. „ Quid dicendum de Histrionibus, Comædis, & Parascitis? " Dopo riferite varie sentenze degli Autori soggiugne: „ Quare ars histrionica secundum se non est illicita, sicut nec Tabellionatus, & aliæ similes, in „ quibus *difficile* quis evadit peccatum, & tamen non tenentur eam dimittere, antequam absolvantur; sed si habeant propositum non peccandi, & „ dolorem de præteritis, *possunt septuagies septies* absolvi. Quod enim histriones ex cohabitatione cum mulieribus *sint fere semper* in occasione concubinatus, & adulteriorum, fornicationumve, cum mulieres istæ fere semper „ sint malæ, & inordinatæ vitæ; *nihil obstat, quominus possint absolvi*, si „ dum ad confessionem sacramentalem accedunt, habeant illa quatuor quæ „ supra Navarrus, & alii requirebant. " *Th. Hurtado*. Non so, se possa udirsi lassità più orrenda di questa.

40. Il P. Marco Vidal *in Arca n.* 33. stabilisce questa conclusione, che *ad-„ stantes* & assistentes comædiis *notabiliter turpibus, & provocantibus ad vene-„ rem &c.* ob solam animi recreationem, & curiositatem &c. non sunt con-„ demnandi tamquam rei lethalis culpæ. " La sola sua autorità forse non sarà creduta sufficiente a rendere *probabile* sì lassa opinione; ma egli la conferma con quella del Sanchez, Filliucio, Reginaldo, Diana, Bonacina, ed al-

tri,

tri, che sono di avanzo a conferirle soda. probabilità. Udiam però la ragione, che apporta tra le altre: „ Confirmatur (dice) primo, quia hic & „ nunc ubique fere omnes fideles assistunt comædiis, & illas audiunt, et„ iam si fiant *turpes & obscœna*, cum sint repræsentatæ per verba impudi„ ca, & per gestus, ac nutus indecentes: & nihilominus Confessarii pruden„ tes, ac docti id illis permittunt, & absolvunt a peccatis, *etiamsi proposi„ tum non habeant pœnitentes* se abstinendi imposterum ab auditu, & aspe„ ctu talium comædiarum turpium, dummodo tamen absit probabile peri„ culum lapsus in mortale peccatum (quasichè anche il solo *auditus*, & „ *aspectus comædiarum turpium* non fosse mortale peccato) tum ratione scan„ dali gravis, tum etiam delectationis venereæ. Ergo cum prudenter con„ demnare non possimus omnes Confessarios tamquam imprudentes, indo„ ctos, & pravæ conscientiæ, debemus absolute affirmare, & asserere, sim„ pliciter, & per se loquendo non esse crimen letale assistere comædis *tur„ pibus*, & *obscænis graviter provocantibus ad venerem &c.* " Il P. Vidal assume un principio, che è falso: poichè i saggj Confessori non permettono l' assistenza a tali commedie; e da esso ne deduce la conseguenza: dunque l' assistere a tali commedie *turpi* ed *oscene* non è grave peccato, nè si deve negar l' assoluzione a coloro, che ricusano di astenersene.

41. Quale sia il credito presso de' Probabilisti del P. Leandro, già si è veduto. Or di questo Autore riferiamo un pajo di proposizioni sulla presente materia. „ An quando occasio proxima tolli non possit propter scandalum, „ aut grave detrimentum &c. possit Confessarius differre absolutionem per „ aliquod tempus? Negant posse Confessarium differre absolutionem pœniten„ ti, aut non absolvere statim illum, si habeat verum dolorem, & proposi„ tum. Joan. Sancius, cujus opinionem *cum maxima laude* refert Diana, li„ cet ipse approbare timeat, approbant tamen nonnulli alii DD. inter quos „ citantur Moure Henriquez, Silv., & Navar. apud Thomam Hurtadum: „ & quidem *probabiliter*: quia si nihil deest pœnitenti, ut statim absolvi pos„ sit, ad id Confessarius tenebitur. " *Tract.* 5. *disp.* 7. *q.* 50.

42. „ An possit absolvi hospita *sine proposito* non recipiendi hospitem, quo„ cum pluries peccavit, quando absque magno scandalo, aut detrimento non „ posset eum ab hospitio suo prohibere? *Probabilius* respondeo posse absolvi,

„ dum-

„ dummodo promittat, ac proponat nunquam se solam cum eo solo in ali-
„ quo cubiculo separato versaturam, & dicat se præteriti ex animo pœnite-
„ re, etiamsi confessa fuisset, proposuissetque nunquam se amplius cum eo
„ peccaturam. Sic Navar., & alii DD. quibus adde Stephanum Baunium sic
„ dicentem: *Sequitur* ex dictis absolvi posse *feminam*, *quæ domi suæ virum ex-*
„ *cipit*, *cum quo sæpe peccat*, *si eum honeste inde non potest ejicere*, *aut causam*
„ *habet eum retinendi*, *dummodo firmiter proponat se cum eo amplius non pecca-*
„ *turam*: *sic Beja*, *&* *Navar*. Hæc ille. " *Ibid. q.* 55. Benchè dunque co-
desta femmina abbia più volte promesso di non peccare, ed abbia sempre mancato alle promesse, si potrà assolvere, e fidarsi de' suoi proponimenti.

CONCHIUSIONE

DEL CAPITOLO.

XX. Sopra trecento lasse proposizioni noi abbiamo riferite in questo Capitolo per saggio di quelle moltissime di più che s'incontrano ne' libri de' Probabilisti. Tutte esse, seguendo i loro principj, sono probabili, e sicura regola delle azioni umane (quelle sole eccettuate, siccome notai, che si accordassero o dannate, o comprese nelle dannate dalla Chiesa) poichè tutte godono quelle condizioni, che nell'esposto sistema a tal effetto si esigono, e si giudicano sufficienti: mentre o sono insegnate da' Dottori *classici*, e superiori, come dicono, ad ogni eccezione, o da più Autori *dotti*, *e pii*, i quali, se ognuno da sè solo non basta a comunicare *soda probabilità* alle sue sentenze, la comunicano insieme uniti nel parere medesimo, o finalmente vengono riputate *probabili* da Scrittori di merito, che hanno disaminate le questioni, e ponderate o le ragioni, o le autorità di entrambe le parti. Posto ciò, io mi appello al Tribunale del popolo Cristiano, affinchè formi il giudizio delle rilassatezze orribili, delle corruttele, e disordini i più funesti e fatali, cui il Probabilismo apre libero il campo, e dà spedito il corso. Io son sicuro, che chiunque con animo posato vi rifletta alquanto non potrà non concepirne altissimo orrore, vedendo la santa illibata Morale di Gesù Cristo deturpata, depravata, desolata, e direi quasi destrutta da tante opinioni, che non solo punto non sono ad essa conformi, ma positivamente ripu-

pu-

pugnanti e contrarie: e vedendo insieme i sconcerti gravissimi, che dalla pratica delle medesime ne risultano nella Chiesa, nelle Repubbliche, ne' costumi de' fedeli, nelle anime infine regolate con sì velenose dottrine. Chi dunque non resta persuaso, e convinto non poter essere un tal sistema di opinare se non una regola falsa, assurda, scandalosa, e sommamente perniciosa? Per quanto io pensi, e consideri la cosa con animo spregiudicato, non veggo, che possa alcun Probabilista rifragare con qualche sodo fondamento agli argomenti proposti, o rinvenire qualche filo di ragione, cui appigliarsi per ischivare la forza de' medesimi, che a me sembra, e credo che sembrerà parimente ad altri, affatto ineluttabile, qualora si voglia riflettervi col solo semplice riguardo, e premura di conoscere la verità, e non coll' animo prevenuto, e determinato di cavillare, di soffisticare, in somma di dare qualche risposta, che eluda forse l'efficacia delle mie ragioni, ma non già le sciolga a dovere, nè ne dimostri la insussistenza, e la falsità. Altro perciò non rimane, se non confessare ingenuamente, che il Probabilismo non può essere *regola sicura* delle umane azioni, ma piuttosto sia quella strada, di cui favella la Divina Scrittura, che comunque ad alcuni sembri giusta e retta, *novissima ejus deducunt ad mortem*.

FINE

DELLA SECONDA PARTE,

E

DEL TOMO PRIMO.

INDICE
DELLE MATERIE
che si contengono nel primo Tomo.

I

L

come

Pro-

San-

T

l'ob-

F I N E.